Piazza Pitagora

ANNO XLVIII **N. 713**

Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.)
Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: *info@sediva.it* (per i quesiti: *sedivanews@sediva.it*)

Roma, 29 dicembre 2023

a cura dello *"**Studio Bacigalupo-Lucidi**"*

In questo numero:

1 – LE SEDIVA NEWS DAL 16/1/2023 AD OGGI

16/01/2023	Bonus Energia scaduto il termine per l`utilizzo dei codici tributo relativi al I e al II Trimestre 2022 (*aldo montini*)	25/01/2023	La consegna di farmaci da parte del… macellaio (!) (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)
16/01/2023	La Legge di Bilancio 2023 (*Studio Bacigalupo-Lucidi)*	26/01/2023	E' legittima la sanzione per una fattura emessa senza indicazione dell'IVA… (*marco righini – valerio salimbeni*)
17/01/2023	Separazione: il destino della casa coniugale di proprietà esclusiva di uno dei coniugi… (*aldo montini*)	26/01/2023	Legge di bilancio 2023: un focus sugli omessi/carenti versamenti e sulla loro regolarizzazione… *(matteo lucidi)*
18/01/2023	Novità sulla detrazione Irpef per l'acquisto di immobili abitativi ad alta efficienza energetica (*cesare pizza*)	27/01/2023	Sempre in attesa degli esiti del giudizio dinanzi al Tar Campania (*gustavo bacigalupo – cecilia v. sposato*)
19/01/2023	Adeguamento Istat per dicembre 2022 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	27/01/2023	Detrazione lavori straordinari e successione (*aldo montini*)
19/01/2023	Il Comune che rinvia sine die l'apertura della farmacia prelazionata… (*gustavo bacigalupo*)	28/01/2023	Attenzione: scade il 31 p.v. la tassa annuale di concessione regionale per l'esercizio di farmacia (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
20/01/2023	Buoni carburanti ai dipendenti anche per il 2023 non sono tassabili fino a 200 euro… (*francesco sonnino silvani*)	30/01/2023	Per la Suprema Corte la presentazione della sola DCR [o delle sole ricette "bollinate"] non è sufficiente… (*cesare pizza – matteo lucidi*)
20/01/2023	La conservazione delle bolle di accompagnamento elettroniche (*stefano lucidi*)	30/01/2023	I termini per la fruizione del TFR (*giorgio bacigalupo*)
23/01/2023	Sanitaria integrativa per i dipendenti: non è obbligatorio per la farmacia aderirvi, ma può essere opportuno (*silvia cecchini – michela pallonari*)	31/01/2023	Credito per lavori di ristrutturazione dell'abitazione: cedibilità [anche] alla propria farmacia (*marco righini – stefano lucidi*)
23/01/2023	La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023 (*stefano olivieri*)	31/01/2023	Sostituzione caldaia e bonus mobili *(aldo montini)*
23/01/2023	Avviso di liquidazione dell'imposta di registro: i tempi di notifica (*mauro giovannini*)	01/02/2023	Registratori di cassa: più tempo per adattare i vecchi apparecchi (*francesco sonnino silvani*)
24/01/2023	Avviso di liquidazione dell'imposta di registro: i tempi di notifica (*mauro giovannini*)	01/02/2023	Infortuni del lavoratore: adempimenti [anche] della farmacia (*maria luisa santilli*)
24/01/2023	Compensi di lavoro ai soci o liquidazione di utili in acconto? *(gustavo bacigalupo – stefano lucidi)*	02/02/2023	Bonus ristrutturazione edilizia: cedibili in blocco le rate residue *(andrea raimondo)*
25/01/2023	Doppia esenzione IMU: la Cassazione ripercorre la decisione della Corte Costituzionale (*cesare pizza*)	02/02/2023	Su chi grava l'onere della prova in caso di accertamento integrativo? Sul contribuente o sull'AdE? (*matteo lucidi*)

03/02/2023	L'inadempimento del contratto preliminare (*cesare pizza – gustavo bacigalupo*)	20/02/2023	Pagamenti elettronici – credito di imposta sulle commissioni Pos, carte di credito, ecc. (*matteo lucidi*)
06/02/2023	E alla fine nessuna soglia per i pagamenti con carta (*matteo lucidi*)	20/02/2023	Rottamazione *quater*: il prospetto informativo dei debiti agevolabili (*aldo montini*)
06/02/2023	L'imposta di bollo, di registro ecc. non sono dovute neppure in caso di… (*aldo montini – stefano olivieri*)	21/02/2023	Se la chiusura della cassa avviene dopo la mezzanotte… (*cecilia v. sposato – mauro giovannini*)
07/02/2023	La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prende forma (*aldo montini*)	21/02/2023	Una farmacia che fornisce prodotti galenici a una parafarmacia… (*stefano lucidi*)
07/02/2023	Le donazioni in vita e l'imposta di successione (*cesare pizza*)	22/02/2023	Estromissione agevolata dei beni immobili strumentali (*andrea raimondo*)
08/02/2023	L'istituzione di una farmacia in soprannumero: si accentua la "crisi" della distanza dei 3.000 metri… *(gustavo bacigalupo - cecilia v. sposato)*	22/02/2023	Immobili ristrutturati e acquisto arredi [il c.d. bonus mobili] (*cecilia v. sposato*)
09/02/2023	I vantaggi della definizione con verbale di conciliazione in sede sindacale delle dimissioni presentate dal lavoratore senza il prescritto preavviso (*silvia cecchini*)	23/02/2023	Altre *pillole* recenti (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
09/02/2023	Ribaditi dal CdS alcuni principi normativi sul dispensario (*cecilia sposato*)	23/02/2023	L'aggiornamento del canone nelle locazioni commerciali (*aldo montini – cesare pizza*)
10/02/2023	Attenzione al phishing, cioè alla truffa via internet (*stefano olivieri*)	24/02/2023	Bonus pubblicità 2023: domande entro il 31 marzo (*francesco sonnino silvani – marco righini*)
10/02/2023	Contratto di comodato padre-figlio e ristrutturazione edilizia dell'immobile (*andrea raimondo*)	24/02/2023	La morte del genitore usufruttuario e l'acquisto della piena proprietà del figlio nudo proprietario… (*cecilia v. sposato*)
13/02/2023	Se la farmacia emette/rilascia al cliente buoni regalo [buoni acquisto, voucher, ecc.] (*stefano civitareale – aldo montini*)	27/02/2023	Le pillole di giurisprudenza dall'inizio dell'anno (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)
14/02/2023	La detraibilità per il cliente della spesa per farmaci veterinari… (*andrea raimondo*)	27/02/2023	Risparmio Energetico: Comunicazione all'Enea (*marco righini*)
14/02/2023	La gestione associata della farmacia nel triennio… *(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)*	28/02/2023	Prorogate al 31 luglio le assemblee societarie in via telematica (*valerio pulieri*)
15/02/2023	Infondate le questioni di legittimità sull'obbligo vaccinale (*cesare pizza – stefano lucidi*)	28/02/2023	Utilizzare una seconda volta l'IVA agevolata al 4%... (*franco lucidi*)
15/02/2023	Registro dei Titolari Effettivi: una riforma per il momento in grande stand by (*aldo montini – valerio pulieri*)	28/02/2023	La separazione dei coniugi e la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento (*aldo montini*)
16/02/2023	Alcune *pillole* recenti (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	01/03/2023	Decreto Milleproroghe: le novità in materia di investimenti (*matteo lucidi – valerio salimbeni*)
16/02/2023	Detenere la contabilità non presuppone né configura *di per sé* l'amministrazione di fatto di un'impresa [condotta in forma individuale o societaria] (*cesare pizza*)	01/03/2023	Il Milleproroghe proroga anche il *fondo prima casa* (*cesare pizza*)
17/02/2023	Donazione indiretta dell'immobile a un figlio: per la Cassazione gli altri figli non possono agire per la restituzione… (*matteo lucidi – cesare pizza*)	02/03/2023	D.L. 11/2023: La responsabilità in solido dei cessionari del credito (*cesare pizza*)
17/02/2023	La registrazione delle presenze dei dipendenti della farmacia (*giorgio bacigalupo*)	02/03/2023	Se l'erede legittimo muore prima del *de cuius*… (*cecilia v. sposato*)
20/02/2023	La mancata trasmissione all'AdE di [alcuni] corrispettivi telematici di febbraio da parte degli RT *(Studio Bacigalupo Lucidi)*	03/03/2023	Comunicazioni di irregolarità formali: non è possibile la definizione agevolata (*francesco sonnino silvani*)

03/03/2023	Quando la spesa del veterinario è detraibile anche se sostenuta in contanti (*andrea raimondo*)	23/03/2023	Assegnazione agevolata di immobili ai soci (*mario astrologo*)
06/03/2023	Dichiarazione IMU 2021 (*francesco sonnino silvani*)	23/03/2023	La durata della locazione breve e dichiarazione precompilata (*francesco sonnino silvani*)
06/03/2023	Se la farmacia intende addentrarsi nel *dropshipping* (*stefano olivieri – marco righini*)	24/03/2023	Riflessioni ulteriori sulla rivalutazione delle quote sociali (*stefano civitareale*)
07/03/2023	Ancora sulla sorte della farmacia al decesso del titolare (*gustavo bacigalupo*)	27/03/2023	La detrazione spetta finché l'erede detiene l'immobile (*andrea raimondo*)
08/03/2023	Il poco decifrabile scenario conseguente a Tar Campania n. 1341 del 02.03.2023 (*gustavo bacigalupo*)	27/03/2023	Quando il socio non esegue il conferimento del capitale sottoscritto (*cesare pizza – cecilia v. sposato*)
08/03/2023	Il piano Marketing (*cesare pizza – michela pallonari*)	27/03/2023	Quando la farmacia può continuare a beneficiare del credito d'imposta sui pagamenti elettronici (*marco righini*)
09/03/2023	Il milleproroghe 2023 in materia di riduzione del capitale sociale… (*andrea raimondo*)	28/03/2023	Il pagamento di una spesa detraibile con un c/c cointestato non impedisce la detrazione (*francesco sonnino silvani*)
09/03/2023	Registrazione telematica dei contratti… (*mario astrologo*)	28/03/2023	L'amministratore "non socio" nelle società di persone (*matteo lucidi*)
10/03/2023	Come si calcola il TAEG? (*franco lucidi*)	29/03/2023	Concorso campano: come giudicherà il CdS le tesi del Tar? (*gustavo bacigalupo*)
10/03/2023	Dal Milleproroghe novità anche per tregua fiscale ma anche per saldo e stralcio (*stefano civitareale*)	30/03/2023	Il titolare effettivo torna d'attualità (*aldo montini – cesare pizza*)
13/03/2023	Snc tra padre e madre: credito del figlio verso la snc e modalità della sua estinzione (*stefano lucidi*)	30/03/2023	L'accordo con il collaboratore farmacista per una retribuzione netta (*silvia cecchini*)
13/03/2023	Un Bonus/Superbonus "edilizio" può essere ceduto anche parzialmente… (*marco righini*)	31/03/2023	La responsabilità della Banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario (*cesare pizza*)
14/03/2023	I costi di consegna dei grossisti (*roberto santori*)	31/03/2023	L'affitto di un locale lontano dalla farmacia da adibire a [secondo] deposito (*cecilia v. sposato*)
14/03/2023	Milleproroghe: concessa un'ulteriore sospensione dei termini sulle "agevolazioni prima casa" (*stefano olivieri – valerio salimbeni*)	03/04/2023	Lavoratore dipendente o collaboratore familiare? (*matteo lucidi*)
15/03/2023	I presupposti che possono legittimare lo spostamento della farmacia in deroga alla distanza minima (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)	03/04/2023	Pillole di giurisprudenza dal 27/02/2023 (*cecilia v. sposato – cesare pizza*)
16/03/2023	Attenzione alle CCIAA: si stanno muovendo … (*aldo montini*)	04/04/2023	Concorso campano: il Consiglio di Stato questa volta ha scelto bene (*gustavo bacigalupo*)
16/03/2023	Pillole di giurisprudenza dal 23/02/2023 (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)	04/04/2023	Nuove sfide in farmacia: il Coaching (*michela pallonari – cesare pizza*)
17/03/2023	Gestione buoni pasto aziendali (*maria luisa santilli*)	05/04/2023	Entro il 1° giugno l'autoliquidazione all'Enpaf per il versamento dello 0,50% (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
17/03/2023	Adeguamento Istat per *Febbraio 2023* (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	05/04/2023	Ravvedimento speciale: chiarimenti da parte dell'Ade (*cesare pizza*)
17/03/2023	Milleproroghe: c'è anche la proroga per la trasmissione all'AdE… (*marco righini*)	05/04/2023	Il Webinar su "utilizzo dei social in farmacia" (*Sediva – Studio Bacigalipo Lucidi*)
20/03/2023	Società di recupero crediti o decreto ingiuntivo? (*cesare pizza*)	06/04/2023	L'assunzione di un farmacista a tempo determinato (*maria luisa santilli*)
20/03/2023	Milleproroghe: temporanea sospensione dell'ammortamento del costo delle… (*marco righini*)	17/04/2023	SEDIVA WEBINAR: un percorso per sviluppare social media strategy efficaci (*Sediva – Studio Bacigalipo Lucidi*)
21-22/03/2023	Il ddl delega per la riforma fiscale: le novità di maggior rilievo "dalla A alla Z" (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	17/04/2023	Pillole di giurisprudenza recente (*cecilia v. sposato – cesare pizza*)

17/04/2023	La dichiarazione di successione rende automatici i rimborsi agli eredi dei crediti fiscali del *de cuius* (*francesco sonnino silvani*)	09/05/2023	Par condicio tra le farmacie territoriali se il Comune decide di… (*gustavo bacigalupo*)
18/04/2023	Studio medico, studio polimedico, ambulatorio, poliambulatorio (*stefano civitareale – aldo montini*)	10/05/2023	Lavoratore in sostituzione: l'inquadramento può essere inferiore a quello del lavoratore sostituito (*giorgio bacigalupo*)
19/04/2023	Sulla conservazione dei farmaci (*cecilia v. sposato*)	10/05/2023	Ravvedimento speciale: chiarimenti dell'Ade (*cesare pizza*)
19/04/2023	La detrazione delle spese di ristrutturazione di un immobile in comodato (*cesare pizza*)	11/05/2023	Decreto Lavoro (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
19/04/2023	Adeguamento Istat per *Marzo 2023* (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	12/05/2023	Come comunicare l'Iban all'Agenzia delle Entrate? (*mauro giovannini*)
20/04/2023	Credito d'imposta Mezzogiorno… (*andrea raimondo*)	12/05/2023	L'opportunità di modificare gli accordi statutari tra i soci (*matteo lucidi*)
20/04/2023	Una donazione indiretta "via" Trust… (*matteo lucidi – aldo montini*)	15/05/2023	Il socio di una snc con debiti personali…quali sono i rischi per la società? (*matteo lucidi – gustavo bacigalupo*)
21/04/2023	È in arrivo l'ultima parola del CdS sul concorso campano… (*gustavo bacigalupo – cecilia v. sposato*)	16/05/2023	Locazioni transitorie: come calcolare l'imposta di registro (*andrea raimondo*)
24/04/2023	La definizione agevolata delle liquidazioni periodiche IVA (*matteo lucidi*)	16/05/2023	L'assenza prolungata per malattia del lavoratore a tempo determinato (*giorgio bacigalupo*)
24/04/2023	Locazione di immobili in comproprietà: la dichiarazione precompilata (*andrea raimondo*)	16/05/2023	Ancora sui rimborsi fiscali (*cesare pizza*)
24/04/2023	Tregua fiscale e causa di non punibilità (*cecilia v. sposato*)	17/05/2023	L`apertura di una parafarmacia viola il divieto di concorrenza? (*gustavo bacigalupo*)
26/04/2023	Gli eredi del socio premorto nelle società di persone e in quelle di capitali (*cesare pizza*)	17/05/2023	La trasmissibilità all'erede delle detrazioni per interventi di ristrutturazione (*matteo lucidi*)
27/04/2023	La rinuncia da parte della società al credito verso un socio non è deducibile (*mario astrologo*)	18/05/2023	Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per trasferimento all'estero del lavoratore (*giorgio bacigalupo*)
27/04/2023	Se l'auto aziendale è data in uso a un dipendente (*maria luisa santilli*)	18/05/2023	Con il *Credito Mezzogiorno* non sono agevolabili gli arredi (*marco righini*)
28/04/2023	Prorogate alcune misure della Legge di Bilancio 2023 in tema di tregua fiscale (*matteo lucidi – stefano civitareale*)	18/05/2023	Adeguamento Istat per *Aprile 2023* (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
02/05/2023	Diritto al congedo e matrimonio religioso (*giorgio bacigalupo*)	19/05/2023	Management in Farmacia: l'invito a 7 nuovi incontri *online* (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
02/05/2023	Il tampone per lo streptococco in farmacia (*cecilia v. sposato*)	22/05/2023	Il diritto del mediatore alla provvigione sorge anche se l'affare si conclude in forma diversa… (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)
03/05/2023	Il contratto di locazione quando l'inquilino è un "non residente" (*andrea raimondo*)	22/05/2023	La detraibilità dei farmaci acquistati *online* (*francesco sonnino silvani*)
03/05/2023	Perché è utile promuovere la farmacia [anche] attraverso la rete? (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	23/05/2023	Cessione credito d'imposta 110% a un valore inferiore all'importo nominale… (*andrea raimondo*)
04/05/2023	Lo svolgimento di corsi prenatali o neonatali in farmacia (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)	23/05/2023	Spese di frequenza universitaria di istituti privati: confermati anche per il 2022 i tetti di detraibilità fissati lo scorso anno (*aldo montini*)
05/05/2023	Ancora sull'auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo (*aldo montini – gustavo bacigalupo*)	24/05/2023	Fringe benefit: dal Decreto Lavoro elevata a € 3.000 [ma non per tutti e solo per quest'anno] la soglia … (*maria luisa santilli – aldo montini*)
08/05/2023	Assegno di mantenimento: anche il contributo universitario per i figli… (*aldo montini*)	24/05/2023	Le tre leve del sell out in farmacia (*michela pallonari – cesare pizza*)
08/05/2023	Divieto di licenziamento per il lavoratore in malattia… (*giorgio bacigalupo*)	25/05/2023	Le *ganasce fiscali* sulla vettura della farmacia (*aldo montini – matteo lucidi*)
09/05/2023	È illecito un "*patto di prova*" verbale (*aldo montini*)	25/05/2023	Locazione parziale ed esenzione IMU (*cesare pizza*)

26/05/2023	Dichiarazione dei redditi del figlio minore (*cesare pizza*)	12/06/2023	La dichiarazione di successione sostitutiva (francesco sonnino silvani)
26/05/2023	Il 'salto' nella numerazione progressiva delle fatture (*francesco sonnino silvani – cesare pizza*)	13/06/2023	La cessione di una quota sociale a favore di uno solo dei figli (cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)
29/05/2023	Donazioni alle ONG: detrazione d'imposta o deduzione del reddito complessivo? (*cesare pizza*)	13/06/2023	Quando il datore di lavoro diventa il "terzo pignorato" (cesare pizza)
29/05/2023	Se l'ex coniuge muore prima… (*cecilia v. sposato*)	14/06/2023	Il collaboratore in malattia che "fa il notturno" in un'altra farmacia (*giorgio bacigalupo*)
30/05/2023	Alcune recenti pillole di giurisprudenza (*cecilia v. sposato*)	14/06/2023	Il padre vedovo con due figli … (*cesare pizza*)
30/05/2023	Le dimissioni della lavoratrice madre (*silvia cecchini*)	15/06/2023	Come difendersi dalle grandi campagne pubblicitarie (*michela pallonari*)
30/05/2023	Partita Iva del fornitore: per verificarne l'esistenza e la titolarità (*aldo montini*)	15/06/2023	I poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)
31/05/2023	Sedi soprannumerarie in Campania: sono oggi sopprimibili? (*gustavo bacigalupo*)	16/06/2023	Le assenze ingiustificate del lavoratore (*aldo montini*)
01/06/2023	I rimborsi "chilometrici" del dipendente della farmacia che abita in un altro comune (*stefano civitareale*)	16/06/2023	Proroga al 20 luglio 2023 del termine per il versamento delle imposte… (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
01/06/2023	La vendita in parafarmacia dei galenici che non richiedono prescrizione medica (*cecilia v. sposato*)	19/06/2023	Detraibilità canoni di locazione per studenti fuori sede (*mario astrologo*)
01/06/2023	Management in farmacia: l'invito a 7 nuovi incontri online (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	19/06/2023	La deducibilità dei contributi inps per i domestici (*matteo lucidi*)
05/06/2023	L'errore professionale di un collaboratore (*alessia perrotta – aldo montini*)	19/06/2023	Permessi retribuiti per un lutto in famiglia (*giorgio bacigalupo*)
05/06/2023	Marketing farmaceutico strategico (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	20/06/2023	Concorso campano: solo il legislatore può sterilizzare la sentenza del CdS n. 6016/2023 (*gustavo bacigalupo*)
06/06/2023	Dal 1° luglio novità nel Codice del Consumo su comunicazioni di sconti e ribassi… (*michela pallonari – valerio salimbeni*)	20/06/2023	Il credito d'imposta Under 36 non può essere chiesto a rimborso (*marco righini*)
06/06/2023	Una società inattiva è considerata esistente (*cesare pizza*)	21/06/2023	Le mani del Fisco sulle imprese familiari… (*gustavo bacigalupo – aldo montini*)
07/06/2023	I "proseliti" del TAR Campania in attesa dell`imminente decisione del CdS (*gustavo bacigalupo – cecilia v. sposato*)	22/06/2023	La presentazione della scia per la vendita di prodotti diversi dai farmaci (*cecilia v. sposato – cesare pizza*)
07/06/2023	I redditi conseguiti da locazione *breve* (*cesare pizza*)	22/06/2023	Adeguamento Istat per *Maggio 2023* (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
08/06/2023	Due part-time "*contro*" un full-time (*giorgio bacigalupo*)	23/06/2023	L'autorizzazione per la dichiarazione precompilata del *de cuius* (*valerio pulieri*)
08/06/2023	Quando i nonni sono obbligati al pagamento dell'assegno di mantenimento dei nipoti (*aldo montini*)	23/06/2023	Quando partecipazioni sociali e partecipazioni agli utili non coincidono (*matteo lucidi*)
09/06/2023	La soppressione delle REB miste (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)	26/06/2023	La "gerarchia" tra gli eredi legittimi (*cesare pizza*)
09/06/2023	Quando la spesa medica è detraibile nonostante… (*andrea raimondo*)	26/06/2023	Locazione di un immobile in comproprietà: anche se figura un solo locatore, i canoni contrattuali sono redditi ascritti pro quota a tutti i comproprietari (*mauro giovannini – aldo montini*)
12/06/2023	L'automisurazione della BIA in farmacia (*cecilia v. sposato*)	27/06/2023	*Rottamazione quater*: il termine per la domanda scade il 30 giugno 2023 (*valerio salimbeni*)

27/06/2023	Quando le forze dell'ordine chiedono al farmacista di "collaborare" (*gustavo bacigalupo*)	14/07/2023	L'impossibilità di funzionamento e/o la continua inattività dell'assemblea nella srl (aldo montini)
28/06/2023	I beni ereditari di un coniuge non entrano mai in comunione con l`altro (*cecilia v. sposato*)	17/07/2023	La prescrizione della Tari (marco righini)
28/06/2023	La deducibilità degli abbonamenti a pubblicazioni scientifiche (*matteo lucidi*)	17/07/2023	La retta dell'asilo nido e il contributo dell'Inps (valerio taurelli salimbeni)
29/06/2023	Se il figlio maggiorenne non raggiunge l'autonomia reddituale (*cesare pizza*)	17/07/2023	Rischi e i benefici dell'intelligenza artificiale (valerio pulieri – mario astrologo)
30/06/2023	Un dipendente "malato" troppo sportivo (*matteo lucidi*)	18/07/2023	La locazione con cedolare secca a canone concordato (stefano stati)
03/07/2023	Bonus 50 Euro per l'adeguamento dei misuratori fiscali: il provvedimento dell'Ade (*marco righini*)	18/07/2023	Spotify "personale" per la musica in farmacia (*mauro giovannini*)
03/07/2023	Le detrazioni per le prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo (*valerio pulieri*)	19/07/2023	Una sorprendente decisione del Tar Lombardia: la "mera" modifica dei confini della sede adiacente… (*gustavo bacigalupo – cecilia sposato*)
04/07/2023	L'aliquota Iva sui dietetici (*mario astrologo*)	20/07/2023	Adeguamento Istato per Giugno 2023 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
04/07/2023	Locazione a canone concordato: è sempre preferibile confermare la cedolare secca (*andrea raimondo*)	20/07/2023	Anche nel Lazio diventano ora utilizzabili dalle farmacie locali distaccati (*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)
05/07/2023	L'abolizione dell'IRAP per le imprese individuali decorre dal periodo d'imposta 2022 (*valerio salimbeni*)	21/07/2023	La quota di tfr del coniuge onerato non è dovuta se è ancora pendente il giudizio di separazione personale (*aldo montini*)
05/07/2023	Le novità apportate al codice del consumo (*stefano olivieri – cesare pizza*)	21/07/2023	Se il coassegnatario di una sede è il coniuge di un dirigente di Asl (*stefano lucidi*)
06/07/2023	L'Europa autorizza l'esonero contributivo per l'assunzione degli under 36 fino al 31 dicembre 2023… (*mauro giovannini*)	24/07/2023	Deducibili i contributi versati con il "libretto famiglia" (*cesare pizza*)
06/07/2023	La croce verde durante l'orario di chiusura della farmacia (*gustavo bacigalupo – cecilia v. sposato*)	24/07/2023	La compatibilità di un'impresa individuale con lo status di socio di società titolare di farmacia (*gustavo bacigalupo*)
07/07/2023	Conflitti tra soci nelle società di persone: la "nuova" mediazione può risolverli (*aldo montini – stefano lucidi*)	25/07/2023	Quattro domande/risposte sulla Determina laziale in ordine all'utilizzo di locali distaccati (*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)
10/07/2023	Il termine di durata nelle srl (*stefano olivieri*)	26/07/2023	Avvisi bonari sospesi fino al 4 settembre (*aldo montini*)
10/07/2023	Bonus energia: utilizzabili con la remissione in bonis… (*francesco sonnino silvani*)	26/07/2023	Nulli gli accordi che esonerano il genitore dal versamento dell'assegno di mantenimento (*cesare pizza*)
11/07/2023	La comunicazione del bilancio annuale all'accomandante (*gustavo bacigalupo – stefano civitareale*)	27/07/2023	La detrazione delle spese di intermediazione immobiliare (*francesco sonnino silvani – marco righini*)
12/07/2023	L'uso della vettura concessa alla farmacia in comodato (*mauro giovannini*)	27/07/2023	Possibili [tentativi di] truffe ai danni delle farmacie: prestare la massima attenzione" (*stefano olivieri*)
12/07/2023	Il personale: una risorsa per la farmacia… (*michela pallonari*)	28/07/2023	Finale di stagione: la giurisprudenza più recente in pillole (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
13/07/2023	Deducibili i contributi per domestici & c. anche se "forniti" da un'agenzia interinale… (*francesco sonnino silvani*)	11/09/2023	Delega Fiscale: la nuova Iri (*aldo montini – matteo lucidi*)
13/07/2023	Raccolta differenziata in farmacia… (*cecilia sposato*)	12/09/2023	Delega Fiscale: l'abolizione dell'Irap… (*stefano lucidi*)

13/09/2023	Delega fiscale: inoltre, sempre per i "soggetti ISA", diventa rateizzabile [fin da quest'anno?] anche l'acconto di novembre (*roberto santori*)	26/09/2023	La partecipazione di un funzionario di industria [non farmaceutica] a una società… (*gustavo bacigalupo*)
14/09/2023	Attenzione: scade il prossimo 30 settembre il termine per beneficiare dell'assegnazione agevolata ai soci… (*stefano olivieri*)	27/09/2023	Diagnostica in farmacia: e' sempre sufficiente lo scontrino … (*marco righini*)
14/09/2023	La rinuncia all'eredità è soggetta a un regime di "pubblicità" (*cecilia sposato*)	27/09/2023	Precompilata 2024 – redditi 2023: il no all'utilizzo dei dati personali (*mario astrologo*)
15/09/2023	Contributo Ebifarm per le farmacie private (*mario astrologo*)	27/09/2023	Se il comodatario di un immobile lo affitta a un terzo (*francesco sonnino silvani*)
15/09/2023	Unione civile: donazione di quote sociali tra i componenti (*cesare pizza*)	28/09/2023	I diritti del coniuge divorziato dopo la morte dell'ex (*aldo montini*)
18/09/2023	Il conteggio dei giorni di ferie secondo il ccnl farmacie (*maria luisa santilli*)	28/09/2023	Il componente di una unione civile può partecipare anche all'impresa familiare con l'altro componente (*cesare pizza*)
18/09/2023	Il Superbonus spetta anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale solo al termine dei lavori (*francesco sonnino silvani*)	29/09/2023	"Tips on tour": workshop per il Farmacista imprenditore (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
19/09/2023	Adeguamento Istat per Luglio e Agosto 2023 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	29/09/2023	I redditi da locazioni vanno determinati in base alle quote di possesso (*andrea raimondo*)
19/09/2023	Il Master online [3ª edizione] "la Farmacia: aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali, finanziari e strategici" prende il via il 26 settembre (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	29/09/2023	I rimborsi per la ricarica dell'auto elettrica concessa al dipendente in uso promiscuo sono tassati (*aldo montini*)
19/09/2023	In caso di conferimento in società di un'azienda inclusiva di un bene immobile locato, non sorge la prelazione del conduttore (*aldo montini*)	02.10.2023	Il 1° Webinar del Giovedì (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
20/09/2023	La sorte della farmacia del de cuius in regime di separazione dei beni con il coniuge (*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)	02.10.2023	Per le spese veterinarie la detrazione è ammessa anche per animali non di proprietà (*marco righini*)
21/09/2023	Con l'acquisto degli elettrodomestici va inviata telematicamente la comunicazione all'Enea (*marco righini*)	03.10.2023	Decreto proroghe: per l'assegnazione e/o cessione agevolata di beni sociali il termine scade ora al 30 novembre 2023 (*aldo montini*)
21/09/2023	Il testamento olografo… redatto in stampatello (*cecilia v. sposato*)	03.10.2023	Le obbligazioni personali del socio di una snc non si trasferiscono alla società (*gustavo bacigalupo*)
21/09/2023	MASTER ONLINE IPSOA "la Farmacia: aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali, finanziari e strategici" Agevolazione riservata ai nostri clienti (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	03.10.2023	Sono detraibili le spese per il trasporto pubblico a carico del genitore (*cesare pizza*)
22/09/2023	La trasmissione delle detrazioni edilizie agli eredi nelle locazioni (*andrea raimondo*)	04.10.2023	Le responsabilita' degli amministratori [e anche dei soci] di una srl (*stefano lucidi*)
22/09/2023	Polizza Vita: l'assicurato può modificare i beneficiari anche con il testamento (*aldo montini*)	05/10/2023	Sul divieto di vendita sottocosto (*stefano civitareale*)
22/09/2023	Spese funebri non riportate nel 730 (*francesco sonnino silvani*)	05/10/2023	No alla cedolare secca se il conduttore è s.r.l (*mario astrologo*)
25/09/2023	I nuovi Webinar del Giovedì (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	06/10/2023	Il 1° Webinar di ieri (*Studio Bacigalupo Lucidi*)

06/10/2023	La libera (?) cedibilità delle quote di una srl (*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)	23/10/2023	L'assunzione della badante: attenzione alle comunicazioni online (*giorgio bacigalupo*)
09/10/2023	Farmaci a domicilio con la vettura aziendale? (*giorgio bacigalupo*)	24/10/2023	Qualche primissima novità sulla Manovra 2024 (*matteo lucidi – cesare pizza*)
09/10/2023	Il 2° Webinar del Giovedì: "La forma societaria: società di persone o società di capitali?" (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	25/10/2023	I diritti particolari del socio di srl (*stefano lucidi*)
09/10/2023	La multiproprietà all'estero va sempre dichiarata (*mario astrologo*)	26/10/2023	La bozza della Manovra: in particolare, le possibili "modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali" (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
10/10/2023	DURC e lieve irregolarità (*aldo montini*)	26/10/2023	La sas con più accomandatari… (*matteo lucidi*)
10/10/2023	Ragione sociale/Denominazione sociale tra società di persone e società di capitali (*cesare pizza*)	26/10/2023	Con l'autocarro della farmacia non si può andare in vacanza (*stefano olivieri*)
11/10/2023	Srl o Snc: l'amministratore che agisca oltre i suoi poteri (*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)	27/10/2023	Ulteriori novità dalla "bozza" della Manovra 2024 (*matteo lucidi – cesare pizza*)
12/10/2023	Titolare Effettivo: Entro l'11 dicembre 2023 la comunicazione alla camera di commercio (*aldo montini*)	30/10/2023	Il collaboratore farmacista con più di un impiego (*giorgio bacigalupo*)
13/10/2023	Ancora precisazioni sul titolare effettivo (*aldo montini*)	30/10/2023	Detraibilità delle spese di procreazione medicalmente assistita (*francesco sonnino silvani*)
13/10/2023	Le dimissioni del farmacista e la malattia (*giorgio bacigalupo*)	31/10/2023	Ancora sui diritti particolari del socio di srl (*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)
16/10/2023	E' applicabile la scissione mediante scorporo a una società titolare di farmacie? (*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)	31/10/2023	L'imposta di registro per le locazioni può essere corrisposta di anno in anno o in un'unica soluzione (*stefano stati*)
17/10/2023	Il confronto dell'Agenzia delle Entrate tra POS e scontrini (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	02/11/2023	Il farmacista "pluripartecipante" può essere anche… (*gustavo bacigalupo*)
17/10/2023	Bonus barriere architettoniche: la cessione del credito al coniuge (*andrea raimondo*)	03/11/2023	Anticipata al 16 novembre la scadenza del termine per l'utilizzo in compensazione del Bonus Energia I e II trimestre 2023 (*stefano olivieri*)
17/10/2023	Adeguamento Istat per Settembre 2023 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	03/11/2023	Separazione e divorzio con un unico atto: l'iter dell'intera procedura si accorcia (*aldo montini*)
18/10/2023	La Farmacia dei Servizi nel quadro della normativa vigente… (*gustavo bacigalupo*)	06/11/2023	Telemedicina e Tamponi Covid 19: la conservazione del "consenso informato" (*aldo montini – gustavo bacigalupo*)
19/10/2023	Condominio e bonus mobili *(valerio pulieri)*	07/11/2023	Facoltizzato a sottrarsi dal lavoro notturno il dipendente… (*giorgio bacigalupo*)
19/10/2023	I diritti del coniuge separato dopo il decesso dell'altro coniuge *(cesare pizza)*	07/11/2023	L'esclusività dell'oggetto sociale… (*matteo lucidi*)
19/10/2023	Investimenti industria 4.0 entro il 30 novembre 2023 (*francesco sonnino silvani*)	08/11/2023	Il notturno: profitti e costi per la farmacia (*aldo montini*)
20/10/2023	Ancora sulla scissione mediante scorporo *(stefano lucidi – gustavo bacigalupo)*	08/11/2023	L'aggiornamento del bugiardino (*cesare pizza*)
20/10/2023	Email, carta intestata e sito web della società: gli elementi minimi di pubblicità *(aldo montini)*	09/11/2023	Ecco le regole del concordato preventivo per piccole imprese [e lavoratori autonomi] (*stefano lucidi*)
23/10/2023	Il requisito dell'interconnessione… (*marco righini*)	10/11/2023	Appartamento da 300 mq: escluso il Bonus prima casa (*cesare pizza*)

10/11/2023	La misurazione dei 200 metri: il CdS "svaluta" la normale deambulazione e la via più breve… (*gustavo bacigalupo*)	28/11/2023	La Parafarmacia e la Telemedicina (matteo lucidi)
13/11/2023	La Farmacia dei Servizi: i "nuovi servizi" in dettaglio (*aldo montini – gustavo bacigalupo*)	28/11/2023	Pillole della Suprema Corte (cesare pizza – aldo montini)
14/11/2023	"Buono Sconto" o "Buono corrispettivo" per la farmacia sono "buoni" entrambi… (*stefano civitareale*)	29/11/2023	La rateizzazione dell'imposta di successione (*marco righini*)
15/11/2023	"fuga in avanti" della Lombardia sui locali distaccati (*gustavo bacigalupo*)	29/11/2023	le novità dei primi decreti attuativi della delega fiscale (*matteo lucidi*)
16/11/2023	Adeguamento Istat per Ottobre 2023 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	30/11/2023	Un chiarimento sulle… ferie natalizie (*giorgio bacigalupo*)
16/11/2023	L'importanza della durata della società...di persone (*matteo lucidi*)	01/12/2023	L'indetraibilità dell'abbonamento al trasporto pubblico Erasmus (*andrea raimondo*)
16/11/2023	Spese per opere edili e spese sanitarie del de cuius (*cesare pizza*)	04/12/2023	Le dimissioni del lavoratore per giusta causa (aldo montini)
17/11/2023	I ricavi nel conto economico (*roberto santori*)	05/12/2023	In vista un nuovo balzello per le imprese/farmacie con riflessi… (aldo montini)
17/11/2023	Un passaggio generazionale non ancora maturo (*matteo lucidi – aldo montini*)	05/12/2023	L'aspettativa non consente di "aggirare" l'incompatibilità con lo status di socio (*stefano lucidi*)
20/11/2023	L'oculista, l'ottico, l'optometrista e l'ortottista: quali di loro in farmacia? (*laura giordani*)	06/12/2023	Omaggi natalizi: aspetti reddituali, iva e irap (*andrea raimondo*)
20/11/2023	La procedura semplificata per il rimborso dell'Iva (*cesare pizza*)	07/12/2023	L'uso non corretto di beni sociali (*matteo lucidi*)
21/11/2023	L'Intelligenza Artificiale e i Servizi Sanitari: il "decalogo" del Garante della Privacy (*aldo montini – cesare pizza*)	07/12/2023	Solidarietà attiva tra i coniugi in comunione legale (*cesare pizza*)
21/11/2023	Rinegoziazione del canone di locazione… (*andrea raimondo*)	11/12/2023	Credito d'imposta Mezzogiorno…ora o mai più (*marco righini*)
22/11/2023	Bonus mobili: l'importo detraibile quando le spese vengono sostenute in due anni successivi (*valerio pulieri*)	12/12/2023	Come sviluppare l'immagine social della farmacia (*michela pallonari*)
22/11/2023	l'asse ereditario di un coniuge non "comunica" con quello dell'altro coniuge (*aldo montini – cesare pizza*)	12/12/2023	Il Tar del Lazio "sospende" il Titolare Effettivo (*aldo montini*)
23/11/2023	Agevolazione prima casa: archiviata la lunga pausa per Covid (*andrea raimondo*)	13/12/2023	Acquisto box pertinenziale e subentro nel diritto alla detrazione per quote annuali delle spese di realizzazione del box (*francesco sonnino silvani*)
23/11/2023	SOP e OTC: solo in farmacia oppure online… (*gustavo bacigalupo*)	13/12/2023	La rinuncia all'apertura della farmacia… (*gustavo bacigalupo*)
24/11/2023	La delega fiscale e i nuovi accertamenti (*stefano lucidi*)	13/12/2023	Recupero del patrimonio edilizio: la sussistenza dei requisiti (*cesare pizza*)
24/11/2023	Sul pagamento dell'Imu post-mortem (*valerio salimbeni*)	14/12/2023	Comunione ereditaria come superare il mancato accordo sulla divisione (*aldo montini*)
27/11/2023	Chi può detrarre l'acquisto di arredi nell'ambito di una ristrutturazione...? (*mario astrologo*)	14/12/2023	Il socio non farmacista ma biologo nutrizionista (*stefano civitareale*)
27/11/2023	L'unanimità condominiale quando… (*cesare pizza*)	15/12/2023	L'errore sul bonifico per la riqualificazione energetica (*mauro giovannini*)

15/12/2023	La farmacia dei servizi: un nuovo business (*michela pallonari*)	20/12/2023	L'utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati (*romina raponi*)
18/12/2023	Come evitare di rinviare al prossimo anno la detrazione Iva delle fatture di fine 2023 (*roberto santori*)	27/12/2023	Credito formazione 4.0: per il suo utilizzo [in compensazione] non è prevista una scadenza (*andrea raimondo*)
18/12/2023	La vendita di prodotti della farmacia… (*stefano olivieri*)	27/12/2023	Dal 1° gennaio 2024 l'interesse legale scende al 2,5%... (*Studio Bacigalupo Lucidi*)
19/12/2023	Le agevolazioni per le assunzioni over 50 (*giorgio bacigalupo*)	28/12/2023	La farmacia del futuro "deve" puntare sull'online? (*michela pallonari – aldo montini*)
19/12/2023	Quando un figlio si considera fiscalmente a carico (*matteo lucidi*)	28/12/2023	La videosorveglianza disposta dal Condominio: l'intervento del Garante della Privacy (*aldo montini*)
20/12/2023	Adeguamento Istat per Novembre 2023 (*Studio Bacigalupo Lucidi*)	29/12/2023	L'incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia… (*gustavo bacigalupo*)

2 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (in pillole)

3 – SCADENZE FISCALI GENNAIO 2024

1 - LE SEDIVA NEWS DAL 16/1/2023 AD OGGI

2023.01.16 - Bonus Energia scaduto il termine per l`utilizzo dei codici tributo relativi al I e al II Trimestre 2022

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 81/e del 2022 ha ricordato che i codici tributo n. 6960, 6961, 6966, 6962, 6963, 6964, 6965, 6967, 7720, 7721, 7722, 7723, 7724, 7725, 7726 e 7727 non sono più utilizzabili - a parziale compensazione, come noto, dei costi sostenuti per l'acquisto di gas energia elettrica e carburanti nel primo e secondo trimestre 2022 – perché il termine ultimo è scaduto il 31 dicembre 2022.

Dal 1° gennaio, chiarisce anche l'AdE, l'operatività dei detti codici è circoscritta alla modalità di utilizzo "a debito", nei casi cioè in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione.

(*aldo montini*)

2023.01.17 - La Legge di Bilancio 2023

Come anticipato a fine anno 2022, riprendiamo i nostri colloqui quotidiani con voi partendo dall'analisi della Legge di Bilancio 2023 [pubblicata nella GU n. 303 del 29/12/2022 S.O. n. 43], e soffermandoci sulle novità di maggior rilievo contenute nel provvedimento.

Secondo consuetudine, la disamina seguirà anche in questa circostanza l'ordine alfabetico.

➢ ***A** come Affrancamento polizze assicurative*

Le quote detenute in fondi *Oicr* [*Organismi di investimento collettivo del risparmio*] al 31 dicembre 2022 e le polizze di assicurazione sulla vita – salvo quelle che scadono al 31 dicembre 2024 – potranno essere affrancate ai fini fiscali versando un'imposta sostitutiva pari al 14% *entro il 16 settembre 2023*.

➢ ***A** come Agevolazioni acquisto prima casa per soggetti Under 36*

L'agevolazione, prorogata al 31 dicembre 2023, riguarda l'acquisto per uso abitativo della *prima casa* da parte degli *under 36* [vedremo subito in che senso], e prevede in particolare l'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali.

Per beneficiare del *bonus* è necessario presentare domanda appunto entro il 31 dicembre 2023 e soddisfare i seguenti requisiti:

- non aver compiuto i **36 anni** di età alla data del rogito di acquisto della *prima casa*;
- non avere un **ISEE superiore a 40.000 euro**;
- acquistare/aver acquistato l'immobile ad uso abitativo entro **il 31 dicembre 2023.**

➢ ***A** come Aliquota IVA su prodotti igienici femminili e per l'infanzia.*

È disposta la **riduzione al 5%** dell'aliquota IVA sui prodotti per l'infanzia […anche se non tutti] e su quelli dedicati all'igiene intima femminile *anche se non compostabili*, come invece era previsto fino ad oggi.

➢ ***A** come Aumento dell'ammortamento del costo di fabbricati strumentali*

Viene innalzata **dal 3 al 6%** la quota limite annua di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, limitatamente alle annualità 2023-2027: la misura, tuttavia, riguarda soltanto le imprese indicate in un apposito elenco in cui in ogni caso *non rientrano le farmacie*.

➢ ***B** come Barriere architettoniche*

La detrazione al 75% prevista per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche è stata *prorogata al 31 dicembre 2025*.

Tali interventi devono essere deliberati dalle assemblee condominiali con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti che a loro volta rappresentino complessivamente almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.

➢ ***B** come Bonus Iva per l'acquisto di case green*

Per l'acquisto dalle imprese costruttrici di immobili residenziali di classe energetica A o B entro il 31 dicembre 2023 è introdotta una detrazione Irpef del 50% dell'Iva versata in sede di rogito, a propria volta ripartita in n. 10

rate costanti a partire dall'anno di sostenimento della spesa.

➢ ***B** come Bonus mobili*

Incrementato per l'anno 2023 il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

Inoltre, invece di scendere – come avrebbe dovuto essere – a 5.000 Euro [in luogo della misura eccezionale prevista per il solo 2022 di Euro 10.000], l'importo limite del *bonus* viene fissato in 8.000 Euro, sia pure per il solo 2023, e dunque dal 2024 in poi, salvi diversi e ulteriori provvedimenti, il tetto tornerà ad essere appunto quello di 5.000 Euro.

Ricordiamo che la detrazione spetta se gli interventi di recupero siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello di acquisto dei mobili e/o dei grandi elettrodomestici.

➢ ***C** come Contabilità semplificata: innalzato il limite*

A far data dal 1° gennaio 2023 possono optare per la tenuta della contabilità semplificata:

- le *imprese esercenti attività di prestazione di servizi* con un ammontare di ricavi – realizzati nel 2022 – non superiore a **euro 500.000** [limite che nel 2022, con ricavi base 2021, era di euro 400.000];
- le *imprese che esercitando* – come le farmacie – *anche altre attività*, abbiano realizzato nel 2022 un ammontare di ricavi non superiore a **euro 800.000** [nel 2022, con ricavi base 2021, il limite era di euro 700.000].

➢ ***C** come Contrasto dell'AdE alle partite IVA c.d. "apri e chiudi"*

Al fine di evitare abusi derivanti dall'apertura e dalla quasi immeditata chiusura di una partita IVA, il provvedimento dispone una procedura di controllo esercitata dall'Agenzia delle Entrate.

Nello specifico, quando l'Ente impositore ravvisa dei rischi particolari, può provvedere convocando il contribuente titolare di partita IVA chiedendogli ulteriori informazioni e/o documentazione.

Qualora l'attività ispettiva dell'AdE dia risultati negativi [o nel caso in cui il contribuente non si sia presentato a fronte dell'"invito"], l'AdE provvederà d'ufficio alla *chiusura della partita IVA irrogando una sanzione di 3.000 Euro al contravventore*.

N.B. - Dopo l'irrogazione della sanzione potrà essere richiesta una nuova partita IVA, ma solo a fronte del rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e comunque di un importo non inferiore a 50.000 Euro.

Attenzione quindi ad *aprire e chiudere* la partita IVA con eccessiva leggerezza…

➢ ***C** come Crediti d'imposta*

La legge ha *prorogato per tutto il 2023* i crediti d'imposta per:

– Quotazione PMI

– Investimenti relativi a strutture produttive nel Mezzogiorno

– Investimenti nelle Zone economiche speciali, il c.d. ZES

– Investimenti in ricerca e sviluppo per le imprese operanti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Molise, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia

➢ ***C** come Crediti d'imposta energia elettrica e gas*

I crediti d'imposta per l'acquisto - da parte delle imprese - di energia elettrica e/o di gas naturale *sono stati prorogati al 31 marzo 2023* e, relativamente al primo trimestre di quest'anno, incrementati con il riconoscimento del *bonus* nella misura del:

– 45% per le imprese *energivore*, *gasivore* e non *gasivore*;

– 35% per le imprese *non energivore* [contatori pari almeno a 4,5 Kw].

Si tratta di crediti - vale la pena precisarlo – che potranno essere utilizzati in compensazione mediante Mod. F24 *entro il 31 dicembre 2023* oppure, entro la stessa data, essi potranno essere ceduti ad altri soggetti, tra cui gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Inoltre, la *manovra* conferma l'azzeramento - sempre per il primo trimestre 2023 - delle aliquote riguardanti gli oneri generali di sistema elettrico relative alle utenze con potenza disponibile fino a 16,5 Kw.

➢ ***C** come Credito d'imposta RT*

Come anticipato nel *Decreto Aiuti quater*, potrà essere utilizzato in compensazione – sempre come credito d'imposta - un *bonus* per l'acquisto di registratori telematici pari al 100% della spesa sostenuta e però non oltre il tetto di 50 Euro per ogni RT acquistato.

➢ ***C** come Cuneo fiscale*

È previsto per tutto il 2023 il taglio del c.d. *cuneo fiscale* nella misura del 2% qualora la retribuzione imponibile mensile non ecceda i 2.692 Euro, e anche un aumento dello sgravio al 3% qualora la retribuzione non superi i 1.923 Euro mensili.

➢ ***F** come Flat tax incrementale*

Una specifica disposizione della Legge di Bilancio prevede - limitatamente all'anno 2023 – per le persone fisiche titolari di reddito d'impresa e/o di lavoro autonomo, e non rientranti nel regime forfettario della c.d. *flat tax*, *una tassazione agevolata con aliquota al 15%* da applicare sugli aumenti di reddito verificatisi nel 2023 rispetto ai tre anni precedenti [ma fino al limite massimo di 40.000 euro di aumento].

Quindi tale aliquota si applicherà – in sostanza – sulla sola *eccedenza* di reddito dichiarato nel 2023 rispetto al più elevato fra i redditi dichiarati nel 2020, 2021 e 2022, decurtando in ogni caso l'*eccedenza* di un importo pari al 5% del reddito più elevato come ora detto.

Questa imposta sostituisce naturalmente l'Irpef e le relative addizionali [regionale e comunale].

Merita precisare che qui – differentemente dalla *flat tax* "ordinaria" - l'*eccedenza* sottoposta a tassazione agevolata potrà essere comunque considerata al fine di determinare deduzioni, detrazioni e benefici anche di natura non tributaria.

➢ ***I** come Imposta sostitutiva per l'assegnazione di beni a soci*

Se vengono assegnati, in via agevolata, beni immobili o mobili a soci di società di persone e/o di capitali dovrà

essere corrisposta all'Erario un'**imposta sostitutiva dell'8%**.
La base imponibile per tale tributo è rappresentata *dalla differenza tra il valore del bene assegnato e il costo fiscalmente riconosciuto*.

Attenzione – I beni oggetto dell'assegnazione non possono essere successivamente utilizzati come *beni strumentali*; inoltre, se si assegna uno dei detti beni a un socio di una c.d. *società di comodo,* l'imposta non sarà più dell'8%, bensì **del 10,5%.**

➢ ***I*** *come Imposta sostitutiva per l'estromissione di beni delle imprese individuali*

L'imprenditore individuale, quindi anche il titolare di farmacia in forma individuale, che intende escludere dal patrimonio dell'impresa [appunto… individuale!] un bene immobile strumentale, potrà farlo pagando un'**imposta sostitutiva dell'8%.**
Anche qui la base imponibile viene determinata tramite la *differenza tra il valore del bene e quello fiscalmente riconosciuto*.

➢ ***N*** *come* Nuova Sabatini

Passa da 12 a 18 mesi il termine di ultimazione di investimenti per le iniziative derivanti dalla sottoscrizione di un contratto di finanziamento dall'1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

➢ ***P*** *come Pace fiscale*

Sembrano ormai definitive le novità che entreranno in vigore nel 2023 in materia di *pace fiscale*; di seguito un rapido sguardo a quanto previsto nella nuova finanziaria:

- *sanatoria per irregolarità formali*: è prevista una sanatoria per le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 in ordine ad adempimenti e/o ad obblighi non rilevanti ai fini della determinazione di imposta dirette, IVA, Irap ecc.; tutte tali irregolarità formali potranno essere sanate – in un sol colpo per ogni anno - con il pagamento *una tantum* di 200 Euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni;
- *definizione agevolata per somme relativi ad avvisi bonari*: gli importi dovuti a seguito di avvisi bonari sulle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 potranno essere definite in via agevolata con il versamento [che può essere rateizzato in 20 "tranche"] di imposte, contributi e interessi con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta al 3%;
- *ravvedimento per violazioni tributarie*: le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti – se validamente presentate – potranno essere regolarizzate sempreché le violazioni non siano state già formalmente contestate dal Fisco alla data del versamento dovuto; la regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo edittale;
- *definizione agevolata per accertamenti*: potranno essere definiti in via agevolata gli *atti di accertamento notificati dall'AdE entro il 31 marzo 2023*; anche qui, la definizione consiste nel pagamento di un diciottesimo della sanzione minima prevista dalla legge.

Questa specifica definizione agevolata, tuttavia, è preclusa al contribuente nel caso in cui gli atti di accertamento siano stati da lui impugnati [perché in tal caso può valere la misura descritta nel punto successivo riguardante le *liti fiscali pendenti*], nonché quando siano ormai decorsi i termini per presentare ricorso, perché in questa evenienza possono valere ed entrare in funzione altre misure;

- *definizione agevolata delle liti fiscali pendenti*: le controversie fiscali pendenti potranno essere definite in via agevolata entro il 30 giugno 2023 con un *accordo conciliativo "fuori udienza"*; anche in tale ipotesi le sanzioni saranno applicate nella misura ridotta pari a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge;
- *rinuncia ai giudizi tributari pendenti in Cassazione*: se rinuncia in via agevolata al giudizio tributario pendente in Cassazione, il contribuente dovrà pagare le somme dovute, comprensive di interessi e sanzioni [sempre ridotte, queste ultime, a un diciottesimo del minimo previsto dalla legge];
- *stralcio e rottamazione ruoli*:

Stralcio ruoli: il 31 marzo 2023 *saranno annullati automaticamente* [misura questa che, come noto, ha fatto e fa discutere non poco…] i ruoli - relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 - di ammontare residuo fino a 1.000 Euro; se i carichi sono affidati ad enti diversi da amministrazioni statali, enti pubblici previdenziali e agenzie fiscali, lo stralcio riguarderà soltanto somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di interessi di mora e di sanzioni.
Rottamazione ruoli: potranno essere definiti in via agevolata i carichi fiscali *affidati all'Ente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022* pagando, *entro il 31 luglio 2023*, quanto dovuto senza interessi e sanzioni; l'annullamento riguarderà anche tutte le altre sanzioni amministrative [*comprese quelle irrogate per violazioni del codice della strada*] e il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione o frazionandolo in diciotto rate;

- *regolarizzazione di omessi o carenti versamenti*: gli omessi o carenti versamenti dovuti *a seguito di un accertamento con adesione* o di un *avviso di accertamento*, *di rettifica*, *di liquidazione* e così via, potranno essere regolarizzati versando integralmente quanto dovuto *entro il 31 marzo 2023*: il versamento potrà essere effettuato integralmente oppure rateizzato in 20 rate trimestrali e rientrano in tale fattispecie anche gli atti di recupero, di reclamo o mediazione scaduti al 1° gennaio 2023 e per i quali non sia stata notificata la cartella di pagamento o l'atto di intimazione.

➢ ***P*** *come Pagamenti tramite POS e limite all'utilizzo dei contanti*

È stata eliminata la previsione di una soglia minima [inizialmente fissata a 60 euro nel testo del ddl. presentato alla Camera] per i pagamenti POS.
Inoltre, da quest'anno - altra misura molto contestata… - il tetto all'utilizzo dei contanti, invece di scendere da 2.000 a 1.000 euro, come era previsto prima di questa Finanziaria, è salito da 2.000 a 5.000 euro [anzi, per la precisione,

a 4.999,99 euro].

➢ ***P** come Pensioni*

- Per il solo 2023 viene introdotta *quota 103* che consente l'uscita dal lavoro con 62 anni di età anagrafica e 41 di contribuzione;
- "*Per il solo 2023*" [???] le *pensioni minime* salgono – soltanto per gli over 75 - a euro 600;
- L'*Ape* [Anticipo PEnsionistico] *Sociale*, cioè l'anticipo che – ricorrendo certi presupposti - può erogare l'INPS ai pensionandi, a loro richiesta, è prorogato al 31 dicembre 2023.

➢ ***P** come Premi di produttività*

L'imposta sostitutiva applicabile ai *premi di risultato* o *di partecipazione agli utili di impresa* è ridotta - per gli importi corrisposti/liquidati nell'anno 2023 - dal 10% al **5%.**

➢ ***P** come Prestazioni occasionali*

Viene *elevato da 5.000 a 10.000 Euro* il limite massimo dei compensi che possono essere corrisposti dal singolo utilizzatore/committente, ma il relativo rapporto può essere instaurato dal singolo utilizzatore/committente *soltanto nel caso in cui l'azienda occupi un numero di lavoratori a tempo indeterminato non superiore a 10* [in luogo del precedente limite di 5 unità]: come si vede il legislatore ha voluto agevolare, sia per l'azienda che per il prestatore di lavoro occasionale [ampliando l'area di operatività del rapporto], il ricorso a quest'ultimo con i benefici che vi sono connessi.

➢ ***P** come Proroga bonus investimenti in beni materiali 4.0*

È stato prorogato di tre mesi [dal 20 giugno al 30 settembre 2023] il termine per effettuare gli investimenti in beni materiali 4.0 che risultino prenotati entro il 31 dicembre 2022, beneficiando così delle aliquote agevolative già previste per il 2022.

➢ ***R** come Remunerazione aggiuntiva*

Introdotta *a regime* la remunerazione aggiuntiva [v. *Sediva News* del 28.01.2022] di cui le farmacie hanno goduto *in via sperimentale* nell'ultimo quadrimestre 2021 e nel 2022.

Per l'attuazione dell'intervento occorrerà peraltro un decreto del Min. Salute di concerto con il Min. Finanze previa intesa in sede di conferenza Stato-Regioni da emanarsi entro il 2 marzo 2023.

➢ ***R** come Reverse charge: sanzioni per operazioni inesistenti*

È stata prevista una sanzione amministrativa pari al 90% dell'ammontare della detrazione nel caso di operazioni inesistenti in *reverse charge* [ricorderete certamene di che si tratta] qualora il cessionario o il committente abbiano agito con l'intento di evasione o di frode.

Nel caso in cui l'applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva sia sta erroneamente assolta dal cedente/prestatore, è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 250 a 10.000 Euro per il cessionario/committente.

➢ ***R** come Rinegoziabilità del contratto di mutuo ipotecario*

È stato differito al 31 dicembre 2023 il termine per rinegoziare il tasso del contratto di mutuo ipotecario [stipulato prima dell'entrata in vigore della presente legge] *dal variabile al fisso*.

Il mutuatario potrà ottenere dal finanziatore la rinegoziazione del mutuo finalizzato all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, a condizione che il mutuo non abbia un importo originario superiore a 200.000 euro e che la relativa richiesta sia presentata da chi ha un ISEE non superiore ai 35.000 euro e - salvo diverso accordo tra le parti - non abbia avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

➢ ***R** come Rivalutazione terreni e partecipazioni*

Rivalutazione, come ampiamente già reso noto, *del valore di acquisto dei terreni e delle quote/azioni* possedute al 1° gennaio 2023, con perizia giurata e pagamento entro il 15 novembre 2023 [in un'unica soluzione o in tre rate annuali di eguale importo] dell'*imposta sostitutiva* che tuttavia, attenzione, per il 2023 passa dal 14% **al 16%.**

➢ ***S** come Smart Working*

Proroga al 31 marzo 2023 dello *smart working* per i lavoratori fragili sia del settore pubblico che privato: per loro, quindi, il datore di lavoro favorisce lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche adibendoli ad altra mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi, senza alcuna decurtazione dello stipendio.

➢ ***S** come Superbonus*

Prorogato al 31 dicembre 2022 il termine per presentare la *comunicazione di inizio lavori asseverata* [CILA] *conservando, anche per il 2023, il superbonus del 110%*.

Più nel dettaglio, si potrà usufruire del superbonus, come del resto da noi già anticipato:

a. per gli interventi condominiali approvati con delibera in data antecedente al 19 novembre 2022;

b. per gli interventi condominiali approvati con delibera tra il 19 e il 24 novembre, purché la CILA sia stata comunicata entro il 25 novembre 2022;

c. per gli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici, purché alla data del 31 dicembre sia stato acquisito il titolo abilitativo [NB: il "*Dossier Senato*" precisa: purché alla data del 31 dicembre 2022 (e non più alla data del 25 novembre 2022) risulti **presentata l'istanza** per l'acquisizione del titolo abilitativo].

Il superbonus 110% è riconosciuto, inoltre, anche per le spese di installazione degli impianti solari fotovoltaici, se realizzati da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale [appositamente iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano], in aree o strutture non pertinenziali - anche di proprietà di terzi - diversi dagli immobili ove sono realizzati i c.d. *interventi trainanti* di cui all'art. 119, commi 1 e 4, del d.l. n. 34/2020 e purché questi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli previsti dal d.lgs n. 42/2004 [Codice dei beni culturali].

➢ ***V** come Vendita di beni attraverso piattaforme digitali*

Sono previsti nuovi adempimenti a carico dei gestori di piattaforme digitali [c.d. *e-commerce*] dirette a "facilitare"

la vendita *online* di determinati beni; in particolare, il soggetto passivo Iva che agevola - avvalendosi di una piattaforma - la vendita *online* di determinati beni [individuati con decreto del MeF] dovrà trasmettere all'AdE i dati relativi ai fornitori e alle operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali.
Si tratta con tutta evidenza di una misura "antifrode" nell'ambito dell'*e-commerce*, a tutela più esattamente della clientela privata che – sia pure per specifici beni mobili in via di definizione – potrà operare acquisti all'interno di quest'area con maggiore tranquillità, se non altro per l'obbligo del titolare della piattaforma, lo ribadiamo, di trasmettere al Fisco gli elementi identificativi dei fornitori e delle operazioni *online* e quindi, più in generale, della transazione effettuata.

* * *

Come ogni anno torneremo sui temi di maggior interesse per le farmacie.

(*Studio Bacigalupo Lucidi*)

2023.01.17 - Separazione: il destino della casa coniugale di proprietà esclusiva di uno dei coniugi…

[*…e il caso di un marito particolarmente sfortunato*]

Sono separato legalmente da poco tempo e ho scoperto di essere ancora fiscalmente a carico della mia ex moglie. Sono invalido al 100%. Il giudice ha stabilito che la casa di mia esclusiva proprietà (il mutuo è a carico mio) fosse assegnata a mia moglie perché mio figlio è minorenne e tale assegnazione è stata confermata in udienza finale perché mio figlio anche se diventato nel frattempo maggiorenne studia ancora. In sede di separazione non è stato stabilito alcun assegno a mio favore anche se mi trovo in difficoltà. Posso chiedere la restituzione dell'immobile di mia proprietà?

La Sua narrazione della vicenda non ci permette una disamina più approfondita, ma ci pare di poter egualmente affermare che nell'assegnazione della casa già coniugale *è sempre prioritario l'interesse dei figli a risiedervi*, quale dei due sia il coniuge affidatario [in questo caso la Sua ex moglie], a nulla o poco quindi rilevando lo stato economico dell'altro coniuge.
La revoca dell'assegnazione - che è un provvedimento di competenza del giudice – seguirà, come generalmente è, quando Suo figlio diventerà economicamente autonomo o deciderà egli stesso di abbandonare la casa già coniugale.
Lei potrà ad ogni buon conto rivolgersi agli enti preposti [Inps o enti comunali] e richiedere un sostegno economico a causa delle Sue condizioni di salute e finanziarie, manifestamente critiche.

(*aldo montini*)

2023.01.18 - Novità sulla detrazione Irpef per l'acquisto di immobili abitativi ad alta efficienza energetica.

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto una detrazione ai fini Irpef del 50% dell'IVA pagata *per l'acquisto di immobili nuovi di tipo abitativo* [classe energetica A o B] *venduti da imprese costruttrici*.
Per poter beneficiare dell'agevolazione è necessario procedere all'acquisto dell'immobile *entro e non oltre il 31 dicembre 2023* ma – attenzione – il rogito non deve essere stato formalizzato anteriormente all'1.1.2023.
In sostanza, perciò, *la detrazione ai fini Irpef interessa esclusivamente gli acquisti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023* e, giova ribadirlo, l'immobile oggetto della cessione deve essere di classe energetica A o B e di proprietà di Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), oppure di imprese immobiliari o di ristrutturazione/costruzione.
Quanto in particolare a quest'ultima categoria, per l'Agenzia delle Entrate sono da considerarsi imprese, ad esempio, di ristrutturazione/costruzione quelle che hanno acquistato un immobile ed eseguito [o fatto eseguire] su di esso uno o più degli interventi edilizi elencati nell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del TU. Edilizia, corrispondenti alle tipologie di cui all'art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e), legge n. 457/1978.

(cesare pizza)

2023.01.19 - Adeguamento Istat per dicembre 2022

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a dicembre 2022, che vede un abbassamento dell'indice mensile allo 0,3% (rispetto al precedente 0,6%).
Sono scesi anche sia l'indice annuale che quello biennale, rispettivamente dall'11,5% all'11,3% e dal 15,6% al 15,5%.
Quindi, la variazione del canone di locazione annuale è pari all'8,475% (il 75% di 11,3%), e quella biennale all'11,625% (il 75% di 15,50%).
Come vedete, per i conduttori [ma non solo] - siamo ovviamente costretti a ripeterci - le cose continuano ad andar male, come certifica l'ancora elevatissimo indice di variazione biennale del canone, pari infatti all'11,625%.

(*Studio Bacigalupo Lucidi*)

2023.01.19 - Il Comune che rinvia sine die l'apertura della farmacia prelazionata…

[…e i rimedi, su questa vicenda come su altre, del legislatore laziale]

Sono socio di una snc titolare di una farmacia e il nostro Comune ha esercitato – diversi anni fa - il diritto di prelazione per una farmacia vicina alla nostra, ma ad oggi, nonostante non sia intervenuta alcuna proroga da parte del servizio farmaceutico, non l'ha ancora aperta.
Che fine farà questa sede? Il Comune la perderà e quindi andrà a concorso oppure verrà soppressa?

La giurisprudenza del CdS, anche di recente, ha decisamente escluso – contraddicendo un paio di suoi precedenti di segno contrario - la decadenza del Comune dalla titolarità della farmacia prelazionata, anche nel caso di prolungata inerzia nella sua attivazione.
Quindi, per quanto La riguarda, il Comune potrebbe non "perderla", almeno in tempi brevi, tanto più che - anche se nel frattempo un ipotetico decremento demografico avesse reso la sede soprannumeraria – questa non sarebbe comunque sopprimibile perché un titolare, sia pure un po' negligente, le va tuttora ascritto.
La sua soppressione, semmai, dovrebbe seguire – sempre

postulando una riduzione medio tempore del numero degli abitanti residenti – a un previo atto di rinuncia del Comune alla titolarità, quel che parrebbe al momento poco verosimile [anche perché di strade per realizzare un buon risultato economico dall'apertura della farmacia, e successive sue vicissitudini sul piano giuridico, il Comune ne avrebbe a disposizione più di una].

In questo caso, però, se non abbiamo male inteso la Sua mail, ci troviamo sul territorio laziale nel quale a decorrere dal 13.8.2021 vige la l.r. Lazio n. 14 dell'11.8.2021 - pubblicata nel BURL il giorno dopo ed entrata in vigore appunto il giorno ulteriormente successivo - il cui art. 29 ha modificato/integrato la storica l.r. Lazio n. 52 del 6.6.1980 [che nel tempo ha subìto peraltro più di un intervento] in termini questa volta molto incisivi e [quasi] radicalmente innovativi ma allo stesso tempo "coraggiosi", soprattutto se guardiamo alla pigrizia di molte Regioni nell'adozione di "Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico" [che non per caso è il nuovo titolo attribuito alla l. 52/80].

Esattamente, il citato art. 29 – purtroppo con l'ormai consueta farraginosa tecnica di redazione dei testi normativi [in barba a tutti i principi che i vari Osservatori anche regionali tentano di introdurre…] - interviene sulla l. 52/80 in questi termini:

- modifica opportunamente, come detto, il Titolo della legge;
- abroga l'art. 13 sul "Riordino delle norme in materia di farmacie", dando per scontato evidentemente che il "riordino" sia proprio quello che scaturisce da tutti questi interventi della l. 14/21;
- modifica qua e là l'art. 14 sul riparto tra la Regione, i Comuni e le Aziende unità sanitarie locali [e/o i loro organi] delle varie attribuzioni provvedimentali nel settore, anche se - per esempio – non si capisce perché l'istituzione dei dispensari resti alla Regione e si devolva ai Comuni quella delle farmacie succursali quando semmai, fermo che entrambe le funzioni crediamo spettino fin dal Crescitalia ai Comuni, avrebbe dovuto essere il contrario;
- aggiunge gli artt. 14bis ["Pianta organica"], 14ter ["Revisione della pianta organica"] e 14quater ["Apertura delle farmacie comunali"];
- modifica l'art. 15 ["Vigilanza sulle farmacie"] sostituendo semplicemente, ma non c'era altro da chiarire o aggiungere, "dall'unità" con "dall'azienda unità";
- sostituisce integralmente l'art. 16 su "Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche", che ovviamente torna a essere per titoli ed esami, attingendo mutatis mutandis da alcune disposizioni del Crescitalia sui concorsi straordinari e però sancendo che le graduatorie hanno "una validità di due anni a decorrere dalla data della loro pubblicazione sul BURL" e che "possono essere utilizzate per le assegnazioni di sedi farmaceutiche resesi vacanti o istituite successivamente alla pubblicazione del bando di concorso" [disposizioni, queste, certamente condivisibili, ma non è chiaro perché il legislatore regionale si sia limitato a un biennio di ultrattività delle graduatorie invece che optare senza fatica per l'intero quadriennio "suggerito" dalla legge statale n. 326 del 24/11/2003].

Diciamo subito, però, che sembrano tutti interventi operati all'interno del perimetro di una legislazione di dettaglio, quella cioè attribuita alle Regioni in materia (tra le altre) di "tutela della salute" dall'art. 117, terzo comma, del Titolo V della Costituzione riformato nel 2001, legislazione di dettaglio notoriamente concorrente con quella di principio riservata allo Stato, e che dunque le norme regionali non possono contrastare pena la loro illegittimità costituzionale.

Ma, tornando ora al quesito e rinviando a tempo opportuno l'analisi delle altre norme sopracitate interessanti il servizio farmaceutico e la sua pianificazione territoriale, vale la pena riportare l'intero testo dell'art. 14quater perchè, come accennato, detta disposizioni proprio sulla "Apertura delle farmacie comunali", stabilendo quanto segue:

Comma 1. Il comune deve aprire la farmacia sulla quale ha indicato di esercitare il diritto di prelazione, specificando la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica nonche' della sede limitrofa, entro il termine di un anno dall'approvazione della pianta organica, dandone comunicazione alla Regione.

Comma 2. Decorso tale termine senza che il comune abbia aperto la farmacia, esso decade dalla titolarita' della sede e la Regione la assegna mediante concorso ai sensi dell'art. 16.

Il testo parla abbastanza chiaro e le sue disposizioni dovrebbero essere applicabili anche nella vicenda descritta nel quesito, anche se naturalmente facendo decorrere l'anno proprio dal 13/8/2021 e non rilevando che qui la prelazione sia stata esercitata dal Comune molto tempo prima.

Per la verità, questa nuova disciplina regionale -pur dovendone lodare se non altro le intenzioni, visti i precedenti – sembra eccessivamente rigorosa specie laddove sancisce la decorrenza dell'anno, che il Comune ha a disposizione per aprire la farmacia prelazionata, "dall'approvazione della pianta organica" [dovrebbe senz'altro trattarsi del provvedimento di revisione della p.o. che ha istituito la sede in questione], quel che rende forse troppo stringente il termine di un anno.

D'altra parte, sorprende anche che "la circoscrizione di pertinenza della proposta nuova sede farmaceutica", e addirittura anche quella della "sede limitrofa", debbano essere "specificate" dal Comune all'atto di esercitare il diritto di prelazione, perché – formulata letteralmente così – la norma parrebbe incomprensibilmente sancire un singolare e poco accettabile "fai da te" del Comune, inquinando per giunta il procedimento di revisione della p.o., già per conto suo spesso contestato sui vari fronti.

Sono comunque dubbi che ancora una volta potrà essere la giurisprudenza a sciogliere, come del resto il giudice amministrativo prima o poi sarà chiamato a dirci se – come noi riteniamo – il nuovo art. 14quater sia applicabile anche alle sedi prelazionate anteriormente, come nel Suo caso, alla l. 14/21.

Non si può quindi escludere che qui il Comune – sia pure quando se ne porranno i presupposti indicati nell'art. 14quater - venga dichiarato decaduto e che la sede sia pertanto assegnata a seguito di concorso ordinario.

(gustavo bacigalupo)

2023.01.20 - Buoni carburanti ai dipendenti: anche per il 2023 non sono tassabili fino a 200 euro…

[*…importo che, considerato unitamente ai 258,23 euro che è l'importo limite dei benefits in generale, eleva a complessivi 458,23 la somma non imponibile per il lavoratore*]

È stato pubblicato sulla GU, entrando in vigore il 15 gennaio 2023, il D.L. n. 5/2023, quale proroga formale del D.L. n. 21/2022 "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina".

Il provvedimento riprende, tra le misure previste, temi che vanno dal contenimento dell'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti, ai sostegni alle imprese, e così via.

In particolare, proprio nell'ambito delle misure per il contenimento dei prezzi di gasolio e benzina si prevede, anche per il 2023, la possibilità – ma non l'obbligo - per il datore di lavoro privato di erogare buoni benzina o titoli equivalenti ai lavoratori, che sono esenti fino a 200 euro.

Precisamente, l'art. 1 del D.L. stabilisce che, ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. n. 917/1986, l'importo del valore di buoni benzina [e assimilati/simili] ceduti a titolo gratuito da aziende private - quindi anche dalle farmacie - ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, "nel periodo che va dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore".

Il provvedimento specifica che, come avvenuto per la misura sperimentale introdotta lo scorso anno, il valore dei buoni [dunque anche più di uno, ma sempre nell'importo limite totale di 200 euro] non concorre alla formazione del reddito in base all'art. 51, comma 3, del D.P.R. 917/1986: si tratta, lo ricordiamo, della norma che chiarisce le modalità di quantificazione dei benefit in natura, ma soprattutto fissa in 258,23 euro annui la franchigia generale di non imponibilità di beni e servizi erogati [pena l'inapplicabilità della franchigia stessa].

Il bonus carburante – ecco il punto – è quindi cumulabile con tale franchigia perché agevolazione autonoma rispetto ad essa.

È chiaro allora che, visto che è di carattere generale, il limite di 258,23 euro per l'erogazione di buoni completamente detassati per i lavoratori – che nel 2022 ha raggiunto l'importo record di 3.000 euro [v. Sediva News del 14 dicembre 2022] - finisca di conseguenza per rivelarsi nei fatti innalzato, considerando cioè anche i ricordati 200 euro, a un tetto effettivo di complessivi 458,23 euro [258,23 + 200].

Tuttavia, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con circ. n . 27/2022, è necessario - affinché non venga superata la franchigia, con la conseguente imponibilità al 100% dell'intero importo - riportare correttamente la concessione del bonus carburante al lavoratore nella busta paga, quindi nel LUL, indicandovi cioè distintamente l'erogazione del buono da quella di altri beni e/o servizi.

Allo stesso modo, vi sono agevolazioni in capo al datore di lavoro: ai sensi dell'art 95 TUIR, infatti, è pienamente deducibile dal reddito d'impresa il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante, a condizione evidentemente che la spesa sostenuta sia imputabile al rapporto di lavoro e inerente all'attività lavorativa.

Infine, quanto alle regole specifiche per l'assegnazione del bonus ad personam, buoni benzina o titoli equivalenti, potranno essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come trattamento appunto ad personam e senza necessità di accordi contrattuali, a meno che – attenzione - i buoni carburante non risultino in qualsiasi modo erogati in sostituzione dei premi di risultato.

(francesco sonnino silvani)

2023.01.20 - La conservazione delle bolle di accompagnamento elettroniche

Desidero porre una domanda d'interesse comune. Ormai quasi tutti i grossisti non stampano più la bolla di accompagnamento dei farmaci (e parafarmaci) che ordiniamo quotidianamente, ma si limitano a inviare un pdf alla email della farmacia.

Domanda: è obbligo del farmacista o del grossista conservare le bolle per il periodo previsto dalla legge?

E in ogni caso è possibile conservare le bolle in un "archivio elettronico"? E per quanto tempo?

I *pdf delle bolle* [i DDT "cartacei", in sostanza] *possono essere conservati su supporto informatico* e stampati in caso di necessità, oppure a richiesta degli organi verificatori.

Ove, invece, siano stati inviati i DDT *elettronici*, diversi quindi dai pdf, questi *possono essere conservati in via sostitutiva con determinate modalità tecniche*, avvalendosi i servizi offerti sul mercato dalle aziende specializzate nel settore.

Quanto all'onere e ai tempi della conservazione [in via sostitutiva o meno], sia il *pdf delle bolle* che i DDT *elettronici* devono essere conservati per 10 anni, rispondendo al quesito, sia dal *cedente* – nel ns. caso, il grossista – e sia dall'*acquirente*, quindi (anche) dalla farmacia.

(*stefano lucidi*)

2023.01.23 - L'*assistenza sanitaria integrativa* per i dipendenti: non è obbligatorio per la farmacia aderirvi, ma può essere opportuno

Sono titolare di farmacia e ho nel mio esercizio tre dipendenti. Vorrei sapere se sussiste l'obbligo per la farmacia di versare il contributo relativo all'assistenza sanitaria integrativa?

Il nuovo CCNL, e proprio nella sezione "*Assistenza Sanitaria Integrativa*", prevede quanto segue:

- al paragrafo 3: "*a decorrere dal 1 novembre 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria integrativa, è dovuto un contributo pari a 13 euro mensili, per dodici mensilità e non computabile con il TFR, a carico del datore di lavoro. Il sistema di assistenza sanitaria integrativa dovrà essere operante dal 1 gennaio 2022 e le Parti stipulanti dovranno individuare le modalità di erogazione. In mancanza i 13 euro mensili saranno erogati come EDR.*"
- al paragrafo 8: "*il datore che ometta il versamento dei suddetti contributi è tenuto ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 25 euro lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione contrattuale, fermo restando il diritto del lavoratore al risarcimento del*

maggior danno subito. La corresponsione di indennità sostitutive non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di garantire al lavoratore le prestazioni sanitarie."
Pur non essendo, quindi, formalmente obbligatorio, sembra comunque opportuno aderire alla convenzione anche – tutto sommato – per la migliore "regolarità aziendale", dato che oltre al *DURC positivo* [per godere delle agevolazioni contributive] l'azienda deve impegnarsi al rispetto del proprio CCNL e queste sono due sue testuali disposizioni.
Ma l'aspetto forse più delicato di questa vicenda va individuato, almeno in astratto, nel rischio di *rivalsa* del lavoratore per il danno da lui subito [o, se non altro, da lui ipoteticamente invocato] nel caso di mancata adesione della farmacia alla convenzione, quel che infatti – come accennato e come del resto è agevole comprendere – espone/può esporre di per sé il datore di lavoro a esiti non facilmente configurabili e comunque sempre "pericolosi" anche sotto l'aspetto economico.

(silvia cecchini – michela pallonari)

2023.01.23 - La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023

Come abbiamo anticipato nella disamina generale della Legge di Bilancio 2023, questa prevede – alla voce, per così dire, "pace fiscale" - una definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e/o l'Agenzia delle Dogane e/o l'Agenzia dei Monopoli.
Le liti, tuttavia, *devono essere pendenti al 1° gennaio 2023 e il procedimento non deve essersi concluso.*
Per ogni singola controversia occorre in ogni caso presentare *un'apposita domanda entro il 30 giugno 2023* ed effettuare il pagamento secondo il seguente schema:

- **90%** del valore della controversia per le *liti pendenti in primo grado*;
- **40%** del valore della controversia in caso di *soccombenza dell'Agenzia in primo grado*;
- **15%** del valore della controversia in caso di *soccombenza dell'Agenzia Fiscale in secondo grado*;
- **5%** del valore della controversia, infine, ove questa sia *pendente innanzi alla Corte di Cassazione* e nella quale *l'Agenzia Fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio*.

La norma prevede inoltre il pagamento rateale qualora l'importo dovuto superi 1.000,00 euro, mentre il numero massimo di rate di cui il contribuente può usufruire è di *20 trimestrali* di pari importo con decorrenza, la prima, al 1° aprile 2023.
Sulle rate successive sono dovuti gli interessi legali.
Non potranno essere utilizzati in compensazione i crediti fiscali.
Infine, le modalità di attuazione della misura saranno stabilite, come al solito, da appositi provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che però questa volta riteniamo possano/debbano essere adottati in breve tempo.

(*stefano olivieri*)

2023.01.24 - Avviso di liquidazione dell'imposta di registro: i tempi di notifica

Ci è stato notificato un mese fa un avviso di liquidazione di imposta di registro per annualità successive alla prima: precisiamo che l'avviso riguardava il contratto di locazione relativo ai locali della farmacia commerciale del 2018. La domanda è: i termini per notificare questo atto non erano forse scaduti?

I termini di decadenza per l'accertamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione sono indicati dall'art. 76, comma 2-bis, del Dpr n. 131/1986 secondo cui l'imposta dovuta – unitamente a sanzioni e interessi - per le annualità successive alla prima appunto dei *contratti di locazione di beni immobili* [come anche per le loro cessioni e/o risoluzioni e/o proroghe] *va richiesta*, a pena di decadenza del Fisco dal potere di accertamento, *entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento*.
Quindi, nel vostro caso, dato che l'avviso è stato notificato [se abbiamo capito bene] a dicembre 2022, i termini non sono decorsi e dunque l'accertamento, prescindendo dal merito, è formalmente legittimo.

(*mauro giovannini*)

2023.01.24 - Compensi di lavoro ai soci o liquidazione di utili in acconto?

La ns. è una snc. Io e il mio socio abbiamo necessità per ragioni di "sopravvivenza" di prelevare mensilmente una somma di denaro e si è pensato di accontentarci di € 2.000 ciascuno.
Noi lavoriamo entrambi nella farmacia come farmacisti ma purtroppo non abbiamo previsto nello statuto nessun compenso in modo espresso, come invece voi avete più volte sottolineato come condizione inderogabile per retribuire il lavoro dei soci.
Possiamo prelevare egualmente le somme, almeno come utili d'acconto?

È un tema che abbiamo trattato anche di recente [v. Sediva News del 6.7.2022: *Neppure ai soci di snc o sas è consentito prelevare utili sociali nel corso dell'esercizio annuale*] e dunque possiamo soltanto ripeterci.
Se allora l'atto costitutivo/statuto della snc prevede – *come obbligatorie* - vostre prestazioni lavorative nella farmacia sociale e/o nella società [però non necessariamente prestazioni di "farmacisti al banco"], ma ha dimenticato di indicare quale sia il compenso spettante, non vi resta, per "sopravvivere", che apportare una banale modifica che integri lo statuto contemplando espressamente questo vostro diritto di *percepire* dalla società [anzi, di *prelevarlo* perché, trattandosi di una snc, è verosimile che a entrambi lo statuto riconosca anche la facoltà di effettuare pagamenti per conto della società] una retribuzione dell'attività lavorativa, professionale e/o amministrativa che sia, svolta nella o per la società e/o la farmacia sociale.
Fino a che pertanto non avrete formalizzato statutariamente [è necessario che la modifica avvenga per rogito notarile] questa voce di costo sociale, non potrete prelevare alcunché **e neppure**, giova rimarcarlo una volta di più, **a titolo di utili in acconto**.
Come infatti abbiamo già ricordato, la Cassazione ha ribadito che *non sono ammissibili acconti sugli utili* quando ancora non *determinati*, e perciò prima che il *bilancio* [o,

come nel caso di una società di persone come la vostra snc, il *rendiconto annuale*] sia stato approvato, ferma naturalmente - nelle ipotesi in cui la società presenti un deficit patrimoniale - l'impossibilità di liquidarli anche quando essi siano stati *determinati*.

Del resto, aggiungiamo per completezza, l'art. 2627 del cod. civ. prevede che gli amministratori che ripartiscono utili o acconti sugli utili *non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva*, oppure *riserve* che come tali non possono essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino a un anno.

In definitiva, un'espressa previsione nello statuto dei compensi lavorativi spettanti ai soci diventa nei fatti inevitabile, dovendo altrimenti i soci trovare un altro modo – almeno nei primissimi anni di vita della società – per "sopravvivere" [dato che ragionevolmente dal secondo o terzo o quarto anno "sopravviverete" con la liquidazione/prelievo degli utili dell'anno precedente come risultanti dal bilancio/rendiconto annuale].

Insomma, rispondendo in sintesi al quesito riassunto nel titolo, i *"compensi di lavoro ai soci*" sono prelevabili solo se espressamente previsti nello statuto, mentre la "*liquidazione di utili in acconto*" è vietata e qui neppure lo statuto può disporre diversamente.

(*gustavo bacigalupo - stefano lucidi*)

2023.01.25 - Doppia esenzione IMU: la Cassazione ripercorre la decisione della Corte Costituzionale

Nelle Sediva News del 28 marzo e, ancor più, in quella del 14 aprile 2022, come forse ricorderete, abbiamo affrontato la delicatissima questione dell'esenzione IMU per i coniugi con doppia residenza relativamente alla questione di costituzionalità che la Consulta aveva sollevato "dinanzi a sé" dubitando la Corte, in particolare, della costituzionalità dell'art. 13 del dl. 201/2011 – in relazione agli artt. 3, 31 e 53 Cost. – "*del riferimento alla residenza anagrafica e alla dimora abituale non solo del possessore dell'immobile (com'era nella versione originaria dell'IMU) ma anche del suo nucleo familiare*".

Successivamente, come riportato nella Sediva News del 18 ottobre 2022 ["*Imu prima casa: per la corte costituzionale, se i coniugi risiedono e dimorano in due unità abitative diverse…"*], la Corte con la sent. 209/22 aveva alfine dichiarato l'illegittimità dell'art. 13 del dl. 201/2011 [convertito nella legge 214/2011 e succ. modd.], e di conseguenza *due persone, se coniugate o unite civilmente, e costituenti pertanto un "nucleo familiare", godono entrambe – pur risiedendo/dimorando in due diverse unità abitative ovunque ubicate – dell'esenzione Imu prima casa*.

Ebbene, il principio è stato ora per la prima volta ripreso dalla Corte di Cassazione che con l'ordinanza n. 1828 del 22 gennaio 2023 ripercorre la l'evoluzione normativa in tema di esenzione IMU per poi richiamare le tesi della Consulta, ponendo l'accento soprattutto sull'impossibilità per il nostro ordinamento costituzionale di permettere l'esistenza di "*misure fiscali strutturate in modo da penalizzare coloro che, così formalizzando il proprio rapporto, decidono di unirsi in matrimonio o di costituire una unione civile*".

Crediamo che anche con quest'ultima precisazione si possa convenire.

(cesare pizza)

2023.01.25 - La consegna di farmaci da parte del… macellaio (!)

[…*non integra il reato di esercizio abusivo della professione]*

Con la recente sentenza n. 48839 del 22 dicembre 2022, la Suprema Corte ha affrontato il curioso caso della configurabilità del *reato di esercizio abusivo della professione* a carico di più negozianti [nel caso di specie, macellai] che, nel proprio esercizio commerciale, consegnano medicinali ai clienti - con o senza obbligo di ricetta - per conto della farmacia vicina.

Rovesciando in pratica il tradizionale orientamento in materia, con la decisione richiamata i giudici di legittimità hanno *escluso* che la mera attività di deposito e consegna materiale di farmaci svolta nel caso di specie dagli imputati [appunto, macellai] potesse integrare il reato di cui all'art. 348 cod. pen.*, dal momento che essi "*si limitavano a ricevere in consegna i farmaci ed a consegnarli ai destinatari senza svolgere alcuna attività di somministrazione diretta o commercio abusivo*".

---

* Art. 12 l. 3/2018 [c.d. Legge Lorenzin] "*1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente: «Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000. La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attivita' regolarmente esercitata. Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista* [ndr. il titolare individuale della farmacia o il direttore responsabile] *che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato medesimo»*".

Nella vicenda, peraltro, i farmaci distribuiti "*provenivano dalla farmacia, confezionati e posti in buste intestate alla farmacia, contenenti anche lo scontrino, su richiesta del cliente, il quale provvedeva ad inviare la ricetta in farmacia, al ritiro e al pagamento presso gli esercizi commerciali*".

Gli imputati, in altre parole, non avevano somministrato né distribuito abusivamente i farmaci, che venivano ordinati al farmacista e fatti recapitare da quest'ultimo presso alcuni esercizi commerciali vicini per il ritiro da parte del cliente; il ritiro, dunque, avveniva "in busta chiusa", con intestazione della farmacia, il nominativo del cliente e lo scontrino fiscale all'interno della "busta", mentre il corrispettivo della fornitura/cessione [poco importa se materialmente consegnato al… macellaio] aveva comunque come unico effettivo destinatario proprio la farmacia.

Quanto, infine, al mancato rispetto delle norme concernenti la conservazione e/o il trasporto dei farmaci, la S.C. ha ritenuto una tale circostanza "*solo ipotizzata*" [come ha precisato la Cassazione con un'affermazione francamente poco condivisibile] e non anche, invece, accertata, sottolineando sul punto che "*a compiere le attività tipiche della professione – ricezione ordinativi e ricette, predisposizione, confezionamento del prodotto e emissione dello scontrino fiscale, attestante la vendita – fosse la farmacista e che tali attività avvenissero esclusivamente nei locali della farmacia*".

I giudici hanno escluso, insomma, che la mera *consegna* di medicinali da parte di soggetti diversi da farmacisti e in luoghi diversi da farmacie potesse *di per sé* [in assenza quindi di ulteriori elementi fattuali] integrare la violazione dell'art. 348 cod. pen., precisando altresì che "*quand'anche si volesse ritenere sussistente la condotta materiale, non è ravvisabile il dolo tipico della fattispecie, non risultando provata la consapevolezza degli imputati di svolgere attività proprie della professione di farmacista senza averne titolo, stante l'attività meramente materiale loro affidata da soggetto abilitato, che offriva alla clientela il servizio di consegna e recapito dei farmaci in un luogo concordato, comodo per il cliente*".

Una pronuncia, perciò, per molti versi rivoluzionaria, se non altro per il contrasto indubitabile con norme imperative e principi inderogabili della legge [l'art. 122 TU.San, ad esempio], anche se in grado con tutta evidenza di "facilitare" il cliente nel ritiro dei farmaci.

Certo, se una tesi così disinvolta facesse facili e rapidi proseliti, il rischio che ne possa seguire un andazzo difficile da gestire - e, al contrario, facile ai malintesi – sembra notevole.

(cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)

2023.01.26 - E' legittima la sanzione per una fattura emessa senza indicazione dell'IVA… […anche quando si sia subito provveduto a regolarizzare l'errore]

Secondo una recente ordinanza della Cassazione [n. 33093 del 9 novembre 2022], l'emissione di una fattura senza l'esposizione dell'Iva per operazioni invece imponibili, *e dunque una fattura errata*, si configura come una violazione sanzionabile *anche se il soggetto passivo* [nel nostro caso la farmacia] *provvede alla sua regolarizzazione* – con l'emissione, ad esempio, dapprima di una nota di credito e successivamente di una nuova fattura con l'indicazione però dell'imposta - *prima della contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.*

Detto questo, quando una fattura sia stata emessa [anche se con l'errore appunto della mancata esposizione dell'Iva], immaginiamo a settembre 2022, e sia stata successivamente – immaginiamo a novembre 2022 - *sanata* come appena descritto [nota di credito e successiva nuova fattura], diventa agevole per l'Agenzia delle Entrate dimostrare che l'azienda non abbia in realtà assolto all'obbligo di pagamento dell'Iva sin dal momento in cui era insorto, cioè sin dal momento di emissione della fattura, quindi già nel mese di settembre, come ovviamente era invece tenuta.

In questo modo, attenzione, non si configurerebbe una violazione soltanto formale, avendo infatti inciso negativamente sul risultato parziale di esercizio derivante dalla liquidazione dell'Iva, perciò con un danno per l'Erario.

In altre parole, in un caso come questo, la violazione è di tipo *sostanziale* perché il comportamento del contribuente si traduce in un effetto che incide sulla determinazione della base imponibile dell'imposta e pertanto sul conseguente [mancato e/o intempestivo] versamento dell'Iva.

(*marco righini – valerio salimbeni*)

2023.01.26 - Legge di bilancio 2023: un focus sugli omessi/carenti versamenti e sulla loro regolarizzazione… […in particolare, nel caso di acquiescenza ad un avviso di accertamento]

Ho letto con estremo interesse la Vostra Sediva News che riassume le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2023. Posso avere qualche delucidazione ulteriore sulla pace fiscale, in particolare per quello che riguarda la regolarizzazione di omessi o carenti versamenti in caso di avviso di accertamento non impugnato dal contribuente?

Come abbiamo anticipato proprio nella Sediva News del 17 gennaio u.s. [esattamente alla voce "*P come Pace Fiscale*"], il contribuente – ove abbia omesso del tutto, o versato solo in parte, quanto dovuto a seguito di accertamenti con adesione, di avvisi d'accertamento, di avvisi di rettifica, di avvisi di liquidazione, di reclami e mediazioni - *potrà procedere a regolarizzare la sua posizione versando all'Erario*, integralmente o con un "piano rateale" di non più di venti rate trimestrali, l'importo a suo debito *entro il 31 marzo 2023*.

N.B. – Inoltre, qualora si opti per un piano di pagamento rateale, le scadenze da rispettare saranno quelle del 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre e 31 marzo di ciascuna annualità.

Per poter usufruire di questa agevolazione, è necessario:

- che non sia stata notificata la cartella di pagamento [o l'atto di intimazione]; e
- che gli importi non siano scaduti alla data di entrata in vigore della Legge di bilancio.

Quindi, nel caso da Lei indicato, se il contribuente ha omesso, o versato parzialmente, una rata relativa ad un *avviso di accertamento* cui ha dato acquiescenza previa rinuncia espressa alla presentazione di un ricorso, potrà godere – presentando un'istanza di adesione all'*avviso* - di una riduzione di un terzo delle sanzioni.

Se non provvede a regolarizzare la sua posizione nel rispetto dei criteri e delle modalità cui si è accennato, il contribuente perde definitivamente la possibilità di accedere all'agevolazione, con l'ulteriore conseguenza – è chiaro – di vedere iscritti a ruolo a suo carico, da parte dell'Ente Impositore, gli importi ancora dovuti unitamente a interessi e sanzioni.

(*matteo lucidi*)

2023.01.27 - Sempre in attesa degli esiti del giudizio dinanzi al Tar Campania

Qualche tempo fa ho accettato insieme a un collega la sede assegnatami in un piccolo centro a seguito dell'ultimo interpello indetto dalla Regione. Prima di accettare la sede, però, ho dovuto cedere la quota di una snc titolare di farmacia che avevo acquistato nel 2018

nell'attesa di essere interpellato nel concorso, anche se non era sicuro che questo accadesse e che quindi avanzasse per i concorrenti collocati nelle posizioni intermedie qualche sede farmaceutica ancora da assegnare. Ero stato rassicurato sul fatto che non ci fossero problemi, e infatti il Comune ha autorizzato l'apertura della nostra farmacia, ma di recente sono venuto a conoscenza che c'è un giudizio in corso al Tar Campania che potrebbe concludersi in modo sfavorevole per noi, proprio perché abbiamo ceduto nel frattempo una quota sociale.
Vi chiedo se, indipendentemente da quello che verrà deciso in Campania, in altre Regioni si corre qualche rischio e in particolare quali possono essere nell'ipotesi peggiore le conseguenze per noi.

Il quesito ripropone per l'ennesima volta – ma del tutto comprensibilmente – i dubbi su quelle che potrebbero essere le conseguenze sugli altri concorsi di un'eventuale sentenza del Tar Campania [se naturalmente poi ribadita dal Consiglio di Stato] che confermi l'orientamento adombrato, o più che adombrato, nelle loro ordinanze sia dai giudici napoletani che dal CdS.
Si tratta, richiamando in particolare per l'ampiezza dei suoi contenuti la Sediva News del 12/12/2022, delle ordinanze con cui il Tar e il CdS hanno in pratica sostenuto che la cessione *medio tempore* della quota di una società di persone [snc e sas] comporti l'applicazione a carico di un concorrente, e dell'intera compagine di cui egli faccia parte, della c.d. *preclusione decennale* con la conseguente esclusione dalla graduatoria [dell'intera compagine], quel che invece non deriverebbe dall'avvenuta cessione della quota di una società di capitali.
È inutile soffermarsi ancora sulla fine sostanza di questa tesi – che continuiamo fermamente a ritenere non condivisibile – mentre possono forse far riflettere i tempi lunghi che stanno caratterizzando la pubblicazione della decisione, tenendo conto che l'udienza di discussione del merito c'è stata oltre un mese e mezzo fa.
Può darsi, insomma, che proprio la via indicata nell'ordinanza del Tar – che, se ribadita in tutte le sedi, potrebbe comportare in fase di operatività evenienze perfino disastrose, soprattutto nelle fasi di interpello ancora in corso in alcune regioni [oltre che ovviamente, e a maggior ragione, già nel primo interpello del concorso campano] – abbia indotto i giudici napoletani, prima di ribadirla nella decisione di merito, a ulteriori adeguati approfondimenti.
Ma nel frattempo è certo ragionevole chiedersi quale possa essere la sorte dei concorrenti che – in regioni ovviamente diverse dalla Campania dato che in quest'ultima il destino sarebbe segnato – abbiano ceduto la quota di una snc o sas, *laddove evidentemente l'orientamento di quelle due ordinanze fosse ribadito anche a Palazzo Spada* perché diversamente sulla vicenda tornerebbe la calma.
Ci pare di poter rispondere, tranquillizzando [per quanto in nostro… potere] anche Lei che ha posto il quesito, che non sembrano seriamente prospettabili a Suo carico rischi particolari perché l'ipotizzata decisione negativa – nel senso di decisione che confermi la riferita tesi del "doppio binario" affermata nelle due ordinanze [*pollice verso* contro chi ha ceduto quote di società di persone e *pollice recto* per chi ha invece ceduto quote di società di capitali] – del Tar Campania, se ovviamente non riformata in sede di appello dal CdS, sopraggiungerebbe, semmai, quando il procedimento relativo alla sede assegnata alla Sua compagine si è ormai perfezionato e concluso con l'assentimento della titolarità ai covincitori.
C'è però anche una schiera non esigua di concorrenti che sono in possesso di una quota di una società di persone titolare di farmacia e che sono tuttora in attesa di essere interpellati: si tratta quindi di potenziali assegnatari di una sede che, in quella denegata ipotesi, dovendo inevitabilmente cedere la quota in vista del rilascio della titolarità, rischierebbero *in extremis* l'esclusione dalla graduatoria.
A costoro possiamo limitarci a rinnovare il sommesso invito rivolto nell'ultimo passaggio della Sediva News del 12/12/2022, replicando esattamente quanto allora osservato.
Le candidature, cioè, che temessero di incappare [in blocco o in uno dei loro componenti] in una delle ipotesi di esclusione dalla graduatoria e dal concorso o, successivamente, di decadenza dall'assegnazione, e dunque in particolare nei casi di *possesso di quote di società di persone*, potrebbero pensare ad affrettarsi a modificare la forma della società in una srl per poi, se ritenuto opportuno o necessario, operare una cessione di quota al riparo da ogni pregiudizio, qualunque sia la decisione del Tar Napoli e l'orientamento eventualmente assunto in prosieguo dalla giurisprudenza.
Infine, due parole sull'ipotesi – anch'essa non infrequente – di concorrenti in attesa di assegnazione che abbiano già proceduto alla cessione [a titolo oneroso o gratuito, giova ribadirlo, non fa nessuna differenza] della quota di una società di persone e ai quali pertanto non resti che attendere l'esito del giudizio napoletano e quello successivo del CdS, ma anche confidare che la Regione in cui hanno conseguito una posizione utile in graduatoria non intenda, almeno in una prima battuta, dare applicazione alla ipotizzata tesi che è loro contraria preferendo invece dare corpo ai vari interpelli.
Da un giorno all'altro, comunque, dovremmo finalmente conoscere quantomeno l'esito del giudizio dinanzi al Tar Campania.

(*gustavo bacigalupo - cecilia v. sposato*)

2023.01.27 - Detrazione lavori straordinari e successione

Mia madre ha ristrutturato la casa di sua proprietà nel 2018 e ha usufruito della "detrazione per lavori straordinari" relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli anni dal 2019 al 2021. Nel 2022 è deceduta e sono diventata proprietaria dell'immobile che ho deciso di affittare. Posso usufruire delle quote residue della detrazione spettanti a mia madre?

La risposta è negativa.
Infatti, l'art. art.16-bis del TUIR stabilisce che "*In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede* ***che***

conservi la detenzione materiale e diretta del bene".
Avendo locato l'immobile, Lei ha dunque perduto la detenzione materiale dell'immobile e con essa anche la possibilità di "usufruire" delle quote residue spettanti a Sua madre.
L'AdE con n.28/E del 25 luglio 2022 ha del resto chiarito che la *detenzione materiale e diretta dell'immobile* deve sussistere per tutto il periodo di imposta e in riferimento all'intero immobile.
Nessuna speranza, in definitiva, di poter "*usufruire*" delle quote residue di detrazione.

(*aldo montini*)

2023.01.28 - Attenzione: scade il 31 p.v. la tassa annuale di concessione regionale per l'esercizio di farmacia

Come ogni anno, il prossimo 31 gennaio scade il termine per il versamento della *tassa* ricordata nel titolo, escluse naturalmente le Regioni in cui essa non è dovuta.
Dato inoltre che le singole Regioni hanno facoltà di disporre aumenti dei relativi importi - anche per singole voci di tariffa – è opportuno, prima di procedere al pagamento, verificare [sul sito web ufficiale della Regione] le misure vigenti in quella di appartenenza, che potrebbero differire da quella originaria fissata dal provvedimento *istitutivo* [per le Regioni a statuto ordinario] del tributo [*D.lgs. 230/1991*].
La tassa - sia di rilascio [c.d. *una tantum*] che di rinnovo annuale - *non è dovuta dalle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza.*
Anche per le Regioni a statuto speciale, infine, e ancor più tenendo conto della specificità dei rispettivi ordinamenti, l'applicabilità e la misura della tassa andrà verificata nei singoli ambiti territoriali.
Rammentiamo infine, se necessario, che *la tassa annuale di concessione regionale rappresenta un costo deducibile nel bilancio della farmacia*, e che rientra - per chi ama questi temi - nella categoria "*oneri diversi di gestione*".
Le farmacie assistite sono pertanto invitate a trasmettere al Reparto contabile della Sediva la ricevuta di avvenuto pagamento, non trattandosi evidentemente di una fattura elettronica.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.01.30 - Per la Suprema Corte la presentazione della sola DCR [o delle sole ricette "bollinate"] non è sufficiente…

[…per il rimborso alla farmacia della quota a carico del S.S.N…]

Il meccanismo che permette alle farmacie di ottenere il rimborso delle quote a carico del Servizio Sanitario Nazionale è disciplinato dagli artt. 4 e 8, comma 1, del d.p.r. 8/7/1998 n. 371 [che ovviamente non è altro che la Convenzione Nazionale farmaceutica], i quali sono stati oggetto di una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 657/2023.
Al fine di garantire una migliore comprensione del provvedimento oggetto di questa News, è opportuno preliminarmente dar conto proprio del contenuto dei citati artt. 4 e 8.
Dunque, per l'art. 4, ai fini del rimborso le ricette – come ben sapete - devono essere presentate munite della *data di spedizione* e del *timbro della farmacia*, e corredate dalla documentazione [bollino fustellato] comprovante l'avvenuta consegna del medicinale all'assistito.
Senonché, ai sensi invece del comma 1 dell'art. 8 della Convenzione, le ricette *devono anche essere accompagnate da un documento contabile*, che notoriamente è la c.d. *DCR* [Distinta Contabile Riepilogativa].
Tutta tale documentazione, però, è assoggettata – sempre secondo le norme convenzionali - a una verifica da parte dell'A.S.L. che, se di esito positivo, perfeziona il diritto della farmacia al rimborso.
Ora, nel caso deciso dalla Corte, la farmacia si era limitata [anche nell'iniziale giudizio monitorio, quindi nel decreto ingiuntivo] a fondare le sue ragioni creditorie sulla sola DCR, quel che per la Cassazione non è stato ritenuto evidentemente – per quanto appena detto - sufficiente a provare il credito nei confronti del S.S.N., dato che almeno di per sé la DCR "*non può surrogare la documentazione del credito attraverso le ricette bollinate*".
Chiarisce però ulteriormente la Cassazione che, qualora il farmacista – come in quella fattispecie - abbia smarrito [o distrutto] *incolpevolmente* tale documentazione, potrà comunque superare la sua mancata presentazione all'ente dimostrando, da un lato, di averla custodita con la diligenza del buon padre di famiglia e, dall'altro, la non riconducibilità a sua colpa della *perdita* delle ricette bollinate.
Beninteso, tuttavia, è sempre preferibile per ovvi motivi curare quanto più possibile che la documentazione di sostegno del credito verso il SSN sia completa.

(cesare pizza – matteo lucidi)

2023.01.30 - I termini per la fruizione del TFR

Uno dei nostri collaboratori farmacisti sta per andare in pensione: indubbiamente posso concordare con lui una certa rateizzazione della somma che gli devo come TFR, ma vorrei ugualmente conoscere i termini di legge, se sono previsti, per procedere alla liquidazione.

Il TFR deve essere liquidato *in principio* al momento della conclusione del rapporto.
Non si tratta però, è chiaro, di un autentico termine di legge, tant'è che gli stessi contratti di lavoro prevedono/indicano un periodo variabile tra i 30 e i 45 gg.
Per esempio, il *CCNL Commercio* prevede 45 gg mentre il *CCNL Farmacie Private* si limita a contemplare la corresponsione del TFR al lavoratore all'atto della cessazione del servizio, perciò con l'indicazione generica ricordata all'inizio.
Il termine ragionevole, se qui è corretto invocare la ragionevolezza, è comunque considerato – almeno in linea generale – quello di *30 giorni*.

(giorgio bacigalupo)

2023.01.31 - Credito per lavori di ristrutturazione dell'abitazione: cedibilità [anche] alla propria farmacia

Se faccio in casa dei lavori di ristrutturazione o adeguamento energetico, posso cedere il credito alla mia farmacia?

Le diciamo subito che *in prima istanza* il credito che Lei maturerà potrà essere tranquillamente ceduto alla farmacia,

tanto se posseduta da Lei in forma individuale, come anche se ne sia titolare una società da Lei partecipata.
Scendendo rapidamente nel dettaglio, a norma dell'art. 121 del dl n. 34/2020 è prevista la possibilità di esercitare le opzioni *per la cessione o per lo sconto in fattura* in luogo delle detrazioni fiscali sia per i crediti d'imposta derivanti dagli interventi che danno diritto al cd *Superbonus* e sia per quelli indicati nel comma 2 dello stesso articolo [tra i quali, gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, quelli di efficienza energetica, ecc. e e perciò, come vede, proprio quelli riguardanti il Suo quesito].
A oggi il credito può comunque essere oggetto di non più di *4 cessioni, di cui, come detto, la prima è libera*.
Quindi Lei:

- può effettuare la *prima cessione del credito* nei confronti di *chiunque*, perciò anche della farmacia [in qualunque forma giuridica sia condotta] e quest'ultima potrà utilizzarlo *in compensazione* con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione [cioè, per intenderci, nel caso di specie in dieci anni];
- la seconda e la terza - *laddove perciò la farmacia volesse a sua volta cedere il credito* - solo nei confronti dei soggetti cd *qualificati*: banche, altri intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario iscritti nei rispettivi albi tenuti dalla Banca d'Italia, oppure imprese di assicurazione autorizzate a operare nel ns. Paese.

È necessario però chiarire, ed è un passaggio fondamentale, che i *cessionari* sono portatori *in ogni caso* di una specifica responsabilità.
Infatti nella circolare n.23/2022 si ribadisce che tali soggetti debbano agire con specifica diligenza che a sua volta deve essere valutata sulla base dei seguenti indici:

- *profili oggettivi e soggettivi* dell'operazione di compravendita *sintomatici della falsità del credito*: assenza di documentazione o palese contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l'oggetto dei lavori asseritamente eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; sproporzione tra l'ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell'unità immobiliare, ecc.;
- *profili correlati alla normativa antiriciclaggio*.

Da ultimo, tuttavia, si tenga presente che la Cassazione ha confermato il sequestro preventivo del credito *nei casi di cessione di un credito fittizio*, indipendentemente dalla buona fede del cessionario.
Pertanto, il cessionario è onerato del controllo della "bontà" del *bonus*, per non incorrere nell'impossibilità di usufruirne a seguito del sequestro disposto dall'Autorità giudiziaria, sempreché, come detto, quel *bonus* sia stato creato ad arte e perciò risulti inesistente.

(*marco righini – stefano lucidi*)

2023.01.31 - Sostituzione caldaia e bonus mobili

Ho sostituito la mia vecchia caldaia con una nuova. Posso usufruire di qualche agevolazione e in particolare del bonus mobili?

La risposta è affermativa.
Ricordiamo che *solo i contribuenti che beneficiano della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio* [regolati dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986] *possono usufruire del c.d. bonus mobili*, sempreché – vale la pena ribadirlo ancora - l'intervento si configuri come *manutenzione straordinaria*.
È stata peraltro la stessa AdE a chiarire [con due diverse circolari, la n. 11/2014 e la 3-e/2016] che la *sostituzione della caldaia* - essendo un componente essenziale dell'impianto di riscaldamento – va qualificata come manutenzione straordinaria e che quindi dà accesso al *bonus mobili*.

(*aldo montini*)

2023.02.01 - Registratori di cassa: più tempo per adattare i vecchi apparecchi

Con provvedimento n. 480030 del 28 dicembre, in tema di *memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri*, si prolungano i termini che consentono all'Agenzia delle Entrate - entro e non oltre il 31 dicembre 2024 - di approvare le necessarie modifiche dei registratori di cassa [così da adattarli a registratori telematici già immatricolati], per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello.
La proroga trova fondamento nell'esigenza di consentire ai produttori di aggiornare, ai soli fini fiscali, modelli di registratori di cassa ampiamente diffusi nel mercato, e altrimenti non aggiornabili, in strumenti adeguati nelle mani degli esercenti.
Lo precisa, infatti, l'Agenzia delle Entrate stessa, nel rendere noto il prolungamento dei termini: "*lo slittamento consente di adattare gli apparecchi già in dotazione dei commercianti alle caratteristiche tecniche richieste per registrare, memorizzare e trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati fiscali introdotti, relativi ai corrispettivi giornalieri incassati. La proroga, precisa il provvedimento, si è resa necessaria affinché i produttori possano modificare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli ancora molto diffusi altrimenti non più aggiornabili*".

(*francesco sonnino silvani*)

2023.02.01 - Infortuni del lavoratore: adempimenti [anche] della farmacia

Chiariamo in primo luogo che la farmacia è tenuta a iscriversi all'INAIL *nel momento in cui assume il primo dipendente* e/o *avvia una collaborazione* con uno stagista, un tirocinante, ecc., cioè con un soggetto non dipendente della farmacia.
Con l'iscrizione all'INAIL, l'azienda è esonerata dalla responsabilità civile conseguente all'evento lesivo occorso ai suoi dipendenti/collaboratori, salvo il caso in cui siano accertati gli estremi per la configurabilità di un reato commesso *con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.*
Rientrano negli infortuni sul lavoro anche quelli c.d. *in itinere*, occorsi al lavoratore, come abbiamo illustrato altre volte, durante:

- il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione alla farmacia;
- il normale percorso per recarsi da un posto di lavoro all'altro se ovviamente il lavoratore/collaboratore ha più rapporti lavorativi;
- il percorso di andata e ritorno dalla farmacia a

quello abituale di consumazione dei pasti.
Le interruzioni e le deviazioni occorse per causa di forza maggiore, per esigenze essenziali o improrogabili, oppure dovute all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti, *mantengono la copertura assicurativa INAIL*, che – come noto - comprende anche le malattie professionali.
In caso d'infortunio il dipendente/collaboratore deve tuttavia:

1) dare immediata notizia dell'infortunio alla farmacia, anche se l'infortunio è/è stato di lieve entità.

2) inoltrare alla farmacia i certificati medici che gli vengono rilasciati e che attestano l'inizio, la prosecuzione oppure la fine dell'infortunio.

Il lavoratore che non adempie ai suoi obblighi rischia di perdere il diritto all'indennità economica.
Invece, *gli adempimenti in capo alla farmacia sono*:

1) se l'infortunio e avvenuto nell'esercizio o nelle immediate sue vicinanze, il lavoratore va evidentemente accompagnato al più vicino pronto soccorso;

2) entro due giorni dal ricevimento del certificato del pronto soccorso, poi, bisogna inoltrare la denuncia d'infortunio all'INAIL, a meno che non si tratti di infortuni guaribili in non più di tre giorni (escluso il giorno dell'evento);

3) la denuncia d'infortunio va invece presentata entro ventiquattr'ore se ha causato il decesso del lavoratore;

4) deve infine essere garantito al lavoratore il trattamento economico stabilito dal CCNL.

La mancata denuncia d'infortunio comporta una sanzione da 2.500 a 7.500 euro.
Ricordiamo anche, perché ci pare che questo non sia chiaro a tutti, che il *registro degli infortuni* è stato abolito dal D.lgs. 151/2015.
Da ultimo, si tenga presente che questa è materia da trattare sempre con particolare diligenza e tempestività e infatti generalmente sono i consulenti delegati INAIL a occuparsene, anche se – è chiaro – la farmacia deve comunicare al consulente [con la massima urgenza] l'infortunio verificatosi, allegando il certificato e indicando sia la data e l'ora che le dinamiche dettagliate dell'infortunio.

(*maria luisa santilli*)

2023.02.02 - Bonus ristrutturazione edilizia: cedibili in blocco le rate residue

Anche qualche giorno fa avete trattato l'argomento della cessione dei crediti derivanti dai vari bonus e io ho un problema diverso ma sempre riguardante questo tema.
Nel 2021 ho sostenuto spese per ristrutturazione edilizia, ma dal 2022, non avendo più redditi, vorrei cedere le nove rate residue. Posso fare una cessione parziale? Se sì, entro quando va inviata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate?

L'opzione di cessione - secondo quanto previsto dal Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 35873/2022 – si riferisce a tutte le rate residue dell'importo detraibile, perciò di tutte le rate non ancora fruite: la risposta pertanto non può che essere affermativa.
Quanto invece alle tempistiche di invio della relativa comunicazione, esse sono specificate al punto 4 del detto Provvedimento e quindi, trattandosi di rate da cedere a partire da quella relativa all'anno d'imposta 2022, occorre fare riferimento al termine del 16 marzo p.v..

(*andrea raimondo*)

2023.02.02 - L'inadempimento del contratto preliminare

Sono socia unica di una srl titolare di farmacia e vorrei vendere ormai da diversi anni le quote. Qualche tempo fa ho finalmente trovato un acquirente che, dopo lunghe trattative, si è deciso a firmare il contratto preliminare. Tra qualche settimana dovremmo recarci dal notaio per il rogito ma purtroppo l'acquirente non risponde più alle mie telefonate e ho paura che anche questa volta non se ne farà più nulla. Come posso tutelarmi in caso rifiuti di adempiere? Posso "costringerlo" a comprare le quote? O mi conviene cercare di vendere ai fondi di capitalisti ai quali la mia farmacia sembra interessare?

Forse quest'ultima soluzione non è necessaria sia per l'ampiezza del mercato dei "farmacisti indipendenti" e, tutto sommato, anche per i rimedi che l'ordinamento giuridico appresta [in questo caso, a Suo favore] nei confronti del promittente acquirente laddove questi intenda sottrarsi agli impegni assunti nel contratto preliminare.
Il "preliminare", per i pochi che lo ignorassero, è un contratto a effetti obbligatori con cui le parti *si obbligano* appunto a stipulare il successivo contratto definitivo, che avrà a oggetto, nel Vs caso, il trasferimento delle quote e comporterà l'obbligo per l'acquirente di versare l'intero importo pattuito nel preliminare oppure il saldo del prezzo nell'ipotesi in cui la firma del preliminare sia stata accompagnata dal versamento di una somma a titolo di *caparra confirmatoria* [da valere appunto in conto prezzo al momento del rogito].
Quando una delle parti che si è obbligata rifiuta però di concludere il definitivo entro il termine pattuito – ed eccoci alla vicenda che Lei descrive – le norme, come accennato, offrono *alla parte non inadempiente,* quindi a Lei, vari strumenti di tutela.
Vediamoli nel dettaglio.

➢ *Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto*

L'art. 2932 cod. civ. consente alla parte che - nell'ambito di un *contratto a effetti obbligatori* [in cui, come appunto in un contratto preliminare di vendita, l'*obbligo* assunto è quello di stipulare il contratto definitivo] - non risulti inadempiente di adire il giudice al fine di ottenere "*una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso*".
È una sentenza che perciò produce essa stessa gli effetti del contratto definitivo [quello che era oggetto dell'obbligazione assunta nel preliminare dalle parti] e quindi in sostanza, restando al Suo caso, la parte inadempiente diventa l'acquirente e la controparte il venditore.

➢ *Risoluzione per inadempimento*

Nell'ipotesi in cui la *parte non inadempiente* abbia perduto ogni interesse all'adempimento del preliminare [ma non sembra questo il caso], potrà chiedere - in alternativa all'esecuzione in forma specifica di cui si è appena detto - *la risoluzione del contratto per inadempimento* ex art. 1453 cod. civ.

Tuttavia, in tale evenienza – a differenza di quanto avviene quando si scelga di agire ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. - la parte che abbia chiesto la risoluzione non potrà più "cambiare idea", domandando l'adempimento del contratto.

➢ *Risarcimento del danno subito*

Va infine precisato che la parte [parliamo sempre di quella *non inadempiente*] potrà comunque - a prescindere che abbia optato per il primo o per il secondo dei due rimedi già visti - ottenere il risarcimento del danno subito in conseguenza dell'inadempimento: egli, quindi, agirà ai sensi dell'art. 1218 cod. civ.

Concludendo dunque sul quesito, ci sembra di poterle suggerire di agire con il primo dei due rimedi, cioè ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., così da ottenere una pronuncia che possa produrre gli stessi effetti che sarebbero derivati dalla conclusione del contratto definitivo, fermo comunque il Suo diritto al risarcimento dei danni patrimoniali conseguenti all'inadempimento della controparte, danni che naturalmente dovranno essere dimostrati/documentati.

(cesare pizza – gustavo bacigalupo)

2023.02.03 - Su chi grava l'onere della prova in caso di accertamento integrativo? Sul contribuente o sull'AdE?

Una recente decisione della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Calabria è intervenuta sul tema dell'onere della prova in caso di *accertamento integrativo*, che – è necessario precisarlo - si configura quando l'amministrazione finanziaria, dopo aver notificato a un contribuente un *avviso di accertamento* in materia di *imposte dirette e/o iva*, provvede a notificargli un altro e diverso accertamento, appunto *integrativo* di quello originario, per aver individuato [a seguito evidentemente di successive attività istruttorie] *ulteriori violazioni delle norme fiscali riguardanti la stessa annualità oggetto dell'accertamento originario.*

Questa attività istruttoria dell'Agenzia delle Entrate è disciplinata dall'art. 43, comma 3, DPR 600/1973 [*imposte dirette*] – e dall'art. 57, comma 4, DPR 633/1972 [iva].

Art. 43, comma 3, DPR 600/1973: "*Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte*".

Art. 57, comma 4, DPR 633/1972: "*Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'Agenzia delle entrate. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto*".

Quindi, in sostanza, sia in caso di imposte dirette che in caso di IVA, nel momento in cui l'AdE - dopo aver emesso un primo avviso di accertamento - viene a conoscenza di *nuovi dati e/o elementi*, può legittimamente procedere all'emissione di successivi avvisi volti per l'appunto a *integrare* e/o comunque *modificare* quanto contenuto nel primo avviso.

Tornando alla sentenza citata all'inizio, i giudici tributari calabresi di secondo grado hanno chiarito che un atto di accertamento integrativo postula che gli elementi assunti a fondamento di quest'ultimo siano effettivamente *nuovi* rispetto a quelli presi a base del primo avviso, e però – eccoci al punto – il *carattere della novità è sostanzialmente presunto nell'azione dell'AdE*, cosicché dovrà essere il contribuente a dimostrare che l'accertamento non presenti il carattere della *novità*.

Ricordiamo da ultimo che questo orientamento era stato già affermato dalla Cassazione in una sentenza del 2020.

(*matteo lucidi*)

2023.02.06 …E alla fine nessuna soglia per i pagamenti con carta

Se non ho capito male, mi pare che dopo tante discussioni il Governo abbia in extremis preferito soprassedere sull'introduzione di un limite all'obbligo del commerciante e perciò anche delle farmacie di accettare pagamenti con carta di credito, bancomat, ecc.
E quindi neppure i famosi 60 euro sono passati?

Come Lei giustamente rileva, di questa vicenda si è parlato a lungo e abbiamo assistito a parecchi *dietrofront*, cambi e scambi di opinione, attesa del parere della Commissione Europea, e così via: ma alla fine il Governo ha preferito, almeno per il momento, soprassedere del tutto non introducendo alcuna soglia – né i 60 euro, né altro importo limite – per i commercianti al di sotto della quale facoltizzarli a non accettare i pagamenti operati con carta.

La situazione resta quindi invariata, ovviamente anche dal punto di vista sanzionatorio: all'esercente che perciò non accetta il pagamento elettronico di un cliente [quale che sia l'importo in ballo] potrà essere irrogata una sanzione pecuniaria di 30 Euro, aumentata del 4% del valore della "transazione" per la quale il pagamento è stato rifiutato.

Così, ad esempio, se rifiuto di utilizzare il POS per la vendita di un prodotto della farmacia a un prezzo di 20 Euro, rischio – almeno sulla carta il rischio c'è - una sanzione di 30 Euro + 0,8 Euro.

Per ora, dunque, tutto… è cambiato affinché… nulla cambiasse, e anzi sembra probabile che le cose siano destinate a restare così ancora per molto tempo, se non altro perché la Commissione Europea – esaminando il problema – con riguardo alla soluzione ventilata dei 60 euro o giù di lì si è espressa negativamente, assumendo in termini non equivoci che una norma del genere non poteva/non può considerarsi in linea con gli obiettivi di riduzione dell'evasione fiscale, quello che del resto era anche l'orientamento di alcuni partiti politici e della stessa Banca d'Italia.

(*matteo lucidi*)

2023.02.06 - L'imposta di bollo, di registro ecc. non sono dovute neppure in caso di…

[…trasferimento di proprietà immobiliari a seguito dello scioglimento giudiziale dell'*unione civile*, oltre che naturalmente nell'ipotesi in cui il trasferimento discenda dall'accordo di separazione consensuale tra i *coniugi*]

Io e il mio compagno abbiamo acquistato al 50% un immobile dichiarando di essere uniti civilmente.

Ultimamente il nostro rapporto sentimentale è giunto al capolinea e abbiamo deciso di intraprendere la procedura di scioglimento dell'unione civile e negli accordi vorremmo inserire il trasferimento a mio favore del 50% dell'immobile intestato al mio compagno senza alcun corrispettivo. Devo corrispondere l'imposta di bollo e/o di registro?

L'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 [recante "*Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio*"] prevede che "*tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad ottenere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa*".

Questa disposizione, riguardante lo scioglimento del matrimonio, è tuttavia applicabile - ai sensi dell'art. 1 della l. 20 maggio 2016, n. 76 - anche allo scioglimento delle *unioni civili* [che, ricordiamo, è una figura destinata alle sole coppie "*maggiorenni dello stesso sesso*"].

Il comma 25 di tale art. 1 prevede infatti che "*Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9bis, 10, 12bis, 12ter, 12quater, 12 quinquies e 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al Titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e Decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162*".

Proprio con riguardo a tale quadro normativo, l'AdE - con la risposta ad interpello n. 573 del 2022 - ha d'altronde chiarito [anche se, per la verità, sembrava scontato…] che anche alle *unioni civili* sciolte in via giudiziale sia applicabile il citato art. 19 della l. n. 74/87, facendo esso riferimento a "*tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio*".

Rispondendo quindi al quesito, l'atto di trasferimento della quota di metà dell'immobile a favore di uno dei due "conviventi" – Lei, in questo caso – sarà esente dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa ai sensi appunto del richiamato art. 19.

(*aldo montini – stefano olivieri*)

2023.02.07 - La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti prende forma

Come anticipato nella Sediva News del 23 gennaio 2023 ["*La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti nella legge di bilancio 2023*"] - alla quale rinviamo per maggiori approfondimenti - l'AdE con provvedimento del 1° febbraio 2023 [pubblicato il giorno successivo] ha reso disponibile sul proprio sito internet le istruzioni e il *modello di domanda* per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.

La domanda dovrà essere presentata – a mezzo pec salvi ulteriori e diversi provvedimenti - *entro il 30 giugno 2023*.

Entro la stessa data dovrà essere versato l'importo dovuto o, in caso di rateizzazione, la prima rata.

Quindi la domanda potrebbe già essere presentata.

(aldo montini)

2023.02.07 - Le donazioni in vita e l'imposta di successione

È da poco venuto a mancare mio padre e io ho ereditato un appartamento; tuttavia qualche anno prima della sua morte mi era stato donato anche un altro immobile. Vorrei sapere se l'imposta di successione deve riguardare anche la precedente donazione e comunque qual è l'aliquota di questa imposta?

Rispondendo subito al quesito di fondo, si tenga presente che le precedenti donazioni [il c.d. *donatum*] non fanno cumulo con quanto ereditato [il c.d. *relictum*] e non sono quindi assoggettate all'imposta di successione e inoltre – attenzione – non incidono sulle franchigie di non imponibilità.

Questi sono due principi evocati dalla Suprema Corte con ordinanza n. 22738/2020, in seguito ad una contestazione dell'Agenzia delle Entrate.

In origine secondo l'AdE, le donazioni antecedenti alla successione "*mortis causa*" erano da cumulare nel computo delle franchigie di non imponibilità e di conseguenza era necessario rideterminare l'imposta di successione dovuta.

Tale posizione, sottolinea la Cassazione, si avvaleva di un'errata interpretazione, con riferimento alle aliquote progressive, del comma 4 dell'articolo 8 del Dlgs. 346/1990 che prevede, ai fini della determinazione delle aliquote applicabili, un aumento del valore globale netto dell'asse ereditario pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni.

Secondo la Suprema Corte, in conclusione, l'Agenzia dell'Entrate non teneva conto dell'avvenuta soppressione del sistema dell'aliquota progressiva [sempre in riferimento all'imposta di successione] e che l'articolo che prevedeva il cumulo di *donatum* e *relictum* era/è da ritenersi implicitamente abrogato.

Ricordiamo che – sempre in tema di imposte sulle successioni - le franchigie sono pari a:

- 1.000.000 per il coniuge, per ciascun figlio e per ciascuno degli altri discendenti o ascendenti in linea retta [nipoti in linea retta, nonni, ecc.];
- 100.000 per fratelli e sorelle;
- 1.500.000 per l'erede o legatario portatore di handicap ritenuto *grave* [ma questo importo assorbe la franchigia di 1.000.000 o 100.000 secondo quanto sopra detto].

Quindi, se io ho donato a mio figlio 600.000, la sua franchigia in sede di imposta sulle successioni resta quella di 1.000.000.

Infine, le aliquote delle imposte in argomento - a valle ovviamente delle franchigie di cui si è detto – sono:

- del 4%, quella gravante sul coniuge e sugli eredi in linea retta;
- del 6%, quella per fratelli e sorelle e per altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado [per tutti questi ultimi, esclusi cioè fratelli e sorelle, è imponibile naturalmente l'intero importo di quanto ereditato, perché costoro non godono di alcuna franchigia];
- dell'8%, per tutti gli altri eredi o legatari, ma anche per loro senza abbattimento di alcuna franchigia.

Da ultimo, per completezza, aggiungiamo che *donatum* e *relictum* continuano a essere cumulabili sia pure soltanto ai fini della determinazione del valore complessivo su cui computare le quote di riserva dei legittimari.
Ma questo è un altro discorso.

(cesare pizza)

2023.02.08 - L'istituzione di una farmacia in soprannumero: si accentua la "crisi" della distanza dei 3.000 metri…
[…ma la scelta della frazione in cui ubicare il nuovo esercizio resta affidata alla discrezionalità del Comune]

Sono titolare di una delle due farmacie situate in un Comune di circa 7.000 abitanti. La mia farmacia si trova nel capoluogo mentre l'altra sta in una frazione distaccata, che dista circa 5 km dal capoluogo.
In questi giorni il Comune sta istituendo una terza sede, quindi in sovrannumero e in applicazione del criterio topografico; ritenendo però che il mio bacino di utenza sia nettamente superiore a quello dell'altra farmacia vorrebbe ubicare la terza farmacia nella frazione vicina al capoluogo che dista poco più di due chilometri e che ha 700 abitanti.
Considerate inoltre che c'è un'altra frazione nel comune priva di farmacia che è più lontana dal capoluogo e più vicina all'altra farmacia e che ha 900 abitanti.
Secondo voi sarebbe impugnabile il provvedimento del Comune se la farmacia fosse istituita nella frazione vicina al capoluogo, visto che non potrebbe essere rispettata la distanza legale di 3000 metri?

L'art. 1 della l. n. 475/1968 - come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. *a*, del d.l. n. 1/2012 - dispone, vale la pena ricordarlo ancora una volta, che "*il numero delle autorizzazioni* [all'esercizio di una farmacia] *è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti*".
Notoriamente questo è il c.d. *criterio demografico* o *della popolazione*.
L'art. 104 del R.D. n. 1265/1934 - come sostituito dall'art. 2 della l. n. 362/1991 - prevede invece che, "*quando particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedono*", le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano "*possono stabilire, in deroga al criterio della popolazione ecc…, un limite di distanza per il quale la farmacia di nuova istituzione disti almeno 3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune*".
Si tratta, anche questo è noto, del criterio c.d. *topografico* o *della distanza**

***N.B.** Nonostante però sia stato proprio il CdS ad aggiungere a quella storica di "*criterio topografico*" - riferita evidentemente alle "condizioni topografiche e di viabilità" evocate nell'art. 104 TU.San. - la definizione puramente alternativa di "*criterio della distanza*" proprio per il limite (attualmente di 3.000 metri) di distanza che le farmacie istituite con questo criterio devono osservare rispetto alle altre farmacie della zona ["anche se ubicate in comuni diversi", come ha precisato la riscrittura dell'art. 104 operata dall'art. 2 della l. 362/91], è riaffiorata recentemente anche in alcune decisioni del CdS, dopo qualche anno di quiete nel corso dei quali correttamente le due definizioni sono state utilizzate con riferimento a una stessa vicenda, una impossibile distinzione tra il criterio *topografico,* che sarebbe destinato all'istituzione di sedi soprannumerarie *rurali*, e un fantomatico criterio *della distanza*, che riguarderebbe invece le sole farmacie soprannumerarie (?) *urbane*.
Beninteso, non si tratta di una questione meramente semantica o di solo vocabolario perché il riassorbimento nella p.o. della sede in soprannumero – ricorrendone ovviamente i presupposti demografici – *può* [perché è una facoltà sia pure discrezionale del Comune] essere disposta in sede di revisione della p.o., *senza distinzione tra sedi/farmacie rurali e sedi/farmacie urbane*.
Certo, è davvero inspiegabile, se non con la pigrizia o la superficialità di alcuni giudici amministrativi, che sia stato resuscitato questo distinguo, a dispetto sia di un chiarimento straordinariamente limpido di segno contrario dello stesso CdS [sentenza n. 2851 del 4/6/2014] che di un intervento – che pure avrebbe dovuto essere di per sé definitivamente illuminante, se proprio ancora necessario – dello stesso legislatore con la modifica/integrazione apportata dalla l. 135/2012 all'ultimo periodo del comma 3 dell'art. 11 del Crescitalia che richiama con una semplicità che non poteva/non può lasciare dubbi la definizione di "*criterio topografico o della distanza*".
Sul piano pratico, che poi è quel che interessa, sta di fatto che - almeno per noi e per i componenti della III Sezione del CdS che avevano firmato la detta sentenza 2851/2014 – le farmacie soprannumerarie, come detto, *possono* [per la già citata discrezionalità comunale] essere riassorbite, *urbane o rurali che siano.*

Ora, sull'applicazione di questo secondo criterio - che, dopo la citata l. 362/91, è un criterio soltanto integrativo/derogatorio, e non più sostitutivo, di quello *demografico* - la giurisprudenza amministrativa ha più volte avuto modo di rimarcare che l'apprezzamento delle "*particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità*", atte a giustificare l'istituzione di una nuova sede farmaceutica [che, visti i presupposti applicativi dettati dall'art. 104, non può essere che una sede *rurale* anche se in astratto questo non è previsto da nessuna parte], *è attività oggetto di valutazione discrezionale* da parte dell'Amministrazione, quindi in principio non sindacabile in sede di legittimità, se non per evidenti erroneità o macroscopici vizi logici.
Venendo allora alla specifica vicenda delineata nel quesito, e richiamando in particolare quanto recentemente affermato, in un caso parzialmente sovrapponibile al Suo, dal Tar Abruzzo con la sentenza n. 370 del 13/10/2022 [ma, ancor prima, da Tar Brescia n. 157 del 17/2/2022 e per la prima volta dal CdS n. 6998 del 15.10.2019], una lettura coordinata delle previsioni normative che abbiamo richiamato all'inizio consente, secondo i giudici abruzzesi, di poter affermare che il limite legale dei 3.000 metri possa/debba trovare adeguato temperamento allorché si ritenga preferibile collocare territorialmente la nuova farmacia in una frazione invece che in un'altra – oppure in un quartiere invece che in un altro, come diremmo allo stesso modo se si trattasse invece che di una sede/farmacia soprannumeraria di una sede/farmacia istituita con il *criterio demografico* – sull'assunto che proprio la maggiore

vicinanza della prima al *capoluogo* faccia presumere una maggiore domanda di farmaci in quella zona piuttosto che nell'altra.
In sostanza, ferma la sussistenza delle particolari situazioni ambientali, topografiche e di viabilità che impongano l'istituzione di una sede in soprannumero, la necessità – indicata anche nell'art. 11 del Crescitalia di *ricercare la maggiore accessibilità al servizio farmaceutico territoriale* – può legittimamente giustificare anche una maggiore pianificazione di tipo "verticale" del servizio invece che prevalentemente "orizzontale", anche se naturalmente la p.a. deve darne conto nel provvedimento istitutivo della sede.
Ecco allora spiegato, aggiunge il Tar Abruzzo - richiamando [al pari del resto dei citati Tar Brescia e CdS] le statuizioni dalla Corte di Giustizia CE chiamata a pronunciarsi sull'art. 104 TULS – perché le farmacie rurali, istituite sulla base del *criterio topografico*, *ben possono essere aperte anche a una distanza inferiore a 3000 metri rispetto alle farmacie esistenti*, sulla base di un'attenta valutazione da effettuare in relazione alla singola fattispecie concreta [come quella proposta nel quesito], essendo recessivo in un'ottica comparativa degli interessi in gioco, anche alla luce della normativa di rango eurounitario, l'interesse protezionistico delle farmacie precedentemente insediate ad evitare interferenze nello svolgimento della loro attività, rispetto al preminente interesse pubblico ad assicurare la massima diffusione del servizio farmaceutico.
Anzi, aggiunge il Tar Abruzzo, questo approccio ermeneutico - che è ispirato ad un'applicazione *flessibile* del limite di distanza – può indurre a interpretare la regola generale nel senso che è possibile autorizzare l'apertura di una farmacia a distanza inferiore a quella minima [che in questa ipotesi è di 3.000 metri] non solo in casi del tutto eccezionali, *ma ogni volta che la rigida applicazione della regola generale rischi di non garantire un accesso adeguato al servizio farmaceutico* (cfr. Corte di Giustizia CE n. 570 del 1 giugno 2010, nella causa C570/07).
Ci pare insomma di poter concludere che – stando almeno a quanto sembra emergere dal quesito prospettato e fatto salvo il caso in cui l'Amministrazione sia incorsa in "*evidenti erroneità*" o "*macroscopici vizi logici*" – la scelta provvedimentale, anche laddove fosse orientata nel senso che Lei sembra temere, *potrebbe* verosimilmente essere ritenuta legittima anche dal giudice amministrativo, nel caso evidentemente di una sua impugnativa.
Abbiamo detto *potrebbe*, perché la *discrezionalità amministrativa* – in questo caso del Comune [a proposito: siamo certi che nella Sua regione siano i Comuni – come d'altronde ha affermato, condivisibilmente, proprio il CdS n. 6998 del 15.10.2019, decisione fondamentale che illustriamo nella Sediva News del 19.11.2019: "*E' di esclusiva competenza comunale ecc.*" - le amministrazioni competenti all'adozione dei provvedimenti ex art. 104 TU.San., e non invece proprio la Regione?] - è tale, indubbiamente, da permettere di collocare una sede soprannumeraria anche in una frazione più vicina (poco più di 2000 metri nella specie) a una delle due farmacie già in esercizio, cioè la Sua, piuttosto che in una frazione più lontana [5000 metri] dall'altra farmacia preesistente.
E però, s'intende, la discrezionalità amministrativa non può essere mai confusa con l'arbitrio e dunque anche in un caso come questo – anzi, tanto più in un caso come questo, viste le incongruenze da Lei stesso segnalate – il Comune, giova ribadirlo, deve darsi carico di illustrare adeguatamente le ragioni della sua scelta.

(gustavo bacigalupo - cecilia v. sposato)

2023.02.09 - I vantaggi della definizione con verbale di conciliazione in sede sindacale delle dimissioni presentate dal lavoratore senza il prescritto preavviso

Un nostro collaboratore vorrebbe interrompere il rapporto unilateralmente, chiedendoci però un'integrazione economica che noi comunque saremmo disposti a dargli. Quindi lui presenterà le dimissioni con preavviso più breve rispetto a quanto previsto dal contratto e proprio per questo l'accordo tra noi prevedrebbe una buonuscita di due mensilità aggiuntive.
È sufficiente regolarizzare questo accordo con una semplice lettera firmata dal lavoratore?

La fattispecie descritta, ferma la volontà della farmacia di riconoscere al collaboratore dimissionario un'integrazione pari a due mensilità, dovrebbe – per assicurare alla farmacia uno strumento operativo idoneo - essere formalizzata non con una semplice scrittura privata, come sembra abbiate concordato, *ma sottoscrivendo una vera e propria conciliazione in sede sindacale.*
Questa procedura, come del resto è noto, costituirebbe una modalità sicuramente "virtuosa", in grado quindi di garantire alla farmacia alcuni vantaggi, soprattutto a fronte della corresponsione delle due mensilità suppletive al lavoratore.
In particolare, con tale procedimento di conciliazione avremmo:

- l'elaborazione di un testo appunto conciliativo in cui il lavoratore, da un lato, riconosce la piena correttezza dell'intera vicenda lavorativa e, dall'altro, rinuncia conseguentemente a qualsiasi azione in sede giudiziaria;
- il venir meno per il lavoratore dell'obbligo di comunicare le dimissioni online, quindi con immediata loro efficacia;
- il venir meno altresì, sempre per il lavoratore, della facoltà – da esercitare entro sette giorni dalla data di trasmissione all'azienda del modulo di dimissioni - di revocare queste ultime con le medesime modalità telematiche;
- la possibilità di classificare la "buonuscita" come, ad esempio, *incentivo all'esodo* che a propria volta non è soggetto a contribuzione, perciò con intuibili vantaggi per la farmacia;
- infine, la definizione e formalizzazione della conciliazione in sede sindacale, c.d. "sede protetta", quel che – per la sua inoppugnabilità - renderebbe di per sé improponibili eventuali ricorsi in via giudiziaria da parte del lavoratore.

(*silvia cecchini*)

2023.02.09 - Ribaditi dal CdS alcuni principi normativi sul dispensario

Il Consiglio di Stato ha infatti passato ora in rassegna una volta di più il ruolo e la natura del dispensario nell'attuale ordinamento di settore, soffermandosi peraltro sul solo *dispensario ordinario* e quindi senza alcuna digressione su quello *stagionale*, anche se la gran parte dell'assetto normativo del primo deve ritenersi tranquillamente estensibile al secondo.

A occuparsene è stata la sentenza n. 887 del 25 gennaio 2023, che con particolare riguardo al rapporto tra *farmacia* e *dispensario* e tra *sede farmaceutica* e *dispensario* ha rimarcato quanto segue:

- nell'organizzazione generale del servizio farmaceutico, il *dispensario* costituisce un rimedio *suppletivo* rispetto a quello *primario* della farmacia, al quale pertanto esso non è assimilabile;
- il *dispensario* risponde, d'altronde, a logiche del tutto diverse da quelle proprie della farmacia, in quanto - oltre a risultare privo di circoscrizione territoriale e di autonomia tecnico-funzionale - esso è finalizzato *solo* a rendere più agevole l'acquisto di "*farmaci di uso comune e di pronto soccorso*" in zone territoriali sprovviste di presidi farmaceutici, sopperendo alle esigenze primarie e immediate della popolazione [anche se, per la verità, è noto come spesso il *dispensario* si muova ben al di là dei soli "*farmaci di uso comune e di pronto soccorso*", come vorrebbe la l. 221/68, e anzi non è infrequente imbattersi in dispensari riforniti come, più e meglio di una farmacia e magari anche più e meglio della farmacia affidataria];
- l'interpretazione prospettata dall'appellante [secondo cui la legge regionale campana n. 1/2012 avrebbe *assimilato* il "dispensario a tempo indeterminato" c.d. *stabilizzato* a una vera e propria sede farmaceutica] deve perciò essere respinta anche in considerazione del fatto che, trattandosi di materia rientrante nella sanità pubblica [quindi attribuita alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni ex art. 117 Cost.], le leggi regionali non possono non rispettare i principi fondamentali della legislazione statale, fra cui quelli appena richiamati, secondo cui il *dispensario* deve essere distinto dalle sedi farmaceutiche contemplate in pianta organica.

(cecilia v. sposato)

2023.02.10 - Attenzione al phishing, cioè alla truffa via internet

Con il termine *phishing* si intende infatti la truffa consumata per mezzo di internet, in cui l'artifizio e/o il raggiro si concretizzano nel sostituirsi a enti, banche o altri istituti allo scopo di ottenere da parte della vittima dati sensibili.

Indubbiamente, il sempre maggiore utilizzo dell'*home-banking* ha fatto proliferare i tentativi di *phishing* per mezzo di *e-mail, link, sms* a danno, soprattutto, dei soggetti meno affini a queste nuove tecnologie.

Pertanto, dato il netto aumento di questa pratica, la domanda di tutela in materia di frodi informatiche alle Corti nazionali, e in generale agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, è in costante crescita.

È vero, infatti, che le vittime di *phishing* hanno facoltà di richiedere alla propria banca un risarcimento per la truffa subita, ma occorre fare alcune precisazioni.

In primo luogo, bisogna valutare se la Banca ha fornito al cliente un grado di sicurezza opportuno e adeguato [codice utente, *password* di accesso statica, *password* OTP] e al contempo è necessario anche considerare se la condotta tenuta dalla vittima abbia o meno rispettato gli *standard* di comune diligenza [Sediva News del 26 luglio 2022 "*Un hacker vìola il c/c online della farmacia*"].

Giova al riguardo precisare che il Collegio di Coordinamento ABF [*Arbitro Bancario Finanziario*] ha fissato – con la decisone 22745/2019 – i parametri volti a definire il grado di *colpa grave* del truffato, che, ad esempio, può ragionevolmente configurarsi in tutti quei casi in cui il c.d. *messaggio civetta,* che è il messaggio volto all'acquisizione di dati sensibili, presenti anomalie tali [come errori grammaticali o indirizzi e-mail non conformi all'istituto di riferimento] da renderlo facilmente ricollegabile a un tentativo di *phishing.*

Qui, recentemente, si è pronunciato anche il Tribunale di Napoli che - con la sent. 10743 del 30 novembre 2022 – ha affermato il principio secondo cui *il risarcimento non è dovuto qualora l'evento phishing si sia verificato particolarmente a causa della violazione di un determinato dovere oggettivo di diligenza*, precisando che, oltre ai già detti parametri dell'ABF, per valutare il grado di *colpa grave* è necessario prendere in considerazione anche le qualifiche soggettive della vittima.

Si tenga infine conto che i tentavi di *phishing* si fanno sempre più raffinati ed elaborati, rendendo spesso impossibile distinguere un messaggio [un *sms*, un'*e-mail* e addirittura una telefonata] veritiero da un messaggio truffaldino e che inoltre le banche e/o altri enti ufficiali non richiedono mai via *e-mail*/*sms*/*telefono* le credenziali – nome utente e *password* – per accedere ai vari servizi: insomma, bisogna utilizzare sempre i soli canali ufficiali, perché diversamente si rischia oltre alla beffa anche il danno, quello cioè di non essere risarciti da nessuno.

(stefano olivieri)

2023.02.10 - Contratto di comodato padre-figlio e ristrutturazione edilizia dell'immobile…

[…ma se il contratto viene registrato dopo l'inizio lavori?]

Per un immobile a me intestato ho stipulato un contratto di comodato con mio padre che ha avviato la ristrutturazione prima ancora della registrazione del contratto.

Può usufruire del beneficio fiscale?

La risposta è negativa. Infatti, la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta - oltre che al proprietario dell'immobile - al soggetto che lo detiene sulla base di un titolo idoneo [come il comodato nel caso in questione] e a condizione che egli sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario [in questo caso Suo padre] che intende accedere all'agevolazione *l'esistenza, già al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione, di un contratto di comodato regolarmente registrato*.
Perciò, se all'inizio dei lavori non c'era ancora un titolo valido per la detenzione dell'immobile da parte di Suo padre e risultante appunto da un atto registrato [se cioè, in pratica, non era stato ancora registrato il contratto di comodato, come Lei riferisce] il comodatario non ha diritto alla detrazione, *anche in caso di regolarizzazione fiscale successiva del contratto*.

(*andrea raimondo*)

2023.02.13 - se la farmacia emette/rilascia al cliente buoni regalo [buoni acquisto, voucher, ecc.]

Vorremmo predisporre dei buoni regalo che i nostri clienti possano acquistare e regalare a parenti e amici e che possono essere spesi per l'acquisto di tutti i prodotti e/o servizi offerti dalla nostra farmacia. Vorremmo sapere come gestire la cosa da un punto di vista fiscale, e qual è la normativa di riferimento.

L'operazione che intendete porre in atto è sicuramente inquadrabile nella casistica dei c.d. "*buoni corrispettivo-multiuso*" di cui all'art. 6-*quater* del D.P.R. 633/72.
Questi *buoni*, ove rilasciati da *una farmacia*, possono essere spesi evidentemente soltanto *in quella farmacia* e per l'acquisto di un'ampia cerchia di prodotti e/o servizi *con aliquote iva differenziate*.
Pertanto, visto che al momento della loro emissione non è possibile determinare con esattezza l'aliquota Iva applicabile, il loro rilascio al cliente *costituisce di per sé un'operazione esclusa da Iva* [cioè, un mero incasso di denaro] per cui non dovrebbe essere emesso nessun documento commerciale, e men che meno una fattura, limitandosi a registrare in contabilità un debito per la futura cessione del bene in contropartita all'incasso.
Sarebbe però utile, quanto opportuno, "memorizzare" l'avvenuto incasso – anche se, come detto, non rilevante ai fini iva – con il rilascio di un documento commerciale con codice natura *N2-Operazioni fuori campo Iva*, anche per ragioni di trasparenza gestionale, garantendo la corrispondenza tra l'importo incassato e quello certificato dall'RT.
Al momento poi della spendita del *voucher* - quando per l'appunto sarà nota la/le aliquota/e iva applicabile/i in funzione del/dei prodotti scelti - la farmacia emetterà *documento commerciale*, ma avendo cura di evidenziare che l'incasso del corrispettivo non è materialmente avvenuto e in modo tale che nel tracciato telematico di trasmissione dei dati il valore del buono riscattato confluisca nel *campo 4.2.4 "sconto a pagare"* del tracciato dei *"tipi dati per corrispettivi"* che, tuttavia, secondo le specifiche tecniche, *è predisposto ad accogliere anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso*.
In alternativa, se richiesta dal cliente, può essere emessa fattura.
Una volta documentata l'operazione (documento commerciale o fattura che sia) si contabilizzerà tra i ricavi il corrispettivo della cessione stornando il debito rilevato precedentemente.
Per eventuali futuri controlli del Fisco è bene, poi, conservare i buoni ritirati al momento della loro spendita, annotando sugli stessi gli estremi del relativo documento commerciale.
Sui *voucher*, da datare e numerare progressivamente, quali che siano il loro aspetto, la loro grafica o la loro denominazione [*buono acquisto* o *buono spesa* ma anche *buono-regalo*, ecc.], dovrà apparire - magari richiamata con un asterisco collocato al punto giusto e con un carattere ridotto, sia pure leggibile - la norma di riferimento: "*buono corrispettivo multiuso emesso ai sensi dell'art. 6-quater del D.P.R. 633/72 e succ.modif. e integr.*"*oltre alle condizioni di utilizzo degli stessi [termine di validità, eventuale inutilizzabilità per l'acquisto di taluni beni e/o servizi, ecc.]

***Art. 6 quater**

1. Un buono-corrispettivo di cui all'articolo 6 bis si considera multiuso se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto.
2. Ogni trasferimento di un buono-corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo da' diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione.
3. La cessione di beni o la prestazione di servizi a cui il buono-corrispettivo multiuso dà diritto si considera effettuata al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6, assumendo come pagamento l'accettazione del buono-corrispettivo come corrispettivo o parziale corrispettivo di detti beni o servizi.

La stessa Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 523 del 29 luglio 2021 ha chiarito che "*per i buoni multiuso l'iva sarà esigibile quando i beni o servizi cui il buono si riferisce sono ceduti o prestati, mentre qualsiasi trasferimento precedente non sarà soggetto all'imposta*".
Concludiamo queste brevi note trasferendo a Lei un dubbio, che peraltro ci pare del tutto lecito: queste iniziative, cioè, *possono riguardare anche i medicinali* [SOP, OTC, fascia C, fascia A, ecc.] e quindi il buono può effettivamente essere utilizzato – come specificato nel quesito - per l'acquisto di tutti (ma proprio *tutti*) i prodotti offerti dalla farmacia?
Non si può infatti escludere che tali iniziative possano, sia pure indirettamente, costituire – soprattutto dinanzi a una verifica dei NAS molto rigorosa [che non sono certo l'eccezione…] - *attività promozionali al consumo appunto di farmaci*, quel che notoriamente è vietato dall'art. 5, comma 2, D.L. 223/2006.
La risposta all'interrogativo, però, deve restare fatalmente sospesa anche perché può dipendere dalle tante variabili che in astratto possono caratterizzare i "*buoni corrispettivo multiuso*": quel che possiamo suggerire, in definitiva, è di apporre sul *bonus* una sovrascritta, o una qualunque notazione, che specifichi in termini non equivoci la sua

inutilizzabilità per l'acquisto di medicinali e allora, in tal caso, la violazione si materializzerebbe/consumerebbe soltanto se e quando la farmacia sorvolasse allegramente su quella notazione e consegnasse (anche) dei farmaci a scomputo del valore del *bonus*.

(*stefano civitareale – aldo montini*)

2023.02.14 - La detraibilità per il cliente della spesa per farmaci veterinari…

[*…e il pagamento può essere perfino in contanti*]

Oramai da qualche anno le spese veterinarie per la detrazione devono essere necessariamente pagate in modalità tracciabile. Lo stesso vale anche per i farmaci veterinari?

La risposta è negativa, come del resto già rilevato anche recentemente.

Infatti, le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari e/o per le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o private accreditate al SSN, restano detraibili anche se pagate in contanti.

Si ricorda, per completezza che, per la detraibilità dei farmaci veterinari occorre che lo scontrino riporti, oltre al codice fiscale del soggetto che ha sostenuto la spesa, la *natura*, la *qualità* e la *quantità* [oltre ovviamente al suo ammontare…] dei medicinali acquistati.

In particolare, la *qualità* di farmaco [veterinario] deve essere attestata dal codice di autorizzazione in commercio, mentre la *natura* può essere identificata anche mediante la codifica FV - farmaco per uso appunto veterinario - utilizzata ai fini della trasmissione dei dati al STS.

(*andrea raimondo*)

14/02/2023 - La gestione associata della farmacia nel triennio…

[*…per il Tar Lazio non può essere affidata a nessun soggetto terzo, diverso quindi dai co-assegnatari*]

Io e un collega abbiamo partecipato al concorso straordinario bandito dalla regione ormai diversi anni fa e, a seguito dell'ultimo interpello, siamo risultati assegnatari di una sede in un comune rurale. Subito dopo l'assegnazione abbiamo voluto costituire una srl e ora intenderemmo affidare l'amministrazione a un parente dell'altro socio che però l'assemblea sociale potrebbe sempre revocare, come voi stessi ci avete suggerito. Si può fare o rischiamo conseguenze serie?

È un tema di cui ci siamo già occupati, su cui però può essere utile tornare soprattutto alla luce di quanto di recente affermato dal Tar Lazio con la sent. n. 887 del 18 gennaio u.s.

Il caso sottoposto al Tar riguardava, in particolare, la richiesta di annullamento di vari provvedimenti con cui il Comune e la Regione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'apertura e all'esercizio della farmacia, avevano ritenuto di dover negare il rilascio del provvedimento autorizzativo avendo le tre co-assegnatarie richiedenti affidato - proprio come vorreste voi nel vs. caso - il ruolo di amministratore unico ad un soggetto terzo alla compagine societaria.

I giudici laziali hanno dichiarato il ricorso in parte irricevibile e in parte inammissibile: *irricevibile* per non aver tempestivamente impugnato gli atti regionali e comunali che avevano già espresso da tempo l'avviso contrario all'investitura di un terzo estraneo alla compagine assegnataria nel ruolo di amministratore [e di direttore responsabile], e *inammissibile* per aver prestato di fatto acquiescenza ai detti provvedimenti senza quindi impugnarli a tempo opportuno.

Ma il Tar va oltre ed entra nel merito delle censure dedotte affermando che nel sistema normativo – stando anche alle interpretazioni che ne ha fornito prima la Commissione Speciale del CdS nel parere del 3.1.2018 sulla l. 124/17 e poi l'Adunanza plenaria nella ben nota sentenza n. 1 del 17.01.2020 - la "*gestione associata*" cui si riferisce il comma 7 dell'art. 11 del *Crescitalia* ["*…la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di tre anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta*"] va intesa "evidentemente"(?) come "amministrazione o conduzione, con poteri decisionali" – di un'azienda, di un esercizio commerciale, di un ente o di un'impresa pubblica o privata, "e non già l'esercizio paritario dei diritti e degli obblighi inerenti alla qualità di socio" – che appunto "*condizionano il mantenimento della titolarità della sede farmaceutica assegnata*".

A noi sembra che, a parte l'assoluta inconferenza dei due passaggi espressamente citati [Comm. Spec. e AP], non è per niente "evidente" che "*gestione associata*" equivalga – tantomeno in una vicenda come questa - ad "amministrazione o conduzione, con poteri decisionali" e abbiamo a suo tempo illustrato le ragioni di questi nostri convincimenti.

Siamo comunque tuttora propensi a ritenere che la "*gestione associata… su base paritaria*" prescritta dal comma 7 dell'art. 11 del Crescitalia *non* implichi un obbligo ineludibile per tutti i covincitori di svolgere incarichi o prestazioni nella o per la società e/o la farmacia sociale, ben potendo lo statuto sociale prevedere diversamente fino addirittura ad affidare a un farmacista idoneo estraneo alla compagine sociale la direzione responsabile dell'esercizio [e qui parrebbe d'accordo anche il CdS proprio nel parere richiamato dalla sentenza in commento, in cui del resto i giudici di legittimità hanno espresso un parere negativo solo con riguardo alla partecipazione di "estranei" al capitale sociale per l'intero triennio].

Fortunatamente, il sessennio dall'indizione del primo interpello sta scorrendo e si stanno perciò esaurendo quasi tutti i concorsi straordinari [se la giurisprudenza non dirà diversamente come non si può escludere del tutto: v. Sediva News del 16.12.2022: "*Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all'esito dell'ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i 6 anni*"], anche se la parola *fine* sul concorso campano verrà detta chissà quando, visto che tarda ancora ad essere pubblicata l'attesissima sentenza di merito sulla preclusione decennale di chi ha ceduto la quota di una società di persone o di capitali.

Dunque, tutti questi problemi delle "gestioni associate" per un periodo non inferiore a un triennio dovrebbero presto sparire.

Ma per quanto vi riguarda, è doveroso temere che possiate incappare anche voi nelle preclusioni di Regione e Comune anche se – proprio nel caso vostro – il potere di revoca [ad libitum, se abbiamo capito bene] che l'assemblea dei soci mantiene nei confronti dell'amministratore unico che avete intenzione di nominare dovrebbe potervi facilitare nei rapporti, in particolare, con il Comune.

(cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)

2023.02.15 - Infondate le questioni di legittimità sull'obbligo vaccinale

Con la sentenza n. 14 del 9 febbraio u.s., come hanno comprensibilmente riferito [con commenti – era inevitabile – contrastanti tra loro] tutti i quotidiani, la Corte Costituzionale ha scritto la parola *fine* sulle presunte questioni di legittimità costituzionale circa l'obbligo vaccinale contro il Covid 19 per il personale sanitario, sulla sospensione dall'esercizio della professione e sul consenso informato, *dichiarandone l'infondatezza*.

La Corte - con riferimento all'art. 32 Cost. - ha dapprima evidenziato come un *trattamento sanitario obbligatorio* è da ritenersi ammissibile quando

- *è diretto a garantire la tutela della salute pubblica e quando;*
- *non vi sono rischi intollerabili per la salute dell'obbligato;*
- *è prevista un'equa indennità nei casi di conseguenze eccezionali.*

Pertanto, il pericolo che possa verificarsi un evento eccezionale e avverso non è sufficiente a sancire l'incostituzionalità del trattamento obbligatorio, tenuto conto soprattutto che – come del resto precisa la Corte – dagli studi scientifici non risultano particolari rischi per chi si sottopone o si è già sottoposto al vaccino.

Relativamente alla questione del *consenso informato* – riguardante gli artt. 3 e 21 Cost. - la Consulta sottolinea che l'obbligatorietà della sottoposizione al vaccino non può escludere di per sé la necessità che sia anche in tal caso raccolto il consenso informato: l'obbligatorietà in quanto tale, cioè, non può privare, e dunque non priva, il singolo della libertà di scegliere se adempiere o meno accollandosi ovviamente tutte le conseguenze della sua scelta.

Insomma, il *trattamento sanitario* – in cui il vaccino si risolve – è sì *obbligatorio* ma, differentemente da altri TSO, il cittadino qui vi si può sottrarre…

(cesare pizza – stefano lucidi)

2023.02.15 - Registro dei Titolari Effettivi: una riforma per il momento in grande stand by

Ne abbiamo parlato, come qualcuno certo ricorderà, nella Sediva News del 16 marzo 2022 ["*Per le società di capitali è imminente un nuovo adempimento*"], alla quale pertanto rinviamo per un più ampia disamina.

In quella circostanza, però, davamo per imminente – perché tutto lo lasciava credere - l'istituzione presso le camere di commercio di un *Registro dei Titolari Effettivi* con conseguente obbligo per le società di capitali di comunicare:

- *i dati identificativi della/e persona/e fisica/che indicate come titolare/i effettivo/i;*
- *l'entità della partecipazione [diretta o indiretta] delle persone/persona fisiche/a individuate/a al capitale dell'ente come titolare effettivo.*

Non sempre, peraltro, tutto quel che sembra certo poi nei fatti si rivela tale e le ragioni possono essere le più varie, tant'è che – per restare al nostro tema - la Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 22 novembre 2022, relativa alle cause riunite n. C-37/20 e C-601/20, ha ritenuto *invalida la disposizione prevista nella normativa antiriciclaggio* [istitutiva tra l'altro, giova ricordarlo, anche del Registro in argomento] che consentiva il libero accesso per *chiunque* ai dati riguardanti, per l'appunto, il *titolare effettivo*.

E, dato che – come noto – le decisioni della Corte Europea di Giustizia, oltre a produrre evidentemente effetti nella causa decisa, è dotata secondo la normativa comunitaria di *forza esecutiva* all'interno di tutti gli Stati membri, anche il nostro Stato dovrà qui fatalmente conformarvisi e di conseguenza modificare l'impianto legislativo.

Non ci resta che attendere...

(aldo montini – valerio pulieri)

2023.02.16 - Detenere la contabilità non presuppone né configura di per sé l'amministrazione di fatto di un'impresa [condotta in forma individuale o societaria]

La terza Sezione penale della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5577/2023, si è pronunciata, dapprima, sul delicato tema dell'omessa dichiarazione dei redditi e dell'iva, per poi soffermarsi sull'*amministrazione di fatto*, escludendone la configurabilità nell'ipotesi in cui il socio di una società di persone a ristretta base familiare si limiti a detenere il pc contenente la contabilità – anche se parallela – dell'impresa, senza però compiere nel concreto atti di autentica gestione.

In particolare, secondo i Giudici, la qualifica di *amministratore di fatto* va subordinata a una serie di condotte quando esse – ancor più se concorrenti tra loro – siano in grado di certificare attendibilmente quale sia il ruolo *effettivamente* esercitato dal socio all'interno della società e pertanto, come detto, la mera detenzione della contabilità non può ritenersi *di per sé* sufficiente.

Per quel che riguarda invece la questione relativa all'omissione della dichiarazione dei redditi e dell'Iva, la Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui "*ai fini della ricostruzione dell'imposta evasa […] è necessario attingere alle regole stabilite dalla normativa fiscale ma con le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale, per cui i costi concorrono sì alla determinazione dell'imponibile purché ne sussista la certezza o anche solo il ragionevole dubbio circa la loro esistenza*".

(cesare pizza)

2023.02.17 - Donazione indiretta dell'immobile a un figlio: per la Cassazione gli altri figli non possono agire per la restituzione…
[…questo sembra un autentico ripensamento della Suprema Corte]

Come abbiamo avuto modo di chiarire anche in alcune

Sediva News, si considerano *donazioni indirette* tutte quelle liberalità *realizzate mediante negozi giuridici diversi dalla donazione* disciplinata negli artt. 769 e ss. del

Codice Civile, cioè dalla *donazione diretta*.
Un esempio quasi "classico" di *liberalità indiretta* [che, tra l'altro, potrà risultare utile per comprendere al meglio il tema di queste note] è quello di un figlio che acquista un immobile con il denaro che un genitore gli ha versato sul suo c/c bancario mediante bonifico con causale "*per acquisto immobile*", "*senza obbligo di restituzione*", ecc., e comunque a ridosso del rogito di acquisto.
Ora, si tenga presente che la Cassazione fino a poco tempo fa aveva sostenuto l'avviso che *l'oggetto della donazione* – ed esattamente, in quel caso, della *donazione indiretta* appunto di un immobile, e non di denaro, come abbiamo illustrato nella Sediva News del 2/11/2022 - *avrebbe potuto essere in astratto rivendicato da un legittimario del donante con l'azione di restituzione* nel caso evidentemente in cui egli non avesse rinvenuto sufficiente "capienza" per soddisfare la sua quota di riserva sul patrimonio [*relictum* + *donatum*] del *de cuius*.
Ne deriva [ne derivava?], secondo quell'orientamento, che *il donatario* - per tenere al sicuro da tale pretesa creditoria l'immobile, *non avrebbe potuto venderlo*.
Oggi, invece, gli Ermellini - con l'ordinanza n. 35461/2022 – *hanno affermato l'esatto contrario*.
Richiamando cioè un loro precedente del 2010, i giudici di legittimità hanno infatti ora sostenuto che *l'azione di restituzione* in tale eventualità *non può essere esperita proprio perché qui la donazione* ***è indiretta***, anche se da quel precedente tutte le altre decisioni successive – come quella più recente la n. 4523/2022 – la Cassazione si era finora sempre distaccata, non tenendone in realtà adeguato conto.
Giungendo dunque al nocciolo della questione, se il donatario decidesse di vendere questo immobile oggetto di *donazione indiretta*, dovrebbe – guardando a quest'ultima pronuncia – considerarsi al riparo anche da eventuali azioni di restituzione dei co-legittimari.

(*matteo lucidi – cesare pizza*)

2023.02.17 - La registrazione delle presenze dei dipendenti della farmacia

I miei tre collaboratori farmacisti utilizzano quotidianamente il cartellino c.d. badge per attestare l'inizio e la fine del loro orario di lavoro; uno di loro mi ha richiesto copia del suo "cartellino presenza".
Sono obbligato a fornirglielo?

Le rilevazioni delle presenze mediante l'utilizzo del badge – di cui ribadiamo l'utilità [anche] ai fini di una migliore e corretta elaborazione delle paghe mensili – è ormai di utilizzo comune in parecchie farmacie e però *non sussiste in realtà nessun obbligo del datore di lavoro* di consegnare al lavoratore, farmacista o magazziniere che sia, il *cartellino presenze* [cioè le timbrature giornaliere del badge collegato].
È sufficiente infatti rimettergli copia vidimata del LUL (*Libro Unico del Lavoro*), che è in sostanza la busta paga completa di presenze giornaliere.
Ma, ripetiamo, la farmacia non è tenuta – se non nel quadro di una comprensibile tendenza a ottimizzare i rapporti personali con i propri collaboratori – a consegnare al singolo lavoratore la registrazione delle sue presenze.
(giorgio Bacigalupo)

2023.12.20 - La mancata trasmissione all'AdE di [alcuni] corrispettivi telematici di febbraio da parte degli RT

A seguito di segnalazioni pervenute da parecchie farmacie e anche da contatti subito intercorsi con i funzionari della SOGEI, abbiamo riscontrato alcune anomalie di trasmissione dei corrispettivi telematici da parte di Registratori Telematici **nei giorni tra l'8/2/2023 e il 16/2/2023** *a causa di aggiornamenti di sistema effettuati dall'Agenzia delle Entrate/SOGEI, che evidentemente non sono andati a buon fine*.

È dunque necessario verificare il totale delle chiusure giornaliere di ciascun RT nel detto periodo, confrontandolo, per ciascuna giornata, con il totale dei corrispettivi riportati nella colonna "Incasso" della sezione di Skynet: "*Corrispettivi → Registratore telematico → Corrispettivi RT*" [come indicato nella schermata seguente con la freccia blu].
Skynet, infatti, preleva direttamente dal cassetto fiscale, come del resto
ben sapete, i dati trasmessi da ciascun RT – e questa è una delle tante utilità del ns Portale – cosicché il confronto è senz'altro facilitato.

Ove si riscontri una differenza tra il totale delle chiusure giornaliere di ogni RT e il valore riportato nella colonna "Incasso" di Skynet, è necessario inviare all'AdE [tramite l'apposita procedura di emergenza presente nel portale "*Fatture e Corrispettivi*" della stessa AdE] l'ammontare dei corrispettivi non trasmessi tempestivamente dal RT.
Naturalmente, per le farmacie da noi assistite sarà il ns. Studio a provvedervi.
Nota importante: contestualmente alla richiesta al vs. consulente fiscale di riferimento di intervenire in questa vicenda, è necessario che voi specifichiate espressamente l'avvenuta conferma da parte del vs. tecnico abilitato che *tali corrispettivi non inviati tempestivamente non verranno mai più trasmessi dal RT*, onde evitare evidentemente un doppio invio all'Agenzia delle Entrate con conseguente versamento di doppie imposte.
Vi ricordiamo infine che, soprattutto per sottrarsi all'applicazione di sanzioni, l'invio all'AdE tramite la procedura di emergenza dovrà avvenire – attenzione - *entro 12 giorni*

dall'evento di anomalia di trasmissione e pertanto la tempestività delle Vs. comunicazioni è fondamentale.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.02.20 - Pagamenti elettronici – credito di imposta sulle commissioni Pos, carte di credito, ecc.

Vorrei sapere se è ancora in vigore il credito di imposta sulle commissioni Pos per la farmacia? Infatti non ne avete più parlato.

La risposta è affermativa anche se con qualche distinguo in merito all'accesso della Farmacia al *bonus*.

È un argomento che comunque abbiamo trattato qualche tempo fa [v. Sediva News del 24.11.2021: "*Crediti d'imposta per utilizzo pos: un quadro di sintesi*"] e dunque in questa sede possiamo limitarci a richiamare i caratteri essenziali della disciplina.

Stiamo parlando, giova ricordarlo, di una vicenda che riguarda gli *imprenditori* e i *professionisti* per i quali, in particolare, l'art. 22 del dl. 124/2019 ha previsto un'agevolazione fiscale per i pagamenti elettronici.

Nella sua attuale formulazione, tale disposizione prevede un *credito di imposta del 30%* - che dunque è ancora oggi in vigore - *delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con pagamenti pos* [carte di credito, di debito prepagate, ecc.] *nei confronti di consumatori finali*.

La farmacia, comunque, per poter usufruire del credito in argomento, dovrà aver conseguito – come abbiamo già rilevato - ricavi nell'anno precedente non superiori a euro 400.000. Il beneficio, infine, non ha una scadenza [almeno per il momento] e quindi dovrebbe permanere quantomeno fino alla fine di quest'anno.

(*matteo lucidi*)

2023.02.20 - Rottamazione quater: il prospetto informativo dei debiti agevolabili

Con avviso del 15 febbraio u.s., l'AdE ha reso noto di aver predisposto l'accesso a un'area riservata del proprio sito Internet, da cui si può accedere al "*Prospetto informativo*" dei debiti rientranti nella definizione agevolata della c.d. "*Rottamazione Quater*" [v. Sediva News del 17.01.2023: "*Legge di Bilancio 2023 (seconda parte)"*].

Ricordiamo che rientrano in questa definizione agevolata: i "carichi" affidati all'Agente della riscossione *nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022,* per i quali *il contribuente dovrà presentare una domanda di adesione entro il 30 aprile 2023 e sarà tenuto a versare entro il 31 luglio 2023 solo le somme dovute a titolo di capitale beneficiando, dunque, dello stralcio integrale di interessi* [anche di ritardata iscrizione al ruolo], *sanzioni e aggi di riscossione*.

Il prospetto potrà esser richiesto dal contribuente o dagli intermediari e l'utilità di tali informazioni risiede, non solo nell'identificazione dei debiti agevolabili, ma anche nella individuazione certa degli importi dovuti aderendo alla definizione.

(*aldo montini*)

2023.02.21 - Se la chiusura della cassa avviene dopo la mezzanotte…

La mia farmacia svolge il servizio notturno e l'altra sera una collaboratrice, mentre era di turno, ha dimenticato di chiudere il registratore di cassa entro le 24. Vi scrivo per chiedervi se è possibile, in casi come questo, annotare i corrispettivi comunque a ritroso (cioè come se fossero riferiti al giorno precedente) per evitare che questi vengano invece considerati come riferiti al giorno successivo.

Nell'affrontare qualche tempo fa [v. Sediva News del 19 gennaio 2021] un tema molto vicino a quello che propone il quesito, ci siamo soffermati sulla necessità - avvertita in particolare, evidentemente, dopo l'avvento del RT – di effettuare, nel caso in cui l'attività si protragga oltre la mezzanotte, una *prima chiusura di cassa entro le 24*, così da evitare che tutti i corrispettivi conseguiti dal momento di apertura della farmacia vengano trasmessi come riferiti al giorno successivo.

La questione è stata, peraltro, più volte messa in discussione alla luce di quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E dell'8 aprile 2016, con la quale la possibilità di *posticipare* la chiusura di cassa anche al momento successivo alla mezzanotte – testualmente prevista dall'art. 1, comma 4, del D.P.R. n. 544/1999 per i soli esercenti attività spettacolistiche – era stata ritenuta estensivamente applicabile anche "*agli esercizi commerciali* [quindi, anche alle farmacie] *con attività protratta oltre la mezzanotte*", ferma la possibilità di annotazione degli scontrini emessi dopo le 24 come *corrispettivi relativi al giorno precedente*.

Senonché - come evidenziato appunto nella Sediva News richiamata all'inizio - proprio con l'avvento dei RT il problema dello "sfasamento" della data di chiusura giornaliera dei corrispettivi dopo la mezzanotte si è ripresentato, dal momento che il Registratore invia automaticamente i dati *come riferiti alla data effettiva in cui avviene la chiusura di cassa* [in pratica, al giorno dopo…].

Proprio per questo è necessario, dunque, effettuare una *prima chiusura di cassa* entro le 24, per poi, eventualmente, *riaprirla* nuovamente dopo la mezzanotte con l'inevitabile postergazione, pertanto, di tale ipotetica seconda chiusura.

Dunque - questa è l'inevitabile conclusione - anche Lei dovrà attenersi alle "nuove" regole dettate a seguito dell'introduzione dei RT e che si dimostrano, come abbiamo osservato, un grande passo indietro rispetto alle "vecchie" procedure già accettate dall'AdE.

Precisiamo che il meccanismo in questione, ove non rispettato, pone oltretutto problemi concreti per l'imputazione dei dati dei corrispettivi e per la liquidazione IVA, specie – ovviamente - nei giorni a cavallo tra due diversi periodi di liquidazione.

(cecilia v. sposato – mauro giovannini)

2023.02.21 - Una farmacia che fornisce prodotti galenici a una parafarmacia…

[…quali le possibili implicazioni?]

Di recente sono stato contattato da un collega che ha in gestione una parafarmacia e che vorrebbe acquistare i prodotti galenici direttamente dal mio laboratorio. Mi ha

fatto un'offerta piuttosto conveniente che vorrei accettare. Vi scrivo però per chiedervi se possono esserci eventuali 'controindicazioni'.

Gli aspetti da analizzare – quel che faremo subito anche se brevemente - sono due.
Il primo riguarda la possibilità/liceità per una farmacia di cedere preparazioni medicinali ad altri esercizi [parafarmacie o farmacie che siano]: trattandosi infatti di cessioni ad altre imprese di vendita al dettaglio, sarebbe/è necessario per Lei munirsi dell'*autorizzazione regionale* per la vendita di prodotti all'*ingrosso*, ai sensi dell'art. 100 d.lgs. 219/2006.
In assenza di tale provvedimento, la cessione di preparati finiti e confezionati Le sarebbe – ma in realtà Le è – preclusa, cosicché la Sua farmacia potrebbe fornire alla parafarmacia [o, meglio, Lei potrebbe personalmente/professionalmente fornire al Suo collega] una specifica assistenza/consulenza circa il loro allestimento, magari nella sede stessa della parafarmacia.
Il secondo profilo attiene invece alle limitazioni previste per le parafarmacie con riguardo alla preparazione e vendita di *preparazioni galeniche officinali*.
In particolare, l'art. 11, comma 15, del Decreto Crescitalia sancisce che le parafarmacie possono "*allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea*".
Inoltre, il DM Salute dell'8 novembre 2012 ha indicato i *requisiti minimi* per poter approntare e vendere tali *preparazioni* che - *quando contengano sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane* - costituiscono comunque, è chiaro, *medicinali* (art. 1, D.lgs. 219/2006).
Come vede, insomma, la delicatezza di questi aspetti impone sicuramente attenzione.

(*stefano lucidi*)

2023.02.22 - Estromissione agevolata dei beni immobili strumentali

Sono titolare individuale della Farmacia e ho sentito da un collega la possibilità di poter estromettere il locale che è tuttora un immobile strumentale della farmacia: si tratterebbe di un'agevolazione fiscale introdotta quest'anno. È così?

Sì, è così. L'art. 1, comma 106, della *Legge di Bilancio 2023* ha previsto infatti la possibilità per Lei di *estromettere* l'immobile [appunto il locale farmacia] registrato come cespite aziendale, cioè come bene strumentale dell'esercizio, assegnandolo personalmente a se stessa, cioè a Lei come *persona fisica*.
Il "prezzo" di questa estromissione è il pagamento da parte Sua di un'imposta - *sostitutiva di Irpef e Irap* – pari all'8% della differenza tra il valore c.d. normale del locale e quello fiscalmente riconosciuto [v. Sediva News del 18.01.2023].
Possono usufruire del beneficio in argomento tutti i titolari individuali di farmacia che – lo ripetiamo – hanno inserito il locale tra i cespiti aziendali [quindi come bene strumentale] *già al 31 ottobre 2022*, oltre naturalmente ad essere presente nei registri anche al 1° gennaio 2023.
Infine, ricordiamo che il *comportamento concludente** – quello necessario ai fini dell'estromissione dai cespiti della farmacia del locale alle condizioni agevolate previste dall'ultima Legge di Bilancio - deve essere da Lei perfezionato, ai fini del valido esercizio dell'opzione, *entro il 31 maggio 2023*.

* NB L'agenzia delle Entrate ha chiarito che con *comportamento concludente* il legislatore ha voluto intendere il compimento di atti che rendano manifesta la volontà di estromettere l'immobile [a titolo meramente esemplificativo: annotare la dismissione nel libro giornale, in casi di impresa in contabilità ordinaria o nel registro dei beni ammortizzabili, se impresa in semplificata]

In ogni caso l'opzione si definirà con *l'indicazione nella dichiarazione dei redditi* [quadro RQ del modello della dichiarazione] *dei valori dei beni estromessi e della relativa imposta sostitutiva.*
Lei dovrà, sempreché abbia adottato un *comportamento concludente*, come sopra detto, versare mediante mod. F24 l'imposta - nella misura dell'8% dell'indicata differenza - in due tranches, di cui la prima *entro il 30 novembre 2023* [il 60% dell'ammontare] e la seconda *entro il 30 giugno del 2024* [il restante 40%].

(*andrea raimondo*)

2023.02.22 - immobili ristrutturati e acquisto arredi [il c.d. bonus mobili]

Avete già trattato il tema più volte e quindi vorrei sapere se dovendo ristrutturare la cucina e il bagno posso richiedere il bonus mobili per acquisti relativi alla camera da letto.

La risposta è affermativa.
Come illustrato ripetutamente [Sediva News del 28.10.2022: "*Bonus mobili: con il bonus facciate non spetta"* e Sediva News del 31.01.2023: "*Sostituzione caldaia e bonus mobili*"], il *bonus mobili ed elettrodomestici* spetta in principio ai contribuenti che usufruiscono della detrazione, attualmente pari al 50%, prevista dall'art. 16-bis del D.P.R. 917/1986 per determinati interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: "*L'acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, è agevolabile anche se tali beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio*."
Pertanto, ai fini della verifica del collegamento sussistente, ad esempio, tra i mobili acquistati e l'arredamento dell'immobile ristrutturato, bisogna guardare all'immobile, e quindi anche all'arredamento, nel suo complesso.
Attenzione, però: per poter beneficiare della detrazione, *i mobili devono essere stati acquistati* - e anche questo lo abbiamo già sottolineato - *successivamente all'avvio dei lavori di ristrutturazione.*
Perciò, nel caso che Lei descrive, il bonus mobili dovrebbe senz'altro spettarle, nonostante che la ristrutturazione

riguardi alcuni vani e i mobili/arredi acquistati siano invece relativi a un vano diverso.

(*cecilia sposato*)

2023.02.23 - Adeguamento Istat per Gennaio 2023

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***Gennaio 2023***, che vede un ulteriore abbassamento dell'indice *mensile* allo **0,1%** (rispetto al precedente **0,3%**).

Sono scesi anche sia l'indice *annuale* che quello *biennale*, rispettivamente dall'**11,3%** al **9,8%** e dal **15,5%** al **15,0%**.

Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari al **7,350%** (il 75% di 9,8%), e quella *biennale* all'**11,250%** (il 75% di 15,0%).

Siamo ovviamente costretti a ripeterci: le cose continuano ad andar male, come certifica ancora una volta il sempre elevatissimo indice di variazione sia *annuale* che *biennale* del canone, come abbiamo appena visto.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.02.23 - L'aggiornamento del canone nelle locazioni commerciali

Il proprietario del locale della Farmacia mi chiede ora l'adeguamento Istat del canone di locazione per gli anni 2021, 2022 e 2023. È giusto?

L'ultimo adeguamento Istat, riguardante sia il mese di gennaio che le variazioni dell'ultimo anno e dell'ultimo biennio, viene casualmente pubblicato oggi stesso nella nostra Rubrica.

Dunque, la risposta è parzialmente negativa.

In questo periodo di autentica "corsa inflazionistica", infatti, l'inserimento nel contratto – come del resto spesso è – di una clausola di adeguamento del canone in dipendenza degli indici di aggiornamento Istat, permette al locatore di mitigare, almeno per buona parte, gli effetti negativi dell'inflazione.

E però, attenzione, l'adeguamento [annuale o biennale che sia] decorre dal mese successivo a quello della richiesta del locatore che quindi – se vorrà proteggersi quasi interamente dall'inflazione – dovrà aver cura di farne richiesta puntuale.

La norma di riferimento per le locazioni commerciali, vale la pena ricordarlo, è l'art. 32 della legge 392/1978, che nel testo oggi in vigore così recita: "*Le parti possono convenire che il canone di locazione sia aggiornato annualmente su richiesta del locatore per eventuali variazioni del potere di acquisto della lira.*

Le variazioni in aumento del canone, per i contratti stipulati per durata non superiore a quella di cui all'articolo 27 [n.b. sei anni], non possono essere superiori al 75 per cento di quelle, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.".

Si tenga pertanto conto che l'aumento del canone in maniera automatica [anche se previsto in un'apposita clausola contrattuale], senza cioè la richiesta preventiva del locatore, è ritenuto nullo, come d'altronde sarebbe nulla una clausola che prevedesse un aumento superiore al 75% delle variazioni degli indici Istat dell'anno o del biennio.

Come si vede, in conclusione, nel Suo caso il locatore non potrà richiedere gli arretrati derivanti dall'aggiornamento tardivo del canone per non aver tempestivamente inoltrato la richiesta, dalla quale soltanto può perciò discendere l'aggiornamento del canone e la sua decorrenza.

(*aldo montini - cesare pizza*)

2023.02.24 - Bonus pubblicità 2023: domande entro il 31 marzo

Essendo stato lo scorso anno il primo in cui abbiamo usufruito del credito d'imposta per investimenti pubblicitari, vorremmo cortesemente chiedere alcune delucidazioni per l'anno in corso.

In particolare, sarà possibile anche per il 2023 usufruire del credito d'imposta per tipologie come emittenti radiofoniche e televisive, o similari?

Comunque entro che data dovremo presentare la domanda preventiva quest'anno?

Il credito d'imposta per *investimenti pubblicitari incrementali*, relativo alle spese sostenute da imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in campagne pubblicitarie, *torna nel 2023 al regime ordinario* [fino allo scorso anno era invece, come ricorderete, un regime ampliato] e spetterà *esclusivamente per gli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online*.

In pratica, abbiamo quindi già risposto alla Sua domanda di fondo perché - essendo ora la normativa, come abbiamo appena visto, più stringente rispetto all'anno scorso - non sopravvive l'ammissione al bonus in argomento di mezzi di comunicazione pubblicitaria come quelli da Lei indicati nel quesito.

Quanto all'altro Suo interrogativo, è bene dapprima ricordare alcune importanti variazioni nella disciplina, intervenute già per l'anno in corso: l'entità dell'agevolazione, infatti, torna alla sua misura originaria, vale a dire al *75% del valore incrementale degli investimenti* e viene meno quindi la regola straordinaria adottata per gli anni della pandemia [dal 2020 al 2022], in base alla quale il credito d'imposta è [cioè, *era*] pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati.

Ne deriva che dal 2023 non potranno accedere a questo *credito d'imposta* coloro che:

- non abbiano avuto un incremento degli investimenti pubblicitari superiore alla soglia dell'1% dell'investimento stesso che, come si ricorderà, era l'*incremento minimo* richiesto quale requisito per accedere all'agevolazione;
- e/o siano imprese, o lavoratori autonomi o enti non commerciali di nuova costituzione, mancando in tal caso – come indicato dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 38 del 18/10/2018 – il dato storico necessario per il confronto;
- e/o registrino addirittura un decremento degli investimenti agevolabili.

Rispondendo infine anche all'altro quesito, le domande di "prenotazione" del credito si possono presentare *nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2023* e, trattandosi

evidentemente di una domanda presentata *ex ante* [quindi in via preventiva rispetto gli investimenti complessivi che verranno effettuati nel corso dell'anno], il contribuente può "prenotare" anche un importo del credito semplicemente indicativo, quello cioè che si ritiene congruo rispetto agli investimenti che egli ha pianificato.
Senonché, per concludere, se l'importo complessivo dei crediti richiesti supererà l'ammontare delle risorse disponibili sarà inevitabile che anche in questa circostanza gli "investitori" partecipino a una ripartizione percentuale del *bonus* ovviamente tra tutti coloro che saranno riconosciuti come aventi titolo al beneficio fiscale.

(*francesco sonnino silvani – marco righini*)

2023.02.24 - La morte del genitore usufruttuario e l'acquisto della piena proprietà del figlio nudo proprietario…

[… come funziona la dichiarazione di successione?]

Dieci anni fa mia madre – appena deceduta – mi ha donato la nuda proprietà di un immobile che aveva appena acquistato, riservandosene l'usufrutto. Vorrei sapere ora se devo inserire questo immobile nella dichiarazione di successione.

In caso di decesso del titolare di un diritto di usufrutto immobiliare, il nudo proprietario acquisisce *di diritto* la piena proprietà dell'immobile che infatti *si consolida*: quindi l'usufrutto non cade in successione e ovviamente non deve essere incluso nella relativa dichiarazione.
L'art. 979 cod. civ. è infatti chiaro sul punto, laddove prevede testualmente che "*la durata dell'usufrutto non può eccedere la vita dell'usufruttuario*".
Aggiungiamo soltanto che l'usufrutto – in questi casi – deve essere "riunito" anche formalmente alla nuda proprietà, e a tal fine sarà necessaria ma anche sufficiente una semplice voltura catastale, modificando ovviamente i dati anagrafici dell'intestatario dell'immobile [producendo il certificato di morte dell'usufruttuario], e formalizzare così l'acquisto da parte Sua della piena proprietà.

(cecilia v. sposato)

2023.02.27 - Risparmio Energetico: Comunicazione all'Enea

Abbiamo appena terminato lavori di risparmio energetico sulla nostra abitazione. Per tali lavori chiederemo la detrazione Irpef del 50%. La comunicazione all'Enea entro quando va fatta?

La comunicazione all'Enea dovrà essere trasmessa in via telematica tramite il portale "Ecobonus/Bonus Casa" *entro 90 giorni dall'ultimazione dei lavori o del collaudo*.
L'AdE ha inoltre precisato che tale comunicazione - per i lavori conclusi tra il 1° e il 31 gennaio 2023 - il citato termine di 90 giorni decorrerà dalla data di "messa on-line" del portale, *ovvero dal 1° febbraio 2023*.
Senonché, attenzione, nonostante l'Agenzia delle Entrate - con la Risoluzione 46/E del 2019 - abbia precisato che la tardiva trasmissione all'Enea non comporti la decadenza dal diritto alla detrazione, la Cassazione ha sostenuto la tesi opposta. Infatti gli Ermellini, con l'ordinanza n. 34151/2022, hanno sancito la revoca dai benefici fiscali in caso appunto di *tardività delle comunicazioni agli enti competenti*.
È chiaro, dunque, che – se vogliamo evitare qualunque pregiudizio in materia – dobbiamo curare quanto più possibile il rispetto dei citati termini.

(*marco righini*)

2023.02.28 - La separazione dei coniugi e la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento

Sono separata da mio marito da vari anni. In sede di separazione il giudice ha previsto la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento che però mio marito non mi ha mai voluto corrispondere. Ho diritto di richiedere gli arretrati oppure vale anche qui quello che avete scritto recentemente per gli aggiornamenti Istat dei canoni di locazione, che si applicano solo a seguito di richiesta del locatore?

La rivalutazione dell'assegno di mantenimento è prevista dalla legge sul divorzio, ma è oramai pacifico che essa possa/debba applicarsi *per analogia* anche alla separazione.
Ricordiamo che l'assegno di mantenimento andrà in questi casi rivalutato *annualmente* tenendo conto della Tabella Istat relativa all'aggiornamento degli "*indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei consumi di tabacchi*" che, ad esempio, per il mese di gennaio 2023 [lo abbiamo ricordato in una Sediva News di qualche giorno fa] è pari allo 0,1% su base mensile e al 9,8% su base annua.
Il beneficiario dell'assegno di mantenimento potrà pretendere – differentemente dell'aggiornamento dei canoni di locazione – gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate in relazione ai 5 anni precedenti [che è il termine di prescrizione applicabile in questo caso] perché, eccoci al punto, qui *la rivalutazione opera in modo automatico*.
Lei pertanto avrà diritto di vedersi rivalutare l'assegno di mantenimento in funzione dell'intero quinquennio precedente.

(*aldo montini*)

2023.02.28 - Prorogate al 31 luglio le assemblee societarie in via telematica

L'art. 3 del D.L. 198/2022 ha prorogato al 31 luglio 2023 le disposizioni emergenziali che – in deroga all'art. 2479 cod. civ. * – permettevano la tenuta delle assemblee societarie anche in modalità telematica [art. 106 D.L. 18/2020].

N.B.: Art. 2479 c.c.: I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. […] Qualora nell'atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate

mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'articolo 2479 bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione [2351, 2463, 2468]. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Sul punto, giova ricordare che lo svolgimento dell'assemblea in modalità telematica permette di esprimere il diritto di voto con mezzi elettronici o per corrispondenza, oltre ad autorizzare gli interventi alle riunioni mediante sistemi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

(*valerio pulieri*)

2023.02.28 - Utilizzare una seconda volta l'IVA agevolata al 4%...

[…per l'acquisto di un'auto per disabile dopo la "rottamazione" della precedente vettura]

Mia moglie soffre di disabilità motoria e quasi quattro anni fa ha beneficiato dell'agevolazione fiscale con l'IVA cioè al 4% per acquistare un'automobile.
Ma il veicolo per varie ragioni è diventato ormai inutilizzabile e abbiamo necessità di cambiarlo; anche questo secondo acquisto può andare al regime di IVA al 4%?

Questo è possibile ma soltanto in casi particolarmente limitati.
È consentito infatti accedere ancora una volta all'agevolazione fiscale nel corso del quadriennio, ma è necessario che il veicolo precedentemente acquistato sia stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico [il c.d. PRA], ovvero, naturalmente, quando sia stato rubato e non ritrovato.

N.B.: In tale seconda eventualità, l'interessato – cioè il compratore – dovrà esibire al concessionario sia la denuncia del furto che la registrazione al PRA della perdita di possesso dell'auto.

In sostanza, perlomeno stando al quesito, potrete richiedere l'applicazione dell'IVA al 4% anche per questo secondo acquisto di una vettura per disabili, ma solo se avrete preventivamente proceduto – come accennato - alla demolizione del veicolo precedente con contestuale cancellazione di quest'ultimo dal PRA.

(*franco lucidi*)

2023.03.01 - Decreto Milleproroghe: le novità in materia di investimenti

La l. 24/2/2023 n. 14 [in G.U. del 27 febbraio u.s.] ha convertito in legge il D.L. n. 198/2022, il c.d. *Milleproroghe*.
Tra le novità del provvedimento hanno indubbio rilievo – e per questo meritano alcune notazioni di commento - quelle in materia di investimenti, dato che *sono stati prorogati dal 30 giugno 2023 al 30 novembre 2023 i termini per il completamento degli investimenti in beni materiali, immateriali "tradizionali" e "4.0"*.
È necessario tuttavia precisare che:

- per le spese sui beni *ordinari* [*materiali e immateriali*], cioè quelli che non sono funzionali alla trasformazione tecnologica/digitale riconducibile al modello "Industria 4.0", è previsto *un credito d'imposta pari al 6% del costo dei cespiti*, e però, attenzione, per quelli *materiali* c'è un limite di costo ammissibile che è pari 2.000.000 di Euro, mentre il tetto scende a 1.000.000 di Euro per quelli *immateriali*;
- per le spese, invece, relative ai beni "4.0" prenotati entro il 31 dicembre 2022 [ovvero, come abbiamo chiarito parecchie volte, quelli per cui sia stato pagato al venditore un acconto pari almeno al 20% del costo del bene], il credito d'imposta ammonterà:
  - al 40% *per la quota di investimenti fino a 2.500.000 di Euro*,
  - al 20% *per la quota superiore a 2.500.000, e fino ad un massimo di 10.000.000 di Euro*
  - e infine al 10% *per la quota di investimenti superiore a 10.000.000 e fino ad un massimo di 20.000.000 di Euro*.

Questa proroga di cinque mesi [cioè, appunto, dal 30 giugno al 30 novembre di quest'anno] *potrebbe quindi tradursi in una grande opportunità che anche le farmacie dovrebbero prendere seriamente in considerazione.*

(*matteo lucidi – valerio salimbeni*)

2023.03.01 - Il Milleproroghe proroga anche il fondo prima casa

Dunque, parliamo ancora del c.d. *Milleproroghe*.
Esattamente, il comma 10 bis dell'art. 3 del provvedimento ha anche prorogato - *dal 31 marzo al 30 giugno 2023* - la prestazione di garanzie statali, da parte del *fondo prima casa* previsto dall'art. 64 del D.L. n. 73/2021, per un importo pari all'80% del prezzo di acquisto.
Come è noto, si tratta di una misura che prevede il rilascio di tale garanzia sul finanziamento erogato da una banca - *esclusivamente per l'acquisto appunto di un immobile adibito ad abitazione principale* - a favore delle giovani coppie, dei nuclei monogenitoriali con figli minori, dei giovani di età inferiore a 36 anni [con ISEE non superiore a 40.000 Euro] e dei conduttori di alloggi IACP [Istituto Autonomo Case Popolari].
Il *Milleproroghe* ha inoltre riconfermato – *fino alla data del 30 giugno 2023* - la garanzia, sempre in ragione dell'80%, sulla quota capitale dei mutui anche nell'ipotesi in cui il TEG [tasso effettivo globale] sia superiore al TEGM [tasso effettivo globale medio].

(cesare pizza)

2023.03.02 - D.L. 11/2023: La responsabilità in solido dei cessionari del credito

Il D.L. n. 11/2023 ha introdotto – come stiamo constatando perché in questo momento se ne parla un po' dappertutto, e non solo a Palazzo Chigi - novità molto importanti in materia di *superbonus* e di *bonus edilizi*, in particolare escludendo [al di fuori delle ipotesi di dolo] la responsabilità dei fornitori che hanno applicato lo sconto in fattura – maturando quindi un credito d'imposta - quando costoro dimostrino l'effettività delle opere/forniture oggetto del *bonus*.
La documentazione da produrre, necessaria a soddisfare tale onere probatorio [secondo l'intervento effettuato nelle opere di ristrutturazione], è la seguente:

- *Titolo edilizio abilitativo degli interventi;*

- *Visura catastale ante operam;*
- *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;*
- *Notifica preliminare dell'avvio dei lavori all'ASL;*
- *Fatture/ricevute che possano provare le spese sostenute per i lavori svolti;*
- *Asseverazioni: solo se obbligatorie;*
- *Delibera condominiale approvata;*
- *Attestazione antiriciclaggio;*
- *Visto di conformità circa la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;*
- *Documentazione prevista per gli interventi di natura energetica [se non obbligatoria andrà prodotto l'atto di notorietà].*

In conclusione, è opportuno precisare che *la mancanza della documentazione suindicata non è di per sé sufficiente a configurare un'ipotesi di responsabilità solidale per dolo e colpa grave del cessionario* che, tuttavia, può sottrarvisi solo provando quel che per lui è un *onere:* cioè la *propria diligenza* o la *non gravità della negligenza*.
Naturalmente torneremo ancora sul tema tuttora molto caldo.

(cesare pizza)

2023.03.02 - Se l'erede legittimo muore prima del de cuius…

[… che fine fa la sua quota di eredità?]

Qualche mese fa è venuto improvvisamente a mancare mio marito senza lasciare testamento. Premetto che non abbiamo figli ma è rimasta in vita, oltre a me, solo la sorella di mio marito, mentre il fratello è deceduto diversi anni fa lasciando un figlio. Vi scrivo per chiedervi: a chi spetta la quota del fratello di mio marito?

La quota che sarebbe spettata – ove fosse stato in vita – al fratello di Suo marito spetta per legge [per *rappresentazione*] ai di lui figli.
Applicando le regole codicistiche che disciplinano la *successione legittima* [cioè la successione nell'asse ereditario di chi è deceduto senza lasciare disposizioni testamentarie, che è il Vs caso], l'eredità di Suo marito si trasmette per due terzi a Lei, per un sesto a Sua cognata e per il residuo sesto, appunto per *rappresentazione*, ai figli di Suo cognato premorto.

(cecilia v. sposato)

2023.03.03 - Comunicazioni di irregolarità formali: non è possibile la definizione agevolata

Nel corso del 2022 abbiamo aderito ad un piano rateale per una comunicazione di irregolarità da parte del Fisco, con l'applicazione di sanzioni al 20%. Vorrei chiedere se ci sia la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni al 3% per le rateizzazioni in corso, possibilità che penso sia stata introdotta con la recente Legge di Bilancio.

Il quesito si riferisce alla comunicazione inviata dall'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'art. 36-ter del DPR 600/1973, che è una comunicazione di irregolarità riscontrate dall'amministrazione finanziaria in una dichiarazione fiscale.
Ora, l'art. 1, commi da 153 a 159, della Legge di Bilancio 2023 ha permesso di definire in modo agevolato soltanto le *comunicazioni* emesse a seguito di controlli "automatizzati" [art. **36-bis** DPR 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972] con riferimento ai periodi d'imposta 2019, 2020, 2021, e però solo per debiti tributari di importo non superiore a € 5.000.
Ma è altresì consentito definire, prescindendo dal periodo d'imposta, anche le *comunicazioni* per le quali sia regolarmente in corso - al 1° gennaio 2023 - un pagamento rateale.
Diversamente, ed eccoci al punto, per quel che concerne le *comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali ex art* ***36-ter*** *del Dpr n. 600/1973*, proprio come quella cui si riferisce il quesito, la sanzione resta quella del 20%.
Ciò non di meno, è bene che Lei tenga presente che il piano di rateazione può essere *comunque* esteso fino a 20 rate, anziché 8, come era previsto antecedentemente alla Legge di Bilancio che quindi almeno un modesto beneficio lo ha recato al contribuente anche nei casi come il Suo.

(francesco sonnino silvani)

2023.03.03 - Quando la spesa del veterinario è detraibile anche se sostenuta in contanti

In riferimento alla detraibilità dei farmaci veterinari e anche delle visite dal veterinario, tutti - dai vari commercialisti ai veterinari stessi – sembrano di avviso contrario a quello che avete sostenuto voi nella Sediva news del 14 02 2023.
Non vale, quindi, la stessa regola dei pagamenti agli specialisti (es. dentisti)?

Nonostante questi "avvisi contrari" [a quel che abbiamo osservato nella Sediva News del 14.02.2023: "L*a detraibilità per il cliente della spesa per farmaci veterinari …e il pagamento può essere perfino in contanti"*] che Lei riferisce, ci pare di dover confermare quanto da noi affermato.
Infatti, l'art. 1, comma 680, della *Legge di Bilancio 2020* prevede - ai fini della detrazione d'imposta - la possibilità di pagamento in contanti per le spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, ma anche la detrazione delle spese per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da *strutture private accreditate al SSN*.
Quindi, crediamo di poter ribadire che le *visite specialistiche veterinarie* sostenute *nell'ambito di strutture [private ma] accreditate al SSN* sono detraibili anche se pagate in contanti.
Ben diversamente, se invece si tratta di visite veterinarie effettuate presso *strutture private [ma non accreditate],* allora permane per esse - sempre ai fini della detraibilità della spesa - l'obbligo di pagamento *tracciato*.

(*andrea raimondo*)

2023.03.06 - Dichiarazione IMU 2021

Ancora dunque sul *Milleproroghe*, dove infatti è previsto anche un ulteriore slittamento del termine per la presentazione della *dichiarazione IMU relativa all'anno d'imposta 2021.*
Nello specifico, il *Decreto Semplificazioni* (art. 35, comma 4, D.L. n. 73/2022) aveva precedentemente fissato questo

termine al 31 dicembre 2022, che ora il *Milleproroghe* sposta ancora in avanti, ed esattamente al 30 giugno 2023.
La trasmissione deve essere effettuata dai soggetti passivi indicati nell'art. 1, comma 769, della legge di Bilancio 2020, cioè *persone fisiche* ed *enti commerciali*, ma – per effetto del precedente comma 759, lett. g) – possono beneficiare dello slittamento anche gli *enti non commerciali* [una volta di più il contribuente è costretto a muoversi tra disposizioni costruite quasi "alla mano" e "alla bisogna", senza preoccuparsi di osservare un ordine logico, cronologico, ecc., come del resto ha osservato in questi giorni addirittura il nostro Capo dello Stato].
Ne deriva comunque – come sarà chiaro - che il *30 giugno 2023* diventa a questo punto anche il termine ultimo sia per la presentazione della dichiarazione IMU 2021, che ovviamente per la dichiarazione IMU 2022.
(francesco sonnino silvani)

2023.03.06 - Se la farmacia intende addentrarsi nel dropshipping

Mi è stato proposto da un fornitore di farmaci e parafarmaci un servizio di dropshipping: ricordando che voi ne avete già trattato perché seguo la vostra scrupolosa e approfondita rubrica di Sediva News, vi chiedo quali prodotti possono essere venduti in modalità e-commerce dropshipping, e se sia opportuno un contratto tra le parti che deresponsabilizzi il farmacista da alterazione dei prodotti ed altri eventi non imputabili a lui.

Come per la verità dovrebbe esserLe noto, i prodotti farmaceutici vendibili con *eCommerce* – anche affidandosi, come nel Suo caso, a un sistema di *dropshipping* – sono i dispositivi medici, i medicinali senza obbligo di ricetta [SOP e OTC], i medicinali omeopatici e quelli per uso veterinario acquistabili senza ricetta medica, i parafarmaci, i cosmetici, gli integratori e simili.
Ora, laddove Lei decidesse di stipulare un *contratto di dropshipping* [ricordiamo che è un contratto che intercorre tra il venditore on-line (*reseller* o *marketer*, figura che rivestirebbe proprio la farmacia come Lei vorrebbe organizzarla) e un terzo soggetto (il c.d. dropshipper, che poi è il fornitore) che detiene/possiede a vario titolo, ad esempio, *articoli elettromedicali* particolarmente voluminosi e ingombranti per poi fornirli/spedirli/consegnarli ai clienti], i punti su cui dovrebbe – ci pare - prestare particolare attenzione sono:
- *il prezzo*: naturalmente la vendita del prodotto/articolo deve garantire un guadagno e coprire i costi derivanti in particolare proprio dal *dropshipping*;
- *le modalità di consegna delle merci*: qui bisogna prestare molta attenzione – soprattutto, è chiaro, all'interno del *contratto* – perché, tanto più in una materia come questa che è ancora in evoluzione sotto tanti profili [compreso quello giuridico], è necessario con la maggiore chiarezza possibile, e se del caso ricorrendo senza risparmiarsi a numerosi dettagli, disciplinare i vari momenti dell'acquisizione dell'ordine, dell'applicazione delle voci di costo, delle modalità di consegna, ecc., allo scopo insomma di ridurre ai minimi termini possibili equivoci o malintesi interpretativi e inoltre, è superfluo aggiungerlo, malessere nella clientela e discredito alla farmacia;
- *la responsabilità per danni ai prodotti durante la detenzione e la spedizione*: è interamente a carico del fornitore/*dropshipper*, come d'altronde abbiamo illustrato qualche tempo fa soffermandoci nei particolari di queste vicende [v. Sediva News del 19/10/2021: "*Dropshipping*"];
- *la clausola di riservatezza*;
- *la durata*;
- *la clausola di risoluzione*: qui evidentemente, ci riferiamo alla risoluzione del rapporto che è al centro del triangolo, quello cioè, di natura contrattuale, tra la farmacia e – come detto - il soggetto che, detenendo i prodotti richiesti dal cliente, provvede materialmente alla spedizione/consegna.
Prima di chiudere una notazione: non dovrebbe essere molto lontano il momento in cui il legislatore, cogliendo l'occasione in un qualsiasi provvedimento più o meno ad ampio spettro, ritenga di dettare norme specifiche, disciplinandolo compiutamente e trasformandolo in un *contratto tipico*, appunto sul *dropshipping*.
(*stefano olivieri – marco righini*)

2023.03.07 - Ancora sulla sorte della farmacia al decesso del titolare

Nostra madre, titolare di farmacia, nonostante le insistenze di noi figli, non vuole costituire con nessuno di noi una società per non turbare – dice lei – gli equilibri tra noi. Ma ci chiediamo che cosa accadrebbe nel caso di una sua scomparsa senza che abbia disposto della sorte della farmacia.

All'apertura della successione [escludendo naturalmente il caso in cui l'avente causa sia soltanto uno, erede o legatario] ciascuno degli eredi/legatari partecipa, a decorrere dalla data del decesso, alla società insorta *di diritto* a quel momento tra tutti loro come *società di fatto*.
In questa non rientrano tuttavia – e anche qui a decorrere da quella stessa data, cioè, come si suol dire, *ex tunc* – gli eredi:

- che siano minori di età;
- o che esprimano formalmente e tempestivamente la volontà di non partecipare all'esercizio collettivo della farmacia;
- o che a seguito di una divisione dell'asse ereditario – anche *a stralcio*, riguardante quindi la sola farmacia – non siano risultati assegnatari dell'esercizio.

E però la *società di fatto* – anche nel caso in cui, magari in tempi brevi [come sarebbe ampiamente auspicabile per le ragioni già illustrate], intervenga una sua *regolarizzazione* – non è ancora una società cui possa di per sé ritenersi ascritta la titolarità della farmacia.
È infatti necessario a questo fine il perfezionamento di una duplice condizione:

- da un lato, l'espressione/formalizzazione di una *volontà negoziale** di ogni erede e/o di tutti gli eredi congiuntamente [e/o di loro eventuali aventi causa] *di partecipare a una società titolare di farmacia*, quale ne sia la forma; e

- dall'altro, la verifica – inevitabilmente ricorrendo per lo più ad *autodichiarazioni* [anche per il c.d. *certificato antimafia*] – circa l'insussistenza per ognuno di loro di cause che ne impediscano la partecipazione e perciò di una delle ipotesi di incompatibilità previste negli artt. 7 e 8 della l. 362/91.

***N.B.:** Ma questa loro *volontà negoziale* deve in ogni caso essere esplicitata in termini non equivoci in un atto costitutivo/statuto, semplice e lapidario finché si vuole ma tale da non lasciare dubbi sul loro preciso *intendimento di formare/regolarizzare una società [di persone o di capitali] che abbia per oggetto esclusivo la gestione della farmacia ricevuta per successione* e che contenga appunto anche la dichiarazione di ogni socio circa l'insussistenza di cause ostative alla sua partecipazione.

Si tratta allora, fino al compimento di tali due condizioni, di una *società per la mera gestione provvisoria* dell'esercizio caduto in successione e il termine di durata di tale "provvisorietà" è e resta naturalmente quello della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione, seppur con il limite in ogni caso del compimento del diciottesimo mese dal decesso, come abbiamo avuto occasione di chiarire altre volte.
Prima che scada quel termine, pertanto, la trasformazione della società di gestione ereditaria [*di fatto* o *regolare* che sia] in una società titolare della farmacia già del *de cuius* postula il perfezionamento di entrambe le citate condizioni, dato che, per ribadirlo ancora, i commi 9 e 10 dell'art. 7 della l. 362/91 – nonostante il loro pessimo dettato letterale… - sono tuttora in vigore, pur se con gli imprescindibili adattamenti conseguenti alla Legge Concorrenza.
Diversamente, se cioè entro il detto termine non saranno state soddisfatte quelle due condizioni, e sempreché non si ricorra *in extremis* alla cessione dell'esercizio a terzi [anche seguendo la via, pienamente legittima, di cessioni di quote della società di gestione provvisoria], la compagine ereditaria rischia di incappare in un *provvedimento di decadenza dalla titolarità* [che, beninteso, per tutto il tempo della gestione provvisoria è e resta del *de cuius*].
È chiaro però che quest'ultima è un'ipotesi più che altro teorica dato che, almeno per quel che ci consta, non sono state più di tre o quattro le vicende che si sono concluse in un modo così cruento e si è trattato comunque di rischi mal calcolati dagli eredi che hanno infatti protratto le loro "divergenze di opinione" sulla sorte della farmacia caduta in successione oltre il limite temporale di cui si è detto.
Concludiamo queste brevi note tornando per un istante su un altro aspetto che sembra proprio non trovare pace: il direttore responsabile della farmacia caduta in successione potrà essere – per tutta la durata della gestione provvisoria - anche un semplice farmacista iscritto all'albo [erede o non erede], perché l'*idoneità* potrà/dovrà essere richiesta al direttore *solo a far data dal riconoscimento della titolarità a favore della società regolarizzata*, indipendentemente che questa sia formata dagli eredi o da alcuni di loro, oppure da soggetti estranei alla compagine degli eredi che *medio tempore* si siano resi cessionari delle loro quote.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.03.08 - Il piano Marketing

Sono titolare di una farmacia di medie dimensioni.
Nei primi due mesi dell'anno le vendite della libera sono diminuite, così come le ricette; a causa di questa situazione mi sono confrontato con dei colleghi che mi hanno consigliato di sviluppare, tramite un consulente, un piano marketing, come hanno già fatto alcuni di loro. Di cosa si tratta?

Indubbiamente, l'aumento dei profitti è uno tra gli obiettivi maggiormente ricercati dagli imprenditori, tanto è vero che uno dei caposaldi delle strategie di *marketing* è proprio l'incremento delle vendite.
I suoi colleghi l'hanno ben consigliata, perché un buon piano *marketing* permette alla farmacia di conoscere e capire nel dettaglio chi sono e cosa cercano i propri clienti e grazie a strumenti come la pubblicità, la promozione di alcuni prodotti, i canali digitali e altro ancora, la farmacia può aumentare la sua visibilità e di conseguenza i ricavi.
Un'ulteriore riflessione – ribadiamo – va fatta sulla necessità di fidelizzare la clientela.
Infatti, un cliente che si sente apprezzato e, soprattutto, seguito sarà più propenso ad affidarsi totalmente al farmacista continuando a tornare e a servirsi della sua farmacia.
Gli strumenti del piano *marketing* servono proprio a questo: a creare, cioè, relazioni durature con la clientela, a sviluppare il proprio *business* e – come più volte ricordato – ad aumentare la visibilità della farmacia.
Ovviamente tutto ciò non avviene automaticamente, ma occorre procedere – come si suol dire - "un passo alla volta", affidandosi a un consulente specializzato nel settore.
Per sintetizzare, vale la pena evidenziare alcuni passaggi che riteniamo comunque ineludibili:

- *Studio del mercato*: consente di avere uno sguardo a 360° sull'esigenze della clientela e sulla concorrenza, permettendo di delineare i punti di forza [come anche i punti deboli] e riconoscere i clienti potenziali e i loro bisogni;
- *Definizione degli obiettivi*: cosa vogliamo dalla farmacia? in cosa possiamo migliorare?
- *Strategie per il conseguimento degli obiettivi stabiliti*: indubbiamente, le strategie *marketing* sono diverse e naturalmente bisogna valutare sempre con grande attenzione il caso concreto. Esemplificando, al fine di aumentare la visibilità della farmacia sarà utile promuovere i prodotti e i servizi attraverso mezzi di comunicazione esterna [pubblicità su stampa, radio e social media, ecc…] e diretta [newsletter, SMS ecc…], e però altre strategie possono rinvenirsi anche nell'organizzazione di eventi [workshop o hub] a tema "salute" dove potranno essere fornite informazioni sui prodotti disponibili in farmacia.

N.B.: Se la farmacia dispone di un sito web, creare una sezione dedicata alle informazioni sulla salute e ai consigli pratici per la cura del proprio benessere potrebbe essere un buon percorso per raggiungere più agevolmente il cliente.

Concludendo, il mercato della farmacia – come sapete meglio di noi - è in continua evoluzione e il

farmacista/imprenditore ha il "dovere" di cogliere tutte le opportunità che si presentano tendendo a non trascurarne alcuna.
Buona riflessione.

(*cesare pizza - michela pallonari*)

2023.03.08 - Il poco decifrabile scenario conseguente a Tar Campania n. 1341 del 02.03.2023

Come probabilmente avrete subito intuito, si tratta della sentenza del Tar Campania che ha deciso – dopo una lunga gestazione dovuta anche, se non soprattutto, alla delicatezza del tema ma anche alla farraginosità delle motivazioni - il ricorso di alcuni concorrenti contro parecchi altri concorrenti.
E' una vicenda che forse molti di voi hanno ben presente e di cui, per quanto ci riguarda, abbiamo parlato con ampiezza nelle Sediva News del 15/04/2022: ["*Al via (?) il primo interpello del concorso straordinario campano*"], del 15/07/2022: ["*Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano il Tar sospende …*"], del 21/07/2022: ["*Ecco l'ordinanza del Tar Campania: se non interviene il CdS, la vicenda può aggravarsi…*"] e del 12/12/2022: ["*Ancora inquietudini dal concorso campano…*"], alle quali pertanto rinviamo per uno sguardo all'intero stato dell'arte.
Nei prossimi giorni, comunque, tenteremo di far luce - con qualche dato di approfondimento e soprattutto con i necessari spunti di riflessione - su quello che potrebbero aver detto e/o aver voluto dire i giudici campani per accogliere il ricorso, sancendo – per effetto del successivo Decreto Dirigenziale n. 92 del 03/03/2023, francamente fin troppo sollecito perché il Consiglio di Stato potrebbe presto cambiare almeno alcune delle carte che il Tar ha messo sul tavolo - l'esclusione dalla graduatoria campana di 24 candidature [di cui 12 "epurando" le prime 29 posizioni della graduatoria *già* definitiva].
In particolare, infatti, secondo il provvedimento quei 24 concorrenti "*risultano incorrere nelle condizioni descritte nella citata sentenza e cioè candidati resisi cessionari* [ndr. è un errore, perché in realtà si tratta di candidati resisi cedenti] *di quote sociali di società di persone titolari di sede farmaceutica, nonché soci di società di persone che hanno proceduto alla trasformazione della natura societaria da società di persone a società di capitali*".
Seguendo queste "linee guida", peraltro, le candidature escluse dovrebbero rivelarsi senz'altro più numerose dato che il decreto regionale – disponendo anche l'avvio del primo interpello per le prime 17 posizioni [ndr. il cui elenco è stato formato dagli uffici regionali sulla base di quel che restava/resta della graduatoria dopo la falcidia operata nei fatti da Tar all'interno, come detto, delle prime originarie 28 posizioni] - demanda al tempo stesso alla Commissione giudicatrice "*la sollecita verifica delle ulteriori posizioni in graduatoria alla luce dei principi espressi dall'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 4152/2022, dalla sentenza n. 5140/2020 del TAR Campania Napoli e dalla relazione del direttore generale per la Tutela della salute e il coordinamento del SSR prot. 0274489 dell'11.06.2020*" [ndr. non viene citata proprio la sentenza del Tar n. 1341/2023, cioè l'unico provvedimento che conta davvero anche perché immediatamente esecutivo, pur se – come accennato - il CdS, di cui però il Decreto Regionale non sembra curiosamente preoccuparsi, potrebbe sospendere la decisione del Tar e costringere la Regione, se mai il primo interpello verrà effettivamente subito avviato, a ripartire quasi da zero].
Ne riparleremo comunque tra non molto, anticipando tuttavia una prima nostra sensazione: il Tar avrebbe potuto agevolmente – ci pare - raggiungere il medesimo risultato, quello cioé dell'esclusione dal concorso, o della decadenza da un'ipotetica futura assegnazione, di quelle candidature, tirando in ballo semplicemente il [presunto] divieto di "doppia assegnazione" individuato tre anni fa dall'Adunanza Plenaria e ben illustrato successivamente dalla terza Sez. del CdS, dapprima nell'ordinanza n. 4903 del 03/08/2020 [v. Sediva News del 07.08.2020: "*Il CdS interdice la seconda assegnazione anche a chi si sia già "liberato" della farmacia conseguita*..."] e successivamente in altre due o tre decisioni.
Per questa via il ricorso sarebbe stato egualmente accolto e ai ricorrenti sarebbe stato egualmente consegnato il "bene della vita" da loro richiesto, che era in sostanza una almeno parziale "scalata" della graduatoria.
I giudici napoletani hanno invece scelto un percorso tortuoso e tortuosamente argomentato [giungendo addirittura ad assumere un fantomatico *abuso del diritto* da parte di alcuni candidati…] quel che potrebbe esporre la loro decisione a un intervento perlomeno rettificativo del CdS.
Di questo come di altro, però, parleremo meglio tra qualche giorno, confidando di poter meglio spiegare il titolo di queste note.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.03.09 - Il milleproroghe 2023 in materia di riduzione del capitale sociale…

[…si tratta di disposizioni che valgono evidentemente solo per le *società di capitali*]

Il *Milleproroghe* contiene infatti anche la *proroga* della possibilità di *sterilizzare le perdite civilistiche* emerse per le società di capitali, e dunque si tratta di una facoltà concessa anche nel e per l'esercizio in corso *alla data del 31 dicembre 2022* [ricordiamo che le società di persone non possono essere interessate perché per esse è improprio parlare di capitale, di partecipazioni al capitale, di quote di capitale, ecc. dato che – secondo il Codice – bisogna far sempre riferimento a *partecipazioni agli utili e alle perdite*, cosicché, quando si parla di *quote* per una snc o una sas, è necessario intenderle come *misure* per l'appunto *di partecipazione agli utili e alle perdite*].
Ora, la facoltà di sterilizzare le perdite civilistiche – giova rammentarlo - è stata introdotta per la prima volta con il *Decreto Liquidità* che prevede infatti la possibilità di *rinviare per cinque anni* gli adempimenti in materia di riduzione del capitale sociale [quelli di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c. per le spa e agli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c. per le srl] *connessi o conseguenti alle perdite maturate durante (e non solo) i periodi di lockdown* imposti dal Governo che notoriamente, perlomeno sul piano generale, hanno comportato una significativa riduzione del

patrimonio netto, finendo anche per intaccare non di rado il capitale sociale.
In particolare, con riferimento alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2022:

- il termine entro il quale la perdita deve risultare contenuta a un valore/importo inferiore a 1/3 del capitale sociale non è quindi l'esercizio immediatamente successivo, ma il quinto esercizio successivo [perciò il termine ultimo è quello del 31 dicembre 2027];
- *quando invece risulta* – dispone il primo comma dell'art. 2482 ter – *la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo* e, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, l'assemblea può deliberare di rinviare la decisione fino alla chiusura del quinto esercizio successivo, quindi sempre entro il 31 dicembre 2027.

Si tenga inoltre presente, sempre in riferimento alle perdite emerse durante l'anno 2022, che è prevista anche la *sospensione/disapplicazione* - fino al quinto anno successivo a quello di realizzazione della perdita - *della causa di scioglimento delle società di capitali per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale*.
Per concludere, le perdite dovranno comunque essere *distintamente indicate nella nota integrativa allegata al bilancio* con specificazione, in appositi prospetti, sia della loro origine che delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

(andrea raimondo)

2023.03.09 - Registrazione telematica dei contratti… […con particolare riguardo al comodato e al preliminare di vendita]

Ho appena stipulato con i miei genitori un contratto di comodato per un'unità abitativa a me intestata. Posso procedere alla registrazione in modalità telematica, evitando quindi di recarmi presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate?

Con il Provvedimento n. 465502/2022, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il *modello di registrazione di atto privato* (RAP), con il quale è diventato concretamente possibile registrare appunto in modalità telematica i *contratti di comodato*.
Con il successivo Provvedimento n. 56766/2023 è stata estesa tale possibilità – a decorrere dal 7 marzo 2023 - anche alla registrazione dei *contratti preliminari di compravendita* [che, come noto, è l'accordo con cui compratore e venditore si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto vendita di un bene, mobile o immobile che sia], previo l'inserimento di alcuni moduli aggiuntivi necessari a tale adempimento.

N.B. Si tratta in particolare dei moduli C1 "*Negozio – Preliminare di vendita*" e D1 "*Dati degli immobili*", che si aggiungono ai già esistenti moduli "*Frontespizio*", "*A - Dati generali*" e "*B - Soggetti*".

Per quanto concerne la modalità di presentazione del modello RAP dei contratti preliminari, potrà essere presentato – sia dagli intermediari come dai privati – in modalità telematica mediante l'utilizzo dell'apposita procedura web resa disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate.
Al modello RAP, sempre con riguardo ai contratti preliminari, dovranno essere allegati:

- *copia dell'atto da registrare*, sottoscritto dalle parti, redatto in modo che gli elementi essenziali del contratto siano leggibili tramite procedure automatizzate;
- *copia di eventuali allegati* al contratto (i.e. inventari, mappe, planimetrie, disegni, ecc.).

Resta ferma la possibilità – precisa il Provvedimento – per i soli soggetti non obbligati alla registrazione telematica dei contratti di presentare il *modello RAP cartaceo* presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, unitamente all'atto da registrare e ad eventuali allegati debitamente sottoscritti dalle parti.

(*m. mario astrologo*)

2023.03.10 - Come si calcola il taeg?

Controllando i miei affidamenti bancari mi sono reso conto di non riuscire a calcolare il loro tasso effettivo e vorrei quindi chiedervi di indicarmi un metodo o un criterio utile.

Per la determinazione del costo effettivo dello "scoperto bancario" [perché ci sembra si tratti proprio di questo] applicato dalla Sua Banca dobbiamo andare a prendere in esame il **TAEG** [l'acronimo sta per *Tasso Annuo Effettivo Globale*] che rappresenta l'indice che le banche applicano sullo scoperto di conto corrente diverso dal **TAN** [qui l'acronimo sta per *Tasso Annuo Nominale*] che è quello che non considera i costi aggiuntivi che vengono addebitati sugli affidamenti.
Calcolare il **TAEG** è relativamente semplice.
Abbiamo sotto gli occhi l'estratto conto bancario di un ns. cliente del IV trimestre 2022 e il primo elemento che viene messo in evidenza sono i *numeri debitori* che nel caso di specie sono pari a 14.703.640.
Il secondo elemento necessario per il calcolo del TAEG è l'ammontare degli interessi pagati che qui sono pari a € 1.893,38, importo al quale vanno aggiunte le spese di tenuta conto per € 283,44 che a loro volta assommano – nell'estratto conto – a un totale dell'addebito di € 2.176,82.
Successivamente per il calcolo è necessario moltiplicare tale addebito di € 2.176,82 x 365 [i giorni dell'anno civile] che portano il totale a complessivi € 794.539,30.
Infine, l'ultimo passaggio è la divisione tra il totale di € 794.539,30 per i *numeri debitori,* cioè 14.703.640, e infine moltiplicare il quoto per 100.
Il risultato è pari ad un **TAEG** del 5,40%, mentre la banca evidenziava un **TAN** del 4,7%.
Attenzione, dunque, agli estratti conto che ricevete e cercate di calcolare gli addebiti effettivi degli istituti bancari o finanziari.

(*franco lucidi*)

2023.03.10 - Dal Milleproroghe novità anche per tregua fiscale ma anche per saldo e stralcio

L'articolo 3-*bis* del *Milleproroghe* modifica alcune disposizioni riguardanti la c.d. "tregua fiscale" introdotte dalla legge di Bilancio 2023 con particolare riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, stabilendo innanzitutto che i provvedimenti con cui gli enti territoriali scelgono di applicare l'istituto acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito *internet* istituzionale dell'ente creditore.

Inoltre, gli enti territoriali possono stabilire, *entro il 31/03/2023* [dunque il termine è vicino alla scadenza…] - con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti - di applicare *in alternativa* alla definizione agevolata delle controversie tributarie:

- *la conciliazione agevolata delle stesse controversie;*
- *la rinuncia agevolata dei giudizi pendenti in Cassazione;*
- *la regolarizzazione agevolata degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.*

Viene modificata anche, come diciamo nel titolo, la disciplina del cd. "*saldo e stralcio*"*.

***N.B.:** Ci riferiamo a quella particolare "rottamazione" dei debiti tributari, di *importo residuo al 01/01/2023 fino a 1.000 euro* [un ammontare questo che comprende capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni], risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione *nel periodo 2000-2015* dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

A tale proposito viene prevista:

- *l'estensione dal 31/3/2023 al 30/4/2023 dell'operatività dell'annullamento automatico dei debiti;*
- *la proroga, sempre al 31/03/2023, del termine - inizialmente fissato al 31/01/2023 - entro cui gli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possono deliberare di **non** aderire all'annullamento dei ruoli;*
- *la possibilità, infine, per questi enti ed entro la stessa data* [in alternativa al provvedimento di cui al punto precedente e fermo restando il regime generale delle esclusioni dall'annullamento automatico] *di applicare integralmente le disposizioni in materia di annullamento automatico ai debiti di importo residuo, al 1/1/2023, fino a 1.000 euro*. In altri termini, come vediamo, *è estesa anche ai carichi formati dagli enti diversi da quelli statali* – per lo più si tratta dei comuni - la possibilità di ammettere lo stralcio, sempre nel limite dell'importo complessivo di 1.000 euro al 01/01/2023, *anche* delle somme in sorte capitale, cioè delle maggiori imposte in riscossione.

(*stefano civitareale*)

2023.03.13 - Snc tra padre e madre: credito del figlio verso la snc e modalità della sua estinzione

Farmacia snc al 50% tra me e mio marito. Abbiamo tre figli ma solo uno è farmacista e lavora con noi da 15 anni ed esattamente come associato in partecipazione finché è stato possibile perché poi abbiamo dovuto metterlo a partita iva.

In questo momento tendiamo ad escludere quello che avete consigliato spesso, e cioè un "patto di famiglia", perché vorremmo optare per semplicità per una cessione di quote al figlio farmacista, rinviando il patto di famiglia a un tempo in cui i rapporti anche tra i fratelli siano più maturi.

La nostra richiesta è questa: è possibile cedere da parte mia e di mio marito quote della società corrispondenti all'importo del credito che questo nostro figlio farmacista vanta nei confronti della Farmacia per finanziamenti da lui effettuati, come potete vedere dai bilanci degli ultimi 3 anni.

Crediamo, che in questo modo – ma forse abbiamo torto - che la Farmacia azzererebbe il debito verso il figlio che nel contempo diventerebbe proprietario di un certo numero di quote della Farmacia ma soprattutto entrerebbe nella SNC senza intaccare le spettanze degli altri figli.

Può avere un fondamento quest'idea?

In realtà la risposta al quesito – perlomeno secondo i termini in cui voi lo avete posto - non può essere che negativa.

La soluzione, cioè, di cedere in pratica quote sociali al figlio farmacista in corrispettivo dei finanziamenti da lui effettuati in anni pregressi [immaginiamo che si tratti dei crediti derivanti dall'associazione in partecipazione e non liquidati – comprensibilmente - per sottrarli alla tassazione a carico dell'associato che in questi casi va, come si suol dire, *per cassa*] non è minimamente praticabile.

Infatti, i cedenti sarebbero naturalmente i soci [madre e padre], quindi *persone fisiche*, mentre vs. figlio vanta il suo credito nei confronti della *società come tale*.

Essendo quindi diversi i soggetti, la compensazione che voi ipotizzate non è configurabile.

Si potrebbe invece pensare a un aumento di capitale della snc sottoscritto [parzialmente o interamente] da vs. figlio e da lui *liberato* mediante proprio il conferimento del suo credito da "finanziamento", attribuendogli perciò una partecipazione corrispondente a una percentuale pari al rapporto tra l'ammontare del "finanziamento" stesso e il valore complessivo della farmacia.

È chiaro, però, che in ogni caso l'operazione va meglio illustrata e calata nel concreto della vs. specifica vicenda.

(*stefano lucidi*)

2023.03.13 - Un Bonus/Superbonus "edilizio" può essere ceduto anche parzialmente…

[…ma sempre per annualità, una o più]

Il locale farmacia mi rende condomino nel mio palazzo e un altro dei condomini, che invece è un imprenditore edile, mi ha proposto di acquistare il credito da lui acquisito come Superbonus 110%.

Qui però si tratta di una somma importante perché parliamo di 300.000 euro complessivi, da ripartire in quattro annualità: la proposta che mi è stata fatta riguarda l'acquisto di una sola annualità pari quindi a

75.000 euro che sarebbero spendibili da me in quest'anno stesso.
Posso accettare la proposta?

Se teniamo conto dei recentissimi interventi del legislatore in materia, di cui del resto abbiamo dato conto nella Sediva News del 02.03.2023 ["*D.L. 11/2023 La responsabilità in solido dei cessionari del credito*"], la risposta non può che essere affermativa.
In particolare, vale la pena sottolineare che il dl 11/2023 ha ben specificato come lo *sconto in fattura* [ovvero la *cessione del credito* relativo al Superbonus e agli altri bonus edilizi, come quelli derivanti da interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, dall'installazione di impianti fotovoltaici o di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, da interventi per la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, o da quelli per l'eliminazione delle barriere architettoniche per i quali spetta la detrazione del 75% per l'anno 2022] è ancora possibile per tutti i lavori in ordine ai quali *al 17 febbraio u.s.* era stata presentata la Cilas, la Cila, o che avevano già ottenuto il titolo abilitativo o, infine, avviato i lavori.
Ora, come è stato ulteriormente illustrato dall'Agenzia delle Entrate con la FAQ del 19 maggio 2022, i crediti derivanti dalle prime cessioni o dagli sconti in fattura vengono caricati nella "*Piattaforma cessione crediti*" *già suddivisi in rate annuali di pari importo*, a ognuna delle quali viene attribuito un codice univoco.
Ed è sempre la FAQ ad aggiungere – eccoci al punto - che la singola rata riferita a un'annualità può essere ceduta [quindi nel suo esempio i 75.000 euro], mentre **non può mai formare oggetto di cessione parziale la singola rata**, e perciò, sempre restando nel Suo caso, l'importo di euro 75.000 non può essere frazionato.
Le residue rate potranno formare oggetto a loro volta di cessione anche in momenti successivi, oppure essere utilizzate in compensazione in sede di liquidazione di tributi e contributi mediante Mod. F24.
Tale assetto normativo trova applicazione – attenzione - *per i crediti derivanti dalle prime cessioni e dagli sconti in fattura comunicati all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022*.

(*marco righini*)

2023.03.14 - I costi di consegna dei grossisti

Molti grossisti, con la scusa del "caro energia" stanno applicando dei costi fissi a consegna, inserendoli direttamente nella fattura dei farmaci.
Essendo un servizio che il titolare può scaricare, queste spese di trasporto o spese aggiuntive non dovrebbero essere fatturate a parte con dei documenti ben distinti?

Per una volta può essere sufficiente – e al tempo stesso esaustiva – una risposta estremamente concisa, nonostante si tratti di un quesito da par suo articolato.
Come peraltro dovrebbe essere noto se non altro alla gran parte di Voi, quantomeno dalla "pratica" di tutti i giorni, le spese di trasporto relative alla cessione di beni possono soltanto:
- *essere addebitate dal fornitore alla farmacia cessionaria con apposita voce nella fattura emessa per la fornitura*;
oppure
- *a scelta del fornitore stesso, in un documento separato*.

Più stringati di così…

(*roberto santori*)

2023.03.14 - Milleproroghe: concessa un'ulteriore sospensione dei termini sulle "agevolazioni prima casa"

Il *Milleproroghe 2023* ha quindi disposto anche un ulteriore "slittamento" dei termini relativi alle agevolazioni "prima casa".
L'art. 3, comma 10-quinquies, del provvedimento, infatti, prevede che *"I termini previsti dalla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche' il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023*….".
Per chi non li rammentasse, i termini oggetto di sospensione sono:

- *il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione*;
- *il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale*;

nonché

- *il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa"*.

Inoltre, viene (ri)sospeso *il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa"*, termine stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento [in relazione a tale ultimo atto di acquisto] di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto versata in relazione al precedente acquisto agevolato.
E però, si badi bene, il secondo periodo dello stesso articolo dispone che "*…Sono fatti salvi gli atti notificati dall'Agenzia delle entrate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, emessi per il mancato rispetto dei termini di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e del termine di cui all'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, **e non si fa luogo al rimborso di quanto già versato**".*
È dunque necessario porre la giusta attenzione anche a quest'ultima prescrizione, se non altro per evitare sorprese.

(*stefano olivieri – valerio salimbeni*)

2023.03.15 - I presupposti che possono legittimare lo spostamento della farmacia in deroga alla distanza minima

Sono titolare individuale di una farmacia che appartiene alla mia famiglia da quattro generazioni e che risale addirittura alla fine dell'800. Ma da qualche tempo abbiamo avuto diversi problemi di deterioramento all'interno dei locali (dovuti a umidità e quant'altro). Sono stato quindi costretto a chiedere al Comune il trasferimento della farmacia, ma l'unico locale idoneo che ho trovato (dopo numerose ricerche) si trova a 160 metri circa dalla farmacia più vicina, contro gli attuali 135. So che in particolari situazioni è consentito il trasferimento a una distanza anche inferiore a 200 metri ma vorrei se possibile maggiori informazioni aderenti al mio caso.
Vi chiedo inoltre se, qualora il Comune dovesse autorizzarmi come sembrerebbe, corro il rischio di 'ritorsioni' da parte del titolare della farmacia vicina.

E' un tema sempre di grande rilevanza e attualità e che comunque abbiamo affrontato parecchie volte: v. per tutte Sediva News del 31 maggio 2022 ["*Farmacie ubicate le une a ridosso delle altre*"] e dell'8 aprile 2009 ["*Il trasferimento della farmacia a meno di 200 metri*"].
Ma è doveroso ancora un cenno su questo tema – soprattutto per quel che diremo tra un momento – richiamando una recente pronuncia del Tar Emilia-Romagna, n. 785 del 15 ottobre u.s., che ha deciso un ricorso presentato da un titolare di farmacia contro il provvedimento che aveva autorizzato il suo "vicino" a spostarsi all'interno della sede e però a una distanza inferiore [149 m.] a quella legale di 200 metri, anche se maggiore di quella precedente [121 m.].
La vicenda esaminata dai giudici emiliani riguardava in realtà una farmacia ubicata, come accennato, a una distanza già in precedenza inferiore ai 200 metri e ci pare che questo possa senz'altro - e a maggior ragione, considerate le "*quattro generazioni*" – essere anche il Suo caso, perché la Sua come forse anche altre farmacie della zona [e probabilmente si tratta del classico centro storico] è stata naturalmente istituita ancor prima della legge Giolitti del 1913, quando quindi l'individuazione del luogo di esercizio della farmacia era rimessa alla piena e insindacabile scelta del titolare.
I presupposti, che – secondo una giurisprudenza ormai consolidata [ne abbiamo parlato anche recentemente] - avrebbero potuto giustificare il rilascio di un'autorizzazione in deroga alla distanza legale, erano stati ritenuti entrambi nella fattispecie sussistenti: sia, cioè, *la necessità inderogabile* [per le sue condizioni fatiscenti e di "ammaloramento conseguente alla mancanza delle necessarie opere di manutenzione straordinaria da parte del terzo proprietario", trattandosi evidentemente di un locale condotto in locazione dalla farmacia] *di abbandonare il locale fino ad allora adibito all'esercizio dell'attività*, e sia *la dimostrata irreperibilità nella zona di altri locali idonei a una distanza inferiore a quella legale.*
Qui merita di essere sottolineata una notazione "tra le righe" del Tar che non si coglie frequentemente e che del resto, a nostra memoria, non dovrebbe avere più di un paio di precedenti.
Ci riferiamo alla ritenuta [dal Tar] applicabilità di tali due presupposti – e dunque alla possibile legittimità del provvedimento di autorizzazione che ne sia derivato – anche quando la farmacia da trasferire sia/fosse collocata, antecedentemente al richiesto spostamento, a una distanza superiore ai 200 metri, come ha imposto la l. 475/68 a tutte le farmacie di nuova istituzione.
E' vero che il Tar considera estensibile la detta disciplina anche a queste ipotesi soltanto in vicende molto particolari e in ogni caso con criteri di giudizio "*restrittivi*", ma su un'apertura in questa direzione crediamo si debba convenire, tanto più se teniamo conto che in alcuni "centri storici" [soprattutto di comuni di ridotte dimensioni] la domanda di farmaci si riscontra molto più larga proprio nelle vie o piazze più antiche e ciò nondimeno ancor oggi le più frequentate dagli abitanti, residenti o "fluttuanti" che siano.
D'altra parte, come noto, il servizio farmaceutico deve essere potenziato soprattutto laddove sia più consistente e numeroso l'accesso/accessibilità della popolazione alle farmacie, che, non va mai dimenticato, è il fine primario della riforma dell'art. 11 del Crescitalia [con *pianificazione c.d. verticale* spesso prevalente su quella c.d. *orizzontale*].
Ma, tornando alla vicenda decisa dai giudici bolognesi, il Comune di Sassuolo ha quindi ritenuto ampiamente certificata/documentata la sussistenza di ambedue i presupposti, rilasciando pertanto il provvedimento richiesto.
Di qui il ricorso della "farmacia più vicina", rigettato però dal Tar per le considerazioni diffusamente da noi riportate.
Deve dunque ritenersi in via generale – perciò, almeno in linea di massima, anche per le farmacie di più recente istituzione - che il requisito della distanza legale minima sia *derogabile* al ricorrere delle due già precisate condizioni minime [riguardanti il locale da lasciare e quello nuovo] che però, pur costituendo presupposti appunto irrinunciabili/indefettibili, devono sempre essere 'bilanciati' con l'interesse pubblico a una razionale organizzazione dell'assistenza farmaceutica sul territorio e a un efficiente equilibrio tra domanda [degli utenti] e offerta [da parte delle farmacie] di medicinali, con il miglior adeguamento possibile dell'una all'altra.
Per concludere, alla Sua domanda conclusiva crediamo di doverLa rassicurare, stando almeno a quel che Lei riferisce: il rischio per Lei di "ritorsioni" da parte del titolare della farmacia più vicina è senz'altro concreto, e d'altronde sappiamo bene quanto sia fitto il contenzioso tra farmacie e pubblica amministrazione, ma non meno fitto quello tra farmacie; e tuttavia, come detto, i presupposti di una certa Sua tranquillità sull'esito di un ipotetico ricorso del "vicino" ci sono tutti.

(cecilia v. sposato- gustavo bacigalupo)

2023.03.16 - Attenzione alle CCIAA: si stanno muovendo …

[…per "colpire" i domicili digitali/pec non funzionanti]

Intanto, ricordiamo anche in questa circostanza [ne

abbiamo parlato dettagliatamente nella Sediva News del 28 luglio 2022 "*Il domicilio digitale della farmacia deve essere controllato quotidianamente*"] che ***IL DOMICILIO DIGITALE DELLA FARMACIA È L'INDIRIZZO PEC COMUNICATO ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI COMPETENZA,*** il quale però - attenzione – deve mantenere integra la sua validità e pertanto essere anche nel tempo *pienamente attivo*. Può darsi, ad esempio, che l'abbonamento annuale alla pec sia scaduto oppure – il che è lo stesso - la casella sia piena: in ambedue queste evenienze, qui riportate del resto a titolo soltanto esemplificativo, *la CCIAA può diffidare i titolari* [come ovviamente sono anche le farmacie] *di tali domicili digitali a una corretta tenuta della casella PEC.*
Qualora la farmacia non ottemperi, la Camera di Commercio potrà assegnarle – ecco la questione di maggiore rilevanza pratica - un *domicilio digitale d'ufficio* applicando contestualmente la sanzione [prevista per l'omesso adempimento] di euro 60 oltre 5 euro di notifica.
Alcune CCIAA si sono già mosse in questa direzione e altre le stanno seguendo: pensiamo – ad esempio - alla Camera di Commercio di Roma che ha recentemente inviato proprio questa diffida alle 6830 imprese risultate inadempienti, o anche alla Camera di Commercio delle Marche che con comunicazione del 22 novembre 2022 ha "minacciato" il prossimo *rilascio d'ufficio* di domicili digitali alle imprese inottemperanti con contestuale sanzione pecuniaria.
In definitiva, però, è forse inutile sottolineare per l'ennesima volta la grande necessità di un corretto utilizzo della vs casella PEC [*controllandola ogni giorno*, e non è tanto per dire…], perché - attenzione - *stiamo parlando della stessa casella in cui l'amministrazione finanziaria*, e non solo, *può notificare al contribuente atti di rilevanza fiscale* che ovviamente c'è tutto l'interesse a conoscere con la massima tempestività.

(*aldo montini*)

2023.03.17 - Adeguamento Istat per Febbraio 2023

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***Febbraio 2023***, che vede un innalzamento dell'indice *mensile* allo **0,2%** (rispetto al precedente **0,1%**).
Tendenza contraria per l'indice *annuale* passato dal **9,8% all'8,9%,** mentre resta stabile quello *biennale* al **15,0%**.
Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari al **6,675%** (il 75% di 8,9%), e quella *biennale* all'**11,250%** (il 75% di 15,0%).
È impossibile non ripetersi: come vediamo, resta sempre molto elevato l'indice di variazione sia *annuale* che *biennale* del canone e quel che sta accadendo nel mondo delle grandi banche non autorizza previsioni particolarmente rosee.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.03.17 - Gestione buoni pasto aziendali

In occasione di una lunga malattia di una dipendente della Farmacia, ci siamo posti alcuni interrogativi sui buoni pasto.
In particolare ci siamo chiesti quando tali riconoscimenti possano essere erogati per poter beneficiare dell'esenzione prevista dal TUIR, nel caso di ferie, malattia, permesso o assenza dal lavoro.
Abbiamo poi la situazione specifica di un nuovo dipendente assunto 20 ore in una farmacia e 20 ore nell'altra [la nostra è una società titolare di due farmacie], ma non sempre a mezza giornata, perché il mercoledì lavora per la giornata intera in una farmacia e il giovedì nell'altra e inoltre il venerdì sono state assegnate 2 ore in una farmacia e 2 ore nell'altra.
Vi chiedo qualche consiglio su come gestire al meglio questa situazione così da poter beneficiare sempre dell'esenzione di cui sopra.

Affinché i *buoni pasto* non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, *devono essere corrisposti solo per i giorni di effettivo lavoro sia per il personale full-time che per quello part-time*.
Se erogati nei giorni di assenza per ferie, malattia ecc., invece, *concorrono interamente alla formazione del reddito* e pertanto vanno assoggettati a contribuzione e tassazione.
Molte farmacie decidono di differenziare l'importo dei buoni pasto tra i *part-time* e i *full-time*, utilizzando nei due casi il *buono pasto cartaceo* del valore giornaliero di € 4,00, oppure il *buono pasto elettronico* del valore giornaliero di € 8,00.
Il dipendente part-time che lavora in due diverse farmacie ha diritto di percepire i *buoni pasto* per i giorni di effettivo lavoro svolto in ognuna delle due, sempreché evidentemente entrambi gli esercizi aano deciso di erogare i *buoni pasto*.

(*maria luisa santilli*)

2023.03.17 - Milleproroghe: c'è anche la proroga per la trasmissione all'AdE…
[*…delle comunicazioni relative agli interventi edilizi*]

La proroga indicata nel titolo ***sposta dal 16 al 31 marzo 2023*** la scadenza del termine per l'*invio telematico all'Agenzia delle Entrate della comunicazione dell'esercizio delle opzioni* relative allo **sconto in fattura** e/o alla **cessione del credito** riguardanti le spese di ristrutturazione sostenute nell'anno 2022 per gli interventi edilizi – giova rammentarlo - eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici.
Ribadiamo ancora una volta, per l'importanza che riveste l'elenco che segue, che la cessione e/o lo sconto possono riguardare: il *superbonus*, la *ristrutturazione edilizia*, il *bonus facciate*, la *riqualificazione energetica*, gli *interventi di riduzione del rischio sismico*, l'*installazione di impianti solari fotovoltaici* e *infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici*, nonché il *superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche*.
Inoltre, è prevista sempre *al 31 marzo* la proroga anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, cioè per coloro che in quegli anni hanno effettuato i bonifici [detraendo ovviamente la relativa quota annuale del *bonus*], *decidendo successivamente di cederne le restanti parti*.

(*marco righini*)

2023.03.20 - Milleproroghe: temporanea sospensione dell'ammortamento del costo delle…

[…*immobilizzazioni materiali e immateriali*]

Anche *per l'esercizio 2023* c'è infatti la facoltà per l'impresa di sospendere fino al 100% l'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, *mantenendo quindi il loro valore di iscrizione così come risultante dall'ultimo bilancio annuale regolarmente approvato*.

L'ammortamento non fruito nell'anno proprio per effetto dell'esercizio di tale facoltà *dovrà essere imputato* – ma non poteva essere altrimenti - *al conto economico relativo all'esercizio successivo* e via via secondo lo stesso principio vengono differite le quote successive, *prolungando nei fatti il piano di ammortamento originario di un anno*.

Si ricorda che nel caso di applicazione facoltativa di tale disposizione la società dovrà iscrivere nel bilancio 2023 una *riserva indisponibile di utili* di importo pari alle quote di ammortamento oggetto di sospensione.

E, nel caso in cui l'utile dell'esercizio dovesse risultare negativo, o inferiore alla quota di ammortamento differita, la società dovrà integrare la riserva con l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili.

(*marco righini*)

2023.03.20 - Società di recupero crediti o decreto ingiuntivo?

La mia farmacia ha un credito nei confronti di un nostro fornitore che non riusciamo a recuperare: si tratta di una somma che ci è dovuta per l'impossibilità di far funzionare il robot. Vorrei sapere che vantaggi ci può offrire una società di recupero crediti o quali possono essere altre strade praticabili.

Le società di recupero crediti hanno evidentemente un solo scopo, quello del recupero dell'importo dovuto al loro cliente, ma oltre ad "esortare" a pagare [spesso però gli approcci nei confronti dei debitori sono molto più che semplici esortazioni…] non godono ovviamente di nessuna autorità particolare e/o riconosciuta.

Quindi, piuttosto che affidarsi ad una di esse, un'opzione valida per recuperare il vs. credito potrebbe essere quella di attivare direttamente un procedimento monitorio davanti al giudice civile, quindi il classico *decreto ingiuntivo* che consiste [siamo nel campo degli artt. 633 e segg. del cod. proc. civ.] in un atto giudiziario attraverso il quale il giudice, su richiesta del creditore, *dispone il pagamento del debito*.

Il procedimento può essere attivato da qualsiasi persona fisica e/o giuridica che sia ovviamente titolare di un diritto di credito, e sempreché quest'ultimo sia dimostrabile attraverso una prova scritta.

Prima tuttavia di incardinare un procedimento ingiuntivo è necessario che il creditore, tramite una lettera di costituzione in mora, abbia intimato al debitore il pagamento integrale del debito entro un termine prestabilito [solitamente quindici giorni].

Ci pare in definitiva di poterLe indicare questa strada - salvo che non sia possibile raggiungere un accordo bonario con il fornitore - in quanto Le permetterebbe di risolvere la situazione in tempi abbastanza brevi, ricordando comunque che le peculiarità [di segno positivo] del *decreto ingiuntivo* sono l'*economia processuale* ["snellezza" del procedimento], la *velocità di emissione* del provvedimento e *costi contenuti* della procedura.

Si tenga però presente che se il fornitore che intendiamo aggredire con il procedimento monitorio è in grado di addurre dimostratamente ragioni tali da sorreggere una sua *opposizione* [come potrebbe essere il mancato pagamento di qualche fattura emessa alla farmacia e rimasta impagata], i tempi possono allungarsi e anche di parecchio.

(*cesare pizza*)

2023.03.22 - Il ddl delega per la riforma fiscale: le novità di maggior rilievo "dalla A alla Z"

È stato approvato dal Consiglio dei Ministri, come sappiamo, il disegno di legge delega [al Governo, beninteso] dell'attesa riforma fiscale, che verrà presentata in Parlamento per la sua approvazione, quel che peraltro dovrebbe avvenire in tempi relativamente brevi.

Nel corso dei successivi due anni – teniamolo ben presente – il Governo dovrà emanare anche i necessari *decreti legislativi di attuazione* dei principi contenuti nella legge delega, che introdurranno novità significative per tutti i contribuenti, e quindi anche per farmacie e farmacisti.

Queste, *in ordine alfabetico*, alcune delle principali misure di maggiore interesse che si colgono dal testo del ddl.

* * *

▫ ***A come Accertamenti.***

È previsto, in materia di accertamenti tributari, un *nuovo regime di adempimento collaborativo* [la c.d. *tax compliance*] tra contribuente e Amministrazione finanziaria che contempla, da un lato, il rafforzamento dell'eventuale *adesione spontanea per i soggetti più "grandi"*, e, dall'altro, l'istituzione di un *concordato biennale per i soggetti più "piccoli"*, anche se non è indicato l'ammontare del fatturato che dovrà costituire il crinale distintivo tra le due categorie.

In pratica, con il *concordato biennale* [che interessa la grandissima parte delle farmacie, comprese quelle – almeno per il momento – di cui sono titolari società di capitali aventi fondi di investimento come soci unici], l'Agenzia delle Entrate propone al "piccolo" contribuente la definizione biennale della base imponibile ai fini IRPEF e IRAP, restando irrilevanti eventuali maggiori o minori redditi imponibili rispetto a quelli oggetto del concordato e fermi in ogni caso gli obblighi contabili e dichiarativi.

Inoltre, *sarà semplificato il procedimento accertativo* anche mediante l'utilizzo di tecnologie digitali, dando spazio comunque al contraddittorio con il contribuente che potrà infatti formulare le proprie osservazioni di cui l'AdE è obbligata a tener conto.

In ogni caso, allo scopo di assicurare l'agognata certezza del diritto, *sarà prevista la decorrenza del termine di decadenza per l'accertamento a partire dal periodo d'imposta nel quale si è verificato il fatto generatore*, come ad esempio nei casi di recupero a tassazione di quote di ammortamento di fabbricati [33 anni] o di avviamento [18 anni] e perciò, in pratica, *trascorsi cinque anni non sarà*

più possibile per gli anni successivi contestare la posta negativa di bilancio.

- ***A come Accesso.***

Troverà finalmente la luce una disciplina generale del diritto di accesso agli atti del procedimento tributario, rendendolo funzionale al miglior esercizio del diritto al contraddittorio, e magari questa potrebbe essere la volta buona…

- ***A come Adempimenti.***

L'Esecutivo, come d'altronde la Premier e alcuni ministri hanno ripetutamente già dichiarato, punta a una *riduzione degli adempimenti fiscali* passando per una semplificazione degli obblighi dichiarativi e/o di versamento.
In questo quadro dovrebbero essere armonizzati i termini degli adempimenti tributari e di versamento, razionalizzando la scansione temporale in corso d'anno, con particolare attenzione per i termini ricadenti nel mese di agosto, e con la previsione altresì della sospensione da parte dell'Amministrazione finanziaria - nel mese di agosto e dicembre di ogni anno - degli inviti e delle richieste di atti, documenti, ecc.

- ***A come Autotutela.***

Verrà potenziato l'esercizio del potere di autotutela, estendendolo alle ipotesi di errori manifesti nonostante la definitività dell'atto, e *prevedendo l'impugnabilità del diniego dell'istanza di annullamento di un atto impositivo* [o in caso di silenzio dell'Amministrazione finanziaria], e infine *limitando ai soli casi di dolo* – con l'intuibile finalità di evitare che un carico eccessivo di rischi si traduca in un'insopportabile "superburocratizzazione" degli apparati - *la responsabilità dei funzionari del Fisco che hanno proceduto all'annullamento*.

- ***B come Banche Dati.***

Gli Organi verificatori utilizzeranno le banche dati a disposizione dell'Amministrazione finanziaria, unitamente ai dati resi disponibili dalla fatturazione elettronica e dalla trasmissione telematica dei corrispettivi, che verranno rese *interoperabili* per il potenziamento dell'analisi di rischio, e quindi per l'individuazione dei soggetti da verificare anche mediante il ricorso all'intelligenza artificiale, ma pur sempre nel rispetto della privacy.

- ***B come Benefici.***

Verrà esclusa la decadenza dai benefici fiscali – ed è una misura che francamente almeno qui non poteva mancare - nel caso di inadempimenti formali o di minore gravità.

- ***C come Codice di condotta.***

Sarà emanato un apposito codice di condotta che disciplina i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti.

- ***C come Codificazione.***

Verranno elaborati dei testi unici entro dodici mesi dall'adozione degli ultimi decreti legislativi, razionalizzando e raggruppando per settori omogenei le norme vigenti che dovranno essere coordinate con la normativa europea, abrogando le disposizioni incompatibili e non più attuali.
Entro 24 mesi, invece, *verrà codificato il diritto tributario distinguendo una* ***parte generale*** *relativa al sistema fiscale e una* ***parte speciale*** *relativa alla disciplina delle singole imposte*.

- ***C come Contenzioso.***

Ancora una volta verrà modificata la normativa sul *contenzioso tributario* [oggetto, tra l'altro, di una recentissima riforma…], revisionando – ulteriormente – il processo telematico e prevedendo l'istituzione di nuovi meccanismi di definizione agevolata compresi anche quelli dinanzi alla Corte di Cassazione, accelerando contestualmente la fase cautelare anche nei casi di giudizio successivi al primo e ridefinendo infine l'assetto territoriale delle Corti di Giustizia tributaria [le ex Commissioni tributarie].

- ***C come Contraddittorio preventivo.***

Saranno introdotte nuove forme di contraddittorio preventivo con riguardo alle *risposte alle istanze di interpello* dei contribuenti prevedendo anche la necessità di una *interlocuzione preventiva* rispetto alla notifica di un parere negativo.

- ***C come Contributi previdenziali.***

Sarà possibile per il contribuente dedurre i contributi previdenziali obbligatori in sede di determinazione del *reddito di categoria* (ad. esempio lavoro autonomo) e per l'eccedenza dal *reddito complessivo*.

- ***D come Delega.***

Nella legge delega, attenzione, si interviene su *tutte le categorie di reddito* proprio allo scopo di semplificare l'*intero sistema* e perciò con riguardo ai redditi agrari, dei fabbricati, di natura finanziaria, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, d'impresa e diversi.

- ***E come Eliminazione.***

Verranno individuati ed eliminati i micro tributi per i quali i costi di adempimento dei contribuenti risultano elevati a fronte di un gettito trascurabile dello Stato.

- ***F come Flat Tax incrementale.***

Nel rispetto del principio di progressività e nella prospettiva di una *transizione del sistema fiscale verso un'aliquota impositiva*, anche i lavoratori dipendenti [attualmente la norma, come noto, si applica ai lavoratori autonomi e soltanto per l'anno 2023] potranno optare per un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali (15%?) su una base imponibile *pari alla differenza* [ecco perché si tratta di una Flat Tax *incrementale*] tra il reddito dell'anno e il reddito più elevato tra quelli relativi ai tre periodi di imposta precedenti, ma con un tetto al reddito agevolabile.

- ***G come Gas.***

Verrà rivisto il sistema di determinazione, liquidazione e versamento dell'accise sull'energia elettrica e sul gas naturale forniti a consumatori finali superando l'attuale sistema, nella speranza che questo comporti un impatto più lieve per le tasche dei consumatori.

- ***H come Handicap.***

Saranno individuati percorsi facilitati di accesso ai servizi dell'Agenzia delle Entrate per le persone anziane o affette da disabilità.

- ***I come Interpelli.***

Sarà razionalizzata la disciplina degli interpelli allo scopo di ridurne il ricorso implementando l'emanazione di provvedimenti interpretativi di carattere generale e subordinando l'ammissibilità degli interpelli stessi al versamento

di un contributo da graduare in relazione al valore della questione oggetto dell'istanza.

▫ ***I come Invalidità.***

Sarà approvata una norma generale della invalidità degli atti impositivi e degli atti della riscossione.

▫ ***I come IRAP.***

Verrà gradualmente abolita l'IRAP, *con priorità per le società di persone e gli studi professionali* [attualmente dell'abolizione beneficiano soltanto le ditte individuali e i singoli professionisti], *nella prospettiva di istituire una sovraimposta determinata con le medesime regole dell'IRES*, con esclusione del riporto delle perdite.

Insomma, l'una sostituisce l'altra per non perdere un gettito che è di circa 17 miliardi l'anno.

▫ ***I come IRES.***

Ferma l'istituzione della "*global minimum tax*" [un'imposta globale per le multinazionali con un'aliquota del 15% che partirà dal 1° gennaio 2024], il Governo intende predisporre *un'IRES a due aliquote*: quella *ordinaria del 24%* e una *ridotta* – sembra - *al 15%* per il periodo di due anni per l'importo corrispondente ai dividendi non distribuiti e destinati invece a investimenti qualificati e a nuove assunzioni.

Verrà revisionata anche la disciplina della *deducibilità degli interessi passivi*, come anche il regime di *compensazione delle perdite fiscali* sempre nel quadro di una omogeneizzazione e semplificazione del sistema.

▫ ***I come IRPEF.***

Quello dedicato all'IRPEF è ovviamente uno dei punti nevralgici di questa riforma fiscale.

L'impostazione tracciata dall'Esecutivo persegue come obiettivo, oltre alla ormai "celebre" *riduzione degli scaglioni* […e delle aliquote] *da 4 a 3*, anche quello di *transitare verso un sistema ad unica aliquota impositiva* - unitamente al riordino delle deduzioni dalla base imponibile, delle detrazioni dall'imposta lorda e dei crediti d'imposta, tenendo conto della composizione del nucleo familiare e della tutela della casa, della salute, dell'istruzione e del patrimonio edilizio esistente – *e una revisione della disciplina dedicata alle categorie di reddito ricomprese nel genus dell'imposta sul reddito delle persone fisiche*.

Infatti:

- per i redditi di lavoro dipendente, c'è un "ritocco" in materia di *fringe benefit*, con la revisione e semplificazione delle disposizioni riguardanti le somme e i valori esclusi dalla formazione del reddito, salvaguardando le finalità della mobilità sostenibile, dell'implementazione della previdenza complementare, dell'efficientamento energetico, dell'assistenza sanitaria e della solidarietà sociale; inoltre, sarà individuata un'*eguale area di esenzione fiscale per i redditi da pensione e da lavoro dipendente* e verrà consentita la deduzione sempre dal reddito da lavoro dipendente delle spese sostenute per la produzione del reddito anche in misura forfettizzata;

- per i redditi di lavoro autonomo, si punta a una *riduzione delle ritenute d'acconto* per chi sostiene costi elevati per dipendenti e collaboratori, allo scopo di evitare la formazione di posizioni creditorie, oltre all'eliminazione delle disparità di trattamento fiscale nella deduzione dei costi di acquisto in proprietà o in leasing degli immobili strumentali all'esercizio della professione [attualmente il leasing è deducibile, mentre le quote di ammortamento sono indeducibili] e alla facilitazione della trasformazione delle associazioni professionali in società tra professionisti [che attualmente sono imponibili];

- per i redditi diversi, *è in programma l'assunzione, una volta per tutte a regime, della previsione di un'imposta sostitutiva sulla rivalutazione di terreni e di partecipazioni sociali*, un tema su cui torneremo tra un momento;

- per i redditi d'impresa, saranno semplificati e razionalizzati i criteri di determinazione, fermi restando i principi di inerenza, di neutralità fiscale delle riorganizzazioni aziendali, del divieto di abuso del diritto, anche attraverso la revisione della disciplina dei costi parzialmente deducibili, rafforzando il *processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici*;

- per i redditi fondiari, si vuole *estendere il regime della cedolare secca*, come da tempo invocato da più parti, *anche ad immobili non abitativi* [v. *L come Locazione*];

- per i redditi di capitale, si prevederà un'unica categoria reddituale che elencherà le fattispecie che costituiscono redditi di natura finanziaria, attualmente distinti in redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria, che saranno tassati in base al principio di cassa con possibilità di compensazione con altre perdite della stessa categoria, eliminando perciò la tassazione sul maturato, oltre alla previsione di un'aliquota agevolata sugli impieghi di capitale operati dai fondi di previdenza complementare e dalle casse previdenziali, fermo il mantenimento del livello di tassazione attualmente previsto per i redditi da titoli di Stato ed equiparati e salva l'applicazione di un'imposta sostitutiva sul risultato complessivo netto dei redditi di natura finanziaria realizzati nell'anno solare da ciascun contribuente.

▫ ***I come ISA.***

Nel quadro di una razionalizzazione e semplificazione degli obblighi dichiarativi, è previsto *il graduale superamento degli Isa* per rendere meno gravosa la gestione da parte dei contribuenti, mentre il Fisco utilizzerà le banche dati e l'intelligenza artificiale a disposizione dell'Amministrazione finanziaria.

▫ ***I come IVA.***

Anche per l'Iva verranno ridefiniti i presupposti dell'imposta per renderli più aderenti alla normativa dell'Unione Europea, revisionando le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, razionalizzando il numero e la misura delle aliquote Iva con l'obiettivo di soddisfare le esigenze di maggior rilevanza sociale, e razionalizzando diverse altre misure che disciplinano la detrazione dell'Iva sugli acquisti e quella su gruppi Iva per semplificarne l'accesso e l'applicazione del tributo.

▫ ***L come Limitazione.***

Verrà espressamente *limitato l'ambito delle possibilità di fondare la presunzione di maggiori redditi o di minori costi*, ai fini delle imposte sui redditi, *sulla base del valore di mercato di beni e servizi oggetto di transazioni.*

Inoltre, la possibilità per il Fisco di presumere - nei confronti delle società di capitale a ristretta base

partecipativa [come una srl tra familiari] - la distribuzione ai soci del reddito accertato verrà circoscritta *ai soli casi in cui è accertata*, sulla base di elementi certi e precisi, *l'esistenza di componenti reddituali positivi non contabilizzati o di componenti negativi inesistenti.*

- ***L come Locazione.***

È espressamente prevista, come già detto, *la possibilità di estendere il regime della cedolare secca* (imposta sostitutiva del 21%) *agli immobili adibiti ad uso diverso da quello abitativo*.

Nel passato, questa soluzione è stata adottata solo per i contratti di locazione stipulati nel corso dell'anno 2019 ed è stata poi abbandonata, ma evidentemente sarà ben presto reintrodotta.

- ***M come Mediazione.***

Nel testo finale del disegno di legge che sarà presentato al Parlamento, continua ad essere prevista [anche se in prima battuta sembrava dover essere abrogata] la preventiva mediazione/reclamo per le controversie fiscali di valore fino a 50.000 Euro anteriormente al deposito presso la Corte di Giustizia Tributaria del ricorso.

- ***M come Modulistica.***

Sarà semplificata la modulistica per ottemperare agli obblighi dichiarativi e di versamento, ampliando la platea dei contribuenti interessati all'utilizzo delle dichiarazioni precompilate che saranno tra l'altro incentivate con sistemi premiali, e saranno anche implementati i servizi digitali messi a disposizione dei cittadini.

- ***M come Motivazione.***

Sarà *rafforzato l'obbligo di motivazione degli atti impositivi*, anche mediante l'indicazione delle prove su cui si fonda la pretesa tributaria, onere già oggi in capo all'Amministrazione finanziaria, ma soltanto nel corso dell'eventuale processo tributario.

- ***N come Neutralità.***

Le imprese in contabilità ordinaria [come la maggior parte delle farmacie] *potranno optare per una tassazione che prescinda dalla diversità delle forme di titolarità dell'impresa stessa* [individuale, società di persone o società di capitali: proprio la tripartizione che interessa direttamente la farmacia], *mediante assimilazione al regime IRES delle società di capitali*, ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore o distribuiti ai soci, scomputando dall'imposta personale quella pagata dall'impresa.

- ***O come Onlus.***

Sarà razionalizzata e semplificata la normativa fiscale relativa alle Onlus e agli Enti del terzo settore, coordinandola con l'applicazione della doppia aliquota [v. *I come IRES*], tenuto in ogni caso conto della peculiarità dell'attività svolta da tali enti.

- ***P come Penale.***

Sarà rivisitato anche il sistema sanzionatorio penale che dovrà essere infatti coordinato con quello tributario allo scopo di evitare duplicazioni incompatibili con il divieto del *"ne bis in idem"* [in altri termini, una doppia sanzione], revisionando anche i *rapporti tra il processo penale e il processo tributario*, che oggi viaggiano notoriamente su due binari paralleli.

In particolare*, non dovrebbe essere più sanzionato penalmente l'omesso versamento di tributi in caso di forza maggiore, come dovrà anche essere adeguata la tempistica della non punibilità all'effettiva durata dei piani di estinzione dei debiti tributari.*

Inoltre, saranno individuate specifiche misure di alleggerimento delle sanzioni penali nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti non dolosi e comunicato preventivamente l'esistenza dei relativi rischi fiscali.

- ***P come Pressione fiscale.***

Dall'attuazione della delega non dovrà derivare né un aumento della pressione fiscale complessiva a carico dei contribuenti, né nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [come si finanzierà la riforma fiscale, però, è una questione che fatalmente si dovrà ben presto definire].

- ***Q come Quote.***

Sarà finalmente a regime, come dicevamo, la normativa sulla facoltà del contribuente di rideterminare il valore delle partecipazioni sociali sulla base di una perizia asseverata e con l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef in misura ridotta rispetto a quella ordinaria [v. *I come Irpef*].

- ***R come ravvedimenti.***

Saranno semplificate le procedure di regolarizzazione della posizione del contribuente in caso di *adesione a indicazioni dell'AdE* che comportino la necessità di effettuare ravvedimenti operosi.

- ***R come Razionalizzazione.***

Sarà *razionalizzata la disciplina dei conferimenti d'azienda e degli scambi di partecipazione mediante conferimento di quote sociali*, nel rispetto dei vigenti principi di neutralità fiscale, una vicenda che interessa da vicino anche le farmacie; sarà anche semplificata e razionalizzata la disciplina dei regimi di riallineamento dei valori fiscali a quelli contabili al fine di prevedere una disciplina omogenea e un trattamento fiscale uniforme per tutte le fattispecie rilevanti a tal fine, limitando possibili arbitraggi tra *realizzi non imponibili* e *assunzioni di valori fiscalmente riconosciuti*.

- ***R come Riscossione.***

Sarà incrementata l'efficienza del Sistema Nazionale di Riscossione con graduale *superamento dello strumento del ruolo e della cartella di pagamento*, riducendo i tempi per l'avvio delle azioni cautelari ed esecutive, estendendo il termine di efficacia degli atti di riscossione [anche mediante l'automazione della procedura di pignoramento dei conti correnti bancari], assicurando una maggiore rapidità dell'azione di recupero da effettuare anche nei confronti dei coobbligati solidali, salvaguardando in ogni caso l'*equilibrio tra la tutela del credito erariale e il diritto di difesa*, fermo il trasferimento delle funzioni attualmente svolte dall'AdER direttamente all'AdE e salva la facoltà semplificata di accesso a forme di rateizzazione di 120 rate.

- ***S come Sanzioni.***

Ferma la riforma del sistema sanzionatorio penale tributario [v. *P come Penale*], le sanzioni amministrative saranno modificate attribuendo una *migliore proporzionalità tra la pena pecuniaria e le condotte contestate*, revisionando

anche la disciplina relativa alla *recidiva*, al *cumulo* e alla *continuazione* dell'illecito tributario.

▫ ***S come Società non operative.***

Sarà revisionata la disciplina delle *società non operative* prevedendo l'individuazione di nuovi parametri che consentono di individuare automaticamente le società senza impresa, con riguardo - anche e soprattutto – alla giurisprudenza formatasi, e determinando le cause di esclusione.

▫ ***S come Successioni.***

È previsto *un processo di semplificazione dei pagamenti e degli adempimenti delle imposte di successione e di donazione*, semplificando altresì la disciplina delle altre imposte indirette come quelle di bollo, ipotecarie e catastali, anche mediante l'applicazione di un'*imposta sostitutiva* per gli atti assoggettati all'imposta di registro e all'imposta di successione e donazione e per le conseguenti formalità da eseguire presso il Catasto e i registri immobiliari.

▫ ***T come Tagli.***

Saranno tagliati – assicurando così, almeno in parte, il necessario finanziamento della riforma cui abbiamo accennato poco fa - *numerosi sconti fiscali* [si tratta di oneri deducibili, oneri detraibili, crediti d'imposta] che oggi sono rappresentati da più di 600 voci che costano al Fisco circa 165 miliardi.

Da questa falcidia saranno escluse le detrazioni per spese sanitarie, per l'istruzione, per interessi passivi sui mutui prima casa e anche le deduzioni per i contributi di colf e badanti.

Con ogni probabilità verrà introdotta una deduzione a *forfait* per scaglioni di reddito *fino ad azzerarsi per i redditi superiori a Euro 100.000* [non è una patrimoniale, ma le è molto parente…].

▫ ***T come Tassi.***

Saranno *armonizzati progressivamente* i tassi di interesse applicabili alle somme dovute dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti.

▫ ***T come Tributi.***

Anche allo scopo di dare piena attuazione al *federalismo fiscale regionale*, e all'art. 119 della Costituzione relativo all'autonomia degli enti locali, sarà revisionata l'intera disciplina dei tributi regionali locali, salvaguardando il principio della progressività fiscale ed escludendo la doppia imposizione tra Stato ed enti locali, ferme in ogni caso le addizionali Irpef regionali e comunali.

▫ ***U come Unione Europea.***

I decreti legislativi di attuazione della riforma fiscale dovranno garantire l'adeguamento del diritto tributario nazionale ai principi dell'ordinamento dell'UE, tenendo conto anche dell'evoluzione giurisprudenziale della Corte di Giustizia europea in materia tributaria.

▫ ***V come Valorizzazione.***

Sarà valorizzato [crediamo] *adeguatamente* il principio del legittimo affidamento del contribuente e il principio della certezza del diritto, affinché l'uno e/o l'altro non restino mere previsioni di legge.

▫ ***Z come Zero.***

Sarà azzerata la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente documenti già in suo possesso: un'altra storia vecchia quasi come la Repubblica.

Saranno anche azzerate le sanzioni nei confronti dei contribuenti che hanno tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, da individuare in termini puntuali, e che risultano comunque certificati da professionisti, da par loro… certificati, anche con riguardo alla relativa conformità ai principi contabili.

Naturalmente, la riforma è assai di più di quel che abbiamo riassunto noi in queste due puntate [e che a sua volta potrà subire in sede parlamentare numerosi interventi, taluno anche incisivo] e indubbiamente è molto ambiziosa…: non resta allora che attendere i prossimi sviluppi di una vicenda che non dovrebbe comunque tardare a essere definita e sulla quale evidentemente dovremo ben presto ritornare.(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.03.23 - Assegnazione agevolata di immobili ai soci

Ho letto in una vs. Sediva news la possibilità per l'imprenditore individuale di estromettere anche il locale che sia immobile strumentale della farmacia. Questa agevolazione vale anche per i soci di società di persone o di capitali?

La risposta non può essere affermativa, almeno in principio.

La legge di bilancio 2023 (art. 1 commi 100-105) ha temporaneamente riproposto le agevolazioni per l'assegnazione o la cessione ai soci di beni immobili [fatta eccezione per i c.d. *immobili strumentali per destinazione*], estromettendoli dal reddito d'impresa.

L'agevolazione è riservata alle società di persone e/o di capitali che, *entro il 30 settembre 2023*, assegnano ai soci *beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione* [intesi come tali quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale].

Ne deriva quindi che sono assegnabili in maniera agevolata gli immobili

- *strumentali per natura*,* sempre che non siano utilizzati direttamente dall'impresa;

*Si tratta degli immobili aventi categoria catastale B, C, D, E, A/10 e, come diciamo nel testo, non utilizzati direttamente per l'esercizio dell'attività.

- *beni merce,* quelli cioè la cui produzione o scambio è diretta proprio all'attività dell'impresa.

Si può pertanto parlare di "*assegnazione*" ogni qualvolta la società procede alla *distribuzione di capitale*, di *riserve di capitale*, di *utili* o di *riserve di utili* ma *mediante l'attribuzione di un bene*.

Il "prezzo" di questa estromissione è il pagamento di un'imposta - *sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap* – pari *all'8% della differenza* tra il valore c.d. *normale* del locale e quello fiscalmente riconosciuto [v. Sediva News del 18.01.2023].

L'assegnazione dei beni immobili dovrà avvenire entro il prossimo 30 settembre, e comporterà un versamento dell'imposta mediante mod. F24 - nella misura, come accennato, dell'8% dell'indicata differenza - in due tranches, di cui la prima *entro la stessa data del 30 settembre 2023*

[il 60% dell'ammontare] e la seconda *entro il 30 novembre 2024* [il restante 40%].
Le riserve in sospensione di imposta annullate per effetto dell'assegnazione del bene sono assoggettate ad una *imposta sostitutiva nella misura del 13%.*
Quanto alle *imposte indirette*, l'agevolazione riguarda l'imposta di registro ridotta alla metà, e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, mentre – quanto all'iva - non è prevista alcuna agevolazione e dunque l'iva si applicherà, secondo i vari casi, conformemente alle regole ordinarie.

(*mario astrologo*)

2023.03.23 - La durata della locazione breve e dichiarazione precompilata

Io e mio fratello abbiamo un immobile in comproprietà, al 50%, che abbiamo deciso di destinare a locazioni brevi, tramite un intermediario immobiliare. Vorrei sapere innanzitutto, per quanti giorni, al massimo, è consentito locare l'immobile; inoltre, essendo stato stipulato il contratto a mio nome vorrei sapere se nella mia dichiarazione precompilata troverò l'intero importo corrisposto dal conduttore e se sia necessario, nel caso, ripartire gli importi tra me e mio fratello.

La disciplina normativa di riferimento, concernente per l'appunto il regime fiscale delle *locazioni brevi*, è contenuta nell'art. 4 del D.L. 24/04/2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla L. 21/06/2017, n. 96.
In particolare, ai sensi del comma 1 dell'art. 4, viene individuato un arco temporale di *durata non superiore a 30 giorni* per i contratti di *locazione breve* di immobili ad uso abitativo.
Circa l'altro quesito, ci pare che - nel momento in cui l'intermediario immobiliare rilasci una *certificazione unica* contenente soltanto il codice fiscale del soggetto riportato nel contratto [e quindi relativo a uno solo dei comproprietari] - si avrà come conseguenza l'*inserimento del totale del corrispettivo* proprio nella dichiarazione precompilata di quest'ultimo.
Pertanto, visto il trattamento fiscale dei redditi fondiari [che prevede la tassazione in capo ai proprietari, da ripartire in base alla loro percentuale di possesso, a prescindere dall'effettiva percezione del canone] il corrispettivo pagato dal conduttore dell'immobile locato *andrà riportato, correttamente ripartito al 50%, nella dichiarazione dei redditi Sua e in quella di Suo fratello* [Cfr. art. 26, commi 1 e 2 del Tuir].

(francesco sonnino silvani)

2023.03.24 - Riflessioni ulteriori sulla rivalutazione delle quote sociali

La legge di Bilancio ha previsto dunque [l'ennesima] rivalutazione delle quote sociali [oltre che dei terreni] al 1° gennaio 2023, con perizia giurata e pagamento della prima/unica rata *al 15 novembre* [e non del 30 giugno…] di quest'anno, e però il contribuente può optare per il pagamento in tre rate di pari importo con gli interessi del 3% sulla seconda e sulla terza.
L'aliquota dell'imposta sostitutiva, come sapete, è salita però dal precedente 14% - che già recava un rincaro rispetto alla misura (11%) che è stata proposta e riproposta per parecchi anni – *all'aliquota odierna del 16%.*
In occasione del rialzo dall'11% al 14% abbiamo svolto qualche riflessione [v. Sediva News del 01/03/2022: *"La "rediviva" rivalutazione delle quote sociali gioca al rialzo, ancora convenienza per le farmacie"*] sulla persistente convenienza a cogliere quest'opportunità per i soci di società titolari di farmacie che siano in procinto - o abbiano progettato - di cedere le partecipazioni; riflessioni che quindi riteniamo utili ripercorrere anche oggi che vede questo incremento dell'aliquota al 16%.
Dunque, la data di riferimento per la perizia di stima – l'abbiamo detto - *è l'1/1/2023*, che allora è anche la data iniziale del possesso dei beni da rivalutare, terreni o partecipazioni sociali che siano.
Pertanto l'operazione – si badi bene - può interessare ***soltanto le società esistenti a quella data*** *e non quelle costituite successivamente.*
Ricordiamo anche che la cessione di quote sociali (*snc, sas* e *srl*), *operata da persone fisiche non nell'esercizio di imprese/arti o professioni*, dal 2019 è soggetta a un'imposta *ordinaria* del 26% [c.d. ritenuta secca] che ovviamente grava sulla *plusvalenza*, cioè sulla *differenza* tra il *prezzo di cessione* ed il *costo fiscale* della partecipazione ceduta [pure se la determinazione di quest'ultima grandezza è suscettibile di diverse declinazioni anche in base al titolo di provenienza: successione *mortis causa* o negozio tra vivi].
Ben diversamente, l'imposta sostitutiva [ora appunto del 16%] si paga *sull'intero valore periziato*, ed è il caso che qui naturalmente più ci interessa, perché in questo caso si tratta di cessioni di quote effettuate da persone fisiche, che le posseggono come "privati" e cioè, per l'appunto, non nell'esercizio di imprese/arti e professioni.
Tuttavia, considerando che normalmente si accede alla rivalutazione già con le idee chiare sull'operazione da effettuare [in pratica avendo già "compromesso" la cessione delle quote o situazioni del genere], *assumeremo nel prosieguo del nostro discorso che i due valori* – quello di perizia e il prezzo di cessione - *siano sostanzialmente coincidenti.*
Chiarito questo, una semplice equazione matematica ci può aiutare a stabilire il c.d. *punto di indifferenza*, cioè il valore della plusvalenza - espressa in percentuale del prezzo di cessione - per cui è "*indifferente*" la scelta tra *rivalutazione* e *tassazione ordinaria*, visto che ambedue le soluzioni generano lo stesso carico fiscale.
Chiamando, infatti:
P il prezzo complessivo di cessione;
D la plusvalenza;
e ricordando che l'aliquota della tassazione ordinaria è il 26% mentre quella della rivalutazione è il 16%, si ha che:
26% D = 16% P
Da cui, attraverso alcuni semplici passaggi, si ricava che:
D=61,54% P
Quindi, possiamo concludere che quando la *plusvalenza* è pari al ***61,54%*** del *valore periziato* diventa "indifferente" la scelta tra i due regimi.

N.B. In realtà, a ben guardare, se si considera anche il costo della perizia giurata, già per questo la bilancia rischia di pendere a favore della tassazione ordinaria…

Diventa invece più conveniente la *rivalutazione* quando la plusvalenza è *superiore* a quella percentuale; conclusione opposta, intuibilmente, nel caso in cui la plusvalenza sia *inferiore*, rivelandosi evidentemente più vantaggioso applicare la *tassazione ordinaria*.

Perciò, ogni cessione di partecipazione – e certo non fanno eccezioni quelle di società titolari di farmacie - deve essere assoggettata a questo giudizio comparativo per tentare di cogliere il regime più conveniente.

Ma, soprattutto nel nostro settore, con che frequenza si propone la convenienza ad aderire a quest'ennesima versione della rivalutazione, ora che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è cresciuta di altri due punti, per un totale di ben cinque punti rispetto alla misura cui già da diversi anni eravamo abituati?

Anche stavolta, per cercare di dare una risposta all'interrogativo, ci aiutiamo con un semplice esempio, riferendoci esattamente a una *snc* titolare di una farmacia con un fatturato di *1.200.000 euro,* composta da due soci con partecipazioni paritarie che siano in procinto di essere integralmente cedute.

La nostra società, grazie ad un'oculata gestione, è sufficientemente capitalizzata con un capitale sociale di 10.000 euro, interamente versato, e con riserve di *utili pregressi* non distribuiti per circa 300.000 euro, per un totale di patrimonio netto di 310.000 euro.

La stima attuale dell'*avviamento* ascrivibile alle cessioni di partecipazioni di società titolari di farmacie oscilla tra il 150% e il 180/200% del fatturato (c.d. metodo dei multipli) a cui bisogna generalmente aggiungere, per arrivare al prezzo complessivo di cessione, il valore degli *assets* - cioè delle attività cedibili al netto delle passività dell'azienda-farmacia sottostante, cioè la farmacia contenuta nella "scatola" societaria - che per lo più vengono assunti per il loro valore netto contabile: in definitiva dobbiamo sommare all'*avviamento* il valore del *Patrimonio Netto Contabile* (PNC) dell'azienda ceduta.

In questi termini il *prezzo complessivo* varia tra un minimo di *2.110.000 euro* [1.800.000 euro di avviamento +310.000 euro di PNC] e un massimo di *2.710.000 euro* [2.400.000 euro di avviamento +310.000 euro di PNC].

Il costo fiscale delle partecipazioni cedute è pari a 310.000 euro, dato dal valore nominale delle quote sottoscritte (*10.000 euro*) cui si aggiunge l'ammontare degli utili (tassati per trasparenza ma) non distribuiti che costituiscono la riserva (*300.000 euro*) (art. 68, comma 6, TUIR).

Volendo assumere per l'avviamento - continuando nel nostro esempio - un valore *medio* tra quello minimo e quello massimo proposto di *2.100.000 euro* [(1.800.000 euro + 2.400.000 euro)/2], abbiamo che la *plusvalenza*, quale differenza tra il *prezzo complessivo* di *2.410.000 euro* (2.100.000 euro di avviamento +310.000 euro di PNC) e il *costo fiscale* delle partecipazioni *di 310.000 euro, è pari* a *2.100.000 euro,* corrispondente all'87,14% del prezzo complessivo.

Nessun dubbio, a questo punto, che convenga la *rivalutazione* [sia pure con l'aliquota super-maggiorata del 16%] che infatti costerebbe ***385.600 euro*** (2.410.000 euro x 16%) mentre con la *tassazione ordinaria* i nostri soci verserebbero ben ***546.000 euro*** (2.100.000 euro x 26%).

Ma la conclusione di questo semplice esempio, nettamente a favore della rivalutazione, può essere davvero indicativa per l'intero settore?

Con un prezzo di *2.410.000 euro* il punto di *indifferenza* tra i due regimi si verificherebbe per una *plusvalenza* di *1.483.114 euro* (2.410.000 euro *x* 61,54%).

Da cui si evince che, per far pendere la bilancia *a favore* della tassazione ordinaria, e dunque *a sfavore* della rivalutazione, il PNC della società ceduta - che, ricordiamolo, è il secondo elemento costituente il prezzo complessivo di cessione - dovrebbe superare *il 38,46% del prezzo di cessione.*

Nel nostro caso avremmo di conseguenza: *926.886 euro* (2.410.000 euro – 1.483.114 euro).

L'esperienza ci dice che per una farmacia con quell'ammontare di ricavi un tale grado di *patrimonializzazione* è estremamente improbabile tenuto conto che un siffatto volume di "capitale proprio" investito nella società o è al servizio di un ampio progetto di sviluppo oppure rappresenta un'allocazione di risorse finanziarie palesemente scorretta; e ancora l'esperienza ci dice che *patrimonializzazioni* del genere non si rinvengono generalmente neppure nei casi in cui la farmacia abbia acquistato con risorse proprie, cioè non ricorrendo all'indebitamento, i locali ove viene esercita l'attività.

Certamente l'esempio svolto non può pretendere di giungere a conclusioni valide in tutti i casi e comunque vale la pena ribadire: che ogni cessione di partecipazione – ivi comprese quelle di società titolari di farmacie - deve essere assoggettata al giudizio comparativo tra *rivalutazione* e *tassazione ordinaria*, per essere [abbastanza] sicuri di cogliere il regime più conveniente.

Ci pare però che possa ritenersi sufficiente per concludere che francamente, nonostante l'inasprimento al 16% della misura dell'imposta sostitutiva, *i casi in cui* - per una cessione di partecipazioni sociali di società titolari di farmacia - *non convenga aderire alla rivalutazione* [scegliendo così la tassazione ordinaria] *costituiscano ancora un numero ridotto*.

Ci rendiamo conto di avervi intrattenuto parecchio, oggi come allora, su un argomento peraltro importante e sempre caldissimo, e tuttavia queste osservazioni – soprattutto se avrete la pazienza di rileggerle almeno una volta – crediamo possano darvi idee concrete, e magari anche abbastanza esaustive, circa le scelte che potrete essere chiamati a esercitare.

Prima di concludere, ricordiamo che questo provvedimento, che agevola le rivalutazioni di terreni e quote sociali, si è replicato, come vedete, anche quest'anno, quindi da ben 21 anni: e però, sembra che finalmente stia per diventare una misura *a regime*, come vi abbiamo anticipato nella ns. disamina di questi giorni del *ddl delega* di riforma fiscale.

(*stefano civitareale*)

2023.03.27 - La detrazione spetta finché l'erede detiene l'immobile

Ho ereditato insieme a mia sorella un immobile da ns. padre deceduto lo scorso anno e subito dopo da noi venduto. Il nuovo acquirente, all'atto del rogito, non ha ritenuto di suo interesse acquisire le detrazioni derivanti dai lavori di ristrutturazione edilizia sostenute da mio padre a suo tempo. Io e mia sorella possiamo essere noi a continuare a usufruire di queste detrazioni, pur non avendo più la proprietà dell'immobile?

La risposta al quesito non può essere affermativa.
Infatti, in caso di trasferimento *mortis causa* dell'immobile oggetto dei lavori di ristrutturazione edilizia, le quote residue delle detrazioni fiscali *si trasferiscono ai soli eredi che ne conservino la detenzione materiale e diretta*.
Pertanto, qualora l'immobile sia successivamente ceduto da parte degli eredi, come nel vs. caso, le quote residue vengono perdute non potendo naturalmente essere utilizzate dall'acquirente [per sua scelta, se abbiamo capito bene] e neppure conservate in capo a voi eredi, proprio perché - come anche Lei osserva - non più possessori del bene.

(*andrea raimondo*)

2023.03.27 - Quando il socio non esegue il conferimento del capitale sottoscritto

Siamo tre soci, tutti amministratori e in pari quota tra noi, di una srl titolare di una farmacia, costituita trasformando la precedente sas. Nel rogito di modifica, tuttavia, avevamo tutti e tre sottoscritto l'aumento del capitale sociale che uno dei tre non ha però ancora versato pur essendo ormai scaduto da tre mesi il termine previsto nel rogito.
Tenete presente che l'aumento del capitale è stato sottoscritto per acquistare il nuovo locale.
Cosa possono fare gli altri due soci?

Premesso che i tre soci avrebbero potuto concordare altri percorsi per consentire alla srl di disporre della liquidità necessaria, senza quindi necessità di aumentare il capitale sociale e francamente alcune di tali alternative si sarebbero rivelate più facilmente praticabili.
Tuttavia, questa è stata la vs. scelta e la soluzione della "crisi" tra voi la fornisce, almeno sulla carta, direttamente l'art. 2466 cod. civ.
Proprio ai sensi di tale disposizione, la società come tale potrà/dovrà diffidare il socio inadempiente a eseguire il conferimento convenuto entro trenta giorni dalla diffida, e poi – perdurando il suo inadempimento –procedere secondo le soluzioni indicate dalla norma stessa e cioè:
– la vendita agli altri due soci della quota corrispondente al capitale non versato dal socio moroso;
- o la vendita all'incanto [solo se previsto dall'atto costitutivo/statuto] della quota stessa, anche se si tratta di una soluzione alla quale in casi come questo è difficile ricorrere sia per la peculiarità dell'esercizio in comune di una farmacia e sia per la verosimile modestia dell'importo del versamento mancato;
- oppure all'esclusione del socio moroso, ma – attenzione – nel solo caso in cui la vendita non sia possibile.
In quest'ultima evenienza, è chiaro, dovrete fatalmente procedere alla riduzione del capitale sociale - anche qui osservando le norme del codice civile - in misura corrispondente alla quota del socio inadempiente.

(*cesare pizza – cecilia sposato*)

2023.03.27 - Quando la farmacia può continuare a beneficiare del credito d'imposta sui pagamenti elettronici

Ho una piccola farmacia con un fatturato di circa euro 300.000.
La mia domanda è: è possibile ancora beneficiare del credito d'imposta sulle commissioni Pos?

È ancora possibile, perché <u>*il beneficio in questione*</u> - introdotto dall'art. 22 del dl n. 124/2019 per le imprese e lavoratori autonomi, e che consiste in un credito d'imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari (banche, istituti di credito, *ecc*.) – <u>*non prevede una data di scadenza*</u>.
E però, attenzione, la farmacia può continuare a maturare questo credito – che, ricordiamo, può derivare soltanto dalle commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali – solo se *i ricavi e i compensi conseguiti nell'anno precedente non siano stati superiori a 400.000 euro*.
Come si vede, dunque, nel Suo caso il beneficio è ancora per Lei fruibile.

(*marco righini*)

2023.03.28 - Il pagamento di una spesa detraibile con un c/c cointestato non impedisce la detrazione

Io e mia moglie abbiamo sostenuto delle spese mediche nel corso dell'anno tramite la mia carta bancomat che però fa riferimento ad un conto corrente cointestato. Ho letto che le spese possono essere detratte unicamente da chi effettivamente ha sostenuto la spesa, e mi chiedo se ai fini della tracciabilità dei pagamenti per la detrazione in dichiarazione dei redditi vada bene così o la carta/bancomat deve essere intestata al soggetto che porta in detrazione la spesa. Potete comunque indicarmi brevemente la misura della detrazione?

I pagamenti delle fatture di medici effettuati, come nel Suo caso, con carte di credito o bancomat intestati a uno solo dei coniugi – ma, se abbiamo ben compreso, *collegati a un c/c cointestato anche con l'altro* - consentono in ogni caso la *tracciabilità* delle spese proprio perché il c/c bancario da cui vengono prelevati gli importi è *comunque* intestato (<u>anche</u>) al soggetto nei cui confronti viene emessa la fattura.
Dalla risposta a interpello n. 431 del 2 ottobre con cui l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti proprio sulla tracciabilità delle spese rientranti nella detrazione del 19% dall'imposta lorda, del resto, si rileva agevolmente che il contribuente può utilizzare la carta di credito a lui intestata

anche per pagare le spese detraibili riferite al coniuge e senza che quest'ultimo perda il diritto alla detrazione, purché, come detto, al sostenimento della spesa concorra anche il soggetto intestatario della fattura o ricevuta.
Nei casi come quello da Lei descritto, quindi, sono *interamente detraibili* sia le fatture mediche emesse a un coniuge che quelle emesse all'altro, indipendentemente dall'intestazione della carta di credito con cui si operano i pagamenti.
Quanto alla misura della detrazione delle spese sanitarie, è tuttora quella del 19% ma per la sola parte eccedente l'importo di 129,11 euro, che quindi – sotto questo aspetto – si comporta come una vera e propria "franchigia".

(*francesco sonnino silvani*)

2023.03.28 - L'amministratore "non socio" nelle società di persone

Il Consiglio Notarile di Firenze ha recentemente pubblicato una massima – la n. 78/2022 – che aderisce alla tesi secondo cui è possibile nominare nelle società di persone […ma non in tutte] un terzo soggetto, *non socio, come amministratore della società*.
Su questo argomento, dottrina e giurisprudenza si sono – quasi alternativamente tra loro - espresse in termini positivi o negativi, e però la legge effettivamente preclude la possibilità di nominare un amministratore "esterno" *soltanto nelle società in accomandita semplice,* tenuto conto che l'art. 2318 cod. civ. dispone espressamente che sia *il solo socio accomandatario ad amministrare la società*, con la conseguente sua responsabilità illimitata.

Art. 2318 cod.civ.: i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo. L'amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari.

Pertanto, secondo i notai fiorentini, l'*assenza di un impedimento normativo espresso consente nelle snc anche la nomina di amministratore esterno.*
Quanto poi, nella pratica, questo principio sia davvero applicabile è almeno in gran parte ancora da dimostrare, tenuto conto della *responsabilità illimitata, solidale e sussidiaria del socio della snc* [anche laddove non sia un socio amministratore, quel che non è infrequente rilevare] che si troverebbe infatti esposto con l'intero suo patrimonio anche alle conseguenze [fermo il c.d. *beneficium excussionis*] di atti di gestione della società posti in essere da un socio amministratore.

(*matteo lucidi*)

2023.03.29 - Concorso campano: come giudicherà il CdS le tesi del Tar?

Lo "stato dell'arte" del concorso campano è ormai ben noto, e non soltanto ai concorrenti utilmente graduati: con un decreto cautelare, c.d. *monocratico*, di uno dei presidenti della Terza Sezione, il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del Tar n. 1341 del 2/3/2023 e con essa pertanto anche il *primo interpello* che la Regione aveva avviato con incomprensibile velocizzazione della procedura [giustificata probabilmente dalla burocrazia regionale con l'esecutività che è propria delle decisioni dei tribunali amministrativi].
La Regione non si era dunque posto il minimo dubbio - che pur sembrava doveroso porsi immediatamente, ancor più per una pubblica amministrazione – su quello che di lì a qualche ora o giorno sarebbe potuto accadere e che poi è effettivamente accaduto, cioè la ricordata sospensione, pur momentanea, da parte del CdS della decisione del Tar.
Si tenga conto, del resto, che – all'esito del "*riesame*" delle "*singole posizioni dei candidati in graduatoria*" effettuato dagli uffici regionali secondo i criteri indicati/prescritti nell'ordinanza del Tar n. 1378 del 20/7/2022 [sulla quale v. Sediva News del 21/7/2022: "*Ecco l'ordinanza del Tar Campania ecc.*] che aveva ritenuto applicabile la *preclusione decennale* anche ai concorrenti che *medio tempore* avessero ceduto quote di società di persone e non invece a chi avesse ceduto quote di società di capitali – il D.D. n. 92 del 3/3/2023 aveva escluso dai primi 280 concorrenti in graduatoria 24 candidature, di cui 12 comprese tra le prime 29.
Inoltre, volendo improvvidamente il D.D. regionale avviare a tamburo battente [addirittura… il giorno dopo la pubblicazione della sentenza] per l'appunto il *primo interpello*, le sole candidature che avrebbero potuto essere prese in considerazione erano proprio le prime 29 perché nessuna di esse, precisa lo stesso D.D., era coinvolta nell'altro e diverso giudizio *ancora pendente* al Tar che riguardava/riguarda l'attribuzione nel concorso straordinario del punteggio aggiuntivo per l'idoneità conseguita all'esito del concorso campano ordinario di cui al precedente D.D. n. 13/2009.
"Epurate" quindi le prime 29 candidature delle 12 escluse, ecco spiegato perché sono scese a 17 quelle interpellate, anche se inutilmente, nella prima tornata.
Ma quali scenari è ragionevole ora prevedere?
Proviamo a delinearli, replicando quindi l'esercizio già sperimentato nel commento della già citata ordinanza del Tar n. 1378/2022.

* * *

➢ Dunque, se ***domani [30 marzo]*** *il CdS* [questa volta nella camera di consiglio e quindi in sede collegiale] *rigetterà definitivamente l'istanza di sospensione della sentenza di merito del Tar n. 1341/2023* – restituendo così piena vita ed efficacia alla graduatoria sia pure nei limiti segnati dai giudici di primo grado [per giunta ancor più stringenti, come diremo meglio in prosieguo, di quelli tracciati nell'ordinanza] – il primo interpello potrà ripartire e ovviamente *da zero*.
Certo, la platea degli interpellati – che anche in questo riavvio troverà verosimilmente il suo "tetto" nella candidatura collocata nella 29a posizione – potrebbe forse rivelarsi ulteriormente ridotta rispetto ai 17 della "falsa partenza" perché gli uffici regionali hanno dovuto/dovrebbero/dovranno serrare ancor più le maglie del "*riesame*", o replicarlo interamente, dato che nel merito il Tar [v. Sediva News dell'8/3/2023: "*Il poco decifrabile scenario conseguente a Tar Campania…*"] *ha aggiunto alla schiera delle candidature escludende anche quelle che risultino aver ceduto quote di società di capitali a loro volta derivate dalla modifica di precedenti società di persone*.

Per la verità, da una breve verifica delle 12 candidature escluse dal novero delle prime 29, è sembrato che questa scrematura sia stata nel concreto operata con straordinaria preveggenza, come cioè se gli uffici già conoscessero quella che sarebbe stata la decisione di merito del Tar, visto che alcune di quelle 12 non avrebbero dovuto essere escluse secondo l'ordinanza n. 1378/2022, e invece escluse secondo la sentenza n. 1341/2023.
E allora, anche per questo, la "ripartenza" del primo interpello - *sempre ipotizzando il rigetto definitivo da parte del CdS dell'istanza di sospensione della sentenza di primo grado* – dovrebbe in ogni caso essere piuttosto celere e riguardare le stesse 17 candidature [o semmai 15 o 16], anche se parrebbe fortemente probabile che parecchie di quelle 17 siano orientate a non rispondere affatto all'interpello, probabilmente ritenendosi singolarmente o collettivamente appagate con la farmacia già conseguita in un altro concorso straordinario.
All'esito del riavvio, insomma, le sedi assegnate e accettate dovrebbero essere ben poche, specie se confrontate con le 185 [cioè le originarie 209 messe a concorso così ridotte per le varie ragioni che conoscete] che in questo momento sono quelle da assegnare, essendo state reimmesse nell'elenco delle sedi disponibili, come si è già ricordato, anche le tre neo-istituite nel 2012 a Castellammare di Stabia, e quindi – perlomeno fino a quando non sarà deciso quell'altro ricorso pure pendente [la cui udienza di merito è fissata per il 26 settembre p.v.] – il procedimento, esaurito questo rapidissimo "nuovo" *primo interpello*, subirà un inevitabile stallo per almeno ulteriori 7/8 mesi.

* * *

➢ Invece, se il CdS dovesse ora sospendere *integralmente* la decisione del Tar [trascurando l'ipotesi, peraltro non propriamente peregrina, che possa trattarsi di una sospensione solo *in parte qua* (*)], la ripartenza – anche se pur sempre *da zero* e sempre con quel limite della posizione n. 29 della graduatoria – sarebbe sostanzialmente immediata e *comunque* dovrebbe coinvolgere direttamente 28 delle prime 29 candidature [perché solo la n. 26 è irrimediabilmente esclusa] e, come diremo meglio tra poco, *qualunque questione potrebbe forse essere risolta nella fase successiva all'assegnazione definitiva di ogni singola sede*.

(*) *Immaginando, ad esempio, che possa essere considerata legittima l'esclusione di una candidatura i cui componenti abbiano ceduto contestualmente le loro quote, e comunque l'intero capitale sociale, o che sia stata la società come tale a cedere la farmacia, ma anche queste sono due fattispecie che non è agevole equiparare a cessioni di farmacia operate dai loro titolari che, se non vogliamo credere a tutti i costi a un'interpretazione storico-evolutiva del quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68, parrebbero tuttora le sole cui sia applicabile la preclusione decennale, che è una misura restrittiva – quindi non interpretabile facilmente oltre la lettera della legge – posta a carico di chi trasferisca a terzi il diritto di esercizio di una farmacia e congiuntamente l'azienda commerciale sottostante, condizioni queste ultime che non dovrebbero poter ricorrere in tutte queste vicende alle quali i giudici amministrativi vorrebbero estendere l'ambito di applicazione della preclusione decennale.*

Quest'ultimo rilievo, come forse qualcuno di voi avrà colto, postula - come è lecito auspicare e non è difficile capire il perché - che il CdS denunci quantomeno una scarsa condivisione circa l'intero sistema di notazioni del Tar sul *distinguo* – ai fini dell'applicazione *ultra litteram*, o della non applicazione, della *preclusione decennale* – tra *cessioni di quote di società di persone* e *cessioni di quote di società di capitali*, pur trattandosi di un *distinguo* evocato la prima volta, se non ricordiamo male, da CdS n. 2763/2022, che peraltro richiama la "decisione-madre" di tutto questo, che è CdS n. 229 del 10/01/2020, e proprio a questi due precedenti del Consiglio di Stato si ispira anche il Tar Campania ma andando addirittura molto oltre.
Ma a maggior ragione, sempre nell'ipotesi di sospensione integrale della decisione di primo grado, dovrebbe cadere anche l'ulteriore fuga in avanti del Tar - che mostra di aver ponderato a lungo ma malamente questa complessa vicenda fino a giungere a conclusioni difficilissime da comprendere e figuriamoci da accettare - su un ipotetico *abuso del diritto*, che la sentenza non evoca espressamente ma crediamo si riferisca proprio a quello.
Si sarebbero macchiati di *abuso del diritto*, seguendo questi liberi pensieri del Tar, i concorrenti che – per partecipare all'assegnazione delle sedi campane e presentarsi ai vari interpelli in uno *status* non censurabile e non preclusivo della loro permanenza nella procedura concorsuale, quindi legittimamente ancora interpellabili - *avessero proditoriamente proceduto a modificare in società di capitali la forma della società di persone da loro precedentemente partecipata*, e perciò anche costoro e/o le loro candidature dovrebbero essere esclusi dalla graduatoria per la disposizione sulla *preclusione decennale* di cui al quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68.
Senonché, gli 8 concorrenti nominativamente "attaccati" nel ricorso da altri concorrenti [v. Sediva News del 15.07.2022: "*Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano: il Tar sospende...*"], e pertanto oggetto di specifica disamina del Tar, sono – uno, alcuni o tutti i partecipi alla singola candidatura - ex assegnatari in forma associata in un altro concorso straordinario: 4 nel concorso laziale, 2 in quello pugliese, 1 nel lucano e 1 nel concorso veneto.
Già questa semplice constatazione, ma soprattutto l'insistenza del Tar – che mescola colpevolmente e con scarsa lucidità anche espositiva la questione "*doppia assegnazione*" e la questione "*preclusione decennale*" [due vicende invece ben diverse che molti dovrebbero aver imparato a conoscere] – sul solo terreno dei concorsi straordinari, come d'altronde è straordinario quello campano, ci autorizzano a credere, diversamente da quel che ci era parso in prima battuta, che l'*ambito applicativo e di operatività delle tesi del Tar possa/debba ritenersi circoscritto proprio alla sfera dei concorsi straordinari*, anche se alcuni passaggi contengono affermazioni astrattamente estensibili anche all'area generale del diritto societario

delle farmacie.
Sta di fatto, però, che - se pure fosse condivisibile - quel machiavellico *distinguo* tra cessioni di quote di società di persone e cessioni di quote di società di capitali *sarebbe al più configurabile solo per le società formate tra vincitori in forma associata*.
Resterebbero quindi estranee a questo terribile *distinguo* le *società di diritto comune*, quelle cioè formate al di fuori della sfera dei concorsi straordinari, e per ciò stesso la cessione di quote di società titolari di farmacia, non costituite originariamente tra vincitori in forma associata in un concorso straordinario, non dovrebbero comportare a carico dei cedenti - indipendentemente che si tratti di società di persone o di capitali – nessun limite temporale di partecipazione ai concorsi [ovviamente] ordinari.
D'altra parte, anche qui e soprattutto qui stiamo parlando di cessioni di quote da parte di *farmacisti* – come non possono non essere i vincitori in forma associata cui il Tar si rivolge in via esclusiva, come si è detto – e allora ecco materializzarsi il problema dei tanti "binari" in cui sta viaggiando, fin dalla l. 124/17, il nostro sistema farmacia, caratterizzato da *titolarità di farmacie assunte in forma individuale* [soltanto, almeno finora, da farmacisti idonei], da *titolarità assunte da società di persone* formate solo da farmacisti [come non può evidentemente non essere il caso proprio dei vincitori in forma associata nei concorsi straordinari] o solo da non farmacisti o da farmacisti e da non farmacisti e, infine, da *titolarità assunte da società di capitali*, per le quali vale naturalmente la stessa varietà di partecipazione appena citata.
Tutto questo per ricordare a tutti noi quanto sia sofferto – anche e soprattutto nella giustizia amministrativa [che infatti ci sta facendo vedere di tutto…] – ogni tentativo di riconfigurare in termini, non diciamo esaustivi ma perlomeno coerenti tra loro, l'assetto normativo come crediamo lo intenda o possa intenderlo oggi il legislatore.
Siamo sicuri, è vero, che – nonostante tutto – il sistema è ancora fondato sul contingentamento degli esercizi, su un'area territoriale pertinente/ascrivibile a ciascuno di essi e su una distanza tra loro da rispettare [anche se non più con il massimo rigore di qualche tempo fa]; ma, se dobbiamo pensare ai numerosi altri fattori che caratterizzano il settore, e particolarmente al *diritto societario delle farmacie*, siamo costretti a pensare di essere ancora in alto mare e che molto deve essere ancora certificato.
Tornando, per concludere, sul concorso campano, noi preferiamo credere che il Consiglio di Stato - magari *melius re perpensa* - non possa seguire le linee del Tar, come d'altronde siamo dell'idea che il ricorso di quei concorrenti contro altri concorrenti dovesse essere rigettato e che quindi il CdS possa riformare la sentenza di primo grado.
Questo perché se c'è un punto di debolezza in alcune candidature non dovrebbe stare nella mancata loro esclusione dalla graduatoria per aver ceduto la quota di una società costituita con altri co-vincitori con riguardo a una farmacia assegnata loro in un altro concorso straordinario, ma può stare nell'impossibilità da parte di costoro, se assegnatari di una sede anche nel concorso campano, di "restituire" alla disponibilità dei concorrenti dell'altro concorso la prima farmacia.
E' infatti proprio questa, almeno qualcuno lo ricorderà, la tesi costruita dal CdS [sulle tracce dell'Adunanza Plenaria n 1 del 17.01.2020] dapprima con l'ordinanza 4903/20 e poi con la sentenza 6198/20 [v. Sediva news del 07.08.2020: "*Il CdS interdice la seconda assegnazione anche a chi si sia già "liberato" della farmacia conseguita...*".
Se trasferiamo allora quelle idee anche nel concorso campano, dovrebbe essere preclusa o annullata l'assegnazione di una sede a chi - avendo ceduto anche una sola quota di una società formata in ordine a una farmacia conseguita in un altro concorso – non sia in grado di certificare la sua "riconsegna" alla Regione che l'aveva assegnata.
Sarebbe quindi un'esclusione di costoro dall'assegnazione e non dalla graduatoria, comunque una vicenda da verificare interamente nelle fasi delle assegnazioni.
Ma ogni altra ulteriore osservazione va naturalmente rinviata al momento in cui conosceremo l'ordinanza del Consiglio di Stato sull'istanza di sospensione della sentenza del Tar.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.03.30 - Il titolare effettivo torna d'attualità

Abbiamo affrontato il tema più volte nell'ultimo anno [Sediva news del 16.3.2022 "*Per le società di capitali è imminente un nuovo adempimento*" e del 15.2.2023 "*Registro dei Titolari Effettivi: una riforma per il momento in grande stand by*"] rendendo noto, da ultimo, che l'entrata in vigore del *Registro dei Titolari Effettivi* *era stata nei fatti sospesa anche per la posizione contraria assunta dalla Corte Europea di Giustizia che aveva/ha basato il suo dissenso sull'esigenza del rispetto dei dati [riguardanti per l'appunto i *titolari effettivi*] *da parte di chiunque, tra il "pubblico", avesse inteso/intendesse accedervi*.

*Ricordiamo che il *Registro dei Titolari Effettivi* doveva/è nelle intenzioni del legislatore italiano un registro pubblico tenuto dalle Camere di commercio che contiene informazioni sui soggetti che controllano o possiedono in modo effettivo un'azienda o un'organizzazione [con esclusione delle società di persone]. Il registro è stato introdotto dalla *normativa antiriciclaggio* [l. 231/2017] al fine di identificare i veri "proprietari" di società o enti e prevenire attività illegali e il riciclaggio di denaro.

Non c'è dubbio che questa posizione della CGUE [giunta addirittura a mettere in mora l'Italia, come del resto anche da noi anticipato] costituiva comunque un ostacolo, e anche un problema da risolvere per il ns. Paese, e dunque nella vicenda è comunque intervenuta l'Agenzia delle Entrate con le "*istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione dei redditi 2023*", **chiedendo** alle **società di capitali** - a differenza del *Registro dei Titolari Effettivi* nel quale esse erano escluse - alle **società di persone**, alle **persone fisiche** ed agli **enti non commerciali** di indicare il loro Titolare Effettivo.
Ed è così che è stata "introdotta" per la prima volta la figura del *Titolare Effettivo* nel **quadro RU** [che deve essere compilato dai soggetti beneficiari dei crediti di imposta

derivanti dalle agevolazioni alle imprese] e precisamente nel rigo RU150, che le società di capitali, le società di persone, le persone fisiche e gli enti non commerciali devono compilare – come chiariscono le istruzioni dell'Amministrazione finanziaria - solo nel caso esse risultino beneficiarie delle seguenti agevolazioni:

- *credito d'imposta per le attività di formazione* cd. *4.0*, codice credito **F7**;
- *credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative* [2020-2022], codice credito **L1**;
- *credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato* relativo a beni ordinari materiali ed immateriali, codice credito L3;
- *beni materiali 4.0* (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016), codice credito **2L**;
- *beni materiali 4.0* (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016), codice credito **3L**.

Nel rigo RU150, quindi, oltre ai *periodi d'imposta di riferimento* (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato di uno e/o l'altro credito, *occorrerà indicare* - negli appositi campi - *i dati del titolare effettivo persona fisica*, e in particolare:

- *il codice fiscale* (per i soggetti non residenti privi di codice fiscale occorrerà indicare nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
- *il domicilio anagrafico* nel territorio dello Stato, ove diverso dalla *residenza anagrafica*;
- i dati relativi all'eventuale *residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all'estero*, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all'estero.

Infine, una precisazione: quanto precede non riguarda il *Registro dei Titolari Effettivi,* che deve essere tenuto dalle Camere di commercio, trattandosi ben diversamente di un primo passo verso l'"emersione" del *Titolare Effettivo* ai fini [soprattutto] della *normativa antiriciclaggio*.

Anche qui, s'intende, Vi terremo informati sul prosieguo della vicenda.

(*aldo montini – cesare pizza*)

2023.03.30 - L'accordo con il collaboratore farmacista per una retribuzione netta

Sono un farmacista collaboratore e lavoro 40 ore settimanali in una farmacia privata. Ho chiesto un aumento che mi porti ad avere tutti i mesi uno stipendio da 2000 euro netti e mi è stato accettato dopo un colloquio verbale. Ma ora al momento di renderlo effettivo in busta paga, il mio datore di lavoro mi dice di avere dei problemi pratici. È davvero così complicato riconoscere ad un dipendente un importo netto fisso in busta paga?
Se esistono, quali sono i metodi per poterlo inserire?

Vale la pena ribadire una volta di più che la pattuizione riguardante uno "stipendio netto garantito" – comprensibilmente agognato da parecchi lavoratori dipendenti – non è facilissima da realizzare.

Il risultato infatti di una *retribuzione netta* è/può essere determinato, come noto, anche e soprattutto dall'applicazione delle ritenute previdenziali e fiscali in capo al dipendente, che però sono spesso oggetto di modifiche [sulle aliquote previdenziali e/o fiscali, sui carichi familiari, sulle detrazioni fiscali, ecc.], e questo determina l'impossibilità nei fatti di assumere un dato lordo, *certo* e *fisso*, da indicare in un'ipotetica nuova lettera di assunzione che con il c.d. *DL trasparenza* deve essere molto chiara e dettagliata.

Il raggiungimento quindi del risultato "netto" – valutabile, ci pare, solo volta a volta, cioè, ad esempio, di anno in anno, quindi con una "simulazione" nella prima busta paga con le nuove condizioni proposte o concordate - potrebbe forse essere un risultato non difficile da cogliere individuando l'importo lordo e attribuendo al lavoratore un aumento retributivo come: *superminimo* o *ass. ad personam,* ovvero un compenso aggiuntivo [eccedente il minimo contrattuale previsto nel CCNL] pattuito nel contratto individuale o in un accordo successivo.

Tenga inoltre presente che questo *superminimo* può essere concesso anche collettivamente o, come nel nostro caso, *individualmente:* di qui la qualificazione di assegno *ad personam*.

Questa (apparente) nuova impostazione potrebbe non garantire sempre il conseguimento del risultato economico che il lavoratore si prefigge, e questo per quanto finora precisato.

Le parti potrebbero naturalmente ovviare concordando una retribuzione lorda il più possibile vicina al "*netto teorico desiderato*", impegnandosi però reciprocamente a rivedere di anno in anno – diciamo, a consuntivo – le condizioni economiche più adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

(*silvia cecchini*)

2023.03.31 - L'affitto di un locale lontano dalla farmacia da adibire a [secondo] deposito

Vi scrivo per chiedervi se è possibile, non avendo grandi spazi in farmacia, affittare un locale (e se sì a quali condizioni) da utilizzare come deposito. Possono esserci ostacoli, inoltre, se il locale dovesse trovarsi a una certa distanza, quindi anche a diversi km di distanza dalla farmacia?

Come abbiamo avuto occasione di chiarire più volte, l'apertura di un locale da adibire a *deposito merci* – diciamo, come secondo deposito oltre quello all'interno del vero e proprio locale-farmacia - non è sottoposta alla speciale autorizzazione prevista dall'art. 1 della l. n. 475/1968 per l'apertura della farmacia e/o il suo spostamento all'interno della sede di pertinenza, e dunque è una vicenda non solo ricorrente, ma anche pienamente legittima.

Fermi naturalmente i problemi pratici che potrebbero derivare dall'ubicazione del secondo deposito a una notevole distanza dalla farmacia, insomma, può trattarsi anche di un locale lontano, o lontanissimo, dalla sede dell'esercizio.

Le sole prescrizioni che operano in materia sono perciò, nei fatti, quelle che impongono il rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente in materia, che prevedono l'invio di un'apposita comunicazione all'AdE al fine superare

le prescrizioni imposte a fini IVA in materia di cessione e/o acquisto dall'art. 53 del DPR n. 633/1972.
A questo si aggiunge, ovviamente, la necessità che – data la sua destinazione – il locale adibito a deposito garantisca adeguate condizioni di conservazione dei prodotti e in particolare dei farmaci ivi detenuti, circostanza, quest'ultima, che dovrà – è chiaro - essere assicurata anche durante il trasporto delle merci dalla farmacia al deposito e viceversa.

(*cecilia sposato*)

2023.03.31 - La responsabilità della Banca che paga l'assegno a persona diversa dal beneficiario

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 35821/2022, si è pronunciata in merito alla responsabilità di una Banca che ha pagato un assegno [inviato per posta ordinaria da una compagnia assicurativa] con clausola di intrasferibilità a una persona diversa dal beneficiario che aveva mostrato la sola patente come documento d'identità.
In principio, secondo la Corte d'Appello, la condotta tenuta dall'operatore dello sportello non era sufficiente a integrare la normale diligenza ex art 1176 cod. civ. necessaria ad escludere la responsabilità dell'istituto, dato che il solo controllo della patente non sarebbe stato idoneo ad accertare la reale identità del richiedente.
Inoltre, sempre per il giudice d'appello, era da escludere totalmente la responsabilità dell'Assicurazione che aveva inviato l'assegno tramite posta ordinaria, non sussistendo alcun elemento per integrare il concorso di colpa.
Di parere diverso, invece, è stata la Suprema Corte che, ribaltando la decisione presa in Appello, ha ravvisato il concorso di colpa della compagnia assicurativa, in quanto il fatto non si sarebbe mai verificato se fosse stato utilizzato un metodo di spedizione diverso rispetto alla posta ordinaria.
Per di più, secondo la Cassazione, il comportamento tenuto dall'operatore di sportello non violava la clausola di diligenza professionale richiesta dall'art. 1176 cod. civ.; la patente di guida, infatti, è uno strumento sufficiente all'identificazione al pari di una carta identità, fatta salva - naturalmente - la presenza di segni e/o indizi di contraffazione [ma non era questo il caso].

(*cesare pizza*)

2023.04.03 - Lavoratore dipendente o collaboratore familiare?

Mia figlia si è da poco laureata in farmacia e vorrei cominciare a coinvolgerla nella "vita" della farmacia che in questo momento è intestata a me personalmente.
Per ora non me la sento di costituire una società e quindi vorrei trovare un'altra forma, ma mi pare che l'alternativa sia quella dell'assunzione di mia figlia come dipendente o quella di formare con lei un'impresa familiare. C'è qualche problema con l'una o con l'altra soluzione?

Questo è tema – come d'altronde molti altri che riguardano il settore – francamente "*evergreen*" della nostra Rubrica.
E però, come abbiamo già ampiamente illustrato, Lei e Sua figlia – questo è sicuro - non potete incappare in alcuna preclusione di legge, né con l'una né con l'altra soluzione.
Le è infatti consentito dar vita *indifferentemente* all'uno o all'altro dei due rapporti, anche se in un caso come questo – essendo per di più Sua figlia una farmacista pur soltanto di recente iscrizione all'Albo – la formazione di un'impresa familiare sembra lasciarsi preferire, anche per la sua idoneità a favorire la probabile costituzione nei prossimi anni di una società tra voi due.
Oltre comunque a evitare "dispersioni" di contributi all'Inps [anche se per la verità sarebbero qui consentite altre tipologie lavorative parimenti poco o nulla onerose da questo punto di vista], e concentrando pertanto sull'ENPAF la costituzione del (molto) futuro trattamento pensionistico, il ricorso all'impresa familiare Le permetterebbe di attribuire a Sua figlia/collaboratrice familiare una *quota* di utili d'impresa.
Certo, dovrebbe trattarsi di una *quota* bensì sulla carta proporzionale "*alla quantità e qualità del lavoro prestato*" (art. 230 bis c.c.), ma nei fatti determinabile – d'intesa, perlomeno virtualmente, con l'interessata – al termine di ogni esercizio annuale, che è esattamente quel che postulano/pretendono l'art. 230bis e l'art. 5 del TUIR, anche se *civilisticamente*, cioè per l'art. 230bis, l'i.f. ha regole diverse da quelle previste *fiscalmente* dall'art. 5*****.

***N.B.:** Si ricordi, per fare un esempio, che ai fini tributari gli effetti che derivano dalla costituzione di un'impresa familiare decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di formazione del relativo atto notarile [atto pubblico o scrittura privata autenticata], mentre sul piano civilistico l'i.f. opera sin dalla partecipazione lavorativa di un familiare all'impresa di un altro familiare, come è vero del resto che anche un rapporto di lavoro subordinato ha effetti immediati.

È chiaro però che la determinazione *ex post* del criterio di riparto degli utili d'impresa, può evidentemente agevolare un'adeguata valutazione anche sotto il profilo prettamente fiscale, essendo comunque vicende sulle quali per l'amministrazione finanziaria si è rivelato sinora [e le ragioni sono tante…] molto complicato verificare, poniamo, la migliore corrispondenza tra la percentuale attribuita e l'effettiva "*quantità e qualità del lavoro prestato*", *anche se, attenzione, le cose proprio qui stanno cambiando ed è un aspetto molto importante sul quale ci soffermeremo quanto prima.*
Per il momento, tuttavia, ci pare di dover ribadire che – almeno nel Suo caso - l'impresa familiare sembra tuttora la strada più conveniente da intraprendere.

(*matteo lucidi*)

2023.04.04 - Concorso campano: il Consiglio di Stato questa volta ha scelto bene

Come forse già sapete, il Consiglio di Stato ha pubblicato l'ordinanza [n. 1295 del 03.04.2023] che ha deciso – ***accogliendola*** - sull'istanza cautelare dei concorrenti contro cui avevano agito dinanzi al Tar altri concorrenti vedendosi accogliere il loro ricorso [Tar Campania n. 1341 del 02.03.2023].

Sulla questione rinviamo alle altre nostre note:

- Sediva News del 15.07.2022: "*Concorrenti "contro" concorrenti nel concorso campano il Tar sospende temporaneamente la graduatoria…*";

- Sediva News del 21.07.2022 "*Ecco l'ordinanza del Tar Campania: se non interviene il CdS, la vicenda può aggravarsi fortemente*";
- Sediva News del 9.12.2022 "*Ancora inquietudini dal concorso campano…*";
- Sediva News del 27.01.2023 "*Sempre in attesa degli esiti del giudizio dinanzi al Tar Campania*";
- Sediva News dell'8.3.2023 "*Il poco decifrabile scenario conseguente a Tar Campania n. 1341 del 02.03.2023*".

Ora, dunque, **la sentenza del Tar è stata privata di qualsiasi efficacia** ma la parola *fine* su questa vicenda potrà scriverla soltanto la decisione di merito del CdS per la quale tuttavia "*è prevedibile una fissazione a data ravvicinata mediante Decreto del Presidente della Sezione*".

Qualche giorno fa [v. Sediva News 29.03.2023 "*Concorso campano: come giudicherà il CdS le tesi del Tar?*"] avevamo provato a tracciare un quadro di possibili scenari secondo l'esito di questa fase cautelare.

Con questo provvedimento, indubbiamente molto illuminato [e non accade sempre…], il CdS "*anche tenuto conto del lungo tempo trascorso dall'indizione del concorso straordinario*" ha ritenuto condivisibilmente "*prevalente l'interesse degli appellanti* [i concorrenti, cioè, colpiti dalla sentenza del Tar] *al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito*", e che quindi **"occorra sospendere la procedura di interpello in corso per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche**".

Era questa l'ipotesi che era lecito auspicare e fortunatamente è proprio quella che ha "scelto" il Consiglio di Stato.

Pertanto, il primo interpello – quando sarà – dovrà ripartire da zero [anche se non c'erano dubbi al riguardo…] e soprattutto è un interpello che dovrà essere riavviato secondo le coordinate decise nel merito dal Consiglio di Stato.

In definitiva sarà la sentenza d'appello a dire se e quali concorrenti vadano interpellati, se e quali concorrenti vadano esclusi dalla graduatoria, se e quali concorrenti siano incappati in una "doppia assegnazione" ormai non più riparabile, e così via.

Perlomeno, però, il Consiglio di Stato avrà sciolto per buona parte questo vero e proprio "bubbone" [di manzoniana memoria…] prendendo anche posizione – verosimilmente – su parecchie questioni oggetto del giudizio, che tanti problemi stanno suscitando in ogni dove.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.04.04 - Nuove sfide in farmacia: il Coaching

Il coaching è una pratica volta alla crescita personale nata nel mondo anglosassone che si sta diffondendo molto velocemente anche in Italia.

In sostanza, si ricorre al coach [allenatore] per fronteggiare tutte quelle situazioni critiche che necessitano di una presa di coscienza e – ribadiamo – di crescita personale permettendo infine al coachee [il cliente del coach, in questo caso il titolare di farmacia o un suo collaboratore] di raggiungere gli obiettivi prefissati, prendere consapevolezza delle proprie capacità e ampliare le prospettive personali.

Ma chi è il coach e a cosa serve in sostanza?

Innanzitutto, non bisogna confondere il coach con un semplice motivatore oppure vederlo come un risolutore di problemi, ma nei fatti si pone come un partner alla pari che ci permette di individuare soluzioni utili ai problemi della nostra farmacia, allo stesso modo in cui il farmacista deve "guidare" la clientela.

Pertanto, conoscere le tecniche di coaching permette al farmacista di creare un rapporto duraturo con i clienti che si sentiranno infatti consigliati e aiutati nelle loro problematiche.

Riteniamo, inoltre, che un percorso di coaching possa essere estremamente utile per superare tutti quei limiti dovuti allo stress o all'ottimizzazione del tempo, per sviluppare le capacità di leader e per migliorare quanto più possibile il rapporto con i dipendenti o – in caso di passaggio generazionale – superare le difficoltà che si possono riscontrare nell'entrare a far parte di un gruppo che già esiste, prendendo in carico alcune mansioni e facendo riconoscere la propria posizione e la propria autorevolezza pur essendo magari giovani e con poca esperienza.

Tutti hanno bisogno di un Coach, da soli si migliora poco perché non sappiamo la percezione degli altri (ad es. amici/familiari/dipendenti): è insomma necessario fare un cambio di prospettiva.

L'ascolto attivo è un punto forte di moltissime professioni e del farmacista in particolare, così come lo è l'affiancare il paziente/cliente per fargli capire, per esempio, l'importanza della prevenzione, degli stili di vita sani o dell'esecuzione corretta di una terapia attraverso l'aderenza alle indicazioni mediche, perché non dimentichiamo che l'obiettivo del farmacista - oltre alla corretta gestione aziendale - è sempre il benessere del paziente e la difesa della sua salute.

Detto questo, è chiaro che le tecniche di coaching diventano indispensabili per comprendere più a fondo le esigenze del cliente e, di conseguenza, per svolgere al meglio la professione sanitaria.

Attualmente il farmacista ancora fa fatica a gestire la propria azienda in quanto nasce come professionista del farmaco.

Per diventare un manager c'è ancora molta strada da fare ma iniziare a lavorare sulla formazione, e qui il coaching può diventare fondamentale per far crescere titolari e collaboratori in una visione di squadra: sfruttare tutta la tecnologia a disposizione, del resto, significa utilizzare più tempo a servizio dei pazienti/clienti.

In conclusione, il coaching è un metodo di sviluppo della persona basata sull'individualità e sull'accrescimento delle proprie attitudini, che cerca di migliorare o almeno cambiare determinate situazioni attraverso l'"autodeterminazione" e la realizzazione di se stessi ed è un'altra arma in mano al farmacista per crescere prima come individuo, poi come imprenditore.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

2023.04.05 - Entro il 1° giugno l'autoliquidazione all'Enpaf per il versamento dello 0,50%

L'art. 1, comma 441, della l. 205/2017, come abbiamo rilevato più volte, ha previsto che le società di capitali, da

un lato, e le società cooperative a responsabilità limitata nonché le società di persone, dall'altro, titolari di farmacia privata - *rispettivamente* con ***capitale maggioritario di soci non farmacisti*** (le società di capitali) o con ***maggioranza [numerica] di soci non farmacisti*** (le coop e le società di persone), sono tenute a presentare all'ENPAF *annualmente* una *dichiarazione di autoliquidazione entro trenta giorni* dalla scadenza del termine fissato per la presentazione della dichiarazione IVA.

Considerato quindi che il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA è il 2 maggio u.s. [dato che il prossimo 30 aprile cade di *domenica*], **quest'anno la dichiarazione all'Enpaf di autoliquidazione va presentata**

ENTRO IL 1° GIUGNO P.V.

Tale *dichiarazione di autoliquidazione* si presenta – vale la pena ricordarlo - *accedendo con le proprie credenziali al sito dell'Enpaf* e comunicando il volume di affari realizzato nel 2022 indicato nel rigo VE50 del Modello Iva 2023.

L'Enpaf provvederà a liquidare l'importo dovuto, che dovrà essere versato entro il 2 ottobre [perché il 30 settembre cade di *sabato*].

Cogliamo l'occasione per ricordare che il contributo in argomento costituisce un *costo deducibile nel bilancio della farmacia* e deve essere classificato contabilmente tra gli "*oneri diversi di gestione*".

Le farmacie assistite, ove tenute a presentare all'Enpaf la *dichiarazione di autoliquidazione*, se lo ritengono opportuno o necessario potranno richiedere anche qui la collaborazione del ns. Studio.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.04.05 - Ravvedimento speciale: chiarimenti da parte dell'Ade

Sono socio accomandatario di una sas titolare di farmacia e nel 2021 ho portato – erroneamente - in detrazione IVA per spese non inerenti alla farmacia. Non ho ancora regolarizzato la situazione, ma ho letto nelle vostre News della possibilità di beneficiare del ravvedimento speciale. Posso usufruirne?

La risposta è affermativa.

Infatti, la Legge di Bilancio 2023 *ha previsto la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni validamente trasmesse* - che tuttavia presentino violazioni - *in ordine al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e anni precedenti*.

Il termine per poter beneficiare di tale misura era stato inizialmente fissato al 31 marzo 2023, ma il "decreto bollette" del 30 marzo lo ha *prorogato al 30 settembre 2023*.

Recentemente, sul punto, l'Agenzia dell'Entrate ha precisato che l'ambito applicativo del *ravvedimento speciale* interessa la regolarizzazione delle violazioni "sostanziali" *dichiarative* [quelle riscontrabili contestualmente alla dichiarazione] e "*prodromiche*" [quelle, invece, riscontrabili solo successivamente alla dichiarazione].

Pertanto, nel Suo caso, ci pare di poterLa rassicurare sulla possibilità di beneficiare del *ravvedimento speciale*, dato che l'errata detrazione IVA rientra tra le ipotesi di violazioni "sostanziali *prodromiche*".

(cesare pizza)

2023.04.06 - L'assunzione di un farmacista a tempo determinato

Sto assumendo un farmacista ma vorrei che fosse a tempo determinato.

Per evitare errori, però, ho bisogno di conoscere qual è il limite di durata ma più in generale le regole di questi rapporti perché mi risulta siano abbastanza rigide.

Affrontando direttamente proprio il tema riguardante le regole generali del contratto a tempo determinato, diciamo subito che ***il limite di durata è di dodici mesi*** e che questo termine può essere ***prorogato*** – ma soltanto quando la proroga sia sorretta da *idonea causale* - ***fino alla durata complessiva massima di 24 mesi***.

Vediamo comunque rapidamente i vari aspetti di questa tipologia lavorativa.

➢ ***LE CAUSALI RITENUTE VALIDE DAL LEGISLATORE***

- Esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti.

Deve trattarsi di un'*attività limitata nel tempo*, non tipica dell'azienda e che si evidenzi con le mansioni del lavoratore che non devono pertanto rientrare in quelle *ordinarie*.

La sostituzione di lavoratori assenti, invece, si riferisce ai dipendenti che hanno diritto alla conservazione del posto [come, ad esempio, il lavoratore assente per ferie, maternità, malattia, ecc.].

- Incrementi temporanei significativi e non programmabili dell'attività ordinaria.

L'assunzione del lavoratore deve avvenire per un *aumento improvviso* dell'attività lavorativa, non programmabile, di breve durata e che non può essere "coperta" dal personale dipendente già in forza alla farmacia.

- Specifiche esigenze previste dai contratti collettivi.

Si tratta di specifiche previsioni contrattuali relative di norma alla categoria di appartenenza.

QUINDI, ATTENZIONE, ***SENZA UN'IDONEA CAUSALE***, IL CONTRATTO "A TERMINE" – SE, COME DETTO, DI DURATA SUPERIORE AI 12 MESI - *VIENE TRASFORMATO IN CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO DALLA DATA DI SCADENZA DEL DODICESIMO MESE* [NEL CALCOLO DEI 12 MESI SI DOVRÀ TENER CONTO DI TUTTI I RAPPORTI DI LAVORO A TERMINE EVENTUALMENTE INTERCORSI TRA LO STESSO DATORE DI LAVORO E LO STESSO LAVORATORE, ESCLUDENDO PERIODI DI INTERRUZIONE].

➢ ***IL RISPETTO DEL LIMITE NUMERICO E LE RELATIVE ECCEZIONI***

Più in generale, i contratti "a termine" sono ammessi *nel limite del 20% dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato*, considerando nel conteggio anche il dipendente con *contratto part-time* [quindi, su cinque dipendenti, uno potrà essere assunto con contratto a tempo

determinato].
Dal rispetto del citato limite numerico - *20% dei dipendenti assunti* - sono *escluse le assunzioni di lavoratori di età superiore a 50 anni*.
Potranno inoltre superare il limite del 20%, le imprese:
- nella *fase di avvio di nuove attività*;
- la cui attività sia *prevalentemente stagionale*;
- che assumono personale per specifici *spettacoli e programmi radiofonici o televisivi*;
- che intendano sostituire *lavoratori assenti [malattia, ferie, maternità]*;
- rientranti comunque nella categoria delle *start-up* innovative.

Aggiungiamo che alcune tipologie di contratti "a termine" - anche se di durata *inferiore ai 12 mesi* - devono comunque *riportare la causale* per poter beneficiare delle deroghe; è il caso delle assunzioni *in sostituzione di maternità* o di *carattere stagionale* che, come detto, non devono tener conto del limite quantitativo e inoltre non devono versare il *contributo aggiuntivo dell'1,4%** [invece normalmente previsto].

*N.B. Si tratta del contributo aggiuntivo di finanziamento della Naspi previsto nella misura appunto dell'1,4% della retribuzione imponibile del singolo lavoratore.

➢ ***LE ALTRE CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO***

Il contratto "a termine" deve risultare da *atto scritto*, pena l'inefficacia del termine.
Il *periodo di prova* deve essere rapportato alla durata del contratto e in caso di rinnovo con le stesse mansioni, non può essere oggetto di un nuovo periodo di prova.
Due contratti a termine stipulati tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore devono essere *obbligatoriamente interrotti* a) per almeno 10 giorni se *il contratto è inferiore a sei mesi* e b) per almeno 20 giorni, *se il contratto supera i sei mesi.*
Il mancato rispetto dell'interruzione comporta anch'esso *la trasformazione in contratto a tempo indeterminato* dalla data di inizio del secondo contratto.
Il contratto "a termine" può essere prorogato per un *massimo di quattro volte*.
Il lavoratore assunto con contratto "a termine", che abbia prestato la propria attività per più di sei mesi, ha *diritto di precedenza* nelle eventuali assunzioni con contratto *a tempo indeterminato* effettuate nei successivi 12 mesi.
Infine, il *contratto a tempo determinato* non è consentito ai datori di lavoro che non abbiano effettuato la *valutazione dei rischi* prevista dalle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

(*luisa santilli*)

2023.04.17 - La dichiarazione di successione rende automatici i rimborsi agli eredi dei crediti fiscali del de cuius

La dichiarazione dei redditi di mio padre, ormai defunto, presentava dei rimborsi piuttosto consistenti da riscuotere. Informandomi in rete ho letto che, nel caso in cui sia già stata presentata la dichiarazione di successione, è possibile riscuotere tali rimborsi automaticamente senza presentare istanze e/o adempimenti all'Agenzia delle Entrate: è vero?

Sì, le cose stanno esattamente in questi termini.
L'art. 5 del D.L. n. 73/2022, in tema di semplificazioni fiscali, ha infatti disposto che *i rimborsi fiscali di competenza dell'AdE spettanti al defunto* [scaturiti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata] *vengano attribuiti in modo automatico*, quindi senza alcuna istanza e/o qualsivoglia dichiarazione, *agli eredi indicati nella dichiarazione di successione*.

N.B.: qualora la dichiarazione di successione non sia stata presentata, o nel caso di successione testamentaria, l'Agenzia delle Entrate chiederà agli interessati la documentazione necessaria al fine di accertare lo *status* di erede.

Ne consegue che, come appena chiarito, non dovrà trasmettere alcunché all'Agenzia delle Entrate: gli importi spettanti a Suo padre vanno oggi liquidati ai suoi eredi.
(francesco sonnino silvani)

2023.04.18 - Studio medico, studio polimedico, ambulatorio, poliambulatorio

Un locale a livello stradale, sullo stesso lato della farmacia da cui dista 40 o 50 metri, era stato acquistato tempo fa da un mio familiare per consentire alla nostra farmacia di utilizzarlo come secondo magazzino.
Stiamo però riflettendo sull'opportunità di farlo invece dare in locazione a dei medici, sia di medicina generale che specialisti: tenendo conto che ci troviamo in una provincia laziale, che però non è Roma, quali formalità distinguono il semplice studio medico da un vero e proprio ambulatorio o poliambulatorio?

Il tema merita una disamina adeguata ma sempre compatibilmente con le esigenze di questa Rubrica.
Ecco dunque, in buona sintesi, le caratteristiche che possono ragionevolmente [e anche sul piano normativo] distinguere, in particolare, uno *studio medico* da un *ambulatorio*.

➢ *Lo studio medico professionale*

Che sia *singolo* o *associato*, lo *studio medico professionale* è il luogo in cui [generalmente] un medico - titolare o contitolare dello studio – svolge la sua attività in regime di piena autonomia rispetto a quella esercitata, ad esempio, da altro professionista dello stesso studio.
Lo *studio*, infatti, non ha rilevanza giuridica autonoma rispetto alla figura professionale del suo titolare, come è vero che la cessazione dell'attività da parte di quest'ultimo determina anche la cessazione dello *studio* stesso.
L'elemento della professione intellettuale [art. 2229 cod.civ.] è quindi *prevalente* sull'organizzazione dello *studio*, anche quando ci si avvalga, ove consentito, di sostituti o ausiliari [art. 2232 cod.civ.].

Art. 2229 cod. civ.: La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare

sugli iscritti sono demandati [alle associazioni professionali], sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente [2642].
Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.
Art. 2232 cod. civ.: Il prestatore d'opera deve eseguire *personalmente* l'incarico assunto. Può tuttavia valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione.

Lo *studio medico*, è chiaro, non è tuttavia un locale che – "tecnicamente" – possa ritenersi aperto al pubblico: non è infatti accessibile alla generalità indistinta degli utenti *ma solo ai pazienti del professionista che con quest'ultimo hanno un rapporto di natura squisitamente fiduciaria,* e infatti non di rado lo *studio medico* è collocato all'interno dell'abitazione del professionista.

➢ *L'ambulatorio/il poliambulatorio*

L'*ambulatorio* e/o il *poliambulatorio* sono invece caratterizzati dalla *pluridisciplinarità*, cioè *dall'espletamento contemporaneo di attività professionali sanitarie da parte di professionisti operanti in più discipline specialistiche;* l'elemento però che definisce particolarmente l'uno e/o l'altro è quello della *struttura organizzativa*, cioè *l'insieme delle risorse umane e materiali utilizzate per l'esercizio dell'attività rispetto alle singole prestazioni professionali*.
In tal senso l'ambulatorio assume valenza giuridica oggettiva rispetto al professionista o ai professionisti che vi prestano la loro attività, i quali pertanto possono "andare e venire" senza che per questo venga meno l'ambulatorio in quanto tale.
Sia l'*ambulatorio* che il *poliambulatorio* si configurano invero quali *imprese* ai sensi dell'art. 2082 e segg. del codice civile *con la netta separazione tra la responsabilità di tipo imprenditoriale* [che fa capo al *titolare* o ai *contitolari* del provvedimento di autorizzazione], *la responsabilità di tipo tecnico-organizzativo* [riconducibile invece al *direttore sanitario*] e *la responsabilità di ordine professionale* - che inerisce sicuramente al singolo professionista che svolge la prestazione.

➢ *Le differenze tra le due figure*

Oltre naturalmente che per la *pluridisciplinarità* cui si è già accennato, *l'ambulatorio si distingue dallo studio medico anche per la complessità delle prestazioni sanitarie e delle procedure diagnostiche e terapeutiche esercitate* [anche con riferimento alla sicurezza del paziente]; questo è il riflesso, a ben guardare, *della maggiore complessità organizzativa dell'ambulatorio rispetto allo studio medico*, dato che le dette prestazioni e/o procedure richiedono una dotazione strumentale tale da assimilare lo studio professionale che ne sia dotato a un vero e proprio ambulatorio.
Quindi, il comma 2 dell'art. 8-ter del decreto legislativo n. 502/1992 dispone espressamente che "*L'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie è, altresì, richiesta per gli studi odontoiatrici, medici e di altre professioni sanitarie, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, individuati ai sensi del comma 4, nonché per le strutture esclusivamente dedicate ad attività diagnostiche, svolte anche a favore di soggetti terzi*", assimilando - quanto al regime di autorizzazione, come si vede - gli *studi medici* "attrezzati" agli *ambulatori*.
E, quanto agli aspetti normativi, la differenza di maggior rilievo attiene appunto al diverso regime amministrativo cui le due strutture sono assoggettate, dato che – *se per gli studi medici è sufficiente generalmente una semplice comunicazione all'autorità di vigilanza - invece per gli ambulatori è necessaria una specifica autorizzazione all'esercizio*, come del resto dovrebbe ormai essere chiaro.
I principali riferimenti normativi sono rintracciabili nell'art. 193 del T.U.L.S. [ovviamente ancora in vigore], nell'art. 43 della l. n. 833/78 e nell'art. 8-ter del dlgs n. 502/1992, ma anche – se non soprattutto - nelle varie leggi regionali in materia, e siamo così a una rapida verifica de

➢ *La disciplina regionale del Lazio*

Vista infatti l'ubicazione della struttura che l'autore del quesito intende concedere in locazione a uno o più medici, queste ultime notazioni vanno dedicate evidentemente alla disciplina regionale laziale in materia.
In particolare, nel Lazio è in vigore il D.G.R. 9 settembre 2015 n. 447, che – ai fini della verifica se si tratti effettivamente di un mero *studio medico* [non importa se singolo o associato] e, come tale, **non soggetto a un provvedimento di autorizzazione all'esercizio al suo interno dell'attività medica** - si dovrà accertare:

- **a)** che vi vengano effettuate prestazioni considerate a minore invasività e comunque **non** prestazioni diagnostiche [diagnostica per immagini e/o analisi cliniche] e/o di chirurgia ambulatoriale e/o di recupero e riabilitazione funzionale;
- **b)** che le apparecchiature elettromedicali qui di seguito indicate – naturalmente, se presenti - vengano utilizzate *esclusivamente* per l'esercizio dell'attività *complementare a quella specialistica* e senza refertazione a beneficio di terzi e che dunque il loro utilizzo sia soltanto occasionale e/o saltuario*:*

- apparecchiature radiologiche o con sorgenti radioattive;
- laser [classi 3A, 3B e 4, ai sensi della norma CEI EN 60825-1];

Coerente con questa impostazione, restando sempre nella legislazione laziale, è la definizione che la citata D.G.R. fornisce di *Studio Polimedico*, che viene infatti testualmente ritenuto *lo studio nel quale più professionisti espletano la propria attività professionale nella medesima unità immobiliare, anche in discipline specialistiche diverse, in maniera totalmente autonoma e indipendente dagli altri*.
In questi casi, pertanto, ***l'erogazione delle prestazioni del singolo medico*** – prescindendo, perché a questi fini irrilevante, dalla possibilità o meno che i professionisti contitolari dello *Studio Polimedico* condividano la sala d'attesa

e/o quella destinata all'accettazione dei pazienti [o anche, s'intende, i servizi igienici] - ***non deve comportare la gestione e il coordinamento unitario delle prestazioni, delle attività sanitarie e professionali e dell'apparato amministrativo***.
Beninteso, sia dalla normativa nazionale come da quelle regionali si colgono altre caratteristiche che diversificano tra loro le varie discipline di settore, specie per quel che riguarda i requisiti strutturali edilizi ed impiantistici e quelli che interessano il versante dell'igiene e della sicurezza; ma in ogni caso – non c'è dubbio – sono certamente più rigorosi e stringenti i requisiti richiesti per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio di strutture ambulatoriali.

(*stefano civitareale- aldo montini*)

2023.04.19 - Adeguamento Istat per Marzo 2023

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***Marzo 2023***, che vede un ulteriore innalzamento dell'indice *mensile* allo **0,4%** (rispetto al precedente 0,2%).
Ulteriore decremento per l'indice *annuale* passato dall'8,9% al **7,4%,** come del resto anche quello *biennale* **sceso** infatti dal 15,0% al **14,2%.**
Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari al **5,55%** (il 75% di 7,4%), e quella *biennale* al **10,65%** (il 75% di 14,2%).
Come per i mesi precedenti resta pertanto ancora molto elevato l'indice di variazione sia *annuale* che *biennale* del canone.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.04.19 - La detrazione delle spese di ristrutturazione di un immobile in comodato

Ho da tempo in comodato un immobile che ho ristrutturato nel 2020 con l'agevolazione al 50%. A breve cesserà il comodato e vorrei sapere se potrò continuare a recuperare le restanti quote nel 730.

L'Agenzia delle Entrate - con la circolare 57/1998 - ha chiarito che il beneficiario della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio *è il detentore dell'immobile* [quindi Lei in quanto comodatario].
Pertanto, la risposta al quesito è naturalmente affermativa, perché *la cessazione del comodato non determina il trasferimento al comodante delle quote residue della detrazione* e quindi Lei potrà continuare a detrarle riportando nel Mod. 730, come nelle precedenti annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente.

(*cesare pizza*)

2023.04.19 - sulla conservazione dei farmaci

Il nostro Ordine dei farmacisti ha recentemente affrontato, in un corso per gli iscritti, anche il problema della conservazione dei medicinali, sul quale però, non abbiamo l'impressione che vi sia uniformità di idee, avendo potuto constatare in uno degli incontri una diversità importante di opinioni tra i due relatori presenti. Voi ne avete parlato, se ben ricordo, e quindi vorrei che se possibile riassumeste quali sono le norme che regolano questo aspetto della gestione in farmacia.

Non riusciamo francamente a comprendere dove Lei abbia potuto cogliere questa "diversità importante di opinioni", soprattutto se consideriamo che dovrebbe essersi trattato verosimilmente di due esperti del settore.
Infatti, le indicazioni in materia di *buona conservazione dei farmaci* - del resto cliccabili sul sito web del Ministero della Salute - prevedono testualmente che"*i medicinali vanno conservati in modo appropriato per mantenerne invariate le proprietà e per evitare errori pericolosi*".
Al riguardo, le "accortezze" più rilevanti – ed è lo stesso Ministero a suggerirle – sono le seguenti:

- *conservare i medicinali lontano dalla portata dei bambini;*
- conservare i medicinali nella loro confezione originale [in questo modo è conservato il *foglietto illustrativo*, il *numero di lotto* e la *data di scadenza del prodotto*, oltre la quale il medicinale non deve essere più usato e deve essere eliminato];
- riporre i medicinali lontano da fonti di calore e non esporli direttamente alla luce.

Molti principi attivi, d'altronde, perdono/possono perdere la loro efficacia [almeno in parte…] se riscaldati, mentre altri sono "fotosensibili" e dunque l'esposizione alla luce può danneggiarli.
Generalmente, i farmaci devono essere *conservati a temperatura ambiente,* in ogni caso inferiore a 30° C, a meno che sulla confezione non sia esplicitamente raccomandata la conservazione in frigorifero.
È inoltre importante:

- *non riporli insieme ad altre sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina o acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili* [si corre infatti il rischio, che per la verità dovrebbe essere soprattutto teorico, di "confondere" il medicinale con le dette *sostanze* e i vapori che queste ultime possono sprigionare sono in grado di alterare, come accennato, i principi attivi e le confezioni];
- *conservare i medicinali, in particolare le capsule o le pasticche, in luoghi asciutti e non in luoghi umidi, come il bagno o la cucina.*

La presenza di umidità rischia infatti di ridurre/compromettere l'efficacia del medicinale.
Ecco in sintesi, quindi, le "accortezze" che è bene osservare con scrupolo e diligenza.

(*cecilia sposato*)

2023.04.20 - Credito d'imposta mezzogiorno… […un bonus che vale anche per i beni consegnati nel 2023]

Siamo interessati al c.d. Bonus Sud: qual è il termine ultimo per la consegna dei beni prenotati entro il 31.12.2022, considerato che c'è stata l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore e che gli abbiamo corrisposto un acconto anche superiore al famoso 20% del costo dei beni.

Il credito d'imposta "*Bonus Sud*", previsto fin nella *Legge di Stabilità 2016*, non contempla meccanismi di acconti

come quello da Lei ricordato che infatti è stabilito, ad esempio, per il *bonus investimenti* in beni strumentali, ma non per il credito in argomento.
Ricordiamo infatti che *il Bonus sud è stato prorogato a tutto il 2023* per effetto dell'art. 1, comma 265, lett. A, della Legge di Bilancio 2023 [v. Sediva News del 18/01/2023] e dunque - *indipendentemente* dall'eventuale versamento di acconti liquidati nel 2022 - *i beni possono fruire di questo beneficio fiscale anche indipendentemente da quando i beni stessi vengano consegnati nel corso dell'anno d'imposta 2023.*

(*andrea raimondo*)

2023.04.20 - Una donazione indiretta "via" Trust…
[…e le conseguenze che ne derivano]

Con il *trust*, vale la pena rammentarlo, un ***disponente*** – detto anche ***settlor*** - mediante atto *inter vivos* o *mortis causa* trasferisce dei beni ad un altro soggetto [***trustee***], il quale li amministrerà nell'interesse di ***uno o più beneficiari*** per uno o più fini specifici indicati dallo stesso *settlor*.

ATTENZIONE: i beni del *trust* non entrano *mai* – quindi neppure in caso di sua premorienza - nel patrimonio del *trustee* e questi dovrà limitarsi ad amministrarli secondo quanto indicato dall'atto costitutivo del *trust*.

Di recente la Cassazione, con l'ordinanza n. 5073/2023, si è pronunciata in merito a un *trust* istituito con l'apposita finalità di attribuire ai beneficiari - dopo il decesso del *settlor* - il patrimonio da quest'ultimo conferito nel *trust*.
Per la Suprema Corte questa è una fattispecie che integra l'ipotesi di *donazione indiretta, un tema su cui più volte ci siamo intrattenuti* [da ultimo v. Sediva News del 17 febbraio u.s.].
Qui interessa rilevare che da questa definizione della Cassazione consegue/potrebbe conseguire che i legittimari del *settlor* – pensando evidentemente soprattutto al coniuge e ai figli - siano legittimati a esercitare un'azione di riduzione del *trust* proprio perché *donazione indiretta,* anche se per questa via il disponente ha destinato parte del suo patrimonio *solo per il tempo successivo alla sua morte.*
E così, nel caso in cui il *trustee* – al decesso del *settlor* - abbia trasferito ai beneficiari i beni conferiti nel *trust* [eseguendo così le indicazioni del disponente], come pure nel caso in cui il *trustee* non vi abbia ancora provveduto pur avendone il *settlor* individuato i beneficiari nel negozio stesso di *trust*, gli altri legittimari potranno agire direttamente nei confronti di costoro.
Laddove, invece, al decesso del *settlor* il *trust* sia ancora in esecuzione [perché ad esempio il *trustee* incaricato – e parliamo di un *trust* con attribuzione a quest'ultimo di poteri discrezionali – non abbia ancora individuato i beneficiari dei beni conferiti], *diventerà il trustee stesso il soggetto passivo dell'azione di riduzione dei legittimari perché a quel momento è ancora il trustee il titolare del patrimonio pur vincolato in trust.*
Abbiamo voluto tornare brevemente su questo argomento perché ci pare sempre più gettonato [nonostante le difficoltà che Comuni e/o Asl e/o Regioni possano frapporre al riconoscimento del *trust* come negozio idoneo a trasferire titolarità e diritto di esercizio della farmacia], e del resto anche fiscalmente le idee sembrano diventare progressivamente più chiare.
Ci riserviamo in prosieguo, però, ulteriori approfondimenti anche e soprattutto perché, come rileviamo frequentemente anche dalla stessa giurisprudenza, la *donazione indiretta* gode sempre più di favori anche negli studi legali come in quelli notarili e dunque le sue tante sfaccettature meritano adeguate note di chiarimento.

(*matteo lucidi - aldo montini*)

2023.04.21 - È in arrivo l'ultima parola del CdS sul concorso campano…

Come ricordato qualche giorno fa [v. Sediva News del 4.4.2023 "*Concorso campano: il Consiglio di Stato questa volta ha scelto bene*"], con l'ordinanza n. 1295 del 3.4.2023 il Supremo Consesso ha accolto l'istanza cautelare dei concorrenti che erano risultati soccombenti in primo grado nel giudizio promosso [da altri concorrenti…] dinanzi al Tar Campania.
La sentenza di primo grado [n. 1341 del 02.03.2023] è stata pertanto privata dal CdS di qualsiasi efficacia, e la procedura di interpello - *medio tempore* avviata frettolosamente dalla Regione in esecuzione appunto di quella decisione - è stata dunque sospesa.
Il CdS ha ritenuto condivisibilmente "*prevalente l'interesse degli appellanti* [i concorrenti, cioè, colpiti dalla sentenza del Tar] *al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito*", fissata al 15 giugno p.v., quindi in tempi brevissimi.
Il primo interpello – quando sarà il momento – dovrà pertanto essere riavviato "da zero" e seguendo, in pratica, le coordinate che detterà nel merito il CdS che in particolare dovrà decidere soprattutto:
- *se e quali concorrenti andranno interpellati*;
- *se e quali concorrenti andranno esclusi definitivamente dalla graduatoria*;
- *se e quali concorrenti saranno incappati nella 'doppia assegnazione'*;
e via dicendo.
Nell'attesa, allora, di conoscere gli assunti conclusivi del Consiglio di Stato, e dunque la sentenza d'appello che [ragionevolmente verso la fine di giugno] definirà il ricorso, ecco qui di seguito - secondo uno schema che abbiamo adottato altre volte, e particolarmente proprio nelle varie fasi del contenzioso insorto sul concorso campano – i due scenari che ci sembrano i più accreditabili.

➢ ***Il CdS rigetta l'appello CONFERMANDO definitivamente la sentenza del Tar***

Se il Consiglio di Stato rigetterà pertanto l'appello, condividendo così – almeno in buona sostanza – le tesi enunciate dai giudici napoletani [non tutte, giova ricordarlo, farina del sacco del CdS…], il primo interpello potrà ripartire ma naturalmente, anche in questo caso, "da zero".
Certo è, però, che almeno da una prima impressione sembrerebbe che anche in questa eventualità possano/debbano essere esclusi dall'ipotetico riavvio del primo interpello i concorrenti collocati oltre la 29ª posizione della graduatoria [e questo, per le ragioni esposte nella Sediva News del

29.03.2023: "*Concorso campano: come giudicherà il CdS le tesi del Tar?*"].
In pratica, la ripartenza replicherebbe esattamente il "tentativo" di primo interpello vanificato dalla sospensione disposta dal CdS in sede prima monocratica e poi collegiale e quindi riguarderebbe 17 dei primi 29 concorrenti ma con la possibile mancata risposta da parte di alcuni di loro, di chi cioè preferisca "accontentarsi" della farmacia conseguita in un'altra Regione.
C'è il rischio in definitiva che, all'esito del riavvio, le sedi effettivamente assegnate ed accettate siano ben poche e che tutte le altre messe a concorso debbano fatalmente rientrare nel secondo interpello [intorno, diciamo, al mese di ottobre/novembre di quest'anno], che di conseguenza dovrebbe essere molto più corposo.

➢ ***Il CdS accoglie l'appello RIFORMANDO definitivamente la sentenza del Tar.***

Se, al contrario, il nostro massimo organo di giustizia amministrativa accoglierà nel merito l'appello [ritenendo dunque di non condividere l'intero sistema di notazioni del Tar Campania sul distinguo, ai fini dell'applicazione della c.d. *preclusione decennale*, tra cessioni di quote di società di persone e cessioni di quote di società di capitali], la ripartenza dell'interpello – che dovrebbe anche in tale evenienza essere riavviato "da zero" e riguardare sempre le sole prime 29 candidature - potrebbe avvenire immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza [che in ipotesi, annullando la pronuncia del Tar, dovrebbe in sostanza 'ripristinare' la situazione antecedente alla proposizione del ricorso di primo grado], coinvolgendo tutte e 29 le candidature interessate o, meglio, 28 perché la candidatura n. 26 è stata definitivamente esclusa, come in precedenza già segnalato.
In tal caso dovrebbero, presumibilmente, essere riformate anche le ulteriori considerazioni svolte dal Tar su un ipotetico *abuso del diritto*, in cui sarebbero incorsi quei concorrenti "colpevoli" di aver trasformato in società di capitali la società di persone precedentemente da loro partecipata.
Quanto alla questione della c.d. *doppia assegnazione* – negligentemente sovrapposta dal Tar a quella della *preclusione decennale* - siamo indotti a credere che la questione possa nel concreto venire in rilievo ed essere risolta solo in un momento successivo all'assegnazione di ogni singola sede.
Ove infatti fosse individuabile una qualche causa di "decadenza" di una delle candidature utilmente collocatesi in graduatoria, questa potrebbe/dovrebbe derivare in grandissima parte dall'impossibilità - *per i concorrenti assegnatari di una sede nel concorso campano cui sia già stata assegnata un'altra sede in un altro concorso straordinario* - di "restituire" quest'ultima alla disponibilità dei concorrenti dell'altro concorso.
È infatti proprio questa – come forse qualcuno ricorderà - la tesi costruita dal CdS [sulle tracce dell'A.P. n. 1/2020] dapprima con l'ordinanza 4903/20 e poi con la sentenza 6198/20 [v. Sediva news del 07.08.2020: "*Il CdS interdice la seconda assegnazione anche a chi si sia già "liberato" della farmacia conseguita…*"].
Applicando quei principi anche in questa vicenda, insomma, anche qui l'assegnazione definitiva di una sede dovrebbe essere preclusa [e, ove già disposta, annullata] solo a chi - avendo ceduto anche una sola quota di una società formata a seguito del conseguimento di una farmacia in un altro concorso – non sia in grado di certificare la sua "riconsegna" alla Regione che l'aveva assegnata.
Si tratterebbe però, in questo caso, di un'esclusione di tali soggetti *dall'assegnazione* e non *dalla graduatoria*, quindi di fattispecie da verificare tutte in fase di assegnazione delle sedi, alla quale di conseguenza costoro dovrebbero poter partecipare.
Concludendo, tuttavia, vogliamo ribadire l'auspicio che il Consiglio di Stato possa infine discostarsi dalle linee del Tar [anche se alcune di esse hanno preso le mosse proprio da Palazzo Spada…], e però, se non altro, si tratta di tesi – come d'altronde abbiamo già sottolineato – che anche nella sentenza dei giudici napoletani devono essere circoscritte alla circolazione di quote di società costituite dai vincitori in forma associata in altri concorsi straordinari e *quindi non riguardare le quote di società di diritto comune.*
Male che vada, perciò, lo sconquasso che deriverebbe nel sistema dal "successo" definitivo degli assunti del Tar verrebbe perlomeno contenuto in termini così dimensionati [anche se neppure essi condivisibili…], senza costringere la giurisprudenza - con la collaborazione talora tutt'altro che… collaborativa della Pubblica Amministrazione - a ricostruire un assetto sufficientemente stabile del nostro ordinamento di settore lasciando così a lungo nell'incertezza i suoi attori e in primis, evidentemente, le farmacie e i loro titolari.
Certo, è singolare che nella Categoria tutto questo non sia stato addirittura colto per nulla, o comunque non adeguatamente, ma tant'è: eppure, si tratta di una questione di massima rilevanza con cui tutti - se le cose volgessero verso la direzione che purtroppo non possiamo non mettere in conto – potrebbero essere ben presto costretti a dover convivere [ne sono esempio alcune recentissime decisioni di Tar…] e farsi così carico, almeno in qualche circostanza, delle gravi ricadute perfino sulla stabilità dell'intero sistema che fatalmente ne derivebbero se i giudici amministrativi, e in particolare naturalmente il Consiglio di Stato, si allineassero al Tar Campania.
Ed è chiaro che contro lo strapotere del giudice amministrativo può opporre una qualche seria resistenza - specie in un caso come questo - soltanto il legislatore statale.

(*gustavo bacigalupo - cecilia sposato*)

2023.04.24 - La definizione agevolata delle liquidazioni periodiche IVA

Nonostante abbia cercato di documentarmi al riguardo, non ho trovato alcunché in merito alla possibilità di definire con facilitazioni le comunicazioni di irregolarità emesse per liquidazioni periodiche IVA. Vi chiedo se possa applicarsi o meno la disciplina della definizione agevolata anche alle LIPE.

La risposta deve essere senz'altro affermativa, perché *anche le comunicazioni di irregolarità emesse a fronte del*

controllo dei dati delle LIPE possono essere definite in via agevolata.

Infatti, con la risoluzione n. 7/E del 14 febbraio u.s., l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che "*anche con riferimento alle somme dovute a seguito del controllo automatizzato sulle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA possano trovare applicazione le nuove misure agevolative*" previste dal comma 155 dell'art. 1 L. n. 197/2022*

***Art. 1, comma 155, L n. 197/2022:** le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo

(*matteo lucidi*)

2023.04.24 - Locazione di immobili in comproprietà: la dichiarazione precompilata

Io e mia moglie siamo comproprietari al 50% di un immobile che abbiamo recentemente affittato. Precisiamo che il contratto è stato stipulato solo a mio nome, dunque ci chiediamo se dobbiamo assolvere a qualche adempimento in particolare per la dichiarazione dei redditi.

Normalmente, *quando il contratto è stipulato a nome di uno solo dei comproprietari*, accade non di rado che *nella dichiarazione precompilata del locatore venga riportato l'intero corrispettivo della locazione.*

Tuttavia, come recentemente chiarito dall'Agenzia delle Entrate, **in tale eventualità è necessario modificare i dati inseriti nella dichiarazione precompilata**, dato che *per la locazione di un immobile in comproprietà entrambi i proprietari devono riportare nella propria dichiarazione dei redditi il corrispettivo lordo spettante*.

In sostanza, perciò: *Lei dovrà ridurre del 50%* i corrispettivi della locazione e *Sua moglie dovrà*, a propria volta, *indicare nella propria dichiarazione il restante 50%.*

(*andrea raimondo*)

2023.04.24 - Tregua fiscale e causa di non punibilità

Come è noto, sono numerosi i benefici recati dalla c.d. "*tregua fiscale*" e a questi - con l'Art. 23 del D.l 30 marzo 2023 n. 34 - se ne aggiunge un altro di carattere non meramente economico perché coinvolge anche gli aspetti penali.

Infatti, per i contribuenti che aderiranno *a una qualsiasi delle misure* previste dall'ultima manovra finanziaria si renderà applicabile, in presenza di un procedimento penale ancora in fase d'appello per i reati di:

- *omesso versamento di ritenute non dovute o non certificate*;
- *indebita compensazione di crediti non spettanti*;
- *omesso versamento IVA*;

una speciale causa di non punibilità*.

*N.B. Sono ritenute di "*non punibilità*" le cause che neutralizzano o rendono non applicabile la pena prevista dalla norma penale.

Per "beneficiare", tuttavia, di questa *causa di non punibilità* è necessario che *le procedure fiscali attivate siano state correttamente definite e che gli importi dovuti vengano versati nelle modalità previste dalla sanatoria*.

(*cecilia sposato*)

2023.04.26 - Gli eredi del socio premorto nelle società di persone e in quelle di capitali

È un tema che abbiamo affrontato altre volte ma che – stando anche ai quesiti che pervengono - merita ulteriori notazioni, specie con riguardo alle differenze - in caso di premorienza di un socio - tra snc o sas, da un lato, e società di capitali [srl in particolare], dall'altro.

Un quadro sintetico potrà comunque forse rivelarsi sufficienti a cogliere perlomeno gli aspetti più significativi di questa vicenda

➢ ***SOCIETÀ DI PERSONE***

Nelle società di persone ha un ruolo decisivo, e anzi ne costituisce l'*in sé*, il c.d. *intuitus personae* [cioè, io costituisco una snc con Tizio e non con Caio perché può non essere indifferente esercitare collettivamente un'impresa, che sia o meno una farmacia, con un soggetto invece che con un altro]: di qui, ad esempio, l'incedibilità a terzi - almeno *in principio* perché il contratto sociale può prevedere diversamente – della partecipazione a una snc o a una sas.

Ecco allora anche spiegato il disposto dell'art. 2284 cod. civ. [dettato per le snc], secondo cui, "*salvo contraria disposizione del contratto sociale, in caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società, ovvero continuarla con gli eredi stessi e questi vi acconsentano*".

In una snc o in una sas - in caso di morte di un socio in vigenza del contratto sociale e quindi durante la vita della società – possono pertanto darsi tre diversi scenari:

- *la liquidazione della quota [cioè del suo valore] agli eredi;*
- *lo scioglimento della società;*
- *la continuazione di quest'ultima con gli eredi del socio premorto, sempreché costoro vi acconsentano.*

Ora, come d'altronde ampiamente illustrato a suo tempo, quel che cade in successione *non è la quota sociale in quanto tale posseduta dal de cuius, ma un credito pecuniario corrispondente al valore della quota stessa al momento del decesso* [da ultimo, e recentemente, v. Cassazione ord. n. 6082/2023].

E però, specifiche disposizioni dell'atto costitutivo/statuto possono contemplare – lasciando generalmente liberi gli eredi di sottrarvisi – il loro subentro in applicazione di una espressa *clausola statutaria di continuazione* [su cui v. Sediva News del 17 febbraio 2022 "*Le c.d. clausole di continuazione della società dopo la morte di un socio*"], quel che d'altra parte nelle società titolari di farmacia si rivela più frequente soprattutto per il disposto del comma 9 dell'art. 7 della l. 362/91.

Per ulteriori notazioni, comunque, possiamo rinviare in particolare alla Sediva News del 28.01.2021: "*I soci superstiti e gli eredi del socio deceduto*".

➢ ***SOCIETÀ DI CAPITALI***

Qui, invece, *in principio* è liberamente trasmissibile a terzi la quota sociale [artt. 2355 e 2460 cod. civ.], *sia per atto inter vivos che mortis causa.*

Perciò, alla morte di un socio – salve norme statutarie in deroga - le quote sono trasferite automaticamente agli eredi, *per legge* o *per testamento*.

Differentemente dalle società di persone, pertanto, *l'erede del socio di una società di capitali subentra nella quota del de cuius,* **diventando quindi socio fin dal momento del decesso.**

Anche qui però l'autonomia privata può giocare un ruolo importante e allora il trasferimento automatico della quota non è l'unica opzione esercitabile.

È possibile prevedere nello statuto, in particolare, clausole che limitino per l'appunto la libera circolazione delle quote *mortis causa,* ad esempio escludendo espressamente il subentro degli eredi [o legatari] nella quota del socio premorto e prevedendo la loro liquidazione, come è anche legittima una clausola, per così dire, intermedia, che contempli la *facoltà* degli eredi di scegliere tra il subentro *uti socii* nella quota del socio premorto e la liquidazione del suo valore.

Ecco inoltre, come ulteriori eventualità che lo statuto può prevedere:

- *clausole di gradimento:* il trasferimento delle quote agli eredi è naturalmente subordinato al gradimento degli organi sociali;
- *clausole di prelazione:* in caso di cessione della quota a terzi da parte degli eredi, i soci superstiti possono esercitare il diritto di prelazione;
- *le clausole di trasmissibilità a favore di soggetti predeterminati o determinabili*.

***

Come forse si è potuto cogliere anche da questa breve rassegna, in realtà anche nello statuto di una srl, pur se società di capitali, la sorte della partecipazione/quota in caso di decesso di un socio può essere disciplinata in termini tendenzialmente quasi sovrapponibili a quelli che regolano la premorienza del socio di una società di persone.

A dettare legge è ancora una volta l'*autonomia privata*, che dovrà aver cura di individuare le norme che regolano il funzionamento di una società – che sia *di persone* o *di capitali*, non fa differenza – tentando di renderle il più possibile conformi e adeguate alle loro scelte economiche, professionali, familiari o, se si preferisce, di vita in generale.

(*cesare pizza*)

2023.04.27 - La rinuncia da parte della società al credito verso un socio non è deducibile

Nel corso degli anni la società cui partecipo mi ha erogato un prestito, mentre tutti e tre i soci sono debitori verso la società per utili prelevati in eccedenza rispetto ai bilanci.
Il problema dei debiti dei soci verso la società lo avete affrontato varie volte, ma nel nostro caso saremmo nelle condizioni di eliminare questi crediti della società, azzerando perciò tutti i nostri debiti comunque non elevati: ma vorremmo sapere se, nel caso in cui la società rinunci formalmente e definitivamente a tutti questi crediti verso di noi, ne derivi un costo deducibile, o se magari potrebbe essere deducibile soltanto la rinuncia al rimborso degli utili.
Se così fosse, potremmo ridurre per lo meno il pregiudizio per la società.

Rinunciando a comprendere quali siano effettivamente i termini di questa singolare vicenda [che vuol dire infatti essere "nelle condizioni di eliminare questi crediti della società" o di "azzerare tutti i nostri debiti"?], e limitandoci perciò a rispondere banalmente al quesito, è sicuro che la società – se può naturalmente rinunciare ai crediti che vanta nei confronti dei soci - non può tuttavia *dedurre dal reddito la sopravvenienza passiva* che fatalmente ne consegue, e questo vale sia per l'una che per l'altra rinuncia che il quesito ipotizza.

In questi termini si è in sostanza espressa la Cassazione con la sentenza n. 661/2023.

Vale la pena aggiungere che nella fattispecie decisa dalla Suprema Corte una società, finanziatrice dell'operazione personale di un socio, aveva parzialmente rinunciato al credito vantato verso quest'ultimo, qualificando la rinuncia come componente negativo di reddito [cioè, appunto, una sopravvenienza passiva] e come tale fiscalmente deducibile e assumendo pertanto l'inerenza della rinuncia, come un autentico costo d'esercizio, all'attività d'impresa.

Ma ***l'Amministrazione finanziaria ha contestato questo inquadramento recuperando a tassazione il relativo maggior reddito.***

Tali somme, diversamente da quelle versate a seguito di transazioni perfezionate, ad esempio, per prevenire contenziosi giudiziari [che rispettano effettivamente il c.d. *principio di inerenza* e quindi sono deducibili nell'anno in cui si manifestano], *non possono essere considerate come costo d'esercizio dato che, sotto un certo profilo, vanno equiparate a liberalità verso il socio senza alcun vantaggio per la società.*

Naturalmente, questo è una conclusione che ragionevolmente può riguardare – nel vostro caso - anche l'eventuale rinuncia della società al rimborso da parte dei soci di quanto prelevato in eccesso rispetto agli utili prodotti.

(*mario astrologo*)

2023.04.27 - Se l'auto aziendale è data in uso a un dipendente

Devo acquistare un'auto che vorrei assegnare gratuitamente ad un dipendente della farmacia.
Quali sono le ipotesi consentite?

Una vettura aziendale, se concessa in uso a un dipendente, può comportare scenari – sul piano tributario – diversi tra loro.

Distinguiamo pertanto le varie fattispecie.

➢ *Autovettura concessa al dipendente per uso esclusivamente aziendale.*

Il lavoratore non trae evidentemente alcun beneficio personale, e dunque non è configurabile alcuna tassazione a

suo carico, ne l'assoggettabilità a contribuzione di un qualunque importo.

➢ *Autovettura concessa al dipendente per uso privato.*

Al contrario del caso precedente, qui – proprio perché l'uso della vettura è *esclusivo* del lavoratore – è configurabile la percezione di un reddito da parte sua, come tale interamente tassabile; il valore soggetto a tassazione è quello *normale* della vettura, cioè il valore c.d. di mercato, prendendo come riferimento le *tariffe di autonoleggio*.

➢ *Autoveicolo concesso al dipendente per uso promiscuo.*

Il mezzo viene quindi usato dal lavoratore sia per esigenze aziendale che personali e dunque la concessione in uso della vettura in tale ipotesi produce *parzialmente* un reddito tassabile [e naturalmente assoggettabile a contribuzione] per il dipendente, assumendo questa volta come base di calcolo le *tabelle ACI*.

Si tratta, come noto, della formula più utilizzata e perciò della tipologia più ricorrente, che permette alla farmacia – come altre volte abbiamo illustrato - di *dedurre i costi di gestione del mezzo al 70% anziché al 20%,* e però a condizione che:

- l'uso promiscuo sia comprovato da idonea documentazione (lettera di assegnazione);
- l'utilizzo della vettura rientri tra le mansioni del dipendente;
- il mezzo sia assegnato a quest'ultimo per la maggior parte del periodo di possesso [e comunque si tenga presente che l'assegnazione in uso può assumere anche caratteri di discontinuità con il diritto della farmacia di cumulare i giorni di assegnazione ai vari dipendenti].

Aggiungiamo che la deducibilità del 70% dei costi di gestione viene calcolata sul valore del bene, indipendentemente pertanto dalla quantificazione del fringe benefit in capo al dipendente.

Da ultimo, quando all'amministratore della società sia erogato un compenso come co.co.co., l'eventuale assegnazione a lui di una vettura aziendale comporta bensì l'applicazione anche in tal caso delle regole di determinazione del fringe benefit [che, come vedremo in un'altra occasione, osservano in particolare il principio "*meno l'autovettura inquina e meno è tassata*"], ma *non è applicabile la deduzione al 70% in capo all'azienda*.

(luisa santilli)

2023.04.28 - Prorogate alcune misure della Legge di Bilancio 2023 in tema di tregua fiscale

Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34 ha prorogato alcune misure in materia di *tregua fiscale* introdotte dalla Legge di Bilancio 2023, come abbiamo già osservato nella Sediva News del 18 gennaio 2023 "*La legge di bilancio 2023*".

Ecco dunque le agevolazioni che sono state prorogate… e anche i nuovi termini.

➢ *Definizione agevolata delle controversie tributarie*

La Legge di bilancio ha previsto la definizione agevolata delle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e/o l'Agenzia delle Dogane e/o l'Agenzia dei Monopoli.

Per definire tali controversie occorre presentare, **controversia per controversia**, *un'apposita domanda* ***entro il 30 settembre 2023*** [in luogo del 30 giugno 2023] ed effettuare il pagamento secondo lo schema seguente:

- **90%** del valore della controversia per le *liti pendenti in primo grado*;
- **40%** del valore della controversia in caso di *soccombenza dell'Agenzia in primo grado*;
- **15%** del valore della controversia in caso di *soccombenza dell'Agenzia Fiscale in secondo grado*;
- **5%** del valore della controversia, infine, ove questa sia *pendente innanzi alla Corte di Cassazione* e nella quale *l'Agenzia Fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio*.

Inoltre, se l'importo da pagare ammonta ad una somma superiore a 1.000 Euro, il contribuente potrà optare per una rateizzazione di tale ammontare fino ad un massimo di 20 rate trimestrali per pari importo, di cui le prime tre da versare entro il 30 settembre p.v., il 31 ottobre 2023 e il 20 dicembre 2023, mentre le successive dovranno essere corrisposte entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascuna annualità.

➢ *Ravvedimento "speciale" per violazioni tributarie*

La "Finanziaria 2023" ha previsto che le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quelle precedenti – se validamente presentate – possono essere regolarizzate alla data del versamento dovuto.

Attenzione: le violazioni che si intende ravvedere non devono essere state già formalmente contestate dal Fisco.

La regolarizzazione comporta il pagamento delle sanzioni *ridotte a un diciottesimo del minimo edittale*, da corrispondere – in un'unica soluzione, o in un massimo di otto rate di pari importo – ***entro il 30 settembre 2023***, e non più, evidentemente, entro l'ormai scaduto 31 marzo 2023.

➢ *Sanatoria delle violazioni formali*

È stata prevista la possibilità per il contribuente di sanare le irregolarità formali commesse fino al 31 ottobre 2022 relative ad adempimenti e/o ad obblighi *non rilevanti ai fini della determinazione di imposta dirette, IVA, Irap ecc.*

Tali irregolarità formali possono essere sanate, una volta per tutte e per tutti gli anni, con il pagamento una tantum di 200 Euro per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni, o rateizzando la somma in due tranches.

La prima rata, ed eccoci alle proroghe, *potrà essere pagata* ***entro il 31 ottobre 2023*** [termine previsto anche per il versamento da effettuare in un'unica soluzione], *mentre la seconda* ***entro il 31 marzo 2024***.

➢ *Rottamazione*

Anche la rottamazione c.d. *quater* è rientrata tra le misure agevolative i cui termini sono stati prorogati.

Originariamente, la Legge di bilancio 2023 aveva previsto che i carichi fiscali affidati all'Ente riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 potevano essere definiti in via agevolata presentando apposita domanda *entro il 30 aprile 2023* pagando, *entro il successivo 31 luglio*, quanto dovuto senza interessi e sanzioni e che tale annullamento riguardava tutte le altre sanzioni amministrative [comprese quelle irrogate per violazioni del codice della strada].

Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34 ha ora statuito *che il termine per la presentazione della domanda* ***scade il 30 giugno 2023****, mentre quello per il pagamento* ***viene postergato al 31 ottobre p.v.***.

N.B.: Il pagamento delle debenze pendenti verso l'Erario può essere effettuato in un'unica soluzione o frazionandolo in diciotto rate.

➢ *Definizioni agevolata accertamenti*

Da ultimo, ma non per ordine di importanza, il D.L. 34/2023 ha stabilito che potranno essere definiti in via agevolata [pagando il "solito" diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previste] gli atti di accertamento non impugnati [e ancora impugnabili], nonché i PVC [*Processi Verbali di Constatazione*] *consegnati entro il 31 marzo 2023* e gli avvisi di rettifica e/o di liquidazione nonché gli atti di recupero *notificati sempre entro il 31 marzo 2023*.

Tutti tali atti sono definibili - ecco la novità - entro trenta giorni dall'entrata in vigore della normativa in argomento [31 marzo 2023] e perciò ***entro il 30 aprile 2023***, in pratica tra qualche ora.

Raccomandiamo, anche se i termini sono stati prolungati, di controllare con la necessaria diligenza se si rientra o meno tra le ipotesi qui delineate così da non perdere l'occasione – sicuramente… imperdibile – di chiudere questioni che, spesso e non volentieri, si traducono in "seccature" per i contribuenti.

(*matteo lucidi – stefano civitareale*)

2023.05.02 - Diritto al congedo e matrimonio religioso

Una nostra dipendente, che si era sposata con rito civile prima di essere assunta, si è da poco coniugata con rito religioso e ha chiesto il congedo matrimoniale: ne ha diritto?

La risposta temiamo debba essere negativa.

Premesso che il contratto collettivo nazionale stabilisce le ***modalità di fruizione del congedo*** e che generalmente quest'ultimo viene concesso per 15 giorni conservando la normale retribuzione […e senza perdere/utilizzare giorni di ferie], il nostro ordinamento - salva diversa indicazione contrattuale o concessione aziendale e trascurando le diversità di opinioni che chiunque di noi può cogliere quotidianamente su temi del genere - riconosce soltanto il *matrimonio civile e il matrimonio c.d. concordatario, nonché* le *unioni civili*.

Quindi, *il matrimonio religioso* - non producendo *di per sé* effetti civili - *non è idoneo a integrare il diritto del lavoratore al congedo matrimoniale.*

(*giorgio bacigalupo*)

2023.05.02 - Il tampone per lo streptococco in farmacia

Può essere eseguito? Se sì, a quali condizioni? Occorre adibire un'area apposita, e in tal caso posta all'interno o anche all'esterno della farmacia?

Questi, in sintesi, i quesiti formulati di recente da alcune farmacie e alle quali ci pare di dover rispondere perché avremo così occasione di fare chiarezza, o perlomeno tentare di farlo, su aspetti che parrebbero di interesse comune a parecchie farmacie.

L'art. 1, comma 2, lett. e-*quater* del d.lgs n. 153/2009 [come modificato dal d.l. n. 24/2022, convertito in l. n. 52/2022], risponde a gran parte delle domande espresse o implicite nei quesiti appena riassunti, richiamando tra i c.d. *nuovi servizi* che le farmacie possono assicurare nell'ambito del SSN [fermo ovviamente il rispetto dei Piani socio-sanitari regionali e, attenzione, ferma anche qui, come per tutti i *nuovi servizi* nessuno escluso, la previa adesione del titolare della farmacia] anche "*l'effettuazione di test diagnostici* (N.B. come appunto quello per lo streptococco) *che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*".

La disciplina attuativa del citato decreto è contenuta – come abbiamo avuto già occasione di osservare - nel Protocollo d'intesa approvato da Governo, Regioni e Province autonome e Organizzazioni rappresentative di categoria (Federfarma, Assofarm e Farmacieunite) il 28 luglio 2022, che definisce "*le modalità per il coinvolgimento, su base volontaria, dei farmacisti … nell'esecuzione dei test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e-quater, del decreto legislativo n. 153 del 2009*", prevedendo all'art. 3 che:

- le farmacie che intendono somministrare i suddetti test diagnostici lo comunicano *preventivamente* alla ASL competente per territorio, tenuto conto delle modalità definite dalla Regione/Provincia autonoma di riferimento;
- la somministrazione di test diagnostici è eseguita, previa verifica dell'identità ed esibizione da parte dell'interessato della Tessera Sanitaria o del codice STP/ENI, da parte di farmacisti ovvero da parte di personale sanitario abilitato, all'uopo individuato dal titolare o direttore della farmacia, nel rispetto delle modalità riportate nella scheda tecnica del prodotto in uso;
- il farmacista o suo incaricato operatore sanitario, prima dell'esecuzione del test, fornisce informazioni adeguate all'utente, anche in forma orale, sulla tipologia di test da somministrare, su eventuali rischi e sul significato dell'esito positivo o negativo, consegnando referto o attestato di esito scritto all'assistito, anche in formato digitale;
- il personale incaricato della somministrazione dei test diagnostici utilizza adeguati dispositivi di protezione individuale;
- le attività di somministrazione dei test diagnostici sono eseguibili in area interna alla farmacia, purché separata dagli spazi destinati allo svolgimento delle attività di dispensazione del farmaco in modo tale da garantire la riservatezza degli utenti, nonché in apposite aree, locali o strutture esterne con le modalità previste [all'art. 4]. È comunque possibile somministrare il test diagnostico a farmacia chiusa;

- il titolare di farmacia o il direttore responsabile adottano adeguate misure di sicurezza a tutela della salute dei lavoratori e degli utenti, adempiendo agli obblighi previsti dalla legislazione vigente di settore.

Per quanto concerne, più nel dettaglio, i locali utilizzabili per lo svolgimento di tali test, l'art. 4 precisa che:

- i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare aree, locali o strutture separate dai locali ove è ubicata la farmacia;
- l'esercizio dei servizi sanitari nelle aree, locali o strutture di cui al comma 1 è soggetto a controllo da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente, verificando che i soli locali abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica. In caso di ampliamento dei locali per le attività previste dal presente protocollo la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'Allegato 1 [il riferimento è al modulo che la farmacia intenzionata ad eseguire test diagnostici deve inviare alla ASL e all'Ordine dei Farmacisti territorialmente competenti, oltre che all'Associazione provinciale di appartenenza], a presentare domanda di attorizzazione all'autorità competente. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione, l'attività può essere svolta in ragione della citata comunicazione.

Queste, in buona sostanza, sono dunque le 'linee-guida' da seguire per le farmacie interessate.

(cecilia v. sposato)

2023.05.03 - il contratto di locazione quando l'inquilino è un "non residente"

Sto stipulando un contratto di locazione con un inquilino che però non è residente in Italia ed è privo quindi di codice fiscale.

Immagino che la registrazione del contratto sia ugualmente obbligatoria, e vi chiedo quindi di indicarmi le modalità.

L'obbligo di registrazione del contratto effettivamente sussiste anche in questi casi, come d'altronde ha chiarito anche una recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate.

Secondo quest'ultima, in particolare, l'art. 6 comma 2 del D.P.R. 605/73 – proprio con riguardo ai contratti di locazione stipulati con soggetti non residenti in Italia - prevede infatti che "*l'obbligo di indicazione del codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, cui tale codice non risulti già attribuito, si intende adempiuto con l'indicazione dei seguenti dati:*

a) per le persone fisiche, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, nonché il domicilio estero;

b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la denominazione, la ragione sociale o la ditta, nonché la sede legale. Inoltre, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere indicati gli elementi di cui alla lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza".

Lei, pertanto, potrà procedere alla registrazione del contratto di locazione *recandosi in un qualsiasi Ufficio Territoriale dell'AdE e presentando l'apposito modulo 69*.

N.B. - Il ricorso a tale modulistica Le permetterà anche – si badi bene - di poter eventualmente accedere al regime fiscale della c.d. "*cedolare secca*", ricordando che questo è un regime che si sostanzia nel pagamento da parte del locatore di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali pari al 21% del canone di locazione annuo, ma pari semplicemente al 12% per gli immobili locati in centri urbani ad alta densità abitativa.

In tal modo, quindi, l'obbligo di riportare nel contratto il codice fiscale del conduttore [non residente in Italia e non munito di codice fiscale] si considera *adempiuto*.

(andrea raimondo)

2023.05.03 - Perche' e' utile promuovere la farmacia [anche] attraverso la rete?

La risposta sembra per la verità scontata: non essere presenti su internet significa non essere presenti nella "piazza" più popolata della città globale.

Ma come deve essere questa nostra presenza? Che impronta deve avere? Come ci dobbiamo proporre e promuovere online? La nostra immagine "virtuale" deve corrispondere a quella del nostro "negozio" o ci sono varianti da tenere in debito conto? Questo lavoro di promozione possiamo farlo da soli o dobbiamo delegarlo a dei professionisti del settore?

Molte farmacie hanno un sito internet, ma poche lo usano come si deve.

Intanto dobbiamo sottolineare che è una "vetrina passiva", nel senso che è il cliente che deve venire a cercarci, che deve trovarci nel vastissimo mare della rete e, proprio per questo, dobbiamo necessariamente essere visibili, interessanti, innovativi, aggiornati ma allo stesso tempo semplici, efficaci e diretti nella comunicazione.

Che la vicenda sia sentita dalle farmacie esattamente in questi termini, del resto, abbiamo potuto coglierlo anche dai riscontri – straordinariamente positivi – del *Corso* che abbiamo tenuto qualche tempo fa sul tema "*Diventa responsabile dei social media - Start*", che quindi [come avrà probabilmente già rilevato chi ha partecipato al *Webinar* sull'argomento tenuto il 20 aprile u.s.] abbiamo ritenuto opportuno replicare.

Anche questo secondo *Corso* è articolato su 9 sessioni – *tutte di mercoledì* - della durata di due ore ciascuna, e precisamente *dalle ore 14,30 alle ore 16,30*, nei giorni *31 maggio* [giornata di apertura del Corso], *7 giugno, 21 giugno, 5 luglio, 13 settembre, 27 settembre, 11 ottobre, 25 ottobre e 8 novembre* [giornata di chiusura del *Corso*].

Chi ha interesse a partecipare potrà richiedere informazioni inviando una mail a: controllodigestione@sediva.it

(Studio Bacigalupo Lucidi)

2023.05.04 - Lo svolgimento di corsi prenatali o neonatali in farmacia

È possibile svolgere attività di carattere informativo e/o di consulenza in farmacia durante l'orario di apertura?

Saremmo interessati in particolare allo svolgimento di corsi preparto, sul massaggio neonatale e così via, aperto agli interessati, previa però corresponsione di un contributo. Quale sarebbe, a tale ultimo proposito, la modalità migliore di gestione del rapporto farmacia/cliente e farmacia/professionista, riferendoci in particolare all'ostetrica?

Il D.Lgs n. 153/2009, come noto, disciplina - unitamente ai successivi decreti attuativi - i c.d. *nuovi servizi* erogati dalle farmacie, tra i quali la normativa individua anche quelli c.d. di *primo livello*.
Grazie a questi servizi le farmacie partecipano, anche, alla realizzazione di *programmi di educazione sanitaria* e di *campagne di prevenzione* rivolti alla popolazione in generale, utilizzando modalità di informazione adeguate al tema trattato, ai professionisti coinvolti e, ovviamente, ai locali della farmacia utilizzati per questi eventi.
Più nel dettaglio, lo svolgimento di corsi, attività informative e/o di consulenza prenatali o neonatali, possono essere svolte – ci pare ormai fuori discussione - *anche all'interno della farmacia*, pur se evidentemente questo richiede la disponibilità di uno spazio, adeguato anche al numero di partecipanti al corso, opportunamente separato rispetto all'area normalmente adibita alla vendita di farmaci e altri prodotti.
Il corrispettivo pagato dal cliente dovrà essere normalmente "scontrinato" dalla farmacia e assoggettato a IVA 22%, nell'aliquota cioè prevista appunto per i *servizi*, mentre il compenso per l'ostetrica dovrà essere regolarmente fatturato da quest'ultima alla farmacia stessa.
Quanto alla legittimità della presenza in farmacia proprio dell'ostetrica, abbiamo già precisato in varie occasioni il nostro punto di vista sull'ormai [quasi] piena libertà per la farmacia di favorire anche all'interno dell'esercizio [*ma, almeno per il momento, non in un locale esterno…*] lo svolgimento di altre e diverse professioni sanitarie.
E' il c.d. "cumulo *oggettivo*", che va notoriamente distinto da quello *soggettivo* [che invece l'art. 102 del TU.San. continua inesorabilmente a vietare quando il "bi-laureato" sia un farmacista…], ricordando che la gran parte delle *professioni sanitarie* hanno ricevuto dalla *Lorenzin* - e dai suoi decreti attuativi - l'inquadramento ordinistico con tutto quel che ne consegue.
Naturalmente, se è proprio necessario precisarlo, resta tuttora interdetto – salvi i casi episodici e particolari sui quali ci siamo già intrattenuti [e parliamo soprattutto di campagne di prevenzione o simili] – il compimento all'interno di una farmacia di attività professionale da parte di professionisti sanitari "prescrittori" di farmaci, quindi di medici-chirurghi, odontoiatri e veterinari.

(*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)

2023.05.05 - Ancora sull'auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo

Continuando la rapida analisi del tema indicato nel titolo [avviata nella Sediva News del 27.04.2023 "*Se l'auto aziendale è data in uso a un dipendente*"], dobbiamo fare almeno qualche cenno anche al problema della *tassazione in capo al lavoratore* della vettura concessagli dall'impresa in uso promiscuo.
In particolare, dal 1° luglio 2020 sono state apportate modifiche al regime di tassazione di questo specifico *fringe benefit*, dato che si tiene ora conto (anche) dell'emissione di anidride carbonica del veicolo aziendale, applicandosi infatti, nella determinazione del valore imponibile del suo *uso promiscuo*, una *percentuale* – rispetto al "*valore annuo*" del mezzo, calcolato in base alle tariffe/tabelle ACI* che assumono un utilizzo annuale di 15.000 km e un costo chilometrico - *direttamente proporzionale alla quantità di CO2 emessa dalla vettura* e quindi, come già rilevato, applicando il principio non scritto secondo il quale "*meno l'autovettura inquina e meno è tassata*".
* Che tengono conto dei seguenti elementi di costo: *quota ammortamento capitale*, *quota interessi sul capitale investito*, *assicurazione RCA*, *tassa automobilistica*, *carburante*, *pneumatici*, *riparazioni e manutenzioni*; e però, nel caso di concessione al lavoratore di beni non rientranti nella quantificazione delle tariffe ACI, il valore di tali *benefit* andrà calcolato separatamente, (lavaggio, autorimessa ecc.).
Se pure, quindi, l'uso del mezzo [anche se *promiscuo*] resta un *benefit*, perciò un elemento retributivo astrattamente assoggettabile a contribuzione e tassazione, tuttavia nel concreto queste ultime colpiranno - proprio perché *uso promiscuo* - soltanto *una quota* [cioè, una *percentuale*] del suo "valore annuale", che è stabilito come sopra detto e dunque in funzione [anche] della maggiore o minore emissione di CO2.
Ora, tali *percentuali* di imponibilità per il lavoratore – ovviamente variabili di anno in anno – per il 2023 sono le seguenti:

- 25% del "valore annuale", con emissioni CO2 della vettura inferiori a 60 g/Km;
- 30% con emissioni CO2 tra 61 e 160 g/Km;
- 50% con emissioni CO2 tra 161 e 190 g/Km;
- 60% con emissioni CO2 superiori a 190 g/Km.

Pensiamo a una società titolare di due farmacie che ha affidato a un dipendente – per uso personale ma anche per favorire alcune "sinergie" tra i due esercizi sociali - una Yaris Ibrida con valori di CO2 compresi tra 61 e 160 g/Km; e alla Yaris, in base alle tabelle ACI 2023, viene ascritto un costo chilometrico di euro 0,4191 cosicché avremo un costo annuale di euro 6.286,50 [0,4191 euro x 15.000,00 km].
È allora di tutta evidenza che questo dipendente sarà soggetto a contribuzione e tassazione sull'importo di *euro 1.885,95*, pari al 30% di euro 6.286,50.
Ricordando che la soglia di esenzione dei *fringe benefits,* che per il 2022 era stata portata a euro 3.000,00, *da quest'anno è tornata all'importo base e "storico" di euro 258,23* [anche se – attenzione - il tetto, sia pure limitatamente ai lavoratori con figli a carico, è stato ricondotto ad euro 3.000,00 dal *Decreto Lavoro* del 1° maggio, in corso di pubblicazione e su cui torneremo ben presto con migliori dettagli], è chiaro che *l'ammontare eccedente tale*

importo limite di euro 258,23 dovrà essere fatalmente assoggettato a contribuzione e tassazione.
Da ultimo, una considerazione ulteriore sul versante delle imprese quando intendano per l'appunto usufruire delle agevolazioni fiscali connesse alla concessione di una vettura aziendale in uso promiscuo a un dipendente, e in particolare – come già sottolineato nella citata Sediva News del 27.04.2023 - della *deducibilità dei costi di gestione del mezzo al 70% anziché al 20%*, seppure alle condizioni precisate in quella circostanza.
Ebbene, *deve trattarsi di veicoli rientranti tra quelli indicati nel codice della strada* [ed esattamente dall'art. 54 comma 1 lett. a), c) ed m), D.Lgs. 285/1992] e pertanto:
- di *autovetture destinate al trasporto di persone*, aventi al massimo 9 occupanti, compreso il conducente (lett. a);
- di *autoveicoli per trasporto promiscuo*, con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo 9 persone, compreso il conducente (lett. c);
- di *autocaravan*, aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di non più di 7 persone, compreso il conducente (lett. m);
- e/o infine, di motocicli o di ciclomotori.
In conclusione, come si è visto, è vero che la riduzione per il 2023 della soglia di esenzione del *fringe benefit* ha reso meno vantaggioso questo, come del resto anche gli altri *fringe benefit*, per i dipendenti senza figli a carico, e tuttavia la *concessione in uso promiscuo* a un lavoratore di una vettura aziendale resta una misura ancora oggi molto gettonata, perché tutto sommato [anche volendo trascurare il ripristino del tetto di 3.000 euro per un dipendente con figli a carico], nonostante la riduzione della *no tax area,* per il lavoratore sopravvivono comunque indubitabili vantaggi, come d'altronde anche per l'impresa.

(*aldo montini – gustavo bacigalupo*)

2023.05.08 - Assegno di mantenimento: anche il contributo universitario per i figli…

[*…è assoggettabile alla rivalutazione annuale Istat*]

Ho letto la vostra News del 28 febbraio u.s. sulla rivalutazione dell'assegno di mantenimento; vorrei sapere se sono rivalutabili anche gli altri importi, e mi riferisco in particolare al contributo annuale che devo versare a mia moglie per l'iscrizione all'università di nostro figlio. Oppure l'importo resta fisso nella misura di € 5.000 decisa originariamente dal giudice?

L'*assegno di mantenimento* - come chiarito nella News da Lei citata [Sediva News del 28.2.2023: "*La separazione dei coniugi e la rivalutazione Istat dell'assegno di mantenimento*"] - *è rivalutabile annualmente* e consente al "coniuge più debole" di poter ripetere dall'altro coniuge anche l'importo relativo alla rivalutazione dell'assegno e questo anche quando in precedenza sia stato versato in misura non rivalutata.
Stando al quesito, sembrerebbe che in sede di separazione abbiate concordato un ulteriore importo forfettario [di € 5.000] a carico Suo per le spese annuali di iscrizione all'università di Vs figlio, cosicché è diventato in tal modo rivalutabile non soltanto il vero e proprio *assegno di mantenimento* [per l'altro coniuge e per il figlio], ma anche gli ulteriori oneri, come appunto quello riguardante il mantenimento e l'iscrizione all'università di Vs. figlio.
Infatti, la costante giurisprudenza di Cassazione - partendo dalla distinzione tra gli *esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio* [certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali più o meno ampi] che sortiscono *l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento* e *i bisogni invece imprevedibili e rilevanti* nel loro ammontare, quindi in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento - è giunta alla conclusione che i primi, cioè i *bisogni ordinari*, siano rivalutabili come lo stesso assegno di mantenimento costituendo un'integrazione di quest'ultimo.
Parrebbe quindi in definitiva che quello per l'università di Suo figlio vada inquadrato come un *contributo annuale costante e prevedibile*, che però *si aggiunge* - integrandolo - *al contributo* dovuto per il sostentamento del figlio e destinato al suo fabbisogno.
Di qui, per concludere, la sua *assoggettabilità all'automatico adeguamento Istat ai sensi dell'art. 337 ter 5° comma del codice civile* nell'interesse esclusivo della prole.

(*aldo montini*)

2023.05.08 - Divieto di licenziamento per il lavoratore in malattia…

[*…anche nel caso in cui ricorra una giusta causa di licenziamento*]

Un collaboratore è in malattia da quasi un mese e la guarigione non sembra sia vicina.
Non siamo comunque soddisfatti delle sue prestazioni in farmacia anche dal punto di vista professionale, tanto è vero che gli abbiamo contestato formalmente tre diverse irregolarità compiute in tempi diversi.
Per di più, qualche giorno prima di ammalarsi c'era stata una lite tra lui e uno dei soci che è stato offeso molto gravemente davanti ad altro personale e ai clienti ed è facile per noi sospettare che la malattia possa trovare la sua origine, vera o non vera, proprio in questi fatti e soprattutto nell'ultimo episodio.

Gli aspetti che in questa vicenda meritano un adeguato rilievo sono due: quello di un eventuale prolungarsi della malattia e quello del possibile ricorso degli estremi per configurare una *giusta causa di licenziamento*.
Intanto, come d'altronde è noto, il lavoratore assente per malattia, o che è incorso in un infortunio, beneficia del c.d. *periodo di comporto,* stabilito dalla legge, dai CCNL, o in mancanza dagli usi [e la cui durata massima è fissata dall'art. 47 del *CCNL farmacie private* in *sei mesi*], durante il quale egli ha *diritto* alla *conservazione del posto di lavoro* e dunque non può essere licenziato neppure per *giusta causa*.
Ma, *decorsi i sei mesi* [che tuttavia l'assenza per malattia del vs collaboratore è ancora ben lontana dal compiere….], il datore di lavoro è legittimato – *indipendentemente dal configurarsi di presupposti per il licenziamento per giusta causa* – a procedere *tout court* al recesso dal rapporto di

lavoro in conformità al disposto dell'art. 2110, secondo comma, del cod.civ., secondo cui "*...l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'articolo 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità*".
Diversamente, il *licenziamento eventualmente intimatogli* nel detto *periodo di comporto* sarebbe *inefficace,* anzi *nullo,* come hanno ritenuto le SS.UU. della Cassazione.
In sintesi: durante la malattia il licenziamento non può essere intimato, se non quando - come detto – sia stato compiuto interamente il periodo di *comporto* di sei mesi.
Se, però, il lavoratore rientra in farmacia *prima del compimento del sesto mese*, voi potete far valere la *giusta causa* connessa alle censure già formalizzate e soprattutto all'ultimo episodio che il quesito descrive, al quale forse può ragionevolmente ricollegarsi l'insorgere dell'infermità del lavoratore.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.05.09 - È illecito un "patto di prova" verbale

Prima di assumere un collaboratore preferisco valutarlo durante alcuni giorni di prova per poi assumerlo soltanto in caso di esito favorevole. Ma un collega mi ha fatto sorgere il dubbio che non si tratti di una procedura corretta.

Il Suo collega ha ragione perché il *patto di prova* - per essere ritenuto valido - deve risultare da atto scritto, tant'è che normalmente viene inserita una clausola *ad hoc* nel contratto di assunzione.
Il lavoratore non può comunque essere impiegato all'interno della farmacia *senza la stipula del contratto* perché diversamente saremmo in presenza, come è agevole comprendere, del classico "lavoro nero" e quindi passibile di sanzione da parte degli organi ispettivi.
Invece, nel caso – diverso ovviamente dal precedente - in cui il lavoratore venga "testato" *senza alcun patto scritto*, vi sarebbe addirittura, *sin dal primo giorno di lavoro*, l'instaurazione di un *rapporto di lavoro a tempo indeterminato*, e quindi, laddove il lavoratore non superi questo "test di fatto", non sarebbe poi consentito licenziarlo per il mancato superamento di un periodo di prova che formalmente non c'è stato.
Come vedete queste sono vicende tutte molto delicate, come spesso del resto sono quelle riguardanti i rapporti di lavoro.

(*aldo montini*)

2023.05.09 - Par condicio tra le farmacie territoriali se il Comune decide di…
[*"finanziare" gli anziani del paese rimborsando il 50% del costo dei farmaci*]

Le farmacie della nostra città sono 6 di cui 1 in una frazione: come Sindaco vi chiedo se il Comune, che è titolare di una delle 5 farmacie del capoluogo, può decidere di aiutare almeno nelle spese per medicinali e prodotti per la salute i residenti ultrasettantenni e con i redditi di sola pensione, ma limitando l'aiuto ai soli acquisti effettuati nella farmacia comunale. Il ns. Segretario pensa che l'iniziativa sia legittima.

Ancora una volta viene proposta una vicenda di legittimità molto dubbia, se non altro perché – come perlomeno i farmacisti dovrebbero ben sapere - l'art. 15 della l. 475/68 riconosce "*ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia*" e il principio è richiamato, certo non casualmente, anche dal/nell'art. 11 del vs. Codice deontologico ("*Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini sancito dall'art. 15 della legge 475/1968*").
Si tratta con buona evidenza di una norma *imperativa* che come tale non può essere derogata da disposizioni di natura pattizia - che dunque in tal caso sarebbero *nulle* - ma neppure da un qualsiasi provvedimento amministrativo, che sarebbe illegittimo, anche se il vs. Segretario non la pensa così, e quindi annullabile dal giudice amministrativo [è difficile infatti non pensare che l'iniziativa del nostro Sindaco possa essere assunta solo con un provvedimento amministrativo, ad esempio della Giunta comunale…] laddove naturalmente fosse chiamato a decidere un ipotetico ricorso dei titolari delle altre farmacie, che per di più, se accolto, farebbe forse molto rumore.
Del resto, erogare un contributo ai cittadini – sia pure limitatamente agli acquisti di "*medicinali e prodotti per la salute*" - soltanto quando si rivolgano all'unica farmacia comunale [e poco importa che si tratti dei soli ultrasettantenni] vuol dire indirizzare fortemente questi ultimi verso quella farmacia.
Come si è accennato, invece, il principio di cui l'art. 15 della l. 475/68 sembrerebbe sancire l'*illiceità* di qualunque pratica che – anche per effetto, se del caso, di atti o comportamenti estranei alle attività strettamente commerciali di una o un'altra farmacia - renda per un cittadino ["*anche se assistito in regime mutualistico*", precisa l'art. 15 con il vocabolario dell'epoca…] più proficuo approvvigionarsi di farmaci presso un esercizio piuttosto che in un altro.
Indubbiamente, optare per un contributo nelle spese di farmaci riconosciuto a tutti i cittadini ultrasettantenni (e meri pensionati) *indipendentemente dalla farmacia da loro prescelta* risulterebbe forse più oneroso per il Comune [se non altro per la "dispersione" degli acquisti su tutto il territorio…], ma in fondo potrebbe essere egualmente meritorio per l'Amministrazione, e ovviamente ancor più per il… Sindaco, partecipare alla spesa in ragione, poniamo, del 30% invece che del 50%.
Allo stesso tempo, una scelta di questo tipo potrebbe forse rivelarsi "vantaggiosa" per il Comune anche dal punto di vista "politico", dando a tutti gli ultrasettantenni [ovunque residenti, e ampliando così nei fatti la platea dei cittadini agevolati] la possibilità di godere di un beneficio mantenendo però la libertà di scegliere in autonomia dove e come acquistare i farmaci di loro necessità.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.05.10 - Lavoratore in sostituzione: l'inquadramento può essere inferiore a quello del lavoratore sostituito

Devo sostituire una farmacista assente per maternità e vorrei sapere se l'inquadramento del sostituto deve essere

quello della collaboratrice sostituita.

Se un lavoratore viene assunto con *contratto a tempo determinato* [un tema affrontato recentemente: v. Sediva News del 6 aprile 2023] per sostituire un altro lavoratore assente - per maternità, infortunio, malattia, ferie, ecc. - *il livello di qualifica del sostituto non deve essere necessariamente lo stesso del dipendente assente.*
Questo perché l'azienda, in questo caso la farmacia, ha diritto di organizzare il lavoro in modo diverso e affidare le mansioni del lavoratore da sostituire *a un altro lavoratore anche se di livello inferiore a quello sostituito*, nel rispetto comunque delle disposizioni del codice civile ["*Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto"*: così l'art. 2103 cod.civ.].
La Cassazione ha confermato la legittimità di tale *modus operandi* a condizione che il contratto a tempo determinato sia strettamente correlato all'assenza del lavoratore titolare del posto.
Anche l'INPS, con *Messaggio* del 31 maggio 2001 n. 93, ha precisato che la sostituzione non richiede indefettibilmente l'equivalenza di qualifiche tra quella del sostituto e quella del sostituito, proprio perché – *anche nel caso di sostituzione temporanea di un lavoratore* – l'azienda può riorganizzare la distribuzione del lavoro, pur dovendo mantenere l'*equivalenza oraria delle prestazioni.*
Entrando nello stretto merito del quesito, si tenga presente che sono previste specifiche disposizioni riguardo alle agevolazioni contributive proprio nel caso specifico di *sostituzione di lavoratrice in maternità*, considerato che il D.Lgs. 151/2001 prevede uno *sgravio contributivo* a favore del datore di lavoro [che si traduce in una riduzione dei contributi Inps e dei premi assicurativi Inail] *pari al 50%.* In definitiva, Lei potrà sostituire la farmacista in congedo per maternità con il *c.d. contratto di sostituzione maternità* – anche, si badi, *con inquadramento inferiore* - per il periodo corrispondente alla "sostituzione maternità" che notoriamente va da 6 mesi [5 mesi di astensione obbligatoria dal lavoro + 1 mese di affiancamento] a 12 mesi [5 mesi di astensione obbligatoria + 6 mesi di astensione facoltativa + 1 mese di affiancamento].
Da alcuni giorni, come vedremo meglio parlandone un po' più nel dettaglio, il Governo ha licenziato il c.d. *Decreto Lavoro* che prevede, in tema di contratti a termine, il *superamento dei dodici mesi senza causali* soltanto nei casi previsti dai *i*)Contratti Collettivi Nazionali, Aziendali o Territoriali; *ii*) da accordi individuali - caratterizzati da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024 - e/o *iii*) per la *sostituzione di altri lavoratori.*
Si tratta di un provvedimento con cui il Governo parrebbe [usiamo il condizionale solo per dar conto delle posizioni di contrasto, almeno parziale, manifestate dall'opposizione parlamentare] aver reso più agevole l'adozione da parte dell'azienda proprio dello strumento del *contratto a termine* per la sostituzione del dipendente assente [per malattia, maternità, ecc.].
Beninteso, è sempre preferibile – specie nei casi che possono destare qualche perplessità – affidarsi, se non altro per evitare una inattesa e non voluta *conversione del tempo determinato in tempo indeterminato*, al proprio consulente del lavoro.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.05.10 - Ravvedimento speciale: chiarimenti dell'Ade

Sono socio accomandatario di una sas titolare di farmacia e nel 2021 ho portato – erroneamente- in detrazione IVA spese non inerenti alla farmacia. Non ho ancora regolarizzato la situazione, ma ho letto nelle vostre Sediva News della possibilità di beneficiare del ravvedimento speciale. Posso usufruirne?

*La Legge di Bilancio 2023 ha effettivamente previsto la possibilità di regolarizzare le dichiarazioni validamente presentate fino al 31 dicembre 2021 [*che tuttavia presentino irregolarità, omissioni, ecc. che integrino violazioni sanzionabili], usufruendo per l'appunto di una forma di *ravvedimento speciale* consistente nel pagamento di *sanzioni ridotte a un diciottesimo del minimo*.
Il termine per poterne beneficiare era stato inizialmente fissato al 31 marzo 2023, ma il "decreto bollette" approvato il 30 marzo lo ha *prorogato al 30 settembre 2023.*
Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha precisato al riguardo che l'ambito applicativo del *ravvedimento speciale* interessa la regolarizzazione delle violazioni "sostanziali" *dichiarative* [riscontrabili contestualmente alla dichiarazione] e "*prodromiche*" [invece riscontrabili solo successivamente alla dichiarazione].
Pertanto, nel Suo caso, ci pare di poterLa rassicurare circa la possibilità di usufruire della misura in argomento, dato che l'errata detrazione IVA rientra tra le ipotesi di violazioni "sostanziali *prodromiche*" .

(cesare pizza)

2023.05.11 - Decreto Lavoro

Il 1° maggio (!) il Consiglio dei Ministri ha approvato il c.d. *Decreto Lavoro* [d.l. n.48/2023, naturalmente già entrato in vigore] che contiene rilevanti novità *sia per i lavoratori che per le imprese*, indipendentemente che si tratti di imprese individuali o società.
In sintesi, le principali misure.

- *Contratti a termine*

Ferma l'*acausalità* dell'instaurazione di un rapporto a tempo determinato della durata di dodici mesi, la sua prosecuzione oltre tale termine – che per il *Decreto Dignità* [su cui v. Sediva News del 6 aprile 2023: "*L'assunzione di un farmacista a tempo determinato*"] era *condizionata* alla sussistenza di *rigide causali* – viene invece ora rimessa al minor rigore della a) *contrattazione collettiva nazionale, aziendale e territoriale*, e/o b) di *accordi individuali* caratterizzati da esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti entro la scadenza temporale del 31 dicembre 2024, oppure c) *giustificata* dalla necessità di *sostituzione di altri lavoratori*, come nel caso "classico" della dipendente in maternità.

- *Assegno Unico*

Viene estesa, con effetto dal 1° giugno p.v., la maggiorazione dell'*assegno unico universale* [precedentemente riservata ai nuclei familiari con entrambi i genitori percettori

di reddito da lavoro] anche ai nuclei familiari in cui, al momento della presentazione della domanda, un genitore risulti lavoratore e l'altro genitore deceduto.

➢ *Fringe Benefit*

Il limite del *fringe benefit* [come tale, "esentasse"] per *i dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati,* è stato riportato, sia pure fino al 31/12/2023, a 3.000,00 euro [per l'andamento a cavallo degli anni 2022/2023 del tetto dei benefits attribuibili ai lavoratori v. Sediva News del 5.05.2023: "*Ancora sull'auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo*"].

In tale ammontare rientrano anche le somme erogate o rimborsate per le utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

➢ *Assunzione giovani*

C'è un *incentivo,* pari al 60% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, *per un periodo di 12 mesi* a favore dei datori di lavoro che *tra il 1° giugno 2023 e il 31 dicembre 2023* assumono personale giovane con contratto a tempo indeterminato e/o con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.

Per poter accedere al beneficio è necessario che il neo-assunto non abbia – alla *data di assunzione* – compiuto il *trentesimo anno di età*, che sia registrato al Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", che non presti già attività lavorativa e che non sia inserito in corsi di studi o di formazione ["Neet"].

➢ *Cuneo fiscale*

L'esonero parziale della quota di contributi previdenziali dovuti all'IVS* dai lavoratori dipendenti, sale dal 2% [percentuale di esonero disposta dal Decreto Aiuti bis del 9.8.2022] al 6% ma per i soli periodi di paga compresi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2023, con esclusione tuttavia della tredicesima mensilità.

N.B. L'acronimo, come noto, sta per *Invalidità, Vecchiaia e Superstiti* e rappresenta la somma versata all'Inps a finanziamento delle prestazioni che l'Istituto garantisce per gli eventi di inabilità al lavoro, anzianità o morte del lavoratore.

Ricordiamo inoltre che, ai sensi dell'art 1 comma 121 della l. n. 234/21, l'esonero è riconosciuto "*a condizione che la retribuzione imponibile*, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro* [35.000 annui]*, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima*".

N.B. Con retribuzione imponibile si intende la *differenza* tra la retribuzione annua lorda e le spese deducibili ovvero i contributi previdenziali a carico del dipendente, i contributi versati per la pensione integrativa, gli assegni periodici da corrispondere al coniuge, i contributi previdenziali versati per colf e badanti per un massimo di 1.549 € e le donazioni verso istituti religiosi, università ed enti di ricerca.

Il Decreto, inoltre, prevede il *rialzo al 7%* della quota di esonero del lavoratore dalla contribuzione dovuta all'Inps quando la retribuzione imponibile non sia superiore a 1.923 Euro al mese [25.000 annui].

➢ *Assegno di inclusione*

Dal 1° gennaio 2024 il *reddito di cittadinanza* lascerà spazio al c.d. *assegno di inclusione* che prevede un'integrazione al reddito non inferiore a 480 Euro [esenti IRPEF] oltre a un'aggiunta di 280 Euro mensili per chi vive in affitto.

A differenza del *reddito di cittadinanza* [che, come noto, non poneva limiti in base all'età anagrafica – se non la maggiore età – e/o alle condizioni di salute], beneficiarie di tale nuova misura saranno esclusivamente le famiglie che hanno nel proprio nucleo familiare almeno una persona con disabilità e/o un minorenne e/o un ultrasessantenne, mentre il limite della soglia ISEE resta invariato a 9.360 Euro annui.

Tuttavia, non potrà beneficiare dell'*assegno di inclusione* chi possiede:

➢ *un patrimonio immobiliare superiore a 30.000 Euro* [come definito/calcolato ai fini ISEE] *esclusa l'abitazione principale purchè di valore ai fini Imu non superiore a 150mila euro; o*

➢ *un patrimonio mobiliare superiore ai 6.000 Euro* [tale limite aumenta di 2.000 Euro per ogni membro del nucleo familiare successivo al primo fino a un massimo di 10.000 Euro].

Non potrà inoltre beneficiarne chi partecipi a un nucleo familiare in cui uno dei componenti possieda *un'autovettura di cilindrata superiore a 1600 cc, motoveicoli superiori a 250 cc, navi, imbarcazione e aereomobili*.

Il Decreto Lavoro, in tema di *assegno di inclusione*, ha previsto altresì – ed ecco la fine sostanza di questa nuova misura - un *incentivo per i datori di lavoro* che assumeranno [con contratto a tempo indeterminato, pieno o parziale, o con contratto di apprendistato] i beneficiari dell'*Assegno* stesso.

Tale *incentivo* si traduce in un esonero del 100% - per un periodo massimo di 12 mesi – dal versamento dei *contributi previdenziali posti a carico sia dell'impresa che del lavoratore* [con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL], *ma nel limite massimo – per l'una e per l'altro - di 8.000 Euro su base annua.*

Attenzione, però: in caso di *licenziamento entro i 2 anni dall'assunzione* – salve le ipotesi di *giusta causa* o di *giustificato motivo* – l'azienda sarà tenuta a restituire l'incentivo fruito oltre al pagamento delle sanzioni civili.

➢ *Obblighi di informazione*

Il *Decreto Lavoro* ha semplificato gli *obblighi di informazione* previsti dal D.Lgs n. 104/2022.

In particolare, l'indicazione dei riferimenti normativi e della contrattazione collettiva diventa sufficiente a soddisfare gli obblighi informativi riguardanti:

- l'importo iniziale della retribuzione;
- la programmazione dell'orario normale di lavoro;
- la durata del periodo di prova;
- la durata del congedo per ferie;
- il diritto a ricevere la formazione;
- la variabilità della programmazione di lavoro;
- il recesso;
- qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale.

Infine, l'azienda dovrà/potrà portare a conoscenza dei lavoratori i contratti collettivi nazionali, territoriali e

aziendali, sia pure con la mera loro pubblicazione sul proprio sito web.
Naturalmente, in prosieguo approfondiremo – via via che se ne porranno i presupposti – i vari temi qui accennati e quelli eventualmente sopravvenuti.

(Studio Bacigalupo-Lucidi)

2023.05.12 - Come comunicare l'Iban all'Agenzia delle Entrate?

Devo ricevere un rimborso dall'Agenzia delle Entrate che mi richiede, per definire l'operazione, di comunicare l'iban del mio conto corrente: come posso fare? Posso comunicare l'iban senza recarmi presso gli uffici dell'AdE?

Le confermiamo la possibilità di comunicare le coordinate IBAN del proprio conto corrente all'Agenzia delle Entrate senza la necessità di recarsi negli uffici fiscali.
Ci sono due modalità di comunicazione.
1. Utilizzare un'*applicazione informatica* disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia, a cui si accede con: a) *le credenziali SPID* o b) *la carta d'identità elettronica* (CIE) o c) *la Carta nazionale dei servizi* (CNS). Una volta effettuato l'accesso, è necessario seguire il percorso *"Servizi* > *Rimborsi* > Comunicazione IBAN per accredito sul c/c" e inserire le coordinate del conto;
oppure
2. compilare il modello disponibile nella pagina "*Modello e istruzioni accredito rimborsi su conto corrente*" e *firmarlo digitalmente*: il modulo, così firmato, andrà inviato come allegato a un messaggio PEC, indirizzato all'ufficio dell'Agenzia, preferibilmente alla Direzione Provinciale competente. Gli indirizzi PEC dell'Agenzia sono reperibili nella pagina "*Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio*".
Nel caso in cui non si disponga di nessuna delle tre chiavi d'accesso sopra indicate sub a), b) e c) all'area riservata né di una PEC, diventa fatalmente inevitabile doversi recare negli uffici finanziari e consegnare di persona il modulo compilato.
È possibile fissare un appuntamento utilizzando la pagina del sito "*Prenota un appuntamento*", dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie.

(*mauro giovannini*)

2023.05.12 - L'opportunità di modificare gli accordi statutari tra i soci

Siamo soci di una snc titolare di una farmacia da ben 9 anni, ma da un po' di tempo ci siamo resi conto che è ormai opportuno modificare alcune norme dello statuto e, soprattutto, aggiungerne altre in quanto abbiamo constatato che ci sono parecchi aspetti che non abbiamo disciplinato in precedenza [tra cui la premorienza dei soci e anche la loro esclusione].
Dopo esserci confrontati, abbiamo raggiunto l'accordo pressoché su tutte le modifiche e le aggiunte da apportare, ma ci chiediamo se sia possibile procedere per semplicità con una scrittura privata, senza quindi ricorrere a un notaio.

Come abbiamo avuto modo di ricordare in altre occasioni, per integrare e/o modificare l'atto costitutivo/statuto di una società [di persone o di capitali] è ineludibile il ricorso all'atto pubblico, quindi all'intervento notarile, anche se – beninteso – i semplici patti c.d. parasociali sono egualmente vincolanti sia pure soltanto tra i soci [v. Sediva News del 04.03.2022: "*L'ampia autonomia privata nella formazione di una società di persone…*"].
Naturalmente, però, l'intervento diretto sullo statuto ne garantisce la *pubblicità* [quindi anche la sua opponibilità a qualsiasi terzo], ed ecco perché – ai fini appunto della sua *pubblicità* – è prescritto che qualsiasi atto modificativo di uno statuto sociale deve essere iscritto, entro 30 gg. dalla stipula, nel Registro Imprese, tenendo però sempre presente che, quando si tratti – come qui si tratta – di una società titolare di farmacia, per qualsiasi atto modificativo dello statuto o comunque incidente sulla compagine sociale, bisogna osservare il disposto del comma 2 dell'art. 8 della l. 362/91 [come sostituito dal comma 160 della l. 124/2017], secondo cui: "*Lo statuto delle società di cui all'articolo 7* [società di persone o di capitali titolari di farmacia] *e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Fofi, nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'unità sanitaria locale competente per territorio*".
Per di più, come forse vi è noto, in caso di inosservanza di tale prescrizione – o di un qualunque altro precetto riguardante la titolarità e/o la partecipazione a una società titolare di farmacia – comporta l'applicazione del successivo terzo comma dello stesso art. 8 e quindi delle sanzioni, straordinariamente sproporzionate rispetto alla gran parte delle prescrizioni, ivi previste.

(matteo lucidi)

2023.05.15 - Il socio di una snc con debiti personali… quali sono i rischi per la società?

Da 5 anni a questa parte io e gli altri miei due soci facciamo parte di una snc titolare di due farmacie situate nello stesso comune. Ultimamente uno di noi ha accumulato sempre più debiti, ascrivibili ad operazioni estranee alla società.
I suoi creditori stanno battendo cassa e hanno minacciato di rifarsi sulla quota sociale del socio e questo ci metterebbe non poco in crisi: esiste un rischio concreto che la snc possa essere coinvolta?

Vista la buona frequenza con cui vengono segnalate vicende del genere, dobbiamo pensare che effettivamente – anche per l'insorgere in un tempo relativamente molto breve [certo anche per effetto delle assegnazioni *in forma associata* di parecchie sedi farmaceutiche nei concorsi straordinari] di numerose società titolari di farmacia – queste siano fattispecie abbastanza ricorrenti.
Del resto, soprattutto quando la società sia stata costituita tra persone non propriamente legate da originaria *affectio societatis* [e ancora una volta ci riferiamo in particolare alle società formate tra covincitori], può darsi evidentemente il caso che non tutti i problemi personali dei soci fossero noti al momento della formazione della società e

che pertanto abbiano fatto irruzione nella vita sociale solo in prosieguo di tempo.
In linea di principio, tuttavia, la snc non corre grandi rischi, disponendo l'art. 2305 c.c. che "*il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore*"; quindi i creditori di quel vs. socio non potranno invocare la messa in liquidazione della quota da lui posseduta, ma soltanto opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza prevista nell'atto costitutivo/statuto, dato che – come abbiamo appena letto – l'impedimento per i creditori del socio persiste "*finché dura la società*".
C'è inoltre anche l'art. 2270, primo comma, secondo cui: "*il creditore particolare del socio,* [anche qui: ndr] *finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione*".
Anche questa è una disposizione che non lascia adito a seri dubbi interpretativi e d'altronde – vale la pena ricordarlo ancora una volta – si tratta di una delle tre disposizioni codicistiche [la prima è proprio l'art. 2305 e la terza è l'art. 2271, per il quale ultimo: "*non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio*"] che, unitariamente considerate, rendono il patrimonio di una società di persone – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi - un *patrimonio autonomo* perché destinato all'esercizio dell'impresa [sociale], e dunque, bensì *sensibile alle ragioni dei creditori della società*, ma *insensibile* a quelle dei creditori particolari del socio.
È bene però ribadire una volta di più che deve comunque trattarsi – come è nel vs. caso - di una *società di persone c.d. regolare*, e perciò: *a*) formata per atto pubblico o scrittura privata autenticata; e *b*) iscritta nel Registro delle imprese.
Diversamente, quando per l'appunto si tratti di *società c.d. irregolari,* costituite cioè senza l'una e/o l'altra delle due formalità appena ricordate, e ancor più delle *società c.d. di fatto* [come, per restare particolarmente alla farmacia, sono soprattutto le "gestioni ereditarie" esattamente fino alla loro *regolarizzazione,* cui dunque è sempre bene procedere con sollecitudine], diventa applicabile anche il secondo comma dell'art. 2270 del cod.civ., che permette al "*creditore particolare del socio*" - quando "*gli altri beni del debitore* [il socio, ovviamente] *sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti*" - di "*chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore*", incidendo così, talora in modo significativo, anche sull'autonomia del patrimonio sociale.
Ma, ferme queste precisazioni, a una società di persone c.d. *regolare* [perciò nella stragrande maggioranza dei casi] non possono derivare – se pur soltanto, come si diceva, "*finché dura*" – effetti pregiudizievoli dalle vicende personali del socio.
Tutt'altro è invece il percorso per così dire "inverso", essendo infatti i soci - *tutti i soci* in una snc, e i soli *soci accomandatari* in una sas - *solidalmente*, *illimitatamente* e *sussidiariamente* responsabili delle obbligazioni sociali; ma questo è un tema molto più ampio e delicato, peraltro anch'esso ripetutamente da noi affrontato.

(*matteo lucidi - gustavo bacigalupo*)

2023.05.16 - Ancora sui rimborsi fiscali

Ho letto la vostra Sediva News sulla possibilità di indicare direttamente all'Agenzia il proprio Iban per l'accredito dei rimborsi. Mia moglie, però, non ha un conto corrente intestato: cosa deve fare? Deve necessariamente aprire un conto?

Pur non comprendendo le difficoltà nell'apertura di un c/c bancario a lei intestato, Sua moglie non perderà *comunque* il diritto a essere rimborsata.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, proprio quando manchino per una ragione qualunque le coordinate IBAN, procede *direttamente* [senza cioè necessità che il contribuente trasmetta alcuna istanza] al pagamento dei rimborsi alle persone fisiche *con l'invio al loro domicilio fiscale* - mediante raccomandata - *di titoli di credito a copertura garantita* [assegni vidimati] *emessi da Poste Italiane S.p.A.*
Successivamente, è chiaro, sarà però onere del contribuente presentare l'assegno per l'incasso presso un qualsiasi ufficio postale nel termine di 60 giorni dalla data di emissione.

(*cesare pizza*)

2023.05.16 - L'assenza prolungata per malattia del lavoratore a tempo determinato

Un collaboratore farmacista, assunto con un contratto a tempo determinato di tre mesi, ci ha ora presentato un certificato medico per 45 giorni, mentre il rapporto dovrebbe cessare tra circa 30 giorni. Come ci dobbiamo comportare? C'è la conservazione del posto di lavoro anche in questo caso? E la retribuzione per i 15 giorni eccedenti la scadenza del termine?

Nei confronti dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato le disposizioni relative alla conservazione del posto di lavoro e quelle inerenti al trattamento retributivo sono applicabili *soltanto nei limiti temporali di durata del rapporto* e quindi fino al compimento del termine.
Nel vs. caso, pertanto, la conservazione del posto opera fino al "*giorno di scadenza del contratto a tempo determinato*", e così pure il diritto alla corresponsione della relativa retribuzione.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.05.16 - Locazioni transitorie: come calcolare l'imposta di registro

Ho stipulato un contratto di locazione abitativo a uso transitorio con canone libero per la durata di 18 mesi. In sede di registrazione del contratto ho pagato l'imposta di registro pari al 2% del canone annuale. Allo scadere dei primi 12 mesi, posso pagare l'imposta del 2% limitata all'importo dei canoni dei 6 mesi rimanenti, oppure devo pagarla sempre sul canone annuale?

L'imposta di registro del 2% [con un minimo, comunque, di Euro 67] per i *contratti di locazione abitativa ad uso transitorio si applica sul canone di locazione annuo*

pattuito e risultante dal contratto.
Qualora quest'ultimo preveda una durata superiore a un anno, come nel Suo caso, l'imposta dovrà essere commisurata ai mesi di locazione eccedenti i 12 mesi, salvo ovviamente che la locazione non termini prima della scadenza naturale.
Pertanto, con un canone mensile, ad esempio, di euro 400, si pagherà il primo anno 96 euro [canone 12 mesi = 4.800 euro x 2%], mentre l'ammontare dell'imposta di registro per i mesi residui [canone 6 mesi =2.400,00 x 2% = 48 euro], essendo inferiore al minimo, sarà di 67 euro.

(*andrea raimondo*)

2023.05.17 - L'apertura di una parafarmacia viola il divieto di concorrenza?

Ho ceduto un anno e mezzo fa la mia farmacia a una società costituita da due farmacisti e nel contratto non abbiamo parlato di divieti di concorrenza o cose del genere.
Ora avrei l'occasione di aprire una parafarmacia in un locale posto a 500m dalla farmacia, perché del resto questa è la zona in cui abito.
Non ho intenzione di compiere atti di concorrenza nei confronti del collega che ha acquistato la farmacia, che però mi ha minacciato azioni di rivalsa.

Ricordiamo anche in questa circostanza che per l'art. 2557 del cod.civ. il trasferimento a titolo oneroso o gratuito [o il conferimento in società] di un'azienda individuale, quindi anche di una farmacia, importa a carico del cedente – a meno che il contratto non disponga altrimenti – anche il *divieto di concorrenza*.
Esattamente, il comma 1 di tale disposizione civilistica impone al cedente di "*astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta*", precisando nel comma 2 che "*il patto di astenersi dalla concorrenza in limiti più ampi di quelli previsti dal comma precedente è valido, purché non impedisca ogni attività professionale dell'alienante. Esso non può eccedere la durata di cinque anni dal trasferimento*".
In assenza quindi, come nel Suo caso, di una norma pattizia che preveda espressamente una disciplina diversa da quella codicistica [che tuttavia, quanto alla durata del divieto, può essere evidentemente modificata solo in favore del cedente, con la previsione dunque di un periodo inferiore a cinque anni], sarà il giudice di merito a valutare nella singola fattispecie se l'attività commerciale che l'alienante abbia in ipotesi avviato successivamente alla cessione si ponga o meno in termini *concorrenziali* con quella ceduta [sia cioè "*idonea a sviare la clientela*" di quest'ultima] "*per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze*".
Ribadendo quanto rilevato altre volte [a proposito, in particolare, di pianta organica, sede farmaceutica e distanza legale] circa la difficile configurabilità di un'inosservanza del *divieto di concorrenza* da parte di chi, avendo ceduto una farmacia, voglia acquisirne/aprirne un'altra, le cose potrebbero rivelarsi altrettanto di dubbio inquadramento – ma il condizionale è d'obbligo – anche se l'alienante optasse [come ipotizza il quesito] per l'apertura di una parafarmacia, specie se a ridosso della farmacia appena ceduta.
Infatti, nonostante la sovrapponibilità di *parafarmacie* a *farmacie* solo quanto ad alcuni comparti merceologici - SOP e OTC ma anche altro - e la loro pertinenza a settori ontologicamente e giuridicamente ben diversi [*comune commercio* per le parafarmacie e *tutela della salute* per le farmacie], il libero esercizio della parafarmacia potrebbe nel concreto creare proprio quelle condizioni idonee, "*per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze*", a "*sviare la clientela*", anche se naturalmente solo in parte, della farmacia oggetto di cessione.
Sono vicende forse di dubbia utilità anche per l'alienante, ma sono già accadute e altre ne accadranno.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.05.17 - La trasmissibilità all'erede delle detrazioni per interventi di ristrutturazione

Qualche tempo fa io e mio marito abbiamo avviato dei lavori di ristrutturazione dell'appartamento dove viviamo in affitto, usufruendo del regime agevolativo IRPEF. Purtroppo dopo poco mio marito è deceduto; queste detrazioni si trasferiscono a me in modo che possa continuare a fruirne?

La risposta è affermativa perché le detrazioni IRPEF per interventi di recupero del patrimonio edilizio – previste dall'art. 16 *bis*, comma 1 del TUIR – *sono trasmissibili all'erede* che tuttavia potrà fruirne solo nel caso in cui "*conservi la detenzione materiale e diretta del bene*".
Il principio è stato espresso dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9/2013 che fornisce infatti chiarimenti su alcune questioni riguardanti per l'appunto le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio abitativo e per la riqualificazione energetica degli edifici.
Pertanto, in base a quanto riportato dall'AdE, potrà continuare a fruire del regime agevolativo.

(*matteo lucidi*)

2023.05.18 - Adeguamento Istat per Aprile 2023

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo ad ***Aprile 2023***, che vede un abbassamento dell'indice *mensile* allo **0,3%** (rispetto al precedente 0,4%).
Innalzamento invece per l'indice *annuale* passato dal **7,4%** al **7,9%,** mentre resta stabile quello *biennale* al **14,2%.**
Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari al **5,925%** (il 75% di 7,9%), e quella *biennale* al **10,65%** (il 75% di 14,2%).
Come per i mesi precedenti, dunque, resta ancora molto elevato l'indice di variazione sia *annuale* che *biennale* del canone.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.05.18 - Con il Credito Mezzogiorno non sono agevolabili gli arredi

Ho una farmacia in Campania e vorrei sapere se posso usufruire del Credito d'imposta Mezzogiorno per l'acquisto di sedie, tavoli e retrobancone, beni indispensabili ovviamente per l'esercizio dell'attività.

Seppure molto funzionali all'esercizio di una qualunque attività commerciale di vendita al dettaglio, quelli da Lei indicati non possono evidentemente essere inquadrati nella categoria dei *macchinari, impianti e attrezzature*, dovendo invece essere annoverati tra i *mobili* e gli *arredi*, per i quali ultimi - tuttavia - non si può fruire dell'agevolazione in questione.
Giova al riguardo ricordare - sul piano generale – che si tratta di un'agevolazione che spetta alle imprese che acquistano *beni strumentali nuovi* destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con la cm n. 34/E del 2016, ha precisato che il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno presuppone che essi devono essere appunto classificabili tra *i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie* per: a) la creazione di un nuovo stabilimento; b) l'ampliamento della capacità di uno stabilimento preesistente; c) la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente; d) per un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Sempre con riguardo alla classificazione dei beni, bisogna infine richiamare il principio contabile Oic 16 ["*Immobilizzazioni materiali*"] e in particolare la voce B.II.2 "*Impianti e macchinario*" [nella quale vanno iscritti *impianti generici*, *impianti specifici*, *altri impianti*, *macchinari automatici* e *macchinari non automatici*], nonché la voce B.II.3, dedicata invece alle *attrezzature industriali e commerciali*, in cui vanno naturalmente inserite le attrezzature varie comunque legate al processo produttivo o commerciale dell'impresa.

(marco righini)

2023.05.18 - Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per trasferimento all'estero del lavoratore

Un farmacista collaboratore della farmacia mi ha anticipato che dovrà trasferirsi in un altro paese della UE dove dovrà stare almeno due anni.
Siamo d'accordo di interrompere formalmente il ns. rapporto di lavoro ma vorrei conoscere il percorso da intraprendere e sapere se in questi casi sono applicabili le regole sul preavviso.

Si è in presenza di un caso "classico" di risoluzione di un contratto [o, di un rapporto, ma è lo stesso] per *mutuo consenso* tra le parti, un istituto, contemplato nell'art. 1372 del codice civile, a cui del resto si ricorre abbastanza frequentemente anche in materia non giuslavoristica, quando, ad esempio, si voglia porre riparo - d'accordo con la controparte - a un contratto ritenuto sbagliato o non più confacente alle esigenze sopravvenute degli interessati [si pensi a una donazione intercorsa tra padre e figlio che d'accordo ritengano preferibile risolvere successivamente il contratto, appunto per *mutuo consenso*, avendo deviato verso soluzioni diverse più rispondenti ai bisogni della famiglia soprattutto per l'ipotesi di premorienza del padre].
Dunque, anche nel vs. caso il *mutuo consenso* comporterebbe una risoluzione appunto *consensuale* del rapporto, sia pure *ex nunc*, a decorrere cioè dalla data di interruzione effettiva delle prestazioni lavorative del vs. lavoratore.
Siamo pertanto fuori da qualsiasi ipotesi di *recesso* di una delle parti e allora un problema di *preavviso* non sorge neppure.
Tuttavia, esattamente come per le *dimissioni*, anche qui è richiesto il rispetto di una particolare procedura telematica, ovvero l'invio del testo concordato al sito ministeriale o l'affidamento a un soggetto abilitato del compito di compilare i dati e trasmetterli al Ministero del Lavoro.
Infine, è chiaro, se – quando il Suo collaboratore tornerà in Italia – riterrete concordemente di ripristinare il rapporto di lavoro, si tratterà di un rapporto che ripartirà ex novo.

(giorgio bacigalupo)

2023.05.19 - Il DDT può superare anche le presunzioni di cessione/acquisto previste nella legge iva… […a condizione però]

Il documento di trasporto (*D.D.T.*) può essere *pienamente idoneo* a superare le *presunzioni* – previste nell'art. 53 del D.P.R. 633/72 - di *cessione* oppure di *acquisto* dei beni se, rispettivamente, *non rinvenuti* oppure *rinvenuti* nei locali adibiti all'esercizio della farmacia o in quelli, esterni e separati dall'esercizio, utilizzati come magazzino secondario.
Questo l'orientamento espresso dalla Cassazione per la prima volta con l'ord. n. 639/2018, rigettando il ricorso dell'Amministrazione finanziaria che aveva affermato l'*inidoneità* del D.D.T. – *di per sé e in quanto tale* – a vincere le presunzioni della legge iva perché dall'art. 53 del decreto iva non sembra ricavarsi l'utilizzabilità a tal fine di questo documento.
Gli Ermellini, in particolare, hanno di contro affermato che la disciplina del D.D.T. contenuta nel *D.P.R. 441/97* - e segnatamente l'art. 1, comma 5, secondo il quale *"la consegna a terzi a titolo non traslativo della proprietà risulta in via alternativa: […] b) dal documento di trasporto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996 n. 472, integrato con la relativa causale"* - ha valenza *integrativa e ricognitiva* della normativa in argomento, prima contenuta esclusivamente appunto nel richiamato art. 53.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui il trasporto della merce avvenga da una sede principale o secondaria/filiale/succursale/dipendenza/stabilimento/deposito, ecc. a un altro sito dello stesso contribuente, è necessario che si tratti di siti espressamente resi noti/comunicati formalmente – **e PRIMA del passaggio dei beni** - al Registro delle Imprese, oppure all'Agenzia delle Entrate in sede di dichiarazione di inizio o variazione di attività [ai sensi dell'art. 35 dello stesso decreto iva].
È quanto ha statuito ancora la Suprema Corte con la recente *ordinanza n. 6325 del 2023*, precisando però – ATTENZIONE – che, nel caso in cui sia invece ***il passaggio dei beni***, ad esempio dalla farmacia al (secondo) magazzino esterno, ***a precedere la comunicazione al Registro***

Imprese e/o all'Agenzia delle Entrate riguardante la disponibilità di questo (secondo) magazzino, diventa comunque necessario [*in via sostitutiva alla mancata comunicazione*] *che il DDT sia annotato sul libro giornale o altro libro tenuto a norma del codice civile o in uno dei registri tenuti in conformità all'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972* [registro dei corrispettivi, acquisti, beni ammortizzabili, fatture emesse e ricevute].
Come ci pare di aver chiarito sufficientemente, **è dunque opportuno che** – *in tutti i casi in cui nell'esercizio dell'attività di farmacia la merce sia trasportata* (restando nell'esempio) *dal locale farmacia a un deposito esterno* [oppure, aggiungiamo per completezza, da una farmacia all'altra quando una stessa società sia titolare di entrambe, o, ancora, quando la merce sia trasportata dalla farmacia a un dispensario o a una farmacia succursale] – **il DDT,** *nell'ipotesi in cui il sito di arrivo non sia stato previamente reso noto alla CCIAA o al Fisco*, **venga se non altro regolarmente annotato nelle scritture contabili**.
In sostanza, bisogna allora fare tesoro – in tutte queste vicende di spostamenti di merce o simili - delle indicazioni della Cassazione e delle prescrizioni normative invocate dalla Suprema Corte, anche se [sembra addirittura superfluo aggiungerlo] la soluzione regina, anche perché è certamente molto meno onerosa rispetto all'annotazione contabile di tutti i DDT (!), è quella della *previa e tempestiva segnalazione di tutti i siti, diversi da quello di esercizio vero e proprio della farmacia, utilizzati nell'ambito della gestione aziendale*.

(*stefano lucidi*)

2023.05.22 - Il diritto del mediatore alla provvigione sorge anche se l'affare si conclude in forma diversa… […da quella originariamente contemplata nel conferimento dell'incarico]

Sono socio unico di una srl unipersonale titolare di farmacia e qualche tempo fa, dopo aver deciso di vendere l'attività, ho dato mandato ad un mediatore per effettuare una cessione d'azienda.
La domanda che Vi pongo è la seguente: il mediatore pretende la provvigione, tra l'altro molto elevata, nonostante che con la società acquirente abbiamo convenuto di concludere l'affare in modo diverso, cioè con la cessione delle quote invece che dell'azienda e questo dopo aver rivalutato, su suggerimento del commercialista, tutte le mie quote sociali.

La risposta al quesito – che è poi quella indicata nel titolo – ci pare debba essere affermativa, sia per il tenore dell'art. 1755 cod.civ. ["*Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento*"], che anche per una recentissima pronuncia della Cassazione [ord. n. 11675/23].
La nozione di "*affare*" rilevante a questo scopo - precisano i giudici di legittimità - deve intendersi in senso ampio, anche quando esso sia caratterizzato da una pluralità di atti, diretti nel loro complesso a realizzare il *medesimo interesse economico rilevante, originariamente avuto di mira* ***dalle parti*** [si tratta delle "*parti*" del *contratto di mediazione*, quindi di colui che ha conferito l'incarico di mediazione e di colui che lo ha ricevuto].
Ne deriva che l'attività del mediatore – proseguono i giudici di legittimità – va remunerata anche quando i contraenti conferiscano all'*affare* una forma giuridica diversa da quella per cui il mediatore abbia prestato la propria opera e a tal fine il Collegio richiama il precedente di Cass. civ. n. 4381 del 20 marzo 2012, in cui è stato affermato – in un caso per molti versi analogo proprio a quello prospettato nel quesito – che *sussiste l'identità dell'affare*, rilevante appunto nel quadro dell'art. 1755 cod. civ., se in luogo della vendita di albergo, originariamente programmata, siano state trasferite tutte le quote della società titolare dell'attività, *perchè l'interesse economico voluto dalle parti si è concretamente realizzato anche con l'utilizzo di tale diverso strumento giuridico*.
Così anche sul piano soggettivo l'"*identità dell'affare*" deve valutarsi facendo riferimento non a una nozione giuridica di *parte*, ma a una nozione più ampia, che individua come tale il soggetto che ha beneficiato dell'*efficacia causale* dell'attività del mediatore con la realizzazione del *concreto interesse economico perseguito*, anche laddove l'*affare* si concluda con soggetti diversi da coloro che hanno inizialmente conferito l'incarico, ma ad essi legati da un rapporto di continuità e da identità dell'interesse economico da realizzare.
Tali principi rappresentano quindi il naturale corollario della formulazione adottata dal legislatore nel "disegnare" la disciplina della mediazione: l'art. 1755 cod. civ. assume infatti come parametro per il sorgere del diritto alla provvigione non le categorie giuridiche del contratto o del negozio giuridico, ma la *nozione giuridico-economica di "conclusione dell'affare"*.
In definitiva, ci pare dunque di poter affermare che nel Suo caso Lei debba corrispondere al mediatore la provvigione originariamente pattuita per l'*affare* concluso, prescindendo perciò dalla sua forma giuridica, diversa per l'appunto da quella inizialmente stabilita.

(*cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo*)

2023.05.22 - La detraibilità dei farmaci acquistati online

Potete indicarmi se è possibile portare in detrazione nel modello 730 anche i farmaci acquistati online?

La risposta è affermativa anche se con qualche pur scontata precisazione.
Ricordando, anche se è difficile che qualcuno possa ignorarlo, che in Italia è vietata la vendita *online* di farmaci che richiedono una prescrizione medica, tuttavia *le spese sostenute per l'acquisto nel commercio elettronico degli altri medicinali, cioè di SOP e OTC, sono pienamente detraibili*. Naturalmente, sono acquisti che possono essere effettuati soltanto presso farmacie o parafarmacie autorizzate alla *vendita a distanza*, quel che il contribuente può verificare consultando l'elenco appunto dei *"Soggetti autorizzati al commercio online di medicinali"*, che è presente sul sito del Ministero della Salute.

(*francesco sonnino silvani*)

2023.05.23 - Cessione credito d'imposta 110% a un valore inferiore all'importo nominale…
[*…distinguendo se il cessionario è una persona fisica o un esercente un'attività d'impresa o una professione*]

Vorrei cedere il mio credito d'imposta derivante da detrazioni fiscali per interventi ecobonus 110% a mio padre. Il credito verrà ceduto ad un valore inferiore rispetto al valore delle detrazioni effettive, perché mio padre mi accredita un importo pari all'80% della detrazione.
Vi chiedo se questa differenza costituisce per mio padre un reddito? E in tal caso è assoggettata a imposte?

In questo caso specifico non sono configurabili redditi tassabili.
Infatti, se il soggetto che acquista il credito è mera *persona fisica* [**non** esercente quindi attività commerciale e/o professionale], come a questi fini sembra sia mera *persona fisica* Suo padre, allora la differenza tra il valore nominale del credito che egli acquista e il costo che sostiene non costituisce reddito imponibile, perché non rientra né tra i *redditi diversi* delle persone fisiche, che sono elencati tassativamente nell'art. 67 del Dpr 917/1986, e neppure tra quelli di capitale [artt. 44 e 45 del Dpr 917/1986].
Al riguardo ricordiamo anche che l'Agenzia delle Entrate - con la risposta all'interpello n. 105/2020 - ha chiarito che la cessione del credito corrispondente alla detrazione fiscale, laddove appunto effettuata a un corrispettivo più basso del valore nominale [come nel vs. caso], genera per il cessionario - quando sia esercente attività commerciale e/o professionale, come avrete colto certamente - una *sopravvenienza attiva imponibile.*
Esattamente, in tale eventualità il cessionario consegue un *reddito di impresa*, e naturalmente nell'esercizio stesso in cui il credito d'imposta viene acquisito [secondo quanto dispone l'art. 88 del Dpr 917/1986].

(*andrea raimondo*)

2023.05.23 - Spese di frequenza universitaria di istituti privati: confermati anche per il 2022 i tetti di detraibilità fissati lo scorso anno

Vorremmo conoscere il limite di detraibilità delle tasse universitarie di nostro figlio, fiscalmente a nostro carico, iscritto alla facoltà di Farmacia di una università privata romana.

Il MIUR, con il decreto n. 1406/2022 del 23 dicembre 2022 [pubblicato nella G.U. del 14.2.2023], ha reso noto gli importi [per area disciplinare] detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi ma rimasti peraltro invariati rispetto all'anno scorso.
Ricordiamo che le spese sostenute per la frequenza universitaria attribuiscono *detrazioni Irpef nella misura del 19% del loro ammontare*, e ciò senza alcun limite per quanto riguarda *gli istituti statali*.
Invece, queste stesse spese – ove sostenute per un *istituto universitario privato* - sono detraibili in misura non superiore a quella stabilita *annualmente* per ciascuna facoltà universitaria con un decreto del MIUR [che tiene conto degli importi medi delle tasse e dei contributi dovuti alle università statali nelle diverse aree geografiche].
Per il 2022 - e quindi a valere già nella prossima dichiarazione dei redditi, le cui imposte andranno liquidate [salvi provvedimenti legislativi che disciplinino diversamente] *entro giugno/luglio 2023* - il provvedimento ministeriale ha stabilito i seguenti importi limite:
area medica: Nord € 3.900, Centro € 3.100, Sud e isole € 2.900;
area sanitaria: Nord € 3.900, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.700;
area scientifico-tecnologica: Nord € 3.700, Centro € 2.900, Sud e isole € 2.600;
area umanistico -sociale: Nord € 3.200, Centro € 2.800, Sud e isole € 2.500;
Quanto alle spese sostenute per la frequenza a *corsi post-laurea* (ovvero corsi di dottorato, di specializzazione e *master* universitari di primo e secondo livello), i limiti di detraibilità sono i seguenti:
Nord € 3.900
Centro € 3.100
Sud e isole € 2.900
importi cui va sempre aggiunta la *tassa regionale per il diritto allo studio* (art. 3 L. 549/1995).
Giungendo al quesito, l'importo di riferimento massimo sul quale calcolare la detrazione per le spese legate alla frequenza universitaria di Suo figlio [fiscalmente a carico] sarà di euro 2.900 rientrando la laurea in Farmacia nell'*area scientifica tecnologica.*
Infine, ricordiamo che gli stessi limiti valgono anche per le spese sostenute per la frequenza di corsi di perfezionamento anche se non espressamente menzionati nel decreto ministeriale.

(*aldo montini*)

2023.05.24 - Fringe benefit: dal decreto lavoro elevata a € 3.000 [ma non per tutti e solo per quest'anno] la soglia …
[*…di esenzione da tassazione e contribuzione*]

Il tema del *fringe benefit* lo abbiamo trattato qualche giorno fa, ma solo in grandissima sintesi, tanto per anticipare il cuore di questo problema alla luce, in particolare, del *Decreto Lavoro* [v. Sediva News del 5.5.2023 "*Ancora sull'auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo*" e del 11.5.2023 "*Decreto Lavoro*"].
In queste note vogliamo ora aggiungere sull'argomento – anche per rispondere ad alcuni quesiti che sono pervenuti - qualche ulteriore notazione.
Dunque, il d.l. n. 48 [pubblicato il 4 maggio 2023], cioè il c.d. *Decreto Lavoro*, ha innalzato il valore annuale del *fringe benefit* portandolo *nuovamente* [è stato infatti questo l'importo limite previsto per il 2022] al tetto di 3.000[(1)] euro interamente esenti da tassazione e contribuzione, ma, si badi bene, solo per *i lavoratori dipendenti con figli a carico*[(2)] [compresi i figli riconosciuti ma nati fuori dal matrimonio, i figli adottivi o affidati] e *solo per il 2023*.

(1) Attenzione: nel caso in cui per una ragione qualsivoglia l'azienda imputi in busta paga - alla voce "*fringe benefit*" o simile - una somma superiore a euro 3.000, l'intero ammontare [diciamo euro 3.500] va assoggettato a tassazione e contribuzione; in questo senso è anche la Circ. Ag. Entrate n.

35/E del 2022.
(2) Sono considerati fiscalmente a carico i figli:
- con reddito annuale non superiore a euro 4.000 se hanno meno di 24 anni;
- con reddito fiscale annuale inferiore a euro 2.840,51 se hanno più di 24 anni;

Se però il datore di lavoro concede il *fringe benefit*, il lavoratore - per poter usufruire dell'esenzione fiscale e contributiva - deve presentare all'azienda richiesta scritta in cui dovrà indicare il codice fiscale *anche dei figli a carico.*
La somma esente – sempre nei limiti appunto di Euro 3.000 - può essere comunque composta [anche] da *beni ceduti*, *servizi prestati, somme erogate* o anche *somme rimborsate* per il pagamento delle bollette domestiche di energia elettrica, gas e servizio idrico.
Nel caso di *rimborso* o *pagamento delle utenze domestiche*, come già previsto nel 2022, il lavoratore deve tuttavia rilasciare al datore di lavoro:
- una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio,* per attestare che *le fatture non siano già state parzialmente o integralmente rimborsate* dall'azienda o da altri datori di lavoro;
- una *dichiarazione sostitutiva di atto notorio*, che *attesti il possesso da parte del lavoratore della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche e indicando gli elementi identificativi delle spese sostenute*.

Ben diversamente, *per i dipendenti che non hanno figli a carico* il valore dei *fringe benefit* non imponibile per l'anno 2023 *resta ancorato al vecchio importo limite di Euro 258,26.*
Oltre al *fringe benefit* è stato confermato per tutto il 2023 il *buono carburante* [cumulabile con i fringe benefit ma sempre nei limiti predetti] del valore di *euro 200,00* annuali, importo esente fiscalmente ma, a differenza del fringe benefit, assoggettato a contribuzione [sia per il lavoratore che per l'azienda].
Un'ultima osservazione: a differenza del *welfare aziendale,* che deve necessariamente essere riconosciuto alla generalità del personale o a una categoria ben individuata di dipendenti [i magazzinieri, i commessi, i farmacisti collaboratori, ecc.], il *fringe benefit* può essere riconosciuto dal datore di lavoro anche al singolo lavoratore.

(*luisa santilli – aldo montini*)

2023.05.24 - Le tre leve del sell out in farmacia

Ormai da qualche tempo sentiamo parlare di "leve di sell out" in farmacia, e anche voi recentemente ne avete fatto cenno: potete spiegarci in modo semplice e chiaro di cosa di tratta?

Non siamo sicuri di riuscire a essere "semplici e chiari", ma naturalmente dobbiamo provarci.
Ricordiamo dunque che – in base alla tipologia del cliente – sono configurabili situazioni diverse di acquisto o, se si preferisce, *propensioni diverse all'acquisto*, che poi è quel che in realtà potrebbe/dovrebbe essere il criterio di distinzione della clientela di ogni esercizio commerciale, sia esso o meno al dettaglio.
Ora, è possibile individuare *tre leve* che la farmacia può far proprie per migliorare/elevare – in particolare - la qualità del servizio e di conseguenza soddisfare le esigenze di una clientela più ampia e diversificata e quindi favorire le vendite.
In primo luogo, la farmacia deve almeno tendenzialmente possedere o mirare a possedere competenze tali da essere in grado di fornire ***consigli professionali e personalizzati*** *sia nell'ambito del benessere in generale che anche della bellezza in senso lato.*
L'abilità del titolare starà soprattutto nel proporre *prodotti complementari tra loro* [quel che per lo più si rivela di indubbia efficacia], così da fidelizzare il cliente e al tempo stesso – attenzione – curare al meglio i suoi interessi, perché non stiamo parlando di una bieca pratica commerciale, ma di una sana politica di vendita. Di qui, però, la necessità – è chiaro – di articolare protocolli *specifici di consiglio* adeguati alle varie esigenze.
In secondo luogo, tenuto conto che il consumatore non è spinto all'acquisto solo dalla necessità, ma anche dall'impulso del momento, al fine di stimolare anche i bisogni non espressi [ma pur sempre bisogni…], la farmacia deve essere un luogo accattivante, avere un assortimento di prodotti esposti con un certo criterio, in modo chiaro e invitante, secondo quel che prevede il ***visual merchandising***.
Infatti, la pulizia, l'illuminazione e i colori di un ambiente, come anche il sistema espositivo, influenzano di gran lunga le persone che entrano in un luogo e oggi più che mai – specie con la diffusione dell'*e-commerce* - è importante puntare su questi aspetti visto che non si entra in un negozio sol perché spinti da necessità, ma [anche] per il piacere di frequentarlo, per la professionalità del personale e anche, perché no?, per provare emozioni.
Da ultimo, con l'adozione di tecniche specifiche di consiglio ma anche *una buona* ***comunicazione digitale***, il cliente "vecchio stampo" [si fa per dire…], che entra con la prescrizione medica, potrebbe essere "accompagnato" nella scelta di altri prodotti dell'assortimento della farmacia [e particolarmente, ancora oggi, cosmetici o integratori …] che fino ad allora egli ha acquistato in altri contesti o canali di distribuzione.
Dunque, riassumendo:

1. *consiglio;*
2. *visual merchandising;*
3. *comunicazione digitale.*

Ecco perché, tanto per concludere, sono appunto *tre* le *leve* su cui ragionevolmente puntare.

(*michela pallonari – cesare pizza*)

2023.05.25 - Le ganasce fiscali sulla vettura della Farmacia

Purtroppo non consulto come dovrei la casella Pec della Farmacia. La settimana scorsa dopo diversi mesi di omesso controllo ho scoperto che l'Agenzia delle Entrate aveva notificato, proprio alla Casella Pec, varie cartelle esattoriali che ovviamente non ho pagato e la settimana scorsa ha disposto il fermo amministrativo della vettura aziendale. Cosa posso fare?

Le (fin troppo…) numerose occasioni in cui abbiamo raccomandato – illustrandone ampiamente le ragioni - il

controllo quotidiano della casella pec [che, ribadiamo ancora una volta, è il *domicilio digitale della farmacia*] miravano a ridurre ai minimi termini il rischio di ricevere sulla pec, senza venirne a conoscenza appunto per la mancata sua consultazione, avvisi di accertamento o cartelle esattoriali, e con le conseguenze che Lei ha descritto.
Per di più, e anche questo è bene ricordarlo ancora, dal 1° marzo 2023 gli atti giudiziari indirizzati alle imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente essere notificati proprio al *domicilio digitale*.
Venendo ora al quesito, le c.d. "*ganasce fiscali*" sintetizzano plasticamente la procedura cautelare utilizzata dall'Agente della Riscossione per proteggere il credito erariale maturato nei confronti di un contribuente moroso.
Qui siamo dunque in presenza di un *fermo amministrativo* che implica direttamente lo stop alla circolazione del veicolo intestato al debitore [qui la farmacia come tale] e oggetto delle "*ganasce*".
Il *fermo* viene registrato presso il PRA (Pubblico Registro Automobilistico) e, fino a quando il debito non viene estinto, l'utilizzo del veicolo è naturalmente vietato, diversamente incappando in sanzioni amministrative.
A ogni buon conto, ai sensi del secondo comma dell'art. 86 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602*, il *fermo amministrativo non può essere iscritto a carico dei beni* [veicoli] *strumentali all'esercizio dell'impresa*.
*L'art. 86 dispone al comma 2 che: "la procedura di iscrizione del fermo di beni mobili registrati è avviata dall'agente della riscossione con la notifica al debitore o ai coobbligati iscritti nei pubblici registri di una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni sarà eseguito il fermo, senza necessità di ulteriore comunicazione, salvo che il debitore o i coobbligati nel predetto termine dimostrino all'agente della riscossione che il bene mobile è strumentale all'attività d'impresa".
Il provvedimento assunto dal concessionario della riscossione in violazione del citato precetto normativo può essere annullato impugnando l'atto innanzi al giudice compente [il giudice di pace, la Commissione tributaria oppure il tribunale ordinario della sezione Lavoro, secondo che il *fermo amministrativo* sia causato dal mancato pagamento di multe stradali, tributi o contributi previdenziali o assistenziali].
Il contribuente dovrà fornire la prova della strumentalità dell'autovettura anche [ma, forse, non solo] *con la produzione del registro dei beni ammortizzabili.*
Definita positivamente la procedura giudiziale, o dopo aver eseguito il pagamento del dovuto, suggeriamo di verificare l'avvenuta cancellazione del *fermo* utilizzando l'apposito servizio disponibile sul sito ACI.
Per accedervi, sarà necessario autenticarsi tramite SPID o altri sistemi di autenticazione [CIE o CNS] e inserire la targa e la tipologia del veicolo, unitamente al codice fiscale del proprietario, così da poter verificare nel concreto se il veicolo risulti davvero ancora sottoposto a *fermo*.
Infine, ancora una nota sulle sanzioni cui può essere assoggettato chi sia sorpreso al volante di un'auto durante il periodo di *fermo*: la sanzione, come detto, è amministrativa e varia da euro 1.984 a 7.937, ma - oltre a quella pecuniaria - può essere applicata anche la misura accessoria della *confisca del veicolo* e *revoca della patente*.

(*aldo montini – matteo lucidi*)

2023.05.25 - Locazione parziale ed esenzione IMU

Vorrei affittare una stanza nell'appartamento dove vivo e risiedo, ma temo di perdere il diritto all'esenzione IMU.

Nessuna paura: locando parzialmente l'immobile non perderà il diritto di beneficiare dell'esenzione IMU per l'*abitazione principale*.
Come è noto, ai sensi dell'art.1, comma 741, lett. b) [primo e secondo periodo], della legge n. 160 del 2019, per *abitazione principale* si intende l'unità immobiliare in cui il contribuente e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.
Quindi, per poter beneficiare dell'esenzione è necessario soddisfare ambedue questi requisiti.
Tornando al quesito, qualora Lei – come sembrerebbe intenzionata – concedesse in *locazione parziale* questo Suo appartamento, per continuare ad avere diritto all'esenzione sarà sufficiente non mutare la residenza e specificare nel contratto d'affitto che Lei *si riserva l'uso di una stanza, del bagno e della cucina*.
In questo modo, i requisiti della *residenza* e della *dimora abituale* non verranno meno e Lei potrà continuare a beneficiare dell'esenzione.

(cesare pizza)

2023.05.26 - Dichiarazione dei redditi del figlio minore

L'anno scorso – tramite il servizio "dichiarazione precompilata" - ho fatto la dichiarazione per mio figlio di 16 anni e dovrò rifarla anche quest'anno. Devo richiedere nuovamente l'abilitazione o vale quella richiesta l'anno scorso?

In effetti, come Lei giustamente rileva, la presentazione della dichiarazione dei redditi *in nome e per conto* del figlio minore postula la previa *abilitazione* del padre da parte dell'amministrazione finanziaria.
Ma nel Suo caso l'*abilitazione*, proprio perché già richiesta e rilasciata l'anno scorso, non deve essere rinnovata, come del resto chiarisce anche l'Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 18 aprile 2023: "*Se il genitore* – precisa testualmente l'AdE - *ha presentato in nome e per conto del figlio la dichiarazione precompilata nell'anno precedente, utilizzando lo specifico servizio web disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, e se il figlio è ancora minorenne, l'accesso è autorizzato anche per l'anno corrente*".
Insomma, per quanto La riguarda, quest'anno non deve previamente munirsi di nessuna autorizzazione o abilitazione da parte di chicchessia, ma potrà presentare direttamente il mod. 730 precompilato *accedendo alla propria "Area Riservata"* e – attenzione - operando quale "*Tutore/curatore speciale, Amministratore di sostegno o Genitore*".

(*cesare pizza*)

2023.05.26 - Il 'salto' nella numerazione progressiva delle fatture

Nell'emissione di una fattura elettronica, per errore abbiamo

effettuato alcuni salti di numerazione nel progressivo delle fatture emesse, di cui ci siamo resi conto solo tempo dopo. Nonostante queste fatture effettivamente non esistano e non corrispondano ad alcuna prestazione, vorrei capire se ho compiuto inavvertitamente qualche violazione e, nel caso, se mi consigliate di regolarizzare tramite la sanatoria che è stata introdotta.

Prima di rispondere al quesito, è necessario premettere che - come è ormai noto - per la trasmissione delle fatture al Sistema di Interscambio sono concessi [evidentemente nel caso di *fattura immediata*, e non di *fattura differita o riepilogativa*] 12 giorni dall'effettuazione dell' operazione.
In questo arco temporale, tuttavia, è "concesso" che la trasmissione non avvenga necessariamente in sequenza rigorosa.
Infatti, il Sistema di Interscambio - quando riceve una fattura emessa da un contribuente - non effettua in realtà alcun controllo circa la corretta sequenza, perché viene controllata soltanto l'eventuale duplicazione di una fattura emessa, quindi del nome del file XML con cui la fattura stessa è stata trasmessa e/o della presenza effettiva di un'altra fattura identica in termini di numerazione.
Detto questo, l'analisi concernente la possibile sanzionabilità e gli eventuali rimedi all'errore riguardante il salto di un numero nel progressivo di fatturazione, ci porta quindi a determinare se le conseguenze di tale errore costituiscano una violazione a) *sostanziale*, b) *formale*, o c) "*meramente formale*".
In breve, la violazione è *sostanziale* quando influisce sulla determinazione dell'*imponibile*, dell'*imposta* o sul *pagamento di un tributo*, ma questa non sembra proprio l'ipotesi delineata nel quesito, nel quale si fa cenno semplicemente a un salto di numerazione e non all'omessa trasmissione di una fattura relativa ad un'operazione effettuata.
Peraltro, non ricorrono certamente neppure i presupposti per avvalersi della sanatoria delle *violazioni formali* in ordine alle quali, infatti, l'art. 1, c. da 166 a 173, della l. n. 197/2022, stabilisce che: *"Le irregolarità, le infrazioni e l'inosservanza di obblighi o adempimenti, di natura formale, che non rilevano sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive e sul pagamento di tributi, commesse fino al 31 ottobre 2022, possono essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari a euro 200 per ciascun periodo d'imposta cui si riferiscono le violazioni."*
Escludendo pertanto trattarsi nel Suo caso di una violazione *sostanziale* o di una violazione *formale*, dovremmo trovarci in presenza della classica violazione "*meramente formale*", che dunque – come tale – non può costituire ostacolo all'attività di controllo dell'amministrazione finanziaria, neppure in via potenziale.
È insomma una fattispecie di cui l'art. 6, comma 5-bis, del d.lgs. n. 472/97, stabilisce la *non punibilità*.

(francesco sonnino silvani – valerio pulieri)

2023.05.29 - Donazioni alle ONG: detrazione d'imposta o deduzione del reddito complessivo?

L'anno scorso ho fatto una donazione al wwf e mi è apparsa tra gli oneri deducibili della mia dichiarazione precompilata, mentre ricordavo fosse una spesa detraibile al 30%. C'è stato qualche errore?

No, non c'è stato alcun errore né da parte dell'Agenzia né di chiunque altro.
Infatti, in materia di *donazioni a favore degli enti del Terzo Settore*, l'art. 83 del D.Lgs. n. 117/2017 prevede *alternativamente* sia la *detrazione d'imposta* che la *deduzione del reddito* complessivo.
Inoltre, proprio per le liberalità a favore di ONG [come nel Suo caso] o di Onlus, Cooperative sociali e Associazioni di promozione sociale, il contribuente può beneficiare o di una *detrazione* del 30% non superiore a 30.000 Euro oppure di una *deduzione* del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Pertanto, nella dichiarazione precompilata, la scelta la opera direttamente l'Ade, che valuta evidentemente quale sia il risultato più favorevole per il contribuente, e però sarà sempre possibile per quest'ultimo modificare la dichiarazione secondo le proprie esigenze.

(cesare pizza)

2023.05.29 - Se l'ex coniuge muore prima… […della (ri)determinazione giudiziale dell'assegno divorzile]

Il mio ex marito, con cui ero in causa per l'aumento dell'assegno di divorzio, qualche settimana fa è venuto a mancare. Mi trovo in condizioni economiche piuttosto precarie e vi scrivo per chiedervi: quale sarà la sorte del giudizio che era in corso? Non ho più alcun diritto all'assegno?

Questa vicenda è stata sostanzialmente oggetto, abbastanza di recente, di una sentenza delle SS.UU. della Cassazione, esattamente della n. 20494 del 24 giugno 2022.
Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto giurisprudenziale che era insorto precedentemente - tra l'altro – anche in merito appunto alla *questione concernente le sorti del processo in caso di sopravvenuta morte del coniuge onerato dell'assegno nel corso del giudizio di determinazione dell'importo dovuto* [quel che vale allo stesso modo anche quando, come nel Suo caso, il giudizio verta invece sulla *rideterminazione* dell'assegno].
Le SS.UU. affermano, in particolare, che in fattispecie del genere è necessario *ammettere una prosecuzione del giudizio concernente l'obbligo di corresponsione dell'assegno* anche se, beninteso, nei soli confronti degli eredi dell'ex coniuge.
Simile conclusione è indotta dalla considerazione – proseguono le SS.UU. - che "*la perdurante pendenza del solo giudizio sulle domande accessorie* [*id est*, almeno qui, sulla misura dell'assegno da corrispondere] *può costituire una causa di "scissione" del carattere unitario proprio del giudizio di divorzio*".
Il processo di divorzio, infatti, ha generalmente una finalità e un contenuto compositi, mirando in primo luogo a realizzare il diritto potestativo del coniuge alla elisione dello *status* matrimoniale, ma con esso, simultaneamente,

anche a "*tutelare una serie di diritti fondamentali relativi alle primarie esigenze della parte eventualmente sul piano economico meno solida, nonché dei figli della coppia*".
È chiaro perciò, proseguono dunque i giudici di legittimità, che nel caso di pronuncia parziale, ma definitiva, di divorzio sullo *status* [che quindi ha sancito il divorzio] con la conseguente prosecuzione del giudizio limitatamente all'attribuzione – o rideterminazione, come nella Sua vicenda - dell'assegno, "*il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità*".
Il giudizio, conclude la Cassazione, può pertanto proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento della debenza o non debenza [ovvero della rideterminazione o meno dell'importo] dell'assegno dovuto sino al momento del decesso.
Si tratta di principi che, come abbiamo più volte sottolineato, sono pienamente applicabili anche nel Suo caso, nel quale pertanto il giudizio potrebbe/dovrebbe proseguire nei confronti degli aventi causa del Suo ex marito ma circoscritto, per quanto detto, alla sola rideterminazione dell'importo dell'assegno divorzile.

(cecilia v. sposato)

2023.05.30 - Le dimissioni della lavoratrice madre

Una nostra collaboratrice è la mamma di un bimbo che ha meno di 1 anno ed è stata assunta con un contratto a tempo parziale e indeterminato, ma ora si è dimessa con la convalida effettuata presso l'ITL. Mi ha consegnato copia della documentazione prodotta all'ITL, da cui si comprende che le dimissioni sono motivate dal passaggio a un'altra farmacia in cui già oggi lavora a tempo parziale, con il chiaro scopo di avere un unico rapporto a tempo pieno. Sono dovuti anche in questo caso l'indennità di mancato preavviso e il pagamento del ticket NASPI?

L'art. 55, D.Lgs. n. 151/2001 dispone che in caso di *dimissioni volontarie* presentate durante il periodo per cui è previsto – secondo il disposto dell'art. 54 - il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali *per il caso di licenziamento* e inoltre la lavoratrice e il lavoratore che si dimettono all'interno del detto periodo non sono tenuti al preavviso.
Su tali aspetti la Cassazione [n. 16176/2019] ha chiarito che in questi casi di *dimissioni volontarie nel periodo appunto in cui opera il divieto di licenziamento* la lavoratrice madre ha egualmente diritto alle indennità previste dalla legge o dal contratto per il caso di licenziamento e *indipendentemente dal motivo delle dimissioni*.
Il che vale quindi anche nell'ipotesi in cui le dimissioni – come nella vicenda descritta nel quesito - risultino preordinate all'assunzione della lavoratrice alle dipendenze di altra farmacia [o all'ampliamento dell'orario nel rapporto con quest'ultima].
La disciplina di favore per la lavoratrice madre è infatti ispirata da un principio solidaristico e *finalizzata alla tutela della maternità e della formazione della famiglia*.
La Sua farmacia, quindi, sarà comunque tenuta a corrispondere a quella vs. collaboratrice, oltre all'indennità di preavviso, *anche il contributo dovuto all'Inps relativo alla Naspi*, essendo – come già detto - la risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni [nel primo anno di vita del bambino] equiparata sotto ogni aspetto al licenziamento con tutti gli effetti che ne conseguono.

(*silvia cecchini*)

2023.05.30 - Partita Iva del fornitore: per verificarne l'esistenza e la titolarità

Ho ricevuto un'offerta da un fornitore, ma nella carta intestata vedo due denominazioni di società e una sola partita iva. Per evitare sgradevoli conseguenze posso verificare a chi sia intestata la partita iva?

La risposta è affermativa.
L'art. 35-quater del Dpr n. 633/1972 prevede la possibilità di verificare l'esistenza e la validità di una partita IVA al fine di contrastare eventuali frodi.
Tale controllo può essere esercitato grazie ad un servizio gratuito, accessibile a tutti, offerto dall'Agenzia delle Entrate - sul proprio sito web - che permette per l'appunto la verifica della partita IVA.
Infatti, inserendo quest'ultima nell'apposito campo della pagina "Verifica partita IVA" e laddove essa risulti correttamente registrata nell'Anagrafe Tributaria, verranno visualizzate informazioni riguardanti lo stato di attività [ad es. se attiva, sospesa o cessata], la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione o cessazione, la denominazione o il nome e cognome del titolare e così via…
Questo servizio è accessibile anche dalla pagina "Tutti i servizi" del sito dell'Agenzia, entrando nella "Verifica della partita IVA" e particolarmente nel campo "ricerca il servizio".

(*aldo montini*)

2023.05.31 - Sedi soprannumerarie in Campania: sono oggi sopprimibili?

Nel nostro comune una delle nuove farmacie inserite nel concorso straordinario campano nel frattempo è diventata soprannumeraria in conseguenza del decremento demografico che ha interessato il nostro e anche altri comuni della regione.
Il sottoscritto e altri titolari delle altre farmacie vorrebbero che questa sede fosse eliminata dalla pianta organica e quindi esclusa dall'interpello che potrebbe partire tra poco.
Il Comune però non sembra disposto ad accogliere la nostra istanza nonostante che altri comuni campani nel corso di questi anni abbiano invece soppresso le farmacie diventate in soprannumero costringendo la Regione ad eliminarle dalle sedi da assegnare.
Voi vi siete occupati più volte del nostro concorso straordinario e quindi vi chiedo: se il Comune ci risponde che non eliminerà questa farmacia potremo noi fare ricorso al Tar?

Soprattutto quando – come nel Vs. caso – tra l'istituzione di nuove sedi a seguito delle revisioni straordinarie del 2012 e la loro assegnazione nel maxi-concorso intercorra quel tempo interminabile che sappiamo [destinato per di più a dilatarsi ulteriormente per le ragioni via via illustrate:

da ultimo v. Sediva News del 21/4/2023, "*È in arrivo l'ultima parola del CdS sul concorso campano…*"], non può certo sorprendere che le fluttuazioni demografiche, in alcune regioni evidentemente più frequenti e consistenti che in altre, abbiano potuto comportare un disequilibrio tra il numero complessivo delle sedi previste nella p.o. approvata nel 2012, quindi corrispondentemente al nuovo rapporto limite 1:3300 introdotto dal *Crescitalia*, e il numero di quelle derivanti dal ricalcolo operato con lo stesso rapporto sulla base del numero di residenti al 31.12.2021 [immaginiamo infatti che Lei intenda riferirsi alla revisione effettuata o da effettuare dal Comune nell'anno pari 2022 o, al più, nel 2020].

Veniamo dunque al tema specifico che Lei propone, di cui peraltro ci siamo occupati ripetutamente seguendo passo passo i vari arresti giurisprudenziali, anche se - contrariamente a quello che forse potrebbe sembrare - in realtà le numerose decisioni dei giudici amministrativi non sono tuttora riuscite a fornirci un quadro pienamente definito di questa complessa vicenda.

Neppure il CdS, infatti, ha ancora assunto un orientamento univoco circa i presupposti, *fermi e applicabili in tutte le fattispecie*, per la soppressione/espunzione dalla p.o. - nella fase, giocoforza, di revisione biennale del numero delle farmacie "*spettanti a ciascun comune*", come precisa il comma 2 dell'art. 2 della l. 2/4/68 n. 475 (interamente riscritto dall'art. 11 del *Crescitalia*) - di sedi diventate soprannumerarie per effetto di successivi decrementi demografici.

Ora, è vero che deve trattarsi di *sedi comunque prive di un titolare*, diversamente essendo *in principio insopprimibili*, ma l'interrogativo che ha caratterizzato questi ultimi dieci anni – riguardando generalmente sedi istituite come *numerarie* nel 2012 e nel tempo rivelatesi *soprannumerarie* per le fluttuazioni demografiche di cui si è detto – ha ruotato proprio intorno all'esatta individuazione delle farmacie "*prive di un titolare*" e, come tali, almeno *in principio sopprimibili*.

Ma è vero anche che in realtà per il CdS – specie di questi tempi così fortemente pro concorrenziali anche in questo settore – non è configurabile a carico del Comune [o quantomeno non lo è più], pur quando ne ricorrano i presupposti "numerici", *un obbligo giuridico di espungere dalla p.o. una sede risultata soprannumeraria* in base ai dati Istat al 31 dicembre dell'anno *dispari* precedente a quello *pari* in cui procede alla revisione, mentre è certamente un *obbligo giuridico* istituire una *nuova sede* se imposto dall'applicazione del *quorum pieno* o anche [come affermato dalla giurisprudenza con argomenti in ogni caso convincenti] del *quorum ridotto*, quando cioè i "resti" risultino maggiori di 1650 abitanti.

Il rispetto del rapporto limite farmacie-abitanti, e perciò del criterio demografico, sembra insomma valere oggi - con lo stesso rigore di una volta - solo *verso l'alto* appunto perché, se è (tuttora) obbligatoria l'istituzione di nuove sedi *numerarie*, non lo è (più) sopprimere sedi *già in numero* ma *non più in numero*.

A questa conclusione – che parrebbe ormai un autentico *jus receptum* - della sua *non obbligatorietà* il CdS perviene partendo dall'idea che la soppressione debba essere *comunque* frutto di un'*attività discrezionale*, e non vincolata, del Comune perché volta in via prioritaria al perseguimento dell'interesse generale alla fruizione di un adeguato servizio farmaceutico nell'intero ambito territoriale comunale; e tutto sommato è un'idea su cui, anche per quel vento incessante di pro concorrenzialità, si deve convenire.

Ma allora la domanda – circoscrivendola al concorso, straordinario o ordinario che sia, dato che la questione si pone esattamente allo stesso modo - diventa la seguente: ferma la *discrezionalità* comunale di cui si è appena detto, una sede rivelatasi *medio tempore* soprannumeraria può/deve ritenersi ***SEMPRE SOPPRIMIBILE fino al momento della sua (eventuale) assegnazione/accettazione definitiva*** all'esito della procedura concorsuale? Oppure ***SEMPRE INSOPPRIMIBILE sol perché inclusa in un bando di concorso*** (per tornare in astratto *sopprimibile* alla conclusione della procedura laddove ovviamente essa resti inassegnata)? O, infine, ***SOPPRIMIBILE SOLTANTO fino all'avvio del primo interpello***, che ne sancirebbe perciò la definitiva disponibilità per i soli concorrenti (via via) da interpellare scorrendo la graduatoria?

Detta altrimenti, *una sede messa a concorso* – anche se nel corso della procedura rivelatasi soprannumeraria - *deve **comunque** essere anch'essa offerta* [e assegnata, se del caso anche all'esito di ripetuti interpelli successivi] *ai partecipanti al concorso*, straordinario o ordinario, a tutela della legittima aspettativa dei farmacisti che hanno concorso facendo affidamento sull'assegnazione di *tutte* le sedi inserite nel bando?*

*Sempre fatti salvi, s'intende, eventuali provvedimenti giurisdizionali o anche amministrativi di autotutela che annullino/rimuovano per illegittimità l'istituzione di una sede, o ne modifichino motivatamente la localizzazione e/o l'ambito di pertinenza, come è vero del resto che tutti i bandi, ad esempio, di concorso straordinario contenevano/contengono una clausola di salvaguardia del tipo "il numero delle sedi e l'indicazione delle zone elencate nel bando potranno subire variazioni per l'effetto di successivi provvedimenti amministrativi o giurisdizionali"

Oppure, questo *interesse dei concorrenti deve ritenersi pretensivo e intensamente tutelato solo dal momento in cui le sedi entrino nella fase dell'assegnazione con l'avvio del primo interpello,* cosicché fino ad allora è un interesse che va considerato recessivo rispetto alla preminente esigenza pubblicistica di una disciplina giuridicamente corretta del servizio farmaceutico?

Senza entrare più di tanto negli elementi strutturali di una tesi o dell'altra – e rimarcando ancora una volta la *discrezionalità* comunale di cui si è già detto – sembrerebbe che una sede, *una volta inclusa nel primo interpello,* e quindi già offerta come effettivamente disponibile ai concorrenti meglio graduati, *non possa più ritenersi sopprimibile*, pur restando anch'essa evidentemente esposta ai provvedimenti giurisdizionali o di autotutela cui si è accennato.

Diversamente, *nel corso della procedura e anche a graduatoria approvata*, *purché in ogni caso **prima** dell'avvio della fase degli interpelli*, *dovrebbero essere gli interessi pubblici a un assetto ordinato del servizio territoriale* [e uno dei suoi princìpi cardine è proprio il rispetto del rapporto legale tra numero degli abitanti residenti e numero degli esercizi, oltre che dei criteri cui deve conformarsi la loro localizzazione] *a prevalere sulle aspettative, pur anch'esse ma sotto altri aspetti protette dalla lex, sia specialis che generalis, di chi ha partecipato al concorso*.
In conclusione, lo "spartiacque" tra *sopprimibilità* e *insopprimibilità* dalla p.o. di una sede che nel procedimento di revisione sia risultata soprannumeraria dovrebbe essere individuato nell'*avvio del primo interpello* e quindi solo a questo punto una *sede messa a concorso* potrebbe davvero essere "assimilata" a una *sede occupata* e per ciò stesso insopprimibile.
È comunque una questione che merita grande attenzione perché la crescente oscillazione dei dati demografici – per i sempre più frequenti spostamenti sul territorio della popolazione e anche per il fenomeno dell'immigrazione in generale – sta nei fatti infittendo i casi di sedi che da un biennio all'altro risultano in soprannumero, un problema che avrebbe voluto risolvere, nelle sue meritorie intenzioni, l'art. 2bis della l. 475/68 [introdotto dal comma 161 della l. 124/17] con il ricorso ai "*trasferimenti in altri comuni della regione di farmacie soprannumerarie non sussidiate*", una disposizione che tuttavia, per la sua infelice formulazione, la prova dei fatti ha reso praticamente inutilizzabile.
Quanto, infine, alle sedi campane originariamente messe a concorso, quelle nel frattempo diventate soprannumerarie - come la sede cui si riferisce il quesito - potrebbero forse essere oggi legittimamente soppresse, visto che il primo interpello è ancora lontano dall'essere varato.
Ma la verità in tasca nessuno può averla.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.06.01 - I Rimborsi "chilometrici" del dipendente della farmacia che abita in un altro comune

Un nostro collaboratore farmacista risiede in un comune diverso da quello in cui abbiamo la farmacia e copre quotidianamente il tragitto casa-lavoro e viceversa con il proprio mezzo personale. Vorrei venirgli incontro perché è un elemento molto valido e riconoscergli un rimborso a copertura (anche soltanto parziale) delle spese di trasporto. Qual è il modo più conveniente sia per il dipendente che per la farmacia?

Un'ordinanza dello scorso anno della Cassazione (*n. 23634 del 28/07/2022*), che abbiamo già illustrato a suo tempo, si adatta perfettamente a questo caso.
E infatti, secondo gli Ermellini, il principio [di cui al comma 5 dell'art. 51 TUIR] della *detassazione* in busta paga dei rimborsi analitici *"delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale"* riguarderebbe sul piano generale *tutti i casi in cui il lavoratore presti la propria opera in comune diverso da quello di residenza* e non sarebbe quindi circoscritto alle ipotesi di trasferta in senso stretto, cioè della temporanea esecuzione delle prestazioni lavorative del dipendente in luogo diverso da quello contrattualmente stabilito come sede di lavoro.
E però, continua la Suprema Corte, perché nel concreto possa scattare effettivamente la *detassazione* dei rimborsi analitici di queste spese, *il rimborso deve essere limitato alle sole spese "vive" sostenute dal dipendente non potendo costituire un'indennità forfetaria eccedente quell'importo*.
Inoltre, così ci è parso di dover dedurre da un'attenta lettura del provvedimento della Cassazione, *i due luoghi, della residenza e della sede di lavoro, devono essere situati in comuni diversi*.
E, ricorrendo questi presupposti, il rimborso va *detassato* proprio in ragione della sua *natura puramente restitutoria/risarcitoria*.
In definitiva, sarà pur sempre necessario documentare analiticamente questi costi cosicché, in pratica, il dipendente dovrà compilare un "rapportino spese" con il chilometraggio effettuato, valorizzandolo – attenzione - in base alle *tariffe ACI* utilizzate per la determinazione del *benefit* collegato all'uso anche personale di *auto aziendali,* come del resto abbiamo avuto più volte occasione di rilevare.
Le *tariffe ACI*, come vediamo, finiscono allora per porsi anche qui come un corretto riferimento e anzi, forse, l'*unico riferimento ragionevolmente possibile*.
Infine, *le somme erogate al dipendente sono integralmente deducibili dal reddito d'impresa della farmacia come spese per prestazioni di lavoro subordinato*, coniugando in questo modo – non ci sembra altrimenti – la convenienza del dipendente con quella del proprio datore di lavoro.

(*stefano civitareale*)

2023.06.01 - La vendita in parafarmacia dei galenici che non richiedono prescrizione medica

Vi scrivo per chiedervi questo: è possibile vendere in parafarmacia preparati galenici non soggetti obbligatoriamente alla ricetta?

Sì, è possibile addirittura dal Decreto Crescitalia.
È infatti l'art. 11, comma 15, di questo provvedimento a sancire che le parafarmacie possono "*allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea*".
Inoltre, come forse ricorderete, il DM Salute dell'8 novembre 2012 ha previsto i *requisiti minimi* per poter approntare e vendere tali preparazioni che, quando contengano sostanze aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane, costituiscono comunque medicinali (art. 1, D.lgs. 219/2006).

(cecilia sposato)

2023.06.05 - L'errore professionale di un collaboratore

Ne avete parlato più volte ma anche nella nostra farmacia la consegna di un farmaco etico senza la presentazione della ricetta rischia di mettere nei guai sia il collaboratore che la farmacia.
In pratica è successo che, nonostante le assicurazioni e le indicazioni fornitegli al banco dal farmacista, il cliente –

che era la persona stessa alla quale il farmaco era destinato – ha dovuto o voluto per prudenza ricorrere al pronto soccorso dell'ospedale perché si era reso conto di aver trasgredito le indicazioni del farmacista e assunto due compresse del farmaco invece dell'unica che gli era stato raccomandato di assumere.
A noi sembra onestamente difficile che quel cliente abbia potuto subire conseguenze importanti, ma la moglie ci ha minacciato di denuncia nel caso in cui il cliente dovesse avvertire ulteriori conseguenze.
Non crediamo che succeda granché ma vorremmo avere un quadro delle possibili conseguenze sia per il collaboratore che per la farmacia, sia penali che civili e anche dal punto di vista disciplinare.
Infine, come possiamo continuare a fare seriamente il nostro lavoro con tutti questi lacci e lacciuoli?

Evidentemente dobbiamo presumere che in questo caso non ricorressero i presupposti per giustificare la dispensazione di un farmaco etico in assenza della ricetta, e però – come del resto tutti ben sanno – accade frequentemente quello che Lei ha descritto nella Sua lunga email, da noi riassunta per ragioni di spazio.
Ma per quanto riguarda la nostra rubrica, abbiamo già avuto occasione di soffermarci largamente su questi "infortuni" e quindi possiamo richiamare quanto delineato in quelle circostanze.
Dunque, esaminiamo la questione che Lei pone sul terreno delle preoccupazioni di ordine penale, che però sarebbero pienamente giustificate [restando in questa particolare fattispecie] soprattutto nel caso – più che altro teorico - in cui la somministrazione del farmaco "etico" fosse avvenuta non solo in assenza della prescrizione ma per mera ed esclusiva indicazione del farmacista, così che quest'ultimo si sia in pratica sostituito al medico.
A parte questa mera ipotesi, si potrebbe comunque configurare – ma evidentemente soltanto a carico del collaboratore [a meno che alla dispensazione del farmaco abbia partecipato anche, ad esempio, il titolare o il direttore responsabile della farmacia] – una responsabilità penale laddove dall'ingestione delle due compresse invece che di una di quel farmaco fossero derivate conseguenze gravi alla persona del paziente, tanto da integrare il reato di *lesioni personali* [sia pure nella sua figura colposa], ma ci pare che Lei questo tenda ad escluderlo.
È utile tuttavia richiamare anche qui un principio su cui altre volte ci siamo soffermati e che riguarda anche gli aspetti penali.
Se allora, replicando quanto già abbiamo scritto, la mia condotta è stata causa di un evento A che a sua volta è stata causa di un evento B, la mia condotta si rivela (anch'essa) causa dell'evento B, salvo che tra A e B non si sia interposto un fatto - un comportamento della stessa "persona offesa" o di altri, un avvenimento qualunque, ecc. - *anormale*, o anche soltanto eccezionale, che di per sé abbia *imprevedibilmente* assunto un ruolo decisivo nella produzione dell'evento B, presentandosi così, più che come "concausa" [che peraltro in quanto tale non scriminerebbe la mia condotta], come *vera e unica causa* e quindi *direttamente determinante dell'evento B*.
Trasferendoci sulla vicenda da Lei descritta, l'evento A è ovviamente la dispensazione del farmaco "etico" senza ricetta, e l'evento B le (ipotetiche) *lesioni personali* del paziente/cliente.
Ora, tenendo però ben presente che la mediazione del medico è richiesta - quando è richiesta, come nella specie - proprio perché le sue indicazioni e/o raccomandazioni al paziente nel prescrivergli un farmaco "etico" [espresse nella ricetta e/o semplicemente verbali] possono/devono riguardare anche le modalità della sua assunzione, bisognerebbe verificare se qui sia stato proprio il successivo accadimento, cioè l'assunzione del farmaco da parte del cliente in un numero di compresse doppio rispetto all'unica compressa prescritta nel "bugiardino", a cagionare direttamente, appunto per la sua anormalità o eccezionalità, l'evento lesivo.
Non è facile però, almeno per noi, dire sulla carta [stando sempre sul versante penale] se e quanto sia *anormale*, *irragionevole, imprevedibile*, ecc., assumere due compresse di un medicinale, anzi di *quel* medicinale, invece dell'unica "consigliata" dal "bugiardino" [e a quanto pare anche dal vs. collaboratore].
E però – attenzione - alle indicazioni contenute nel "bugiardino" potrebbe forse riconoscersi un ruolo addirittura decisivo cosicché nel nostro caso il comportamento del cliente, che non sembra essersi dato cura di consultarle, potrebbe scriminare la condotta del collaboratore.
Quanto agli altri piani di responsabilità, non c'è dubbio che la condotta di quest'ultimo – sol per aver *dispensato senza ricetta* un farmaco soggetto a prescrizione - sia passibile di essere perseguita *deontologicamente* per infrazione agli artt. 24 c. 2, 26 c.1 e 40 c. 4 del vs. Codice [e allora, specie in caso di eccessivi "clamori" o "rumori", l'Ordine potrebbe anche avviare un procedimento disciplinare a suo carico, pur senza prospettive troppo severe all'orizzonte].
Inoltre, l'*indiscutibile illiceità del fatto* [per la violazione degli artt. 88 e segg. del D.Lgs. 219/2006] potrebbe comportare – con il concorso degli ulteriori presupposti normativi – la responsabilità della farmacia come impresa [a sua volta legittimata a rivalersi sul collaboratore] dal punto di vista civilistico, che non postula necessariamente quella penale, anche se naturalmente è imprescindibile che un danno risarcibile vi sia stato [e che magari non operi la polizza stipulata per la RC professionale].
Infine, la farmacia potrebbe incappare – tanto per completare il quadro sintetico di quel che potrebbe virtualmente accadere - nelle sanzioni amministrative previste nell'art. 148 del citato DLgs 219/2006 [da 300 a 1.800 euro ovvero, in caso di ricetta non ripetibile, da 500 a 3.000] ma con l'ulteriore eventualità, anche se molto molto remota, di un provvedimento di chiusura dell'esercizio da 15 a 30 giorni [per i farmaci veterinari e per gli stupefacenti le sanzioni sono diverse].
L'ultimo Suo interrogativo, infine, è certamente comprensibile per molte e variegate considerazioni su cui però ci

porterebbe troppo lontano soffermarci, tanto più che anche la ben nota l. Lorenzin, come abbiamo sottolineato un'infinità di volte, si è preoccupata soprattutto di inasprire certe sanzioni, introdurre nuove figure di reato, ampliare di fatto l'area di operatività di alcune di quelle previgenti, ma guardandosi bene dal prevedere forme di alleggerimento/snellimento della gestione della farmacia, rinunciando in extremis perfino a modificare nel modo che sappiamo l'art. 102 del T.U. San.

Per la verità, è proprio il T.U. nel suo testo ormai antico che – come le rappresentanze nazionali dei farmacisti hanno più volte con fermezza invocato a suo tempo nelle sedi ufficiali – meriterebbe di essere quasi interamente ripensato e riscritto; ma non crediamo possa esservi spazio per una revisione, ad esempio, dei princìpi trasgrediti dalla condotta del vs. collaboratore, che anzi crediamo necessario sopravvivano più o meno nella loro severità attuale.

E tutto sommato questo ci pare sia il pensiero anche di molti farmacisti.

(*alessia perrotta – aldo montini*)

2023.06.05 - Marketing farmaceutico strategico [La seconda edizione del libro di Michela Pallonari]

Per una volta un po' di pubblicità può non guastare, tanto più che questo libro ["*MARKETING FARMACEUTICO STRATEGICO. Supera le sfide del mercato globale con business coaching e comunicazione efficace*"] – che è la seconda edizione di quello edito ad aprile del 2017 - è opera di *Michela Pallonari*, la nostra maxi-esperta di *marketing* e *management* per farmacie, che molti di Voi hanno ormai imparato a conoscere anche per i ns. numerosi *Webinar* che lei ha condotto e sta conducendo, da sola o con altri Collaboratori dello Studio.

Il libro si propone, come del resto la sua prima edizione, di fornire (ulteriori) indicazioni e strumenti via via più "raffinati" per gestire i continui cambiamenti del famoso "mercato", nel quale d'altronde il *Farmacista* – che è anche un "custode" del sapere medico – deve ormai gestire un presidio sanitario territoriale e però, come anche *Pallonari* sottolinea ripetutamente, senza mai poter trascurare il carattere [anche e, talora, soprattutto] imprenditoriale dell'attività.

Michela si rivolge anche qui a studenti e consulenti oltre che ai *Farmacisti*, affronta temi legati sia al *marketing strategico* e a quello c.d. *emozionale*, come pure al *retail* (acquisto, vendite, marginalità), all'*identità di brand*, ai *social network* fino al *business coaching*, passando inevitabilmente anche per la *gestione del magazzino*, l'*organizzazione degli ordini*, la *web strategy* e l'*e-commerce*.

Inoltre, l'Autrice affronta e approfondisce le tecniche di gestione della clientela più agevolmente acquisibili attraverso un valido e articolato percorso di *coaching*, perché – attenzione - il *coach* entra "di diritto" nella relazione tra *Farmacista al banco* e il *cliente-paziente* e anche tra *Farmacista* e *dipendenti*.

Il testo illustra, in particolare, le varie tecniche per raggiungere un miglior livello di servizio e potenziare il dialogo e l'approccio funzionali alla creazione di una sorta di empatia ma in "modalità soft", senza quindi forzare l'interlocutore per spingerlo a un acquisto.

Ma il libro, e non poteva essere altrimenti, analizza a fondo anche gli assi portanti del *controllo di gestione* e formula una strategia che coinvolge anche la gestione dei collaboratori, intesi come risorsa e non come costo.

Dall'analisi dei dati, si vanno a mettere in campo una serie di elementi migliorativi che portano valore aggiunto alla clientela, lavorando anche sul *brand*, le *piattaforme digitali* e i *social media*.

Quello proposto, però, è comunque un percorso a piccoli passi, che con il tempo e con il metodo conduce a un incremento visibile del profitto.

Questo e molto di più lo trovate su "*MARKETING FARMACEUTICO STRATEGICO. Supera le sfide del mercato globale con business coaching e comunicazione efficace*" di *Michela Pallonari* edito da *Dario Flaccovio editore* e disponibile, oltre che in tutte le Librerie Feltrinelli d'Italia, anche sui principali store online.

Infine, il prezzo del libro: 30,00 Euro.

(*Studio Bacigalupo Lucidi*)

2023.06.06 - Dal 1° luglio novità nel Codice del Consumo su comunicazioni di sconti e ribassi… […*e anche sulle recensioni online dei clienti*]

Recependo una Direttiva del Parlamento Europeo del 2019 in tema di modernizzazione delle norme della UE di protezione del consumatore, il ns. *D.Lgs. n. 26 del 7 marzo 2023* ha aggiornato il *Codice del Consumo*.

Le novità che vi sono contenute, *e che entreranno in vigore il 1° luglio p.v.,* riguardano – per quel che più può interessarci – la *comunicazione di sconti e ribassi* che a loro volta coinvolgono non solo il *retail fisico ma anche marketplace e siti di e-commerce* compresi evidentemente quelli di farmacie e parafarmacie.

Ma le une e le altre dovranno adeguarsi anche alle nuove prescrizioni impartite dal provvedimento in materia di *recensioni online dei clienti*.

È un argomento che conoscono particolarmente coloro che sono abituati, più che altro per puro diletto, a recensire alberghi, ristoranti, ma anche esercizi di vendita al dettaglio […e le farmacie e le parafarmacie sono anch'esse spesso coinvolte]: ebbene il nuovo Codice *vieta* – come del resto da più parti si invocava da tempo – di rimuovere i giudizi negativi, come di manipolarli o anche di rivolgersi a terzi perché li generino e li diffondano a man salva.

Inoltre, sempre dal 1° luglio, tutti gli annunci dei rivenditori che pubblicizzano un *taglio dei prezzi* (anche di un solo prodotto) *dovranno riportare non solo il nuovo ma anche il vecchio prezzo*, inteso come il valore più basso praticato nei 30 giorni precedenti.

Stesso discorso per le *promozioni*, cioè le offerte scontate che si protraggono per un periodo limitato di tempo: in questo caso, oltre al nuovo prezzo andrà indicata la percentuale dello sconto e il prezzo precedente, sempre inteso come il minimo degli ultimi 30 giorni.

Nel caso della *farmacia "fisica"* l'adeguamento si preannuncia laborioso, se non molto laborioso, soprattutto per le *farmacie c.d. indipendenti*, aggregate o meno in network: le regole valgono tanto per la comunicazione in *store* quanto per quella *out of store*, quindi annunci, manifesti e in particolare volantini e social media.

Ben diversamente, l'adeguamento alle prescrizioni del D.Lgs., sarà verosimilmente più agevole per le farmacie *online* dato che per loro si tratterà semplicemente di aggiornare le rispettive piattaforme tecnologiche.

(*michela pallonari - valerio t. salimbeni*)

2023.06.06 - Una società inattiva è considerata esistente

Con mia moglie abbiamo costituito tre anni fa una snc per l'acquisto di una farmacia, ma non se ne è fatto più nulla. In pratica la società è rimasta inoperosa fin dall'inizio e quindi vorremmo sapere, avendo ricevute risposte contrastanti, se dobbiamo cancellarla dalla Camera di Commercio.

La giurisprudenza è pacifica nell'affermare che a nulla può rilevare la mancata attività della società, cosicché – *finché la vs snc risulterà iscritta nel Registro delle Imprese* – sarà comunque considerata *esistente* e del resto, anche se *inattiva*, ha anche piena capacità di stare in giudizio.

Può sorprendere quindi che abbiate ricevuto risposte contrastanti.

In ogni caso, se non avete obiettivi da perseguire sotto la ragione sociale della snc, può essere opportuno procedere – non oltre l'autunno prossimo, se non altro per evitare l'addebito dei diritti camerali per il 2024 – alla cancellazione della snc dal R.I. cui seguirà naturalmente la sua estinzione.

(cesare pizza)

2023.06.07 - i "proseliti" del tar campania in attesa dell'imminente decisione del cds

Come soprattutto gli interessati ricorderanno certamente, con l'ordinanza n. 1295 del 3 aprile u.s. il CdS ha accolto la domanda cautelare presentata dai concorrenti soccombenti in primo grado nel giudizio promosso dinanzi al Tar Campania.

La sentenza del Tar [n. 1341 del 2 marzo 2023] è stata pertanto privata dal CdS di qualsiasi efficacia, e la procedura di interpello - *medio tempore* subito avviata dalla Regione in esecuzione appunto di quella decisione - è stata dunque sospesa.

Il CdS ha ritenuto condivisibilmente "*prevalente l'interesse degli appellanti* [i concorrenti, cioè, colpiti dalla sentenza del Tar] *al mantenimento della res adhuc integra fino alla decisione di merito*", fissata al 15 giugno p.v., quindi in tempi ormai ravvicinatissimi.

Come già evidenziato, il primo interpello – quando sarà il momento – dovrà pertanto essere riavviato "da zero" e seguendo, in pratica, le coordinate che detterà nel merito il CdS che, in particolare, dovrà decidere se e quali concorrenti andranno interpellati; se e quali concorrenti andranno esclusi definitivamente dalla graduatoria; se e quali concorrenti saranno incappati nella 'doppia assegnazione', e via dicendo.

In sostanza, quindi, uno degli scenari che sembrerebbero al momento più accreditabili – come forse i più attenti di Voi avranno ben presente – è [ovviamente, in caso di *rigetto* dell'appello e di conferma definitiva degli assunti del Tar Campania] quello dell'immediata ripartenza, bensì "da zero", del primo interpello ma agevolata non poco nei tempi di esecuzione dal "riesame", ormai concluso già da parecchio, della posizione delle prime 29 candidature in graduatoria tanto che si tratterebbe in pratica di una mera riedizione del fallito primo interpello e riguarderebbe perciò anche questa volta, per le ragioni già illustrate, 17 dei primi 29 concorrenti.

L'altro possibile scenario [in caso invece di *accoglimento* dell'appello] sarebbe quello del riavvio dell'interpello anche in questa evenienza "da zero", ma *coinvolgendo tutte e 29 le candidature interessate,* dopo aver dunque reimmesso in graduatoria le candidature escluse a seguito delle decisioni del Tar.

Beninteso, nessuno può escludere che, prima di avviare/riavviare il primo interpello, la Regione – immaginando che i suoi uffici abbiano già perfezionato [o, secondo l'esito del giudizio d'appello, siano in grado di perfezionare in tempi ragionevolmente brevi] tutte le indagini richieste nell'ultima sentenza del Tar – preferisca attendere l'esito del giudizio, pendente sempre presso i giudici napoletani, che tiene tuttora sotto scacco, e per una volta davvero "sub judice*", tutti i concorrenti collocati oltre la 29° posizione*.

Optando per questa soluzione, il primo interpello – sempre nell'ipotesi dell'accoglimento dell'appello – ripartirebbe più tardi ma coinvolgendo in astratto tutti i concorrenti anche se nel frattempo la graduatoria sembra essersi molto impoverita…

Quello che, in ogni caso, ha destato almeno in noi grande scalpore – posto che i giudici amministrativi possano riuscire ancora a sorprendere - è la scelta addirittura di due giorni fa del CGARS [ord. n. 176 del 5 giugno 2023] di non curarsi minimamente dell'ordinanza del CdS n. 1295 del 3 aprile u.s., *che pure aveva/ha sospeso, come detto all'inizio, la sentenza del Tar Campania*, e rigettare senza fronzoli l'istanza di sospensione del provvedimento [ord. n. 215 del 24 aprile 2023] con cui il Tar di Palermo aveva a propria volta respinto l'istanza cautelare prodotta dagli assegnatari in forma associata della sede XXI di Marsala contro la revoca dell'assegnazione disposta dal DDG palermitano in omaggio sia del Tar Campania che anche di un paio di decisioni del CdS su cui ci siamo soffermati ampiamente a tempo debito.

Prima ancora, aggiungiamo per completezza, il Tar Sicilia aveva già manifestato, con ordinanze e sentenze varie, i suoi fermi convincimenti a favore delle revoche di assegnazioni di sedi già disposte assumendo l'applicabilità della *preclusione decennale* [anche] a carico di chi aveva ceduto nelle more della procedura concorsuale straordinaria quote di società di persone titolari di farmacia.

Ribadendo da ultimo l'auspicio che il CdS possa infine discostarsi una volta per tutte dalle linee tracciate in particolare dal Tar Campania [anche se alcune di esse hanno preso le mosse proprio da Palazzo Spada…], dobbiamo sottolineare una volta di più che questa prossima sentenza di merito del CdS – sempreché si riveli veramente esaustiva – potrà risolvere una questione di massima rilevanza con cui tutti [se le cose volgessero verso la direzione che purtroppo non possiamo non mettere in conto] potrebbero essere ben presto costretti a dover convivere (e ne sono esempio proprio le sentenze appena richiamate) e dunque

farsi carico, in alcune loro scelte imprenditoriali/professionali, delle gravi ricadute dell'orientamento giurisprudenziale che siamo tuttora costretti a paventare.

(*gustavo bacigalupo – cecilia sposato*)

2023.06.07 - I redditi conseguiti da locazione breve

Ho un immobile in usufrutto che affitto per periodi brevi (non più di 15/20 giorni) e vorrei sapere se i canoni vanno da me dichiarati come redditi fondiari oppure, come mi ha suggerito un Caf, come redditi diversi.

Ritenendo che Lei intenda riferirsi alle "vere" *locazioni brevi*, quelle cioè ad uso abitativo con durata non superiore a 30 giorni, Le rammentiamo che questi sono redditi [che deve dichiarare il proprietario o, come nel Suo caso, l'*usufruttuario*] da *inserire nel quadro RB del Mod. Unico*, cioè come *redditi fondiari*. Non c'è alcuna possibilità per il contribuente di indicare i proventi delle *locazioni brevi* in un qualsiasi altro quadro del modello.

Infatti, anche nella ben diversa ipotesi [che ovviamente non La riguarda] in cui avesse, ad esempio, *sublocato* l'immobile - e quindi Lei non fosse né il proprietario né l'usufruttuario, ma il conduttore con il *diritto di sublocazione* - i proventi che ne deriverebbero, pur trattandosi anche qui di *locazione breve*, avrebbero dovuto/dovrebbero essere dichiarati come *redditi diversi* [quadro RL redditi].

Non comprendiamo perciò le ragioni in base alle quali il Caf da Lei contattato abbia potuto esprimere un parere diverso…

(cesare pizza)

2023.06.08 - Due part-time "contro" un full-time

Conviene assumere un lavoratore full-time o due part-time? Oltre al costo ci possono essere altre valutazioni da fare?

È una questione curiosamente ricorrente perché in realtà non dovrebbero persistere grandi dubbi al riguardo.

Il *costo aziendale* di un lavoratore – giova ricordarlo - è composto da varie voci: minimo contrattuale, eventuali scatti di anzianità, eventuali superminimi e/o indennità speciali, contributi assicurativi e previdenziali e Tfr.

Ma, a parità di livello e di anzianità di servizio, due lavoratori *part-time* di 20 ore settimanali ciascuno – questo è il punto - costano alla farmacia *esattamente* quanto un lavoratore full-time a 40 ore.

Guardando, inoltre, all'opportunità - sul piano organizzativo e/o aziendale -dell'assunzione di due lavoratori *part-time* in luogo di un *full-time*, è necessario tener conto anche delle eventuali rotazioni per ferie, permessi, malattia e/o infortuni perché, come abbiamo appena visto, sul piano economico non c'è differenza di costi tra due *part-time* al 50% e un *full-time* a 40 ore settimanali.

Quindi, nella prima soluzione la farmacia potrà pur sempre fare affidamento – nei periodi di ferie, permessi ecc. - sull'altro *part-time* e dunque non subire una drastica riduzione dell'organico aziendale.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.06.08 - Quando i nonni sono obbligati al pagamento dell'assegno di mantenimento dei nipoti

Mio figlio si è separato dalla moglie e il giudice ha posto a suo carico il mantenimento di mio nipote in quanto la mia ex nuora non ha redditi sufficienti per partecipare al suo mantenimento. Senonché mio figlio svolge tuttora lavori saltuari e, se non riuscisse a corrispondere l'assegno di mantenimento per mio nipote, il giudice potrebbe condannare noi nonni paterni al suo mantenimento?

Occorre dapprima precisare – anche se per alcuni può trattarsi di una precisazione superflua - che l'obbligo degli ascendenti nei confronti dei nipoti è di natura *sussidiaria/secondaria* rispetto *all'obbligo primario dei genitori*.

In pratica, l'obbligo a carico dei nonni sorge *automaticamente* solo nel caso in cui uno dei genitori non si prenda cura del sostentamento dei figli, essendo quindi necessario verificare *preliminarmente* se anche l'altro coniuge non sia in grado di provvedervi.

Quando entrambi i genitori – come parrebbe essere il vs. caso - non abbiano sufficienti mezzi finanziari per mantenere i figli, l'obbligo ricade su *tutti gli ascendenti* (nonni) dello stesso grado, sia materni che paterni, e *indipendentemente dal genitore inadempiente*.

In presenza di più ascendenti, materni e/o paterni che siano, quindi di più di un nonno – e potrebbe trattarsi anche di due nonni entrambi materni o paterni – *ciascuno di loro è individualmente tenuto a contribuire al mantenimento dei nipoti*, naturalmente in base alle proprie condizioni economiche e proporzionalmente alla situazione degli eventuali altri ascendenti.

In definitiva, il principio cardine è che l'obbligazione degli ascendenti nei confronti dei nipoti è *eccezionale*: dunque, non è finalizzata alla protezione dei figli dei… nonni [cioè, dei genitori dei figli protetti dalla norma], ma soltanto alla tutela dei nipoti in linea retta.

(*aldo montini*)

2023.06.09 - La soppressione delle REB miste

Come verosimilmente avrete colto dalla stampa e dalle comunicazioni di Categoria, con la recentissima sentenza n. 9144 del 30 maggio u.s., il Tar Lazio ha respinto il ricorso promosso da alcune Parafarmacie nei confronti del decreto MEF del 1° dicembre 2022, nella parte in cui prevede che il *Sistema di Accoglienza Centrale* [c.d. SAC] del MEF - che raccoglie i dati delle ricette trasmesse telematicamente da parte dei medici prescrittori del SSN – rende disponibile alle parafarmacie le funzionalità per la visualizzazione e gestione della REB [ricetta elettronica bianca] recante "*esclusivamente farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica*" [SOP e/o OTC], senza consentire, invece, la visualizzazione della REB c.d. *mista*, ossia contenente [nello stesso documento informatico] l'indicazione di farmaci non soggetti a obbligo di prescrizione medica e quella di farmaci soggetti a obbligo di prescrizione medica.

Secondo le ricorrenti, in particolare, le limitazioni imposte dal STS [cioè il Sistema Tessera Sanitaria] alla visualizzazione delle *REB miste* avrebbero leso la loro attività economica in quanto - pur potendo commercializzare farmaci SOP e OTC - sarebbe stata loro preclusa la possibilità di vendere tali farmaci ove inseriti nelle *REB miste*, potendo tali ricette essere visualizzate soltanto dalle farmacie

tramite accesso al servizio del STS, che consente appunto la lettura delle REB. In tal modo, osservano le ricorrenti, il paziente in possesso di una *REB mista*, "consapevole che la parafarmacia non sarà in grado di erogargli i farmaci SOP o OTC ivi prescritti oppure dopo aver vanamente tentato di acquistarli presso una parafarmacia, si recherà in farmacia, ove acquisterà sia i farmaci necessitanti di ricetta, sia i farmaci SOP ed OTC".

Il Tar respinge il ricorso, ritenendo infondati i motivi di illegittimità denunciati dalle ricorrenti ed evidenziando come, all'esito dalla relazione – depositata negli atti di causa – redatta dal Commissario *ad acta* nominato in un altro giudizio concernente l'esclusione di alcune parafarmacie [diverse dalle ricorrenti] dal circuito delle REB collegate al STS, fosse stata richiesta all'Amministrazione competente l'equiparazione della visualizzazione delle *REB miste* da parte delle farmacie e delle parafarmacie, e però fosse successivamente emerso che, a seguito di alcune modifiche tecniche, "*il sistema informativo non* (consentiva) *più al medico prescrittore la possibilità di emettere ricette bianche miste*".

Il Tar Lazio, nel caso in esame, ritiene dunque legittimo il d.m. 1° dicembre 2022 che, proprio al fine di *impedire alle parafarmacie di accedere a informazioni relative ai farmaci con obbligo di prescrizione*, "il medico, laddove intende prescrivere farmaci soggetti a prescrizione medica e farmaci non soggetti a prescrizione medica, è tenuto ad emettere due distinte REB in quanto è di fatto inibito compilare REB c.d. miste".

Né – prosegue il Collegio, evidenziando la legittima distinzione del ruolo di farmacia e parafarmacia [nel solco, come noto, delle "linee guida" tracciate da Tar, Consiglio di Stato e Corte Costituzionale] - il decreto impugnato limita l'esplicazione delle funzioni dei farmacisti che operano nelle parafarmacie (artt. artt. 8, 10 e 15, del Codice deontologico del Farmacista) o lede il diritto alla salute degli assistiti (art. 32 Cost.), in quanto "*non può predicarsi la lesione di prerogative o funzioni che non si ha titolo ad esercitare poiché relative a farmaci di cui è preclusa la vendita*".

È chiaro, per concludere, che il sopraggiunto obbligo per il medico – nei casi di prescrizione "mista" di *etici* e SOP e/o OTC – di emettere due REB distinte, con la soppressione pertanto della *REB mista*, ha semplificato decisamente il lavoro del TAR che ha voluto tuttavia precisare, anche per completezza, che la preclusione ai "farmacisti in parafarmacia" dell'assistenza su tutta la terapia farmacologica *reca con sè il divieto di accedere a qualsiasi ricetta che prescriva farmaci di fascia C*.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

2023.06.09 - Quando la spesa medica è detraibile nonostante…

[…il rimborso della compagnia assicurativa]

Ho sottoscritto una polizza sanitaria sia per me che per mia moglie ma il premio che pago non è detraibile. In questo caso la spesa sanitaria che sostengo è detraibile anche se viene rimborsata?

La risposta è affermativa, perché ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del Dpr 917/1986*, viene riconosciuta la *possibilità di detrarre la spesa sanitaria nell'ipotesi in cui i premi versati per la copertura assicurativa sanitaria non siano detraibili*.

Art 15, comma 1, lettera c), ultimo periodo Dpr 917/1986.: "Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei seguenti oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo: […] Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo ne' dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta"

Va evidenziato, a quest'ultimo proposito, che la mancata detrazione dei premi non deve dipendere da una scelta [o negligenza] del contribuente, ma da un'esplicita disposizione normativa come appunto in questo caso.

(andrea raimondo)

2023.06.12 - L'automisurazione della BIA in farmacia

Sarei interessato ad avviare in farmacia un servizio di telemedicina in collaborazione con un nutrizionista, consistente in pratica nell'automisurazione della BIA (bioimpedenziometria) da parte del paziente e nel successivo invio dei dati da parte della farmacia al nutrizionista.
È possibile?

Come abbiamo già avuto occasione di chiarire, l'attuale versione dell'art. 102 TULS vieta soltanto il c.d. "*cumulo soggettivo*", e cioè impedisce al farmacista [titolare di farmacia o meno: allo stato attuale sembra che le cose stiano proprio così] di essere iscritto anche nell'albo di una tra le ormai numerosissime professioni sanitarie.

Ma *l'esercizio di più professioni sanitarie in farmacia* [c.d. "*cumulo oggettivo*"] – esclusi i sanitari prescrittori, ovviamente – *è sempre consentito*, ferme, è chiaro, le prerogative proprie di ciascuna professione disciplinate dai rispettivi ordinamenti.

E però, se così è, e se – almeno per il momento – circoscriviamo la c.d. *telemedicina* a prestazioni sanitarie *a distanza* diverse da quelle del medico di medicina generale e/o del medico specialista, limitandola quindi ad altre professioni sanitarie, perché mai non dovremmo ritenere invece legittimo l'intervento, poniamo, del biologo nutrizionista *da remoto* alla luce dei risultati del test auto-diagnostico (BIA) operato dal paziente in farmacia [sì, proprio all'interno della farmacia] ai fini appunto dell'elaborazione di una dieta appropriata?

All'interno di questi perimetri, insomma, a noi sembra plausibile l'affermazione definitiva della c.d. *telemedicina*, e quindi il suo recepimento da parte del sistema normativo che ne disciplini i termini di operatività e gli eventuali limiti del suo futuro sviluppo.

Ma, attenzione, qui il percorso è appena ai suoi albori…

(cecilia sposato)

2023.06.12 - La dichiarazione di successione sostitutiva

Dopo aver inviato una dichiarazione di successione tramite procedura telematica ho riscontrato degli errori in alcuni dei valori indicati. È possibile integrare o modificare la dichiarazione presentata?

Per includere beni non dichiarati nell'asse ereditario *è necessario presentare una dichiarazione di successione sostitutiva*, avendo cura – attenzione – di indicare in quest'ultima gli estremi di registrazione della dichiarazione originaria.
La nuova dichiarazione può essere inviata anch'essa solo in formato elettronico e soltanto da colui che ha presentato la dichiarazione originaria: è necessario inoltre compilare tutti i quadri del modulo, anche perciò quelli che non richiedono modifiche o integrazioni dato che si tratta per l'appunto di una *sostituzione completa* di una dichiarazione con un'altra.
È bene infine tenere anche presente la possibilità di apportare modifiche o integrazioni alla dichiarazione originaria pur dopo la scadenza del termine di legge [un anno dal decesso], a *condizione però che l'ufficio fiscale non abbia nel frattempo emesso un avviso di liquidazione o rettifica dell'imposta aggiuntiva*.
Il termine oltre il quale non è consentito produrre dichiarazioni integrative/sostitutive è quello del *compimento del quinto anno successivo alla presentazione del modulo originario*, quello cioè che si intende correggere, modificare o integrare.

(*francesco sonnino silvani*)

2023.06.13 - La cessione di una quota sociale a favore di uno solo dei figli

Mio padre è socio al 50%, di una snc titolare di farmacia. Da qualche tempo si è però deciso a cedere la sua quota sociale interamente a mio fratello, anche perché tra me e ns. padre i rapporti non sono certo idilliaci. Considerando che io e mio fratello siamo entrambi farmacisti, ma non abbiamo lavorato nella farmacia nessuno dei due, posso oppormi alla cessione?

In primo luogo, è chiaro, bisogna verificare che l'atto costitutivo/statuto vigente della snc preveda espressamente la libera trasferibilità, da parte di un socio, della sua quota sociale senza il consenso dell'altro o quantomeno – come spesso del resto è dato vedere – sia contemplata la libera cedibilità a un discendente in linea retta.
Inoltre, è possibile che la disposizione statutaria consenta la trasferibilità solo nel caso in cui la cessione sia effettuata a favore di un unico avente causa e abbia per oggetto l'intera quota: e questo, come è facile arguire, per evitare un'eccessiva moltiplicazione del numero dei soci che potrebbe infatti rendere disagevole la gestione della società.
Immaginando, però, che l'ipotetica cessione della quota solo a Suo fratello sia conforme allo statuto, bisognerebbe conoscere quale forma negoziale Suo padre voglia adottare perché evidentemente le cose starebbero diversamente se la cessione avvenisse per donazione o per atto a titolo oneroso.
In questa seconda eventualità, sempreché l'onerosità della cessione sia effettiva [del resto, proprio in vicende come queste si ricorre, anche se per la verità sempre meno frequentemente, a cessioni simulate], non sono infatti configurabili rimedi per gli altri legittimari, mentre, in caso di atto di liberalità, dopo il decesso di Suo padre – e solo allora, beninteso – bisognerà valutare se la donazione sia stata operata *in conto della disponibile del de cuius* [quel che però, attenzione, deve essere *espressamente* previsto nella liberalità], e per l'eventuale eccedenza di valore *in conto della legittima* del donatario, oppure se, essendo operata a favore di un legittimario, la donazione si intenderà, anche laddove il donante nulla abbia espresso al riguardo, effettuata in conto della legittima del donatario.
E soltanto nel caso in cui [sia nella prima che, attenzione, anche nella seconda ipotesi] risulti lesa la Sua quota di riserva, Lei potrà valutare di esperire, sempre successivamente all'apertura della successione, un'*azione di riduzione*, tenendo tuttavia ben presente le difficoltà di questo rimedio in generale e, prima ancora, quelle riguardanti la determinazione del valore della quota al momento del decesso del donante, perché – come forse è noto – i beni donati [il c.d. *donatum*, che si aggiunge al *relictum* a formare l'asse ereditario] si assumono in sede successoria al loro valore a quel momento.
Non è comunque una prospettiva facilissima da affrontare: le ragioni sono molteplici e alcune peraltro facilmente intuibili, quantomeno per il coinvolgimento di rapporti/affetti familiari.

(*cecilia sposato – gustavo bacigalupo*)

2023.06.13 - Quando il datore di lavoro diventa il "terzo pignorato"

Sono titolare di farmacia e mi è stato notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione – in qualità di terzo – un atto di pignoramento del quinto dello stipendio di un mio dipendente, in quanto lui si ritrova un grosso debito con il fisco. Cosa devo fare? Perché mi è stato notificato questo atto?

Nessuna paura.
Il datore di lavoro opera - nei confronti del proprio dipendente - come *sostituto d'imposta* [in quanto è tenuto al versamento delle trattenute previdenziali e fiscali] e, nell'ipotesi in cui il lavoratore subordinato subisca un qualsivoglia atto di pignoramento, può essere chiamato come *terzo pignorato**.

***N.B. art. 543 cpc**: "*Il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi, si esegue mediante atto notificato [personalmente] al terzo e al debitore a norma degli articoli 137 e seguenti*".

Ebbene, il pignoramento - come nella vicenda da Lei descritta - può riguardare anche debiti di natura tributaria e amministrativa affidati all'Ente per il recupero a seguito di iscrizione al ruolo.
Occorre precisare tuttavia che se il pignoramento riguarda stipendi, salari, o qualsiasi altra indennità derivante da rapporto di lavoro o di impiego, esistono per l'Agente della riscossione alcuni limiti:

- *Fino a 2.500 Euro la quota pignorabile è un decimo;*
- *Dai 2.500 e 5.000 Euro la quota pignorabile è un settimo;*
- *Sopra i 5.000 Euro la quota pignorabile è un quinto.*

In qualità di datore di lavoro, quindi, dovrà provvedere a effettuare il versamento della quota pignorata – che sarà calcolata sul netto dello stipendio e nella misura dei limiti sopra elencati - direttamente nelle casse dell'Ente creditore.
Successivamente tali importi dovranno essere indicati nella sezione dedicata della Certificazione Unica.

(cesare pizza)

2023.06.14 - Il collaboratore in malattia che "fa il notturno" in un'altra farmacia

Ci hanno riferito e abbiamo noi stessi constatato che un ns. collaboratore, in malattia da oltre 10 gg., ha effettuato almeno due sostituzioni notturne in un'altra farmacia.
In pratica si tratta forse di un secondo lavoro in nero: possiamo licenziarlo?

Lo svolgimento di un'altra attività lavorativa [che sia in "chiaro" o in "nero" non fa differenza] da parte di un dipendente "ufficialmente" *in malattia* può configurare una delle (non frequentissime) ipotesi di *giusta causa* di licenziamento.
Così è, o può essere, ad esempio, sia nel caso in cui il "secondo lavoro" sia tale - di per sé - da far presumere comunque l'inesistenza di una malattia e sia nell'eventualità in cui "l'altra attività" possa pregiudicare o ritardare la guarigione del prestatore di lavoro e, di conseguenza, il suo rientro in servizio. E' vero che la Cassazione ha affermato che lo stato di malattia può essere considerato *compatibile* – anche se in tale evenienza l'*indennità di malattia* è in ogni caso sospesa - con lo svolgimento di altre prestazioni [lavorative ma anche non lavorative, come attività amatoriali, hobbistiche e persino sportive] *che però non pregiudichino o ritardino la guarigione*; e tuttavia a noi pare che, ancor più quando il "secondo" lavoro consista esattamente, come in sostanza è nel caso che descrivete, nelle stesse prestazioni svolte nella "prima" farmacia, la compromissione o il ritardo della guarigione siano conseguenze verosimilmente inevitabili.
Questo, pertanto, potrebbe – ma il condizionale, come sapete, in materia di lavoro è d'obbligo - costituire *comunque* una *giusta causa* di licenziamento del dipendente.

(giorgio bacigalupo)

2023.06.14 - Il padre vedovo con due figli … [… che apre un c/c bancario cointestandolo con uno solo dei due]

Io e mio fratello siamo gli unici eredi di nostro padre, dato che mia madre è deceduta parecchi anni fa. Qual è la quota che dovrebbe spettarmi al decesso di mio padre? Considerate che lui si è cointestato un c/c bancario con mio fratello.

Le nostre norme successorie, come del resto è noto, lasciano margini di discrezionalità alla volontà testamentaria abbastanza ampi.
Tuttavia, ci sono anche qui importanti limiti *inderogabili* e uno di questi è quello rappresentato dalle c.d. *legittime*, che sono le quote dell'asse ereditario riservate ad alcune categorie di eredi, i c.d. *legittimari* o *eredi necessari*.

N.B.: l'art. 536 c.c. statuisce che "*le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, gli ascendenti legittimi. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi. A favore dei discendenti dei figli legittimi o naturali, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi o naturali*".

Quanto alla *legittima* spettante ai figli, in assenza del coniuge superstite, essa è pari alla metà dell'asse ereditario se c'è un solo figlio, e a 2/3 se invece i figli [come nel Vs caso] sono due o più.
Pertanto, la *legittima* a Lei spetterebbe in ragione di 1/3 dell'asse [un altro terzo a Suo fratello, mentre il restante terzo rappresenterebbe la quota per vs padre *disponibile*], e però, come abbiamo rilevato anche di recente, l'asse ereditario dovrebbe evidentemente essere prima determinato sommando i beni effettivamente lasciati – il c.d. *relictum* – con quelli che in vita sono stati oggetto di liberalità a favore di altri eredi e che costituiscono il c.d. *donatum*.
Nel *donatum,* ricordiamo, rientrano *sia le donazioni dirette che quelle indirette*, come ad esempio potrebbe essere configurata proprio l'apertura di un conto corrente cointestato con un figlio laddove emergesse che i versamenti siano stati tutti effettuati dal padre, anche se come al solito questi sono aspetti sempre molto delicati da affrontare.

(cesare pizza)

2023.06.15 - Come difendersi dalle grandi campagne pubblicitarie

Sempre più spesso come vediamo praticamente tutti i giorni le aziende farmaceutiche investono su grandi campagne pubblicitarie per la vendita dei loro articoli, senza badare a spese e questo conferma che non sono soldi buttati al vento, ma che c'è per le aziende un probabilissimo ritorno.
È chiaro che noi "piccoli" farmacisti non siamo in grado di competere con sponsorizzazione così massicce di prodotti soltanto commerciali.

È innegabile che la pubblicità, oggi più che mai, gioca un ruolo centrale nella vita dei consumatori, ma il farmacista deve essere in grado di "*difendere*" tenacemente la sua professionalità affermando senza timore la propria identità di autentico "consulente di benessere".
Come Lei ben sa e dovrebbe sapere, il farmacista opera – quel che il mero capitalista non è in grado di pareggiare - su versanti solo in minima parte coincidenti con quelli di cui Lei parla, e dunque non crediamo che Voi dobbiate temere eccessivamente quello che in effetti sembra o può sembrare un vero accerchiamento da parte di… barbari, perché, rispetto a Voi, meri dispensatori di prodotti.
Ebbene, per contrastare questa quantità industriale di pubblicità - che può realisticamente, almeno in qualche caso, battere quasi a mani basse la concorrenza della farmacia,

inondandone la clientela che è ovviamente anche la *vostra* clientela - è necessario *migliorare* sul piano generale, concentrandosi in primo luogo sulle vostre capacità comunicative che devono essere messe in grado, grazie anche alla vs organizzazione, di trasmettere fortemente tutta la professionalità della farmacia.
La clientela deve capire, in definitiva, che Voi al banco non proponete solo prodotti, ma *consigli* ed è questo – vale la pena ribadirlo una volta di più - che può e deve, come si suol dire, "fare la differenza", investendo di conseguenza anche su percorsi formativi che possano *evolvere*, come abbiamo sottolineato in parecchie occasioni, la *comunicazione al banco* e quella sui *social* così da creare o quantomeno illuminare un'identità ben definita che aiuti quindi il cliente anche a fidelizzarsi.

(michela pallonari)

2023.06.15 - I poteri degli amministratori dopo lo scioglimento della società

Sono socio accomandatario in una sas titolare di farmacia; io e i miei due soci accomandanti abbiamo sciolto la società, ma non abbiamo ancora nominato i liquidatori e vorrei sapere quali sono gli adempimenti che in questa fase potrebbero gravare su di me come unico socio amministratore della sas sciolta.

Ai sensi dell'art. 2484, comma 3, cod. civ., la società si trova in stato di liquidazione quando gli amministratori – o, come in questo caso, l'accomandatario quale unico socio amministratore - hanno comunicato al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente l'avvenuto scioglimento della società indicandone la causa [decorrenza del termine di durata, conseguimento dell'oggetto sociale o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, ecc.].
Tuttavia, perché possa parlarsi propriamente ed effettivamente di "liquidazione*" è necessario che siano stati nominati anche i liquidatori.*
E però, raramente – come d'altronde ci pare stia in realtà capitando anche a Lei – le tempistiche della *liquidazione in senso lato* [scioglimento] e della *liquidazione in senso stretto* [nomina dei liquidatori] coincidono, e comunque nel periodo intercorrente tra lo scioglimento della società e la nomina dei liquidatori, come sancisce l'art. 2274 cod. civ., "*i soci amministratori conservano il potere di amministrare, limitatamente agli affari urgenti, fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione*".
Nel Suo caso, quindi, proprio perché (unico) socio accomandatario della società appena sciolta, Lei potrà/dovrà – *fino appunto alla nomina del liquidatore* – (continuare ad) amministrare la società ma al solo fine di salvaguardare la conservazione del patrimonio sociale, e dunque in questa "fase ponte" l'attività che Le fa carico non dovrebbe esporla a rischi particolari.
Tenga peraltro presente che può legittimamente rientrare nella salvaguardia della conservazione del patrimonio sociale [che Lei è tenuto a curare] anche la *continuazione degli acquisti,* sia pure nella qualità e quantità ragionevolmente necessarie a evitare che la farmacia in questo intertempo possa veder deprezzare il suo valore commerciale.
Nonostante, insomma, quegli "*affari urgenti*" evocati, come abbiamo appena visto, nell'art. 2274, la farmacia può/deve in realtà continuare a svolgere il suo servizio.
Quando poi entrerà in funzione il *liquidatore*, l'amministratore perderà ogni potere gestorio come del resto anche qualsiasi veste di rappresentanza della società, compresa quindi quella in giudizio.

(cecilia sposato – gustavo bacigalupo)

2023.06.16 - Le assenze ingiustificate del lavoratore

Una delle due commesse della farmacia - con la quale i rapporti sono per la verità abbastanza tesi – da tre giorni si è assentata dal lavoro senza presentare alcuna giustificazione. Posso sanzionare questo comportamento e con quale modalità?

L'assenza senza giustificazione del dipendente costituisce una violazione di due suoi *doveri fondamentali*, entrambi imposti dal Codice civile:

- *il primo è quello di adempiere diligentemente ai propri obblighi, come stabilito dall'art. 2104;*
- *il secondo riguarda l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, come previsto dagli artt. 1175 e 1375.*

Generalmente, le sanzioni sono determinate dal contratto collettivo basandosi sui giorni di *assenza ingiustificata*.
L'art. 35 del CCNL di categoria, in particolare, prevede l'obbligo per il lavoratore di *giustificare le assenze immediatamente*, e per l'esattezza *non oltre le 24 ore dall'inizio dell'assenza*, salvi naturalmente i casi di forza maggiore.
Laddove l'assenza non giustificata si prolunghi fino a 3 giorni può essere trattenuta in busta paga - sempre ai sensi dell'art. 35 del CCNL - *la retribuzione giornaliera di fatto* e irrogata una multa non eccedente l'importo pari al 10% della retribuzione*.*

*N.B.: Che, ricordiamolo, è costituita dalla retribuzione mensile [rapportata ovviamente alla singola giornata] indicata nella busta paga, oltre a qualsiasi altro elemento retributivo corrisposto al lavoratore con carattere di continuità.

Nell'ipotesi di *recidiva* oltre la terza volta nell'anno solare, ovvero di assenza *non giustificata* di almeno 4 giorni consecutivi, può scattare il *licenziamento senza preavviso per giusta causa*, cioè – in questo caso specifico – per fatto imputabile esclusivamente al lavoratore.
È bene precisare anche che, se escludiamo il *richiamo verbale*, ai fini dell'applicazione di qualsiasi altra sanzione - ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori - è obbligatorio inviare una *comunicazione scritta di contestazione disciplinare*, concedendo al lavoratore un periodo di 5 giorni per presentare la propria difesa e/o richiedere un'audizione personale.
Soltanto successivamente il datore di lavoro deciderà – se vorrà decidere – la sanzione da adottare.

N.B.: Questa procedura deve essere osservata anche nel caso in cui l'assenza ingiustificata sia espressamente indicata come motivo di licenziamento nel contratto collettivo nazionale.

Negli ultimi anni, inoltre, assistiamo sempre più frequentemente al singolare fenomeno che vede i lavoratori esprimere all'azienda il desiderio di interrompere il rapporto di

lavoro *ma senza presentare le dimissioni*, e però richiedendo di essere licenziati così da poter acquisire il diritto alla NASPI [assegno di disoccupazione].
Allo stesso modo, accade non proprio di rado che, se l'azienda rifiuta la proposta del dipendente, questi inizi ad assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione, costringendo pertanto il datore di lavoro a licenziarlo per *giusta causa*.
Il fine di questo comportamento [che non è scontato sia sempre assecondato dal datore di lavoro, anzi…] è evidentemente quello di *maturare il diritto all'assegno di disoccupazione*, con aggravio di spese sia per le finanze statali [corresponsione appunto dell'assegno] che, anche se in misura minore, per lo stesso datore di lavoro [pagamento del ticket di licenziamento*].

*Il ticket di licenziamento è fissato per il 2023 nel 41% del massimale mensile di disoccupazione – euro 1.407,99 - per ogni 12 mesi di anzianità del dipendente negli ultimi tre anni. Per un lavoratore con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo sarà pari a 1.809,30 euro [1.470,99*41%= 603,10 per anno], mentre - se il rapporto ha avuto durata inferiore all'anno - il contributo è pari ai mesi di anzianità.

Non tutto però è nelle mani del lavoratore perché il Governo, proprio per arginare questo andazzo, ha recentemente approvato un disegno di legge che prevede *la risoluzione del rapporto lavorativo per volontà del prestatore di lavoro*, **senza diritto all'assegno di disoccupazione**, *nel caso di assenza ingiustificata del lavoratore che si protragga oltre il limite previsto dal contratto collettivo di categoria* - o in mancanza - *per un periodo superiore a 5 giorni*.
Ma, ripetiamo, si tratta per il momento di un semplice disegno di legge.

(*aldo montini*)

2023.06.16 - Proroga al 20 luglio 2023 del termine per il versamento delle imposte…
[…da parte, però, dei soli soggetti ISA e dei c.d. forfettari]

Con un comunicato stampa di mercoledì, il MEF ha "ufficializzato" la notizia che già era stata di fatto anticipata: quella della

proroga del termine al 20 luglio 2023

[in luogo del 30 giugno 2023] *per il versamento delle imposte dovute:*

- *dai contribuenti soggetti agli ISA* [che dunque hanno registrato per il 2022 un fatturato inferiore a Euro 5.164.568,99];

e

- *dai contribuenti forfettari*.

Per ciò che concerne le farmacie, sono pertanto coinvolte le *ditte individuali* [compresi, attenzione, i *collaboratori delle imprese familiari*], le *società di persone* [snc, sas] *e i loro soci*, le *srl e i loro soci* ma questi ultimi, cioè i *loro soci*, soltanto nel caso in cui abbiano optato per il regime di trasparenza, che, come forse è noto, è proprio delle società di persone.
Il comunicato ha precisato che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli ISA, come nel caso di *cessazione di attività intervenuta nel corso del 2022*.
Sarà comunque possibile – come ormai accade ogni anno di questi tempi - versare le imposte *successivamente al 20 luglio ed entro il 31 luglio 2023,* e però *applicando in tale evenienza una maggiorazione dello 0,40%*.
Resta infine *il termine di versamento del 30 giugno per tutti gli altri contribuenti* e quindi per coloro i quali non sono soggetti a ISA e/o non sono titolari di partita iva.

(*Studio Bacigalupo Lucidi*)

2023.06.19 - Detraibilità canoni di locazione per studenti fuori sede

So che ne avete parlato, ma vorrei riproporvi questo problema: posso detrarre dalla mia dichiarazione dei redditi il canone di locazione che sostengo per l'alloggio di mio figlio fiscalmente a carico, che studia in una università in una città lontana da quella in cui abitiamo?

La risposta è affermativa, anche se occorrono alcune precisazioni.
È possibile detrarre dall'imposta lorda un ammontare pari al 19% dei canoni di locazione sostenuti da e/o per studenti universitari fuori sede [purché appunto figli fiscalmente a carico] in applicazione di *contratti di locazione* ai sensi della l. 431/98, di *contratti di ospitalità*, di *atti di assegnazione in godimento o locazione stipulati con enti*, ma alle seguenti condizioni:

- *la sede universitaria deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 km e comunque in una provincia diversa rispetto al comune di residenza dello studente,*
- *l'immobile oggetto di contratto di locazione deve essere situato nello stesso comune (o in comuni limitrofi) in cui è ubicata l'università frequentata**.

*A differenza delle spese universitarie, ai fini della detrazione in oggetto, non c'è distinzione quanto alla tipologia di Facoltà universitaria e all'ubicazione della sede dell'ateneo e neppure ha rilievo che l'Università sia pubblica o privata.

La detrazione massima spettante è pari ad euro 500, pari dunque al classico e immarcescibile 19% di euro 2.633.
L'importo deve riferirsi ai canoni di locazione pagati in ogni periodo di imposta, tenendo presente che sono esclusi dall'agevolazione in argomento il deposito cauzionale, gli oneri condominiali, ecc.
Vale la pena da ultimo ricordare che, ai fini di un ipotetico controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria circa la spettanza dell'agevolazione, è opportuno conservare la documentazione inerente alla spesa e dunque, in particolare, *il contratto di locazione firmato e registrato* e le *ricevute di avvenuto pagamento in modalità tracciata* [bonifico, carta credito, ecc.].

(*mario astrologo*)

2023.06.19 - La deducibilità dei contributi inps per i domestici

Se e in che limite posso dedurre i contributi versati alla colf che assiste mia madre?

L'art. 10, comma 2, del TUIR stabilisce che "*Sono altresì*

deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare".
Quindi, che si tratti di una colf in senso proprio o di una c.d badante, parliamo sempre evidentemente di *rapporti di lavoro domestico*, rendendo così deducibili – sia pure nell'ammontare limite di € 1.549,37 [pari a 3.000.000 delle vecchie lire] – i contributi versati in ordine alle retribuzioni corrisposte.

(*matteo lucidi*)

2023.06.19 - Permessi retribuiti per un lutto in famiglia

Un magazziniere ha chiesto di assentarsi per otto giorni per la morte della nonna. Cosa devo fare?

In caso di decesso del coniuge, o di parenti e affini entro il secondo grado, il lavoratore – secondo le previsioni normative – ha diritto di assentarsi [per ogni singolo lutto] *per un periodo massimo di tre giorni lavorativi*, che tuttavia diventano *quattro* per espresso disposto dell'art. 37 del CCNL Farmacie private.
Il decesso della nonna, ascendente in linea retta di secondo grado, fa dunque sorgere in capo a quel magazziniere il diritto appunto alla concessione *anche di 4 giornate*.
Laddove, però, la farmacia intenda concedere al lavoratore l'intero periodo richiesto, deve tener conto che i giorni dal quinto in poi *potrebbero essere decurtati dal monte-permessi retribuiti,* perché così previsto dallo stesso CCNL applicabile.

(giorgio bacigalupo)

2023.06.20 - Concorso campano: solo il legislatore può sterilizzare la sentenza del CdS n. 6016/2023

È stata infatti pubblicata proprio ieri, *19 giugno 2023*, la decisione del Consiglio di Stato n. *6016/2023* (cliccabile) che conferma – nella grandissima parte dei suoi assunti – Tar Campania n. 1341/2023.
Ne abbiamo parlato in quantità industriale e chi segue questa Rubrica conosce i ns. convincimenti sui temi centrali della decisione dei giudici napoletani e ora anche di quella del Supremo Consesso.
Confidiamo di approfondire in altre circostanze, almeno in alcuni suoi passaggi, la sentenza del CdS, preferendo limitarci per il momento – anche per permettere una nostra migliore disamina del provvedimento – a sottolineare che, secondo il Consiglio di Stato, qualunque concorrente posizionato nella graduatoria del concorso straordinario campano, ove abbia ceduto a titolo oneroso o gratuito [anteriormente all'approvazione della graduatoria] la sua quota della società formata con gli altri covincitori in forma associata di una sede in un qualunque altro concorso straordinario, deve essere escluso dalla graduatoria, sia che egli vi abbia occupato una posizione utile partecipando individualmente oppure in forma associata con gli stessi coassegnatari dell'altra sede o con farmacisti diversi.
Come abbiamo osservato in chiusura della Sediva News del 21 aprile u.s., tuttavia, ci pare che il CdS – ancor più del Tar – abbia inteso riferirsi ripetutamente a vicende che in origine avevano visto il concorrente [oggi "escludendo"] dapprima conseguire, per l'appunto in forma associata, una sede in un altro concorso straordinario, e successivamente cedere a titolo oneroso o di liberalità la sua quota della società costituita con i suoi covincitori [dopo la scadenza del triennio o addirittura anche al momento stesso del rilascio della titolarità pro quota] a un qualunque terzo prima della pubblicazione della graduatoria campana.
Detta in sintesi: indipendentemente che quel concorrente abbia ceduto *medio tempore* la quota di una società di persone o di una società di capitali – ribadiamo, *anche se costituita sin dal primo istante di vita del diritto d'esercizio della farmacia conseguita in un altro concorso straordinario* – deve ritenersi sia incappato nella *preclusione decennale* prevista nel quarto comma dell'art. 12 della l. 475/68 e dunque per questo debba oggi essere escluso dalla graduatoria.
È chiaro che le domande che a questo punto sorgono più o meno spontanee sono parecchie e soprattutto sono difficilmente decifrabili le conseguenze che possono derivare anche dalla semplice sintesi che di questa decisione abbiamo appena tracciato, e figuriamoci quali e quante ne deriverebbero nel caso in cui la *preclusione decennale* fosse ritenuta applicabile [come del resto è sembrato fosse una delle idee che abbiano fatto capolino nella sentenza del Tar…] anche a chi nell'arco della sua vita abbia acquisito a titolo oneroso o gratuito – da un qualsivoglia terzo, o perché no? anche dal padre – la quota di una società di persone o di capitali a propria volta resasi *come tale* cessionaria di una farmacia e del suo diritto d'esercizio, cioè di una società che *come tale* abbia originariamente acquisito la titolarità a titolo derivativo e quindi per la via negoziale, che d'altronde è la sola modalità, se escludiamo ovviamente quella eccezionale del concorso straordinario, di acquisizione della titolarità di una o [dal 2017] più farmacie da parte di una società di persone o [dal 2017] di capitali.
Qui però il discorso si complica ulteriormente e gli interrogativi si moltiplicano: vedremo di tentare cammin facendo di capire qualcosa di più [la ns. lettura della sentenza è stata peraltro piuttosto frettolosa], e però ci sembra di dover anche qui ribadire che – qualunque sia la portata della sentenza, applicabile ai soli concorrenti "provenienti" da altri concorsi straordinari oppure estensibile "urbi et orbi", quindi a qualsiasi sventurato abbia ceduto una qualunque quota sociale comunque pervenutagli – un qualche serio contrasto a questo infausto arresto del Consiglio di Stato può in realtà provenire solo dal legislatore nazionale.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.06.20 - Il credito d'imposta Under 36 non può essere chiesto a rimborso

Mio figlio quest'anno ha acquistato la prima casa beneficiando dell'agevolazione Under 36 e desidero sapere se il credito d'imposta può essere chiesto a rimborso invece di usarlo in compensazione.

La risposta è negativa.
Infatti, in nessun caso il *bonus* in argomento può essere

"erogato" sotto forma di rimborso, ma questo non vuol dire che l'agevolazione non possa egualmente rivelarsi conveniente.
Come è noto, infatti, l'art. 64 del d.l. n. 73/2021 ha riconosciuto un credito d'imposta [pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto] - oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale - agli *Under 36* per gli acquisti soggetti a IVA.

N.B. Dl. n. 73/2021, art 64. comma 7: *"Per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi."*

Sarà possibile, inoltre, usufruire di tale credito:

- *in compensazione tramite modello F24 [codice tributo 6928]*
- *in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito*
- *in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.*

Infine, vale la pena precisarlo, queste disposizioni non prevedono alcun limite temporale per la fruizione del *bonus*.

(marco righini)

2023.06.21 - Le mani del Fisco sulle imprese familiari…
[…il lavoro del familiare in farmacia deve essere continuativo e prevalente, perché diversamente il rischio sul piano fiscale è che l'i.f. non venga riconosciuta]

Volendo far partecipare mia figlia, che in questo momento studia Farmacia in una università lontana da casa, ai risultati economici della mia farmacia, alla fine dello scorso anno ho costituito con lei un'impresa familiare; ho il dubbio di aver sbagliato perché il contributo di mia figlia alla gestione della farmacia è inevitabilmente molto ridotto e quindi attribuirle alla fine dell'anno una quota di utili potrebbe essere anche contestabile.
Per evitare qualunque problema potrei costituire con lei una società, forse una sas in cui lei sia l'accomandante, ma questa soluzione voglio rinviarla a quando saranno maggiorenni anche gli altri due figli in modo da poter valutare con tutti loro il destino della farmacia.
Nella vostra pubblicazione Piazza Pitagora abbiamo rinvenuto 4 o 5 vs. Sediva news sull'impresa familiare in cui avete parlato di una certa tolleranza del Fisco sulle imprese familiari.
Cosa mi consigliate?

Intanto, come altre volte, è opportuno riportare le disposizioni applicabili in questa vicenda, abbastanza comune anche nelle farmacie ma da qualche anno meno diffusa anche per l'intervenuta apertura ai *non farmacisti* della partecipazione a società, di persone come di capitali, titolari di una o più farmacie.
In pratica, però, i titolari in forma individuale - intendendo avviare una "prima" sistemazione della posizione anche economica di un figlio, farmacista o non farmacista – preferiscono talora accantonare la via dell'impresa familiare [anche per quel che diremo proprio con riguardo alla fattispecie delineata nel quesito, da par suo non infrequente] e deviare direttamente verso la sua partecipazione alla farmacia nella veste di socio, prestando naturalmente attenzione particolare al superamento degli ostacoli che, sul piano delle incompatibilità, frappone sub a), b) e c) il comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.
Ma, come leggiamo nel quesito, per Lei non è questa una soluzione adottabile al momento e dunque restiamo all'ipotesi – che intende privilegiare e ne spiega le ragioni - dell'impresa familiare, che del resto ci pare sia stata da voi già formalizzata in tempo utile per poter avere esecuzione anche con riguardo all'anno in corso, cosicché questa nostra disamina potrà forse indirizzarLa per un accantonamento [se pur momentaneo] dell'i.f., perlomeno ai fini dell'attribuzione degli utili d'impresa di quest'anno.
Vediamo allora in primo luogo che cosa ci dicono le due norme che qui ci interessano e che – come largamente illustrato in circostanze diverse nel corso di questi ultimi quarant'anni – sono l'art. 230 bis del cod. civ. e l'art. 5 del TUIR ["*Testo unico delle imposte sui redditi*", di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917], rispettivamente sul piano civilistico e su quello meramente tributario.

Art. 230 bis, comma 1, cod. civ.

"Salvo che sia configurabile un diverso rapporto [2094,2251], il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato [36 Cost]. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi [316].

- ***D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917*** ["*Testo unico delle imposte sui redditi.*": si tratta del c.d. T.U.I.R.]:
Art. 5, comma 4 e 5 *[Redditi in forma associata]*
Comma 4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al 49 per

cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:
a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;
b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente nel periodo di imposta;
c) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.
Comma 5. Si intendono per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

L'art. 230bis del cod. civ. prevede quindi che – "*salvo che sia configurabile un diverso rapporto*" [tra il titolare e il familiare, naturalmente, come ad esempio potrebbe essere il caso di un rapporto di lavoro dipendente] - il familiare che presta "*in modo continuativo*" la propria attività lavorativa "*nella famiglia* ***o*** *nell'impresa*", oltre ad avere diritto al mantenimento, partecipa agli utili dell'esercizio "*in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato*".

Dunque, uno dei requisiti strutturali dell'i.f., perciò essenziali per la sua configurabilità, è lo svolgimento "*in modo continuativo*" da parte del collaboratore di prestazioni lavorative, indifferentemente, "*nella famiglia*" **o** "*nell'impresa*" familiare.

L'art. 5 del Tuir, invece, oltre a circoscrivere l'attività di lavoro del collaboratore *nella* o *per* l'impresa [tacendo quindi della "*famiglia*"], aggiunge al requisito della *continuità* delle prestazioni, come abbiamo visto poco fa, anche la *prevalenza*, da considerare con riguardo a eventuali altre e/o diverse attività lavorative del familiare.

In sostanza, la normativa fiscale *riconosce* la sussistenza dell'impresa familiare sul versante che le è proprio, *ammettendo di conseguenza l'attribuzione di utili d'esercizio ai familiari* – sia pure nel limite, complessivo per tutti i collaboratori dell'i.f., del 49% [un tetto invece non apposto dalla norma civilistica], pertanto con la riserva fiscalmente irriducibile del 51% a favore del titolare - *soltanto in presenza [anche] del requisito della continuità e di quello della prevalenza*.

Se pertanto, ad esempio, Sua figlia esercitasse – compatibilmente, s'intende, con gli studi universitari - la professione sanitaria di *dietista*, anche ricavandone magari profitti di elevata consistenza e/o semplicemente dedicandole la gran parte della propria giornata lavorativa, un'impresa familiare correttamente formalizzata potrebbe essere "difesa" anche sotto l'aspetto fiscale, laddove però tale professione Sua figlia l'esercitasse all'interno della farmacia [come del resto l'art. 102 TU.San. consente].

Ben diversa è invece la vicenda che Lei descrive, perché non è seriamente sostenibile – sempre fiscalmente, s'intende, perché dal punto di vista civilistico abbiamo visto come le cose vadano altrimenti - l'attribuzione di un reddito di partecipazione [nonostante l'avvenuta costituzione di un'impresa familiare tra voi] a chi sia uno studente universitario con residenza in una città diversa da quella dove è in esercizio la farmacia, trattandosi infatti di una fattispecie in cui sarebbe arduo individuare nell'ipotetica collaborazione di Sua figlia il carattere della *prevalenza* [rispetto, in questo caso, all'attività di studente universitario] e men che meno quello della *continuità*.

Si consideri per di più che anche sull'impresa familiare l'Amministrazione finanziaria sembra ora volerci veder chiaro, o almeno più chiaro rispetto al passato, specie se teniamo conto che fino a qualche tempo fa gli Uffici fiscali avevano mostrato verso questo istituto un atteggiamento quasi agnostico, quindi poco incline a indagini o penetrazioni specifiche nel cuore dell'i.f. e dei suoi presupposti, controllando soprattutto che il titolare non denunciasse un reddito inferiore al 51% dell'intero, ma generalmente disinteressandosi della *prevalenza,* per la quale a tutto concedere il Fisco sembrava guardare più che altro a un criterio puramente reddituale.

Come pure non si interessava granché di verificare la sussistenza nel concreto della *continuità* delle prestazioni lavorative e neppure – salvi casi clamorosi – la *corrispondenza* dell'entità [a parte il rispetto del 51 e del 49%] degli utili attribuiti ai collaboratori familiari alla *qualità* e *quantità* delle loro prestazioni e dunque ignorando nei fatti che questa è una *corrispondenza/proporzionalità* imposta sia dal codice che dal DPR 917/86.

Ma, come accennato, l'Agenzia delle Entrate sta cambiando da qualche tempo atteggiamento, in particolare contestando l'utilizzo eccessivamente disinvolto – specie in punto di *prevalenza*, che abbiamo visto essere un requisito richiesto solo dalla norma fiscale - dell'art. 5 del Tuir e provocando così l'intervento della Suprema Corte che [v. Cass. 21/12/2021, n. 40934 e le ancor più recenti Cass. 24/11/2022, nn. 34699 e 34702, e Cass. 25/11/2022, n. 34837] ha avuto agio a precisare che "*In tema di imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità del regime fiscale dell'impresa familiare, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, commi 4 e 5, è richiesto, tra l'altro, che il lavoro prestato dal collaboratore all'interno dell'impresa familiare sia prevalente rispetto alle altre attività eventualmente svolte*".

È quindi facile intuire che questi recenti arresti giurisprudenziali potranno non lasciare indifferente l'Amministrazione finanziaria, perché notoriamente quest'ultima tarda forse un po' a entrare in funzione quando i temi non le sono ancora del tutto chiari, ma poi – specie quando è scesa in campo la Cassazione – non ama fare sconti a nessuno.

Insomma, abbiamo l'impressione che anche interventi così decisi della S.C. possano provocare una certa attività di controllo del Fisco - fino a ieri praticamente quasi inesistente – su un istituto peraltro già molto complesso,

articolato e dibattuto come l'impresa familiare, che d'altronde in quasi mezzo secolo di vita dell'istituto ha dato qualche daffare ai magistrati soprattutto sul piano giuslavoristico e molto poco, dicevamo, su quello tributario.
D'altra parte, se leggiamo con un pò di attenzione anche una sola delle sentenze della S.C. sopra citate, vediamo facilmente che si tratta di decisioni che fanno definitiva chiarezza circa la *ratio* e la specificità - rispetto alla normativa civilistica e lavoristica - di questo ulteriore requisito costitutivo della i.f. [quello appunto della *prevalenza*], puntualizzando allo stesso tempo anche le (altre) importanti differenze dell'istituto nei due diversi ordinamenti.
Tanto per intenderci, se l'anziana madre del titolare individuale della farmacia [è inutile ricordare che stiamo parlando di un istituto che non può minimamente riguardare le società, di persone o di capitali, ma le sole imprese a titolarità individuale] può legittimamente partecipare all'impresa familiare – *ai fini civilistici* – anche soltanto occupandosi delle faccende domestiche e degli altri bisogni della famiglia, così non è per la norma tributaria per la quale l'attività lavorativa deve essere svolta *nella* o *per* la farmacia.
Così pure, se *civilisticamente* un familiare può esercitare con fondamento i diritti che possono derivargli dall'impresa familiare di cui sia titolare un parente o un affine anche quando la sua attività lavorativa nella farmacia non sia nella sua vita quella *prevalente* rispetto ad altre prestazioni di lavoro, così non è per la norma fiscale per la quale, come abbiamo visto ampiamente, perché l'i.f. sia legittimamente invocabile è necessario che il familiare svolga *prevalentemente* la sua attività di lavoro *nella* o *per* l'impresa.
E così conclude la Suprema Corte: "*il T.u.i.r. [art. 5, comma 4, lett. c)] richiede, infatti, espressamente la prevalenza del lavoro del collaboratore all'interno dell'impresa familiare rispetto ad altre attività eventualmente esercitate, requisito che non è invece contemplato nell'art. 230 bis c.c.; la specificazione fu appositamente introdotta, a fini antielusivi, dal D.L. n. 853 del 1984, art. 3, comma 12, in base al quale l'indicazione delle quote di partecipazione dei collaboratori viene effettuata a consuntivo e cioè, contestualmente all'attestazione dell'imprenditore in ordine alla corrispondenza delle quote attribuite ai collaboratori alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa da ciascuno di essi in modo continuativo e prevalente;(...)*".
Volendo perciò concludere l'analisi riallacciandoci anche a queste ultime notazioni della Cassazione [e volendo perfino sorvolare sulla difficile configurabilità – ancor più in un caso come questo – di prestazioni di Sua figlia svolte *in modo continuativo e prevalente* per la farmacia], va da sè che – quanto alla *quantità* e alla *qualità* del lavoro ascrivibile all'esercizio – l'attività di studio non può costituire, di per sé e in quanto tale, un contributo effettivo all'esercizio, tanto più che l'università si trova in una città diversa da quella della farmacia.
E' difficile, insomma, che Lei possa utilizzare la costituita i.f. con Sua figlia sul piano fiscale prima che siano stati completati gli studi universitari e quindi partecipare effettivamente – *ma solo da allora* – all'impresa familiare.
Lei non ha quindi "sbagliato" – come sembra credere – nell'aver costituito l'i.f. con Sua figlia, perché ci pare che "sbaglierebbe" soltanto se le attribuisse già per quest'anno una qualunque partecipazione agli utili.

(*gustavo bacigalupo – aldo montini*)

2023.06.22 - Adeguamento istat per maggio 2023

È stato pubblicato nella G.U. l'indice di aggiornamento Istat relativo a ***Maggio 2023***, che – parallelamente all'andamento dell'inflazione - vede un ulteriore abbassamento dell'indice *mensile* allo **0,2%** (rispetto al precedente 0,3%) e dell'indice *annuale* passato dal **7,9%** al **7,2%,** mentre quello *biennale* vede un innalzamento – ma le cose qui andranno diversamente e solo nei prossimi mesi - al **14,5%** dal precedente **14,2%.**
Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari al **5,400%** (il 75% di 7,2%), e quella *biennale* al **10,875%** (il 75% di 14,5%).
Resta pertanto ancora molto elevato l'indice di variazione sia *annuale* che *biennale* del canone.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.06.22 - La presentazione della scia per la vendita di prodotti diversi dai farmaci

Sono titolare di farmacia da oltre 20 anni e poco tempo fa a un mio collega – in seguito a un'ispezione –è stata contestata la mancanza della SCIA per la vendita di prodotti alimentari. Ora, io ricordo di averla presentata nel 2010, ma non ho ricevuto risposte. Corro qualche rischio in particolare?

Dalla riforma del Commercio [il D.Lgs. 114/98] il problema in generale è risultato sicuramente ridimensionato, soprattutto sotto l'aspetto pratico, quantomeno perché oggi una farmacia - oltre evidentemente a poter erogare senza limiti i c.d. *nuovi servizi* - può vendere al dettaglio:
a) *tutti i prodotti e servizi riconnessi alla concessione/autorizzazione per l'esercizio della farmacia* [e quindi, oltre ai farmaci, anche i prodotti a essi complementari, i presìdi medico chirurgici, i dispositivi medici, ecc.];
b) *gli articoli e i prodotti di cui alla tabella merceologica speciale per i titolari di farmacia* [allegato 9 del D.M. Industria n. 375/88: la c.d. "*ex Tabella XIV*"], *previa una specifica autorizzazione commerciale* - oggi notoriamente sostituita dalla SCIA, che *in principio* non può tuttavia essere negata - e quindi gli alimenti dietetici e destinati a un'alimentazione particolare, i prodotti igienici, gli articoli di puericultura, gli articoli sanitari, i prodotti cosmetici, i liquori e i pastigliaggi medicati, i prodotti chimico-farmaceutici, ecc.;
c) infine, *anche ulteriori prodotti/articoli/apparecchi*, ecc. inerenti a vari altri settori merceologici, alimentari e non, compresi in quelli di cui alla lettera precedente [*e parimenti compatibili con l'esercizio della farmacia*], e però *previa una specifica e diversa autorizzazione commerciale,* anch'essa oggi sostituita dalla SCIA, il cui rilascio può invece, diversamente dall'altra, essere soggetto a una valutazione discrezionale circa le esigenze dell'utenza e della pianificazione commerciale.
Perciò, in definitiva, per essere in grado [come l'accentuarsi di spinte pro-concorrenziali sta sempre più

imponendo …] di offrire un'ampia gamma di prodotti alla clientela, la farmacia potrebbe avvertire la necessità di dotarsi, per così dire, anche della terza "licenza", oltre che di quelle sub a) e b) che ineriscono strettamente – come abbiamo visto - all'esercizio della farmacia.

Occorre, inoltre, precisare che l'attuale art. 19, comma 1, della l. n. 241/1990 prevede che "*Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell'interessato*".

Il "segnalante", in sintesi, deve soltanto comunicare all'Amministrazione - nel rispetto naturalmente delle disposizioni previste nei vari settori di competenza dell'attività svolta - il possesso dei requisiti per il suo concreto esercizio.

Solo a seguito della presentazione della SCIA prende avvio un *procedimento di successiva verifica e accertamento*, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza dei presupposti di legge, in mancanza dei quali quest'ultima è chiamata a intervenire [secondo il decorso o meno del termine di 60 giorni dal giorno di presentazione della SCIA] con l'esercizio di poteri inibitori e repressivi.

Senonché, l'Amministrazione – quando è chiamata e/o intenda esercitare *poteri repressivi* – è tenuta al rispetto, tra gli altri, del requisito del "*termine ragionevole*" di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990: e tuttavia, perlomeno nel Suo caso, ci pare che la dichiarazione da Lei presentata, che risale addirittura al 2010, induca ragionevolmente a ritenere che proprio il decorso di ben tredici anni (!) abbia ridotto ai minimi termini lo spazio per interventi comunali di carattere repressivo proprio perché, se non altro, quel "*termine ragionevole*" dovrebbe considerarsi ormai ampiamente compiuto.

(cecilia sposato-cesare pizza)

2023.06.23 - L'autorizzazione per la dichiarazione precompilata del de cuius

Rispondendo ad alcuni quesiti riguardanti in sostanza la questione accennata nel titolo, segnaliamo che L'Agenzia delle Entrate - con il provvedimento del 18 aprile 2023 - ha previsto espressamente la possibilità per l'erede, *che nell'anno precedente aveva già presentato la dichiarazione 730 precompilata*, *di poter provvedere nuovamente alla trasmissione di tale modello* - nell'anno corrente - *senza necessariamente richiederne l'autorizzazione* [e del resto abbiamo visto di recente che questa è la disciplina anche delle *dichiarazioni precompilate* dei minori].

Ricordiamo che, per poter richiedere l'abilitazione *ex novo*, sarà sufficiente dichiarare la propria condizione di erede:

- *accedendo all'area riservata del sito dell'Agenzia attraverso il servizio "Autorizzazioni soggetti terzi";*
- *inviando via PEC la richiesta a una qualsiasi Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate;*
- *presentandosi fisicamente a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia.*

Come si rileva agevolmente dalla lettura di questi tre passaggi, si tratta di una procedura semplice che può essere praticata anche in tempi abbastanza rapidi.

(*valerio pulieri*)

2023.06.23 - Quando partecipazioni sociali e partecipazioni agli utili non coincidono

Sono titolare individuale e vorrei costituire una società con i miei due figli di cui uno solo è farmacista. Mi piacerebbe però premiare adeguatamente – e se possibile con una maggiore partecipazione agli utili – uno dei due perché, oltre a collaborare con me da molti più anni, si è sempre prodigato con grande dedizione. È possibile raggiungere questo obiettivo nonostante la parità di quote tra loro?

La soluzione, nel caso di *società di capitali*, sta nell'art. 2468 del codice civile, che al terzo comma permette di attribuire a singoli soci *particolari diritti* che possono indifferentemente riguardare l'*amministrazione della società* come la *distribuzione degli utili*, ma anche – a guardar bene - sia l'una che l'altra, rendendo dunque derogabile pattiziamente la corrispondenza tra la quota/percentuale di capitale ascritta a un socio e la misura della sua partecipazione agli utili.

Appunto per questo, però, è naturalmente necessaria – come precisa del resto la disposizione citata - un'espressa previsione in tal senso nell'atto costitutivo/statuto.

Ma la proporzionalità tra i conferimenti e l'attribuzione degli utili non è disposta da una norma imperativa del codice civile neppure per le *società di persone*, perché è proprio il codice a permettere deroghe contrattuali – quindi introdotte direttamente nell'atto costitutivo della società [o in una successiva sua modifica] - disponendo l'art. 2263 che "*Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali*".

Cioè, come vediamo, in una snc o in una sas la corrispondenza sul piano percentuale tra i *conferimenti* [nelle società di persone, infatti, non c'è un "capitale" sottoscritto dai soci, ma soltanto loro conferimenti] e "*le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite*" è soltanto *presunta*, e per ciò stesso derogabile dall'*autonomia privata* dei soci.

Nel Suo caso, quindi, il *capitale* [se Lei intende costituire, poniamo, una srl] o il valore dei *conferimenti* [ove opti invece per una snc o una sas], possono essere ascritti a Lei nella misura del 60% e ai suoi due figli in ragione del 20% ciascuno, mentre la misura della partecipazione a "guadagni" e "perdite" di ognuno di voi può legittimamente essere convenuta in termini percentualmente diversi, magari tenendo conto anche nello stesso contratto sociale – perchè no? – della diversità dei compiti lavorativi assunti dal singolo socio e/o, se del caso, dall'assunzione di incarichi

riguardanti l'amministrazione della società e/o la direzione responsabile della farmacia sociale.
Naturalmente, però, in una vicenda come questa – già di per sé generalmente delicata - è necessaria qualche cautela in più perché sono in ballo rapporti anche tra… fratelli germani.

(*matteo lucidi*)

2023.06.26 - La "gerarchia" tra gli eredi legittimi

La vostra recente news sul padre vedovo e sulla legittima dei figli mi ha fatto sorgere un dubbio: in mancanza di eredi ai quali spetti una legittima, come sicuramente i figli e il coniuge, e senza che il de cuius abbia lasciato testamenti, a chi spetta l'eredità?

La disciplina successoria, per quanto molto ben dettagliata nel codice civile, può talora risultare poco immediata e magari anche insidiosa.
Qui tenteremo pertanto, rispondendo anche al quesito, di delineare un quadro di sintesi che possa dissipare almeno alcune delle perplessità che caratterizzano questa sempre delicata materia, anche se - per poter rispondere con puntualità alla Sua email - dovremmo naturalmente conoscere la situazione familiare al momento del decesso del soggetto che Lei ha ipotizzato.
Generalmente, comunque, occorre in primo luogo attenersi, questo è ovvio, alle disposizioni testamentarie del *de cuius* e – in mancanza di testamento, come nel caso da Lei prospettato – è il codice stesso ad articolare una vera e propria "gerarchia" tra gli *eredi legittimi*, come sono definiti dal codice coloro che sono chiamati all'eredità non da disposizioni testamentarie ma direttamente dalla legge, e naturalmente vanno distinti dai c.d. *legittimari* o *riservatari*, che sono gli eredi cui il codice *riserva,* in presenza o meno di disposizioni testamentarie, una quota dell'eredità [la c.d. *legittima* o *quota di riserva*] variabile in funzione della concorrenza tra più *legittimari*.
E allora:
–in mancanza di figli, genitori e fratelli: l'intera eredità spetta al coniuge;
–in mancanza del coniuge, ma in presenza di uno o più figli: l'intera eredità spetta ai figli in parti uguali tra loro;
–in presenza del coniuge e di un figlio: l'eredità è divisa a metà tra loro;
–in presenza del coniuge e di due o più figli: un terzo dell'eredità spetta al coniuge e gli altri due terzi vanno divisi in parti eguali tra i figli;
–in presenza del coniuge e di fratelli del de cuius, ma in mancanza di discendenti e/o ascendenti: due terzi dell'eredità spettano al coniuge e il restante terzo va diviso in parti uguali tra i fratelli;
–in presenza del coniuge e genitori del defunto: due terzi dell'eredità spettano al coniuge e il restante terzo va diviso in parti uguali tra i genitori;
–in presenza di coniuge, fratelli e genitori: due terzi dell'eredità spettano al coniuge e il restante terzo va diviso in parti uguali tra genitori e fratelli, ma ai genitori spetta almeno un quarto;
–in presenza di fratelli e genitori, ma in mancanza di coniuge e/o discendenti: l'intera eredità va divisa per *capi*, cioè secondo il numero dei figli di ogni fratello del de cuius, ma ai genitori spetterà almeno la metà;
–in mancanza di coniuge, discendenti, ascendenti e fratelli o loro discendenti: l'intera eredità spetterà ai parenti più prossimi entro il sesto grado.
Infine, ricordando che per il nostro ordinamento (art. 74 cod. civ.) la "*parentela è il vincolo tra persone che discendono da uno stesso stipite*" [che è la persona da cui una famiglia discende], nell'eventualità in cui il defunto non abbia lasciato parenti entro il sesto grado, l'intera eredità è devoluta allo Stato, che non può rinunciarvi.

(cesare pizza)

2023.06.26 - Locazione di un immobile in comproprietà: anche se figura un solo locatore, i canoni contrattuali sono redditi ascritti pro quota a tutti i comproprietari

Io e mio fratello siamo comproprietari di un immobile ricevuto in successione, ma in questi giorni mio fratello ha sottoscritto un contratto di locazione a nome proprio e firmato solo da lui a condizioni comunque vantaggiose per noi.
Crediamo che il reddito della locazione sia però dichiarabile al 50% ciascuno.
È vero?

Si, è proprio così, perché – prescindendo da chi figuri come locatore nel contratto - tutti i comproprietari, quando ovviamente siano più di uno come nel Suo caso, sono tenuti a dichiarare i redditi derivanti *contrattualmente* dalla locazione *in misura proporzionale alle loro rispettive quote di proprietà.*
D'altra parte, se Suo fratello dichiarasse l'*intero ammontare* del canone annuo pattuito nel contratto, anche se in ipotesi risulti contrattualmente quale unico *locatore* [come il quesito indica], questo sarebbe in contrasto con l'art. 26 del Tuir secondo cui: "*i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. […] Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile o di coesistenza di più diritti reali su di esso, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto*".
Come vediamo, quindi, anche Lei sarà tenuto a dichiarare il reddito fondiario, sia pure corrispondentemente – è chiaro - alla Sua quota di comproprietà e perciò in ragione del 50% dell'intero canone dell'anno.
In ogni caso, benché naturalmente non sia vietata la stipula [e conseguente registrazione] di un contratto di locazione ove figuri un solo comproprietario come locatore, è preferibile optare per la partecipazione al contratto anche dell'altro comproprietario.
Diversamente, infatti, proprio perché i redditi fondiari vanno *comunque* dichiarati, pro quota, da tutti i comproprietari dell'immobile, nel vs caso emergerebbe con facilità - in sede di "accertamento parziale" [art. 41 bis del D.P.R. 600/1973] – la difformità tra l'importo ascritto

fiscalmente all'unico comproprietario che ha firmato il contratto, quindi a Suo fratello, e l'importo, pari alla metà, che quest'ultimo evidentemente dichiarerebbe invece nel Mod. Unico.
Per ragioni pratiche, insomma, può essere preferibile che partecipi al contratto in veste di locatore anche Lei.

(*mauro giovannini – aldo montini*)

2023.06.27 - Quando le forze dell'ordine chiedono al farmacista di "collaborare"

Esiste qualche obbligo di collaborazione per il farmacista su richiesta delle forze dell'ordine? In particolare cosa fare sei i Carabinieri mi chiedono di pesare uno stupefacente validandone la misurazione.

"Collaborare" con le Forze dell'Ordine per il *farmacista* [ma, più in generale, per la *Farmacia*] è un obbligo giuridico.
Come infatti abbiamo avuto già occasione di osservare, egli non può rifiutarsi, perché - come dispone l'u.c. dell'art. 348 cpp - "*La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera*".
D'altra parte, il primo comma dell'art. 4 del vigente vs Codice deontologico [intitolato "*Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari*"] così dispone "*Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica*".
Nei fatti, e non solo, un rifiuto del farmacista a prestare la collaborazione richiesta nei casi come quello che Lei descrive, ma a ben guardare anche la semplice "melina", può astrattamente esporlo a conseguenze su amedue questi diversi versanti.
Quanto alla *validazione*, non sapremmo francamente indicarLe un contenuto "tipico" dell'inevitabile verbale che dovrebbe asseverare l'avvenuta *pesatura* e i suoi esiti.
E però, lo ribadiamo, parrebbe siano sufficienti poche righe anche in carta libera, o sulla carta intestata della Farmacia, evidentemente seguite in calce dalla firma del titolare [e/o, secondo i casi, del direttore responsabile], in cui egli dichiari di aver pesato all'interno dei locali della farmacia con esercizio in …….., Via ……., in quel certo giorno e in quella certa ora, e su richiesta dei Sigg.ri …. (carabinieri, agenti di polizia, ecc.), una sostanza dichiarata da questi ultimi come stupefacente e all'apparenza tale, e di averne rilevato un peso di complessivi …… grammi. Un'attestazione del genere dovrebbe essere sufficiente.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.06.27 - Rottamazione Quater: il termine per la domanda scade il 30 giugno 2023

Ribadendo quanto già anticipato [v. Sediva News del 28.4.2023 *Prorogate alcune misure della legge di bilancio 2023 in tema di "Tregua Fiscale*"], **il 30 giugno 2023 scade il termine per presentare la domanda di rottamazione dei ruoli, relativa ai carichi consegnati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 Giugno 2022**.
Con la *rottamazione*, come abbiamo ormai imparato a conoscere, il contribuente potrà usufruire dello *sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi e dei compensi di riscossione*; per inoltrare la richiesta, è necessario utilizzare l'*applicativo* disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e, una volta presentata la domanda, il Fisco provvederà, entro il 30 settembre 2023, a rendere note ai contribuenti gli importi dovuti.
Questi ultimi, una volta così determinati e comunicati, potranno essere dilazionati in 18 rate scadenti:

- *le prime due, ciascuna per un importo pari al 10% dell'intero ammontare dovuto, il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023;*
- *le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.*

Infine, vale la pena ricordare che con la presentazione della domanda di rottamazione il Fisco non potrà avviare azioni esecutive né disporre fermi amministrativi e/o ipoteche.

(*valerio salimbeni*)

2023.06.28 - I beni ereditari di un coniuge non entrano mai in comunione con l`altro

Mia madre è da poco venuto a mancare e mi ha lasciato l'immobile dove viveva. Tuttavia temo che se dovessi accettare l'eredità, la villa di mia madre entrerebbe a far parte nella comunione dei beni che ho con mia moglie visto che in questo periodo il rapporto non è dei migliori e non so cosa possa succedere in futuro. Preciso che nel testamento non si fa accenno alla comunione.

Nessuna paura, perché – come abbiamo riportato più volte – secondo l'art. 179 cod. civ. "*Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge*":

- *i beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio;*
- *i beni rispetto ai quali il coniuge vantava un diritto di godimento prima del matrimonio;*
- *i beni acquistati dal coniuge tramite donazione, successione o testamento se non viene specificata la loro attribuzione alla comunione coniugale;*
- *i beni di uso strettamente personale;*
- *i beni strumentali alla professione;*
- *i beni ottenuti a titolo di risarcimento;*
- *i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.*

Alla luce perciò del disposto normativo, qualora Lei decidesse di accettare l'eredità, l'immobile di Sua madre entrerebbe e *resterebbe nella sua proprietà esclusiva*, senza pertanto rientrare neppure nella c.d. *comunione de residuo*, perché – come abbiamo letto – "*i beni acquistati dal coniuge tramite donazione, successione o testamento*" non costituiscono oggetto della comunione, cioè sono destinati a restare per sempre beni *personali*.

(cecilia sposato)

2023.06.28 - La deducibilità degli abbonamenti a pubblicazioni scientifiche

Recentemente ci siamo abbonati a due riviste per tenerci il più possibile aggiornati sugli sviluppi scientifici, normativi e così via del mondo della farmacia. Ritengo che siano spese da considerare come costi di esercizio.

Come Lei giustamente ritiene, si tratta di una spesa totalmente deducibile proprio perché riguarda pubblicazioni scientifiche attinenti – anche se forse, almeno in qualche caso, indirettamente – alla Vs professione e quindi, come tale, è una spesa almeno in astratto pienamente conforme al criterio di *inerenza* del costo all'esercizio e alla gestione della farmacia.
Sotto il profilo formale, il fornitore dovrà naturalmente emettere alla Farmacia una fattura elettronica, senza evidenza dell'Iva.
Infatti, ai sensi dell'art. 74 del DPR 633/72, questa è un'operazione *espressamente esclusa* dall'ambito di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel passaggio *rivenditore/acquirente finale*, come per l'appunto in questo caso.

(*matteo lucidi*)

2023.06.29 - Se il figlio maggiorenne non raggiunge l'autonomia reddituale

Sono titolare di farmacia, e mio figlio – anche lui laureato in farmacia - non ha ancora deciso a quasi 30 anni quel che vuole veramente fare nella vita e in particolare se intende o meno lavorare in farmacia. Non è ancora economicamente autosufficiente e, secondo l'avvocato che mi ha assistito nella separazione, sarei tuttora costretto a mantenerlo. Posso almeno "tagliargli i viveri", o comunque ridurli, così da spronarlo oppure, sia perché previsto nell'accordo di separazione, ma anche perché sono il padre, non posso sottrarmi all'obbligo di mantenerlo?

Il compimento della maggiore età non è un presupposto di per sé sufficiente per il venir meno dell'obbligo di mantenimento* del figlio o dei figli.

***Art. 315 bis cod. civ**.: "*Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni*"

La giurisprudenza è pacifica nel sostenere che i genitori hanno l'onere di mantenere i figli – a prescindere dall'età – *quando non siano economicamente autosufficienti.*
E però il mancato raggiungimento dell'autonomia reddituale deve essere *senza colpa* e quindi non può dipendere da cause direttamente ed esclusivamente imputabili alla condotta del figlio.
Proprio qui la Suprema Corte ha del resto precisato in più battute [v. ad esempio, Cass. 38366/21] che spetta al figlio l'onere di provare di essersi adoperato per rendersi economicamente autonomo e che tale sua condizione di "non autosufficienza" non sia – ribadiamo – a lui imputabile.
Per quel che riguarda, invece, gli importi dovuti appunto a titolo di mantenimento al figlio maggiorenne [dunque, con il raggiungimento della maggiore età gli importi – che fino ad allora venivano versati al coniuge "collocatario" – *vanno corrisposti, salva diversa indicazione dei giudici, direttamente al figlio*], è bene precisare che questo è un obbligo che fa carico al genitore non al fine di soddisfare le esigenze di una vita dignitosa cui un giovane adulto può/deve ambire, ma per costituire un supporto economico volto a facilitare il suo percorso di "crescita".
Tornando alla vicenda che La riguarda, perciò, da quel che possiamo cogliere dalla Sua mail sembrerebbe ragionevole pensare che sia venuto meno qualunque Suo obbligo di mantenimento e allora, se davvero Lei decidesse di "tagliare i viveri" a Suo figlio, non dovrebbero insorgere problematiche particolari, almeno… sul piano civilistico.

(cesare pizza)

2023.06.30 - Trattamenti medici e pagamenti in contanti

Per motivi di salute ho dovuto sostenere delle spese per l'ozonoterapia in un istituto privato non accreditato al SSN. Per la terapia ho pagato una prima "tranche" in contanti e la restante a mezzo bonifico bancario. È possibile detrarre queste spese dall'Irpef?

La risposta è solo parzialmente affermativa.
Infatti, è possibile beneficiare della detrazione dall'Irpef in misura del 19% dell'importo delle spese sostenute per i trattamenti – come nel Suo caso – di ozonoterapia*.

**E' necessario però che la terapia sia stata prescritta [al fine di dimostrare il collegamento che intercorre tra le prestazioni e la patologia diagnosticata] e eseguita da personale medico autorizzato.*

Tuttavia, come già chiarito altre volte [in particolare v. Sediva News del 13 maggio 2021: "*Spese sanitarie detraibili: la prova del pagamento tracciato*"], nel caso in cui il trattamento non sia stato reso da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al SSN, *sono detraibili esclusivamente gli importi corrisposti con versamento bancario o postale o attraverso altri sistemi tracciabili* [carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari].
Pertanto - tornando alla Sua vicenda – Lei potrà detrarre *le sole spese che ha effettuato mediante bonifico* [sempre nella misura del 19%, evidentemente] e dunque non potrà ritenersi detraibile la metà della spesa sostenuta in contanti proprio perché, con riguardo al relativo importo, non è stato adottato un mezzo di pagamento *tracciabile*.

(stefano olivieri)

2023.06.30 - Un dipendente "malato" troppo sportivo

Un ns dipendente ha accumulato molte assenze in farmacia per due o tre malattie consecutive.
Il problema è che è sempre irreperibile durante queste sue presunte malattie e sono venuto a sapere indirettamente che è stato visto praticare attività sportive di vario genere.
Cosa posso fare?

La fattispecie che Lei descrive è stata ripetutamente trattata sia dalla giurisprudenza di merito che da quella di legittimità e sul punto è stato più volte ribadito che il

lavoratore assente dal suo domicilio nel periodo di malattia può essere licenziato, quando – secondo princìpi peraltro consolidati - il suo comportamento si risolva in una *violazione del dovere generale di correttezza e buona fede e degli obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà.*
In sostanza, se il dipendente, come sembra essersi verificato nel vs caso, si assenta durante la malattia per praticare "*attività sportive di vario genere*", verosimilmente non compatibili con l'infermità certificata dal medico di medicina generale [che in ogni caso la farmacia ha diritto di conoscere, risultando peraltro – dai certificati medici presentati dai lavoratori – almeno la prognosi, se non la diagnosi], voi potrete anche avviare la procedura di licenziamento.
D'altronde, come abbiamo visto altre volte in casi congeneri, l'unica soluzione sembra essere proprio quella della *formale contestazione* di un comportamento come quello che descrivete [perché il dipendente, con il suo atteggiamento, finisce in pratica per allungare i tempi di guarigione], *e da qui procedere verso l'interruzione del rapporto.*
Diversamente, sospettare *tout court* dell'"autenticità" della malattia rischia di tradursi in una contestazione sicuramente più macchinosa e comunque non prodromica – almeno in linea generale - al licenziamento del "finto malato".

(giorgio bacigalupo)

2023.07.03- Bonus 50 Euro per l'adeguamento dei misuratori fiscali: il provvedimento dell'AdE

Qualcuno forse ricorderà [v. Sediva News del 24 novembre 2022 *Bonus 50 Euro Per L'adeguamento Dei Misuratori Fiscali: Come Utilizzarlo*] che erano attese le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate *per accedere al bonus spettante a tutti coloro che avessero aggiornato i propri registratori telematici*.
E le *modalità di fruizione di tale (pur modesto) credito di imposta* vengono ora rese note con il provvedimento dell'AdE n. 231943/2023.
Si tratta di un'agevolazione, lo ribadiamo, che riguarda gli esercenti che adeguano i loro registratori telematici alle nuove disposizioni, le quali a propria volta *includono anche le nuove modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini* di cui a suo tempo abbiamo parlato più volte.
L'importo del *bonus* corrisponde al 100% delle spese sostenute, fino a un massimo appunto di 50 euro per ogni RT.
Per poter utilizzare tale credito d'imposta, la spesa per l'adeguamento del RT dovrà necessariamente esser *effettuata con modalità tracciabile*.
Sono considerati mezzi tracciabili, lo ricordiamo ancora una volta, gli *assegni, i vaglia, gli addebiti diretti, i bonifici bancari, i bollettini postali, le carte di debito, le carte di credito o le carte prepagate*, nonché altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l'addebito diretto sul conto corrente. Anche il *bonus* in argomento – ed è molto importante rammentarlo perché va aggiunto agli altri *crediti d'imposta* che eventualmente possiate aver maturato e che tuttora abbiate diritto di spendere - può essere utilizzato *in compensazione* con il Mod. F24 [presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia] a decorrere dalla prima dichiarazione periodica dell'IVA *successiva* alla *registrazione della fattura relativa all'adeguamento del registratore fiscale* e al *pagamento tracciabile del corrispettivo*.
Infine, anche per questo *bonus* c'è un tetto ai fondi messi a disposizione dall'Erario e si tratta, per il 2023, di complessivi 80 milioni di Euro: quindi anch'esso è un bonus a… *esaurimento*.

(*marco righini*)

2023.07.03 - Le detrazioni per le prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo

A breve dovrò ricoverare mia madre – non autosufficiente - in una casa di cura per diversi mesi. Ho sentito della detrazione relativa all'assistenza personale nelle case di cura e vorrei sapere se le spese devo farmele fatturare singolarmente o se sia sufficiente presentare un'unica fattura complessiva di tutte le spese sostenute per il ricovero.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/2005 - e più recentemente nella 24/2022 - ha specificato che la *certificazione* dei corrispettivi pagati per l'*assistenza personale*, distinta da quelli relativi ad altre prestazioni, è condizione necessaria per beneficiare dell'agevolazione fiscale per le prestazioni di assistenza rese da una casa di cura o di riposo*.

*N.B. Sono detraibili dall'Irpef, nella misura del 19%, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di "non autosufficienza" della persona con disabilità nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione deve essere calcolata su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro e spetta solo quando il reddito complessivo del contribuente non è superiore a 40.000 euro [la determinazione del reddito complessivo va compreso anche il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca]. La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate "non autosufficienti", per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti.

Quindi, se Lei vuole detrarre tali importi, dovrà chiedere alla struttura di rilasciarle *fatture distinte per ogni "categoria" di prestazione svolta*, naturalmente con particolare attenzione a quelle riferite all'assistenza personale.

(valerio pulieri)

2023.07.04 - L'aliquota Iva sui dietetici

Qual è la corretta iva applicabile ai prodotti dietetici, che ci risulta sia diversa da quella ordinaria del 22%? E perché questa differenza?

L'aliquota IVA applicabile sui dietetici è pari al 10%.
Con la risposta a interpello n. 362, pubblicata il 26 giugno u.s., l'Agenzia delle Entrate ha confermato che – con riguardo a un "*classico*" prodotto dietetico [che era del resto l'oggetto dell'interpello, infatti relativo in particolare a un *dispositivo medico certificato per il controllo del peso, la prevenzione e il trattamento dell'obesità*] – l'iva dovuta è appunto quella agevolata del 10%.

Stiamo, infatti, parlando esattamente dei prodotti compresi alla voce *2106.90** della TARIC (*Tariffa integrata comunitaria*) con conseguente applicabilità dell'aliquota iva agevolata del 10% in sede di commercializzazione.

*Che corrisponde alla voce "*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*"

L'Amministrazione finanziaria ribadisce tuttavia che l'applicazione della corretta aliquota iva dipende dall'*accertamento tecnico ad opera dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli*, che esamina la composizione e la qualificazione merceologica dei singoli prodotti.
E nel caso esaminato l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha ricondotto il prodotto oggetto dell'interpello alla detta *categoria 2106.90*.
E la citata voce "*Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove*" corrisponde esattamente alla voce n. 80 della Tabella A, Parte III, della legge Iva [*Tabella che elenca puntualmente i beni e i servizi che godono dell'aliquota iva agevolata del 10%*].
È quindi pacifico che (perlomeno) il prodotto dietetico in argomento può godere dell'applicazione dell'iva nella misura del 10%.

(*mario astrologo*)

2023.07.04 - Locazione a canone concordato: è sempre preferibile confermare la cedolare secca

A settembre 2018, con inizio locazione 1° ottobre, ho stipulato un contratto di locazione e quale locatore ho fruito del canone concordato (3+2) con opzione per la cedolare secca. A settembre di quest'anno scadrà però il contratto e si è convenuto con l'inquilino di prorogarlo tacitamente per altri due anni. Vorrei sapere se per questo biennio di proroga è sempre efficace l'opzione per la cedolare secca oppure se devo ripetere l'operazione.

Secondo il disposto dall'art. 3, comma 3, del D.Lgs. 23/2011: *"(...) la mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (...)."*
Come vediamo, quindi, la norma non sembra prescrivere un'ulteriore opzione talché il mancato suo espresso rinnovo non dovrebbe minimamente comportare la perdita dei benefici della *cedolare secca*.
È chiaro però che ad ogni buon fine vale la pena – per quel poco che può costare - trasmettere egualmente la *comunicazione di proroga* all'Ufficio del registro competente indicando pertanto l'esercizio dell'opzione nel modello RLI.

(*andrea raimondo*)

2023.07.05 - L'abolizione dell'IRAP per le imprese individuali decorre dal periodo d'imposta 2022

Avrei bisogno di una vostra conferma sul fatto che le ditte individuali non sono più tenute al pagamento dell'IRAP, e anche sulla decorrenza dell'esenzione. Invece, per le società di persone (nella nostra famiglia c'è una farmacia di cui è titolare una snc formata dai miei due fratelli) mi sembra che le cose siano ancora ferme alla disciplina di sempre.

L'art. 1, comma 8 della Legge di Bilancio 2022 ha disposto che "*a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge* [N.B.: **quindi dal 2022**], *l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non è dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997*".
La risposta al quesito è dunque *affermativa*, ma è anche importante precisare – rispondendo così all'altra parte della Sua mail - che la recente approvazione del *disegno di legge delega* sulla riforma fiscale ha previsto una graduale abolizione dell'IRAP *anche per le società di persone e gli studi professionali.*
E però, attenzione, viene introdotta - sostanzialmente in via sostitutiva dell'Ira - una *sovraimposta determinata con le stesse regole dell'IRES* [v. Sediva News del 22 marzo 2023: "*il DDL delega per la riforma fiscale: le novità di maggior rilievo dalla A alla Z"*].
Naturalmente, per il 2022 anche le società di persone pagano l'Irap: per il 2023 e seguenti bisognerà attendere i decreti legislativi attuativi della riforma.

(*valerio salimbeni*)

2023.07.05 - Le novità apportate al codice del consumo

Ho letto di alcune novità relative al codice del consumo e ricordo che è un argomento che avete già trattato ma sul quale crediamo sia opportuno qualche ulteriore chiarimento riguardante in particolare gli adempimenti richiesti ai dettaglianti come noi.

Come anticipato nella Sediva News del 6 giugno ["*Dal 1° luglio novità nel codice del consumo su comunicazioni di sconti e ribassi...*"] il D.Lgs. n. 26 del 7 marzo del 2023 ha recepito la direttiva del Parlamento Europeo n. 2019/2161, quel che - a decorrere dallo scorso 1° luglio – ha comportato importanti novità con riguardo, in particolare, alla *comunicazione di sconti e ribassi* che a loro volta coinvolgono non solo il retail fisico ma anche il marketplace e i siti di e-commerce, compresi evidentemente quelli strettamente riguardanti le farmacie.

N.B. In ogni caso, merita di essere segnalata la recente circolare di Federfarma che ha chiarito giustamente che le novità introdotte dal "nuovo" Codice del consumo "*trovano applicazione anche per i farmaci acquistati direttamente dai cittadini*".

In sostanza, tutti gli annunci dei rivenditori che pubblicizzano uno sconto anche di un solo prodotto [e anche per un solo … centesimo di euro] dovranno riportare non soltanto il *nuovo* ma anche il *vecchio* prezzo, inteso quest'ultimo – attenzione - come il *valore più basso praticato nei 30 giorni precedenti.*
Stesso discorso anche per le *promozioni*, cioè per le offerte scontate che si protraggano per un periodo limitato di

tempo: in questo caso, oltre al *nuovo* prezzo andrà indicata la percentuale dello sconto e il prezzo precedente, sempre inteso come il minimo degli ultimi 30 giorni.
Occorre anche precisare che la contravvenzione a questi precetti può comportare sanzioni che vanno dai € 516,46 e € 3.098,74.
Si tratta con tutta evidenza, per concludere, di regole conformarsi alle quali può tradursi – anche e soprattutto per esercizi come le farmacie – in attività laboriose/onerose, come certamente sono quelle riguardanti ripetuti interventi, *in caso di promozioni e/o sconti*, su prezzi nuovi e prezzi vecchi.

(stefano olivieri – cesare pizza)

2023.07.06 - L'Europa autorizza l'esonero contributivo per l'assunzione degli under 36 fino al 31 dicembre 2023…
[*…con l'aumento del tetto di esonero*]

Con la circolare n. 57 del 22 giugno 2023, l'Inps ha reso noto che la Commissione Europea ha approvato gli esoneri contributivi previsti per l'assunzione dei giovani under 36 autorizzandone la concedibilità per le *assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.*
Ricordiamo che si tratta di un'agevolazione introdotta dall'art. 1 comma 10 e segg. della l. 178/2020, con cui è stato previsto un esonero pari al 100 per cento – ma con il tetto di euro 6.000 - della contribuzione datoriale complessivamente dovuta [per un periodo massimo, tuttavia, di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia] con riguardo alle assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato, effettuate nel biennio 2021-2022, di soggetti che *alla data dell'evento incentivato non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età* e non siano mai stati titolari di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Con l'art. 1 comma 297 della l. 197/2022 l'esonero è stato esteso alle *nuove assunzioni e/o trasformazioni a tempo indeterminato operate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023*, con l'aumento dell'importo limite dell'esonero contributivo dai precedenti detti euro 6.000 agli attuali euro 8.000.
Da ultimo, per poter usufruire del beneficio in argomento, il datore di lavoro deve essere in possesso – *more solito* - del certificato di regolarità contributiva [Durc].

(mauro giovannini)

2023.07.06 - La Croce verde durante l'orario di chiusura della farmacia

Il Condominio di cui fa parte anche il ns. locale ci ha chiesto, ma senza particolare aggressività, di spegnere la ns. croce verde quando la farmacia è chiusa, e sia nei giorni feriali come in quelli festivi.
Vorremmo invece mantenere sempre acceso questo ns. segno distintivo, anche perché la croce è installata molto al di sotto delle finestre del primo piano e comunque non crediamo che possa disturbare qualcuno.
Desideriamo insomma che le cose restino così: croce verde accesa giorno e notte.

Come già sottolineato altre volte, crediamo che quello dell'accensione della *croce verde* – che sia aperta o chiusa la farmacia, che si tratti di giorni feriali o festivi, oppure di un orario notturno o diurno – costituisca un obbligo [pur latamente inteso] per il titolare della farmacia.
È vero che questo non si ricava direttamente/immediatamente dal dato testuale dell'art. 5, d.lgs. 153/2009 ["*Al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione delle farmacie operanti nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'uso della denominazione: «farmacia» e della croce di colore verde, su qualsiasi supporto cartaceo, elettronico o di altro tipo, è riservato alle farmacie aperte al pubblico e alle farmacie ospedaliere*"], ma è difficile negare che – prescindendo dal suo rapporto con il SSN cui espressamente si riferisce la disposizione ora citata, e andando comunque oltre tale rapporto – la farmacia espleti un *servizio pubblico* in senso oggettivo, anche se la distinzione tra *servizio pubblico* e *servizio di pubblica necessità* è ormai di scarsa rilevanza perfino sul piano penale, nonostante i "nuovi" artt. 357 e 358 c.p. abbiano tentato di marcarne la differenza.
Se così è, come del resto [trascurando le numerose conferme, via via sempre più incisive, che in questa direzione si colgono dai sistemi normativi succedutisi nel tempo sin dalla legge Giolitti, oltre che da decisioni sia della Cassazione che dei giudici amministravi] implica anche l'art. 32 della Costituzione sulla *tutela della salute*, la farmacia svolge il *servizio* - e non solo in astratto - *anche quando l'esercizio è chiuso al pubblico, non fosse altro per segnalarne la presenza e/o per l'esposizione* - questa sì certamente obbligatoria - *dei turni di guardia farmaceutica*.
La sicura identificabilità di tale *servizio* nei confronti dei cittadini, pertanto, non può probabilmente conoscere soluzioni di continuità, e questo deve valere anche per la luce della sua *croce verde*, dovendo allora riconoscersi in tal senso al titolare della farmacia, *quantomeno*, una *libera facoltà* che egli possa dunque esercitare o non esercitare senza che taluno [neppure il Condominio di appartenenza…] sia legittimato a impedirne od ostacolarne il pieno esercizio, se non quando, ad esempio, le modalità dell'installazione e/o delle concrete funzionalità della *croce verde* – tanto più se luminosa o illuminata – rechino a terzi pregiudizi non giustificati perché eccedenti un uso equilibrato delle prerogative della farmacia in questo specifico ambito.

(gustavo bacigalupo-cecilia sposato)

2023.07.07 - Conflitti tra soci nelle società di persone: la "nuova" mediazione può risolverli

La *Riforma Cartabia* [D.lgs. 149/2022], notoriamente intervenuta modificando [anche] la complessa disciplina del processo civile nel nostro ordinamento, ha apportato rilevanti e incisive variazioni anche in tema di "A.D.R." [*Alternative Dispute Resolution*], cioè con riguardo a *mediazione*, *arbitrato* e *negoziazione*, che sono i tre metodi di risoluzione delle controversie *alternativi* alla via

giudiziaria.
Per alcune materie previste *tassativamente* dalla legge, la *mediazione* è oggi configurata come *condizione di procedibilità della domanda giudiziale,* ma, attenzione, *non dell'arbitrato*, talché - quando nello statuto sociale figuri una clausola compromissoria [quella classica e corrente, ma anche qualsiasi altra che devolva l'ipotetica lite tra soci o tra un socio e la società a un terzo in veste arbitrale] – il ricorso all'arbitro non richiede il preventivo esperimento della *mediazione*.
La *Riforma Cartabia*, inoltre, ha ampliato l'elenco indicato nell'art. 5 del D.lgs 28/2010, includendo - *a decorrere dal 30 giugno 2023*, data di entrata in vigore di questo segmento della Riforma - le controversie aventi ad oggetto *l'associazione in partecipazione*, *il consorzio*, il *franchising*, *i contratti d'opera*, *di rete, di somministrazione*, *le società di persone*, e *la subfornitura*.
La *ratio* di questo ampliamento dell'area di operatività della *mediazione* sta con tutta evidenza nella volontà legislativa – d'altronde più volte dichiarata dalla stessa Ministra – di risolvere eventuali conflitti prima ancora che possa essere avviata un'azione giudiziaria, con l'indubitabile conseguenza di risparmiare tempo [evitando cioè tutte le lungaggini che, purtroppo, affliggono la giustizia civile italiana], ma anche importanti risorse.
Il D.lgs. 149/2022 ha dunque, come detto, irrobustito la schiera delle materie per le quali è obbligatorio usufruire di questi istituti, annoverando tra i conflitti in cui si deve ricorrere alla **mediazione** proprio quelli che – come anticipa il titolo di queste note – coinvolgono questioni inerenti le *società di persone*.
Ora, per quanto i soci possano e/o vogliano evitarli [del resto, pensiamo alla durata obbligatoria di tre anni delle società costituite tra vincitori in forma associata nei concorsi straordinari…], non si può certo escludere, specie quando si tratti di società in nome collettivo in cui per lo più i soci assolvono con pari grado e dignità le funzioni vitali dell'amministrazione e della direzione responsabile della farmacia, che tra loro sorgano conflitti in grado - se non risolti rapidamente – di riflettersi spesso e "malvolentieri" sulla resa delle attività sociali se non addirittura sulla sopravvivenza della società di persone.
Vediamo dunque concretamente come funziona la *mediazione*.

➢ *Il procedimento*

Come statuisce il nuovo art. 4 del D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, "*la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2* [incluse pertanto anche quelle relative alle società di persone] *è depositata da una delle parti presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia*".

N.B. – E' necessario che la domanda di mediazione indichi l'organismo competente, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.

Nel momento in cui si presenta *la domanda di mediazione*, il responsabile del procedimento nominerà un *mediatore* fissando il primo incontro tra le parti, "*che deve tenersi non prima di venti e non oltre quaranta giorni dal deposito della domanda*" [art. 8, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28], a meno che le parti stesse non abbiano già raggiunto un accordo tra loro.
Una volta comunicata alle parti la domanda di *mediazione*, gli interessati potranno partecipare alla procedura che si svolgerà presso la sede dell'organismo di mediazione, ovvero nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo stesso.
Generalmente, sin dal primo incontro viene redatto a cura del *mediatore* un verbale sottoscritto da tutti i partecipanti.

N.B. – Naturalmente è possibile anche qui che l'incontro possa/debba osservare modalità telematiche.

L'obiettivo del mediatore è quello di *raggiungere un accordo di conciliazione* che conseguentemente porterà alla conclusione del procedimento: pertanto, se viene raggiunto l'accordo, il mediatore "*forma un processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo*" [art. 11, comma 1, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28]; diversamente, il *mediatore* ne darà atto nel verbale e formulerà, se richiesto da tutte le parti, una *proposta di conciliazione* da allegare al verbale stesso.
Il verbale conclusivo della mediazione, contenente l'accordo, dovrà poi essere sottoscritto "*dalle parti, dai loro avvocati e dagli altri partecipanti alla procedura nonché dal mediatore*" [art. 11, comma 4, D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28] il quale certificherà le firme apportate da tutti i partecipanti alla procedura.

➢ *Un esempio*

Si pensi a una snc titolare di farmacia con due soli soci, entrambi farmacisti, che decidono di amministrare la società *disgiuntamente* ovvero – quando in particolare ricorra una delle operazioni espressamente ritenute dallo statuto come eccedenti l'amministrazione disgiunta – *congiuntamente* tra loro.
Ragionevolmente i soci individuano una serie di attività/operazioni [a titolo puramente esemplificativo: l'assunzione e/o il licenziamento di personale dipendente, l'acquisto di beni con un valore superiore a 5.000/10.000 euro, ovviamente la cessione della farmacia sociale, l'accensione di mutui e/o ipoteche, l'acquisto di beni immobili strumentali, e così via …] il cui compimento è rimesso – pena l'inopponibilità alla società da parte di terzi – al *consenso preventivo* di tutti i soci o della maggioranza di loro.
Dunque, per tutte le altre attività [quelle, per così dire, ordinarie, come possono essere gli ordinativi di merce che si rendano via via necessari] i due soci potranno agire liberamente, ma - si badi bene [è un'avvertenza che riteniamo necessario sottolineare ogni volta che affrontiamo temi del genere] - l'art. 2257, secondo comma, cod. civ. prevede che "*se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta*".
Se allora il socio X, per restare nell'area dell'*amministrazione disgiunta,* ritenesse opportuno acquistare per la farmacia sociale uno stock di prodotti omeopatici di linee aziendali diverse [per un importo comunque non eccedente quello appunto dell'amministrazione disgiunta] e il

socio Y non fosse d'accordo, quest'ultimo può opporsi all'acquisto paralizzandolo e innescando così, evidentemente solo nel caso in cui il socio X tenesse fermo il suo intendimento originario, un *conflitto tra soci.*
In questa evenienza la soluzione giudiziaria *può* essere evitata ricorrendo alla *mediazione obbligatoria* che, come si è visto, prevede la *Riforma Cartabia*, oppure, se lo statuto sociale lo contempla, il *conflitto* potrà essere risolto da un terzo soggetto – verosimilmente, un farmacista nominato dal presidente dell'Ordine competente – in veste di *arbitratore*.

***

In definitiva la *mediazione obbligatoria* in ambito societario potrebbe essere, come indubbiamente era nei voti del legislatore, una buona occasione per evitare inutili, onerosi e magari defatiganti giudizi, anche se per la verità la pratica di questi ultimi 13 anni – dato che l'entrata in vigore della *mediazione obbligatoria* risale al 2010 – non può rendere ottimisti sull'effettiva riuscita di questa pur ampliata forma di A.D.R.

(*aldo montini - stefano lucidi*)

2023.07.10 - Bonus energia: utilizzabili con la remissione in bonis…

[…*anche i crediti III e IV trimestre 2022 non comunicati entro il 16 marzo 2023*]

Non ho comunicato al Fisco in tempo utile gli importi dei crediti energia del III e IV trimestre 2022, anche se con tutti questi adempimenti che ci vengono offerti o imposti è facile perdere la bussola. Come posso ovviare?

Forse si ricorderà [v. Sediva News del 1° dicembre 2022: "*Bonus Energia relativi Al III E IV Trim. 2022 Compensabili Fino Al 30 Giugno 2023"*] che, secondo l'art. 1, comma 6, del dl 176/2022 , il c.d. Decreto Aiuti quater, "*entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022*".
Tale comunicazione era/è necessaria per utilizzare in compensazione i crediti d'imposta maturati dalle imprese "*energivore/gasivore*" e "*non energivore/gasivore*", in base alle diverse disposizioni intervenute con riferimento al *III trimestre 2022* e, successivamente, *ai mesi di ottobre, novembre e dicembre dello stesso anno*.
La tematica di non poco rilievo - sollevata nel quesito – circa le conseguenze del mancato invio *entro il 16 marzo 2023* della comunicazione prevista dall'art. 1 comma 6 del c.d. Decreto Aiuti Quater, viene illustrata e risolta da una recente risoluzione [la n. 27/E del 19 giugno 2023] con la quale l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'invio della comunicazione rappresenta un *adempimento formale* che può essere regolarizzato ricorrendo alla c.d. *remissione "in bonis"* [art. 2, comma 1, Dl n. 16/2012].
Si tratta di un istituto che consente ai contribuenti in "*buona fede*" di mantenere i benefici fiscali [o l'accesso a regimi fiscali opzionali] anche se non hanno rispettato l'obbligo di comunicazione preventiva di cui si è detto, o altri adempimenti formali, *a condizione però che non siano state avviate azioni di controllo fiscale o amministrativo nei loro confronti* o *che l'autore dell'inadempimento non ne abbia avuto formale conoscenza*.
Per regolarizzare la situazione, il contribuente deve:

- *soddisfare i requisiti richiesti per l'agevolazione;*
- *inviare la comunicazione omessa entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile*; e
- *pagare la sanzione minima di 250 euro tramite il modello F24 Elide*.

In definitiva, atteso che i crediti in questione [ripetiamo, III e IV Trimestre 2022] sono – al pari, in pratica, di tutti gli altri – utilizzabili anch'essi in compensazione mediante il mod. F24 *entro il 30 settembre 2023*, la "*remissione in bonis*", dovendo precedere necessariamente la fruizione del *bonus* [e quindi il suo concreto utilizzo], va effettuata entro il detto termine e in ogni caso *prima della compensazione del credito stesso*.
Quindi, il termine ultimo resta quello, appunto, del 30 settembre 2023.

(*francesco sonnino*)

2023.07.10 - Il termine di durata nelle srl

Siamo due vincitori di concorso e abbiamo deciso di costituire un srl, ma vorremmo sapere se è necessario indicare la durata della società e in caso affermativo quali siano le conseguenze alla scadenza del termine convenuto?

A seguito della riforma del diritto societario del 2003 [entrata in vigore il 1° gennaio 2004] non è più necessario specificare un termine di durata per le *società di capitali*, e infatti nel suo nuovo testo l'art. 2463 del cod.civ., che disciplina le società a responsabilità limitata (srl), non include più la *durata* tra gli elementi necessari dell'atto costitutivo.
Nel caso di società costituite *a tempo indeterminato*, ogni socio ha il diritto di recedere dando semplicemente un preavviso di 180 giorni, ma c'è la possibilità che le parti convengano nell'atto costitutivo un periodo di preavviso più lungo, sia pure *non oltre l'anno* [artt. 2437, comma 3, per la spa e 2473, comma 2, del cod.civ. per le srl].
Tuttavia, pur non essendo più obbligatorio, gli atti costitutivi prevedono generalmente un *termine di durata*, e in tal caso i soci possono evitare lo scioglimento della società alla scadenza solo prorogandone la durata con un'*apposita delibera adottata prima del compimento del termine.*
Trattandosi inoltre di una modifica dell'atto costitutivo, la delibera deve essere assunta dell'*assemblea dei soci* [che il cod.civ. definisce, per le spa, *straordinaria*], ma senza ulteriori adempimenti.
Infine, se il decorso del termine convenuto costituisce evidentemente una *causa di scioglimento* della società, l'eventuale proroga successiva alla scadenza si traduce inevitabilmente in una *revoca dello stato di liquidazione*.

(*stefano olivieri*)

2023.07.11 - La comunicazione del bilancio annuale all'accomandante

Sono l'accomandante di una sas titolare di una farmacia e nella quale gli accomandatari sono due, che però da almeno tre anni non mi inviano nessun bilancio sociale

sostenendo che per riceverlo l'accomandante è tenuto a farne richiesta esplicita.
Anche quest'anno sta andando così ma stando agli importi attribuiti ai vari soci e a me personalmente per l'esercizio 2022, mi pare che qualche dato non risponda all'effettivo andamento della farmacia.
Vorrei quindi avere i dati di bilancio ed eventualmente far valere le mie ragioni.

Il socio accomandante, come del resto crediamo sia noto, *non partecipa* – e anzi *non deve partecipare*, se non vuole assumere la veste anch'egli di accomandatario, con tutte le conseguenze che ne deriverebbero - all'amministrazione della società [ne abbiamo parlato anche nella Sediva News del 28 aprile 2021 *Un accomandante un po' ... invadente*], pena appunto l'assunzione della responsabilità *illimitata* e *solidale* [ovviamente con gli accomandatari] per le obbligazioni sociali.
E però, attenzione, l'accomandante - ai sensi del terzo comma dell'art. 2320 del codice civile - ha diritto "*di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società".*
Quindi, come si ricava dalla lettura della disposizione, egli ha il diritto di *ricevere* – *senza perciò che sia necessaria una preventiva sua richiesta in tal senso* – il bilancio annuale e tutto quel che ne costituisce la documentazione di sostegno.
Si tratta di una *norma imperativa* [e sono non più di due o tre le disposizioni civilistiche inderogabili…] che non può pertanto essere disattesa dagli amministratori/accomandatari – e in questo senso si è espressa anche Cass. 26071/2022 - ma neppure da una qualsiasi disposizione contraria dello statuto.
D'altronde, questa necessità codicistica che l'accomandatario comunichi il bilancio all'accomandante è determinata dall'esigenza di consentire a quest'ultimo *l'esercizio del diritto di controllo e di critica* sull'operato del socio amministratore, e in definitiva si tratta di una prescrizione diretta a favorire [anche, ma forse soprattutto] il *consolidamento del bilancio,* quando naturalmente il socio accomandante - che ne abbia avuto agio proprio con la *comunicazione* - ne abbia omesso l'impugnazione.
Infatti, come precisa ancora la Suprema Corte, il bilancio non può consolidarsi con la semplice *presentazione* – intendendosi con tale espressione la semplice redazione/elaborazione contabile alla scadenza annuale – ma per l'appunto, come abbiamo appena visto, solo con la *comunicazione all'accomandante*.

(*gustavo bacigalupo– stefano civitareale*)

2023.07.12 - Il personale: una risorsa per la farmacia… […e non solo un costo]

Sono socio di una snc titolare di farmacia e abbiamo sempre più problemi a reperire farmacisti dipendenti.
Non sappiamo dire se questo è un fenomeno destinato a invertire la rotta, anche se non crediamo che sia così; in ogni caso, come dobbiamo comportarci per cercare di "fidelizzare" i collaboratori?

Che sia sempre più difficile "reperire" personale iscritto all'Albo non è certamente un segreto e d'altronde vediamo lievitare costantemente – anche se in termini abbastanza "ragionevoli"- il numero dei laureati in farmacia che tendono ad abbandonare l'esercizio della professione [al banco ma non solo] e rivolgersi ad altri impieghi.
Forse è una tendenza che potrebbe "invertire la rotta", ma anche noi pensiamo che – perlomeno nel breve periodo – non sia così.
Venendo strettamente al quesito, ci pare più che altro che il *collaboratore* non debba essere visto come un costo [o, perlomeno, non soltanto come tale] ma anche – se non soprattutto - come una risorsa indispensabile alla crescita e alla sopravvivenza dell'impresa/farmacia.
Ed è proprio questo, crediamo, il tema centrale.
Detta altrimenti, diventa necessario *investire* [anche] sul personale della farmacia, formando i collaboratori adeguatamente, sostenendoli nei processi di crescita e motivandoli sia sul piano economico che su quello psicologico.
Evidentemente si potrebbe obiettare che i costi di gestione sono notevolmente aumentati e che bisogna prestare attenzione a questi aspetti e perciò monitorare costantemente i numeri e i dati della nostra farmacia, ma – ecco il punto - pensare di risolvere *tout court* ogni criticità "tagliando i fondi" ai nostri collaboratori laureati [evitando, chissà, anche di pagare gli straordinari] può tradursi in un clamoroso "*autogol*", dato che, giova ribadirlo, stiamo parlando di una risorsa della nostra azienda e non solo di un costo di esercizio.
E poi, lo sappiamo, la *fidelizzazione della clientela* è strettamente collegata [anche] alla presenza di personale empatico, professionale, motivato e sorridente che renderà magari il doppio rispetto a collaboratori che si limitino a fare il minimo indispensabile perché demotivati e frustrati.
Non è un percorso facile, beninteso, specie quando sono troppi gli anni in cui ci siamo relazionati con il personale da un lato, e con la clientela dall'altro, in modo distaccato.
E allora, la prima cosa cui forse un titolare di farmacia deve guardare fortemente è l'abbandono della classica mentalità del "capo assoluto", e adottare invece l'ormai ben noto "*stile Coach*" [v. Sediva News del 4 aprile 2023 "*Nuove sfide in farmacia: il coaching*"].
Certo, esercitare una "leadership direttiva" può spesso rivelarsi nel quotidiano più agevole che non adottarne una fondata soprattutto sul dialogo; e però - vale la pena ripetere il concetto espresso altre volte oltre che poco fa - non dobbiamo minimamente trascurare il particolare, che ovviamente è tutt'altro che un … particolare, che tutto il nostro personale, e ancor più naturalmente chi ha l'onere [peraltro non superiore all'onore] di esercitare la professione al banco, merita grande rispetto e massima stima.

(michela pallonari)

2023.07.12 - L'uso della vettura concessa alla farmacia in comodato

Sono accomandatario della farmacia e ho un'auto intestata a me personalmente ma, non usandola molto spesso, vorrei fosse utilizzata come auto aziendale.

Come posso fare per raggiungere questo scopo senza sopportare gli oneri di un trasferimento alla sas della proprietà del mezzo?

Ne abbiamo già parlato in altre occasioni e generalmente – come anche in questa circostanza – riteniamo il *comodato* come possibile soluzione ampiamente suggerita dalla disciplina civilistica di tale contratto.
Lei potrà infatti concedere in *comodato d'uso gratuito* la Sua auto alla farmacia, quindi alla sas come tale, che dovrà restituirla nello stesso stato alla scadenza pattuita o alla richiesta del comodante.
Ricordiamo brevemente che possono concedere e ricevere in comodato una vettura sia le persone fisiche che le persone giuridiche e inoltre – come ha chiarito il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - possono assumere la veste di *comodanti,* oltre ovviamente al *proprietario* [ma nell'ipotesi di leasing previo consenso dell'azienda locatrice], anche l'*usufruttuario* nonché, in caso di acquisto con patto di riservato dominio, l'*acquirente* [sia pure previo assenso del venditore].
Infine, è il caso di ricordarlo, quando il *comodato* abbia una durata superiore a 30 giorni [un limite che tuttavia non vale quando il contratto intercorra tra familiari], l'art. 94, comma 4 bis, del Codice della strada prevede l'obbligo del *comodatario* di comunicare alla *Motorizzazione Civile* - entro trenta giorni dall'inizio del comodato - la *durata* del contratto [se indicata], *i dati del veicolo* e quelli *delle parti,* cioè del comodante e del comodatario.
Da ultimo, il mancato adempimento a tale obbligo di comunicazione comporta una sanzione da 727 a 3.629 euro.

(*mauro giovannini*)

2023.07.013 - Deducibili i contributi per domestici & c. anche se "forniti" da un'agenzia interinale…

Mia figlia, attualmente lavoratrice nella farmacia, necessita di assistenza in casa per i figli piccoli, e mi chiede se è possibile portare in deduzione i contributi versati per la colf nonostante sia stata assunta tramite agenzia ed il pagamento avvenga sul mio conto corrente.

I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli *addetti ai servizi domestici* - come *colf* e/o *giardinieri* – o all'*assistenza personale di anziani* e/o *disabili* - come *baby-sitter* e *badanti* - sono deducibili dal reddito complessivo IRPEF, nel limite massimo ben noto di 1.549,37 euro, come stabilito nell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 917/1986 [v. Sediva News del 19.06.2023].
Venendo allora al quesito, ci pare si debba rispondere senz'altro affermativamente, in quanto [come indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate del 4/04/2017 e del 8/07/2020] anche i contributi previdenziali pagati per figure del lavoro domestico fornite da un'agenzia interinale sono deducibili, a condizione però che si tratti di importi rimborsati all'agenzia stessa e che quest'ultima fornisca una certificazione con le somme pagate, i dati anagrafici e il codice fiscale sia del soggetto che effettua il pagamento (il c.d. *utilizzatore*) che del lavoratore.
Confermiamo anche che, come indicato nella risposta a interpello n. 278 del 19/07/2019 dell'Agenzia delle Entrate, questi contributi sono deducibili anche quando siano pagati da soggetti terzi, come il figlio dell'anziano genitore, anche se ovviamente è quest'ultimo – come datore di lavoro [a meno che questi non sia il figlio stesso] - ad aver diritto alla deduzione.

(francesco sonnino silvani)

2023.07.13 - Raccolta differenziata in farmacia…

Nel corso di un'ispezione ordinaria dell'ASL ci è stato contestato il fatto di avere il contenitore della raccolta differenziata dei rifiuti nel bagno.
Considerato che, dovendo rispettare il calendario per il conferimento periodico dei rifiuti, siamo obbligati ad accantonare provvisoriamente presso di noi i sacchi della raccolta differenziata, e tenuto conto che purtroppo non abbiamo fisicamente un luogo più idoneo (le alternative sono il punto vendita, il magazzino, il laboratorio o l'angolo amministrazione...), chiedo come dobbiamo comportarci al riguardo e se ci sono veramente disposizioni normative che impediscono di tenere i rifiuti nel bagno!

Le informazioni in materia di raccolta differenziata reperibili sul sito ufficiale del Suo Comune si limitano a disciplinare modalità e orari di consegna, i criteri per la differenziazione dei rifiuti in fase di raccolta, ecc., ma nulla recano sulla "*corretta detenzione*" nei locali del negozio dei contenitori destinati a tale scopo.
Se ne deve concludere – ci pare - che questi "sacchi" debbano/possano essere conservati [perfino!] nell'esercizio commerciale in attesa del conferimento al pubblico servizio, quindi nel rispetto delle *regole generali* di buona igiene e salubrità dei locali adibiti all'attività, *senza pertanto ulteriori restrizioni.*
Chiarito questo, per tentare di essere più precisi bisognerebbe conoscere in dettaglio i motivi che hanno indotto la Asl a contestare la sistemazione dei contenitori nel bagno e in particolare se gli ispettori hanno ravvisato la violazione di una specifica disposizione normativa, ovvero se hanno semplicemente formulato un giudizio, come dire, di "opportunità" [e in quest'ultimo caso, in base a quale valutazione].
Beninteso, saranno gradite – da qualunque versante provengano – ulteriori e più edotti chiarimenti…

(*cecilia sposato*)

2023.07.14 - L'impossibilità di funzionamento e/o la continua inattività dell'assemblea nella srl

Siamo due soci entrambi amministratori di una srl vincitrice di concorso straordinario, ma dopo tre anni di vita societaria abbastanza tranquilla sono sorte le prime difficoltà nella gestione che hanno portato alla mancata approvazione degli ultimi tre bilanci.
In pratica siamo in una situazione di vero impasse. Cosa possiamo o dobbiamo fare?

La vs. e-mail descrive una situazione che francamente deve cominciare a preoccupare gli "*addetti ai lavori*" [qualunque sia il loro "grado", più o meno elevato] per la sua

diffusione sempre più crescente.
Si tratta infatti di un fenomeno che, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, è comune soprattutto alle compagini risultate assegnatarie di farmacie in forma associata nei concorsi straordinari e le ragioni sono ben note.
Anche voi, dunque, dopo i fatidici tre anni avvertite il lento o meno lento insorgere di una crisi all'interno della compagine sociale che si riverbera fatalmente sulla funzionalità della società [di persone o di capitali che sia] e sull'andamento stesso della farmacia sociale, una crisi, però, da cui proprio per la sua estensione può rivelarsi tutt'altro che agevole uscire.
Del resto, ecco il punto, sembra profilarsi l'avvio per la vs. società di un procedimento forse destinato – alla fine del suo percorso – a condurvi all'*estinzione* della srl, un procedimento articolato su tre fasi che sono, in ordine cronologico, le seguenti:

- *verifica e iscrizione nel Registro delle Imprese, da parte dell'organo amministrativo, della causa di scioglimento;*
- *liquidazione, che è una fase evidentemente gestita da… liquidatori, durante la quale la società continua ad esistere ma limitatamente alla necessità di assolvere alla funzione di soddisfacimento dei creditori, realizzo delle attività e liquidazione del residuo ai soci;*
- *cancellazione della società dal Registro delle Imprese.*

Circoscriviamo queste note, beninteso, alle sole attività proprie della prima fase e di competenza dell'organo amministrativo allorché si verifichi una causa di scioglimento come potrebbe essere anche il vs. caso, dato che – tra le cause di scioglimento di una società di capitali – l'art. 2484, co. 2, n. 3 del codice civile prevede *l'impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell'assemblea*, che, se abbiamo ben compreso i termini della vicenda dalle poche righe della vs. email, potrebbero [l'una o l'altra, o addirittura entrambe] riguardarvi pienamente.
È chiaro però che la *continuata inattività dell'assemblea* attiene a una patologia preliminare rispetto alla sua *impossibilità di funzionamento*, concretizzandosi infatti come impedimento assoluto per l'assemblea di *riunirsi* o di *costituirsi validamente*, mentre - di per sé – l'i*mpossibilità di funzionamento* si risolve o può risolversi nello "stallo" interno dell'organo assembleare che, pur riunendosi e/o costituendosi, *non riesce tuttavia a deliberare*.
La giurisprudenza, soprattutto di merito, ha identificato varie ipotesi di *impossibilità di funzionamento* riconducibili:

- *a un contrasto tra soci: l'assemblea, seppur convocata e costituita, non è in grado di decidere per dissidi interni che devono però risultare insanabili, o, se si preferisce, irreversibili e/o definitivi;*
- *alla morte dell'unico socio senza eredi: qui l'impossibilità di funzionamento della società è in re ipsa;*
- *alla mancata approvazione del bilancio di esercizio: in questa evenienza – che dovrebbe essere quella che vi riguarda - la giurisprudenza si è interrogata sul significato di "mancata approvazione", individuando talora questa espressione nell'omessa approvazione di due bilanci di esercizio ma talaltra anche di un solo bilancio, quando però, attenzione, la vicenda sia caratterizzata altresì da un contesto generale di forte criticità [mancate convocazioni, giudizi arbitrali ecc.].*

Accertata quindi la causa di scioglimento, l'organo amministrativo dovrà darne tempestiva pubblicità iscrivendo nel Registro delle Imprese territorialmente competente la dichiarazione di accertamento della causa stessa [art. 2484, co. 3 cod. civ.].
Infine, spetta ancora agli amministratori – come ultimo adempimento a loro carico – nominare il liquidatore, un onere che assolveranno insieme [naturalmente in caso di intesa tra loro almeno su questo passaggio], oppure vi provvederà indifferentemente l'uno o l'altro di loro, adendo il Presidente del Tribunale.

(*aldo montini*)

2023.07.17 - La prescrizione della Tari

Ho ricevuto una richiesta di pagamento da parte del Comune per la Tari sul locale farmacia riguardante il 2015. Vorrei sapere se c'è e qual è per la Tari il termine di prescrizione?

Il principio generale in tema di prescrizione dei crediti tributari è quello della *prescrizione ordinaria decennale* [art. 2946 cod. civ.], ma per la Tari – dato che anche per la Tari c'è la prescrizione - le cose stanno diversamente.
Infatti, questo tributo - come tutti i tributi locali - è considerato *prestazione periodica* e quindi sottoposto al *termine prescrizionale di cinque anni* ai sensi dell'art. 2948 co. 1 n. 4 del cod. civ.
È esattamente in questo senso anche una recente ordinanza della Suprema Corte [Cass. 17234/2023], secondo cui la *tassa sui rifiuti* si struttura come una *prestazione di tipo continuativo* in quanto l'utente è tenuto a pagare in relazione al prolungarsi sul piano temporale della prestazione erogata dall'ente impositore.
Il termine prescrizionale di *cinque anni*, giova precisarlo, inizia a decorrere dall'anno successivo a quello cui la Tari si riferisce, che poi – come forse ricorderete - è l'anno in cui l'imposta va liquidata.
Possiamo quindi concludere che il termine di prescrizione della Tari che Le viene richiesta [nel 2023 per l'imposta relativa al 2015] è ormai interamente decorso e perciò Lei potrà/dovrà presentare un'*istanza di autotutela* o, in caso di insuccesso, ricorrere alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio.

(*marco righini*)

2023.07.17 - La retta dell'asilo nido e il contributo dell'Inps

Nel 2022 ho pagato quattro mesi di asilo per un totale di spesa di 2000 euro. Con il bonus mi sono stati accreditati 100 euro al mese e, quindi, l'esborso effettivo da parte mia è stato di euro 1600. Vorrei sapere se posso detrarre la differenza delle spese per l'asilo nido per le quali non ho fruito del relativo bonus pari appunto a 1600 euro.

La risposta non può che essere *negativa* perché il *bonus asilo nido* – introdotto, lo ricordiamo, dall'art. 1, comma 355, Legge 232/2016 – viene erogato dall'Inps

esattamente per far fronte al pagamento della retta relativa alla frequenza di asili nido pubblici o privati autorizzati ed è *alternativo alla detrazione fiscale* che a sua volta è pari al 19% della spesa, da Lei sostenuta per complessivi Euro 2.000.
Nel Suo caso, optando per questa soluzione alternativa, Lei avrebbe conseguito un risparmio di imposta pari a Euro 380 che però è inferiore, anche se lievemente, al bonus complessivo erogatoLe di Euro 400.
Da ultimo ricordiamo che il tetto alla detrazione è stato fissato dalla legge in Euro 632 annui per ogni figlio.

(*valerio salimbeni*)

2023.07.17 - Rischi e i benefici dell'intelligenza artificiale…

[*…per la farmacia ma non solo*]

Si parla sempre di più di intelligenza artificiale [IA]. Ma, secondo voi, quali possono essere le possibili applicazioni per le farmacie, e gli eventuali rischi che può correre il nostro settore?

Premesso che una forma molto semplificata di intelligenza artificiale è già utilizzata in farmacia [gli ordinativi di farmaci e di prodotti in maniera automatica, sulla base cioè di dati preimpostati, il calcolo delle scorte, la modulazione degli acquisti, l'ottimizzazione della scelta dei fornitori], è verosimile che il continuo sviluppo di questa nuova tecnologia possa tradursi in una grande o grandissima opportunità per i farmacisti.

N.B. – Del resto, secondo recenti studi di mercato, si prevede che entro il 2025 quasi il 50% delle aziende del settore farmaceutico e dell'*healthcare* implementerà strategie di intelligenza artificiale.

Le possibilità di applicazione della IA, infatti, sono molteplici e possono spaziare dal monitoraggio del paziente cronico a un quadro di politerapia farmacologica, dall'elaborazione dei dati di telemedicina al monitoraggio a distanza dei pazienti fragili, nonché dall'elaborazione dei dati di screening di massa [con la possibilità di prevedere eventi per fasce e tipologie di popolazione] all'indicazione di proposte correttive e migliorative che possano essere di ausilio al medico curante per ottimizzarne il profilo.
Naturalmente, come sappiamo fin dalla nascita, "non è sempre tutto oro quello che luccica" e il più grande rischio in cui si può incorrere nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale è quello di pensare che "la macchina" possa sostituirsi al professionista, tanto più ove si tenga conto degli inevitabili rischi di anomalie perfino nell'attività dell'IA o, se si preferisce, della discontinuità di quest'ultima e nello stesso tempo, per contro, dell'ancora impareggiabile valore dell'intelligenza umana.
Insomma, per concludere queste brevissime note su un tema gigantesco per non dire planetario [che per di più è soltanto agli albori anche nello studio dei suoi tanti "*in sé*"], non bisogna dimenticare che l'IA *deve essere un mezzo di supporto per il farmacista*, e sicuramente non un suo "sostituto", così da poter operare scelte professionali, ma anche imprenditoriali sulla base di nuove e più complete elaborazioni.

(valerio pulieri – mario astrologo)

2023.07.18 - La locazione con cedolare secca a canone concordato

Avrei intenzione di locare un immobile di mia proprietà a uso abitativo e ho sentito della possibilita di avere dei vantaggi fiscali concordando il canone.
Premettendo che abito a Milano, che vuol dire in realtà concordare il canone e quali sono gli eventuali vantaggi di un contratto del genere?

Dall'email non è ben chiaro a quale tipo di contratto di locazione Lei intenda riferirsi ma dovrebbe trattarsi del *contratto di locazione con cedolare secca a canone concordato*.
Questa è la figura contrattuale prevista dall'art. 2, comma 3, della l. n. 431/98 [sulle locazioni nei comuni con carenze di disponibilità abitative*], la quale stabilisce che le parti devono circoscrivere *l'importo del canone* sulla base di *accordi locali* [ecco perché si parla di canone *concordato*] tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori maggiormente rappresentative.

*N.B. Si tratta dei comuni indicati dall'art. 1 comma 1 lett. A e del decreto legge 551/1988 ovvero di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e dei comuni confinanti con gli stessi nonché degli altri comuni capoluogo di provincia.

Per poter usufruire dell'aliquota agevolata del 10%, è tuttavia necessario che il locatore sia in possesso di una *attestazione* rilasciata dalle organizzazioni firmatarie dell'*accordo territoriale*, che *confermi* la *rispondenza a quest'ultimo del contenuto economico e normativo del contratto* (ris. Agenzia delle Entrate 20.4.2018 n. 31).
Il Decreto Semplificazioni prolunga la validità di tale *attestazione* fino a eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile stesso o dell'accordo territoriale.
Il contratto dovrà comunque avere una *durata minima di 3 anni*, con rinnovo automatico di ulteriori 2 anni alla scadenza [il cd. "*3+2*"] oppure essere di natura transitoria per la soddisfazione delle *esigenze abitative di studenti universitari*.
Occorre infine precisare che il locatore - per avvalersi del regime agevolato della *cedolare secca a canone concordato* - dovrà essere una persona fisica [sono escluse quindi le società, di capitali come di persone], titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile e naturalmente dovrà trattarsi di una locazione estranea all'esercizio di un'impresa.

(*stefano stati*)

2023.07.18 - Spotify "personale" per la musica in farmacia

Sono socia di una snc titolare di farmacia e ho da poco sottoscritto un abbonamento personale a Spotify: vorrei far passare le mie playlist in farmacia così da creare un ambiente più confortevole per i nostri clienti. Posso farlo?

La risposta dovrebbe essere in linea di principio negativa, ma una soluzione può essere forse individuata.
È vero che, se escludiamo qualche differenza circa i termini e le condizioni dei vari abbonamenti, quasi tutte le

piattaforme di riproduzione musicale in *streaming*, sono ad uso esclusivamente personale e privato, come è il caso, ad esempio, di Spotify, Apple music, ecc. [la cui "musica" infatti non può essere riprodotta all'interno degli esercizi commerciali e, di conseguenza, neppure in una farmacia].
Tuttavia, la possibilità di "far girare" musica all'interno del locale non è preclusa all'esercente, *ma è semplicemente subordinata a una specifica procedura*.
In particolare, l'imprenditore – e dunque anche il titolare di farmacia [nel Suo caso la snc] – può attivare *comunque un servizio di musica d'ambiente*, ma dovrà previamente rivolgersi agli uffici territoriali della SIAE e formalizzare un regolare *abbonamento* che coprirà sia i più conosciuti diritti SIAE a favore dell'autore e dell'editore/casa editrice, ma anche la licenza SCF [società consortile fonografici].
Una volta sottoscritto l'abbonamento, Lei dovrebbe trovare via libera per la riproduzione nella farmacia – in totale libertà e serenità – dei vari brani musicali.

(mauro giovannini)

2023.07.19 - Una sorprendente decisione del Tar Lombardia: la "mera" modifica dei confini della sede adiacente…

[…può essere impugnata solo nell'ipotesi di contestuale trasferimento della relativa farmacia]

Con sentenza n. 1479 del 14 giugno u.s. il Tar Lombardia ha dichiarato *inammissibile* il gravame proposto da un titolare di farmacia contro la delibera di Giunta comunale ampliativa di una sede contigua a quella di cui era titolare il ricorrente.
Eppure, si badi, quello impugnato era un provvedimento che aveva accorpato a una sede [di cui, guarda caso, era titolare proprio il Comune…] una porzione di territorio sottraendola a quella adiacente del ricorrente, cioè, come precisa la stessa decisione, "*a detrimento della superficie dell'ambito della sua sede (profilo contestato)*".
Secondo il Tar, però, non avendo la delibera della Giunta disposto/autorizzato [nel contesto stesso, supponiamo, del provvedimento modificativo] anche il trasferimento della farmacia comunale, rimasta infatti in esercizio nel locale originario, difettava nel ricorrente il requisito dell'*attualità* dell'interesse all'impugnativa.
Quindi, se non abbiamo capito male, il titolare della sede mutilata del segmento territoriale assegnato a quella limitrofa sarebbe stato legittimato a ricorrere solo in caso [cioè: *se* e *quando*] di effettivo spostamento della farmacia comunale in quella stessa porzione o anche, probabilmente, in qualsiasi altra purché, ci sembra di dover aggiungere, a distanza dall'esercizio del ricorrente inferiore a quella attuale.
Di qui, l'*inammissibilità* dell'impugnativa.
Come vediamo, dunque, il *mero* mutamento dell'ambito territoriale di una sede, pur se "*a detrimento*" della circoscrizione confinante, non sarebbe *di per sé* sufficiente - per l'asserita mancanza dell'*attualità* di una lesione - a far sorgere un interesse pretensivo del titolare di quest'ultima alla contestazione della delibera modificativa, essendo a tal fine necessaria *anche* una modifica – *in peius*, ovviamente - del relativo "bacino di utenza" (sic!).
Senza questa ulteriore e diversa modifica, infatti, per il ricorrente il pregiudizio sarebbe soltanto astratto e puramente ipotetico, perciò inidoneo/insufficiente a sostenerne il gravame che potrebbe pertanto essere giustificato solo dall'effettivo spostamento dell'esercizio della sede contermine nella porzione territoriale aggiunta o anche, come appena accennato, in altra ubicazione comunque più vicina a quella dell'altra farmacia.
L'interesse cioè a contrastare la delibera giuntale impugnata nella fattispecie [questo un altro discutibile passaggio della sentenza milanese] non è generato dal mutamento, *sol perché tale*, dell'ambito territoriale assegnato/pertinente alla sede del ricorrente, ma può discendere per l'appunto soltanto da una riduzione del suo "bacino di utenza" che però nel caso qui deciso – *proprio per la permanenza della farmacia comunale nella sua ubicazione precedente* - non avrebbe potuto essere pregiudicato da una semplice "riperimetrazione" della sede adiacente.
Poco o nulla, perciò, ha rilievo per il Tar che la "riperimetrazione" [indipendentemente, perché non è questo il punto, che essa a propria volta sia stata resa necessaria dalla collocazione "in zona" di una sede neoistituita] si sia nella specie risolta nell'amputazione di un'area territoriale fino a quel momento ascritta alla sede del ricorrente [e con il provvedimento impugnato accorpata a quella confinante], dato che ai fini di una maggiore o minore possibilità di accesso degli utenti a una farmacia piuttosto che a un'altra, "*e quindi per l'attrattività del singolo esercizio farmaceutico*" [così testualmente la sentenza], rileva per gli utenti "*unicamente l'ubicazione effettiva della sede farmaceutica*".
Ecco allora spiegato, perché merita ribadirlo ancora una volta per la sua straordinaria "originalità", l'assunto centrale della decisione del Tar, che è il seguente: una lesione dell'interesse del titolare della sede modificata *in peius* – tale da sorreggere una sua impugnativa – può scaturire per i giudici lombardi solo dal concreto spostamento della farmacia afferente la sede confinante "*in una zona più vicina a quella ove è situata la farmacia della ricorrente, così effettivamente determinando un'interferenza con l'attuale bacino d'utenza dell'esercizio della ricorrente*", diversamente risultando il ricorso inammissibile, come detto, per "*difetto di attualità dell'interesse a ricorrere*".
E' una tesi che con tutta evidenza trascura appieno e quantomai disinvoltamente il particolare – per nulla secondario – che in realtà la sottrazione di una più o meno ampia porzione territoriale ascritta alla propria sede configura *di per sé* un pregiudizio altroché attuale per il suo titolare, che infatti si vede preclusa qualsiasi iniziativa, professionale e/o imprenditoriale, che possa suggerirgli di trasferire la farmacia esattamente in quella porzione, magari caratterizzata da locali ampi, disponibili e a buon mercato.
Del resto, a quale sorte egli andrebbe incontro se – dopo essere stato costretto all'"inerzia" da questa interpretazione dinanzi a un provvedimento modificativo *in peius* dei suoi confini – tentasse successivamente di spostare la

farmacia nella porzione "sottrattagli"? Non potrebbe naturalmente essere diversa da quella del rigetto dell'istanza di trasferimento e sarebbe in principio un provvedimento in tal caso legittimo.
Allora, dobbiamo forse pensare che questo ipotetico provvedimento debba essere impugnato unitamente a quello di modifica della sede? O che al titolare della sede modificata *in peius* non resti altro che attendere un ipotetico tentativo dell'altra farmacia di avvicinarsi al suo esercizio e solo allora attaccare l'atto presupposto unitamente a quello presupponente, cioè, rispettivamente, la modifica della sede e lo spostamento, ferma ovviamente l'impossibilità nel frattempo [ma in realtà in qualsiasi tempo…] di "occupare" l'area sottrattagli?
Crediamo di dover rispondere negativamente a entrambi gli interrogativi ma è chiaro che sarebbe troppo lungo soffermarsi ulteriormente sugli aspetti sostanziali e processuali di vicende del genere, anche se può comunque essere forse sufficiente rimarcare che in ipotesi del genere il titolare "scippato", che già si è visto interdire da questa tesi del Tar lombardo l'impugnativa della modifica *in peius*, rischia molto seriamente di vedersi negare l'ingresso al Tar anche nel caso, tutt'altro che ipotetico, si vedesse respingere dal comune la domanda di trasferimento della farmacia in quella zona.
Qualsiasi eventuale iniziativa rischierebbe, insomma, di sfociare in una [ulteriore] pronuncia di inammissibilità per mancata tempestiva impugnazione dell'originario provvedimento di modifica del perimetro della propria sede, e lo "sfortunato" titolare rimarrebbe, evidentemente ed ingiustificatamente, privo di tutela.
Certo è, in conclusione, che si tratta di un orientamento che – nella denegata ipotesi in cui raccogliesse proseliti – finirebbe per generare gravissimi vuoti di tutela.

(*gustavo bacigalupo – cecilia sposato*)

2023.07.20 - Adeguamento Istat per Giugno 2023

Nella G.U. è stato ora pubblicato l'indice di aggiornamento Istat anche relativo a ***Giugno 2023***, che – parallelamente all'andamento dell'inflazione - vede un ulteriore abbassamento dell'indice *mensile* allo **0,0%** (rispetto al precedente 0,2%) e dell'indice *annuale* passato dal **7,2%** al **6%,** come anche di quello *biennale* che vede una riduzione [e le cose probabilmente continueranno ad andare così anche nei prossimi mesi] al **14,3%** dal precedente **14,5%.**
Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari al **4,500%** (il 75% di 6%), e quella *biennale* al **10,725%** (il 75% di 14,3%).
L'indice di variazione sia *annuale*, che soprattutto quello *biennale*, del canone resta ancora elevato.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.07.20 - Anche nel Lazio diventano ora utilizzabili dalle farmacie locali distaccati…
[…sia pure con divieto di vendita al pubblico di "*farmaci*" e "*parafarmaci*" e naturalmente di "*spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche*"]

Dopo la Deliberazione della G.R. Liguria del 22 giugno 2023, anche la Determina della Regione Lazio G09733 del 14 luglio u.s. adotta/approva, allegandole al provvedimento, "*linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico*" ubicate sul territorio regionale.
Come testualmente viene ivi esplicitato, la Determina laziale intende:

- garantire l'uniforme applicazione sull'intero territorio di questa specifica e un po' sofferta disciplina di settore [con particolare riguardo alle competenze, provvedimentali e non, conferite/riconosciute a Comuni e ad ASL in materia di autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle farmacie];
- agevolare le farmacie [nel caratterizzarsi sempre più marcatamente quali *presidi sanitari di prossimità*, in grado di assicurare quotidianamente l'erogazione di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza], ma al tempo stesso – attenzione - agevolare anche i cittadini, che le farmacie sono tenute infatti a informare adeguatamente sui servizi sanitari dalle stesse erogati;
- evitare – obiettivo ovviamente da perseguire con la massima cura e diligenza – una "*sostanziale duplicazione delle farmacie attive in una determinata zona*", in conformità al quadro normativo che regola il sistema farmacie.

Le *linee-guida* – eccoci a un punto ovviamente di grande interesse – prevedono nello specifico la possibilità per le farmacie di utilizzare anche "*locali non adiacenti a quelli "principali", distaccati da questi ultimi, per lo svolgimento di prestazioni di servizi sanitari*", al ricorrere però di due condizioni precisamente delineate.
Sono tuttavia due condizioni/presupposti di cui non sarà facile per l'amministrazione verificare nel concreto la sussistenza e che allora - ma non solo per questo - rischiano di rendere verosimilmente meno facili i rapporti tra le farmacie, specie quelle relative a sedi confinanti, ricordando in particolare che per un espresso e non equivoco *dictum* del provvedimento regionale anche i locali *aperti al pubblico* destinati all'erogazione dei *nuovi servizi* [di cui parleremo tra un momento] *dovranno rispettare la distanza legale di 200 metri dagli altri esercizi*.
I due presupposti che legittimano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di "locali distaccati" sono:
- la mancanza di locali disponibili contigui a quello "*principale*" in cui è ubicata la farmacia;
- la non sufficienza delle dimensioni del locale "*principale*" allo svolgimento di "*tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende offrire la farmacia, a tutela della salute*".

Come vedete, non sembra particolarmente difficile per la farmacia dimostrare la sussistenza sia dell'uno che dell'altro presupposto.
Ora, i "locali distaccati" – sempre ricorrendo le dette due condizioni - possono essere utilizzati *esclusivamente*:

a) "*come magazzino o laboratorio galenico*", e in essi "*non è in alcun caso consentito l'accesso del pubblico*" [le preparazioni galeniche vengono infatti, precisa testualmente il provvedimento regionale, "*richieste e consegnate nei locali principali della farmacia,*

così come tutti i farmaci"];

b) o per la prestazione "*di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D.Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi*" e in tal caso *nei locali è consentito evidentemente l'accesso del pubblico*.

Solo però per i locali sub b) dovrà essere utilizzata un'insegna – ma non la croce verde che resta perciò riservata alla farmacia cui i locali afferiscono - che consenta all'utenza di ricollegare i servizi ivi erogati alla farmacia stessa [ad es. "*locali per servizi della farmacia XX*"], e inoltre sempre per i soli locali sub b) è prescritto, come accennato, che siano collocati all'interno della sede di pertinenza della farmacia e rispettata la distanza di 200 mt. dall'esercizio più vicino, mentre quelli sub a) potranno "*essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia, purché ricompresi nell'ambito territoriale del comune*".

Tutti i locali, e dunque sia quelli aperti che quelli non aperti al pubblico, per essere utilizzati dovranno *previamente* ottenere l'*autorizzazione comunale che pertanto ne condiziona l'apertura e l'esercizio in essi dell'attività cui sono stati destinati* [l'autorizzazione, al pari di quanto prescritto per i locali principali, è rilasciata dietro apposita richiesta, previa visita ispettiva preventiva e previo il distinto parere igienico sanitario recante l'indicazione dei servizi o delle attività svolti al loro interno].

È fatto salvo il caso della somministrazione di vaccini anticovid e/o anti influenzali, e anche dell'effettuazione di tamponi, tutte attività che infatti possono essere avviate – anche in "locali distaccati" - con "*mera comunicazione*" cui però deve seguire, entro 60 giorni, la presentazione della richiesta di autorizzazione.

Inoltre, proseguono ancora le linee-guida, quando la farmacia utilizzi "locali distaccati" come si è visto sin qui, il direttore responsabile – "*in quanto responsabile di tutta la farmacia*", come si affretta a precisare la Determina laziale – dovrà elaborare una procedura [da esibire in caso di ispezione presso i "locali distaccati"] relativa all'attività ivi svolta, con indicazioni operative in ogni caso declinate in funzione dei diversi servizi erogati.

Infine, dovranno essere indicati in un *cartello* esposto all'esterno dei "locali distaccati" i servizi erogati e l'eventuale presenza di professionisti esterni, tenendo però presente che la Determina, quanto a questi ultimi, menziona soltanto l'*infermiere* e il *fisioterapista*, conformandosi così pedissequamente alle disposizioni delegate.

Mentre quindi, ad esempio, la Federfarma sceglie condivisibilmente una linea "neutra" con un'indicazione generica a "*professionisti esterni*", la Regione non sembra tener conto dell'apertura giurisprudenziale – già all'indomani dell'entrata in vigore delle norme delegate - alla facoltà delle farmacie, sempre nel quadro della normativa sui nuovi servizi, di assicurare [sia pure in locali separati ma all'interno della farmacia e ora, dobbiamo pensare, anche in "locali distaccati"] ai cittadini *tout court*, e perciò non soltanto agli assistiti dal SSN, le prestazioni anche degli altri professionisti sanitari.

Ma naturalmente restano sempre esclusi i professionisti sanitari "prescrittori", e in particolare medici e veterinari, come d'altronde resta fermamente esclusa, nella farmacia come nei suoi locali interni o distaccati, qualunque "*attività di prescrizione e diagnosi*", come pure "*il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti*".

* * *

Non appena questa Determina è stata resa nota, il nostro Studio – come sicuramente anche altri studi – è stato quasi subissato di richieste di chiarimenti circa la possibile estensione in tempi brevi anche alle farmacie non laziali delle disposizioni qui esaminate brevemente.

È chiaro che occorreranno comunque espliciti interventi delle altre Regioni, che potranno tradursi in deliberazioni giuntali o provvedimenti dirigenziali, escludendo per il momento che sia qualche legislatore regionale a farsene carico, anche se forse non sarebbe prematuro un intervento legislativo addirittura statale, perché i presupposti sembrerebbero essersi ormai perfezionati a un livello ultra regionale.

(*cecilia sposato - gustavo bacigalupo*)

2023.07.21 - La quota di tfr del coniuge onerato non è dovuta se è ancora pendente il giudizio di separazione personale

Io e mio marito ci stiamo separando ed è in corso un giudizio per addebito della separazione.

In questa fase il giudice ha riconosciuto a mio favore un assegno di mantenimento.

Ma il prossimo mese di dicembre mio marito andrà in pensione maturando quindi il TFR.

Vorrei sapere se, essendo il giudizio ancora in corso, avrò diritto a tale indennità?

La risposta per quanto di seguito specificato è *negativa*.

Infatti, l'art. 12 bis della l. 1.12.1970 n. 898 [cd. Legge sul Divorzio] prevede che: "*Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, **se non passato a nuove nozze** e in quanto sia **titolare di assegno ai sensi dell'articolo 5*** [assegno di divorzio]*, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza"*.

La giurisprudenza negli anni si è occupata più volte di questo problema e con un orientamento ormai consolidato – per di più ribadito molto recentemente dalla S.C. [Cass. n. 17154/2023] - ha definito i requisiti del diritto del coniuge "più debole" di percepire dall'altro [anche] una quota del TFR, che sono:

1. l'intervenuta pronuncia della *sentenza di divorzio*;
2. *l'attribuzione dell'assegno divorzile* all'ex coniuge [appunto quello "più debole"]che invochi il diritto alla quota di TFR;
3. la circostanza che quest'ultimo *non sia convolato a nuove nozze*;
4. il fatto che l'indennità di fine rapporto sia *maturata*, in capo all'altro coniuge, *dopo* la proposizione della domanda di divorzio.

La possibilità di estendere l'applicabilità del citato 12-*bis* della L. 898/70 alla fase della *separazione personale tra coniugi*, non trova [ricorda la citata pronuncia della

Cassazione] alcuna base normativa nell'ordinamento e pertanto non può essere riconosciuta.
Dobbiamo quindi conclusivamente ribadire che Lei non ha diritto a una quota dell'indennità di fine rapporto del suo [tuttora] coniuge in quanto egli *il TFR lo maturerà e percepirà* [verosimilmente] *soltanto nel corso del giudizio di separazione,* venendo così meno la condizione sopra indicata sub 4).

(*aldo montini*)

2023.07.21 - Se il coassegnatario di una sede è il coniuge di un dirigente di Asl

Un Primario del servizio farmaceutico ha incompatibilità laddove la consorte dovesse vincere una farmacia (in società) nella zona di pertinenza dell'ASL che dirige?
Ho sentito risposte diverse.
Grazie ancora per la competenza

Non ci pare che nel caso che Lei propone possano porsi – almeno in astratto - profili di incompatibilità con lo *status* di socio di una società titolare [o semplice gestore] di farmacia, perché il coniuge di un "Primario di servizio farmaceutico" non incapperebbe, *almeno in quanto tale*, in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste nel comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.
Diverso potrebbe essere nell'ipotesi in cui le funzioni, apicali o meno, attribuite a quel "Primario" cui si riferisce [che forse è proprio Lei…], fossero esercitate in conflitto di interessi con la farmacia cui partecipa il coniuge.
Pensiamo al caso in cui il controllo su quest'ultima spetti istituzionalmente proprio all'Asl diretta dal "Primario": qui il "problema" non avrebbe evidentemente alcuna ripercussione sulla partecipazione alla società titolare di farmacia, ma potrebbe al più configurare condotte illecite sul versante del rapporto del "Primario" con l'Asl più che del coniuge con la società partecipata.
In sostanza, come vediamo, "fisiologicamente" i due ruoli non dovrebbero generare vicende fastidiose, ma, come sempre, "patologicamente" le cose potrebbero andare in altro modo.
Ma quel che è certo, come detto all'inizio, è che alla coassegnataria di una sede dal ruolo del marito – *almeno in quanto tale* - non può derivare nessuna conseguenza sul piano della compatibilità ex art. 8 l. 362/91.

(*stefano lucidi*)

2023.07.24 - Deducibili i contributi versati con il "libretto famiglia"

Ho versato i contributi previdenziali alla signora che lavora da noi come domestica attraverso il libretto di famiglia. Vorrei sapere se sono anch'essi deducibili.

Ricordando che il "*libretto famiglia"*, come viene per lo più chiamato, è in sostanza un libretto nominativo prefinanziato - come la classica carta di credito prepagata - che contiene/può contenere titoli di pagamento [pensiamo, ad esempio, ai voucher di qualche anno fa], la risposta al quesito deve essere *affermativa*.
I contributi previdenziali versati alla gestione separata INPS per i lavoratori domestici, infatti, *sono totalmente a carico del datore di lavoro e sono spese deducibili*.
Pertanto, la modalità di versamento attraverso il libretto famiglia* non dovrebbe sollevare nessuna criticità neppure quando gli importi versati all'Inps siano attinti dal libretto.

N.B. *Che, giova precisarlo, permette a persone fisiche, che non siano né esercenti attività professionali né imprenditori, di pagare attività lavorative saltuarie effettuate dai ben noti "lavoratori occasionali" di cui all'art. 54 bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.*

Precisiamo che i contributi sono deducibili nella misura di Euro 1,65 [quale contribuzione IVS alla Gestione separata INPS.] *per ogni ora di lavoro*, corrispondente ad un titolo di pagamento, esclusivamente "*nel periodo d'imposta in cui è effettuato il versamento per l'acquisto del titolo di pagamento a condizione che la relativa prestazione di lavoro domestico sia stata svolta dal lavoratore e che lo stesso sia stato pagato dall'INPS*".

(cesare pizza)

2023.07.24 - La compatibilità di un'impresa individuale con lo status di socio di società titolare di farmacia

Sono titolare individuale di un esercizio al dettaglio di prodotti riguardanti il settore del parafarmaco, ma sto per acquisire il 50% di una società titolare di farmacia. Naturalmente vorrei evitare una scelta sbagliata e quindi vi chiedo se la mia posizione di imprenditore individuale è o meno compatibile con la partecipazione alla società titolare di farmacia.
Aggiungo inoltre che per tradizioni familiari io e mio fratello siamo entrambi compresi tra gli imprenditori agricoli e perciò andrebbe valutata anche quest'altra mia posizione.

Se non ricordiamo male, abbiamo già parlato di entrambi questi aspetti un paio di volte.
Dunque, quanto alla titolarità in forma individuale di una parafarmacia, o di un qualsiasi altro esercizio commerciale di vendita al dettaglio, la risposta, almeno *in principio*, non può comunque che essere *affermativa*.
Si tratta infatti di una condizione che non rientra in nessuna delle figure di incompatibilità previste nel comma 2 dell'art. 7 e nel comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91, fatto salvo naturalmente - come sappiamo tutti – il caso in cui la sua impresa non finisca per inquadrare Lei, in un modo qualunque, come soggetto operante "*nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco*", perché in questa eventualità l'incompatibilità rischierebbe di essere *assoluta* e senza eccezioni.
Il che, s'intende, vale esattamente per un farmacista come per un "non farmacista".
Qualche notazione merita anche la Sua qualifica – se abbiamo ben compreso – di *imprenditore agricolo professionale*, che è anch'essa una condizione sulla quale, come accennato, abbiamo avuto occasione di intrattenerci rispondendo a un quesito specifico che poneva in evidenza come questa figura di imprenditore rientrasse in realtà tra i *lavoratori autonomi* e che, per ciò stesso, potesse essere

ricompresa tra le attività giudicate incompatibili con lo status di socio nel quadro del famoso parere del Consiglio di Stato del gennaio 2018 sulla l. 124/17.
Senonché, trascurando l'interpretazione che dapprima la Corte Costituzionale, e subito dopo il Consiglio di Stato [quest'ultimo ha ulteriormente ribadito la sua posizione molto di recente], hanno ritenuto di dare alle figure di incompatibilità indicate sub c) del citato comma 1 dell'art. 8, quelle cioè con "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*", sta di fatto che – ricorrendone i rigorosi presupposti legali perché possa considerarsi tale sotto qualsiasi profilo e a ogni effetto – l'*imprenditore agricolo professionale* è e resta un *imprenditore* e non un lavoratore autonomo.
Del resto, non è consentito – come è noto – interpretare se non *restrittivamente* le disposizioni che, come quelle in argomento, introducono limiti o restrizioni al libero esercizio di una o più attività ponendosi dunque come norme derogatorie dei principi generali in tema di libertà di iniziative economiche.
Pertanto, anche sotto questo diverso profilo, ci pare che Lei non possa né debba nutrire grandi preoccupazioni ove intenda partecipare a una società titolare di farmacia.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.07.25 - Quattro domande/risposte sulla Determina laziale in ordine all'utilizzo di locali distaccati

Ho letto la Vs. Sediva news di qualche giorno fa e vi scrivo per avere un'informazione: se il locale separato è utilizzato per realizzare preparazioni galeniche da vendere poi in farmacia, sarà necessario apporre un'insegna fuori dal locale?

La risposta non può che essere *negativa*.
Dopo aver affermato che la *croce verde* e la denominazione "*Farmacia*" devono/possono essere utilizzate solo per contraddistinguere il *locale principale*, quello cioè dove viene esercitata (tra l'altro) l'attività di dispensazione del farmaco, ed evitare quindi di "confondere" l'utenza, e che i locali distaccati aperti al pubblico - quelli cioè preposti alla prestazione "*di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D.Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi*" - devono essere dotati di un'insegna che consenta all'utenza stessa di ricollegare i servizi ivi erogati alla farmacia cui afferisce il *locale distaccato*, la Determina laziale G09733 del 14 luglio u.s. precisa infatti che "*i locali distaccati utilizzati per attività che non prevedono l'accesso del pubblico non debbono recare **alcuna** insegna*".
Il dettato sembra chiaro.

*

Cosa succede in caso di utilizzo dei locali separati senza la prescritta autorizzazione?

Come già rilevato, la Determina stabilisce che - salva diversa esplicita previsione contenuta in norme o protocolli specifici - i *locali distaccati* possono essere utilizzati solo *dopo* la relativa autorizzazione, rilasciata dietro apposita richiesta e previa visita ispettiva preventiva, così come per i *locali principali*.
Quanto alle conseguenze in cui rischia di incappare chi di tale prescrizione intenda più o meno allegramente disinteressarsi, utilizzando quindi un qualsiasi *locale distaccato* senza la prescritta autorizzazione [da acquisire *previamente*, se escludiamo vaccinazioni e tamponi che, dopo una "*mera comunicazione*", sono infatti praticabili/esercitabili anche nelle more del rilascio dell'autorizzazione, tuttavia da richiedere all'autorità competente entro 60 giorni dall'attivazione dei locali], le linee guida stabiliscono che "*in caso di accertamento di utilizzo di locali distaccati non autorizzati, l'Autorità competente ne ordina la immediata chiusura fino all'ottenimento della dovuta autorizzazione e provvede ad irrogare le relative sanzioni*".
Queste, dunque, le misure previste.

Anche in ordine ai locali distaccati potrà essere svolta attività ispettiva/di controllo da parte della ASL?

Qui invece la risposta può essere *affermativa*.
La determina laziale si occupa anche di questo aspetto e prevede, in particolare, che la *procedura operativa*, elaborata dal *Direttore responsabile* della farmacia in relazione all'attività svolta nei suindicati locali [e recante, come abbiamo già sottolineato nel ns. primo commento, le indicazioni operative declinate in funzione dei diversi servizi ivi erogati], dovrà essere esibita in caso di ispezione presso i *locali distaccati* e che inoltre sempre il *Direttore responsabile* dovrà altresì predisporre un'adeguata *vigilanza* sul rispetto di queste come di qualsiasi altra indicazione/prescrizione in una materia che d'altronde, e non solo per tale aspetto, può dar vita a problematiche [tra farmacie e pubblica amministrazione, come tra le stesse farmacie…] tutt'altro che di poco conto.
La Determina precisa inoltre sul punto [al par. 15] che "*L'attività ispettiva di vigilanza e di controllo sulle farmacie di cui alla L.R. 06 Giugno 1980, n. 52 "Disposizioni in materia di organizzazione del servizio farmaceutico" e ss.mm.ii.*" ha ad oggetto tanto i *locali principali* quanto quelli *distaccati* delle farmacie e che tale attività è svolta [ma non poteva essere altrimenti…] dall'Asl – o Asp, Asur e chi più ne ha ecc. - territorialmente competente secondo l'ubicazione dei *locali distaccati* della farmacia e in collaborazione con altre Asl eventualmente competenti in base all'ubicazione del *locale principale*.

Qualche collega pensa che le farmacie dovrebbero sfruttare la possibilità che la Regione concede di organizzare "in reti" tra farmacie i nuovi servizi. Credete possibile che in qualche occasione possa essere preferibile, sia per ragioni economiche che di praticità e semplicità di gestione, organizzarsi tra tre o quattro farmacie e gestire a turno, ma è solo un esempio, uno o più locali distaccati?

Sì, ma non solo è possibile perché in molte circostanze può essere l'opzione largamente preferibile se non addirittura l'unica soluzione concretamente realizzabile.
Questo è un tema particolarissimo su cui sarebbe necessario soffermarsi a lungo per illustrare, e valutare insieme a voi, la *quantità* e *qualità* di chances che possono derivarne.
La gestione dello stesso locale esterno da parte di più farmacie autonomamente organizzate - appunto "in rete" – è del resto espressamente disciplinata, come giustamente rileva il quesito, anche dalla Determina laziale, che in

particolare al par. 13 prevede in tale evenienza l'obbligo – facente carico evidentemente alle farmacie aderenti alla "rete" – di inviare all'Asl o alle Asl di competenza un apposito documento recante "*la definizione delle responsabilità che devono essere riferite esclusivamente ad uno dei Direttori delle farmacie aderenti alla rete*".
In questa ipotesi, il locale esterno utilizzato da più farmacie, ove liberamente accessibile al pubblico, *deve ricadere all'interno della sede di pertinenza di una delle farmacie aderenti alla "rete"* e deve ovviamente essere ubicato, anche in tale eventualità, a una distanza non inferiore a 200 metri dall'ingresso al pubblico della farmacia più vicina [naturalmente misurata da soglia a soglia e per la via pedonale più breve, come ormai tutti sanno o dovrebbero sapere].

(cecilia v. sposato – gustavo bacigalupo)

2023.07.26 - Avvisi bonari sospesi fino al 4 settembre

Ho ricevuto in questi giorni un avviso bonario del Fisco: come devo comportarmi per calcolare i giorni che dovrei avere a disposizione per sistemare la pratica?

Il c.d. *avviso bonario* è quello, come noto, emesso dall'Agenzia delle Entrate a seguito del *controllo formale* delle dichiarazioni, ai sensi, cioè, degli artt. 36-bis e 36-ter del Tuir, nonché dell'art. 54-bis della l. Iva.
In linea generale, l'*avviso* può essere definito – usufruendo della riduzione delle sanzioni – ***entro 30 giorni dalla data di notifica***, sia in caso di versamento rateale che di pagamento in unica soluzione.
Senonché, l'art. 7*quater*, comma 17, del dl n. 193/2016 ha previsto – e si tratta di una misura permanente, quindi applicabile ogni anno - la *sospensione dei termini* [**dal 1° agosto al 4 settembre**] proprio per la definizione degli avvisi bonari*.

*Altro è, si badi bene, la sospensione dei versamenti *dal 1 al 20 agosto* [dl 223/2006] come pure quella dei 31 giorni di agosto riguardante i termini processuali [l. 742/1969].

Quindi, nel caso in cui si riceva un *avviso bonario* nel periodo oggetto di sospensione, che come si è detto opera dal 1° agosto al 4 settembre, *il calcolo dei 30 giorni dovrebbe iniziare a decorrere soltanto dal 5 settembre*.
In sostanza il conteggio dei 30 giorni concessi per beneficiare del pagamento agevolato dovrà essere effettuato senza tener conto - nel calcolo - dei giorni "sospesi".
Perciò, tanto per esemplificare, un *avviso bonario* ricevuto dal contribuente il 25 luglio 2023, potrà da lui essere legittimamente definito *entro il 27 settembre 2023*: infatti, 7 sono i giorni dal 25 al 31 luglio, 35 sono i giorni di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre e 23 quelli che riprendono a decorrere dal 5 settembre giungendo al 30° giorno appunto il 27 settembre [7 + 23gg].
Ma la sospensione – s'intende - non opera nel caso di avvisi bonari già ricevuti e già definiti precedentemente.

(*mario astrologo*)

2023.07.26 - Nulli gli accordi che esonerano il genitore dal versamento dell'assegno di mantenimento

Io e la mia ex moglie abbiamo divorziato anni fa e, come deciso dal giudice, verso sul suo conto un importo mensile per il mantenimento di nostro figlio. La mia ex moglie ha deciso di trasferirsi all'estero e per convincermi a portare nostro figlio con lei mi ha proposto di siglare un accordo che mi esonera dal versare l'assegno di mantenimento del ragazzo. Sarebbe un accordo lecito?

La risposta temiamo debba essere negativa.
Qualsiasi scrittura privata che esoneri dall'obbligo di mantenimento è infatti da considerarsi *nulla**, ancor più se a margine della decisione del giudice.

(*) Art. 1418 cod. civ. "*Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa [1343], l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346 Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge*".

Sul punto, inoltre, la Cassazione si è più volte dimostrata intransigente avverso questa tipologia di pattuizioni tra i genitori, evidenziando costantemente [come anche noi abbiamo avuto occasione di sottolineare], che le *intese patrimoniali hanno come limiti invalicabili il divieto di ledere gli interessi del beneficiario* - quelli tutelati dalla legge, s'intende - oltre naturalmente a non poter essere in contrasto con l'ordine pubblico.
E' chiaro quindi che un accordo del tipo di quello propostoLe dall'ex coniuge cozzerebbe in termini non equivoci con i soli interessi [tutelati ovviamente dalla legge] di Vs figlio, con la conseguente sua radicale *ullità*.
Evidentemente, però, nel caso in cui Voi riteneste utile sotto vari aspetti l'espatrio di Vs figlio unitamente alla madre, potreste studiare soluzioni alternative in grado di permetterVi di raggiungere legittimamente questo obiettivo senza che possiate convenire la sospensione del versamento dell'assegno.

(cesare pizza)

2023.07.27 - La detrazione delle spese di intermediazione immobiliare

Mia figlia sta acquistando un immobile destinato a sua abitazione principale, per il tramite di intermediazione immobiliare. La mia domanda è: può portare in detrazione i compensi versati agli intermediari? Se si, quali documenti è tenuta a conservare?

Procedendo con ordine, la risposta alla prima domanda è affermativa, ma con alcune doverose precisazioni.
A partire dall'anno di imposta 2020, infatti, la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta *interamente* ai soli contribuenti con un reddito complessivo fino a 120.000 euro, mentre – quando il loro reddito superi questo limite - *la detrazione decresce* fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.
Pertanto, Sua figlia avrà diritto alla *detrazione del 19% dei compensi pagati ai mediatori immobiliari* [è chiaro però che la detrazione è valida soltanto per l'acquisto di un *immobile destinato ad abitazione principale*, che è proprio il caso di Sua figlia].
E però, attenzione, l'ammontare detraibile a questo titolo incontra il tetto – per la verità modesto - di *euro 1.000.*

Proprio a questo scopo è necessario che l'importo della mediazione sia indicato nell'atto di vendita dell'immobile.
Quanto alla seconda parte del quesito, indichiamo qui di seguito la documentazione da conservare per beneficiare della detrazione del 19% di queste spese, e si tratta esattamente:

- della fattura emessa dall'intermediario immobiliare, ricordando che il suo pagamento deve obbligatoriamente essere stato effettuato con modalità di pagamento tracciabili [ma, in assenza della documentazione riguardante il versamento del compenso, occorrerà conservare la ricevuta bancaria/postale, o l'estratto della carta di debito o di credito, o la copia del bollettino postale, o l'estratto conto bancario/postale, o ricevuta del MAV e/o dei pagamenti operati con PagoPA];
- del contratto preliminare di vendita registrato [quando naturalmente abbia preceduto il rogito definitivo];
- di un'autocertificazione che attesti che l'immobile è destinato ad abitazione principale.

Da ultimo, precisiamo che - se l'immobile è stato acquistato da più persone - la detrazione del 19% deve essere ripartita tra tutti costoro in base alle percentuali di proprietà di ognuno.

(francesco sonnino silvani - marco righini)

2023.07.27 - Possibili [tentativi di] truffe ai danni delle farmacie: prestare la massima attenzione!

Alcune farmacie assistite dal ns Studio [soprattutto romagnole ma il fenomeno parrebbe essere ben più diffuso…] ci riferiscono di essersi viste di recente recapitare da un fornitore estero – verosimilmente di nazionalità asiatica - una mail di reclamo o di sollecito di pagamento di fatture, che non sarebbero state saldate, riferite tuttavia a forniture mai effettuate e dunque, come ci è stato fermamente assicurato, prive di qualsiasi fondamento e anzi di qualunque credibilità.
Tali del tutto ipotetiche forniture riguardano in particolare tamponi antigenici per autodiagnosi sars-covid e però – quel che è peggio – la mail viene trasmessa corredata da immagini informatiche delle presunte fatture e, ancor più grave, da annessi documenti di trasporto con tanto di timbro della farmacia e firma di un fantomatico responsabile dell'esercizio.
Comunque, per sintetizzare, il *"modus operandi"* – sempre lo stesso – è così articolato:

➲ viene trasmessa, come dicevamo, una mail con oggetto generico "MANDARE CONTABILE BONIFICO FATTURA INSOLUTA" e nella quale vengono riportati estremi indentificativi della fattura, con l'indicazione dell'importo e dei dati bancari necessari per il pagamento *indebitamente* reclamato;

➲ alla mail vengono allegati sia la fattura che il relativo documento di trasporto riportante, tra l'altro, timbro e firma della farmacia, che ovviamente sarebbero "a riprova" di una consegna in realtà mai avvenuta.

Aggiungiamo per completezza che nelle scritture contabili delle farmacie che hanno ricevuto queste indebite richieste di pagamento non c'è traccia neppure di *fatture cartacee* [consentite al fornitore fino al 30.06.2022 in caso di "regime forfettario"], e men che meno di *fatture elettroniche*, a ulteriore conferma che si trattasse e si tratti di tentativi di truffa.
Prima quindi di procedere al pagamento di fatture "sospette", è opportuno contattare lo Studio permettendoci così le opportune verifiche contabili per segnalare eventualmente le vicende alle autorità competenti.

(*stefano olivieri*)

2023.07.28 - Finale di stagione: la giurisprudenza più recente in pillole

Questa è infatti la Sediva News conclusiva di questa stagione che – come le precedenti – termina, almeno per la ns. Rubrica, con la fine di luglio.
Abbiamo ritenuto opportuno concluderla aggiornandovi – con il ricorso al criterio ormai consueto delle "Pillole" – con le decisioni più recenti [richiamate in ordine cronologico decrescente] della giurisprudenza amministrativa, civile, penale e tributaria.

➢ ***Ribadita l'interpretazione storico-evolutiva dell'art. 112 TU.San.***

Consiglio di Stato – sent. – 21/07/2023, n. 7155

Il CdS respinge la tesi di parte ricorrente secondo cui l'art. 112 del r.d. n. 1265 del 1934 si applicherebbe alle sole persone fisiche e non anche alle società, richiamando sul punto l'orientamento [su cui v. anche infra Tar Umbria n. 401/2023] dell'Ad. Plen. n. 1/2020, con il quale è stato chiarito che "*la disciplina prevista dall'art. 11, comma 5, d.l. n. 1/2012, ha inteso riaffermare la regola dell'alternatività nella scelta tra l'una e l'altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell'art. 112, comma 1 e 3, r.d. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due diverse sedi deve necessariamente optare per una delle due*".
Il Supremo Consesso evidenzia sul punto che la regola dell'alternatività [o non cumulabilità] delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, sia che essi concorrano singolarmente, sia ove concorrano per la gestione associata ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012.
La gestione associata non dà luogo, infatti, a un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali inteso ad assicurare la gestione in forma appunto associata della farmacia in modo paritetico, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall'art. 7, comma 1, l. n. 362/1991. *(c.v.s.)*

➢ ***Il CdS conferma la decadenza di un Comune dalla gestione della farmacia neoistituita.***

Consiglio di Stato – sent. – 03/06/2023, n. 3739

Il CdS conferma la piena legittimità del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza del Comune ricorrente dall'assegnazione di una sede farmaceutica neoistituita [e sulla quale evidentemente era stato esercitato il diritto di prelazione], per non essersi il Comune tempestivamente attivato nel porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge, prodromici e funzionali all'attivazione della nuova farmacia. *(c.p.)*

➢ ***La revisione della p.o. è ammissibile anche in pendenza della procedura di assegnazione della sede.***

Consiglio di Stato – sent. – 28/06/2023, n. 6343

Nell'ambito di un ricorso per revocazione, il CdS aderisce all'orientamento favorevole all'ammissibilità della revisione della p.o. pur in pendenza del concorso, ritenendo irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il decreto regionale di indizione della procedura selettiva non recasse la clausola di avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all'esito dei giudizi pendenti.

Osserva infatti il Collegio che la tesi di parte ricorrente – secondo la quale l'indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell'espletamento delle procedure. *(a.m.)*

➢ ***L'interesse a ricorrere delle farmacie attive sul territorio comunale avverso la [mancata] adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di una parafarmacia vicina.***

Consiglio di Stato – sent. – 23/06/2023, n. 6205

Il CdS respinge l'appello e dichiara inammissibile il ricorso in primo grado delle ricorrenti, titolari di farmacie attive sul territorio comunale, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva ritenuto non necessario provvedere [nell'ambito di un procedimento avviato dalle ricorrenti medesime al fine di sollecitare l'adozione di una serie di misure sanzionatorie a carico della parafarmacia controinteressata] in merito alla chiusura dell'attività commerciale della controinteressata.

Il CdS osserva sul punto che i titolari di farmacie attive sul territorio comunale, pur potendo lamentare un pregiudizio [di fatto, molto… di fatto] derivante dall'illecita attività di commercializzazione di farmaci [sia pure dei soli SOP e OTC] da parte di una parafarmacia – trattandosi in ogni caso di un pregiudizio indiretto - cionondimeno non ricevono alcun effetto diretto dalla mancata adozione di un provvedimento di chiusura della parafarmacia controinteressata, rispetto al quale anzi l'interesse fatto valere è "*al limite dell'emulativo*".

Né a conclusioni diverse – prosegue il Collegio – potrebbe giungersi ricollegando l'interesse a ricorrere al rischio di una reiterazione dell'attività illecita da parte della parafarmacia, trattandosi di lesione meramente ipotetica ed eventuale e, quindi, certamente priva del carattere di attualità che deve invece necessariamente postulare il pregiudizio per poter fondare la legittimazione e l'interesse a ricorrere. *(g.b.)*

➢ ***L'incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia…***

Consiglio di Stato – sent. – 22/06/2023, n. 6137

La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2020 sull'interpretazione del disposto sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 [riguardante le condizioni di incompatibilità con "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*"] non può essere estesa – secondo il Supremo Consesso amministrativo – al disposto sub b) dello stesso articolo perché il rischio, astratto finché si vuole, di una commistione di interessi tra la farmacia di cui è titolare la società partecipata e quella in cui opera [quale titolare, gestore provvisorio, ecc.] il socio permane/permarrebbe anche nel caso in cui egli si limitasse ad assumere la veste di mero partecipe di capitale.

È una sentenza comunque molto importante perché risponde a due o tre interrogativi che tutti ci eravamo posti, e dunque, dovremo fatalmente tornarci con una Sediva News dedicata. *(g.b.)*

➢ ***L'ultima parola sul concorso campano…***

Consiglio di Stato – sent. – 19/06/2023, n. 6016

V. Sediva News del 20 giugno 2023 "Concorso campano: solo il legislatore può sterilizzare la sentenza del CdS n. 6016/2023".

➢ ***Quando un tratto di strada intercluso impedisce l'accesso all'unica farmacia in esercizio.***

Consiglio di Stato – sent. – 19/06/2023, n. 6011

Il CdS respinge l'appello ritenendo *legittima* la revoca del c.d. "assenso DIA" del Comune, in forza del quale erano state collocate delle sbarre in una via al fine di circoscrivere uno spazio da adibire a parcheggio veicoli riservato ai condomini.

Il CdS conferma la tesi argomentativa esposta in primo grado dal Tar Lazio, ritenendo la revoca – disposta, *inter alia*, perché il tratto di strada intercluso impediva l'accesso agli esercizi commerciali ivi ubicati, tra i quali era presente l'unica farmacia comunale in esercizio – legittima e necessaria ad assicurare il transito indispensabile all'esercizio del diritto alla mobilità della cittadinanza e l'accesso dei cittadini alla farmacia. *(c.v.s.)*

➢ ***I pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti sono obbligatori solo in caso di istituzione e collocazione territoriale di una nuova sede.***

Consiglio di Stato – sent. – 05/06/2023, n. 5443

Il CdS ritiene legittima la delibera comunale di rigetto dell'istanza di revisione della p.o., presentata da un titolare di sede, affermando, fra gli altri, il principio secondo cui l'assenza del parere dell'ASL e dell'Ordine provinciale dei farmacisti deve essere inquadrata nell'ambito della riforma introdotta dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) che, nell'innovare profondamente il settore delle farmacie, ha ridisegnato il ruolo e le competenze dei Comuni ai quali viene conferito il potere di adottare le relative scelte amministrative in materia di programmazione, istituzione ed individuazione delle sedi, mentre ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, "*l'apporto consultivo della A.S.L. e dell'Ordine dei Farmacisti riguarda l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, fattispecie non presente nel caso a quo*". *(s.l.)*

➢ ***Alcune precisazioni in materia di revisione della p.o ... nella Regione Sicilia***

CGARS – sent. – 05/06/2023, n. 396

Dopo aver aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale del CGARS secondo cui, nell'ordinamento

regionale siciliano, anche in ragione degli aspetti di specificità della relativa legislazione in materia di enti locali, la competenza in materia di p.o. delle sedi farmaceutiche appartiene al Consiglio comunale, i giudici di legittimità ricordano che la revisione della p.o. rappresenta un atto vincolato da eseguirsi con cadenza biennale.
Il Collegio precisa sul punto che il riferimento, contenuto nell'art. 2 della l. n. 475/1968, all'anno dispari o pari in cui la revisione deve essere eseguita, ha una valenza meramente ordinatoria rispetto al momento di entrata in vigore della legge. *(m.l.)*

➢ ***Il riassorbimento di una farmacia rurale ai sensi dell'art. 104, comma 2, del T.U.L.S.***

Tar Abruzzo – ord. – 07/04/2023, n. 77

Nel respingere la domanda cautelare presentata dal ricorrente nell'ambito di un giudizio concernente il riassorbimento di una sede farmaceutica ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, comma 2, del T.U.L.S., il Tar Abruzzo afferma che tale previsione normativa - relativa appunto al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche - si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo *criterio della distanza* e non anche alle farmacie rurali [che *sarebbero* istituite in base al diverso (?) *criterio "topografico"*...].
La mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione – prosegue il Collegio - trova la propria *ratio* nella considerazione che le farmacie rurali "*sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione*".
Abbiamo espresso parecchie volte il ns. parere su questo "impossibile distinguo" tra *criterio topografico* e *criterio della distanza*: sono semplicemente due modi diversi di esprimere la stessa vicenda e dunque non può esserci spazio per una limitazione della riassorbibilità alle sole sedi soprannumerarie urbane, perché qui, cioè sotto questo profilo, tra *sedi urbane* e *sedi rurali* non è configurabile nessuna differenza.
Purtroppo, ancora una volta dobbiamo fare i conti con una sentenza – questa volta di un Tar, ma anche il CdS estrae dal cilindro pronunce e assunti del genere – che circoscrive la riassorbibilità alle *sole* urbane perché appunto sarebbero le *sole* istituite con il *criterio della distanza*. *(g.b.)*

➢ ***L'interesse delle farmacie presenti sul territorio comunale a ricorrere avverso la delibera di revisione della p.o.***

Tar Campania – sent. – 28/06/2023, n. 3889.

In un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di alcune farmacie presenti sul territorio comunale, del provvedimento di revisione della p.o., in punto di interesse a ricorrere il Tar aderisce all'orientamento secondo cui il farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche ricomprese in una pianta organica comunale è portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e all'attuazione di qualsivoglia forma di decentramento.
Sussiste infatti l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, quindi, a censurare il procedimento di revisione della p.o. e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina. *(c.v.s.)*

➢ ***Lo spostamento di una farmacia rurale nel capoluogo del Comune.***

Tar Emilia-Romagna – sent. – 05/06/2023, n. 196

Dopo aver acclarato la natura di farmacia rurale della controinteressata, sita in una frazione del Comune, il Collegio afferma l'illegittimità della delibera comunale di revisione della p.o., oggetto di impugnazione, che in sostanza aveva legittimato lo spostamento della medesima farmacia nel capoluogo del Comune e in prossimità della farmacia ricorrente.
Il Tar osserva, in particolare, che l'istituzione di una farmacia rurale deve rispettare (oltre al vincolo della distanza di 3000 metri tra esercizi) precisi presupposti di legge, avendo riguardo alle "particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità": in buona sostanza, devono essere presenti sul territorio comunale due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tali da rendere necessario che ciascuno di essi sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un'unica farmacia al servizio di entrambi.
È evidente, proseguono i giudici, che "se dopo l'istituzione della seconda farmacia (rurale) si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell'esercizio farmaceutico mentre l'altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d'essere di due farmacie invece di una sola".
Ne deriva dunque che lo spostamento della farmacia rurale al di fuori della sua originaria frazione di pertinenza – per essere legittimamente autorizzato – non deve vanificare le ragioni poste alla base della sua istituzione e (originaria) collocazione territoriale. *(g.b.)*

➢ ***La soppressione delle REB miste.***

Tar Lazio – sent. – 30/05/2023, n. 9144

V. Sediva News del 9 giugno 2023.

➢ ***L'ubicazione di una nuova farmacia e il parametro dei 3.300 abitanti.***

Tar Lazio – sent. – 29/05/2023, n. 9105

Il Tar ritiene ragionevole la scelta del Comune di istituire una nuova sede farmaceutica al fine di rispondere alle esigenze "*dei cittadini (che vi risiedono) più "in difficoltà" nel raggiungere le sedi farmaceutiche già avviate*" nonché di "*soddisfare la richiesta di una utenza non stanziale*", come quella dell'Università o degli Uffici giudiziari in una zona urbanisticamente dedicata a servizi tra i quali trovano collocazione anche studi medici e/o professionali.
A ciò si aggiunga – prosegue il Tar – che il parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva solo ai fini della determinazione del numero complessivo di

farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di definire con precisione le aree assegnate alle singole sedi, atteso che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza. *(a.m.)*

➢ *Sul difetto di interesse a ricorrere in mancanza di trasferimento della sede farmaceutica in posizione viciniore all'esercizio della ricorrente.*

Tar Lombardia – sent. – 14/06/2023, n. 1479

V. Sediva News del 19/07/2023 "*Una sorprendente decisione del Tar Lombardia: la "mera" modifica dei confini della sede adiacente…*": come scoprirete leggendo la News ora citata, questa sentenza dice l'esatto contrario di Tar Campania n. 3889/2023 di cui sopra.

➢ ***Il limite massimo di durata della graduatoria del concorso straordinario.***

Tar Puglia – sent. – 13/06/2023, n. 960

Nell'ambito di una controversia concernente l'esatta interpretazione dell'ultimo periodo dell'art. 11, comma 6, del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. dalla l. n. 27/2012 [il quale prevede che, successivamente alla scadenza del termine previsto per l'accettazione e all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all' interpello di tutti i candidati in graduatoria, "*la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma*"], il Collegio precisa che la citata disposizione ha lo scopo di individuare la durata massima temporale di validità della graduatoria, indicando il termine finale di durata di quest'ultima, ossia il termine di "*sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato*". Solo entro tale termine quindi – concludono i giudici – possono essere interpellati i farmacisti utilmente classificatisi in graduatoria.

Sull'argomento, in ogni caso, può valere la pena rileggere la Sediva News del 16/12/2022 "*Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all'esito dell'ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i sei anni?*". *(c.v.s.)*

***

➢ ***La configurabilità del reato di stalking***

Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 25/07/2023, n. 32303

La Cassazione afferma che l'aver ricevuto "*Undici telefonate e quattro tentativi di intrusione informatica in un mese*" integra il reato di atti persecutori, il c.d. Stalking.

Infatti, questo reato – introdotto con l'art. 612 bis cp – si configura quando taluno pone in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima. *(m.g.)*

➢ ***L'interpretazione delle norme del CCNL***

Cass. civ., sez. lav., ord., 21/7/2023, n. 21967

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale nell'interpretare una norma del CCNL il giudice di merito può limitarsi al solo tenore letterale della disposizione soltanto qualora esso riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle medesime parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. *(gio.b.)*

➢ ***La corresponsione dell'assegno sociale in costanza di obblighi di mantenimento***

Cass. Civ., Sez. lav., Sent., 20/07/ 2023, n. 21753

La Cassazione asserisce che ha diritto alla corresponsione dell'assegno sociale chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. *(a.m.)*

➢ ***La nullità della deliberazione dell'assemblea di condominio***

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20888

La Suprema Corte rileva la *nullità* della deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui è stato stabilito, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, "*un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune*". *(c.p.)*

➢ ***Legittima la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare***

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 11/07/2023, n. 19618

La Cassazione afferma che "in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge".

Pertanto, deve considerarsi ammissibile l'istanza relativa all'assegno – avanzata in appello per la prima volta – non costituendo una domanda nuova ex art 346 c.p.c. *(a.m.)*

➢ ***La competenza territoriale nelle controversie sullo smart working***

Cass. civ, sez. lav., ord., 5/07/2023, n. 19023

La Suprema Corte afferma che ai fini della determinazione della competenza per territorio nella lite insorta tra datore di lavoro e lavoratore sull'esecuzione del c.d. Smart Working, qualora la sede dell'azienda e la dimora del lavoratore non si trovino nella stessa località il giudice deve verificare la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo (l'abitazione ovviamente) ove il lavoratore presta la sua opera con l'organizzazione aziendale, collegamento che non è rinvenibile nel caso di Smart Working in cui l'abitazione del dipendente fungeva da mero luogo della prestazione lavorativa. *(c.v.s.)*

➢ ***Monitoraggio del collaboratore e privacy***

Cass. civ., sez. lav., sent., 26/06/ 2023, n. 18168

La Cassazione rileva che nel caso di sorveglianza dei lavoratori mediante monitoraggio dell'attività lavorativa operato sia con lo strumento della Videosorveglianza, che con il controllo strumentale dei computer dei dipendenti, è sanzionabile il comportamento aziendale che sia caratterizzato dall'assenza di legittima giustificazione del monitoraggio, dall'omissione della preventiva informativa sul

punto e dall'eccessivo grado di intrusione nella vita privata dei lavoratori. *(m.l.)*

➢ ***Quando il lavoratore perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie***

Cass. civ., sez. lav., sent., 20/06/2023, n. 17643

La Cassazione afferma il principio secondo il quale la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie e ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. *(gio.b.)*

➢ ***La quota di tfr del coniuge onerato non è dovuta se è ancora pendente il giudizio di separazione personale***

Cass. Civ, sez I, Ordinanza, 15/06/2023 n. 17154

V. Sediva News del 21 luglio 2023.

➢ ***La Prescrizione della Tari***

Cass. Civ, sez Trib, Ordinanza, 15/06/2023 n. 17234

V. Sediva News del 21 luglio 2023.

➢ ***Valida la testimonianza dei figli nelle cause di separazione***

Cass. Civ., Sez. I, ord. 8 giugno 2023 n. 16262

La Cassazione - in tema di separazione giudiziale dei coniugi - ha confermato il principio secondo cui il giudice può, anche per quanto concerne la pronuncia di addebito, fondare la sua decisione sulle risultanze delle prove testimoniali rese dal figlio, salvo opportune valutazioni sulla veridicità delle dichiarazioni. *(a.p.)*

(Studio Bacigalupo Lucidi)

2023.09.11 - Delega Fiscale: la nuova Iri

Il riavvio di questa ns. Rubrica, dopo la pausa estiva di alcune settimane, non poteva che prendere le mosse da una pur rapida disamina delle misure fiscali che già nella *delega fiscale* - conferita dal Parlamento al Governo con la l. 9/8/2023 n. 111 [entrata in vigore il 29 agosto u.s.] – sembrano preannunciarsi con buona attendibilità.

Ricordando ancora una volta che l'Esecutivo dovrà emanare nei prossimi 24 mesi i necessari decreti legislativi di attuazione appunto dei princìpi sanciti dalla *legge delega* [anche se probabilmente sono provvedimenti che saranno assunti via via che si renderanno disponibili le risorse necessarie], dobbiamo parlare in primo luogo - perché dovrebbe trattarsi, stando perlomeno a quel che si riesce a cogliere dalla *delega*, dell'intervento riformatore più incisivo e comunque quello più atteso – dell'IRI, *Imposta sul Reddito d'Impresa*, che parrebbe destinata [guardando anche alle notizie di stampa] ad essere introdotta nel nostro ordinamento addirittura con la Legge Finanziaria del 2024 e quindi entro il mese di dicembre di quest'anno.

Secondo la relazione governativa al disegno di legge, questa importantissima novità vorrebbe consentire alle *imprese individuali* e alle *società di persone in contabilità ordinaria*, come la gran parte delle farmacie italiane, di potersi avvalere "*di un meccanismo di imposizione proporzionale sostanzialmente volto a perseguire l'obiettivo di uniformare il trattamento fiscale delle imprese individuali e delle società di persone con quello riservato alle società di capitali, in modo tale da rendere più neutrale il sistema tributario rispetto alla forma giuridica con cui si intende esercitare un'attività*"… "*Scindendo il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore diviene possibile, da un lato, mantenere una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro (dipendente o da pensione) sulla parte di reddito che l'imprenditore ritrae dall'azienda per soddisfare i propri bisogni e, dall'altro, sgravare in modo sostanziale il reddito reinvestito nell'impresa riconoscendo l'utilità sociale della patrimonializzazione e dell'investimento nell'azienda*".

In pratica, ove l'imprenditore che rientri in una delle due citate categorie destinatarie del provvedimento eserciti questa *facoltà* [perché resta una *facoltà*, non costituendo dunque un obbligo], il reddito d'impresa (farmacia) non sarà più attribuito - ai fini dell'Irpef - al titolare individuale [e ai suoi eventuali collaboratori dell'impresa familiare] o ai soci delle società di persone (snc o sas) in ossequio al principio c.d. di "trasparenza", *ma sarà assoggettato a un'imposta fissa del 24%*, corrispondente all'attuale IRES che, come noto, è tuttora riservata alle società di capitali.

Successivamente, nel caso in cui in uno degli esercizi seguenti dovessero essere prelevati o distribuiti utili afferenti l'anno in cui è stata applicata l'IRI, l'impresa individuale e i soci della snc o sas [questi ultimi appunto *per trasparenza*] saranno tenuti a versare la *differenza d'imposta* tra la tassazione ordinaria e quella agevolata del 24%, esattamente come previsto dal testo normativo, che infatti così recita: "*Successivamente, nell'anno in cui avviene il prelievo dell'utile da parte dell'imprenditore o la sua distribuzione ai soci, il reddito d'impresa partecipa a quello complessivo dei citati soggetti riconoscendo ai medesimi lo scomputo dall'imposta personale di quella proporzionale precedentemente assolta dagli stessi*".

Un esempio potrà forse chiarire meglio la portata di questa novità.

Reddito annuale personale, derivante indifferentemente dalla titolarità individuale o dalla collaborazione in impresa familiare o dalla partecipazione in snc o sas: **€ 100.000**.

Tassazione ordinaria attuale (2022) pari a **€ 39.890**, considerando l'Irpef e le addizionali regionali [come nel Lazio, ad esempio] e comunale [come per Roma, ad esempio].

N.B. - La *delega* prevede anche una rimodulazione delle aliquote Irpef *dal 2024*, che infatti dovrebbero ridursi da quattro a tre.

In alternativa, nell'ipotesi cioè in cui l'intero reddito non venga prelevato ma lasciato in azienda, si può applicare sulla medesima base imponibile di € 100.000 l'**IRI**, corrispondente a **€ 24.000** (€ 100.000 x 24%).

Come vediamo, pertanto, l'applicazione o la non applicazione dell'IRI devono in ogni caso essere ben calibrate perché è vero che l'aliquota del 24% è inferiore a quella

progressiva Irpef ordinariamente applicabile, ma è altrettanto certo che l'IRI è un'imposta "secca" dalla quale non è possibile dedurre o detrarre i vari oneri [contributi previdenziali, interessi passivi su mutui prima casa, spese mediche, ecc.] che verrebbero di conseguenza fiscalmente "persi" per effetto evidentemente di una riduzione delle imposte dovute.
Diventa insomma ineludibile ponderare adeguatamente per la singola farmacia – e, attenzione, *anno per anno* - la liquidazione di utili di importo così da poter sfruttare pienamente gli oneri esemplificati poco fa e perciò nel concreto ridurre nei fatti, quanto più possibile, la tassazione Irpef sulle somme prelevate.
Potrebbe allora rivelarsi conveniente – restando ancora nell'esempio di poco fa - liquidare annualmente utili per € 40.000 su cui poter applicare la *deduzione dalla base imponibile* del contributo previdenziale dovuto all'Enpaf [che per semplicità arrotondiamo a € 5.000] e la *detrazione dall'imposta*, poniamo, di € 2.000 derivanti da spese mediche, lavori di manutenzione straordinaria sugli immobili, mutuo prima casa, ecc.
In questa eventualità, la tassazione ordinaria sul reddito liquidato di € 40.000 al netto delle deduzioni e detrazioni sopra ipotizzate risulterà pari in definitiva a € 8.071.
A tale valore sarà necessario poi sommare l'IRI corrispondente a € 14.400, calcolata sulla rimanente parte di reddito pari a € 60.000, per una tassazione complessiva quindi di **€ 22.471** (€ 8.071 + € 14.400) e dunque per un importo inferiore sia alla tassazione Irpef ordinaria che all'Iri, entrambe calcolate sull'intera somma imponibile.
Quest'ultima ipotesi di tassazione *mista* risulta insomma – ci pare indubitabile - la più conveniente, naturalmente in caso di presenza di *oneri* [di una qualche consistenza] *deducibili* e *detraibili*.
Ogni situazione, s'intende, è o può essere diversa dall'altra, perché nel concreto diventa necessaria una sorta di *pianificazione fiscale* [per così dire, *ad hoc*] con il proprio Studio di riferimento, tenendo anche presente il *saldo patrimoniale* della farmacia al netto della voce "prelievo titolare/soci" [o simile], considerato che - nell'ipotesi in cui il *saldo* evidenzi un *deficit* a causa dell'eccedenza di prelievi - l'Iri non dovrebbe verosimilmente essere applicabile.
Ma anche questo aspetto verrà disciplinato dal decreto attuativo.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.09.12 - Delega Fiscale: l'abolizione dell'Irap… […*in prima battuta, solo per le società di persone e gli studi professionali associati*]

Altro tema di rilievo è quello dell'estensione anche alle *società di persone* e agli *studi professionali associati* dell'abolizione dell'Irap di cui, come sapete, hanno finora beneficiato - a decorrere dal periodo d'imposta 2022 - solo le *imprese individuali* e i *professionisti* quando svolgano anch'essi in forma individuale l'attività.
Sembrerebbero dunque le *società di persone* (snc, sas) e gli *studi professionali associati* i prossimi destinatari di questa misura, indipendentemente [anche per queste due categorie, al pari pertanto delle altre due] dalle dimensioni dell'attività, dal numero dei dipendenti e dal regime contabile adottato: in sostanza, è chiaro, la legge delegata vorrebbe così evitare qualsiasi forma di disparità di trattamento connessa o conseguente anche indirettamente alla forma giuridica sotto la quale viene svolta l'attività imprenditoriale o quella professionale.
Senonché, attenzione, l'Irap genera entrate per lo Stato per circa 29 miliardi di euro annui, e allora ecco prevista nel provvedimento l'introduzione – in pratica sostitutivamente per l'appunto dell'Irap - di una sovraimposta "*determinata secondo le medesime regole dell'Ires*" (art. 8 l. 9/8/2023 n. 111), che dovrebbe dunque garantire lo stesso gettito.
Ma le "*medesime regole dell'Ires*", come è noto, si applicano alle sole società di capitali (srl, spa) talché – almeno in una prima approssimazione - né le imprese individuali, né le società di persone dovrebbero essere assoggettate a questa sovraimposta.
Il condizionale, però, è d'obbligo anche qui, perché sarà il decreto attuativo a disciplinare anche i variegati aspetti che recherebbe con sé l'abrogazione dell'imposta regionale, ed è allora più che mai necessario – per concludere – prendere tempo prima di formalizzare, magari in fretta e furia, eventuali trasformazioni di società di persone in società di capitali, che infatti [in attesa appunto delle regole definitive sancite dal decreto attuativo] potrebbero non riuscire a sottrarre le imprese all'obbligo di pagare questo "balzello".
Sarà anche interessante, infine, verificare se l'applicazione dell'IRI [di cui abbiamo parlato proprio ieri] alle imprese individuali e alle società di persone – sempreché, come abbiamo visto, esse esercitino la *facoltà* di accedere a tale misura – comporterà o meno, *unitamente all'abrogazione dell'Irap*, l'applicazione anche della sovraimposta sostitutiva cui si è appena accennato: solo allora potremo infatti avere un quadro che permetta di valutare in termini adeguati la convenienza di una o l'altra delle possibili decisioni da assumere e quindi mettere a punto la migliore *pianificazione fiscale*.

(*aldo montini – matteo lucidi*)

2023.09.13 - Delega Fiscale: "salvi" [alfine] gli ISA

Quale sia il ruolo degli *ISA* abbiamo ormai imparato a conoscerlo perfettamente: è una sorta di "pagella" che determina praticamente un "voto" [da zero a dieci] per il contribuente circa la sua affidabilità fiscale.
Sempre nel quadro di una semplificazione e sfoltimento dei numerosissimi oneri fiscali che gravano sui contribuenti, tuttavia, il testo originario del d.l. governativo della Legge Delega fiscale [l. 9/8/2023 n. 111] prevedeva proprio, tra l'altro, l'abolizione degli *ISA*.
Senonché, in sede di approvazione parlamentare della l. 111/2023 non soltanto gli *ISA* non sono stati aboliti, ma dovrebbero costituire – nei progetti di Palazzo Chigi - addirittura uno degli elementi utili e/o necessari all'Agenzia delle Entrate [unitamente alle numerose banche dati in possesso del Fisco e ai circa 2 miliardi di

fatture elettroniche che transitano per lo SdI] per proporre al contribuente l'istituendo *concordato preventivo biennale,* cui abbiamo già fatto cenno nella Sediva News del 22 marzo 2023.
Ricordiamo che il "*concordato*" potrà essere proposto solo ai contribuenti cui si applicano per l'appunto gli *Indici Sintetici di Affidabilità*, che [vale la pena sottolinearlo ancora una volta] sono i professionisti e le imprese con volume di affari annuo inferiore a Euro 5.164.000 e dunque sono la stragrande maggioranza delle farmacie.
Sarà allora – sembra ovvio - il decreto legislativo delegato a dover regolamentare il *concordato preventivo biennale*, che consentirà ai contribuenti più "virtuosi" [la "pagella" dovrà infatti recare almeno il voto di 8] di pattuire *preventivamente* con il Fisco *l'utile da dichiarare per i due anni successivi indipendentemente dall'effettivo reddito* [maggiore o minore], fermo peraltro l'obbligo di tenere la contabilità e di presentare la dichiarazione dei redditi.
Lo stesso d.lgs. dovrà prevedere anche gli altri regimi premiali cui potrà accedere il contribuente che aderirà al *concordato*.
Si tratta con tutta evidenza, per concludere, di una vicenda destinata a modificare [*in melius*?] il rapporto Fisco/contribuente.

(stefano lucidi)

2023.09.13 - Delega fiscale: inoltre, sempre per i "soggetti ISA", diventa rateizzabile [fin da quest'anno?] anche l'acconto di novembre

È evidente che si tratta [meglio, si tratterebbe perché il condizionale resta tuttora d'obbligo…] di un'altra novità di grande rilievo riguardante in particolare la facoltà per i contribuenti che restano/dovrebbero restare assoggettati agli ISA di versare il secondo acconto di novembre ratealmente e (verosimilmente) in cinque rate con l'applicazione dello 0,40%, quel che del resto è già previsto per il versamento del primo acconto di giugno/luglio di ogni anno, da liquidare in occasione del saldo dell'anno precedente.
Inoltre, come accenniamo nel titolo, non è escluso che questa facoltà venga introdotta con effetto già per l'acconto di novembre 2023, perché parrebbe che il Governo intenda approvare il necessario decreto di attuazione prima del 30 novembre p.v.
Naturalmente, si vuole in tal modo alleggerire sin d'ora i versamenti previsti nel prossimo autunno, ma è chiaro che su questo come su altri aspetti della riforma fiscale dovremo tornare ben presto.

(roberto santori)

2023.09.14 - Attenzione: scade il prossimo 30 settembre il termine per beneficiare dell'assegnazione agevolata ai soci…

[…di beni immobili e/o mobili registrati iscritti tra i cespiti della società, *purché non si tratti di beni strumentali per destinazione*]

Entro il 30 settembre di quest'anno, infatti, le società - per poter usufruire dei benefici previsti dalla Legge di bilancio 2023 - dovranno procedere:

- ✓ all'assegnazione, mediante un rogito notarile dedicato, di *beni immobili* [tra un momento vedremo *quali*] in favore dei propri soci;
- ✓ al versamento della prima tranche, pari al 60% dell'intero ammontare dovuto, dell'*imposta sostitutiva* [*delle imposte sui redditi e Irap*] pari – come illustrato nella Sediva News del 23.03.2023 - all'8% *della differenza* tra il valore c.d. *normale* del bene e quello fiscalmente riconosciuto, mentre la seconda e ultima tranche andrà versata entro il 30.11.2023.

Ribadendo quanto già chiarito in altre circostanze, l'*assegnazione agevolata* di cui stiamo parlando può/deve riguardare soltanto *beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione*, cioè diversi dai beni utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa: in pratica, non potrà essere validamente oggetto di questa misura, poniamo, il locale farmacia che ovviamente è il bene immobile *strumentale per destinazione*, diciamo, per eccellenza.
In aggiunta a questo, si segnala che *si potrebbe legittimamente modificare lo "status" del bene* [rendendolo quindi agevolabile] ***prima*** *dell'atto di assegnazione*, [procedendo dunque con una nuova destinazione d'uso che lo renda "compatibile" con questa disciplina agevolativa], come previsto espressamente nelle circolari Agenzia Entrate 1° giugno 2016, n. 26/E, par. 3 e 16 settembre 2016, n. 37/E, par. 5 e ribadito dall'Amministrazione Finanziaria anche successivamente e in tempi più recenti.
Giova inoltre rammentare che l'*agevolazione* è applicabile [oltre che ai beni immobili, come appena detto] anche a quelli **mobili iscritti in pubblici registri**, purché – attenzione – non si tratti di beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività d'impresa, cosicché risulterebbe per esempio conveniente esercitare questa facoltà quando una società, di persone o di capitali, voglia estromettere e assegnare ai soci autovetture o altri mezzi aziendali.
Da ultimo, soprattutto tenendo conto che il ricorso a questa misura è precluso quando nel bilancio sociale non figurino *riserve* adeguate, è opportuno che l'accesso all'agevolazione sia preceduto da un'attenta analisi preliminare circa la sussistenza di tutti i presupposti di legge, verificando in sostanza la piena fattibilità dell'operazione e ovviamente anche tutte le relative modalità operative.

(stefano olivieri)

2023.09.14 - La rinuncia all'eredità è soggetta a un regime di "pubblicità"

Essendo deceduto recentemente il papà di un mio debitore, vorrei sapere se lui può prelevare dall'eredità almeno in parte la somma, che è rilevante, che gli ho prestato.
Tenete conto che lui mi ha chiarito di non poter utilizzare i beni lasciati dal padre perché ha rinunciato all'eredità.
Posso appurare in qualche modo se questa rinuncia c'è stata veramente?

Gli atti di *rinuncia* [al pari, ad esempio, di quelli di *accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario*] vengono iscritti nel c.d. *registro delle successioni*, tenuto dal Tribunale del luogo di residenza del defunto, e dunque dovrebbe

risultarLe agevole verificare se il Suo debitore abbia o meno *effettivamente* rinunciato all'eredità paterna.
Si tratta, del resto, di un *registro pubblico* e quindi, in pratica, Lei potrà recarsi presso la cancelleria del Tribunale e richiedere il rilascio di certificati e/o estratti di qualsiasi atto iscritto nel registro, compresi pertanto eventuali atti di rinuncia all'eredità.

(cecilia v. sposato)

2023.07.15 – Contributo ebifarm per le farmacie private

Lo scorso 20 luglio 2023 Federfarma e le Organizzazioni sindacali hanno firmato l'Accordo che definisce le modalità di liquidazione delle *quote contrattuali di servizio* a favore dell'*Ebifarm*, che è l'*Ente bilaterale* previsto dal CCNL per il settore delle farmacie private.
L'attuale Accordo stabilisce che tale contributo obbligatorio debba essere versato con *cadenza semestrale posticipata*, ossia il 16 luglio per il primo semestre dell'anno in corso e il 16 gennaio per il secondo semestre.
Decorrendo l'obbligo del versamento dal 1° luglio 2023, il primo pagamento dovrà essere effettuato **il 16 gennaio 2024** con riferimento al secondo semestre 2023.
Attualmente ed in via transitoria la quota è determinata in 2 euro mensili (da dividere in egual misura tra lavoratore e datore di lavoro) per 14 mensilità per ogni lavoratore.
A regime sarà lo 0,10% di paga base e contingenza, sempre da ripartire equamente tra lavoratore e datore di lavoro.
Il mod. F24 sarà il mezzo di pagamento da utilizzare, ma le modalità ad oggi non sono ancora state rese note.

(*mario astrologo*)

2023.07.15 - Unione civile: donazione di quote sociali tra i componenti

Io e mio fratello siamo soci di una snc titolare della farmacia che era di nostro padre e vorrei donare la metà delle mie quote, quindi il 25% del capitale, al mio compagno con cui ho costituito un'unione civile con le formalità previste dalla legge Cirinnà.
Non abbiamo figli e mio fratello è d'accordo al 100% su questa operazione, tanto più che l'atto costitutivo della snc non pone limiti alla cedibilità delle quote.
Vorrei però conoscere i costi che mio marito dovrà sostenere accettando la donazione.

In tema di donazioni, la c.d. legge Cirinnà [l. n. 76 del 20 maggio 2016] non ha sancito nulla di specifico per i componenti di una *unione civile*, ma l'art. 1 comma 20 ha previsto - al fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'*unione civile* [che è configurata, lo ricordiamo, solo tra persone dello stesso sesso] - "*che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184*".
Pertanto, alla luce di questo dettato, in materia di donazioni sembrerebbero applicabili le stesse norme previste per *i coniugi* e quindi nel Suo caso l'aliquota sarebbe quella del 4%, da calcolare naturalmente sul solo valore eccedente 1 milione di euro che è l'ammontare della franchigia in tema di donazioni tra coniugi, oltre che tra parenti in linea retta [anche se, nelle donazioni e successioni riguardanti aziende o quote sociali, il valore viene assunto al netto dell'avviamento ed è dunque improbabile che una quota pari al 25% del capitale, come nel Suo caso, possa anche soltanto avvicinarsi al tetto della franchigia].
Alla medesima conclusione è giunta del resto – ma francamente non erano leciti dubbi in tal senso - anche la Commissione Tributaria Regionale per la Liguria che con la sentenza n. 575/2016 ha infatti affermato che "*nel caso di donazione tra persone dello stesso sesso legate tra loro da un'unione civile, si applica l'imposta sulle donazioni nella misura prevista per i familiari*".
Infine, trattandosi di una *donazione diretta*, è richiesta a pena di nullità la forma dell'atto pubblico e perciò, in linea generale, è necessario il ricorso al rogito notarile, che in pratica dovrebbe essere l'unico costo che verosimilmente dovrete sostenere.

(*cesare pizza*)

2023.09.18 - Il conteggio dei giorni di ferie secondo il ccnl farmacie

Vi chiedo un cortese vostro chiarimento in materia di lavoro dipendente.Una mia collaboratrice farmacista ha un contratto a tempo pieno di 40 ore settimanali, lavorando 8 ore dal lunedì al venerdì e facendo 8 ore di straordinario un sabato su tre.
Prende due settimane di ferie e quindi sono inclusi due sabati e due domeniche.
Ai fini del calcolo dei giorni a lei spettanti da conteggiare nei 26 giorni lavorativi, a me pare che i due sabati siano da conteggiare come giorni di ferie in base all'Art.26 del CCNL considerando che la settimana lavorativa agli effetti del computo è di sei giorni lavorativi.
Vi sarei grato di una risposta via mail dato che sono in discussione col mio consulente del lavoro.

L'articolo 28 del CCNL delle farmacie private stabilisce che i lavoratori hanno diritto ad un periodo di 26 giorni di ferie annuali.
Indipendentemente dalla distribuzione settimanale dell'orario di lavoro, al fine del computo delle ferie, *la settimana viene considerata di sei giorni lavorativi, dal lunedì al sabato compreso*.
Dal computo sono escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali.
Quindi, per scendere nel concreto del quesito che Lei pone, il lavoratore che usufruisce di due settimane di ferie si vedrà "scalare" – laddove all'interno delle due settimane non ricadano festività - 12 giorni, per l'appunto, di ferie godute.

(*luisa santilli*)

2023.09.18 - Il Superbonus spetta anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale solo al termine dei lavori

Mia figlia, che attualmente ha un reddito di 12.000 euro, è proprietaria di un immobile che intende ricostruire e ristrutturare per poi adibirlo a sua abitazione principale. Ciò posto vorrei chiedervi se vi è la possibilità di usufruire delle agevolazioni previste per il Superbonus nel caso in cui l'immobile sia adibito effettivamente ad abitazione principale soltanto al termine degli interventi e quindi stabilirvi solo allora la residenza.

La risposta è affermativa e vediamo subito perché.
Il comma 1, lettere a) e b), dell'art. 9 del *Decreto Aiuti-quater* ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2023, la persona fisica che *non svolga attività d'impresa, arte o professione* può beneficiare di una *detrazione del 90%* delle spese *effettivamente* sostenute entro il 31 dicembre 2023 [percentuale che per le spese operate dal 1 gennaio 2024 scende al 70%], a condizione che:

- egli sia titolare del *diritto di proprietà o di altro diritto reale* [usufrutto, uso, abitazione] in relazione all'unità immobiliare;
- quest'ultima sia adibita ad *abitazione principale*;
- *il suo reddito* annuo - determinato secondo il comma 8-bis.1 dell'articolo 119 - *non sia superiore a 15.000 euro*.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.13/2023 ha chiarito che anche nel caso in cui l'unità immobiliare oggetto dei lavori di ristrutturazione non sia l'abitazione principale del contribuente *già all'inizio delle opere di ristrutturazione,* egli avrà egualmente diritto al Superbonus, *purché l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro il termine dei lavori di ristrutturazione*.

(francesco sonnino silvani)

2023.09.19 - Adeguamento Istat per Luglio e Agosto 2023

Sono stati pubblicati nella G.U. gli indici di aggiornamento Istat relativi a ***luglio*** e ***agosto 2023.***

- ***Per il mese di LUGLIO***: c'è stato un lieve innalzamento dell'indice *mensile*, risultato ora pari allo ***0,1%*** rispetto al precedente 0,0%, **mentre** quello *annuale* è sceso al **5,7%** rispetto al precedente **6%.**

Anche quello *biennale* è diminuito: dal 14,3% al **13,9%**.

Quindi, la variazione del canone di locazione *annuale* è pari a ***4,275%*** (il 75% di 5,7%), e quella *biennale* al ***10.425%*** (il 75% di 13,9).

- ***Per il mese di AGOSTO***: anche qui l'indice *mensile* è aumentato, passando dallo 0,1% (v. sopra) allo **0,3%**; di andamento contrario, comportandosi dunque come per il mese di luglio, è stato quello *annuale*, infatti passato dal precedente 5,7% al **5,2%**.

Da ultimo, parimenti in diminuzione [anche se leggermente] è stato l'andamento dell'indice *biennale*: dal 13,9% di luglio al **13,8%**.

La variazione del canone di locazione *annuale* per agosto è dunque pari al **3,900%** (il 75% di 5,2%), e quella *biennale* a **10,350%** (il 75% di 13,8%).

Continua a trattarsi, è chiaro, di numeri ancora preoccupanti, specie se consideriamo l'avvenuto rialzo dei tassi in queste ore da parte della BCE.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.09.19 - Il Master online [3ª edizione] "la Farmacia: aspetti giuridici, contabili, fiscali, gestionali, finanziari e strategici" prende il via il 26 settembre

Visto il successo delle prime due edizioni, l'IPSOA Wolters Kluwer [azienda leader nella formazione giuridico/economica] ha rinnovato il prestigioso incarico allo Studio Bacigalupo-Lucidi e alla Sediva di tenere la 3ª edizione del *Master*, sempre con la coordinazione scientifica del Dr. Roberto Santori.

Il progetto, sicuramente ambizioso, ha l'obiettivo di migliorare la preparazione imprenditoriale dei farmacisti.

I relatori, unitamente al *Dr. Santori*, saranno l'*Avv. Stefano Lucidi*, il *Dr. Stefano Civitareale*, il *Dr. Andrea Raimondo*, il *Dr. Marco Righini* e la *Dr.ssa Michela Pallonari*.

Il Master online si articola in **8 incontri – tutti da *due ore e 30 minuti* ciascuno ed esattamente dalle ore 15.00 alle ore 17.30 – che si terranno DAL 26 SETTEMBRE AL 18 OTTOBRE 2023**, secondo il *calendario* seguente:

- il **"I MODULO - LEZIONI 1 e 2"** è in programma il **26 e 27 settembre p.v.** e riguarderà gli "ASPETTI GIURIDICI", così articolati:
  - *La pianta organica*
  - *Inquadramento nell'ambito del SSN*
  - *La farmacia dei servizi*
  - *La titolarità e la gestione*
  - *La natura giuridica delle farmacie*
  - *La gestione societaria dopo la legge 124/2017*
  - *La direzione tecnica e l'idoneità*
  - *Le norme specifiche delle farmacie*
  - *I trasferimenti di proprietà delle farmacie*
  - *Aspetti contributivi*
- Seguirà nei giorni **3 e 4 ottobre** il **"II MODULO - LEZIONI 3 e 4"** che riguarderà gli "ASPETTI CONTABILI E FISCALI", così articolati:
  - *I ricavi della farmacia*
  - *La DCR per i farmaci e dispositivi dispensati agli assistiti SSN*
  - *Le fatture ASL e lo sconto SSN*
  - *Adempimenti relativi ai distributori automatici e funzionalità del cassetto fiscale*
  - *NSO e Peppol*
  - *La ventilazione iva e l'aliquota media*
  - *L'esigibilità differita IVA*
  - *L'emersione dell'avviamento e deducibilità fiscale*
- Il **10 e 11 ottobre** saranno i giorni dedicati al **"III MODULO - LEZIONI 5 e 6"** che riguarderà gli "ASPETTI GESTIONALI", così articolati:
  - *La marginalità e il ricarico*
  - *La rotazione del magazzino e la giacenza media*
  - *Incidenza media delle varie spese di gestione*
  - *Redditività lorda e netta sul fatturato/EBITDA*
  - *Il personale nelle farmacie*
  - *Il controllo sulla gestione: obiettivi e KPI*

➢ Infine, il **17 e 18 ottobre** verrà trattato il **"IV MODULO - LEZIONI 7 e 8"** che riguarderà gli "ASPETTI FINANZIARI E STRATEGICI", così articolati:
• *Le finanziarie di settore e l'anticipazione della DCR*
• *Il ciclo finanziario*
• *Le proposte commerciali dei fornitori*
• *I crediti d'imposta e le agevolazioni fiscali*
• *Il farmacista manager*
• *La comunicazione in farmacia*
• *Digital Marketing*
• *E-commerce*
Chi fosse interessato a partecipare, può rivolgersi direttamente all'IPSOA Wolters Kluwer, tramite il sito www.formazione.ipsoa.it oppure via email all'indirizzo: commerciale.formazione@wki.it, tenendo presente che gli iscritti riceveranno – naturalmente in tempo utile – una email contenente le istruzioni per accedere alla piattaforma *online* e frequentare le lezioni.

(*Studio Bacigalupo - Lucidi*)

2023.09.19 - In caso di conferimento in società di un'azienda inclusiva di un bene immobile locato, non sorge la prelazione del conduttore

Ho deciso di conferire la mia farmacia in una snc. Conferirò nella società anche un bene immobile che ho locato da tempo a tre medici e quindi vi chiedo se i conduttori abbiamo o meno diritto di prelazione, ammesso che sia per loro conveniente esercitarlo.

La risposta deve essere negativa.
È vero infatti che il conduttore ha diritto di prelazione [di essere cioè preferito a parità di condizioni rispetto a qualunque terzo] nell'ipotesi in cui, naturalmente, il locatore intenda cedere l'immobile.
Nonostante però si sia in presenza di un negozio *civilisticamente* traslativo dell'azienda [comprensivo quindi dell'intero compendio dei suoi beni, mobili e immobili] dalla sfera del conferente a quella della società conferitaria, il conferimento nel capitale di quest'ultima (anche) della proprietà di un immobile [evidentemente strumentale dell'azienda conferita, come nella fattispecie descritta nel quesito] a quel momento concesso in locazione a terzi *non fa sorgere in capo al conduttore il diritto di prelazione*, perché [come ha chiarito la Suprema Corte: Cass. 17 luglio 2012 n. 12230, Cass. 18 settembre 2008 n. 23856, Cass. 29 novembre 2005 n. 26044] il conferimento *non equivale ad un trasferimento a titolo oneroso*.
La Cassazione, soffermandosi brevemente proprio sulla natura di questa specifica vicenda, afferma che il conferimento di un immobile *non può essere considerato un contratto di scambio*, neppure quando comporti – come nel Suo caso - il passaggio di proprietà, e questo proprio per la non annoverabilità di tale negozio appunto tra le alienazioni a titolo oneroso e dunque, è chiaro, anche per la sua non equiparabilità a una compravendita.
Più precisamente, il conferimento di un'azienda [includa o meno beni immobili] va considerato come un *elemento essenziale del contratto di società*, finalizzato come tale all'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.) ed è pertanto funzionale all'acquisto della qualità di socio con i rispettivi diritti ed obblighi.
In una compravendita, ben diversamente, il corrispettivo in denaro rappresenta la *controprestazione del trasferimento di proprietà della cosa*.

(*aldo montini*)

2023.09.20 - La sorte della farmacia del de cuius in regime di separazione dei beni con il coniuge

Io e mio marito, che purtroppo è venuto a mancare all'improvviso da poco, eravamo in regime di separazione dei beni. Qualche mese prima di morire lui aveva acquistato una farmacia. Vi scrivo per chiedervi come funziona la successione in casi come questo, considerando che non eravamo in regime di comunione legale. Ho diritto comunque all'eredità? Aggiungo inoltre che abbiamo due figli, che hanno ormai 25 e 28 anni, e che mio marito non ha lasciato altri beni.

Ai sensi dell'art. 215 cod. civ., *nel vigore del regime di separazione dei beni* ciascun coniuge assume e conserva la titolarità esclusiva dei beni da lui acquistati durante il matrimonio, e invece – come abbiamo osservato altre volte – *in caso di comunione legale* gli acquisti effettuati indifferentemente a nome dell'uno o dell'altro, e salve le fattispecie per le quali il codice disponga altrimenti, rientrano *di diritto e immediatamente* nella comunione.
Ora, quanto alla disciplina successoria, mentre la scelta di un regime piuttosto che dell'altro non ha alcuna conseguenza sui *diritti ereditari* spettanti a ciascun coniuge, può avere invece grande rilevanza con riguardo – ancor più in vicende come la vostra in cui concorrono con il coniuge superstite anche altri eredi – all'*ammontare del patrimonio ereditario*, cioè alla sua determinazione.
Infatti, se un bene acquistato dal coniuge defunto in regime di comunione legale cade evidentemente in successione solo *per la metà* del suo valore, in quello di separazione, ben diversamente, lo stesso bene viene assorbito nella sua *interezza* dall'asse ereditario.
Ed è esattamente quest'ultimo il caso che può/deve riguardare Lei: all'apertura della successione, e quindi a decorrere dalla data del decesso, insorgerà infatti *ipso iure* tra Lei e i Suoi figli – cioè *tra tutti voi*, salva la formale e tempestiva manifestazione da parte di uno o più dei coeredi della volontà di *non partecipare* all'esercizio collettivo della farmacia – una *società di fatto* anche se, per le ragioni da noi ripetutamente illustrate, è opportuno che provvediate a *regolarizzarla* al più presto.
Inoltre, giova ribadirlo ancora una volta quantomeno per completezza, la società costituita dagli eredi – *di fatto* o *regolare* che sia – è e resta una *società per la mera gestione provvisoria* dell'esercizio caduto in successione e il termine di durata di tale "provvisorietà" è e resta di conseguenza quello della scadenza del sesto mese successivo alla presentazione della dichiarazione di successione, seppur con il limite in ogni caso del compimento del diciottesimo mese dal decesso.
L'acquisizione da parte e a nome della *società come tale* della titolarità della farmacia caduta in successione [indipendentemente che la compagine sociale sia rimasta

immutata per tutto il tempo della gestione provvisoria o cammin facendo si sia tutta o in parte modificata] postula invece – oltre all'ineludibile sua regolarizzazione in società di persone o società di capitali – anche la formalizzazione della *volontà negoziale di tutti i soci di partecipare per l'appunto a una società titolare di farmacia* e, s'intende, anche l'insussistenza per tutti loro, pur semplicemente "autoasseverata" da ognuno, di cause che ex artt. 7 e 8 della l. 362/91 ne impediscano la partecipazione.
Diversamente, se dunque entro il detto termine non saranno state soddisfatte queste condizioni, e sempreché non si ricorra, magari proprio *in extremis*, alla cessione dell'esercizio a terzi [se del caso seguendo la via, pienamente legittima, di cessioni di quote della società di gestione provvisoria], la compagine ereditaria rischia - anche se per la verità è capitato molto raramente di assistere a una vicenda del genere - di incappare in un *provvedimento di decadenza dalla titolarità* che infatti, giova ricordarlo, per tutto il tempo della *gestione provvisoria* è rimasta in capo al *de cuius*.

(gustavo bacigalupo - cecilia v. sposato)

2023.09.21 - Con l'acquisto degli elettrodomestici va inviata telematicamente la comunicazione all'Enea

Contestualmente a un intervento di ristrutturazione edilizia che sto facendo sul mio immobile ho acquistato e fatto montare un piano cottura a induzione per la mia cucina.
Come devo effettuare il pagamento?
Altra cosa: è vero che devo inviare la Comunicazione all'Enea?

Ricordiamo preliminarmente che la detrazione Irpef cd "*bonus mobili*" - pari al 50% della spesa, ma con un tetto per quest'ultima di Euro 8.000 per l'anno 2023 e di Euro 5.000 per il 2024 - spetta per l'acquisto di mobili nuovi e *grandi elettrodomestici* aventi determinate caratteristiche.
Deve trattarsi esattamente di *elettrodomestici* di classe energetica *non inferiore* alla *classe A* per i forni e piani cottura elettrici, alla *classe E* per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla *classe F* per i frigoriferi e i congelatori, come rilevabile dall'etichetta energetica [l'acquisto è comunque agevolato anche per gli elettrodomestici privi di etichetta, purchè tuttavia per essi non sia stato ancora introdotto l'obbligo di etichettatura].
Inoltre, la detrazione può essere richiesta – condizione che Lei ha peraltro pienamente rispettato - solo da chi abbia iniziato interventi di ristrutturazione edilizia *in una data successiva al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto dei beni in argomento*.
Venendo quindi strettamente ai quesiti, per il riconoscimento della detrazione occorre procedere al pagamento con bonifico o carta di debito o credito, e invece non si può pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
Da ultimo, per quel che riguarda l'Enea, la comunicazione telematica sul sito internet dell'Ente dovrà essere prodotta da un tecnico o dall'esercizio commerciale presso cui è stato effettuato l'acquisto e naturalmente bisognerà trasmettere all'Enea le informazioni necessarie.

(marco righini)

2023.09.21 - Il testamento olografo… redatto in stampatello

Mio padre, deceduto recentemente, ha lasciato un testamento olografo redatto in stampatello. È valido?

La validità del testamento olografo non è inficiata dalla sua redazione in stampatello.
Sul punto la Cassazione, con ordinanza n. 42124 del 31 dicembre 2021, ha infatti affermato che il testamento olografo deve ritenersi valido "…*non solo quando risulti che il testatore usasse scrivere in stampatello, ma anche nel caso in cui il testatore non abbia mai fatto uso di quel particolare carattere, argomentando dall'art. 602 c.c., che non pone fra i requisiti necessari l'abitualità della scrittura, limitandosi ad indicare la sola autografia*".
Ad ogni buon fine, anche tenuto conto del ricorso frequente al *testamento olografo*, spesso infatti preferito al *testamento pubblico* [notaio con due testimoni] e al *testamento segreto* [redatto dal testatore o da un terzo e consegnato al notaio], è utile riportare qui di seguito il testo integrale dell'art. 602 del cod. civ. che lo disciplina:
"*Il testamento olografo deve essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore [606, 684, 685 c.c.].*
La sottoscrizione deve essere posta alla fine delle disposizioni. Se anche non è fatta indicando nome e cognome, è tuttavia valida quando designa con certezza la persona del testatore.
La data deve contenere l'indicazione del giorno, mese e anno. La prova della non verità della data è ammessa soltanto quando si tratta di giudicare della capacità del testatore [591 c.c.], della priorità di data tra più testamenti o di altra questione da decidersi in base al tempo del testamento"
E perciò, null'altro dicendo il testo della disposizione codicistica, deve ritenersi valido - conclude la Suprema Corte - un testamento seppur vergato in stampatello nonostante il testatore, in altri suoi scritti, avesse/abbia normalmente usato in vita caratteri diversi.
Il che vale, pertanto, anche nel caso seppur molto particolare descritto nel quesito.

(cecilia sposato)

2023.09.22 - La trasmissione delle detrazioni edilizie agli eredi nelle locazioni

Mio padre deceduto lo scorso anno stava usufruendo delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie, avendo realizzato interventi su un'abitazione non di proprietà ma in affitto, quindi in qualità di conduttore. Le rate restanti di detrazione non ancora richieste si trasferiscono al convivente?

La risposta è affermativa, ma a condizione che il convivente sia anch'egli un erede di suo padre e che tale veste gli abbia consentito di subentrare nella titolarità del contratto di locazione.

Infatti, come precisato dalla circolare n. 9/2013 dell'Agenzia delle Entrate, la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell'agevolazione (*de cuius*) era il conduttore dell'immobile, *purché l'erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene*, assumendo così – come detto - la veste di conduttore nel contratto di locazione.

(*andrea raimondo*)

2023/09/22 - Polizza Vita: l'assicurato può modificare i beneficiari anche con il testamento

Ho stipulato anni fa una polizza sulla vita nominando come beneficiari i miei tre figli, ma ora vorrei nominare solo il primogenito perché in realtà è quello che non sono riuscito finora a tutelare economicamente. Per evitare pubblicità di quello che vorrei fare, vi chiedo se posso modificare i beneficiari della polizza direttamente con il testamento, in modo che il capitale ed eventuali incrementi vada tutto al figlio maggiore.

Così dispone l'art. 1920 del cod. civ.: "*La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento*", e così l'art. 1921 "*La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente*".

Come vediamo, pertanto, al decesso di un assicurato con polizza vita la compagnia liquida l'importo del capitale/rendita al beneficiario o ai beneficiari designati nella polizza stessa, salva sua successiva diversa indicazione in vita oppure - come Lei sta prospettando – una modifica in sede testamentaria.

Le polizze assicurative sulla vita, d'altronde, rientrano perfettamente nello schema del *contratto a favore di terzi*, con l'unica ma rilevante particolarità che qui il beneficiario acquista il diritto alla riscossione della rendita/capitale *per effetto appunto della designazione del beneficiario* nella polizza o nel testamento, tenendo anche presente che il beneficiario [ricorrendone naturalmente i presupposti] può essere indicato/determinato anche solo genericamente, ad esempio, con la dizione di "*erede legittimo*" o "*erede per legge*".

E però, s'intende, che il beneficiario sia indicato nella polizza alla sottoscrizione o successivamente, oppure in una disposizione testamentaria, il capitale/rendita non rientra nell'asse ereditario perchè il beneficiario riscuote l'importo in esecuzione del contratto e quindi non *iure successionis*.

Infine, sempre richiamando gli artt. 1920 e 1921 del cod. civ., la Suprema Corte [Cass. ord. 25635/2018] ha ulteriormente illustrato la vicenda aggiungendo che l'assicurato può anche *revocare l'indicazione del beneficiario nel testamento contestualmente indicando il nuovo*, così che diventi quest'ultimo l'avente diritto a percepire il capitale del contratto assicurativo.

(*aldo montini*)

2023.09.22 - Spese funebri non riportate nel 730

L'anno scorso è venuto a mancare un parente stretto e ho sostenuto interamente le spese per il funerale che ammontavano a quasi 3000 Euro. Mi sono reso conto però, che nella dichiarazione precompilata tale spesa non è stata riportato ed è presente solo nel foglio riepilogativo. Se possibile, vorrei conoscere il motivo.

Una ragione plausibile per cui le spese funebri sostenute possano non essere state riportate nel quadro E del 730 precompilato potrebbe ravvisarsi nella mancata comunicazione all'Anagrafe tributaria da parte del Comune – alla data della "*precompilata*" - dell'avvenuto decesso.

Pertanto, l'Ade potrebbe aver indicato l'importo solo nel foglio riepilogativo, così da permetterLe di integrare la dichiarazione e portare in detrazione le spese, sia pure – è il caso di ricordarlo - nel limite di detraibilità di 1.550 Euro per ogni evento funebre.

(francesco s. sonnino)

2023.09.25 -I nuovi Webinar del Giovedì

La nutrita partecipazione ai 7 Webinar di *Management* organizzati dallo Studio negli scorsi mesi di giugno e luglio ci ha suggerito di pianificare – con cadenza settimanale e calendarizzati ***IN TUTTI I GIOVEDÌ*** dei prossimi tre mesi [***DA GIOVEDÌ 5 OTTOBRE A GIOVEDÌ 21 DICEMBRE***] – *ulteriori 12 Webinar di approfondimento* almeno di alcuni dei tanti temi che, per la nostra esperienza e guardando anche alle segnalazioni che riceviamo, dovrebbero rivelarsi di vs. maggiore interesse.

Come vedrete subito, si tratta di temi che riguardano e/o riguarderanno voi come imprenditori [titolari o soci di società titolari di farmacie] ma anche, in qualche circostanza, come persone fisiche e/o padri/madri di famiglia.

➢ *I TEMI*

Qui di seguito viene riportato qualche argomento che abbiamo programmato di affrontare [in questi 12 Webinar o in quelli eventualmente successivi] ma con la riserva naturalmente – tenendo conto in particolare dell'attualità – di innestarne in prosieguo altri e diversi.

Questo dunque l'elenco dei temi tra i quali verosimilmente individueremo quelli da trattare via via, fermo però restando che in questo frattempo potrete essere voi stessi a proporne di nuovi e/o a scegliere alcuni di quelli sottoindicati.

◆Le ispezioni periodiche in farmacia ◆Il Controllo di Gestione ◆La Farmacia dei servizi, la telemedicina, i locali distaccati ◆La gestione economica della farmacia: *prima parte* ◆La gestione economica della farmacia: *seconda parte* ◆Crediti d'imposta e Bonus ◆Ferie e permessi del personale della farmacia ◆L'affrancamento dell'avviamento e i suoi vantaggi ◆La forma societaria: società di persone o società di capitali? ◆Registratori telematici e distributori automatici in farmacia ◆Guida al passaggio generazionale della farmacia: in particolare, il Patto di famiglia ◆La nuova IRI e la tassazione della farmacia ◆I Decreti governativi di esercizio della delega fiscale [l. 9/8/2023 n. 111] ◆Il Cassetto Fiscale ◆Donazioni dirette e indirette ◆Le condizioni di incompatibilità con lo status di socio ◆Trasferimento della farmacia tra cessione di quote e cessione d'azienda ◆La successione nella quota del socio premorto ◆I contrasti tra soci e la crisi della società ◆Premi di produttività e i *fringe benefit* in generale ◆Le nuove assunzioni e le agevolazioni contributive ◆Le

performance di Skynet ◆L'Intelligenza artificiale ◆Il senso di appartenenza alla farmacia: il Team ◆La Carta Fedeltà ◆Gli indici di prestazione (KPI) e gli obiettivi della farmacia (MBO)

➢ *I RELATORI*

Gli incontri, almeno in linea generale, vedranno come relatori in ogni *Webinar* due di noi, e in particolare – riservandoci anche qui di integrare l'elenco con altri professionisti – interverranno:

Stefano Civitareale, Valerio T. Salimbeni, Valerio Pulieri, Fernanda Boffi, Marco Righini, Andrea Raimondo, Mauro Giovannini, Stefano Olivieri, Aldo Montini, Carlo Villata, Cecilia V. Sposato, Cesare Pizza, Francesco S. Sonnino, Fernando Marinelli, Mario Astrologo, Matteo Lucidi, Michela Pallonari, Stefano Stati, Silvia Cecchini, Luisa Santilli e anche Marcello Claudio Lupetti, Romina Raponi, Laura Giordani, Giovanna Lembo, Emiliano Minella e Ilaria Patrizi, oltre naturalmente a Gustavo Bacigalupo, Franco Lucidi, Stefano Lucidi, Giorgio Bacigalupo, Monica Lucidi e Roberto Santori.

➢ *LE DATE*

Come accennato, i *Webinar* si terranno *ogni giovedì*, ed esattamente ***da giovedì 5 ottobre a giovedì 21 dicembre*** e ogni lunedì – e la prima volta lunedì 2 ottobre – con una specifica Sediva News comunicheremo il tema trattato nel giovedì successivo e i relatori che interverranno

TUTTI GLI INCONTRI AVRANNO INIZIO ALLE ORE 14.45 E DURERANNO 45 MINUTI, e al termine i relatori, compatibilmente con il tempo a disposizione, risponderanno ai quesiti – selezionati dalla nostra Redazione - che i partecipanti potranno eventualmente aver inviato nel corso dell'incontro.

* * *

Per agevolare la partecipazione, e diversamente dai precedenti, l'iscrizione ai nuovi Webinar non incontra limiti numerici e chiunque – anche se rappresentante di una farmacia non assistita dallo Studio – potrà iscriversi, ricordando che la partecipazione è assolutamente *gratuita* per tutti.

L'iscrizione a questi ns. incontri potrà essere inoltrata sia *"webinar per webinar"* [quindi entro il mercoledì precedente il singolo *Webinar del Giovedì*] ma anche – se preferite - *una tantum*, *a valere cioè per tutti gli incontri successivi*, in ogni caso inviando una mail a:

webinar@sediva.it

La ns. Segreteria, s'intende, invierà tempestivamente *a tutti gli iscritti* – a ridosso dell'incontro - il *link* di accesso.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.09.26 - La partecipazione di un funzionario di industria [non farmaceutica] a una società… […costituita per la titolarità/gestione di una farmacia assegnata in forma associata in un concorso straordinario]

A me e a un mio collega è stata assegnata una farmacia a seguito del penultimo interpello nella nostra Regione.

Abbiamo accettato la sede ma non possiamo ancora aprire la farmacia perché non ci sono locali nella sede e stiamo tentando di farla modificare e nel frattempo la Regione, alla quale abbiamo segnalato questo problema dei locali, ci ha concesso una proroga di altri sei mesi oltre a quelli di legge. Il problema nostro è però anche un altro ed è per questo che vi scrivo: io lavoro da anni in un'industria di articoli sanitari e non ho comunicato l'assegnazione della sede.

Vorrei sapere se posso essere incorso in un'infrazione disciplinare e rischiare così di perdere il posto e soprattutto se questo mio attuale impiego nell'industria mi consente o no di assumere la titolarità e partecipare alla gestione della farmacia con il mio collega costituendo una società.

Intanto, se escludiamo casi specifici e attività particolarissime, non ci sono generalmente prescrizioni - normative o regolamentari o contrattuali - che obblighino un farmacista [che sia un dipendente, pubblico o privato, dirigente o funzionario o impiegato] a comunicare al datore di lavoro l'avvenuta assegnazione di una sede farmaceutica in un concorso straordinario o anche ordinario, e non importa se in forma individuale o, come nel vs. caso, in forma associata.

Ma la questione più delicata che può riguardarvi [che è ancor più delicata se guardiamo ai primi tre anni successivi al rilascio del provvedimento di autorizzazione] Lei sembra averla intuita: si tratta cioè della compatibilità o meno del Suo rapporto di lavoro, da un lato, con l'assunzione della titolarità - sia pure "pro quota" - di una farmacia e, dall'altro, con la Sua partecipazione a una società di gestione dell'esercizio.

È questo infatti il duplice aspetto che Lei deve ora fronteggiare, come del resto devono affrontarlo tutti i vincitori in forma associata in un concorso straordinario al pari evidentemente di chi in precedenza si sia trovato nelle stesse condizioni.

È chiaro però, lo diciamo subito, che, se si ravvisassero ostacoli non aggirabili nell'uno e/o nell'altro versante, la vostra permanenza nella procedura passerà inevitabilmente per la rassegnazione da parte Sua delle dimissioni [in tempo utile rispetto al rilascio della titolarità] e con il preavviso previsto dal CCNL applicabile.

Per seguire comunque lo stesso iter espositivo del quesito, è certo che invece dalla mera accettazione della sede non può essere derivata a vostro carico nessuna conseguenza perché un problema di decadenza dall'assegnazione [prescindendo dalla soluzione della questione della reperibilità di locali idonei nella sede di pertinenza] si porrà solo se e quando non avrete rimosso tempestivamente quegli impedimenti, una volta che le amministrazioni competenti ve li abbiano frapposti come insuperabili.

E tuttavia, lo ribadiamo, in questa fase – comunque si risolvano, e lo vedremo subito, i profili riguardanti la compatibilità del Suo impiego - Lei in questo momento non deve comunicare alcunché a chicchessia, dato che fino all'ipotetico rilascio della titolarità non sono configurabili condotte neppure astrattamente in contrasto con le norme regolatrici del rapporto di lavoro [codice civile e CCNL].

Esaminata allora la vicenda sul versante giuslavoristico [dunque non preoccupante] dobbiamo ora esaminarla sul fronte – per voi sicuramente più rilevante - dell'ordinamento settoriale che, come accennato all'inizio, disciplina il rilascio della titolarità ai vincitori in forma

associata e la costituzione tra loro della società di gestione della farmacia.
Ed essendo Lei coinvolto - come noto - almeno per tre anni sia come titolare [pro quota] che come partecipe a una società di gestione, bisogna verificare se e quali ostacoli – permanendo il Suo attuale rapporto con l'industria di articoli sanitari – possano impedirLe l'assunzione dei due ruoli, quel che fatalmente coinvolgerebbe anche il Suo collega nella decadenza dall'assegnazione.
Ora, è vero, come probabilmente Lei ha già avuto occasione di cogliere, che l'incompatibilità "con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato" [figura prevista sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91] non sarebbe applicabile, secondo la ben nota sentenza della Corte Costituzione n. 11 del 2020, ai dipendenti pubblici o privati [e anche ai lavoratori autonomi, come ha precisato il parere del CdS del gennaio 2018] quando partecipino a una società titolare di farmacia senza l'assunzione di ruoli apicali e quindi come soci di mero capitale.
Senonché, qualche mese dopo il Consiglio di Stato ha ritenuto questa pronuncia della Consulta inestensibile ai vincitori in forma associata di sedi farmaceutiche nei concorsi straordinari, e questo per l'obbligo che [secondo il CdS ma non anche, ci pare, secondo la Corte…] l'art. 11 del Crescitalia sancirebbe a carico di tutti i covincitori di gestire "pariteticamente" la farmacia loro conferita o, quantomeno, di non precludersene nel concreto l'esercizio in comune per la sussistenza, ad esempio, di rapporti di lavoro che in astratto lo precludono.
Perciò, ha concluso il CdS, per i primi tre anni i componenti di compagini assegnatarie di sedi in forma associata non possono assumere nelle società di gestione tra loro costituite la veste di soci di mero capitale.
Sol per questo, insomma, il Suo rapporto d'impiego con l'industria, dirigenziale o meno, non Le consentirebbe di partecipare alla società formata con il Suo compagno di cordata, talché, come detto e ridetto, ne conseguirebbe in questa evenienza la decadenza dall'assegnazione dell'intera vostra compagine.A questo punto, non c'è dubbio che perda di qualunque rilievo l'oggetto sociale e/o le attività ascritte/ascrivibili all'industria in cui Lei opera, perché – pur sembrando evidente che lo svolgimento di una qualsiasi attività di lavoro per un'industria che fabbrica articoli sanitari o simili non può rientrare nelle condizioni di incompatibilità previste sub a) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 – crediamo resti nondimeno insuperabile nel Suo caso lo scoglio dell'incompatibilità indicata sub c) dello stesso articolo, anche perché nulla può far pensare che il CdS possa rivedere in tempi brevi la posizione espressa in ordine all'ambito di applicazione della sentenza della Corte di cui si è parlato.
Concludendo, se verrete messi nelle condizioni di aprire concretamente la farmacia relativa alla sede assegnatavi, pensiamo che Lei non possa fare altro che rassegnare tempestivamente le dimissioni.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.09.26 - La partecipazione di un funzionario di industria [*non farmaceutica*] a una società…

[…costituita per la titolarità/gestione di una farmacia assegnata in forma associata in un concorso straordinario]

A me e a un mio collega è stata assegnata una farmacia a seguito del penultimo interpello nella nostra Regione.
Abbiamo accettato la sede ma non possiamo ancora aprire la farmacia perché non ci sono locali nella sede e stiamo tentando di farla modificare e nel frattempo la Regione, alla quale abbiamo segnalato questo problema dei locali, ci ha concesso una proroga di altri sei mesi oltre a quelli di legge.
Il problema nostro è però anche un altro ed è per questo che vi scrivo: io lavoro da anni in un'industria di articoli sanitari e non ho comunicato l'assegnazione della sede.
Vorrei sapere se posso essere incorso in un'infrazione disciplinare e rischiare così di perdere il posto e soprattutto se questo mio attuale impiego nell'industria mi consente o no di assumere la titolarità e partecipare alla gestione della farmacia con il mio collega costituendo una società.

Intanto, se escludiamo casi specifici e attività particolarissime, non ci sono generalmente prescrizioni - normative o regolamentari o contrattuali - che obblighino un farmacista [che sia un dipendente, pubblico o privato, dirigente o funzionario o impiegato] a comunicare al datore di lavoro l'avvenuta assegnazione di una sede farmaceutica in un concorso straordinario o anche ordinario, e non importa se in forma individuale o, come nel vs. caso, in forma associata.
Ma la questione più delicata che può riguardarvi [che è ancor più delicata se guardiamo ai primi tre anni successivi al rilascio del provvedimento di autorizzazione] Lei sembra averla intuita: si tratta cioè della compatibilità o meno del Suo rapporto di lavoro, da un lato, con l'assunzione della titolarità - sia pure "pro quota" - di una farmacia e, dall'altro, con la Sua partecipazione a una società di gestione dell'esercizio.
È questo infatti il duplice aspetto che Lei deve ora fronteggiare, come del resto devono affrontarlo tutti i vincitori in forma associata in un concorso straordinario al pari evidentemente di chi in precedenza si sia trovato nelle stesse condizioni.
È chiaro però, lo diciamo subito, che, se si ravvisassero ostacoli non aggirabili nell'uno e/o nell'altro versante, la vostra permanenza nella procedura passerà inevitabilmente per la rassegnazione da parte Sua delle dimissioni [in tempo utile rispetto al rilascio della titolarità] e con il preavviso previsto dal CCNL applicabile.
Per seguire comunque lo stesso *iter* espositivo del quesito, è certo che invece dalla mera accettazione della sede non può essere derivata a vostro carico nessuna conseguenza perché un problema di decadenza dall'assegnazione [prescindendo dalla soluzione della questione della reperibilità di locali idonei nella sede di pertinenza] si porrà solo se e quando non avrete rimosso tempestivamente quegli impedimenti, una volta che le amministrazioni competenti ve li abbiano frapposti come insuperabili.

E tuttavia, lo ribadiamo, in questa fase – comunque si risolvano, e lo vedremo subito, i profili riguardanti la compatibilità del Suo impiego - Lei in questo momento non deve comunicare alcunché a chicchessia, dato che fino all'ipotetico rilascio della titolarità non sono configurabili condotte neppure astrattamente in contrasto con le norme regolatrici del rapporto di lavoro [codice civile e CCNL].
Esaminata allora la vicenda sul versante giuslavoristico [dunque non preoccupante] dobbiamo ora esaminarla sul fronte – per voi sicuramente più rilevante - dell'ordinamento settoriale che, come accennato all'inizio, disciplina il rilascio della titolarità ai vincitori in forma associata e la costituzione tra loro della società di gestione della farmacia. Ed essendo Lei coinvolto - come noto - almeno per tre anni *sia come titolare* [pro quota] che *come partecipe a una società di gestione*, bisogna verificare se e quali ostacoli – permanendo il Suo attuale rapporto con l'industria di articoli sanitari – possano impedirLe l'assunzione dei due ruoli, quel che fatalmente coinvolgerebbe anche il Suo collega nella decadenza dall'assegnazione.
Ora, è vero, come probabilmente Lei ha già avuto occasione di cogliere, che l'incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico o privato*" [figura prevista sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91] non sarebbe applicabile, secondo la ben nota sentenza della Corte Costituzione n. 11 del 2020, ai dipendenti pubblici o privati [e anche ai lavoratori autonomi, come ha precisato il parere del CdS del gennaio 2018] quando partecipino a una società titolare di farmacia senza l'assunzione di ruoli apicali e quindi come soci di mero capitale.
Senonché, qualche mese dopo il Consiglio di Stato ha ritenuto questa pronuncia della Consulta *inestensibile* ai vincitori in forma associata di sedi farmaceutiche nei concorsi straordinari, e questo per l'obbligo che [secondo il CdS ma non anche, ci pare, secondo la Corte…] l'art. 11 del *Crescitalia* sancirebbe a carico di tutti i covincitori di gestire "pariteticamente" la farmacia loro conferita o, quantomeno, di non precludersene nel concreto l'esercizio in comune per la sussistenza, ad esempio, di rapporti di lavoro che in astratto lo precludono.
Perciò, ha concluso il CdS, *per i primi tre anni i componenti di compagini assegnatarie di sedi in forma associata non possono assumere nelle società di gestione tra loro costituite la veste di soci di mero capitale*.
Sol per questo, insomma, il Suo rapporto d'impiego con l'industria, dirigenziale o meno, non Le consentirebbe di partecipare alla società formata con il Suo compagno di cordata, talché, come detto e ridetto, ne conseguirebbe in questa evenienza la decadenza dall'assegnazione dell'intera vostra compagine.
A questo punto, non c'è dubbio che perda di qualunque rilievo l'oggetto sociale e/o le attività ascritte/ascrivibili all'industria in cui Lei opera, perché – pur sembrando evidente che lo svolgimento di una qualsiasi attività di lavoro per un'industria che fabbrica articoli sanitari o simili non può rientrare nelle condizioni di incompatibilità previste sub a) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 – crediamo resti nondimeno insuperabile nel Suo caso lo scoglio dell'incompatibilità indicata sub c) dello stesso articolo, anche perché nulla può far pensare che il CdS possa rivedere in tempi brevi la posizione espressa in ordine all'ambito di applicazione della sentenza della Corte di cui si è parlato.
Concludendo, se verrete messi nelle condizioni di aprire concretamente la farmacia relativa alla sede assegnatavi, pensiamo che Lei non possa fare altro che rassegnare tempestivamente le dimissioni.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.09.27 - Diagnostica in farmacia: e' sempre sufficiente lo scontrino …
[*…oppure, se il cliente la richiede, diventa obbligatorio emettere la fattura*]

All'interno dei locali della farmacia effettuo prestazioni di telemedicina e autoanalisi.
Dal punto di vista fiscale devo emettere ancora lo scontrino e soltanto su richiesta del cliente la fattura, oppure è ormai sempre obbligatoria l'emissione della fattura?

Intanto, le prestazioni di servizi rese dalle farmacie possono essere certificate - dal punto di vista fiscale - tramite *scontrino elettronico* con trasmissione telematica del corrispettivo, come noto, *contestualmente agli altri corrispettivi a fine giornata.*
Diversamente, *la fattura cartacea andrà emessa soltanto a richiesta del cliente:* come del resto è sempre stato.
Ricordiamo infatti che per le prestazioni di servizi - come confermato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 60/E/2017 - l'obbligo di emissione della fattura [*elettronica,* a meno che non si tratti di operazioni soggette all'obbligo di comunicazione al STS, nel qual caso la fattura diventa *cartacea*], in luogo dello *scontrino fiscale parlante*, non sussiste, a meno che ancora una volta non sia il cliente a richiederla.

(*marco righini*)

2023.09.26 - Precompilata 2024 – redditi 2023: il *no* all'utilizzo dei dati personali

È possibile, come mi ha domandato un cliente storico della mia farmacia, chiedere che almeno per la dichiarazione precompilata relativa ai redditi 2023, che sarà disponibile nel 2024, le informazioni sulle prestazioni mediche ricevute non siano rese visibili ai terzi?

È possibile, perché sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile – guarda caso - il modello denominato *"Opposizione all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata"*.
Si tratta di un modello che potrà/dovrà utilizzare il contribuente che ritenga – esattamente come il Suo cliente "storico" - di opporsi all'utilizzo dei dati delle spese sanitarie da lui sostenute nel 2023 affinché non confluiscano nella dichiarazione precompilata dei redditi per il 2023.
La *dichiarazione di opposizione* potrà essere fatta in due modi e in tempi diversi:
1) *dal 01/10/2023 al 31/01/2024*, utilizzando il modello sopra citato, si potrà decidere quali prestazioni sanitarie e altre informazioni [come i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria] escludere dalla precompilata;

2) *dal 09/02/2024 al 08/03/2024*, accedendo direttamente al sito dedicato del STS, anche qui con la facoltà di selezionare le spese sanitarie [ed eventuale altro, come detto] da escludere.
In "ultima istanza", il contribuente potrà manifestare il proprio dissenso anche a mezzo mail (opposizioneutilizzo-spesesanitarie@agenziaentrate.it) allegando copia di un documento di identità oppure telefonando al n. 800909696.

(*mario astrologo*)

2023.09.26 - Se il comodatario di un immobile lo affitta a un terzo

Un locale attiguo alla farmacia è stato da me acquistato come bene personale e concesso in uso, con un contratto di comodato, a mio figlio, il quale lo ha affittato a due medici.
La domanda è: il reddito della locazione deve essere denunciato da mio figlio o da me in quanto proprietario?

Secondo l'art. 26 del TUIR (DPR 917/1986), i redditi derivanti da locazioni sugli immobili sono attribuiti - *indipendentemente dalla loro percezione effettiva* - ai soggetti che sono proprietari o titolari di altri diritti reali sugli immobili stessi.
Pertanto, salvi i casi di locazioni brevi [della durata massima, ricordiamo, di 30 giorni, e magari anche con eventuali servizi accessori], il reddito derivante dalla locazione deve essere attribuito in queste vicende al proprietario/comodante e non al comodatario, quindi non a Suo figlio ma a Lei personalmente, come del resto indicato anche nella circolare 24/E/2017.
Non ha alcun rilievo, quindi, che il contratto di affitto sia stato stipulato dal comodatario.

(*francesco sonnino silvani*)

2023.09.28 – I diritti del coniuge divorziato dopo la morte dell'ex

Il mio ex marito dal quale ho divorziato ormai da parecchi anni è da poco deceduto: quali sono i miei diritti di successione, se ne ho?

Il coniuge divorziato ha diritti successori limitati [nel senso che vedremo meglio tra un momento] rispetto al coniuge anche solo separato, perché al primo non spettano "in partenza" diritti ereditari, non esistendo più il vincolo del matrimonio a seguito della cessazione dei suoi effetti civili e avendo assunto l'ex coniuge, proprio con il divorzio, lo status di libero.
Ecco allora i casi in cui anche al coniuge divorziato sono invece riconosciuti alcuni diritti successori:
Assegno di mantenimento
Se il divorzio ha recato un accordo o una sentenza che prevede un assegno di mantenimento, il coniuge divorziato ha diritto – *ma soltanto nel caso in cui versi in stato di bisogno* - di continuare a ricevere dagli eredi l'importo dell'assegno in base, evidentemente, all'accordo di divorzio o alla sentenza che ha sancito il divorzio stesso.
Diritto di abitazione nella casa familiare assegnata
Il coniuge divorziato conserva il diritto di abitazione della casa coniugale quando, anche in questo caso, previsto nell'accordo divorzile, o quando lo abbia sancito la sentenza che ha pronunciato il divorzio.
Il diritto di abitazione può tuttavia essere temporaneo o vitalizio, secondo le circostanze.
Assegno di reversibilità
Se poi il coniuge defunto non aveva contratto in vita un secondo matrimonio e dunque nessuno possa reclamare trattamenti pensionistici di reversibilità, può essere il coniuge divorziato a beneficiarne, sempreché egli non sia passato a nuove nozze e salvo il caso in cui il divorzio sia stato pronunciato successivamente al pensionamento del coniuge deceduto.
Testamento
Nel testamento del coniuge defunto, infine, può essere incluso legittimamente anche l'altro ex coniuge, naturalmente, senza che quest'ultimo possa rientrare per questa via tra i legittimari o tra gli eredi legittimi.

(*aldo montini*)

2023.09.28 – Il componente di una unione civile può partecipare anche all'*impresa familiare* con l'altro componente

Sono titolare individuale di farmacia e sono unito civilmente con il mio compagno che vorrebbe lavorare con me in farmacia. Recentemente ho letto la vostra Sediva News sulla donazione di quote tra componenti di unioni civili e vorrei quindi sapere se, per lo stesso principio, il mio compagno può lavorare con me in regime di impresa familiare?

La risposta è affermativa, perché la possibilità del componente dell'unione civile di partecipare all'impresa familiare è in realtà sancita anche dal comma 13, art. 1, della l. n. 76 del 20 maggio 2016 [c.d. Cirinnà], oltreché dal successivo comma 20, secondo il quale "*le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.*"
Infatti, secondo il comma 13, alle Unioni Civili "*si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile*", tra cui figura anche l'art. 230bis, che è la ben nota disposizione codicistica che introduce e regola per l'appunto l'impresa familiare.
Non si può pertanto ragionevolmente dubitare dell'applicabilità dell'intera e molto cospicua disciplina civilistica [anche] alle parti dell'Unione Civile, come d'altronde neppure – attenzione - dell'applicabilità delle disposizioni fiscali di cui all'art. 5 del T.U.I.R., di cui abbiamo parlato in parecchie circostanze, e per il quale "*I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230 bis del c.c., limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili*".

(cesare pizza)

2023.09.29 "*Tips on tour*": workshop per il Farmacista imprenditore

Il prossimo 5 ottobre [senza peraltro alcun rischio di sovrapposizione con i preannunciati nostri *12 Webinar*, anche se il primo di essi è stato calendarizzato per le 14,30 proprio del 5 ottobre] prende il via "*Tips on tour*", un workshop formativo per diventare *farmacisti imprenditori*, che ha la durata di un'intera giornata da trascorrere *in presenza* con un team di esperti che offriranno riflessioni, spunti e strategie utili per migliorare la gestione della farmacia e analizzare le sfide e le opportunità del mercato.

La *Sediva/Studio Bacigalupo-Lucidi* è stata coinvolta – con la partecipazione costante del ns. Dr. Roberto Santori - in questo progetto del tutto innovativo che si svolgerà nelle seguenti città:

- ***Firenze***: giovedì, 05/10/2023, presso Novotel Sesto Fiorentino
- ***Bologna***: venerdì, 06/10/2023, presso Savhotel Bologna
- ***Bari***: lunedì, 23/10/2023, presso Villa de Grecis
- ***Roma***: martedì, 24/10/2023, presso Federfarma Roma
- ***Salerno***: venerdì, 24/11/2023, presso Federfarma Salerno

La giornata è mirata alla gestione delle esigenze e delle criticità reali che i farmacisti sono chiamati a vivere ogni giorno e al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

1. acquisire le conoscenze per affrontare l'evoluzione del mercato;

2. gestire il personale per aumentarne la produttività;

3. imparare a pianificare le strategie di marketing vincenti;

4. scoprire come incrementare la redditività ed ottimizzare le finanze della tua Farmacia.

Chi fosse interessato a partecipare può accedere direttamente al sito www.tipsontour.it [in cui sono indicate anche le condizioni e le modalità di iscrizione] oppure richiedere informazioni via email all'indirizzo: info@tipsontour.it o al n. +39 351 3244602.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.09.29 - I redditi da locazioni vanno determinati in base alle quote di possesso

Io e mio marito siamo proprietari di un immobile locato in regime di cedolare secca. Il contratto è stato stipulato a nome di entrambi, ma è stato registrato solo a nome di mio marito che oltretutto percepirà interamente il canone pattuito. È corretto ritenere che solo mio marito sarà colui che dovrà dichiarare il 100% della cedolare secca?

Secondo l'art. 26 del D.P.R. 917/1986: "*(...) i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale (...)*".

Ne deriva che nel vs. caso, anche se alla registrazione del contratto di locazione ha partecipato soltanto Suo marito, e se è soltanto Suo marito a percepire l'intero canone annuale, nondimeno questo viene tassato in capo ai due comproprietari sulla base delle relative quote di possesso e perciò, nella vs. situazione, in ragione della metà per ciascuno.

(*andrea raimondo*)

2023.09.29 - I rimborsi per la ricarica dell'auto elettrica concessa al dipendente in uso promiscuo sono tassati

Avete recentemente parlato dell'uso promiscuo delle auto aziendali, e vorremmo acquistare un'auto elettrica per poi concederla in uso promiscuo al magazziniere in quanto il magazzino è ubicato in un locale esterno alla farmacia. Gradiremmo sapere se il rimborso della ricarica di un'auto aziendale elettrica è tassata oppure no?

Come Lei ricorda, ci siamo occupati dell'*uso promiscuo* di un'auto aziendale da parte di un dipendente in più circostanze, e da ultimo nelle Sediva News del 27.4.2023 [*Se l'auto aziendale è data in uso al dipendente*] e del 5.5.2023 [*Ancora sull'auto aziendale concessa al lavoratore in uso promiscuo*], evidenziando come l'*uso personale dell'automobile concorra alla formazione del reddito con conseguente tassazione variabile in funzione della maggiore o minore emissione di CO2*.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta all'interpello n. 421 del 25 agosto 2023, ha chiarito che le somme rimborsate dal datore di lavoro [la farmacia] al personale dipendente - per le spese di ricarica domestica di energia elettrica riguardante un veicolo assegnato in uso promiscuo - devono essere considerate come parte del reddito derivante dall'attività lavorativa e quindi [tra l'altro] *soggette a tassazione*.

Questi rimborsi non rientrano nella categoria di benefici accessori (*fringe benefit*) di cui all'art. 51, comma 4, lettera a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR).

Ricordiamo infine che con il c.d. *Decreto Carburanti* [D.L. n. 5/2023] è stata prevista, anche per il 2023, la facoltà per i datori di lavoro di erogare ai propri dipendenti [indipendentemente dalla concessione in uso di un'autovettura aziendale] *buoni benzina fiscalmente esenti* fino all'importo limite di euro 200 annui per beneficiario, un *bonus* che però deve ritenersi inclusivo anche di eventuali rimborsi di ricariche di veicoli elettrici assegnati in uso promiscuo.

(*aldo montini*)

2023.10.02 - Il 1° Webinar del *Giovedì*
"Il Controllo di Gestione"

Come anticipato nella Sediva News del 25 settembre u.s., il primo dei *12 Webinar di approfondimento* resta fissato per le **ore 14.45** di

Giovedì, 5 Ottobre

e, tra i temi elencati in quell'occasione, abbiamo scelto di partire appunto con

"Il controllo di Gestione"

Per la verità, ci sono stati proposti da alcuni degli iscritti ai Webinar [molti dei quali hanno scelto di partecipare, con un'unica iscrizione, a tutti e 12 gli incontri programmati fino al 21 dicembre p.v.] anche temi diversi da quelli che vi abbiamo in via indicativa elencato nella Sediva News, ma per il momento abbiamo preferito scegliere un tema gettonatissimo come questo.

Vi invitiamo comunque, se lo ritenete opportuno, a proporci eventualmente quesiti riguardanti l'argomento, ai quali dunque i relatori – la *Dr.ssa Michela Pallonari* e il *Dr. Valerio Pulieri* – potranno rispondere brevemente al termine dell'incontro di giovedì prossimo.
Naturalmente, chi ha interesse potrà iscriversi anche in questi giorni al solo Webinar di giovedì oppure *una tantum* a tutti e 12 gli incontri, indirizzando la richiesta a:
webinar@sediva.it
La ns. Segreteria, come già detto, invierà tempestivamente *a tutti gli iscritti* – a ridosso dell'incontro - il *link* di accesso.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.10.02 - Per le spese veterinarie la detrazione è ammessa anche per animali non di proprietà

Abbiamo in casa due cani – uno intestato a me e uno alla mia compagna - e nel 2022 ho sostenuto delle spese veterinarie per loro.
La mia domanda è: posso detrarre in dichiarazione dei redditi le spese sostenute anche se sono proprietario solo di uno dei due?
E se sì, il limite di detrazione è da moltiplicare per due?

Riguardo al primo quesito la risposta è affermativa, perché la detrazione delle spese veterinarie, farmaci e/o veterinario, spetta al soggetto che ha sostenuto la spesa *indipendentemente che egli sia o meno il proprietario dell'animale*, ma questo - attenzione – sempreché nell'effettuazione delle spese egli abbia indicato il proprio codice fiscale, e non quello del proprietario, dato che è il codice fiscale che decide.
Quanto al limite di spese detraibili, il tetto è quello di 550 euro non per singolo animale ma *per singolo contribuente* [anche perciò nel caso in cui questi abbia provveduto a sostenere le spese per… 10 cani].
La franchigia è fissa e ammonta a euro 129,11, cosicché la detrazione massima spettante è pari a euro 420,89 x 19% = euro 79,96.
Infine, per fruire della detrazione è indispensabile che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento "*tracciabili*", tranne che per le spese sostenute per l'acquisto di farmaci veterinari o per le prestazioni del medico veterinario rese nell'ambito di strutture pubbliche o di strutture private accreditate al SSN [come già abbiamo avuto modo di chiarire nella Sediva News del 14/02/2023].

(*marco righini*)

2023.10.03 - Decreto proroghe: per l'assegnazione e/o cessione agevolata di beni sociali il termine scade ora al 30 novembre 2023

Il *Decreto Proroghe* [D.L. 29 settembre 2023 n. 132] ha disposto lo "slittamento" *al 30 novembre 2023* del termine per l'assegnazione/cessione dei beni immobili e mobili registrati [diversi da quelli strumentali per destinazione], precedentemente fissato al 30 settembre 2023.
Senonché, come si ricorderà, le società che si erano avvalse dell'assegnazione agevolata avrebbero dovuto effettuare il versamento dei tributi – si tratta [come più volte sottolineato] dell'*imposta sostitutiva* delle imposte sui redditi e Irap pari all'8% della differenza tra il valore c.d. *normale* del locale e quello fiscalmente riconosciuto - *in due tranches* mediante mod. F24, di cui la prima *entro la stessa data del 30 settembre 2023* [il 60% dell'ammontare] e la seconda *entro il 30 novembre 2024* [il restante 40%].
Invece, attenzione, il secondo comma dell'art. 4 del citato provvedimento di proroga ha disposto che "*Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 100 a 104 [tra cui l'assegnazione/cessione agevolata dei bei ai soci] devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023*".
Quindi, cade la facoltà del pagamento in due rate perché ora il versamento dell'importo dovuto va effettuato in unica soluzione e sempre entro la data del 30 novembre 2023.

(*aldo montini*)

2023.10.03 - Le obbligazioni personali del socio di una snc non si trasferiscono alla società

Sono socio (con altri due colleghi) di una snc titolare di due farmacie ubicate nello stesso comune.
Noi sappiamo che se una snc non paga i propri debiti possono essere citati in giudizio i soci; ma se è uno dei soci, come nel nostro caso, ad aver accumulato personalmente debiti per ragioni estranee alla società, la snc non crediamo possa essere chiamata a risponderne.
È ancora così?

È una questione affrontata altre volte ma la risposta è sempre la stessa perché l'art. 2305 cod.civ. dispone tuttora [e d'altronde parliamo di una disposizione codicistica…] che *"Il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore"*.
Se però è vero che i creditori di quel vs. socio sicuramente non potranno invocare la messa in liquidazione della sua quota sociale, nondimeno *potranno opporsi alla prosecuzione del rapporto sociale dopo la scadenza*, che peraltro è abbastanza vicina [il vs. atto costitutivo, infatti, reca la data del 31.12.2025], proprio perché - come abbiamo appena letto - l'impedimento persiste soltanto *finché dura la società*.
Tuttavia, c'è anche l'art. 2270 primo comma cod. civ., secondo cui: "*Il creditore particolare del socio,* [anche qui: ndr] *finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione*".
Ma neppure questa è una norma che ha bisogno di grandi chiarimenti, e comunque è una delle tre disposizioni del codice civile [la prima è per l'appunto l'art. 2305 e la terza è l'art. 2271, per il quale: "*non è ammessa compensazione fra il debito che un terzo ha verso la società e il credito che egli ha verso un socio*"] che, *unitariamente considerate*, rendono il patrimonio di una *società di persone* – costituito dai conferimenti originari dei soci e dai successivi eventuali incrementi - un *patrimonio autonomo* perché destinato all'esercizio dell'impresa (sociale), e dunque bensì

sensibile alle ragioni dei creditori della società, ma *insensibile* a quelle dei creditori particolari del socio.
Vale la pena inoltre ribadire anche in questa circostanza che deve in ogni caso trattarsi di una *società di persone* c.d. *regolare,* e perciò formata per *atto pubblico* o *scrittura privata autenticata* e *iscritta* nel Registro delle imprese.
Diversamente, come nel caso delle *società* c.d. *irregolari* [di cui sono spesso cattivo esempio, come detto altre volte, le società di gestione provvisoria da parte degli eredi del titolare in forma individuale] diventa applicabile anche il secondo comma dell'art. 2270 del cod.civ., che permette al "*creditore particolare del socio*" - quando "*gli altri beni del debitore* [il socio, ovviamente: ndr] *sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti"* - di "*chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore"*, incidendo così in modo significativo anche sull'*autonomia* del *patrimonio sociale*.
Salve queste precisazioni, però, a una *società di persone regolare* [perciò nella stragrande maggioranza dei casi] non possono derivare – ma soltanto, come si diceva, "*finché dura*" – effetti seriamente pregiudizievoli dalle vicende personali del socio.
Tutt'altro è invece – come giustamente ricorda anche il quesito - il "percorso" inverso, essendo infatti i soci [*tutti* i soci in una snc, e i soli *soci accomandatari* in una sas, come abbiamo rilevato in parecchie occasioni] *solidalmente*, *illimitatamente* e *sussidiariamente* responsabili delle obbligazioni sociali.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.10.03 - Sono detraibili le spese per il trasporto pubblico a carico del genitore

Mio figlio abita molto lontano da scuola e non ha ancora l'età per guidare e sia io che sua madre non possiamo accompagnarlo la mattina perché le esigenze della farmacia – in società tra noi due – spesso ce lo impediscono.
Alla fine abbiamo optato per un abbonamento annuale ai mezzi pubblici: è una spesa detraibile?

La risposta è affermativa.
La detrazione dell'abbonamento al trasporto pubblico, infatti, non riguarda esclusivamente le spese effettuate dal contribuente per se stesso, ma anche, come nel vs. caso, per i familiari a carico.
Il beneficio, tuttavia, si concretizza – vale la pena ricordarlo ancora una volta - in una detrazione IRPEF nella misura del 19% dell'ammontare della spesa sostenuta con un tetto, per di più, di 250 Euro e quindi la detrazione massima diventa pari nel concreto a 47,50 Euro.

(cesare pizza)

2023.10.04 - Le responsabilita' degli amministratori [e anche dei soci] di una srl

Con ogni probabilità, in occasione della scelta del tipo di società da costituire per l'esercizio dell'attività di farmacia [un tema che, come avrete probabilmente colto dalla ns presentazione nella Sediva News del 25 settembre u.s., sarà oggetto di uno dei prossimi *Webinar del Giovedì*] vi saranno certo giunti - anche da parte di soggetti non propriamente edotti della materia in generale e del settore specifico in particolare - messaggi diversificati, che possono aver consigliato la costituzione di una srl in luogo di una snc o una sas, sol perché una scelta del genere *porrebbe* in quanto tale il socio, e tra un momento sarà chiaro il perché del ricorso al condizionale, al riparo da qualsivoglia responsabilità solidale.
Come noto, infatti, i soci di una snc - come anche i soci accomandatari di una sas - rispondono *solidalmente*, *illimitatamente* e *sussidiariamente* delle obbligazioni sociali: *solidalmente* perché ciascuno di loro può essere costretto a far fronte alle obbligazioni sociali rimaste inadempiute, *illimitatamente*, perché tutti costoro ne rispondono con l'intero proprio patrimonio e, infine, *sussidiariamente* perché deve essere preventivamente escusso il patrimonio sociale prima dell'aggressione dei soci.
E' pur vero che queste disposizioni non si applicano nel caso di una srl, ma va posta una particolare attenzione all'art. 2476 del codice civile, che è stato anche recentemente riformato dal *codice della crisi d'impresa*.
Secondo la regola generale, cioè, gli amministratori [che in caso di società di farmacia spesso coincidono con le persone dei soci] "*sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società*", salvo che l'amministratore sia esente da colpa e abbia fatto constare il proprio dissenso opponendosi, ad esempio, all'atto di amministrazione con le formalità previste per i vari tipi di amministrazione adottati.
Inoltre, "*gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti*".
E' una disposizione, quest'ultima, introdotta – come appena sottolineato - dal *codice della crisi d'impresa* che ha, per così dire, allargato le maglie della responsabilità dell'amministratore [precedentemente discussa in dottrina e in giurisprudenza] in una materia, quella della *conservazione dell'integrità del patrimonio sociale*, in cui possono ricadere moltissime fattispecie.
Per di più, attenzione, la responsabilità è stata estesa anche ai soci, solidalmente responsabili con gli amministratori, se e quando abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Come è facile intuire, il legislatore nella precisa volontà di tutelare i terzi, ma anche la società stessa e i suoi soci, che hanno subito danni dalla *mala gestio* di amministratori e/o soci, *ha via via esteso le azioni di responsabilità per risarcire i danneggiati da atti dolosi o colposi.*
Quella della forma sociale da adottare è dunque una scelta delicata che è necessario ben comprendere in tutti i suoi aspetti, tenendo presente che non ci sono strade in discesa o specifiche vie di fuga e che, in definitiva, è comunque difficile sottrarsi alle proprie responsabilità.

(*stefano lucidi*)

2023.10.05 - Sul divieto di vendita sottocosto

E' legale vendere un prodotto sotto costo? Come viene disciplinata la vendita sottocosto? Eventualmente ci sono

delle categorie che si possono vendere sottocosto? Nel caso di vendita sotto costo il premio, o la nota di credito che potrebbe elargire l'azienda produttrice, possono essere scalati/conteggiati nel "prezzo di cessione" alla farmacia?

Il divieto per le farmacie di vendere "sottocosto" riguarda – puntualmente quanto espressamente - soltanto i medicinali [quali che siano: SOP, OTC, farmaci soggetti all'obbligo di prescrizione medica] ed è esteso per la precisione anche ad altre eventuali iniziative promozionali/commerciali annoverabili tra le *operazioni* ed i *concorsi a premio* [cfr. art. 5, comma 2, del D.L.223/2006 conv. con modif. in L. 248/2006].
E allora, per "promuovere" la vendita di medicinali – ma, beninteso, solo di quelli pagati *direttamente* dai clienti - la farmacia può ricorrere soltanto agli sconti che deve non di meno, come ben noto, *praticare a tutti gli acquirenti* (art. 5 citato; ma v. anche art. 32, comma 4, D.L. 201/2011 conv. in L. 214/2011), astenendosi pertanto da qualunque discriminazione tra un acquirente e l'altro e dando comunque al riguardo "*adeguata informazione alla clientela*" (art. 11, comma 8, D.L. 1/2012, conv. in L. 27/2012).
Per gli altri prodotti, diversi quindi dai medicinali e disponibili per la vendita nelle farmacie, non sussistono divieti di vendite "sottocosto" o di pratica di altre iniziative commerciali diverse dalla scontistica di pronta cassa, quali, per l'appunto, concorsi od operazioni a premio, pur dovendo essere garantita la trasparenza dell'operazione nei confronti del pubblico [il già ricordato obbligo di "*adeguata informazione alla clientela*" prescritto dal citato art. 11].
Inoltre – ci sembra chiaro – non c'è in quest'ultimo caso il vincolo della *par condicio* tra gli "*acquirenti*" che, come detto, opera con riguardo ai soli medicinali nel quadro di una precisa volontà legislativa di perseguire finalità di tutela del bene primario della salute cui sottende la regolazione del consumo del farmaco.
Con riferimento, infine, all'ultimo quesito, se poi il fornitore si fa carico – come comunemente avviene – del differenziale di costo/margine cui rinuncia la farmacia in operazioni del genere, questo (il *costo/margine*) costituisce un *incasso netto* della farmacia nella forma di storno di parte del costo di acquisto.

(stefano civitareale)

2023.10.05 - No alla cedolare secca se il conduttore è s.r.l…

[…quando adibisca l'immobile a locazione turistica]

Ho recentemente acquistato un immobile abitativo, e vorrei concederlo in locazione ad una società che si occupa di locazione turistica. Posso usufruire della cedolare secca?

La risposta non può che essere negativa.
Contrariamente a quanto scritto nella norma che ha introdotto la cedolare secca (D.Lgs. 23/2011), che non si sofferma minimamente sulla posizione *soggettiva* del conduttore/inquilino, l'Agenzia delle Entrate si è più e più volte espressa sulla non ammissibilità della cedolare secca ove il conduttore di un immobile abitativo agisca nell'esercizio di un'attività di lavoro autonomo o – come nel caso che Lei descrive – di un'impresa, *indipendentemente dall'utilizzo dell'immobile per finalità abitative*.
Si pensi, per fare un esempio, a un immobile destinato a finalità abitative di collaboratori o ad uso foresteria.
E proprio questa divergenza tra la norma e la sua interpretazione da parte dell'Ufficio ha generato numerosi contenziosi tributari, in parte dei quali le Corti di giustizia tributaria [di primo ma anche di secondo grado] sembrano abbastanza "propense" ad accogliere la tesi dell'Ufficio.
Tornando quindi al nostro caso, la soggettività "imprenditoriale" e la finalità di impresa del conduttore – pur trattandosi di un "uso abitativo" – sembrerebbero in definitiva essere condizioni sufficienti per *non* potersi avvalere della cedolare secca, evitando così contenziosi con l'Ufficio.

(*mario astrologo*)

2023.10.06 - Il 1° Webinar di ieri

Nel *Webinar* di ieri [il *primo* dei 12 programmati] su "*Il controllo di Gestione*" abbiamo registrato, ovviamente con soddisfazione, la partecipazione di quasi il 90% degli iscritti: si è trattato di un tema, è vero, già affrontato più volte sia in questa Rubrica come in altri *Webinar*, e tuttavia sempre di grande attualità ed è per questo che lo abbiamo voluto riproporre già in questo primo incontro.
Come il Dr. Pulieri ha assicurato in chiusura del *Webinar*, avendo potuto rispondere solo a tre delle numerose domande pervenute durante l'incontro, a tutte le altre daremo riscontro nei giorni a venire con email personali.
Quanto ai prossimi appuntamenti, possiamo sin d'ora anticipare che il tema di giovedì 12 ottobre sarà "*La forma societaria: società di persone o società di capitali?*" e quello del 19 ottobre sarà "*L'affrancamento dell'avviamento e i suoi vantaggi*".
Queste anticipazioni, tra l'altro, consentiranno a chi vorrà di proporre tempestivamente domande sull'uno e/o l'altro dei due temi.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.10.06 - La libera (?) cedibilità delle quote di una srl

Io e altri due miei colleghi, in procinto di acquistare una farmacia insieme, siamo propensi a costituire una srl, come ci ha indicato il notaio.
Saremmo però d'accordo nel consentirci reciprocamente dopo almeno tre anni dalla costituzione di cedere la quota, e quindi vorremmo sapere quali sono gli aspetti connessi al trasferimento di quote di una società di capitali nel caso in cui accogliessimo le indicazioni del notaio sulla srl.

La trasferibilità delle quote sociali rappresenta molto spesso uno dei "nodi" complessi da sciogliere, quel che evidentemente vale anche [ma spesso ancor più] nella fase di costituzione di una società che intenda conseguire la titolarità di una o più farmacie.
Ora, mentre in una ***società di persone*** [e segnatamente in una società in nome collettivo] la "personalità" di tale tipo di società giustifica la previsione codicistica dell'*incedibilità** della quota per atto tra vivi senza il consenso degli altri soci, in una *società di capitali* vale invece il principio inverso della *cedibilità* della quota, che si fonda sulla

garanzia di libera circolazione delle quote, quindi del *capitale*, essendo d'altra parte *indifferente* che sia Tizio invece di Caio a partecipare a una srl o a una spa.

***N.B. -** È un principio, pur ampiamente e per mille vie derogabile, che si ricava dal disposto dell'art. 2252 c.c., secondo il quale "*il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non è convenuto diversamente*", così in sostanza sancendo appunto l'*incedibilità* della quota senza il consenso di tutti gli altri soci.

Proprio questa *indifferenza* della persona del socio, sia detto tra parentesi, la dice forse lunga sulla disagevole applicabilità della srl nelle società "familiari" di farmacia, come del resto se ne contano tante nel nostro sistema.
Ma, si ricordi, sono derogabili sia - incondizionatamente, come detto - il principio della *incedibilità* nelle società di persone come anche quello della *libera cedibilità* nelle società di capitali, con l'importante diversità che, per queste ultime, in caso di introduzione nell'atto costitutivo di una disposizione in deroga al principio e che pertanto fissi l'*incedibilità* della quota*, sorge in capo al socio o ai suoi eredi il diritto di recesso da esercitare ai sensi dell'art. 2473.

***N.B. -** Una disposizione derogatoria che sarebbe pienamente legittima, perché l'art. 2469 del cod. civ. fa "*salva*" una "*contraria disposizione dell'atto costitutivo*".

Per la migliore intelligenza di questo passaggio, tuttavia, vale forse la pena riportare integralmente il testo della disposizione applicabile che è quella di cui al comma 2 dell'art. 2469 cod. civ.:
"*Qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473. In tali casi l'atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non può essere esercitato*".
Come si vede, la finalità della circolazione delle quote il codice sembra volerla perseguire e raggiungere con pienezza anche nel caso di una norma statutaria in deroga, concedendo al socio la *facoltà di recesso* e con il diritto pertanto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale.
Aggiungiamo che il valore della quota del socio receduto è determinato tenendo conto di quello di mercato al momento dell'esercizio del recesso e il relativo importo deve essere versato entro 180 giorni dalla comunicazione del recesso stesso.
Infine, attenzione: se gli altri soci o un terzo concordemente individuato da tutti i soci – sempre nella fattispecie che stiamo articolando seguendo ovviamente la linea indicata nel quesito – non si rendano essi stessi acquirenti della quota del socio receduto, oppure, in alternativa, le riserve disponibili non siano sufficienti a far fronte all'obbligazione pecuniaria, la società rischia seriamente di dover essere posta in liquidazione.
È un argomento, insomma, delicatissimo anche per le tante sfaccettature che può presentare quando si progetti il famoso "passaggio generazionale" della farmacia, che dunque è un altro dei tanti aspetti che va ben ponderato in questa fase di individuazione della forma sociale più aderente ai vs. interessi.
In questo quadro, perciò, non deve avere per Voi grande importanza che la forma della società Vi sia suggerita da un notaio o da chiunque altro, essendo irrinunciabile, come abbiamo tentato di illustrare brevemente, un'ampia visione a monte di quelli che in medio e lungo periodo possono essere i Vs. reali obiettivi.
Certo è, in ogni caso, che l'idea di introdurre nello statuto una qualche libertà, più o meno robusta, di consentirvi una libera uscita dalla società dopo tre anni non sarà facile realizzarla, anche se – per la verità – potrebbero affiorare nel concreto strade di lavoro percorribili in grado di favorirvi anche in questa direzione.

(stefano lucidi – gustavo bacigalupo)

2023.10.09 - Farmaci a domicilio con la vettura aziendale?

Vorrei organizzare la consegna di farmaci a domicilio, chiedendo ai collaboratori di effettuare la consegna durante l'orario di lavoro.
E, non potendo o comunque non volendo pretendere che usino la loro vettura personale, vorrei acquistare un piccolo mezzo aziendale da adibire proprio a queste consegne di farmaci.
In caso di incidente stradale, però, come posso tutelare i dipendenti? Sono coperti dall'assicurazione automobilistica, da quella professionale e dall'INAIL?

In generale sembra certo preferibile far effettuare la consegna dei farmaci a un fattorino, un autista o un "tuttofare" della farmacia, insomma a una figura di lavoratore cui meglio si attaglino queste specifiche prestazioni, e che comunque sia evidentemente molto più adeguata del *farmacista collaboratore*.
Scartando inoltre, come giustamente Lei osserva, l'utilizzo di vetture di proprietà della persona incaricata, è corretto e anche opportuno acquistarne una - immatricolata come *autocarro*, anche per i vantaggi fiscali che ne derivano - da "intestare" alla farmacia.
Con la vettura dovrà altresì "viaggiare" ragionevolmente una lettera/attestazione della farmacia che indichi le generalità dell'incaricato o degli incaricati [cioè di *tutti* i lavoratori autorizzati dalla farmacia a condurre il mezzo aziendale ai fini indicati e/o per ragioni inerenti all'esercizio dell'attività]. In caso di incidente stradale, ed eccoci al punto che Lei ci sottopone, i dipendenti sarebbero in ogni caso coperti dalla RC obbligatoria del veicolo e anche dall'Inail, ma soltanto [fermo quanto preciseremo meglio tra un momento] quando l'ipotetico sinistro si verifichi durante il normale orario lavorativo del dipendente/fattorino/autista ecc.

Non ci pare invece necessario permettere al dipendente l'utilizzo del veicolo della farmacia anche per motivi personali [andata e ritorno da casa, uscite domenicali, ecc.]: potrebbero infatti derivarne conseguenze anche di ordine pratico per il datore di lavoro, libero tuttavia – naturalmente – di assumerle.
Comunque in tale eventualità il lavoratore, in caso di incidente durante il *normale* [non occasionale, quindi] tragitto di andata e ritorno casa/farmacia, sarebbe "coperto" da *infortunio in itinere*, tutto sommato un'ulteriore "grana" per il datore di lavoro.
Quanto, infine, all'assicurazione professionale, nel Suo caso specifico non ci pare che la polizza assicurativa della farmacia "copra" l'esercizio oltre i limiti della *polizza auto*, pur trattandosi di un mezzo aziendale, e anzi si tenga presente che anche la *polizza auto* è operativa solo quando alla guida del mezzo assicurato ci sia/fosse una persona espressamente indicata nella polizza stessa o in un modulo aggiuntivo [da conservare tuttavia, possibilmente, nella vettura stessa].

(*giorgio bacigalupo*)

2023.10.09 - Il 2° Webinar del Giovedì -"La forma societaria: società di persone o società di capitali?"

Giunge dunque il momento del *2° Webinar di approfondimento*, e il titolo è quello che avete appena letto. L'appuntamento con tutti gli iscritti, e con quelli che si iscriveranno nei prossimi giorni, è perciò fissato per le **ore 14.45** di

Giovedì, 12 Ottobre p.v.

A proposito di iscrizioni, continuano – è vero – a pervenire numerose, ma per ragioni misteriose non ci indicate temi diversi o ulteriori rispetto a quelli che abbiamo già programmato e che già conoscete; o, meglio, gli argomenti che state indicando sono già compresi tra quelli calendarizzati.
Venerdì scorso vi abbiamo anche anticipato che il Webinar di Giovedì 19 ottobre sarà "*L'affrancamento dell'avviamento e i suoi vantaggi*", e possiamo anche precisare – tenuto conto che ci è stato richiesto da parecchi di voi perché evidentemente si tratta di due argomenti caldi – che il Webinar sui "*locali distaccati*" [tema importantissimo, ma forse in realtà fondamentale] dovrebbe andare in onda giovedì, 16 novembre, e quello su "*Le ispezioni periodiche in farmacia*" giovedì, 14 dicembre.
Quanto alle domande sul tema di giovedì prossimo, i relatori [che sono *Aldo Montini* e *Matteo Lucidi*] risponderanno in coda al Webinar almeno ad alcune di quelle che invierete in questi giorni.
Infine, è chiaro, chi ancora non ha provveduto potrà iscriversi anche in prossimità del Webinar di giovedì, sempre indirizzando la richiesta a:

webinar@sediva.it

E la ns. Segreteria invierà in tempo utile *a tutti gli iscritti* – sempre a ridosso dell'incontro - il *link* di accesso.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.10.09 - La multiproprietà all'estero va sempre dichiarata

Quest'estate ho acquistato un immobile in multiproprietà a Formentera, ma l'avrò a disposizione solo 15 giorni all'anno, tra luglio e agosto. Dovrò indicarlo nella mia dichiarazione del prossimo anno? E inoltre, è soggetto al versamento di qualche imposta?

Ai fini del *monitoraggio fiscale*, sono oggetto di segnalazione le attività finanziarie, gli immobili o i diritti reali immobiliari o quote di essi [come appunto la *multiproprietà*], che risultino nelle disponibilità del titolare, ove naturalmente cittadino italiano: viene in ballo il "famigerato" quadro RW della dichiarazione dei redditi, "famigerato" per i tanti lutti agli Achei che la sua mancata compilazione e trasmissione - per distrazione o negligenza che sia - da parte del soggetto interessato continua ad arrecare, come siamo costretti troppo spesso a constatare.
Pertanto, anche nel Suo caso l'immobile andrà esposto nel quadro RW della dichiarazione del 2024 [Redditi 2023], indicando una serie di informazioni quali: il Paese dove è situato l'immobile, il titolo di detenzione, la % di possesso, il costo d'acquisto.
Specularmente a quanto avviene per l'IMU, infine, anche l'*immobile situato all'estero* – pur se in multiproprietà - è soggetto a imposta, denominata non per caso IVIE (*Imposta sul Valore degli Immobili all'Estero*).
L'IVIE, per concludere, è pari – come per gli immobili detenuti in Italia - allo 0,76% del valore indicato, anche se naturalmente da parametrare alle quote e al periodo di possesso.

(*mario astrologo*)

2023.10.10 - Durc e lieve irregolarità

Siamo in trattativa per la cessione della Farmacia e l'acquirente richiede un certificato di regolarità del Durc. Ho paura che l'Inps non mi riconosca la regolarità per un omesso versamento di 75 euro: possibile che per un importo così esiguo non possa ottenere il Durc regolare?

Il rilascio del *Durc* [Documento Unico per la Regolarità Contributiva] è subordinato – giova rammentarlo - al *controllo di regolarità* da parte dell'Inps, dell'Inail e, quando previsto, anche della Cassa Edile.
L'Inps, con il Messaggio n. 213 del 19.01.2021, ha fornito - con riferimento a ciascuno degli Enti chiamati ad effettuare la verifica - alcuni chiarimenti riguardo le corrette modalità di applicazione del c.d. "*criterio dello scostamento non grave*", ex art. 3, comma 3 del D.M. del 30.01.2015 [relativo per l'appunto alla verifica della regolarità contributiva].
In particolare, l'Inps ha precisato che sono considerati "*gravi*" le irregolarità per scostamenti superiori a 150 euro, comprendendovi l'ammontare di eventuali accessori di legge. Pertanto, per il rilascio del Durc regolare, ciascuno degli Enti preposti alla detta verifica non dovrà risultare creditore di somme superiori ai richiamati euro 150, ove l'importo non venga regolarizzato entro 15 giorni dall'invito dell'Ente.
Rispondendo quindi al quesito, ci pare di poter affermare con tranquillità che l'irregolarità di 75 euro non dovrebbe essere in alcun modo considerata *grave* e pertanto l'Ente dovrebbe senz'altro concederLe il *certificato di regolarità contributiva*.

È pur vero che in caso di mancato rilascio del Durc saranno gli stessi enti citati [Inps, Inail] a inviare, ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979, entro 72 ore, un resoconto dettagliato delle cause di irregolarità riscontrate durante il controllo e il conseguente invito a regolarizzarle; e però si tenga conto che l'interessato potrà/dovrà regolarizzare *entro 15 giorni dalla notifica dell'invito*, o comunque non oltre la fine dell'istruttoria (30 giorni), la propria posizione. Diversamente, egli sarà tenuto a fornire ai vari Enti elementi decisivi nella dimostrazione della sussistenza di tutti i presupposti per un esito positivo della verifica.

(*aldo montini*)

2023.10.10 - Ragione sociale/Denominazione sociale tra società di persone e società di capitali

Sto per costituire una società con mio figlio conferendo la mia farmacia.
Vorrei sapere se sul nome e gli altri dati della società ho carta bianca, oppure devo rispettare dei contenuti particolari.

Lei si sta indubbiamente riferendo alla *ragione sociale*, cioè – in pratica - al nome con cui la Società decide di farsi identificare nei rapporti con i terzi.
Non avendo ulteriori indicazioni sulla forma societaria che avete prescelto, ci pare di poterLe precisare che la questione della ragione sociale [o denominazione sociale] è diversamente disciplinata secondo che si tratti di società di persone o di società di capitali.
Quanto alla società di persone, la *società in nome collettivo* - ai sensi dell'art. 2292 primo comma cod. civ. - deve necessariamente includere nella sua ragione sociale *il nome di almeno uno dei soci* [ed esattamente *uno qualunque di loro*, perché, come noto, *tutti* i soci di una snc sono *illimitatamente* e *solidalmente* responsabili], mentre nelle *società in accomandita semplice*, ai sensi dell'art 2314 cod. civ., è necessario il nome dell'unico accomandatario* o di almeno uno dei soci accomandatari.
La *ratio* di queste prescrizioni sta evidentemente nell'esigenza di protezione dei terzi, che infatti devono essere in grado di conoscere il socio responsabile *illimitatamente*.

**N.B. Sempre per l'art. 2314, comma 2, l'accomandante che consente – attenzione - che il suo nome sia compreso nella ragione sociale, risponde di fronte a terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari per le obbligazioni sociali rimaste inadempiute [ecco perché tale loro responsabilità è anche sussidiaria].*

Ben diversamente, la srl presenta almeno su questo versante maggiore flessibilità, dato che l'art. 2463, comma 2, n.2, richiede solo che la denominazione sociale contenga la dicitura "*Società a responsabilità limitata*" o la sua abbreviazione "*Srl*", e però nel *Webinar* di Giovedì 12 ottobre p.v. avremo modo di vedere altri aspetti per i quali si differenziano tra loro le società di persone e quelle di capitali.

(cesare pizza)

2023.10.11 - Srl o Snc: l'amministratore che agisca oltre i suoi poteri

Restando sostanzialmente nel tema di grande importanza anche pratica affrontato nella Sediva News del 04.10.2023 ["*Le responsabilità degli amministratori [e anche dei soci] di una srl*"], sul quale torneremo comunque nel Webinar di giovedì 12 ottobre p.v., occorre ricordare che gli amministratori di una srl – secondo i princìpi generali recentemente integrati dal *Codice della crisi d'impresa** - devono compiere le *operazioni* [ritenute] *necessarie all'attuazione dell'oggetto sociale* ma sempre nel quadro naturalmente della [migliore] gestione dell'impresa.

***N.B. Il Codice, sul quale ci siamo soffermati – particolarmente con riguardo alla rilevazione di *indici di una crisi aziendale* - nella Sediva News del 6/10/2022, ha visto formalmente la luce con la pubblicazione del** D.Lgs. n. 14/2019 del 12/1/2019, ma è entrato in vigore, soprattutto a causa dell'emergenza Covid-19, soltanto il 15/7/2022, cioè con la pubblicazione nella G.U. dell'1/7/2022 del D.Lgs. n. 83 del 17/6/2022.

Ora, proprio a questi fini, il *Codice* sancisce espressamente "*il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale*".
La scelta però del tipo/forma di amministrazione spetta evidentemente all'assemblea che – come altre volte abbiamo sottolineato - può optare per l'*amministratore unico* o per il *consiglio di amministrazione* o per il suo *affidamento a più persone disgiuntamente o congiuntamente tra loro* [che poi è la soluzione prediletta generalmente nelle società di persone e specie nelle società in nome collettivo].
È proprio quest'ultimo il modello di amministrazione che sembra più attagliato, *anche nelle srl,* alle esigenze di una società titolare di farmacia, tanto più quando i soci, ad esempio, siano componenti di uno stesso nucleo familiare e magari tutti farmacisti, che d'altronde è tuttora lo scenario più frequente anche nelle società di capitali.
Si tratta infatti di un modello che permette verosimilmente – soprattutto quando si tratti di gestire esercizi di vendita al dettaglio, come le farmacie - un'amministrazione ordinaria "agile", perché ogni amministratore può agire per la società, *salvo che un altro amministratore non si opponga prima che l'atto sia compiuto*, ferma tuttavia [almeno nella gran parte delle fattispecie] la necessità di prevedere invece il ricorso all'*amministrazione congiunta,* con la partecipazione perciò di due o più amministratori, per le operazioni di amministrazione "straordinaria" che in ogni caso, sia chiaro, è sempre bene elencare espressamente nell'atto costitutivo/statuto.
Secondo il codice civile [art. 2475bis, introdotto nel 2003 dalla riforma del diritto societario entrata in vigore l'1/1/2004] ciascun amministratore,– salva naturalmente diversa previsione dell'atto costitutivo, nella srl è di diritto anche il/un *rappresentante generale* della società* e però gli atti che eventualmente egli ponga in essere *oltre i poteri attribuitigli* - cioè, come si suol dire, *ultra vires* – e ancorché i relativi limiti siano resi pubblici *erga omnes* per effetto dell'iscrizione dell'atto attributivo dei poteri stessi nel Registro Imprese, non sono opponibili ai terzi, a meno che non

si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

*N.B. Differentemente dalla spa, il cui atto costitutivo "*deve indicare il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della Società*" [art. 2328 secondo comma, n. 9]

In altri termini, per fare un esempio tutt'altro che peregrino, il Notaio non può impedire l'acquisto di un appartamento a uso abitativo da parte dell'amministratore unico di una società titolare di farmacia che, poniamo, lo destini a propria abitazione, andando dunque per ciò stesso oltre il ben noto oggetto sociale *esclusivo* che è proprio la gestione di una o più farmacie.

Allo stesso modo è *inopponibile da parte degli altri soci al terzo* [che abbia, in questo caso, venduto l'immobile] la validità dell'atto di acquisto dell'unità immobiliare effettuata *ultra vires* da quell'unico amministratore, una *vicenda che* – attenzione - *non sarebbe invece configurabile in una società di persone* facendo carico al Notaio, differentemente appunto dal caso della srl, l'onere/dovere di verificare che l'operazione posta in essere sia conforme all'oggetto sociale.

Resta ferma, beninteso, la responsabilità degli amministratori nei confronti degli altri soci, i quali pertanto potranno eventualmente agire per il risarcimento del danno provocato alla società, con tutte le conseguenze già analizzate nella Sediva News del 4/10/2023.

Al socio minoritario di una srl, in conclusione, non resta altro che un controllo assiduo dell'attività di amministrazione, avendo il "*diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione*".

(stefano lucidi – gustavo bacigalupo)

2023.10.12 - Titolare Effettivo: Entro l'11 dicembre 2023 la comunicazione alla camera di commercio

Ne abbiamo parlato nelle Sediva News del 16 marzo 2022 ["*Per le società di capitali è imminente un nuovo adempimento*"] e del 15 febbraio 2023 ["*Registro dei titolari effettivi: una riforma per il momento in grande stand by"*] e ora, con la pubblicazione in data 9 ottobre u.s. del decreto del MIMIT - in vigore dal 10 ottobre - che attesta l'operatività del sistema di comunicazione, TUTTE le società di capitali [*società a responsabilità limitata*, *società per azioni*, *società in accomandita per azioni*], TUTTE le persone giuridiche private [le associazioni e le fondazioni, come le altre istituzioni di diritto privato che acquistano la personalità giuridica per effetto del riconoscimento concesso con decreto del Presidente della Repubblica] e i Trust *dovranno comunicare alle competenti Camere di Commercio, appunto entro l'11dicembre p.v., il titolare effettivo*. Esattamente:

- *il titolare effettivo di società* è la persona fisica che detiene almeno il 25% del capitale sociale in proprietà diretta, ovvero in proprietà indiretta tramite società controllate o fiduciarie, ovvero il maggior numero di voti in assemblea ordinaria, oppure detenga una influenza dominante in base a particolari vincoli contrattuali;
- *il titolare effettivo di persone giuridiche private* è la persona fisica che detiene funzioni di rappresentanza legale, direzione ed amministrazione, ovvero il fondatore (se in vita) o il beneficiario;
- *il titolare effettivo di trust* è la persona fisica che ricopre il ruolo di costituente, fiduciario, guardiano, beneficiario, ovvero colui che controlla il trust mediante proprietà diretta o indiretta.

La comunicazione dovrà essere inoltrata dall'*amministratore personalmente* con pratica sottoscritta digitalmente, precisando:

- i dati identificativi della/e persona/e fisica/che indicata/e come *titolare/i effettivo/i*;
- l'entità della partecipazione [diretta o indiretta] delle persone/persona fisiche/a individuate/a al capitale dell'ente come *titolare effettivo*;
- ove il *titolare effettivo* non sia individuato in forza dell'entità della partecipazione, le modalità di esercizio del controllo [*maggioranza dei voti* esercitabile in assemblea, *controllo di voti sufficienti* per esercitare *un'influenza dominante* in assemblea ordinari];
- nel caso in cui il *titolare effettivo* non sia individuabile secondo le modalità precedenti [partecipazione, modi di esercizio del controllo], in ultima istanza, la persona fisica o le persone fisiche che detengano i poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Il registro è suddiviso in due sezioni: quella autonoma, in cui sono iscritte le *società con personalità giuridica* e le persone giuridiche private, e quella *speciale* in cui sono iscritti i Trust.

L'amministratore comunicherà dunque, *entro l'11 dicembre 2023*, i dati del T. E. al registro con autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr n. 445/2000 [che ricordiamo punisce chiunque rilasci dichiarazioni mendaci]; il modello da presentare è denominato "TE" ed è stato approvato con il dm Ministero delle imprese e del Made in Italy del 12/4/2023.

Annualmente, poi, gli amministratori potranno confermare o meno i dati e le informazioni, sempre riguardanti il *titolare effettivo*, comunicati in precedenza.

A regime, quindi in sede di costituzione degli enti sopra indicati, la comunicazione deve invece essere inoltrata *entro 30 giorni* dalla loro iscrizione nel Registro delle imprese. L'accertamento e la contestazione della violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva è sanzionata dalla Camera di Commercio con pena pecuniaria che va da 103 a 1.032 euro, ferma l'applicazione delle norme penali relative a dichiarazioni mendaci e a quelle previste dal decreto antiriciclaggio. Da ultimo, una notazione un po' curiosa [per non esagerare nei commenti…]: le camere di commercio – con pec provenienti da registro-imprese@cert. ecc. - stanno inviando proprio in questi giorni agli indirizzi pec delle società una email con oggetto "Comunichi il Titolare Effettivo al Registro Imprese entro l'11 dicembre 2023" [sic!], ed è una email il cui incipit recita: "Se la Sua impresa rientra fra quelle obbligate, è chiamata ad individuare il Titolare Effettivo ecc.", che pertanto è un

onere lasciato interamente a carico delle società tenute alla comunicazione!
È il caso quindi che le società abbiano cura di provvedere a questo adempimento con precisione e tempestività.

(*aldo montini*)

2023.10.13 - Ancora precisazioni sul *titolare effettivo*

L'estrema attualità del tema ci impone di approfondire alcuni suoi ulteriori aspetti, trascurati per forza di cose nel corso del *Webinar* di ieri ma anche nella Sediva News sempre di ieri, tanto più che sembrano parecchie le società titolari di farmacia che hanno già ricevuto dalla Camera di Commercio l'invito - cui abbiamo accennato nella News - a inoltrare la *comunicazione* prescritta, rendendo quindi opportuno tornare ancora sull'argomento.
Ora, i casi in cui è dato riscontrare la presenza nelle compagini sociali di *più di un soggetto possessore di almeno il 25% del capitale* – sempre stando alle vs. segnalazioni – pare siano tutt'altro che infrequenti, e ovviamente è una ragione di più per integrare subito la News di ieri, precisando che questa è soltanto una delle fattispecie in cui i *titolari effettivi* diventano inevitabilmente *più di uno* [quel che naturalmente comporta che gli adempimenti vadano assolti per ciascuno di loro].
Dunque, quei soci possessori di almeno il 25% del capitale sociale diventano per ciò stesso e per ciò solo *tutti titolari effettivi*, come del resto possono essere *tutti titolari effettivi*, ad esempio, anche *più amministratori* quando non sia individuabile un *titolare effettivo* con il criterio della misura di partecipazione e/o dei modi di esercizio del controllo.
Scendendo però ancor più nel "pratico", per poter presentare la *comunicazione* in argomento l'amministratore si dovrà dotare di un dispositivo di firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) [per ricevere le comunicazioni da parte della CCIAA, evidentemente], e inoltre dovrà attivare il servizio Telemaco e registrarsi al servizio DIRE (https://dire.registroimprese.it).
La comunicazione dovrà – sembra superfluo precisarlo - essere presentata *telematicamente* mediante la (solita) "Comunicazione Unica" da inviare alla CCIAA competente.
L'amministratore [che può anche non essere il *titolare effettivo*, come d'altra parte il *titolare effettivo* può non essere un amministratore o l'amministratore] dovrà in definitiva:

1. *accedere* al servizio DIRE [il servizio web della Camera di Commercio];
2. *scegliere* la "pratica" *Titolare Effettivo*;
3. *indicare* l'impresa o l'istituto oggetto della comunicazione e *dichiarare* i dati del suo/dei suoi *titolare/i effettivo/i*;
4. *sottoscrivere* con Firma Digitale l'istanza.

Da ultimo, non ci stancheremo di rammentarlo, il termine per l'invio della comunicazione del Titolare Effettivo scade l'11 dicembre p.v..

(*aldo montini*)

2023.10.13 - Le dimissioni del farmacista e la malattia

Un mio dipendente farmacista inquadrato con il 1° livello ha rassegnato le dimissioni il giorno 6 dello scorso mese. Da quando decorre il termine di preavviso? Ma considerando che oggi ha presentato un certificato di malattia per 15 giorni, il preavviso continua a decorrere?

Il dipendente – in questo caso inquadrato nel 1° livello del CCNL Farmacie private - deve rispettare un termine di preavviso di 90 giorni, *decorrenti dalla metà o dalla fine di ciascun mese*, e quindi nella specie dal 16 settembre scorso.
Ora, durante il periodo di preavviso il lavoratore ha diritto di percepire la retribuzione di fatto dato che il periodo di preavviso è considerato servizio a tutti gli effetti.
Nel caso di malattia contratta durante il periodo, il preavviso si interrompe per riprendere a decorrere soltanto al termine della prognosi indicata dal medico di medicina generale nel certificato.
Di conseguenza, l'ultimo giorno di lavoro si sposta in avanti in misura corrispondente alla durata della malattia.
Stessa sorte se il dipendente durante il periodo di preavviso chieda di poter usufruire delle ferie: di norma, il dipendente ha diritto a godere delle ferie durante il preavviso [e anzi, come abbiamo già sottolineato qualche tempo fa illustrandone anche le ragioni, sarà bene che la farmacia non gliene impedisca la fruizione] ma la data di cessazione potrà – secondo eventuali intese tra datore di lavoro e lavoratore – slittare in avanti di tanti giorni per quanti il lavoratore è stato assente per ferie.
Da ultimo, si tenga presente che su richiesta del farmacista dimissionario, Lei può rinunciare al preavviso [che generalmente non è una pessima idea perché non sempre il lavoratore dimissionario riesce a mantenere il suo rendimento abituale…], facendo in tal caso cessare subito il rapporto di lavoro.
Laddove invece l'interruzione del preavviso e la cessazione immediata del rapporto derivino da una Sua iniziativa [che non necessariamente deve essere condivisa dal lavoratore], Lei dovrà corrispondergli – nonostante il venir meno delle sue prestazioni – un importo a titolo di indennità sostitutiva per l'intero periodo di anticipata risoluzione del rapporto stesso.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.10.16 – E' applicabile la scissione mediante scorporo a una società titolare di farmacie?

La scissione mediante *scorporo* è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento dall'art. *2506.1* cod.civ. [così numerato perché "innestato" con il d.lgs. 19/2023, nel rispetto delle regole di redazione degli atti normativi, tra l'art. 2506 e l'art. 2506 bis], che al primo comma così recita: "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività*".
A differenza, pertanto, della *scissione* nella sua forma ordinaria tipizzata nell'art. 2506 [nella quale una società, *società c.d. scissa*, assegna tutto o in parte il suo patrimonio a una o più società preesistenti e/o di nuova costituzione, *società c.d. beneficiarie*], nello *scorporo*, ben

diversamente, l'unico socio dell'unica o di tutte le *società beneficiarie* conseguenti alla *scissione* è proprio la *società scissa*. Un esempio potrà forse chiarire meglio questo nuovo istituto.
Poniamo che la società *Alfa srl* sia partecipata da Tizio e Caio e che sia titolare di due farmacie. Tizio e Caio intendono separare le due attività e in applicazione del nuovo art. 2506.1 del cod. civ. potrebbero procedere alla scissione della società *Alfa srl* ["*scissa*"] attribuendo una parte del patrimonio - in pratica una delle due farmacie - alla società neocostituita *Beta srl* ["*beneficiaria*"], il cui capitale sociale appartenga *interamente* alla *Alfa srl* [e non a Tizio e/o a Caio, come accade nella scissione ordinaria].
Come si vede, in questo modo il capitale sociale della *Alfa srl* - titolare di una delle due originarie farmacie sociali essendo stata l'altra assegnata a *Beta srl* - continuerebbe ad appartenere a Tizio e a Caio, mentre il capitale sociale della newco *Beta srl*, titolare dell'altro esercizio, apparterrebbe interamente alla *Alfa srl*.
E però, visto che parliamo di farmacie, la scissione mediante *scorporo* deve fatalmente "fare i conti" con l'art. 8, della l. 362/91, che - come forse si ricorderà, trattandosi di un *parere* espresso dal Consiglio di Stato all'inizio del 2018 sulla l. 124/2017 e, per quel che ci interessa in questo momento, sulle figure di incompatibilità previste sub b) del comma 1 del citato art. 8, cioè "*con la posizione di titolare, gestione provvisoria, direttore o collaboratore di altra farmacia*" – parrebbe frapporsi come ostacolo insuperabile per l'*Alfa srl*, unico socio della *Beta srl*, proprio perché titolare di "*altra farmacia*".
In quel *parere*, datato 3.1.2018, dice il CdS sub 41.6: "*…prendendo in considerazione l'ipotesi della partecipazione sociale alla società di farmacia da parte di altra società di farmacia, la Commissione speciale non ravvisa ostacoli alla applicabilità anche ad essa, nei termini anzidetti, della forma di incompatibilità in esame (art. 8, c. 1, lett. b)*".
Per la verità su questo punto [ma non solo…] le amministrazioni pubbliche non si sono sempre trovate tutte d'accordo, tant'è che personalmente ricordiamo rare circostanze in cui un comune o un'Asl o un'amministrazione regionale abbia eccepito a una società già titolare di una o più farmacie la carenza di legittimazione a partecipare ad altra società, di persone o di capitali, titolare a sua volta di una o più farmacie; e del resto, come abbiamo tentato di illustrare a tempo opportuno, parrebbero opponibili a questa interpretazione del CdS argomenti tutt'altro che peregrini. Tuttavia, almeno per l'autorevolezza del *parere*, possono gravare sulla *scissione* mediante *scorporo* le perplessità di cui abbiamo dato conto, ma certo non si può escludere che il processo di continuo adeguamento del diritto alla realtà economico-sociale conduca, presto o prestissimo, a conclusioni diverse, con un pieno via libera all'applicazione di questo neoistituto anche alle società titolari di farmacie.

2023.10.17 - Il confronto dell'Agenzia delle Entrate tra POS e scontrini (stefano lucidi – gustavo bacigalupo)

Con un *comunicato* del 3 ottobre u.s., l'Agenzia delle Entrate ha informato i contribuenti del prossimo invio di lettere di *compliance* nei casi di *differenze* riscontrate tra l'ammontare dei corrispettivi inviati dai Registratori Telematici e delle *fatture elettroniche attive* da un lato e l'*importo delle transazioni giornaliere* effettuate con strumenti di pagamento elettronico dall'altro lato.
In altri termini, chi non ha battuto scontrini o non ha emesso fatture *a fronte di pagamenti tramite POS*, sarà invitato a regolarizzare la propria posizione mediante il ben noto *ravvedimento operoso*, ferma naturalmente la possibilità per il contribuente di contestare le risultanze del controllo [tutto informatico] effettuato dall'Agenzia delle Entrate.
Peraltro, questa *comunicazione* si coordina con il disposto del d.l. 131 del 29.9.2023 che consente ai contribuenti, che dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, di *avvalersi del ravvedimento operoso entro il 15 dicembre 2023*, anche se le violazioni sono o saranno constatate entro la data del 31 ottobre 2023, *con esclusione dell'applicazione dell'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio* [per un minimo di tre e un massimo di trenta giorni], sempreché le violazioni siano sanate, come detto, entro il predetto termine.
Le lettere di *compliance* assumeranno una cadenza mensile, tenuto conto che mensilmente gli enti che gestiscono i POS sono obbligati a inviare all'Agenzia delle Entrate il resoconto delle transazioni effettuate da ogni cliente.
In fase di prima applicazione, tuttavia, sembra che gli incroci tra le enormi banche dati a disposizione del Fisco non abbiano funzionato adeguatamente, perché i POS parrebbero essere stati – in parecchi casi - "raddoppiati" e in tale evenienza l'Agenzia delle Entrate si è impegnata ad annullare le lettere errate eventualmente inviate.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.10.17 - Bonus barriere architettoniche: la cessione del credito al coniuge

Vorrei sostituire gli infissi nell'appartamento di mia proprietà, fruendo del bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche. È possibile cedere il relativo credito a mio marito, che ha capienza fiscale sufficiente per utilizzarlo? Ricordo che ne avete parlato e mi sembra che abbiate risposto di sì.

È vero: la risposta è senz'altro affermativa.
Infatti, il *bonus barriere architettoniche* – introdotto dalla Legge di Bilancio 2022, che prevede una detrazione d'imposta del 75% delle spese documentate *sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025* - può, in luogo della detrazione in cinque periodi d'imposta, fruire, a scelta del beneficiario, dello *sconto in fattura* o della *cessione del credito* ex art. 121, comma 2, del Dl 34/2020.
In quest'ultimo caso, la (prima) cessione può avvenire nei confronti di chiunque e, dunque, anche nei confronti di Suo marito.

(*andrea raimondo*)

2023.10.17 - Adeguamento Istat per Settembre 2023

Nella G.U. è stato pubblicato l'indice di aggiornamento Istat che vede per il mese di **SETTEMBRE** l'indice *mensile*

diminuito, visto che è passato dallo 0,3% allo **0,2%**; stesso andamento per quello *annuale*, lievemente sceso dal precedente 5,2% all'attuale **5,1%**.
Tendenza contraria invece dell'indice *biennale*: dal 13,8% al **14,2%**.
La variazione del canone di locazione *annuale* per settembre è dunque pari al **3,825%** (il 75% di 5,1%), e quella *biennale* a **10,650%** (il 75% di 14,2%).
L'attuale conflitto israelo-palestinese, però, potrebbe comportare – per la sua possibile incidenza su petrolio e gas, ma anche sull'energia elettrica – un rialzo generalizzato degli indici.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.10.18 - La Farmacia dei Servizi nel quadro della normativa vigente… […e della giurisprudenza del Consiglio di Stato]

Il proposito di queste note si può cogliere anche dal titolo, volendo più che altro sintetizzare le linee-quadro dell'assetto normativo attualmente in vigore della c.d. *Farmacia dei Servizi*[1] [che è quella erogatrice dei c.d. *nuovi servizi*[2] - per effetto di una sua libera scelta - *nell'ambito*, ma in realtà *per conto*, se stiamo a una fondamentale sentenza delle SS.UU. della Cassazione, del Servizio Sanitario Nazionale], rivisitata quest'ultima alla luce dei due o tre interventi giurisprudenziali registrati finora e rivelatisi - inaspettatamente, per la verità – risolutivi di alcuni cospicui interrogativi che avevano accompagnato fin dall'inizio una vicenda complessa e, almeno per alcuni versi, disciplinata in termini certamente ambiziosi e forse anche un po' velleitari[3].

[1]Così generalmente definita perché destinata – nei disegni legislativi – ad andare oltre la "storica" funzione di esercizio commerciale che dispensa farmaci per erogare "*nell'ambito del Servizio sanitario nazionale*" anche *nuovi servizi*, così da ampliare significativamente – anche sul versante della prevenzione – il ruolo della farmacia all'interno e/o per conto del SSN [ma non solo, come vedremo] e al tempo stesso, ecco il punto, ridurre i costi della sanità.

[2]I *nuovi servizi*, come per semplicità sono stati sempre chiamati in tutte le sedi, vengono esattamente e compiutamente definiti – all'interno del titolo del d.lgs. 153/2009, che è la legge delegata della *Farmacia dei Servizi,* oltre che nella rubrica dell'art. 1 - come "***nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale***", e naturalmente è una definizione assunta scientemente, cioè in stretta coerenza proprio con le finalità perseguite dal legislatore.

[3] Si tenga infatti conto che soltanto da qualche mese, più o meno nel giugno scorso e quindi dopo ben 14 anni dal varo della riforma, è stata avviata per quasi 300 farmacie marchigiane la *sperimentazione* della *Farmacia dei Servizi*, e che ancor più di recente [alla fine di agosto scorso] è stato appostato nel Fondo sanitario nazionale 2022 un importo di circa 25 milioni da ripartire tra le Regioni e vincolato appunto alla *sperimentazione*, perché di questo si tratta, dei modelli di remunerazione dei *nuovi servizi*.

E però, questa rapida disamina vuole fungere anche da "staffetta" per un'adeguata valutazione delle prospettive che sembrano oggi spalancarsi alle farmacie [in primissima battuta solo a quelle lombarde ma successivamente, crediamo, anche alle altre] ben oltre i confini tracciati dalla legge per i *nuovi servizi* e per la stessa *Farmacia dei Servizi*, comunque la si preferisca configurare.
Ne parleremo meglio tra qualche giorno, quando riferiremo di alcuni altri provvedimenti regionali di questi ultimi mesi, e ovviamente soprattutto su quello lombardo, soffermandoci anche sulla loro propensione via via sempre più marcata a consentire la "delocalizzazione" dei *nuovi servizi* così da permettere alle farmacie di erogarli - nell'area dei rapporti con il SSN [ma non solo, come si vedrà] - anche in *locali distaccati* da quello *principale*, anche se a quest'ultimo *resta* comunque ascritta in via esclusiva la dispensazione al dettaglio del farmaco e dei tanti prodotti/articoli destinati alla tutela della salute e al miglioramento della qualità della vita.
Sia il primo come il secondo tema saranno comunque oggetto di due ns. *Webinar* dedicati, che sono stati rispettivamente programmati – possiamo anticiparlo - per giovedì 9 novembre [*La Farmacia dei servizi e la telemedicina*] e per giovedì 16 novembre [*I locali distaccati*].

* * *

Tornando all'argomento di oggi, apre dunque le danze, esercitando la delega conferita dalla l. 69/2009[4], il citato d.lgs. 3.10.2009 n. 153 [recante il titolo eloquente accennato poco fa, e cioè: "*Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché…*"], che certifica già di per sé l'avvio di una profonda transizione del ruolo della Farmacia da quello di *impresa/servizio pubblico/professione che distribuisce/dispensa alla generalità* - quindi sia agli assistiti dal SSN che agli utenti c.d. privati - *prodotti farmaceutici e/o salutari* a quello di *centro di erogazione di prestazioni/servizi*, ed esattamente dei *nuovi servizi* devoluti espressamente alla farmacia "convenzionata" dal comma 2 dell'art. 1 della legge delegata.

[4]Per la cronaca, infatti, l'art. 11, comma 1**,** della l. n. 69 del 18.06.2009 delegava il Governo ad adottare, in particolare, "*uno o più decreti legislativi finalizzati all'individuazione di nuovi servizi a forte valenza socio-sanitaria erogati dalle farmacie pubbliche e private nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:*
a) assicurare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la partecipazione delle farmacie al servizio di assistenza domiciliare integrata a favore dei pazienti residenti nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale, anche con l'obiettivo di garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio, al fine di favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche;
b) collaborare ai programmi di educazione sanitaria della popolazione realizzati a livello nazionale e regionale, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari;
c) realizzare, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, campagne di prevenzione delle

principali patologie a forte impatto sociale, anche effettuando analisi di laboratorio di prima istanza nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restando in ogni caso esclusa l'attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe;
d) consentire, nel rispetto di quanto previsto dai singoli piani regionali socio-sanitari, la prenotazione in farmacia di visite ed esami specialistici presso le strutture pubbliche e private convenzionate, anche prevedendo la possibilità di pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino e di ritiro del referto in farmacia;
e) prevedere forme di remunerazione delle attività di cui al presente comma da parte del Servizio sanitario nazionale entro il limite dell'accertata diminuzione degli oneri derivante, per il medesimo Servizio sanitario nazionale, per le regioni e per gli enti locali, dallo svolgimento delle suddette attività da parte delle farmacie, e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

E, attenzione, sono proprio quelle *prestazioni/servizi*, cioè quei *nuovi servizi,* che – per la loro qualità, ampiezza, varietà e modalità di erogazione - inducono l'*Accordo* in data 17.10.2019 [approvato dalla *Conferenza Permanente Stato-Regioni* sulle *Linee di indirizzo per la sperimentazione dei Nuovi Servizi nella Farmacia di Comunità*] a concludere che: "*Il nuovo ruolo affidato alle Farmacie di Comunità richiederà al farmacista lo sviluppo di competenze trasversali acquisite con una formazione professionale, all'interno della programmazione strategica del sistema salute, mirata a dare impulso alla qualificazione dell'offerta di nuovi servizi sociosanitari. In sostanza, il D. lgs. 153/2009 e i successivi decreti attuativi hanno formalizzato e rafforzato il ruolo della Farmacia intesa non solo come luogo specifico e privilegiato di erogazione dei farmaci, ma anche come* ***Centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità*** *nonché come* ***punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN)*** *nel rispetto delle direttive nazionali e regionali.*".

Sono notazioni di cui, come vedremo prossimamente, ha fatto tesoro preziosissimo la GR Lombardia, e che però anche il Consiglio di Stato – che peraltro già in qualche pronuncia precedente, ribadendo talora alcuni passaggi di decisioni di Tar, aveva mostrato di trarre dalla D.lgs. 153/2009 assunti più avanzati di quelli strettamente ascrivibili alla *Farmacia dei Servizi* secondo le norme delegate - aveva fatto interamente proprie nella decisione n. 111 del 04.01.2021 [che, richiamandosi anche alla sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2017, ha confermato, con ampia e convincente analisi della normativa di settore, la legittimità di uno dei tre decreti del Min. Salute attuativi della legge delegata e precisamente di quello in data D.M. 16 dicembre 2010 sulle prestazioni di *fisioterapisti* per o nella farmacia].

È soprattutto quest'ultimo, ci pare, il precedente giurisprudenziale che – unitamente all'altro non meno rilevante riguardante gli *audioprotesisti* [CdS n. 4877/2018] - si rivelerà in prosieguo decisivo anche per il migliore e definitivo inquadramento della vicenda, specie quando – con felice sintesi – la sentenza n. 111/2021 giunge a considerare quelle *prestazioni/servizi* come preordinate "*ad assicurare la somministrazione di interventi connessi con la tutela della salute (ma, rispetto alla precedente conformazione, "delocalizzati"*[5] *ed insediati anche in ambiente farmaceutico)*".

[5] Anche poco fa abbiamo parlato di "delocalizzazione", ma in quel caso bisognava distinguere il *locale principale* della farmacia da un eventuale suo *locale distaccato*, mentre qui la "delocalizzazione" configura in sostanza una deospedalizzazione di alcuni "*interventi connessi con la tutela della salute*" che, sempre nelle intenzioni legislative, si vorrebbe per l'appunto "insediare" "*anche in ambiente farmaceutico*"

Per di più, il contrasto alla pandemia da COVID-19 ha ulteriormente e fortemente rafforzato, accelerando anche i tempi della sua affermazione [ritardata anche dalla burocrazia…], questo nuovo ruolo della farmacia quale *polo sociosanitario polifunzionale posto al servizio delle comunità* - tuttavia, come ricordato, ben delineato già nella l. 69/2009 oltre che nel d.lgs. 153/2009 - segnandone quindi di fatto, appunto con l'inclusione di altri *nuovi servizi* come *test/tamponi* e *vaccinazioni*[6], un notevole irrobustimento (almeno sulla carta) nel sistema sanitario in cui infatti, con un processo fatalmente ancora in evoluzione, la farmacia potrebbe/dovrebbe senz'altro finire per andare *molto al di là della stessa latitudine di operatività tracciata dalle norme istitutive*.

[6] Tanto più che – se confrontiamo il quesito della Fofi del 24.07.2023 con la risposta del Min. Salute del successivo 28.07 - sembrerebbe proprio che i test diagnostici ad uso professionale siano utilizzabili *autonomamente* dal farmacista in farmacia perlomeno "*quando i relativi referti non devono essere firmati da un medico di laboratorio o da altro professionista, all'interno del laboratorio, specificamente individuato (come, ad esempio, il direttore tecnico di laboratorio, che può essere solo ed esclusivamente un medico, un biologo o un chimico)*".

È vero, insomma, che si tratta di norme dichiaratamente destinate [anche nel titolo non equivoco del d.lgs. 153/2009, come si è visto, e prima ancora nella legge delega n. 69/2009] *ai soli assistiti dal SSN*, nel quadro della precisa finalità, su cui ci siamo già parecchio soffermati, di permettere a quest'ultimo di assicurare loro, *proprio con l'attribuzione alle farmacie di servizi aggiuntivi/integrativi rispetto alla dispensazione di farmaci*, ulteriori prestazioni/servizi [i *nuovi servizi*, giova ribadirlo per l'ennesima volta] di assistenza sanitaria "convenzionata".

Ma è anche vero che - sempre negli auspici del legislatore, sia delegante che delegato, e anche con la concretezza dei citati tre decreti attuativi – questo nuovo ruolo della farmacia, *esercitato o meno all'interno dei rapporti e nell'ambito e/o per conto del SSN*, non potrà non alleggerire gli oneri delle strutture ospedaliere, senza per questo incidere negativamente – ma, al contrario, accentuandone nel contempo l'efficienza, la tempestività e l'esaustività - sugli interventi di effettiva *tutela della salute* dei cittadini.

È chiaro allora che – pur potendo il SSN assumere a proprio carico [secondo tempi, modalità e contenuti ancora da definire, perché siamo soltanto alla primissima effettiva

sperimentazione, come si è ricordato a proposito delle Marche] solo i *nuovi servizi*, quelli cioè elencati nel d.lgs. 153/2009 – non per questo alla farmacia potrà essere impedita l'erogazione di altre prestazioni/servizi, come d'altronde anche di uno o tutti i *nuovi servizi*, a favore del cittadino che ne faccia richiesta, sopportandone interamente gli oneri.
Sono comunque tutti aspetti su cui il legislatore e la giurisprudenza possono avere ancora qualcosa da dire.
Per concludere, a beneficio di quei pochi che non conoscessero il testo "fondamentalissimo" dell'art. 1 del d.lgs. 153/2009, lo rendiamo cliccabile invitandovi a rileggere con la migliore attenzione non tanto il comma 1 [semplicemente esplicativo delle finalità della riforma, sulle quali ci siamo ampiamente intrattenuti] quanto piuttosto il comma 5, per il quale – con affermazioni che per noi sottendono molto più di quel che dicono - il SSN "*promuove* [nel senso di: "**deve promuovere**"] *la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione*" con i "*medici di medicina generale…, in riferimento alle attività di cui al comma 2*", cioè in riferimento proprio ai *nuovi servizi.*
Naturalmente, non potete sottrarvi a un'attenta lettura anche dell'intero comma 2 e quindi anche dell'elenco che vi è contenuto di tutti gli odierni *nuovi servizi*, compresi dunque quelli recentemente aggiunti sub *e)bis*, *e)ter* ed *e)quater*, come precisano le numerose note in calce all'art. 1.
Sottolineando fin d'ora che il solo *nuovo servizio* che la farmacia può erogare esclusivamente "*a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza*" è quello – e se ne comprende facilmente il perché - della "*partecipazione… al servizio di assistenza domiciliare integrata*", commenteremo in prosieguo, se necessario, anche le notazioni, tutt'altro che meramente descrittive, con cui lo stesso legislatore ha voluto illustrare i singoli *nuovi servizi*.

(gustavo bacigalupo)

2023.10.19 - Condominio e *bonus mobili*

Sono proprietario di quattro appartamenti nella palazzina dove vivo. Ho avviato i lavori di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'immobile. Posso usufruire del bonus mobili per uno dei miei appartamenti, anche se l'intervento riguarda solo le parti comuni?

La risposta è negativa.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 29/2013, ha affermato – nei casi di lavori di recupero del patrimo edilizio sulle parti condominiali - la non riconoscibilità dell'agevolazione derivante dall'acquisto di mobili destinati a proprietà esclusive di un condomino.
Sono del resto i *singoli condomini come tali*, come precisato più volte, ad aver diritto al *bonus mobili* [e ognuno, naturalmente, per la quota condominiale di pertinenza] ma *soltanto* – come noto – per acquisti destinati ad arredare parti comuni, che d'altronde è proprio il Suo caso.

(valerio pulieri)

2023.10.19 - I diritti del coniuge separato dopo il decesso dell'altro coniuge

Mio marito, con il quale ero separata con addebito e che mi versava mensilmente gli alimenti, è venuto a mancare: ho diritto a qualche cosa, e per esempio posso andare a vivere nel nostro ex appartamento dato che i nostri figli abitano per conto loro?

Non ci sono sostanziali differenze sul versante successorio tra *coniuge separato* e *coniuge non separato*, in quanto la legge riconosce – in linea di massima - i medesimi diritti.
Tuttavia, in caso di *separazione con addebito* [al *de cuius,* come nel Suo caso] l'altro coniuge, cioè Lei, che godeva degli alimenti, ha diritto esclusivamente al pagamento di un vitalizio a carico degli eredi, il cui importo - che non potrà evidentemente essere mai superiore a quello dell'assegno di mantenimento - andrà calcolato al momento dell'apertura della successione, tenendo conto sia della qualità e del numero degli eredi, sia dei beni rientranti nell'asse e caduti dunque in successione.
Per quanto riguarda il vostro "ex appartamento" – che dovrebbe essere stato di proprietà del *de cuius* e quindi anch'esso bene ereditario - *il diritto di abitazione non è riconosciuto al coniuge separato* [anche se non legalmente], mancando per forza di cose il necessario presupposto dell'*abituale coabitazione.*

(cesare pizza)

2023.10.19 - Investimenti industria 4.0 entro il 30 novembre 2023

Con i miei soci abbiamo effettuato investimenti in beni strumentali industria 4.0 (per intenderci, abbiamo acquistato il robot), versando l'acconto, su vostra indicazione, pari al 20% entro il 31.12.22.
Qual è il termine per ultimare l'investimento?
E come possiamo identificare il c.d. "titolare effettivo" della farmacia?

Intanto, sembra chiaro, i due quesiti non sono collegati tra loro, ma possiamo egualmente riscontrarli entrambi in questa unica news, anche per la loro semplicità.
Quanto ai *beni materiali strumentali nuovi tecnologicamente avanzati*, aventi ovviamente le caratteristiche industria 4.0 (allegato A, Legge 232/2016)*, per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore ed i relativi acconti siano stati versati, almeno in misura pari al 20%, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 31 dicembre 2022*, è possibile beneficiare del credito d'imposta nella misura del 40% operando la c.d. *interconnessione del bene*, entro il termine – come prevede il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 198/2022) – del *30 novembre 2023.*
Diversamente, cioè oltre questo termine, il credito d'imposta spetta nelle misure previste dalla Legge di Bilancio 2022, che ha modificato la disciplina, confermando il credito d'imposta fino al 2025 e riducendo nel contempo, a partire dal 1° gennaio 2023, le aliquote agevolative per questa tipologia di investimenti e comunque, per quanto d'interesse, nella quasi totalità degli investimenti delle farmacie il credito spetterebbe nella misura del 20%.
Quanto al secondo quesito, abbiamo già ricordato che, tra le novità di quest'anno, c'è anche l'obbligo di indicare/riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi il *titolare effettivo*, per la cui "identificazione" –

tuttavia – ci sembra sufficiente rinviare alle nostre Sediva News del 12 e 13 ottobre u.s..

(*francesco sonnino silvani*)

2023.10.20 - Ancora sulla scissione mediante scorporo

Ho letto con interesse la vostra Sediva News di oggi riguardante l'impossibilità di operare la scissione con scorporo di una società con due farmacie.

Sono un Notaio e sto seguendo un caso in cui riterrei invece applicabile lo scorporo perché è vero che la società di cui mi devo occupare è titolare di una farmacia, ma tra i beni strumentali c'è anche il locale dove viene esercitata l'attività.

Premesso che condivido quello che avete scritto sulla non praticabilità di questa figura introdotta quest'anno dal codice civile, mi sembra invece che sia legittimo il suo utilizzo in questo caso e che la società possa pertanto procedere alla costituzione di una NewCo alla quale assegnare naturalmente il solo bene immobile, procedendo perciò proprio a una scissione mediante scorporo.

Che ne pensate?

Ricordiamo intanto, anche se a Lei evidentemente è già ben noto, che, secondo il primo comma del recentissimo art. 2506.1 del codice civile, "*Con la scissione mediante scorporo una società assegna parte del suo patrimonio a una o più società di nuova costituzione e a se stessa le relative azioni o quote a se stessa, continuando la propria attività*".

Ora, nella vicenda che Lei descrive, alla società di nuova costituzione verrebbe assegnata l'unità immobiliare ove viene svolta l'attività, cioè il "locale farmacia", e il suo capitale sarebbe posseduto interamente dalla società titolare dell'esercizio.

Quindi, quest'ultima - che, stando al dettato dell'art. 7 della l. 362/91, avrebbe tuttora il suo *oggetto esclusivo* nella gestione di una o più farmacie - dovrebbe integrarlo con l'apertura espressa [quel che del resto vediamo nella gran parte degli atti costitutivi delle società, titolari o meno di farmacia] all'assunzione di interessenze o partecipazioni in altre società, di persone o di capitali [sempre fermo tuttavia il rispetto degli artt. 7 e 8 della L. 362/91 e succ. modd.], e al compimento, sia dal lato attivo che da quello passivo, di qualunque operazione finanziaria, compresa qualsiasi forma di investimento, commerciale, mobiliare e immobiliare, non nei confronti del pubblico.

Beninteso, questo è solo un banale esempio [tra i tanti ipotizzabili] di un possibile allargamento – che riterremmo francamente legittimo - dell'*oggetto sociale*, pur *esclusivo* che sia, di una società titolare di una farmacia, come nel caso che Lei ha proposto.

Non vediamo infatti ragioni che ci convincano che possa ritenersi davvero precluso a una società titolare di una o più farmacie investire le proprie risorse – o in generale il suo patrimonio - in operazioni anche del tipo di quella indicata nel quesito.

Ci rendiamo conto di come possa essere lecito propendere anche per una lettura diversa, ma a noi sembra - pur non potendo né dovendo mai sottovalutare l'imprevedibilità soprattutto del Consiglio di Stato - non seriamente del tutto sostenibile [e non da oggi…] perfino la tesi della permanenza nell'attuale nostro sistema di settore, a maggior ragione dopo la prima legge sulla concorrenza n. 124/2017, dell'*esclusività* dell'oggetto sociale di una società titolare di una o più farmacie.

Sembra d'altronde per la verità ingiustificata, e sotto parecchi profili, un'interpretazione eccessivamente rigorosa [e dunque strettamente letterale] di un disposto normativo rimasto inspiegabilmente uguale a se stesso nonostante le successive manipolazioni del legislatore.

Pur non potendo naturalmente escludere nulla, crediamo in conclusione di non poter dare una risposta negativa al quesito.

(*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)

2023.10.20 - Email, carta intestata e sito web della società: gli elementi minimi di *pubblicità*

Devo aprire un sito internet: quali sono le indicazioni della società che devo inserire nel sito?

<u>*Tutte le società*</u>, di persone o di capitali, iscritte nel Registro delle imprese – ai sensi dell'art. 2250 del cod. civ. - devono indicare, *negli atti e nella corrispondenza societaria* [ad esempio, nella carta intestata utilizzata nei rapporti tra impresa e terzi, siano essi cartacei o elettronici, e nei contratti], i seguenti dati:

- la sede della società;
- l'indirizzo PEC [*domicilio digitale*];
- l'ufficio del Registro delle imprese presso il quale è iscritta;
- il numero di iscrizione nel Registro stesso;
- il numero di partita iva;
- e, in caso di scioglimento, lo stato di liquidazione della società.

Inoltre, le *sole società di capitali*:

- devono indicare l'importo del *capitale sociale effettivamente versato* quale risultante dall'ultimo bilancio;
- le *Spa* e le *Srl*, quando siano *unipersonali*, devono anche rendere nota tale loro *unipersonalità*, senza tuttavia dover indicare anche i dati identificativi del *socio unico* [es. *srl a unico socio*];
- le *Srl semplificate* esplicitano tale loro caratteristica/natura;
- le società *controllate* indicano la società o l'ente controllante;
- ove dispongano, infine, di un *sito internet* o di uno spazio virtuale di comunicazione [come ad esempio una pagina Facebook, Linkedin, Instagram e TikTok], *devono indicarvi anche tutti i dati sopra riportati*.

Quanto invece alle *imprese individuali*, l'art. 2199 del cod.civ. prescrive la sola indicazione – naturalmente soltanto negli atti e nella corrispondenza - del *Registro imprese* in cui sono iscritte nonché *i dati fiscali obbligatori* [partita iva e codice fiscale].

In caso di violazioni degli obblighi di pubblicità sopra indicati – sia da parte delle società, di persone o di capitali, come delle imprese individuali - l'art. 2630 del cod. civ. prevede una sanzione amministrativa da euro 103 a euro

1032, mentre l'art. 35 al comma 1° del T.U. Iva [D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633] commina alle stesse una sanzione da euro 258,33 a euro 2.065,83 in caso di mancata indicazione della partita iva nel Sito Internet.
Da ultimo, vale la pena ribadirlo ancora una volta, le newsletter non sono considerate *mezzi di corrispondenza* perché non contengono comunicazioni dirette a un soggetto specifico, ma a una generalità di soggetti.

(aldo montini)

2023.10.23 - Il requisito dell'*interconnessione*… […negli *investimenti industria 4.0*]

Rileggendo la news di questa mattina relativa agli "investimenti industria 4.0" circa il termine per poter beneficiare del credito d'imposta, non ci è chiaro cosa esattamente si intenda per interconnessione del bene che, a quanto pare, è requisito indispensabile per la fruizione. Potete aiutarci?

Il quesito si riferisce alla Sediva News del 19 ottobre u.s. ["*Investimenti industria 4.0 entro il 30 novembre 2023*"], ma ci offre l'occasione per una doverosa integrazione che ne costituisca nei fatti anche una sorta di … continuazione.
Intanto, come più volte chiarito dall'Amministrazione finanziaria [per tutte v. cm n. 4/E/2017], un bene strumentale - per essere definito "*interconnesso*" al sistema aziendale - deve scambiare informazioni con sistemi interni e/o esterni.
Esempi di *sistemi interni* sono: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio anche in remoto e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.
Esempi di *sistemi esterni* sono invece, poniamo: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, supply chain, ecc.
Questo scambio di informazioni con gli uni e/o con gli altri deve avvenire per mezzo di *un collegamento basato su specifiche documentate*, disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute [come TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.], ovvero deve essere identificato univocamente al fine di riconoscere l'origine delle informazioni mediante l'utilizzo di *standard di indirizzamento*, anch'essi internazionalmente riconosciuti [es.: indirizzo IP].
Inoltre, il requisito dell'*interconnessione* deve essere verificato e attestato con una *perizia tecnica asseverata nel caso in cui il valore del bene sia d'importo superiore a 300.000 euro*, mentre per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a tale importo è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
Vale la pena, comunque, cogliere questa circostanza anche per fare un *excursus* sugli altri requisiti indispensabili [oltre a quello dell'*interconnessione*] che detta la specifica normativa in materia.
In particolare, un bene strumentale - per essere considerato ammissibile ai fini dell'agevolazione in argomento - deve soddisfare 5+2 requisiti.
Esattamente, le *5 caratteristiche obbligatorie* sono:
- *controllo* per mezzo di CNC e/o PLC;
- *interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica* con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part program*;
- *integrazione automatizzata* con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;
- *interfaccia* tra uomo e macchina semplici e intuitive;
- *rispondenza* ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Ma, come detto, devono essere soddisfatte anche almeno 2 di queste 3 ulteriori caratteristiche:
- sistemi di *telemanutenzione* e/o *telediagnosi* e/o *controllo in remoto*;
- *monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro* e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e *adattività* alle derive di processo;
- *caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto* con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico).

Tutti termini, ci rendiamo ben conto, più o meno astrusi, specie per i non introdotti in materie tecnologiche e però "smarcabili" con il supporto di un bravo tecnico e/o di un'impresa specializzata.
È molto importante, da ultimo, rammentare che il requisito dell'*interconnessione* deve essere *mantenuto in essere per tutto il periodo di godimento dei benefici 4.0* e che, ai fini dei controlli, spetterà all'impresa beneficiaria documentare, attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento – appunto per l'intero periodo di fruizione dei benefici - delle caratteristiche e dei requisiti richiesti.

(*marco righini*)

2023.10.23 - L'assunzione della badante: attenzione alle comunicazioni *online*

Sono costretto ad assumere una badante per assistere durante il giorno mio padre; dopo qualche colloquio penso di aver trovato la persona giusta e pertanto intendo procedere con la predisposizione del contratto di lavoro. Navigando in rete ho letto che, dopo aver stipulato l'atto di assunzione, è necessario effettuare una sorta di comunicazione online. È così? E di che comunicazione si tratterebbe?

Effettivamente…ha letto bene.
L'art 9 bis, comma 2, del D.l. 510/96 statuisce che "*in caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato* […]" corre per il datore di lavoro l'obbligo di "*darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti*".
Pertanto, una volta stipulato il contratto di lavoro della "badante" e stabilita la data di inizio del rapporto di lavoro, Lei *dovrà* trasmettere all'INPS – tramite il sito dell'Istituto di Previdenza sociale o l'apposita app Inps Mobile [una recentissima novità] – l'assunzione *entro la mezzanotte del giorno antecedente all'effettivo avvio delle prestazioni lavorative della Sua collaboratrice.*
Qualora sia sprovvisto di un consulente del lavoro, oppure

non si rechi a un CAF, potrà ottemperare a tale obbligo accedendo, come detto, al sito dell'INPS a mezzo SPID, CNS, o CIE ed entrando nell'apposita sezione "lavoratori domestici".
Precisiamo anche che, *qualora il datore di lavoro ometta di trasmettere la comunicazione* [o la trasmetta *tardivamente*], è soggetto a una sanzione amministrativa che va da 200 a 500 Euro.
Anche per questo, dunque, è il caso di trasmettere *entro i termini di legge* tutta la documentazione relativa all'assunzione della "badante".

(*giorgio bacigalupo*)

2023.10.24 - Qualche primissima novità sulla Manovra 2024

Gli organi di informazione, come forse avrete rilevato, hanno diffuso le prime notizie, successive al Consiglio dei Ministri di qualche giorno fa, riguardanti le misure che parrebbero destinate ad essere adottate in sede di approvazione dei vari provvedimenti che formeranno e caratterizzeranno la Manovra Finanziaria per l'anno 2024.
Oltre alla "classica" *legge di bilancio,* che sarà posta evidentemente all'esame del Parlamento [al quale del resto, come abbiamo sottolineato parecchie volte, sono rimaste ben poche occasioni per svolgere il suo mestiere di legislatore, semplicemente di rango oltreché costituzionale], dovrebbero essere approvati due *decreti legislativi di attuazione [parziale] della delega fiscale,* mentre il *dl collegato* alla stessa legge di bilancio è stato già pubblicato nella GU del 18 ottobre 2023 e reca il nr. 145/2023.
Dando un primo sguardo a tutti questi provvedimenti, e considerandoli congiuntamente per semplicità espositiva e naturalmente tenendo conto che dovremo tornarvi con ben altri particolari, se ne traggono notazioni di rilievo, alcune delle quali sono le seguenti:

- è prevista la *facoltà di rinviare il pagamento dell'acconto IRPEF di novembre 2023* [ma, si badi, è una *facoltà* che possono esercitare *soltanto le persone fisiche titolari di partita iva che nel 2022 hanno dichiarato ricavi o compensi non superiori ad € 170.000,* e quindi, in pratica, interesserà poche farmacie] *entro il 16 gennaio 2024,* liquidando l'importo in unica soluzione oppure in cinque rate mensili di pari ammontare, maggiorate degli interessi nella misura del 4% annuo, con pagamento della prima sempre al 16 gennaio;
- c'è anche quest'anno la possibilità di *rivalutare le quote sociali e i terreni* mediante il pagamento di un'*imposta sostitutiva* pari, come è stato per quest'anno, al 16% del valore di rivalutazione;
- è previsto il *riallineamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino a quello effettivo*, mediante il pagamento di un'*imposta sostitutiva*, attualmente fissata nella misura del 30% della differenza;
- c'è la conferma del *taglio del cuneo fiscale di sei punti* a favore dei lavoratori dipendenti con un reddito fino a Euro 35.000 e di *sette punti* per i lavoratori dipendenti con un reddito fino ad Euro 25.000;
- viene *rinviato il termine per il riversamento spontaneo del bonus ricerca e sviluppo*, senza sanzioni ed interessi, nel caso di indebito utilizzo in compensazione con altri tributi, *inviando un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno 2024* ed effettuando *entro il 16 dicembre 2024* la liquidazione dell'importo dovuto in unica soluzione, oppure in tre rate annuali cadenti il 16 dicembre 2024, il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026, tutte maggiorate degli interessi legali;
- viene *ri-finanziata anche per il 2024 la Legge Sabatini* che consente il recupero di una parte degli interessi passivi versati agli istituti di credito a seguito di finanziamenti concessi per l'acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi;
- viene introdotto un *incentivo all'assunzione di personale* con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante la deduzione maggiorata del costo del lavoratore assunto pari al 120% oppure al 130% nel caso di assunzione di lavoratori c.d. svantaggiati o di donne con almeno due figli con età inferiore a diciotto anni, ma comunque con la contestuale abrogazione dell'ACE [*Aiuto alla Crescita Economica*];
- c'è la *decontribuzione* per chi assume nel Mezzogiorno;
- vengono *accorpate le prime due aliquote IRPEF* con la riduzione degli scaglioni da quattro a tre; in pratica, fino ad 28.000 Euro si applicherà l'aliquota del 23%, tra i 28.000 Euro e i 50.000 Euro l'aliquota del 35% e oltre 50.000 Euro l'aliquota del 43%; questo accorpamento produce un risparmio annuo di Euro 260 che viene però neutralizzato per i redditi superiori ad Euro 50.000, applicando ai relativi contribuenti una franchigia di Euro 260 nelle detrazioni fiscali [pari al 19% delle spese sostenute], cosicché in ultima analisi *l'accorpamento e le detrazioni da lavoro dipendente applicabili porteranno, per i lavoratori, una esenzione da qualsiasi imposizione fiscale fino a Euro 13.000* [in sostanza è un'autentica *no tax area*];
- c'è la previsione di un *fringe benefit* di Euro 2.000 annui a favore dei lavoratori dipendenti con figli minori, ridotta ad Euro 1.000 per gli altri prestatori di lavoro;
- vengono introdotte alcune modifiche normative in ordine *al calcolo delle plusvalenze* derivanti da cessioni di quote di società effettuate da altre società che vi partecipino;
- e c'è infine, tanto per cambiare, anche *un'ulteriore riduzione del tetto di spesa della farmaceutica territoriale* che passerebbe dal 7% al 6,8% dell'intera spesa sanitaria.

***

Anche qui, evidentemente, dovremo valutare con attenzione il testo definitivo dei vari provvedimenti indicati all'inizio, verificandone in particolare la concreta rilevanza per il mondo delle farmacie.

(*matteo lucidi – cesare pizza*)

2023.10.25 - I diritti particolari del socio di srl

Diversamente dalle società di persone, le cui regole di funzionamento possono derogare pressoché a tutte le disposizioni codicistiche che le riguardano, nelle società di capitali il codice civile detta numerose norme *imperative*, come tali inderogabili e non modificabili dai soci *neppure di comune accordo tra loro.*
E' possibile tuttavia individuare – all'interno della stretta disciplina della normativa applicabile - uno "spazio" di

derogabilità, o in ogni caso di forte attenuazione dell'imperatività, nel terzo comma dell'art. 2468 cod. civ., secondo cui "*resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili*".

Lo statuto potrà dunque legittimamente contenere *particolari* pattuizioni tra i soci circa una possibile/eventuale "supremazia" di uno rispetto all'altro o agli altri, in deroga specifica al principio generale in base al quale *i diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta* e *le loro partecipazioni sono determinate proporzionalmente ai rispettivi conferimenti.*

Con riferimento per esempio all'amministrazione della società [un aspetto ovviamente spesso fondamentale nei rapporti tra i soci e in quelli tra loro e la società], potrà essere previsto l'obbligo che qualsiasi decisione dell'organo amministrativo debba *comunque* essere "avallata" da un socio anche non amministratore, ferma naturalmente in tal caso l'estensione a quest'ultimo della responsabilità prevista dall'art. 2476 cod. civ. nei confronti dei terzi, degli altri soci e della società stessa [v. Sediva News del 4/10/2023].

Come anche la distribuzione degli utili può essere prevista in misura proporzionalmente diversa rispetto alla partecipazione di ciascun socio al capitale sociale.

E tuttavia, ma non poteva essere altrimenti, il quarto comma del citato art. 2468 cod. civ. prevede che questi *diritti particolari* dei soci possono essere modificati soltanto con il consenso di tutti, fatta sempre salva una diversa disposizione dell'atto costitutivo.

Pertanto, ove quest'ultimo contempli una espressa deroga all'*unanimità* [prescritta *in principio,* come appena detto, dall'art. 2468], scatta la *facoltà di recesso* da parte del socio che non ha approvato la delibera di modificazione dei *diritti particolari* attribuiti ai singoli soci, con le importanti conseguenze che abbiamo analizzato recentemente [v. Sediva News del 6/10/2023].

Ancora una volta, insomma, la raccomandazione deve essere quella di prestare la massima attenzione alle scelte che in ambito societario [indifferentemente che si tratti di una società di persone o di società di capitali] possiamo essere chiamati a operare valutando soprattutto, è chiaro, i relativi effetti.

(stefano lucidi)

2023.10.26 - La bozza della Manovra: in particolare, le possibili "modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali"

Questo è anche il titolo che reca l'art. 45 della bozza del disegno di legge che è stata resa nota ieri: siamo esattamente nel *Titolo VI Sanità*, *Capo I* contenente "*Misure per il potenziamento del sistema sanitario*".

Dopo aver precisato che – stando sempre alla bozza - l'ulteriore riduzione del tetto di spesa della farmaceutica territoriale passerebbe dal 7% al **6,7%** dell'intera spesa sanitaria [e non al 6,8% come era emerso in precedenza], riportiamo qui di seguito il testo integrale appunto dell'art. 45, da cui non è difficile trarre - o perlomeno intuire - i contenuti e le finalità delle misure che vi sono delineate.

ART. 45. (*Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali*) 1. *Allo scopo di favorire gli assistiti nell'accesso al farmaco in termini di prossimità, entro e non oltre il 30 marzo 2024 e, successivamente, con cadenza annuale, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede ad aggiornare il prontuario della continuità assistenziale ospedale-territorio (PHT) individuando l'elenco vincolante di medicinali che per le loro caratteristiche farmacologiche possono transitare dal regime di classificazione A-PHT di cui alla Determina AIFA 29 ottobre 2004 e successive modificazioni e integrazioni, alla classe A di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 dicembre 1993, n. 537, nonché l'elenco vincolante dei medicinali del PHT non coperti da brevetto che possono essere assegnati alla distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico. 2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nell'ambito dei limiti fissati per la spesa a carico del Servizio sanitario nazionale per i farmaci erogati sulla base della disciplina convenzionale, a decorrere dal 1° marzo 2024 il sistema di remunerazione delle farmacie per il rimborso dei farmaci erogati in regime di Servizio sanitario nazionale è sostituito da una quota variabile e da quote fisse, così determinate: a) una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell'IVA per ogni confezione di farmaco; b) una quota fissa pari a euro 0,55 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico non superiore a 4,00 euro; c) una quota fissa pari a euro 1,66 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico compreso tra euro 4,01 e euro 11,00; d) una quota fissa pari a euro 2,50 per ogni confezione di farmaco con prezzo al pubblico superiore a euro 11,00; e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,115 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è da intendersi invariato. 3. Al fine di confermare e rafforzare la capillarità della rete delle farmacie sul territorio nazionale, sono, inoltre, riconosciute: a) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 1,20 per ogni farmaco erogato dalle farmacie con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 150.000,00.*

b) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,58 per ogni farmaco erogato dalle farmacie – ad esclusione di quelle di cui alla lettera c) - con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 300.000,00 c) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,62 per ogni farmaco erogato dalle farmacie rurali sussidiate, come definite dalla legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato SSN al netto dell'IVA non superiore a euro 450.000,00; 4. Ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a) della legge 24 dicembre 1993 n. 537 e dei farmaci equivalenti di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405

(con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto), a decorrere dal 1° marzo 2024 cessa l'applicazione dei seguenti sconti: a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia definito ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662; b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007; c) sconto di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202; d) sconto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122. 5. Allo scopo di operare periodicamente la verifica di sostenibilità economica delle previsioni di cui al presente articolo, con decreto del Ministero della salute è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposto tavolo tecnico che, a far data dal 1° marzo 2024 e con cadenza annuale, monitora l'andamento della spesa connessa all'espletamento del servizio di dispensazione dei farmaci SSN da parte delle farmacie. Al tavolo tecnico partecipano i rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Agenzia italiana del farmaco, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie ai quali non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 6. A decorrere dal 1° marzo 2024 sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 532, 533 e 534 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. 7. Al fine di garantire l'uniformità dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni concernenti le modalità di erogazione dei medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), predispone linee guida dirette a definire modalità e tempistiche per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 189."

* * *

Per completezza, trascriviamo anche il testo integrale dell'art. 44 sui nuovi tetti della spesa farmaceutica.

ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica) 1. *In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 282, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato, rispetto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella misura dell'8,6 per cento a decorrere dall'anno 2024. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica convenzionata è rideterminato nel valore del* ***6,7 per cento*** *a decorrere dal medesimo anno. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145."*

Naturalmente, riserviamo ogni commento "tecnico" alle rappresentanze professionali e sindacali della Categoria.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.10.26 - La sas con più accomandatari… […e l'accomandante come dipendente]

Io e mio fratello abbiamo deciso dopo parecchio tempo di costituire una società tra noi e suo figlio che, attualmente, svolge l'incarico – come dipendente - di magazziniere [non farmacista] in farmacia. Prendendo spunto dal Vs. webinar di 10 giorni fa, l'idea, dato che a mio nipote non interessa essere coinvolto appieno nella gestione della società, sarebbe quella di costituire una sas. Costituendo una sas, dato che, come ci sembra di aver capito, l'amministratore della società è il socio accomandatario, possiamo io e mio fratello rivestire entrambi questa carica? E qualora fosse possibile, come ci regoliamo con l'amministrazione? Inoltre, mio nipote, diventando socio accomandante, può comunque essere dipendente?

Come effettivamente abbiamo avuto occasione di chiarire proprio nel webinar del 12 ottobre u.s., al quale probabilmente Lei si riferisce, la *società in accomandita semplice* [sas] è una società di persone caratterizzata dalla presenza di due categorie di soci: *il socio accomandatario* – che è il vero amministratore della società [il quale, ricordiamo, risponde illimitatamente nei confronti dei creditori sociali, sia pure godendo del c.d. *beneficium excussionis*] – e *il socio accomandante*, che è un "mero" socio di capitali.

Nulla però esclude, ed eccoci all'aspetto che Le interessa, che la compagine di una sas possa essere composta da più accomandatari [e/o più accomandanti], che nel vs. caso sareste naturalmente Lei e Suo fratello.

Qualora optaste per tale soluzione, come anche nel caso di costituzione di una snc [società in nome collettivo], ai fini di una corretta e fluida gestione della società è opportuno individuare e cristallizzare all'interno dello statuto societario *quali atti* di ordinaria e straordinaria amministrazione possiate compiere *disgiuntamente* e *congiuntamente*.

Di certo, tanto per esemplificare, l'acquisto di aspirine non è equiparabile all'assunzione o al licenziamento di personale dipendente e/o alla compravendita di un bene strumentale all'esercizio dell'attività [come un computer, magari particolarmente costoso] per cui Lei e/o Suo fratello possiate agire l'uno senza il consenso dell'altro.

Pertanto, come accennato poco fa, in sede di stipula dell'atto costitutivo/statuto ci pare preferibile elencare puntualmente tutte le attività/operazioni da compiere *congiuntamente*, cioè quelle, diciamo, di straordinaria amministrazione.

Quanto alla situazione di Suo nipote, non c'è da preoccuparsi: *come socio accomandante*, proprio perché non coinvolto nella gestione della società, egli potrà tranquillamente continuare a prestare l'attuale sua attività di magazziniere come lavoratore subordinato della sas.

(*matteo lucidi*)

2023.10.26 - Con l'autocarro della farmacia non si può andare in vacanza…
[…l'utilizzo improprio è soggetto a specifiche sanzioni previste dal codice della strada]
Abbiamo un'autovettura immatricolata come "autocarro" adibita anche al trasporto di persone, e che risulta intestata alla farmacia. Sono interessato a sapere se può essere anche utilizzata per un uso extra, cioè se con questa vettura sempre e solo guidata dal sottoscritto, si potrebbe anche andare, per esempio, in vacanza con la famiglia.

Della disciplina fiscale delle autovetture utilizzate in farmacia, siano esse ad *uso promiscuo* oppure riservate strettamente all'uso aziendale, ci siamo occupati in parecchie circostanze, trattando le fattispecie di maggior rilievo e le differenze tra una e l'altra sia ai fini delle imposte sui redditi (*deducibilità del costo*) che ai fini IVA (*detraibilità dell'imposta*).
Giova qui ricordare che *i costi relativi* ai c.d. *falsi autocarri* o *autocarri fiscali* - su cui, tra le altre, v. Sediva News del 02/10/2012 e del 28/03/2018 - *sono assoggettati al regime proprio degli autoveicoli* di cui al comma 1, lett. b), dell'art. 164 TU. imposte sui redditi [ai fini ovviamente delle imposte dirette] e al comma 1, lett. c), dell'art. 19-bis1 del DPR n. 633 del 1972 [ai fini dell'imposta sul valore aggiunto] *con le relative limitazioni, in capo al contribuente, in tema di deducibilità e detraibilità fiscale*.
Nel Suo caso, tuttavia, merita almeno un cenno anche il quadro sanzionatorio [previsto nell'ipotesi di *utilizzo "improprio" della vettura*] come derivante dal combinato disposto dei commi 8 e 10 dell'art. 82 del Codice della strada [d.lgs. 285/1992] che contempla sia sanzioni *pecuniarie* - da euro 87 a euro 344 - che, soprattutto, *amministrative*, come la sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi.

(*stefano olivieri*)

2023.10.27 - Ulteriori novità dalla "bozza" della Manovra 2024
Dopo le anticipazioni, tratte peraltro anche da alcune "sensazioni" della stampa di cui abbiamo dato conto nella Sediva News del 24 ottobre u.s. ["*Qualche primissima novità sulla Manovra 2024*"], e anche dopo la lettura insieme a Voi dell'art. 45 della bozza sulla "*nuova remunerazione*" [v. Sediva News di ieri], è il momento di dedicare perlomeno alcune considerazioni, anche se sommarie, agli aspetti di rilievo che si colgono dal testo della bozza governativa di ddl e che possono riguardare tutti noi, quindi anche i farmacisti sia come titolari/contitolari di impresa e sia come "padri di famiglia" e contribuenti in genere.
Ecco dunque in sintesi i profili di maggior interesse:
➢ ***Rottamazione delle scorte**:* l'attuale testo dell'art. 20 della bozza prevede che "*gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio*" possono procedere all'adeguamento delle scorte al 1° gennaio 2023 "*mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi nonché mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse*".
In caso di ELIMINAZIONE DI VALORI, *l'adeguamento comporta il pagamento sia dell'iva* - applicando l'aliquota media del 2023 "*all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione stabilito, per le diverse attività, con apposito decreto dirigenziale*" – e sia dell'*imposta sostitutiva* di IRPEF, IRES e IRAP pari al 18% da applicare sulla detta differenza tra l'ammontare calcolato con le modalità sopra indicate e il valore eliminato.
In caso, invece, di ISCRIZIONE DI VALORI, "*l'adeguamento comporta il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, in misura pari al 18 per cento da applicare al valore iscritto*".
L'adeguamento dovrà essere richiesto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, mentre le imposte dovranno essere versate in due rate - di pari ammontare – di cui la prima in scadenza al 30/06/2024 e la seconda al 30/11/2024.
➢ ***Accesso dell'AdER ai conti correnti dei contribuenti**:* l'Agenzia delle Entrate Riscossione avrà facoltà di accedere direttamente all'archivio dei rapporti finanziari per conoscere le disponibilità bancarie di ciascun contribuente, prima di procedere al pignoramento dei conti correnti per il pagamento "*forzoso*" dei debiti tributari risultanti da cartelle di pagamento o avvisi di accertamento impoesattivi non opposti, o la cui efficacia non è stata sospesa dalla Corte di Giustizia Tributaria territorialmente competente.
Quindi, non libero accesso ai c/c bancari *sempre e comunque*, ma – almeno per il momento – solo quando i loro titolari rientrino tra i contribuenti [o mancati contribuenti] delle categorie appena indicate.
L'AdER deve redigere e notificare telematicamente alla banca, senza indugio, l'ordine di pagamento con le specifiche modalità informatiche stabilite con decreto del MEF e la notifica dell'ordine di pagamento è effettuata, *a pena di nullità*, anche al debitore non oltre trenta giorni dalla notifica all'Istituto di credito.
➢ ***Esclusione di compensazioni di tributi**:* per i contribuenti che abbiano subito iscrizioni a ruolo e/o accertamenti per importi complessivamente superiori a 100.000 Euro è ***esclusa*** la possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti di natura tributaria.
➢ ***Obbligo di polizza assicurativa per danni derivanti da calamità naturali**:* le imprese [in forma individuale o societaria, quindi anche se titolari di una o più farmacie], iscritte nel *registro delle imprese presso la CCIAA*, sono obbligate a stipulare - entro il 31 dicembre 2024 - una polizza assicurativa a copertura di danni derivanti da calamità naturali ed eventi catastrofici.
➢ ***Stretta sulla tassazione degli immobili venduti dopo l'utilizzo del "Superbonus del 110%"**:* le plusvalenze derivanti dalle *cessioni di fabbricati* [diversi da quelli pervenuti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari] che abbiano usufruito dell'ormai famigerato bonus del 110%, nel

caso in cui i fabbricati stessi siano stati o vengano a loro volta venduti *entro cinque anni dalla chiusura dei lavori*, costituiranno materia imponibile ad Irpef. La plusvalenza sarà determinata quale differenza tra il prezzo di vendita e il costo di acquisto, che comunque non potrà essere aumentato del costo dei lavori effettuati.
Inoltre, sempre in materia di bonus casa, al momento del pagamento delle fatture in base allo stato di avanzamento dei lavori di ristrutturazione degli immobili, le banche dovranno operare una ritenuta dell'11%, in luogo dell'attuale 8%, da riversare all'Erario.

- ***Cedolare secca sugli affitti brevi**:* verrà elevata l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle locazioni brevi dal 21% al 26%, con l'obbligo per i portali [come Airbnb] di operare la ritenuta e riversarla nelle casse erariali.
- ***Imposta sugli immobili situati all'estero**:* viene elevata dallo 0,76% all'1,06% l'imposta annualmente dovuta sul valore degli immobili posseduti all'estero.
- ***Proroga agevolazioni sui mutui prima casa**:* è stata anche disposta la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 del periodo di fruizione delle agevolazioni previste sui mutui prima casa per i soggetti under 36.
- ***Canone RAI**:* per tutto l'anno 2024 il canone RAI è ridotto a 70 Euro.
- ***Aumento aliquote IVA**:* viene elevata dal 5% al 10% l'iva per "*l'acquisto di latte in polvere o liquido per l'alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia*", come anche dei "*prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile*" [una misura complessivamente poco condivisibile…].
- ***Contrasto all'evasione nel settore domestico**:* l'INPS e l'Agenzia delle Entrate predisporranno interventi per assicurare "*la piena interoperatività delle banche dati per lo scambio e l'analisi dei dati*"; in altri termini, verrà effettuato un *controllo incrociato* tra i dati relativi alla contribuzione denunciata all'Inps e le dichiarazioni dei redditi presentate dai lavoratori domestici [si può pensare che vi sia "materia" per far affiorare evasioni conributive].
- ***Premi di produttività**:* anche per il 2024 è stata confermata la tassazione al 5% dei premi di produttività fino a un limite di Euro 3.000,00 per i lavoratori con redditi fino a Euro 80.000,00, ferma la contribuzione dovuta. Viene altresì elevato [da Euro 258,23 a Euro 1.000,00] l'importo limite dell'intassabilità dei fringe benefit erogati a favore dei dipendenti *anche per il pagamento di utenze domestiche, per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo sempre alla prima casa*. Tale limite di Euro 1.000,00 è però elevato a Euro 2.000,00 per chi ha figli a carico.
- ***Rivalutazione di quote e terreni**:* ne abbiamo già dato cenno nella Sediva news del 24 ottobre u.s.. Qui ci limitiamo a precisare che l'*asseveramento della perizia* e il *pagamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva dovuta* dovranno essere effettuati *entro il 30 giugno 2024* e non più entro il 15 novembre come per gli anni 2022 e 2023.

Naturalmente, riparleremo sia di questi temi come di altri quando il Parlamento avrà approvato il ddl della Legge di Bilancio 2024, tenendo comunque sempre ben presente che l'Esecutivo [ormai da tempo il "vero" nostro legislatore…] ha tuttora in gestazione la Delega fiscale.

(*matteo lucidi-cesare pizza*)

2023.10.30 - Il collaboratore farmacista con più di un impiego

Sono socio di una snc titolare di farmacia e l'anno scorso abbiamo assunto un farmacista dipendente con un contratto full time che ci ha recentemente comunicato che inizierà un nuovo lavoro part time.
Noi temiamo che possa essere difficile per lui mantenere l'attuale rendimento e vorremmo in qualche modo opporci.

Occorre premette che, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del D.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, "*la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario*".
Tale limite - giova precisarlo - non si riferisce al singolo contratto di lavoro, ma al complesso dei rapporti di lavoro in capo allo stesso dipendente [indipendentemente che si tratti di rapporti *full time* o *part time*].
Ora, restando nella vicenda che il quesito descrive, il d.lgs. 104/2022 ha sancito [fermo il citato limite delle 48 ore settimanali] l'impossibilità per il datore di lavoro di vietare al dipendente lo svolgimento di altra attività lavorativa in orari evidentemente diversi, sempre che tuttavia:

- non venga pregiudicata la salute e la sicurezza del lavoratore, come potrebbe configurarsi nel caso di violazione della normativa in materia di durata dei riposi e della loro fruizione;
- la diversa e ulteriore attività lavorativa non sia in conflitto d'interessi [anche potenziale] con quella "principale".

Se, quindi, il nuovo lavoro *part time* del vs. collaboratore non comporta lo "sforamento" del limite settimanale di 48 ore e/o non si concretizza una delle due condizioni sopra esposte, diventa complicato per voi ostacolare lo svolgimento da parte del dipendente – nel suo "tempo libero" – di altre attività lavorative e perciò impedire che egli possa sottoscrivere ulteriori rapporti lavorativi, evidentemente con altre farmacie.
Peraltro, tenuto conto che l'attuale rapporto con voi è *full time*, pare difficile che nel concreto il vs. collaboratore possa formalizzare altri rapporti che contengano in 48 il numero delle ore complessive del suo lavoro settimanale, anche perché le 8 ore che egli avrebbe "disponibili" per un secondo rapporto sembrano effettivamente insufficienti per rendere il rapporto stesso soddisfacente per l'"altra farmacia" [se non vogliamo, s'intende, ipotizzare ore di lavoro prestate… "in nero"].

(giorgio bacigalupo)

2023.10.30 - Detraibilità delle spese di procreazione medicalmente assistita

Ho letto che non tutte le spese effettuate per il percorso di procreazione medica assistita sono detraibili fiscalmente. Potete dirmi quali tipologie di prestazioni sono detraibili

e se, nonostante sia mio marito a sostenere interamente le spese, sia comunque possibile usufruire entrambi della detrazione.

La risposta a questo secondo interrogativo è affermativa, perché la detrazione fiscale per le spese relative agli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) può essere richiesta da entrambi i componenti la coppia.
Nel caso perciò di una fattura cointestata, ambedue possono beneficiare della detrazione e naturalmente al 50% ciascuno.
Inoltre, l'AdE con la Circ. n. 24/2022 ha specificato le tipologie di *prestazioni detraibili* – perché effettivamente, come Lei aggiunge, non tutte lo sono - e si tratta esattamente:

- delle prestazioni di crioconservazione di ovociti ed embrioni *effettuate all'interno di un percorso di PMA regolamentato dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, e dalle linee guida aggiornate*: tali prestazioni vanno eseguite presso strutture autorizzate [iscritte nell'apposito registro istituito presso l'Istituto Superiore di Sanità] e la fattura deve includere una loro descrizione dettagliata;
- delle stesse prestazioni sopra indicate [oltre alle spese sostenute per l'iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI)] ma eseguite *all'interno di un percorso di PMA effettuato all'estero*; e però, questa tipologia è ammissibile solo se le finalità di tali interventi sono conformi alla legislazione italiana e comprovate da una struttura estera autorizzata o da un medico specializzato italiano, e in questi casi la documentazione sanitaria in lingua originale va accompagnata da una traduzione in italiano, sulla base delle regole generali contenute nella circolare 06.05.2016 n. 18/E.

Ricordiamo da ultimo che, a partire dall'anno d'imposta 2020, è richiesto che le spese mediche specialistiche, le spese di assistenza specifica e analisi, e quelle per indagini radioscopiche, ricerche e/o applicazioni, o relative alle terapie, siano pagate mediante *bonifico bancario o postale* o altri metodi di pagamento "tracciabili", salvo che le prestazioni sanitarie siano fornite da strutture pubbliche o strutture private accreditate presso il Servizio Sanitario Nazionale (SSN).

(francesco sonnino silvani)

2023.10.31 - Ancora sui diritti particolari del socio di srl

Sono socio al 45% di una srl ma secondo lo statuto io partecipo agli utili non al 45% ma al 40% perché il 60% è riservato all'altro socio e questo perché l'altro socio è stato il motore della nostra società e in pratica apportatore della gran parte della clientela iniziale, che però io ho contribuito negli anni ad accrescere.
L'altro socio sembrerebbe però intenzionato a impormi un aumento della sua partecipazione agli utili dal 60 al 75% e la riduzione della mia dal 40 al 25%, ferme naturalmente restando le quote possedute da ognuno.
Secondo il mio avvocato, egli avrebbe facoltà di aumentare in questo modo la sua partecipazione e questo perché lo statuto prevede espressamente sempre la maggioranza assoluta e mai l'unanimità.
Potete darmi qualche indicazione?

Come abbiamo ricordato anche in una News recentissima, secondo il terzo comma dell'art. 2468 "*resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società e la distribuzione degli utili*".
E qui siamo naturalmente proprio in tema di "*particolari diritti*", vista appunto la *diversa percentuale* di partecipazione agli utili rispetto a quella di partecipazione al capitale sociale.
Ma il successivo quarto comma prevede anche che "*salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo* [come vediamo, anche in materia societaria il codice – pur quando detta un principio - fa spesso salva, a meno che non si tratti di una norma imperativa e quindi di un principio inderogabile, una diversa concorde volontà delle parti che nella fattispecie si risolverebbe evidentemente in una "diversa disposizione dell'atto costitutivo"] *e salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci*" [cioè, con l'*unanimità del consenso*].
Senonché, stando al quesito, il vs. statuto sembra rimettere alla maggioranza assoluta ogni decisione, comprese quelle riguardanti eventuali modifiche di "*particolari diritti*" di un socio [e quella riguardante la misura di partecipazione agli utili altro non è, come detto all'inizio, che un "particolare diritto"], e dunque dovrebbe rendersi senz'altro applicabile il primo comma dell'art. 2473, richiamato, come abbiamo appena letto, dal quarto comma dell'art. 2468 sopra riportato.
Ora secondo il primo comma dell'art. 2473, in caso di "*rilevante modificazione dei diritti attribuiti a norma dell'articolo 2468 quarto comma"* il socio dissenziente - quindi Lei - ha *diritto di recedere dalla società* con le modalità previste dallo statuto, e in ogni caso dallo stesso art. 2473.
Ed esercitando il recesso Lei avrebbe diritto al rimborso della Sua quota di partecipazione alla srl [che resterebbe ovviamente quella attuale del 45% dell'intero capitale sociale] in proporzione al patrimonio della srl, "*tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso; in caso di disaccordo la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente".*
Il rimborso deve inoltre essere eseguito *entro 180 giorni dalla comunicazione dell'esercizio del diritto di recesso alla società*.
In definitiva, come forse si sarà colto, *Lei non ha facoltà di opporsi alla modifica della misura della partecipazione agli utili dell'altro socio* [e quindi avrebbe ragione il Suo avvocato], ma potrebbe nondimeno avere la possibilità di *recedere*, quindi di "uscire", dalla società con una remunerazione corrispondente al valore della quota posseduta.
Resta tuttavia un dubbio: quando può ritenersi veramente ***"rilevante"*** – tale cioè da consentire il recesso del socio – una "*modificazione dei diritti attribuiti a norma dell'articolo 2468 quarto comma"*, cioè di un "particolare diritto"

come quello che il vs. statuto riconosce all'altro socio e che egli parrebbe ora voler rendere ulteriormente *particolare*?
Può forse, cioè, ritenersi ***"rilevante"*** un aumento della misura di partecipazione dal 60 al 75%?
Nonostante le ragioni che potrebbero aver giustificato, fin dalla costituzione della società, la diversità di partecipazione di ogni socio agli utili, l'impressione è che nel Suo caso la risposta - tanto più considerando il successivo Suo "contributo" all'aumento della clientela - possa/debba essere positiva, con il *riconoscimento perciò del diritto da parte Sua*, laddove l'altro socio intenda perseguire l'obiettivo, *di esercitare il recesso*.
Non possiamo però nutrire certezze anche per lo scarso aiuto che si può trarre dalla giurisprudenza.

(*stefano lucidi – gustavo bacigalupo*)

2023.10.31 - L'imposta di registro per le locazioni può essere corrisposta di anno in anno o in un'unica soluzione

Sono un titolare di farmacia e ho affittato ad uso abitativo a un mio dipendente un mio appartamento. Sono trascorsi i primi 4 anni e vogliamo prorogare il contratto di locazione per altri 4 anni. Volevo sapere se devo pagare l'imposta di registro in un'unica soluzione o se posso pagarla di anno in anno.

In caso di proroga, l'imposta di registro per i contratti di locazione pluriennali può essere corrisposta [entro 30 giorni dalla scadenza del contratto o della proroga precedente] sia *anno per anno* che in *un'unica soluzione*, comprensiva quindi di tutte le annualità, a discrezione dell'interessato.
Ricordiamo che è possibile procedere al versamento dell'imposta:

- *mediante i servizi telematici dell'Agenzia con addebito sul conto corrente*

oppure

- *effettuando il pagamento compilando l'apposito Mod. F24*

Inoltre, bisognerà rendere nota all'Agenzia delle Entrate la proroga del contratto e in tal caso le modalità di comunicazione differiscono secondo il metodo di versamento prescelto.
Nella prima opzione [servizi telematici Ade], infatti, la comunicazione di proroga avviene telematicamente e contemporaneamente alla richiesta di addebito, mentre qualora si optasse per il Mod. F24 sarà necessario comunicare la proroga all'ufficio dove il contratto è stato originariamente registrato.

(*stefano stati*)

2023.10.31 - Il *diritto di prelazione* per il locale farmacia condotto in affitto

Io e mio fratello siamo soci di una sas titolare di farmacia e il nostro locale è di proprietà di un privato che da circa 10 anni ce lo concede in locazione.
Sembra che lo voglia vendere e noi siamo naturalmente interessati ad acquistarlo. Quel che ci interessa sapere è se c'è per noi il diritto di prelazione in caso di vendita, ma aggiungiamo che il contratto non prevede nulla in tal senso.

La risposta al Suo quesito è affermativa.
La l. 392/1978 prevede infatti per il conduttore il diritto di prelazione nel caso in cui il locatore intenda trasferire a titolo oneroso l'immobile locato.
E però, nelle *locazioni a uso commerciale* il diritto di prelazione può essere esercitato [se non previsto nel contratto] esclusivamente nel caso in cui nell'immobile siano svolte attività a contatto diretto con il pubblico.
Indubbiamente la farmacia rientra in questa categoria e quindi, se l'immobile dovesse essere messo in vendita, potrete far valere la prelazione.
Ribadiamo che – ai sensi dell'art. 38 della l. 392/1978 - il locatore dovrà darvi comunicazione della volontà di vendere "*con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario*" e "*nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo, da quantificare in ogni caso in denaro, le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione*".
Potrete esercitare il diritto di prelazione "*entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli*"

(*cesare pizza*)

2023.11.02 - Il farmacista "pluripartecipante" può essere anche …

[…il direttore responsabile della farmacia di una società da lui partecipata senza rendere incompatibile la sua partecipazione alle altre]

Sono un farmacista e partecipo al 60% in una società titolare di una farmacia, ma sono anche socio al 99% di una srl titolare di un'altra farmacia.
Attualmente, i direttori delle due farmacie sono due dipendenti ma uno dei due, ed esattamente quello della società cui partecipo al 60%, sta acquistando con altri colleghi una farmacia nel bergamasco: il risultato pratico è che dovremo provvedere alla sua sostituzione e allora vi chiedo se posso essere io stesso a farlo come mi pare voi abbiate affermato più di una volta.

Sì, è vero, lo abbiamo *"affermato più di una volta*" e ora non possiamo che ribadirlo.
Francamente ci sorprenderebbe se questa – come Lei sembra sospettare – si rivelasse una vicenda ancora "aperta", come se, cioè, un farmacista – libero, dopo il "Bersani 2006", di partecipare anche a… 1000 società titolari di altrettante farmacie – non potesse assumere la direzione responsabile di nessuna di esse.
Se così fosse, e volendo tacere per ragioni di spazio su altre robuste considerazioni che spingono nella stessa direzione, egli non potrebbe neppure assumere la veste di *collaboratore* [e quindi di "farmacista al banco", tanto per intenderci], dato che, come sapete tutti, il disposto sub b) del comma 1, dell'art. 8 della l. 362/91 sancisce l'incompatibilità dello *status* di socio – ovviamente di una società

titolare di una o più farmacie - "*con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia*", equiparando quindi perfettamente, sotto questo profilo, il *direttore* al *collaboratore*.
Ed è allora indubitabile che quel farmacista "pluripartecipante" non può essere condannato ad astenersi da qualsiasi attività professionale e costretto a circoscrivere le sue prestazioni lavorative all'ambito strettamente amministrativo o latamente manageriale delle società da lui partecipate e/o delle rispettive farmacie sociali: semmai, può essere vero il contrario se non altro per il convincimento [ripetutamente espresso, per la verità anche a sproposito, dalla giurisprudenza] circa un'asserita *voluntas legis* di indirizzare i soci farmacisti a dedicare la loro attività professionale solo a farmacie di società partecipate, pena in sostanza la condanna al … dolce far niente.
Del resto, anche sul significato di quell'"*altra farmacia*" - che per qualche tempo aveva generato perplessità di vario genere - ci siamo soffermati più volte, chiarendo in termini non equivoci che per il *socio farmacista* [ovviamente per il *socio non farmacista* il problema – almeno sotto questo aspetto – neppure si pone], ove egli partecipi a più società titolari di farmacie, quell'"*altra farmacia*" può essere soltanto una farmacia di cui sia titolare una società cui egli non partecipi, e in questo senso si è espresso anche l'allora Ministero della Sanità più o meno all'indomani della "Bersani" che, come accennato, aveva liberalizzato la partecipazione dei farmacisti a un numero praticamente illimitato di società titolari di farmacie.
Ecco perché, sgombrato ancora una volta il terreno anche da questo ipotetico punto di domanda, non avrebbe alcun fondamento riproporsi un interrogativo che – sia detto tra parentesi – era insorto solo per una male intesa lettura di una nota ministeriale di cinque anni fa [v. Sediva News del 9/04/2020: "*L'incompatibilità con la "posizione di titolare, gestore provvisorio ecc..": una questione ancora in alto mare*…"].
Ci pare quindi, per concludere, che Lei possa con tranquillità assumere anche personalmente l'incarico di direttore responsabile di una o l'altra delle farmacie di società da Lei partecipate, ma – quantomeno per non confliggere con un'altra nota ministeriale di parecchi anni fa – non potrà esercitare lo stesso ruolo anche nell'altra farmacia sociale.
In sintesi, il socio pluripartecipante può essere *collaboratore* in tutte le farmacie di società da lui partecipate, ma *direttore responsabile* solo in una di esse astenendosi [per carità di patria…] da prestazioni professionali svolte in modo continuativo in una qualsiasi altra.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.11.03 - Anticipata al 16 novembre la scadenza del termine per l'utilizzo in compensazione del bonus energia i e ii trimestre 2023

Per *tutte le imprese* [prescindendo che siano o meno, come vengono definite, *energivore* e/o *gasivore*] *che hanno maturato crediti d'imposta per acquisti di energia elettrica e/o gas in riferimento al primo e al secondo trimestre 2023* si "accorciano" – e non di poco – i limiti temporali entro cui poter/dover usufruirne concretamente mediante *compensazione* o *cessione*.
L'art. 7 del D.L. n. 132 del 29 settembre 2023 [il c.d. "*Decreto Proroghe*"] anticipa infatti al 16 novembre 2023 - quindi di un mese e mezzo rispetto alla scadenza originaria del 31 dicembre 2023 - il termine finale entro cui utilizzare, in una delle due modalità appena indicate, i crediti in argomento.
In taluni casi, specie per le imprese di modeste dimensioni, la via della *cessione* [che è ovviamente l'unica alternativa alla *compensazione*] potrebbe peraltro risultare poco conveniente e dunque – per accelerare, e al tempo stesso agevolare, l'utilizzo del credito – potrebbe forse rivelarsi opportuno, *in caso di insufficiente liquidità*, *anticipare la compensazione* [con imposte dirette, iva, contributi previdenziali, ecc.] *a una data anteriore al 16 novembre mediante la presentazione di modelli f24 riguardanti scadenze successive* e spendere così rapidamente l'ipotetico residuo credito connesso/conseguente ad acquisti di energia elettrica e/o gas effettuati, ripetiamo, nel primo e/o nel secondo trimestre 2023.
Al riguardo, possiamo ad esempio pensare all'eventuale iva a debito in scadenza il 16 novembre [del resto, verosimilmente non è un caso questa identità di date…] o al secondo acconto delle imposte, la cui liquidazione scade il 30 novembre ma nessuno evidentemente vieta di effettuarla, diciamo, il 14 o il 15 novembre.
Si tratta comunque, per concludere, di *bonus* di ammontare per lo più modesto e magari potrebbe non valere la pena – per fare un esempio – anticipare la liquidazione di un consistente ammontare di imposte per compensarlo con pochi euro di *Bonus Energia*.
Però, chi ha interesse potrà segnalarlo allo Studio di riferimento.

(*stefano olivieri*)

2023.11.03 - Separazione e divorzio con un unico atto: l'iter dell'intera procedura si accorcia

Io e mia moglie abbiamo deciso di separarci ma vorremmo anche anticipare quanto più possibile il divorzio.
Visto che siamo d'accordo praticamente su tutto, quali sono oggi i tempi di attesa di una sentenza di divorzio nel nostro caso?

Con la *Riforma Cartabia* del processo civile, è stata data [dal 1° marzo 2023, giova ricordarlo] la possibilità di presentare un *unico ricorso* in tribunale per chiedere – dunque contestualmente – sia la *separazione* che il *divorzio*[1].

[1] *Art. 473-bis.49. Cumulo di domande di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.*
Negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale le parti possono proporre anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e le domande a questa connesse. Le domande così proposte sono procedibili decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale.
Se il giudizio di separazione e quello di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'articolo 40. In presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ai sensi dell'articolo 473-bis.11, primo comma.
Se i procedimenti di cui al secondo comma pendono davanti allo stesso giudice, si applica l'articolo 274.

La sentenza emessa all'esito dei procedimenti di cui al presente articolo contiene autonomi capi per le diverse domande e determina la decorrenza dei diversi contributi economici eventualmente previsti.

Senonché, in fase di primissima applicazione della "*Cartabia*", la maggioranza dei tribunali italiani aveva ritenuto di dover circoscrivere la nuova disposizione – *unico ricorso per due obiettivi* – alle sole ipotesi di vicende *contenziose/giudiziali*, e quindi aveva per lo più espresso l'avviso che la domanda di divorzio potesse essere proposta *solo* dopo il passaggio in giudicato della sentenza di separazione [*giudiziale*, come detto, e non consensuale], che generalmente richiedeva un intervallo temporale di 12 mesi.

Ma qualche giorno fa la Cassazione [Cass. sent. 16 ottobre 2023 n. 28727] – investita della questione dai Tribunali utilizzando il c.d. "*rinvio pregiudiziale*", un istituto anch'esso introdotto dalla *Riforma Cartabia* e con il quale i giudici di merito possono chiedere alla Suprema Corte la soluzione di una questione di diritto incerta – ha ritenuto estensibile la sfera di operatività dell'istituto [*unico ricorso per due obiettivi*, vale la pena ribadirlo] non solo alle vicende *contenziose/giudiziali*, ma *anche* ai procedimenti *avviati consensualmente*, quindi *con ricorso congiunto dei due coniugi*, diretti al tempo stesso a una pronuncia di *separazione* e a una di *divorzio*.

In tali evenienze, ed è qui la risposta al quesito, la domanda di divorzio può/deve essere trattata – quel che del resto è inevitabile - *solo dopo l'omologazione della separazione consensuale* e, di conseguenza, dopo il decorso del prescritto termine di sei mesi dall'omologazione.

Questa interpretazione del Supremo Consesso presenta vantaggi diversi.

Essa consente infatti, da un lato, di ridurre ulteriormente i tempi del procedimento [che in caso di *separazione consensuale* sono già di per sé (relativamente) brevi] e, dall'altro, di contrarre i costi del procedimento, se non altro perché ora quest'ultimo è uno soltanto invece dei due contemplati nella disciplina previgente.

In definitiva, questo della Cassazione è un chiarimento che si traduce con tutta evidenza in un passo avanti di grande rilievo proprio per la maggiore semplificazione del *procedimento di separazione e divorzio* che ne deriva.

Beninteso, può essere forse ancora troppo presto per un giudizio conclusivo sull'intervento legislativo, perché alla prova dei fatti potrebbe non raccogliere grandi consensi dato che non sempre è ravvisabile tra i due coniugi un'identità di "pensiero" tale da condurli – addirittura a braccetto – verso un rapidissimo divorzio.

(*aldo montini*)

2023.11.06 - Telemedicina e Tamponi Covid 19: la conservazione del "consenso informato"

Avendo sentito pareri contrastanti, vorrei sapere per quanto tempo si devono conservare i moduli del consenso informato che i clienti ci rilasciano sia prima dell'esecuzione di un tampone Covid-19 che prima di accedere ai servizi di telemedicina (consenso per ECG; Holter cardiaco/pressorio ecc…).

Ho qualche dubbio anche sulle modalità di conservazione: se cioè il consenso viene sottoscritto su un modulo cartaceo, lo devo conservare così o per comodità posso digitalizzarlo come mi suggerisce il mio consulente informatico?

Intanto, è opportuno ricordare che stiamo parlando di prestazioni/servizi *non inquadrabili nell'autocontrollo,* in cui invece rientravano/rientrano certamente le prestazioni analitiche di prima istanza indicate sub *e)* del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 153/2009.

Infatti, con la devoluzione alle farmacie, dapprima, di "*test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare*" [con l'introduzione, cioè, della lett. *e-ter)* per effetto della l. 178/2020] e, successivamente, di "*test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo*" [con l'introduzione, cioè, della lett. *e-quater)* per effetto del dl. 24/2022 convertito con l. 52/2022], il legislatore sembrerebbe andato ben oltre la stessa *autodiagnosi* – quella puramente "fai da te" del paziente - per consentire alla farmacia/al farmacista di effettuare autonomamente *test/analisi ad uso professionale* ["che prevedono il prelevamento ecc."], quel che del resto sembra emergere anche dalla recentissima nota ministeriale di cui abbiamo dato conto nella nota 6 della Sediva News del 18.10.2023.

Parrebbe certo, insomma, un ampliamento dell'area di operatività dei servizi/prestazioni professionali del farmacista [si ricordi che siamo sempre nello stretto ambito dei *nuovi servizi*] senza che, beninteso, quest'ultimo – considerata la sfera sicuramente circoscritta, in queste attività, dei suoi interventi a favore del paziente - sconfini minimamente nell'abusivismo professionale.

Inoltre, dovrebbe ormai trattarsi di un punto di arresto verosimilmente senza ritorno [e destinato semmai, a ulteriori ampliamenti…], perché non dimentichiamo che soprattutto quelle indicate sub *e-quater)* sono disposizioni non più temporanee ma permanenti essendo successive all'emergenza Covid-19 e dunque sono - come si suol dire – a regime.

Senonché, venendo strettamente al quesito, proprio perché sono servizi/prestazioni che si risolvono bensì in *accertamenti diagnostici* [intesi, fosse pure, in senso lato] ma in ogni caso ***non autodiagnostici***, derivando dal "…*prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo*" [*e-quater)*] o che "…*prevedono il prelievo di sangue capillare*" [*e-ter)*], deve ritenersi fatalmente applicabile l'art.1, commi 3 e 4, della l. 22.12.2017 n. 219, per il quale ogni persona ha il *diritto di essere informata in merito ai benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici*.

Quindi, il paziente *deve esprimere* [o *rifiutarsi di esprimere*] il *proprio consenso* all'esecuzione dei test Covid-19 perché *test diagnostici*, e però – restando nel fattispecie descritta nel quesito- *anche all'esecuzione di prestazioni sanitarie rese* - in farmacia o in un locale distaccato - *in modalità c.d. di telemedicina*.

Per quest'ultima, in particolare, le linee guida fornite dal

Ministero della Salute chiariscono che andrà valutata l'opportunità di esplicitare nel modello – in termini specifici - i rischi che si corrono [come quelli, aggiunge il Dicastero, connessi "*alla mancanza del contatto fisico e dello sguardo clinico del medico, l'impossibilità di una visita completa e di un intervento immediato in caso di urgenza*"*].

*E sono proprio queste parole ministeriali ad alimentare i dubbi – quantomeno leciti – sulla compatibilità della *Telemedicina* con le numerose norme di settore con cui essa rischia di confliggere.

Quanto al tempo di conservazione dei moduli del "*consenso informato*", non c'è, o non c'è ancora, una disposizione legislativa - e neppure, ci pare, regolamentare o semplicemente provvedimentale - che contempli o addirittura prescriva un qualunque termine di durata e questo può spiegare forse i "pareri contrastanti" che Lei ha raccolto finora al riguardo.
La modulistica, però, se non altro per la migliore tutela della farmacia [nel caso ovviamente insorgano contestazioni o addirittura contenziosi], andrebbe conservata per la durata della prescrizione ordinaria, quindi *almeno per 10 anni*.
Infine, circa il "formato" del modulo da conservare, può essere preferibile ricorrere alla *modalità cartacea*, anche per una sua più agevole producibilità in giudizio; e però, qualora il "*consenso*" sia stato prestato *digitalmente* [cioè con firma digitale], sarà necessario conservarlo in questa modalità.

(aldo montini – gustavo bacigalupo)

2023.11.07 - Facoltizzato a sottrarsi dal lavoro notturno il dipendente…
[*…che abbia a proprio carico un portatore di handicap*]

Da poche settimane abbiamo deciso di aprire la farmacia anche la notte prevedendo una turnazione dei dipendenti, ma uno dei farmacisti dipendenti mi ha opposto molto convintamente che non può lavorare la notte in quanto deve assistere il figlio che è purtroppo portatore di handicap.
Ha ragione a opporsi?

Per rispondere alla domanda dobbiamo prendere le mosse dalla norma cardine in merito al lavoro notturno, che è l'art. 11, comma 2, del d.lgs n. 66 del 2003, il quale prevede il *divieto assoluto* di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, a decorrere dalla data dell'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino.
Lo stesso comma sempre del citato art. 11 prevede che *non sono obbligati* [quindi avrebbero facoltà di non invocare l'inesistenza di un obbligo a loro carico] a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
c) la lavoratrice o il lavoratore che *abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104*, e successive modificazioni.
Proprio il punto c), come si vede, consente in quel caso al lavoratore la scelta se prestare o meno la propria attività lavorativa nelle ore notturne [quindi sarebbe anche in questo caso una sua *facoltà*], e però si è discusso e tuttora si discute se il lavoratore in queste evenienze debba o meno dichiarare la *gravità* della disabilità del soggetto a suo carico.
La Cassazione con una recente sentenza [Cassazione, Ordinanza n. 12649 del 10/05/2023] ha stabilito che, ai fini della possibilità dell'esonero in questione, non è necessaria la *dichiarazione di gravità* dello stato di handicap, in quanto il dato testuale della norma non autorizza l'introduzione, in via ermeneutica, di un requisito aggiuntivo in un ambito - quale quello dei diritti dei disabili - insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore.
Si badi però che il lavoratore, per esprimere il dissenso al lavoro notturno, dovrà inviare una lettera o una pec *entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione*.
Quindi, nel Suo caso, il lavoratore ha scelto – del tutto *legittimamente*, per quanto detto – di non prestare lavoro notturno.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.11.07 - L'esclusività dell'oggetto sociale…
[*…di una società titolare di farmacia*]

Io e i miei figli siamo soci di una snc titolare di farmacia. Visti i buoni risultati economici raggiunti negli ultimi anni, pensiamo di cominciare ad effettuare qualche investimento. Recentemente hanno proposto a uno dei miei figli di acquistare una parafarmacia non troppo distante dal nostro esercizio. Onestamente, siamo tentati a intraprendere questa spesa, ma rischiamo di andare incontro a qualche problema?

Il problema c'è tuttora, e d'altronde ci pare che a Lei sia noto, ma è tuttora difficile da eludere, perlomeno sul piano formale.
Come abbiamo avuto modo di chiarire più volte, la società titolare di farmacie è caratterizzata da un *oggetto sociale esclusivo*, che è appunto *la gestione di una o più farmacie*, e non le è consentito assumere quella di un qualsiasi altro esercizio commerciale, e quindi neppure di una parafarmacia*.

***N.B.** – Anche il Ministero della Salute – in una nota del 2010 – aveva espresso parere negativo in tal senso.

Vige ancor oggi, insomma, nonostante gli interventi che si sono succeduti negli anni sulla l. 362/91, il disposto del secondo comma dell'art. 7 della stessa legge, secondo il quale "*le società di cui al comma 1* [ndr. società di persone, di capitali e cooperative a responsabilità limitata]

hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia".
Se quindi foste "seriamente" intenzionati a operare tale investimento, che peraltro dal punto di vista commerciale potrebbe rivelarsi anche un buon sostegno per la farmacia sociale vista la vicinanza tra i due esercizi, una soluzione potrebbe essere individuata agevolmente nella costituzione di un'altra società [snc, sas o srl che sia], magari partecipata da alcuni o tutti i soci della vostra attuale snc titolare della farmacia, oppure anche nell'acquisizione individuale della parafarmacia da parte di uno di voi.
In questa seconda evenienza potreste disciplinare – anche in forma scritta – la sorte futura della parafarmacia o, chissà, della stessa farmacia sociale laddove quella disposizione legislativa sull'*esclusività dell'oggetto sociale* fosse modificata dallo stesso legislatore [evenienza tutt'altro che probabile…] oppure, più realisticamente, interpretata dalla giurisprudenza in termini meno aderenti alla lettera della norma [evenienza, invece, tutt'altro che improbabile…].

(*matteo lucidi*)

2023.11.08 - Il notturno: profitti e costi per la farmacia

In questo periodo sto valutando l'apertura notturna della Farmacia, soprattutto perché nel mio quartiere e in un altro quartiere vicino non ci sono farmacie notturne.
Non mi è chiaro però quanto andrebbe a percepire il dipendente farmacista che operasse nel turno notturno, così come non so valutare la convenienza di questa scelta.
Potete aiutarmi?

Intanto, ricordiamo che è *servizio notturno* quello prestato dalla farmacia tra *l'ora di chiusura serale e quella di apertura mattutina* [generalmente stabilite entrambe dal Comune] e può essere espletato sia *volontariamente* – anche se nelle grandi città i "volontari" diminuiscono sempre più – e sia *per turno,* cioè a rotazione tra le farmacie dello stesso Comune.
Ora, l'art. 21 del *CCNL per i dipendenti da farmacia privata* prevede che il servizio notturno *oltre che con la normale retribuzione* venga compensato:
a) per il servizio effettuato ***a porte/battenti aperti*** ininterrottamente per l'intero orario notturno, compreso quindi tra l'ora di chiusura serale e quella di apertura mattutina:
- i) per le prime 8 ore, con la maggiorazione del 20% della quota oraria normale;
- ii) per le ore successive, cioè dalla nona ora in poi, con la maggiorazione, ai sensi dell'art. 58, di un ulteriore 20% della quota già maggiorata [sempre del 20%] per quanto detto sub i);

b) per il servizio a ***porte/battenti chiusi*** e per tutto il periodo notturno come sopra definito, e sempre con la presenza di un farmacista all'interno dell'esercizio tenuto a rispondere a ogni singola chiamata:
- i) per le prime 8 ore, con la maggiorazione del 16% della quota oraria normale;
- ii) per le ore successive, cioè dalla nona ora in poi, con la maggiorazione, ai sensi dell'art. 58, di un ulteriore 10% della quota già maggiorata [del 16%] per quanto detto sub i);

c) per il servizio ***misto,*** *cioé a porte/battenti aperti fino a un certo orario e a porte/battenti chiusi per le ore successive*, sempre con l'obbligo della permanenza in farmacia nel periodo di chiusura per rispondere [ovviamente nella fascia oraria in cui il servizio è a *battenti chiusi*] a ogni chiamata, ancora l'art. 21 del *CCNL* di categoria prevede che il servizio notturno, oltre che con la normale retribuzione, venga compensato:
- i) per le ore in cui la farmacia funziona a battenti aperte, si applica la retribuzione prevista al punto sub a) nelle due ipotesi ivi indicate sub i) e ii);
- ii) per le ore invece in cui la farmacia funziona a battenti chiusi, si applica la retribuzione prevista sub b) nelle due ipotesi ivi indicate sub i) e ii).

Queste dunque, sinteticamente, le maggiorazioni dovute al dipendente farmacista per il lavoro notturno e pertanto in questo quadro Lei potrà agevolmente valutare la convenienza o meno di offrirsi per il servizio notturno volontario.

(*aldo montini*)

2023.11.08 - L'aggiornamento del bugiardino

Uno dei farmaci che la mia farmacia tratta parecchio si è visto modificare dall'industria produttrice il foglio illustrativo.
Però i nuovi bugiardini non mi sono arrivati e quindi vorrei conoscere un modo alternativo, se c'è, per soddisfare le giuste esigenze del cliente e rispettare le norme di legge.

Come a Lei evidentemente è ben noto, le aziende farmaceutiche devono rendere "accessibile" alla farmacia le modifiche apportate al foglio illustrativo di un farmaco da loro prodotto.
Il che può avvenire o mediante consegna manuale del nuovo bugiardino oppure ricorrendo a un sistema alternativo di natura informatica.
Il farmacista, di conseguenza, "*provvederà a consegnarlo al cittadino all'atto della fornitura del medicinale tenendo conto della scelta dell'utente che avrà la possibilità di chiedere la consegna in formato cartaceo o analogico o mediante l'utilizzo di metodi digitali alternativi*".
Al riguardo l'AIFA chiarisce – ed è un chiarimento ovviamente molto opportuno - che l'obbligo di consegna alla clientela, da parte del farmacista, del foglio illustrativo aggiornato riguarda anche i casi di *vendita a distanza* [commercio elettronico, ovvero online], quindi di SOP e OTC.
Il meccanismo informativo/informatico che operativamente consente di far questo è certamente funzionale (anche) all'immediatezza nell'acquisizione del dato, che pertanto nel concreto consentirà al farmacista di richiamare subito l'attenzione del cittadino sulle novità introdotte.
Sorvolando sulle conseguenze in capo alle aziende farmaceutiche che possono derivare dalla mancata comunicazione dell'aggiornamento, per il farmacista – questo è il punto - che non ottemperi all'obbligo di consegna al cliente del *foglio illustrativo aggiornato*, l'AIFA "*si riserva di segnalare tale condotta al competente ordine professionale*".
Proprio per questi risvolti sanzionatori [che, quantomeno in ambito deontologico, potranno scaturire dall'omessa

informazione al cliente circa le modifiche intervenute in ordine al foglio illustrativo], ci sembra quindi opportuno – dal punto di vista pragmatico, s'intende - che possa valere la pena che sul banco, o comunque in una posizione che lo renda ben visibile dalla clientela, figuri un "manifesto" informativo, o qualcosa del genere.
Inoltre, può essere anche opportuno - per scongiurare segnalazioni o denunce magari soltanto "strumentali" – che la farmacia abbia cura di predisporre una sorta di "*modulo di consegna*" dell'ipotetico foglio illustrativo aggiornato, che peraltro potrà pur sempre essere inviato al cliente per email.

(cesare pizza)

2023.11.09 - Ecco le regole del concordato preventivo per piccole imprese [e lavoratori autonomi]

Alcuni giorni fa il Governo ha approvato il decreto legislativo avente a oggetto il *concordato preventivo biennale rivolto a piccole imprese e lavoratori autonomi* [soggetti a ISA, come la gran parte delle farmacie], oltre che evidentemente ai *contribuenti forfettari* che, come noto, non sono soggetti a ISA.
In pratica, l'istituto prende il via da una *proposta* – rivolta, attenzione, dall'Agenzia delle Entrate al contribuente - di *definizione biennale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, anche ai fini dell'IRAP*, e, in fase di prima applicazione, i due anni cui la *proposta* si riferirà sono il 2024 e il 2025.
In particolare, entro il 15 marzo di ogni anno [*per il 2024 entro il 30 aprile*], l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti e dei loro professionisti di riferimento un software per l'acquisizione dei dati necessari alla formulazione della *proposta* [sostanzialmente saranno i dati, compresi quelli ai fini dell'elaborazione degli ISA, relativi all'anno d'imposta immediatamente precedente].
L'AdE, basandosi sui dati dichiarati dal contribuente e di tutti quelli presenti nelle vastissime banche dati a sua disposizione, elaborerà una *proposta* entro il decimo giorno che precede il termine del 30 giugno [*per il 2024 il termine è del 30 luglio*] che verrà trasmessa agli interessati entro il quinto giorno antecedente il 30 giugno [*per il 2024 la trasmissione avverrà entro il quinto giorno antecedente il 30 luglio*].
La *proposta* conterrà l'ammontare del reddito concordato con il Fisco [per la prima volta – ripetiamo - per gli anni 2024 e 2025] e il contribuente avrà a disposizione 5 giorni di tempo per *aderire* o meno, per decidere cioè se accettare o non accettare la *proposta*: è, insomma, un "prendere o lasciare" con buona pace del contraddittorio preventivo con l'Amministrazione finanziaria, anche se, a ben vedere, la vastissima platea cui sono dirette le singole *proposte* non sembra dare eccessivo spazio, proprio per l'elevato numero di destinatari, a ulteriori eventuali "trattazioni" sull'importo determinato dall'AdE.
Gli ordini professionali [soprattutto quello dei Commercialisti] sono però insorti eccependo l'esiguità del termine di 5 giorni per poter rispondere alla *proposta*, e la loro "protesta" è stata recepita e vagliata positivamente dal Mef, che ha infatti promesso una "rivisitazione" di questo lasso temporale, e quindi staremo a vedere.
Con l'*adesione*, il contribuente sarà obbligato a dichiarare l'importo accettato per le dette due annualità 2024 e 2025, ed eventuali incrementi o decrementi del reddito che risulteranno dai bilanci approvati per gli stessi anni d'imposta non incideranno sul reddito proposto/accettato a tassazione, *a meno che il contribuente non rilevi una riduzione di ricavi superiore al 60%, oppure non emergano importi evasi maggiori del 30% del fatturato dichiarato* [per omessa contabilizzazione di proventi] a seguito di verifiche da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Il reddito proposto non terrà in ogni caso conto di eventuali plusvalenze e minusvalenze e il reddito concordato/accettato dovrà essere modificato dal contribuente sulla base del *saldo* tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell'anno d'imposta e determinate *analiticamente*.
Va altresì precisato che il reddito proposto con il concordato non può essere inferiore a Euro 2.000 e nel caso in cui si tratti di snc o sas o di srl "trasparente" [che ha adottato cioè, come abbiamo già avuto occasione di precisare, il regime di tassazione tipico della snc e della sas] *dovrà essere ripartito tra i soci* tenendo conto delle loro quote di partecipazione al capitale sociale.
Non tutti i contribuenti soggetti a ISA, tuttavia, potranno accedere al concordato preventivo, perché questo è subordinato *ad alcune condizioni*, tra cui: *a)* l'aver ottenuto negli anni pregressi [e anche nel 2023] un punteggio di affidabilità pari almeno a 8 [la "pagella" ISA che ormai tutti avete imparato a conoscere] sulla base delle precedenti trasmissioni di dati all'Erario; e *b)* la non sussistenza dei debiti tributari di importo pari o superiore a Euro 5.000.
Oltre all'ipotesi sopra indicata – che non va minimamente "sottovalutata", se ci riflettiamo un momento - di accertamento di importi evasi maggiori del 30% del fatturato dichiarato, si decadrà dal concordato accettato anche in caso di:

1. *discordanza tra i dati* contenuti nelle dichiarazioni dei redditi e quelli successivamente modificati dal contribuente a seguito di successiva integrazione tale da determinare una diversa base sulla quale è stata formulata la proposta di concordato;
2. *omesso versamento* di imposte relative al reddito concordato e valore della produzione dovuti a seguito dell'adesione al concordato;
3. *condanna per reati tributari* commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato;
4. *mancata presentazione della dichiarazione dei redditi* sempre relative agli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato.

Come si vede, va bene la *proposta*, va bene anche l'*adesione*, e dunque va bene il *concordato preventivo,* ma alcune spade di Damocle permangono, anche se francamente soprattutto le imprese dovrebbero essere in grado di evitare di incapparvi.
La contabilità, comunque, dovrà essere tenuta indipendentemente dall'adesione al concordato preventivo, anche

perché l'Iva sarà determinata *analiticamente*, come dovranno anche essere presentate le dichiarazioni dei redditi relative alle annualità interessate dal nuovo istituto.
Secondo le intenzioni del Governo, chi non aderirà al concordato preventivo sarà soggetto a controlli da parte dell'Amministrazione finanziaria e perciò l'*appeal* per l'accettazione della *proposta* sta particolarmente nella sottrazione del contribuente [quello che *aderisce* ovviamente] almeno in prima battuta a verifiche fiscali, anche se per la verità – come del resto avrete forse già colto per quello che abbiamo ulteriormente sottolineato – le verifiche non sono del tutto scongiurate, e valga per tutte, tra quelle sopra ricordate, l'ipotesi in cui venga accertata l'omessa dichiarazione di ricavi superiore al 30% che comporta, come detto, la *decadenza del concordato*.
Ma per le farmacie, è necessario qui rammentarlo, il 2024 si presenta con la grande novità della *nuova remunerazione* prevista dalla Legge di Bilancio [v. Sediva News del 26.10.2023], che influirà fatalmente sui conti economici delle vs aziende, mentre la *proposta di concordato preventivo si baserà sui dati dichiarati negli anni 2023 e precedenti che di conseguenza non potranno essere minimamente influenzati da tale innovazione,* e questo – nella sostanza - obbligherà più o meno tutti voi a un "giudizio prognostico" circa eventuali perdite di fatturato, che certo nessuno si augura, ma che potrebbero influenzare [in diminuzione] l'utile, da confrontare poi con il reddito proposto.
E, si badi bene, i tempi per questo "giudizio prognostico" sono clamorosamente strettissimi.

(*stefano lucidi*)

2023.11.10 - Appartamento da 300 mq: escluso il Bonus prima casa

Sono titolare di farmacia e mio figlio sta acquistando con il mio aiuto un appartamento molto bello di oltre 300 mq abitabili e con balconi di complessivi 100 mq circa.
Varrebbe anche in questo caso l'accesso all'agevolazione prima casa?

La risposta deve essere purtroppo negativa.
Ricordando che per volontà legislativa sono escluse da queste agevolazioni le *abitazioni di lusso*, quindi quelle appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio artistico e storico), sottolineiamo che la giurisprudenza si è più volte occupata dei criteri per l'inclusione di un'abitazione in tali categorie.
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che, per definire un appartamento come *abitazione di lusso*, bisogna soffermarsi in particolare sulla nozione di "*superficie utile complessiva*" di cui all'art. 6 del dm Lavori Pubblici 2 agosto 1969, che è come dire "effettiva utilizzabilità degli ambienti".
Dunque, per restare nel vs caso, sembrerebbe pacifico che - quando la "superficie utile complessiva" superi i 240 mq - l'immobile debba ritenersi *comunque* di lusso, quel che naturalmente è sufficiente per escluderlo dalle agevolazioni.
Per concludere, è necessario accennare a una sentenza molto recente della Cassazione [n. 26880/2023] che addebita al contribuente l'onere di dimostrare che la *prima casa* non rientra nella categoria "abitazioni di lusso".

(cesare pizza)

2023.11.10 - La misurazione dei 200 metri: il CdS "svaluta" la normale deambulazione e la via più breve… […perché ora il pedone deve comunque "fare i conti" anche e soprattutto con il codice della strada]

Parliamo, è chiaro, della distanza legale di 200 metri che – come sanno tutti – deve osservare rispetto alle altre farmacie chi intenda trasferire il proprio esercizio nell'ambito della sede di pertinenza [ma anche, nonostante una diversità di formulazione in realtà di scarsissimo rilievo, chi debba attivare per la prima volta una farmacia di nuova istituzione: il quarto e il settimo comma dell'art. 1 della l. 475/68, infatti, sul punto specifico della misurazione dei 200 metri precisano entrambi che "*la distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie*"].
Questo comunque, in particolare, il disposto del quarto comma introdotto dall'art. 1 della l. 362/91: "*Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie*".
Rifare la storia dell'interpretazione giurisprudenziale di quest'ultimo passaggio – lunga oltre cinquant'anni – richiederebbe verosimilmente più tempo di quello che avete a disposizione per cogliere questo nuovo punto di arresto del CdS su un aspetto centrale [appunto quello del "giusto" criterio di misurazione dei 200 metri] che "infiniti lutti addusse" alla categoria per le numerosissime controversie portate alla cognizione del giudice amministrativo, e tutte, più o meno, riguardanti proprio il criterio di calcolo della distanza legale.
Ed è anche per la verosimile cessazione di gran parte di queste ostilità – che crediamo consegua alla decisione qui in rassegna – che ci pare di dover guardare ad essa con favore tanto più che, per una volta, il nostro Supremo Consesso amministrativo spiega al colto e all'inclita [troppe volte, infatti, il CdS non si è preoccupato più di tanto di illustrare le ragioni di alcuni suoi ripensamenti…] il perché di un mutamento di indirizzo tutt'altro che banale e, si badi, di grande rilevanza anche sul piano della concreta operatività e quindi di indiscutibile ausilio altresì per la pubblica amministrazione.
Ci riferiamo, è il momento di precisarlo, alla *sentenza n. 9399 del 2 novembre 2023 della V Sez. del Consiglio di Stato*, e, per comprendere meglio l'ultimo, e auspicabilmente definitivo, approdo ermeneutico che vi si coglie, non si può non richiamare dapprima il più robusto dei suoi arresti originari – che in pratica, salve precisazioni *in itinere* scarsamente significative, ha infatti resistito oltre quarant'anni – per il quale la migliore lettura del criterio di misurazione [v. ad esempio CdS n. 544/1981, preceduto

peraltro da alcune pronunce di Tar, specie di quello laziale, ma anche dello stesso CdS] doveva ritenersi quella strettamente letterale del *percorso coincidente* tout court *con la via pedonale più breve* [in massima aderenza, dunque, con il disposto dell'ultimo comma dell'art. 1 della l. n. 475/1968] e, quindi, più "disinteressata" alle regole dettate dal codice della strada e, prima di questo, alle disposizioni riguardanti gli attraversamenti "zebrati" o più in generale di utilizzo pedonale.

Per lungo tempo, insomma, abbiamo letto che il *percorso pedonale* evocato nell'art. 1 della l. 475/68 è quello ordinariamente percorribile mediante una normale deambulazione, senza particolari ostacoli naturali [cosicché, ad esempio, il *percorso pedonale* può/poteva tranquillamente comprendere, sotto il profilo che qui ci interessa, anche il superamento di scalinate o gradini, ma certo non lo scavalcamento di un muretto di recinzione, anche se materialmente non impossibile].

Non c'era spazio, per dirla in breve, per una scrupolosa osservanza – nella misurazione della distanza tra la soglia del locale individuato per lo spostamento o l'apertura di una farmacia e la soglia della farmacia più vicina – delle disposizioni amministrative riguardanti semafori, "zebre" o simili, potendo generalmente il percorso pedonale da assumere ai fini della misurazione della distanza, salve circostanze di fatto costituenti ostacoli materiali all'adozione del *percorso pedonale* effettivamente *più breve*, prescindere dagli attraversamenti segnalati.

Questa conclusione è rafforzata dalla considerazione che tali passaggi pedonali, risultanti da una mera indicazione simbolica, ma non corrispondenti a una particolare configurazione del terreno, hanno – tra l'altro - la caratteristica, certo non irrilevante, di essere soggetti a frequenti modificazioni e spostamenti e dunque, concludeva ripetutamente il CdS, sarebbe (stato) arbitrario assumerli come determinanti ai fini del calcolo delle distanze.

Più recentemente il CdS n. 4832/2018 – confermando Tar Lombardia n. 2300/2017 in un giudizio sulla legittimità dell'autorizzazione rilasciata a una farmacia comunale di Milano per il trasferimento dell'esercizio all'interno della sede - fa tuttavia propria una notazione prima di allora poco utilizzata dal giudice amministrativo e riguardante, guarda caso, proprio gli attraversamenti pedonali "zebrati".

Nel precisare cioè le modalità di calcolo della distanza *effettiva* tra i locali di apertura al pubblico di due farmacie, il CdS richiama in primo luogo il tradizionale criterio - di cui si è già detto - della "normale deambulazione pedonale", e per il quale il rispetto dei 200 metri va verificato con riguardo alla *via…più breve* ordinariamente percorribile da un pedone, che è quella che gli deve permettere di raggiungere la "destinazione" bensì nel più breve tempo possibile, ma *pur sempre*, chiariva il CdS, *in condizioni di sicurezza e senza esporsi a rischi*.

E però – prosegue in quella circostanza il Collegio - se pure è vero che tale *percorso pedonale più breve* non deve indefettibilmente contemplare lo scrupoloso rispetto delle "zebre", nondimeno il loro utilizzo si rivela ragionevolmente preferibile tanto più quando sia necessario sottrarre il pedone a situazioni di pericolo [come nell'ipotesi in cui egli sia costretto ad attraversare una "strada a doppia carreggiata, a flusso veicolare intenso e con visibilità ridotta a causa delle vetture parcheggiate a *"spina di pesce"*"], perché allora anche le "zebre" – pur allungando fatalmente il *percorso pedonale* - possono/debbono essere considerate ai fini del computo.

Ancor più di recente, con un'interpretazione sempre attenta – beninteso – al criterio della normale deambulazione e tuttavia *in condizioni di sicurezza* per il pedone, il Tar Campania n. 4853/2021 [seguendo gli orientamenti di Tar Toscana n. 911/2020 o di Tar Lazio n. 229/2017 ma citando, per la prima volta, anche il comma 2 dell'art. 190 del codice della strada] afferma che il criterio del *percorso pedonale più breve* previsto dall'art. 1 della l. n. 475/1968 si riferisce a quello *effettivamente percorribile a piedi* da una persona normalmente deambulante in condizioni di sicurezza, giungendo a concludere che, "*quale sia la classificazione del tratto di strada in questione*", non può computarsi in tale percorso il tratto di strada non percorribile in sicurezza dai pedoni a causa del transito di auto ad alta velocità e dell'assenza di semafori e/o attraversamenti pedonali.

E finalmente è proprio in questo quadro che si inserisce la sentenza n. 9399/2023 sopra richiamata, con cui il CdS – superando, salvi inevitabili ulteriori aggiustamenti, le precedenti interpretazioni di cui abbiamo dato conto – giunge ad affermare che qui deve trovare applicazione [il solo?] articolo 190 del nuovo codice della strada.

In questa direzione militano, secondo i giudici di legittimità, due ordini di considerazioni.

La prima, di tipo sistematico, impedisce di consentire l'ingresso nell'ordinamento ad atti amministrativi che presuppongano la disapplicazione di norme proprie di una data materia [in questo caso, la circolazione pedonale stradale, evidentemente], pena la violazione del principio di cui all'art. 97 della Costituzione, che è come dire che *non può ammettersi la legittimità di un provvedimento che, proprio come nel caso di specie, faccia leva sulla possibilità dei destinatari dell'atto di non rispettare norme primarie*.

Da un concorrente angolo prospettico, aggiungono i giudici, la possibilità di non fare riferimento al nuovo codice della strada è impedita dal rilievo che in questo modo sarebbe di difficile computo la misurazione tra due farmacie, finendo nei fatti per essere rimessa alla valutazione soggettiva del singolo pedone la scelta tra vie alternative.

Per concludere, come forse si sarà compreso, l'amministrazione – nel valutare la correttezza della misurazione della distanza "*da soglia a soglia*" come emergente dalla documentazione soprattutto peritale prodotta dall'interessato [che non è prescritto da nessuna parte che la p.a. debba verificare/replicare con propri uomini e mezzi] – non potrà ora non tener conto, oltre che dell'effettiva percorribilità da parte di un pedone della via indicata, anche della sua conformità alle regole del codice della strada, anche se è difficile sottrarsi all'impressione che le conclusioni del CdS necessitino ancora di adeguate rifiniture.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.11.13 - La Farmacia dei Servizi: i "nuovi servizi" in dettaglio

Riprendendo dalla "coda" la Sediva News del 18.10.2023 ["*La Farmacia dei Servizi nella normativa vigente… e della giurisprudenza del Consiglio di Stato"*] e ritenendo di dover aderire alle richieste pervenute, passiamo ora in rassegna tutti i "*nuovi servizi assicurati dalle farmacie **nell'ambito del Servizio sanitario nazionale**, nel rispetto di quanto previsto dai Piani socio-sanitari regionali e **previa adesione del titolare della farmacia***".

Si tratta, come abbiamo più volte ricordato, di quelli *elencati da sub a) a sub f) del comma 2, dell'art. 1 del d.lgs. n. 153/2009*, ed esattamente dei seguenti:

***a)** la partecipazione delle farmacie al **servizio di assistenza domiciliare integrata** a favore dei pazienti residenti o domiciliati nel territorio della sede di pertinenza di ciascuna farmacia, a supporto delle attività del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta, a favore dei pazienti che risiedono o hanno il proprio domicilio nel territorio di competenza* [N.B.: proprio per la base volontaristica su cui poggia l'erogazione dei "nuovi servizi" da parte delle singole farmacie, nel caso in cui una di esse non vi *aderisca* la Asl dovrà indicare agli assistiti dal SSN - residenti o domiciliati nell'ambito della sede di pertinenza – un'altra farmacia, ovviamente aderente, che dovrà provvedere a fornire loro l'assistenza domiciliare integrata]*, attraverso:*

1) *la dispensazione e la **consegna domiciliare di farmaci e dispositivi medici** necessari;*

2) *la preparazione, nonché la **dispensazione al domicilio** delle miscele per la nutrizione artificiale e dei medicinali antidolorifici, nel rispetto delle relative norme di buona preparazione e di buona pratica di distribuzione dei medicinali e nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni stabilite dalla vigente normativa*;

3) *la **dispensazione per conto** delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta;*

4) *la **messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti**, per la effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta, fermo restando che le prestazioni infermieristiche o fisioterapiche che possono essere svolte presso la farmacia, sono limitate a quelle di cui alla lettera d) e alle ulteriori prestazioni, necessarie allo svolgimento dei nuovi compiti delle farmacie, individuate con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;*

*Infatti, il DM Salute del 16 dicembre 2010 [in G.U. n. 90 del 19 aprile 2011] regolamentando l'attività degli operatori sanitari in farmacia ha precisato che l'erogazione dei servizi [di cui al Decreto stesso] può essere effettuata *esclusivamente dagli infermieri e dai fisioterapisti*.

In particolare gli **infermieri**, eventualmente con l'ausilio di altri operatori socio-sanitari, possono erogare *presso la farmacia* le seguenti prestazioni:

– provvedere alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
– offrire supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell'ambito dell'autocontrollo;
– effettuare medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
– svolgere attività concernenti l'educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
– partecipare ad iniziative finalizzate a favorire l'aderenza dei malati alle terapie.

L'infermiere può inoltre, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, erogare *sia all'interno della farmacia, sia a domicilio del paziente*, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.

Quanto ai **fisioterapisti**, invece, sempre su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, possono erogare *presso la farmacia e a domicilio del paziente* le seguenti prestazioni professionali:

– definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all'individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
– attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
– verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.

***b)** la **collaborazione delle farmacie alle iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali prescritti e il relativo monitoraggio**, a favorire l'aderenza dei malati alle terapie mediche, anche attraverso la partecipazione a specifici programmi di farmacovigilanza*;*

*Come vediamo, qui si richiede la collaborazione della farmacia affinché il paziente adotti un uso corretto dei medicinali, senza invadere tuttavia l'ambito di competenza del medico e anzi facendo sì che la terapia prescritta sia correttamente seguita.

***c)** la **erogazione di servizi di primo livello**, attraverso i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione delle principali patologie a forte impatto sociale, rivolti alla popolazione generale ed ai gruppi a rischio e realizzati a livello nazionale e regionale, ricorrendo a modalità di informazione adeguate al tipo di struttura e, ove necessario, previa formazione dei farmacisti che vi operano;*

***d)** la **erogazione di servizi di secondo livello** rivolti ai singoli assistiti, in coerenza con le linee guida ed i percorsi diagnostico-terapeutici previsti per le specifiche patologie, su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, anche avvalendosi di personale infermieristico, prevedendo anche l'inserimento delle farmacie tra i punti forniti di defibrillatori semiautomatici;*

e)** l'effettuazione, presso le farmacie, nell'ambito dei servizi di secondo livello di cui alla lettera d), di **prestazioni

analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo**, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **restando in ogni caso esclusa l'attività di prescrizione e diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti*;

*Il DM Salute del 16 dicembre 2010 [in G.U. n. 57 del 10 marzo 2011], dando appunto attuazione al disposto del punto *sub. e)*, e quindi in riferimento alle *prestazioni analitiche di prima istanza rientranti nell'ambito dell'autocontrollo*, ha previsto che possano essere utilizzati in farmacia:

– test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
– test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
– test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
– test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell'ormone FSA nelle urine;
– test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Lo stesso DM, inoltre, considerando che le prestazioni analitiche di prima istanza presso le farmacie *non possono configurarsi come alternativa* alle prestazioni di diagnostica clinica erogate nell'ambito dell'assistenza specialistica ambulatoriale, *bensì una loro integrazione*, fornisce indicazioni tecniche relative all'uso *in farmacia* di dispositivi strumentali. In particolare, determina che per l'erogazione dei servizi di secondo livello [di cui al punto *sub d)*] in farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi strumentali:

– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
– dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto - spirometria;
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell'ossigeno;
– dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell'attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
– dispositivi per consentire l'effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.

Le farmacie per l'effettuazione delle prestazioni e l'assistenza ai pazienti *utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti*, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Il farmacista ha inoltre l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti.

È opportuno aggiungere che sia l'elenco dei dispositivi strumentali suddetti che, evidentemente, anche le tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti che vanno indicate nei locali della farmacia, come appena precisato, *non è in principio tassativo, perché tassativo è soltanto quello delle autoanalisi erogabili dalla farmacia in regime di SSN* [v. al riguardo Sediva News del 10/5/2017: "*I NAS contestano le apparecchiature di autodiagnosi che effettuano esami diversi dai "nuovi servizi*" e Sediva News del 15/5/2017: "*Il Ministero tranquillizza le farmacie sull'autodiagnosi*"].

Infine, come abbiamo già avuto occasione di rilevare, è proprio nel disposto sub *e)* che si legge - per la prima e unica volta, se non sbagliamo - l'inequivoco divieto di frequentazione professionale di farmacie da parte di professionisti sanitari "prescrittori" [come medici, odontoiatri, veterinari], fatte salve naturalmente le collaborazioni medici/farmacie cui si riferiscono alcuni dei "nuovi servizi".

***e-bis)** in attuazione del piano nazionale della cronicità di cui all'intesa del 15 settembre 2016 sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di favorire la presa in cura dei pazienti cronici e di concorrere all'efficientamento della rete dei servizi, **la possibilità di usufruire presso le farmacie**, in collaborazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta e comunque nel rispetto di prescrizioni mediche, **di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci**. A tal fine, attraverso le procedure della ricetta elettronica di cui all'articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che effettuano le prescrizioni possono intrattenere ogni forma di collaborazione con le farmacie prescelte dal paziente per l'erogazione dei servizi, anche attraverso le funzionalità del dossier farmaceutico di cui all'articolo 12, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 179 del 2012. Le farmacie, quanto alle prestazioni e ai servizi erogati dalla presente lettera, forniscono ai pazienti interessati ogni utile e completa informazione sulle cure prestate e sulle modalità di conservazione e assunzione personalizzata dei farmaci prescritti, nonché informano periodicamente, e ogni volta che risulti necessario, il medico di medicina generale e il pediatra di libera scelta o il medico prescrittore sulla regolarità o meno dell'assunzione dei farmaci o su ogni altra notizia reputata utile, ivi compresa la necessità di rinnovo delle prescrizioni di farmaci per garantire l'aderenza alla terapia*.*

*Anche il punto *e-bis)* si caratterizza per la centralità del ruolo del farmacista coinvolto nella presa in carico dell'assistito, in qualità naturalmente di esperto del farmaco, che contribuisce ad informare ed educare il paziente rispetto alle modalità di assunzione del medicinale, a promuovere l'aderenza alla terapia, ad intercettare possibili reazioni avverse e

interazioni e che può interagire con il medico curante per segnalare/intercettare eventuali discrepanze.

e-ter) *l'effettuazione presso le farmacie da parte di un farmacista di* ***test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare****.

* Nel pieno dell'emergenza pandemica, la l. n. 178/2020 [c.d. Legge di Bilancio 2021] - al fine di ampliare l'accesso a test diagnostici - ha introdotto *la possibilità per il farmacista in farmacia* di eseguire **prelievi di sangue capillare per effettuare appunto test diagnostici.**

e-quater) *la* ***somministrazione****, con oneri a carico degli assistiti,* ***presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati*** *a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità,* ***di vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali*** *nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni, previa presentazione di documentazione comprovante la pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,* ***nonché l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo****, da effettuare in aree, locali o strutture,* ***anche esterne****, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa**.

*Il dl. n. 24/2022 convertito con l. n. 52/2022, consente alla farmacia/al farmacista di effettuare autonomamente -con oneri a carico dell'assistito- la **somministrazione di vaccini anti SARS-CoV-2 e quelli antinfluenzali**, nonché di effettuare **test diagnostici ad uso professionale che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo**, anche in locali esterni alla farmacia stessa.

Sul disposto sub *e-quater)*, tuttavia, ci siamo già ampiamente intrattenuti nella Sediva News del 18/10/2023 e ci soffermeremo ulteriormente in una prossima Sediva News riguardante in particolare i ***locali distaccati*** da quello principale in cui ha esercizio la farmacia, che a loro volta saranno oggetto anche di un'analisi particolareggiata nel corso del *Webinar* programmato per giovedì 16 novembre.

f) *la effettuazione di attività attraverso le quali nelle farmacie gli assistiti possano* ***prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale*** *presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, e provvedere al pagamento delle relative quote di partecipazione alla spesa a carico del cittadino, nonché ritirare i referti relativi a prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale effettuate presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate; tali modalità sono fissate, nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia protezione dei dati personali, e in base a modalità, regole tecniche e misure di sicurezza, con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Garante per la protezione dei dati personali****.

*Il DM Salute dell'8 luglio 2011 [in G.U. n. 229 del 1° ottobre 2011], dando attuazione a quanto previsto *sub f)*, ha previsto che le farmacie, attraverso una postazione dedicata, possono operare anche come canali di accesso al Sistema CUP per *prenotare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, provvedere al pagamento dei ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti*.

Infine, qui di seguito, anche il testo dei successivi commi 3, 4 e 5 dell'art. 1 del d.lgs. 153/2009:

3. *L'adesione delle farmacie pubbliche ai servizi di cui al primo periodo del comma 2 è subordinata all'osservanza di criteri fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, in base ai quali garantire il rispetto delle norme vigenti in materia di patto di stabilità dirette agli enti locali, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e senza incrementi di personale.*

4. *Il rapporto delle farmacie con il Servizio sanitario nazionale per lo svolgimento dei nuovi servizi di cui al comma 2 è disciplinato dalle medesime convenzioni di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati a norma dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed ai correlati accordi di livello regionale. Gli accordi nazionali e gli accordi di livello regionale fissano altresì i requisiti richiesti alle farmacie per la partecipazione alle attività di cui al comma 2.*

5. *Il Servizio sanitario nazionale promuove* [cioè: **deve** promuovere, con tutto quel che implica] *la collaborazione interprofessionale dei farmacisti delle farmacie pubbliche e private operanti in convenzione con il Servizio sanitario nazionale con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, in riferimento alle attività di cui al comma 2.*

Questi dunque, almeno al momento [perché non si può certo escludere che ne vengano inclusi altri cammin facendo], i "nuovi servizi" della c.d. "*Farmacia dei Servizi*", in grado di assolvere appieno – secondo gli intendimenti del legislatore, naturalmente - alla necessità della popolazione aumentando la fruibilità nell'ambito del SSN dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e più in generale, se attingiamo testualmente dall'Accordo Stato Regioni 17-10-2019, n. 167, "*ad una rimodulazione del ruolo della farmacia, non più astretto nella funzione "commerciale" di erogazione dei farmaci, ma, più vastamente, definibile quale "Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale*".

(*aldo montini – gustavo bacigalupo*)

2023.11.14 - "Buono Sconto" o "Buono corrispettivo" per la farmacia sono "buoni" entrambi…

[…*per promuovere la nostra farmacia*]

Una recente risposta dell'Agenzia delle Entrate (*341/2023*) ci fornisce l'occasione di chiarire la differenza

tra *buoni sconto* e *buoni corrispettivo* sul piano della loro disciplina Iva.
Entrambi fanno parte dello strumentario per l'incentivazione delle vendite a disposizione di qualsiasi esercizio commerciale e, quindi, anche delle farmacie per le quali del resto la crescente dinamica del mercato di settore rende oggi non più soltanto conveniente ma – diremmo – ormai *necessario* il ricorso alle moderne tecniche di *marketing.*
Buoni sconto sono, allora, quegli "strumenti" che conferiscono al beneficiario *il diritto ad uno sconto all'atto dell'acquisto di beni e/o servizi*; buoni corrispettivo, invece, sono quelli che comportano *l'obbligo di essere accettati dal venditore come corrispettivo totale o parziale a fronte di determinate cessioni di beni e/o prestazioni di servizi* chiaramente individuate/individuabili al momento della consegna del buono.
E però, attenzione, né l'uno né l'altro *voucher* può essere utilizzato per l'acquisto di farmaci (*cfr. Nota Min. Salute 0085284-P-30/12/2020*), un tema che abbiamo affrontato in molte occasioni.
I buoni sconto - chiamati talora anche "buoni spesa" - prevedono spesso delle soglie di entrata, tipo: *"riceverete un buono spesa di 10 euro per ogni 50 euro di spesa*", e/o di uscita, tipo: *"buono di 10 euro spendibile su una spesa minima di 50 euro".*
Non si tratta pertanto di sconti "pronta cassa" *incondizionati* e praticati al momento del pagamento, peraltro *indiscriminatamente* a tutta la clientela, come afferma anche la citata nota ministeriale.
Tra i buoni corrispettivo quelli indubbiamente più diffusi sono quelli *multiuso* che consentono, appunto, al titolare l'acquisto di un'ampia rosa di beni/servizi ad aliquote differenziate, che può essere composta benissimo da tutti i prodotti/servizi praticati dalla farmacia [sempre esclusi i farmaci, naturalmente].
Quale allora il trattamento ai fini Iva delle due categorie di "voucher"? E che comportamento adottare con il RT (*Registratore Telematico*) della farmacia?
Nella risposta citata all'inizio l'Agenzia delle Entrate concorda con la tesi dell'interpellante per cui il buono sconto *abbatte il corrispettivo dei beni ceduti/servizi prestati* per l'importo corrispondente al valore nominale del buono stesso, riproporzionato sui prezzi dei singoli prodotti/servizi acquistati dal cliente.
Il corrispettivo da assoggettare ad iva, dunque, è quello *al netto dello sconto.*
Il buono corrispettivo *multiuso* ha – se vogliamo – un trattamento simile perché la cessione di beni/prestazione di servizi sconta l'iva secondo le regole ordinarie e perciò il documento commerciale [parlando naturalmente delle cessioni al banco] deve essere emesso al momento del pagamento del bene/servizio, ritirando il buono come saldo (parziale o totale) di quest'ultimo.
Nulla vieta, beninteso, che nel contesto di operazioni del genere non possa essere praticato anche uno *sconto*, pur se dovrà essere poi dovuta dal cliente l'eventuale differenza di prezzo non coperta dal valore del buono.
Per entrambe le operazioni, infine, secondo la versione 7.1 dei "Tipi dati per corrispettivi", *il corrispettivo deve essere battuto al lordo dello sconto/valore del buono-corrispettivo ricevuto in pagamento* e quest'ultimo importo deve essere indicato in riduzione con il campo 4.2.4 la cui descrizione specifica che il dato in esso contenuto corrisponde all' "(i)*mporto dello sconto applicato in fase di pagamento e in questo campo va indicato anche l'importo dei pagamenti effettuati con buono multiuso. L'importo deve essere al lordo dell'IVA."*

(*stefano civitareale*)

2023.11.15 - "Fuga in avanti" della Lombardia sui locali distaccati

La recente circolare Federfarma n. 13474/408/F7/PE, ma soprattutto gli atti/provvedimenti adottati nel corso di quest'anno da/in alcune Regioni e particolarmente la *Deliberazione G.R. Lombardia dell'8/8/2023 n. 848* [che, come diremo in prosieguo, enuncia prescrizioni molto avanzate], ci forniscono l'occasione per tornare ancor più strettamente sul tema già affrontato commentando la Determinazione dirigenziale in data 14/7/2023 della GSA (*Gestione Sanitaria Accentrata*) della Regione Lazio[(1)].
È il tema, ricorderete, del *locale distaccato* da quello *principale* della farmacia di pertinenza, della quale il locale stesso va configurato [e tale deve in effetti intendersi] come *estensione/proiezione*, anche se – beninteso – qui stiamo parlando solo di *locali distaccati* che siano *accessibili al pubblico*, proprio come è *accessibile al pubblico* quello *principale*.
Perciò, almeno in questa sede, non interessano – e pertanto non ce ne occuperemo - i locali esterni e distaccati anch'essi dalla farmacia ma adibiti esclusivamente, ad esempio, a ulteriore magazzino e/o ulteriore laboratorio galenico, locali quindi preclusi all'accesso di chiunque non sia un *addetto* della farmacia o, se si preferisce, all'accesso della generalità dell'utenza.
Inoltre, sia chiaro, è all'interno del *locale principale* che resta/deve restare riservata l'attività di dispensazione/cessione, anche *online*, di farmaci, di parafarmaci e di qualsiasi altro articolo o prodotto[(2)], come anche [e a maggior ragione, se è necessario precisarlo] la raccolta e la spedizione delle ricette, rosse o bianche, cartacee o elettroniche.
Giova qui anche sottolineare che [se trascuriamo un paio di accordi/intese regionali sulla modalità di esecuzione di test rapidi antigenici, come, ad esempio, nel territorio pugliese e brindisino in particolare] è lo stesso *legislatore statale*, esattamente con il comma 8bis dell'art. 2 del D.L. 24/22, ad aver innestato nel comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 153/2009, come già ricordato nella nota 2), il fondamentale disposto sub *e-quater)* che - aggiungendo a quelli già previsti sub *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *e-bis)*, *e-ter)* ed *f)*, anche i *nuovi servizi*[(3)] della "***SOMMINISTRAZIONE… di vaccini anti Sars Covid e antinfluenzali***" e della "***EFFETTUAZIONE di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo***"[(4)] – si richiama **PER LA PRIMA VOLTA**, con espresso [ed *esclusivo*?] riguardo proprio a questi due ultimi *nuovi servizi*, ad "*aree, **locali** o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza*"[(5)].

Senonché, precisa molto opportunamente il disposto sub *e-quater)*, deve trattarsi di aree, locali o strutture esterne alla farmacia di riferimento "*compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*", ma tacendo sorprendentemente [e solo il Lazio si perita di colmare la lacuna…] sull'obbligo di rispettare anche la distanza minima di 200 m., quella cioè che - nei confronti delle altre farmacie, ma non anche, almeno allo stato, dalle loro ipotetiche *estensioni/proiezioni* - la legge impone notoriamente a ogni esercizio di osservare[6].

Ora, prima di soffermarsi qualche istante di più sul provvedimento lombardo -che naturalmente è il vero *focus* di queste note - vale la pena riportare qui di seguito gli estremi degli atti/provvedimenti adottati finora da alcune Regioni [ma sono sempre più numerose quelle che se ne stanno occupando…] nell'ambito della *Farmacia dei servizi,* e che sono i seguenti:

Legge regionale LIGURIA n. 16 del 28 dicembre 2022 – Art. 28 [7]

[*Inserimento dell'art. 54 bis alla L.R. Liguria 7.12.2006, n. 41 - Riordino del SS Regionale*]

Delibera GR Regione EMILIA ROMAGNA n. 446 del 27/3/2023

Progetto Servizi di Telemedicina Regione MARCHE [DGR. n. 654 del 30.05.2022 - Rev. 0.5 del 22/05/2023]

Protocollo intesa Regione CALABRIA del 5 luglio 2023

Determinazione dirigenziale Regione LAZIO n. G09733 del 14/7/2023

Deliberazione della Giunta Regionale LOMBARDIA n. 848 dell'8 agosto 2023

Schema/proposta di deliberazione GR CAMPANIA nota prot. n. 482926 del 10.10.2023

[*Approvazione delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura al pubblico di locali adibiti ad esercizio farmaceutico per l'espletamento delle attività connesse alla "Farmacia dei servizi"*]

Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 30 ottobre 2023, n. 16-7616

["*Approvazione schemi di Protocolli tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 2023/2024 e per le campagne di vaccinazione anti-influenzale 2023/2024 e 2024/2025 nell'ambito della Farmacia dei Servizi"*]

Questo invece è il quadro di sintesi che se ne può ricavare:

Locali distaccati all'interno della sede	Previsti nei provvedimenti di: LIGURIA, EMILIA R., LAZIO, LOMBARDIA, CAMPANIA e PIEMONTE
Obbligo di rispetto da parte del locale distaccato della distanza di 200m. dalle altre farmacie	Previsto solo nel provvedimento del LAZIO [ma, per il caso di silenzio regionale a questo riguardo, v. nota 6)]
Contratto di rete tra farmacie	Previsto solo nei provvedimenti di: LIGURIA, LAZIO, LOMBARDIA, CAMPANIA e PIEMONTE
Telemedicina	Prevista solo nei provvedimenti di MARCHE, CALABRIA e LOMBARDIA [*ma solo all'interno della farmacia*]
Utilizzo locali distaccati per l'erogazione di tutti i "nuovi servizi"	Previsto solo nei provvedimenti di LIGURIA, EMILIA R., LAZIO e CAMPANIA [N.B. Ma giustamente le *prestazioni di infermieri e fisioterapisti vengono circoscritte - in conformità al dettato legislativo – solo a quelle previste nell'ambito dei "nuovi servizi"*]
Utilizzo locali distaccati ANCHE PER SERVIZI E/O PRESTAZIONI PROFESSIONALI DI ALTRI SANITARI	Previsto solo nel provvedimento della LOMBARDIA

Nei *locali distaccati* [oltreché, s'intende, nel *locale principale* della farmacia, purché in ambiente separato, ma comunicante, rispetto all'area destinata/dedicata/riservata alla dispensazione del farmaco e altri prodotti/articoli] viene dunque consentita alle farmacie lombarde, nel rispetto delle prescritte formalità procedimentali e previo il rilascio dei connessi/conseguenti provvedimenti, l'erogazione sia di ***tutti*** i *nuovi servizi* elencati *da sub a) a sub f)* del comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. 153/2009 ma sia anche, ed è qui lo straordinario punto di svolta, *lo svolgimento di qualsiasi altra prestazione* - bensì estranea ai *nuovi servizi* E PERÒ CONFORME AI RISPETTIVI PROFILI PROFESSIONALI [8] - *da parte di tutti gli operatori e i professionisti sanitari*, con la sola esclusione, ma certo non poteva essere altrimenti, di qualunque prestazione/servizio dei professionisti "prescrittori" come medici, odontoiatri e veterinari.

A questo punto crediamo non valga la pena soffermarsi sui vari passaggi della citata Deliberazione della G.R. Lombardia n. 848 dell'8 agosto 2023, alcuni peraltro di scarso rilievo ma ritenuti invece dalla Giunta meritevoli di citazione: ognuno, comunque, potrà prendere cognizione del provvedimento [qui reso perciò cliccabile] e trarne i giudizi che vorrà, mentre, per quanto ci riguarda, non paiono decisivi i riferimenti all'art. 102 T.U. o alla sentenza della Corte Costituzionale n. 66/2017, quanto piuttosto le considerazioni – anche se astratte e di carattere generale – tratte dall'Accordo Stato Regioni 17-10-2019[9] e dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 111 del 4 gennaio 2021. Sarà comunque ancora una volta la giurisprudenza a chiarire meglio, se lo riterrà necessario, come si può giustificare l'approdo lombardo, che in ogni caso – sembra indubitabile – parrebbe destinato a essere ripreso, proprio con riguardo all'ampliamento della sfera di operatività delle farmacie nei locali distaccati, più o meno da tutte le altre Regioni.

Un'ultima notazione, anche se è quella che può "destabilizzare" parecchio il provvedimento della G.R. lombarda: si tratta della premessa della Deliberazione che sembra subordinare l'eseguibilità di "*tutte le prestazioni analitiche di I istanza, come il prelievo del sangue capillare, e i servizi di II livello come la telemedicina, oltre alle attività svolte da parte degli operatori sanitari*", quindi in sostanza di tutte le attività esercitabili nei locali distaccati, alla condizione che "la struttura non direttamente collegata alla farmacia" [gazebo, locale distaccato, struttura esterna, ecc.] sia "*situata nelle immediate vicinanze*" [del locale principale, ovviamente] oltreché all'interno della sede farmaceutica di afferenza.

Non è difficile, come si vede, immaginare che da quelle "*immediate vicinanze*" possa discendere un contenzioso tra farmacie – tanto per non farci mancare nulla – tutt'altro che di poco conto.

Torneremo naturalmente più volte su questo tema, cogliendo ora l'occasione per ricordare che se ne parlerà anche nel Webinar di domani 16 novembre.

(1) - V. Sediva News del 20.07.2023 ["*Anche nel Lazio diventano ora utilizzabili dalle farmacie locali distaccati…*"] e del 25.07.2023 ["*Quattro domande-risposte sulla Determina laziale in ordine all'utilizzo di locali distaccati*"].

(2) *– Non proprio di questo avviso si è però mostrato il Consiglio di Stato [sent. n. 2913 del 19.04.2022, confermativa di Tar Emilia n. 486 del 13.6.2018], che assolve con eccessiva disinvoltura il "fai da te" del Comune di Ferrara, ritenendo legittima l'autorizzazione [comunale!] all'ampliamento di una farmacia [comunale!] con locali disgiunti da quello principale, con facoltà tuttavia – questo era e resta il punto di crisi della sentenza – di vendita di tutti i prodotti e articoli ascrivibili a una parafarmacia, quindi forse anche di SOP e OTC, anche all'interno del locale distaccato, quel che, secondo tutti i provvedimenti regionali finora adottati/conosciuti, in qualsiasi locale o struttura diversa dal locale principale della farmacia, viene espressamente interdetto.*

Quella decisione del CdS, che suscitò parecchie perplessità anche nel sottoscritto [v. Sediva News del 29.04.2022], è soltanto di un anno e mezzo fa: eppure oggi sembra imporre un'attenta rilettura non tanto alla luce di questi sopraggiunti provvedimenti regionali, quanto e piuttosto per l'intervenuta introduzione [ad opera dell'art. 2, comma 8-bis, dl. 24/2022 convertito con modificazioni dalla l. 52/22] del disposto sub e-quater), di cui abbiamo parlato a lungo e praticamente ovunque, nel comma 2 dell'art. 1 del d.lgs. n. 153/2009. Ma, per la verità, quella è una sentenza che – ove pure rivelatasi nel frattempo condivisibile sul punto specifico della liceità dell'erogazione in un locale distaccato dalla farmacia di tutti i nuovi servizi - era e resta tuttora per noi censurabile quantomeno per gli assunti diversi che vi si colgono, come tentiamo di illustrare nella Sediva News appena citata.

(3) *– Per un'ampia rassegna sui nuovi servizi che in questo momento devono ritenersi ascritti alla c.d. "Farmacia dei servizi", v. Sediva News del 13/11/2023: "La Farmacia dei Servizi: i nuovi servizi in dettaglio", che del resto è anche il tema affrontato, unitamente a quello della Telemedicina, nei due Webinar del 9 e del 14 novembre.*

(4) *- Tra i "test diagnostici" cui si riferisce il disposto sub e-quater) rientrano/rientrerebbero anche - v. nota 6 a Sediva News 18/10/2023: "La Farmacia dei Servizi nel quadro della normativa vigente…" – tutti quelli ad uso professionale.*

(5) *- Ma i dubbi sono: l'utilizzo di "aree, locali, ecc." deve intendersi circoscritto, come parrebbe dalla formulazione e dallo stesso dettato letterale del disposto sub e-quater), ai soli "nuovi servizi" quivi indicati – e quindi soltanto alla "somministrazione ecc." e alla "effettuazione di test diagnostici, ecc." - oppure l'enunciato come anche la ratio di quest'ultimo consente interpretazioni estensive e dunque è riferibile* tout court *a tutti i "nuovi servizi"? E inoltre, perché – tra i "nuovi servizi" - vengono posti espressamente "a carico degli assistiti" solo i due indicati appunto sub e-quater)?*

Sul primo punto, riguardante l'ambito di operatività del disposto sub e-quater), le Regioni - anche se finora si sono espresse in numero ridotto - mostrano di voler prediligere l'interpretazione estensiva: certo, se quella sub e-quater) fosse almeno nella sua gran parte una norma quadro e contenesse quindi anche prescrizioni di principio, e se inoltre tali dovessero essere ritenute altresì quelle riguardanti l'esplicabilità di questi due "nuovi servizi" anche "in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei…" [come leggiamo nel disposto sub e-quater)], potrebbe allora derivarne qualche profilo di illegittimità costituzionale della legge ligure [cui accenneremo tra poco] oltre, evidentemente, all'illegittimità sotto altri versanti dei provvedimenti adottati in conformità alle disposizioni amministrative regionali contrastanti con la norma sub e-quater).

Ma queste sono notazioni tutte ancora da verificare.

Quanto invece al secondo interrogativo, non siamo ancora riusciti a trovare una benchè minima risposta appena appena convincente.

(6) - Quid iuris*, allora, se un atto/provvedimento regionale nulla dispone al riguardo? Forse, ma anche qui senza certezze, non sarebbe privo di fondamento – se consideriamo il locale distaccato da quello principale per l'appunto come un'*estensione/proiezione *della farmacia – ritenere in ogni caso invocabile il rispetto, anche da parte del locale distaccato, della distanza dei 200m. dalle farmacie diverse da quella di riferimento, anche se sopravviverebbe comunque il dubbio [come infatti deve sopravvivere nel Lazio dove pure l'osservanza dei 200 m. è stata sancita…] se la distanza debba essere osservata anche rispetto a ipotetici locali distaccati riferibili ad altre farmacie.*

Come vedete, questo è un ulteriore nodo ancora da sciogliere, ma va da sé che dove la Regione non avrà risolto esplicitamente i vari enigmi, compreso questo sulla mancata indicazione della distanza, sarà il Consiglio di Stato a dovervi provvedere.

(7) - *La Liguria è la sola Regione che sia intervenuta con una disposizione di legge che mira dichiaratamente a estendere anche a tutti gli altri "nuovi servizi" la disposizione sub e-quater), pur ammettendo (?) che la*

norma statale sia dettata solo per i due nuovi servizi ivi indicati; di qui i dubbi di legittimità costituzionale cui si è già accennato, anche se, per quel che vale, il Governo non l'ha a suo tempo impugnata.

(8) *- Precisazione quantomai opportuna.*

(9) *- E in particolare quella che si riferisce alla "Farmacia di Comunità, intesa come Presidio sociosanitario polivalente, che assolve appieno alla necessità della popolazione aumentando la fruibilità dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)" e, più in generale, ad una rimodulazione del ruolo della farmacia, non più astretto nella funzione "commerciale" di erogazione dei farmaci, ma, più vastamente, definibile quale "Centro sociosanitario polifunzionale a servizio delle comunità nonché come punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale".*

(*gustavo bacigalupo*)

2023.11.16 - Adeguamento Istat per Ottobre 2023

Nella G.U. è stato pubblicato l'indice di aggiornamento Istat che vede per il mese di **OTTOBRE** l'indice *mensile* ulteriormente diminuito, essendo passato dallo **0,2%** allo **0,1%**; invece, brusco calo per quello *annuale*, sceso dal **5,1%** all'**1,7%**.

Anche l'*indice biennale* tende al ribasso: dal **14,2%** al **13,4%**.

La variazione del canone di locazione *annuale* per ottobre è dunque pari all'**1,275%** (il 75% di 1,7%), e quella *biennale* al **10,050%** (il 75% di 13,4%).

Infine, dato che – a quanto pare – il conflitto israelo-palestinese volge al termine [pur non potendo cogliere tutte le relative implicazioni…], non dovremmo registrare nessun rialzo importante dei vari indici.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.11.16 - L'importanza della durata della società...di persone

Sono titolare individuale di farmacia e vorrei costituire con mia sorella, anch'essa farmacista e attualmente mia collaboratrice, una snc. Dopo un primo appuntamento con il notaio abbiamo affrontato una serie di punti tra cui quello della durata della società; onestamente ancora non abbiamo un'idea precisa su quanto far durare questa snc. Avete qualche suggerimento, considerando che mia sorella vorrebbe far durare la società per quarant'anni?

Per le società e in particolare per le società di persone, che siano o meno titolari di una o più farmacie, la *durata* è generalmente un elemento del contratto sociale che, pur non obbligatorio e quindi non richiesto dal codice a pena di nullità, riveste non di meno, anche nel concreto, un'importanza certamente superiore a quella che generalmente le si annette. Intanto, come si è avuto occasione di rilevare in parecchie Sediva News e anche nel Webinar di giovedì 12 ottobre [dedicato a "*La forma societaria: società di persone o società di capitali?*"], per le sas e le snc è preferibile per lo più fissare una data "*non eccessivamente lunga*", anzi "*abbastanza breve*" così da permettere ai soci – in prossimità della scadenza del primo periodo di durata – di confermare/rinnovare la loro reciproca *affectio societatis* prorogando [ad esempio di triennio in triennio, di anno in anno, ecc.] il rapporto sociale tra loro, e dunque la vita della società, non comunicando l'uno agli altri la volontà di far cessare il rapporto alla data originariamente prefissata o a quella derivante dalle eventuali successive proroghe.

Ma, per converso, l'apposizione di una durata "*abbastanza breve*", dà agio ai soci – in caso di crisi del rapporto tra loro [gli aspetti e le ragioni che suggeriscano una sua conclusione possono del resto essere … infinite] – di liberarsene provocando lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, fatte salve evidentemente clausole statutarie che prevedano espressamente soluzioni diverse.

Come vedete, ed è qui uno dei profili che diversifica le società di capitali o di persone, per queste ultime – differentemente che per le prime - non vale il principio di *libera circolazione delle quote sociali*, ma quello della loro *incedibilità*.

Prendendo dunque come riferimento proprio il Vostro caso [quello cioè di due soci di una snc, che sarebbe l'approdo cui voi perverreste laddove deste concretezza all'ipotesi che state studiando], e tenendo presente che in questa evenienza la cessione, totale o parziale, da parte di uno di voi della propria quota è subordinata *in principio* al consenso dell'altro socio, è chiaro che - ove Lei intendesse, ad esempio, cedere a titolo oneroso o gratuito la Sua partecipazione - dovrebbe fatalmente passare per il previo assenso preventivo di Sua sorella.

Ne deriverebbe, ipotizzando un suo diniego, che Lei resterebbe vincolato alla partecipazione alla snc per l'intero periodo di durata del contratto sociale, mentre – in caso di durata "breve", diciamo dieci o quindici anni - Lei potrà disdire il rapporto contrattuale e procedere quindi secondo quanto si è detto, sempre fatto salvo naturalmente un diverso accordo tra voi.

Infine, in caso di mancata fissazione nel vostro atto costitutivo-statuto di un termine di durata della società [che sarebbe pertanto a tempo indeterminato], *dovrebbe ritenersi legittimo l'esercizio del diritto di recesso* da parte di ogni socio: nell'ipotesi dei quarant'anni di durata, però, non saremmo in un'ipotesi assimilabile alla durata a tempo indeterminato, e pertanto la data apposta nello statuto di cessazione del rapporto dovrebbe essere rispettata.

(*matteo lucidi*)

2023.11.16 - Spese per opere edili e spese sanitarie del de cuius

Nostro padre, deceduto un anno fa, aveva chiesto la detrazione in 4 rate annuali per alcune spese mediche e per alcuni interventi di natura edilizia. Posso usufruire io di queste detrazioni?

La risposta è solo in parte affermativa.

Le spese per recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, infatti, possono essere detratte dall'erede che - in ogni anno per il quale egli intenda fruire delle residue rate di detrazione – *conservi la detenzione materiale e diretta del bene e possa disporne liberamente* [a prescindere dalla destinazione].

Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 7/E del 04.04.2017, ha precisato che:

- *non si può godere della detrazione se l'immobile è in locazione;*
- *in presenza di più eredi, la detraibilità spetta pro quota solo se l'immobile è libero; diversamente, se esso viene utilizzato come abitazione da uno solo degli eredi, la detrazione spetta soltanto a quest'ultimo.*

La detraibilità delle spese sanitarie sostenute dal *de cuius*, invece, a differenza – come detto - delle spese edilizie, non è trasferibile agli eredi.
Tuttavia, nella dichiarazione dei redditi - che l'erede è tenuto a presentare a nome del *de cuius* – Lei potrà detrarre le rate non usufruite in un'unica soluzione [anche nell'ipotesi in cui Suo padre avesse optato per una soluzione di detrazione rateale].

(cesare pizza)

2023.11.17 - I ricavi nel conto economico

Scusatemi per la probabile ingenuità della domanda: nel bilancio economico il venduto deve essere al lordo dello sconto ASL?

Più che ingenuità, a noi pare si tratti di disinformazione, magari grave, ma disinformazione.
In ogni caso, l'art. 2425-bis, comma 1, cod.civ., dispone che i ricavi devono essere iscritti nel Conto Economico al netto di sconti, abbuoni e premi costituendo, pertanto, delle **voci rettificative dei componenti di reddito** positivi dell'esercizio.
Quindi, i ricavi della farmacia devono essere indicati nel Conto Economico *al netto sia dello sconto* (obbligatorio) *riconosciuto all'SSN che degli sconti* (liberamente) *praticati alla clientela privata*, non dimenticando che – quando si tratta di farmaci – la farmacia deve praticare ai clienti paganti assoluta parità di condizioni economiche.

(*roberto santori*)

2023.11.17 - Un passaggio generazionale non ancora maturo

Vorrei cominciare a impostare il passaggio di testimone alle mie due figlie, una laureanda in farmacia e l'altra ancora studente. Pertanto sarei intenzionato a costituire una società con loro. Tuttavia, la mia primogenita mi ha detto che prima di entrare a far parte della società vorrebbe fare qualche esperienza in altre farmacie. Ho letto diversi vostri articoli sulle società e ho pensato che magari si potrebbe costituire una sas inserendo entrambe le mie figlie come socie accomandanti. Corriamo qualche rischio?

Da quel che si può intuire dal quesito, Lei avrà pensato – verosimilmente – di avvalersi della *sentenza interpretativa* della Corte Costituzionale n. 11 del 2020, per la quale l'incompatibilità di cui sub c) dell'art. 8, comma 1 della legge 362/91 [quella cioè con "*qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*"] non è applicabile a chi partecipi a una società titolare di farmacia – in una srl o, aggiungiamo, in una sas nella veste di accomandante – senza assumere nella società e/o nella farmacia sociale incarichi apicali, e dunque si tratti di un socio di "mero capitale".
Ben diversamente, nell'idea che ci pare Le abbia prospettato la Sua figlia maggiore, quest'ultima assumerebbe - nella farmacia o nelle farmacie in cui intendesse "*fare qualche esperienza*" – la veste, quantomeno, di "*collaboratore… in un'altra farmacia*", incappando dunque in una delle condizioni di incompatibilità espressamente previste sub b) del citato comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91.
E, almeno al momento, non ci pare vi sia spazio - per nessuna delle figure di incompatibilità ivi indicate – per estendere ad esse le conclusioni che la Consulta ha tratto con riguardo alle ipotesi delineate sub c), quel che del resto molto recentemente [sentenza n. 6137 del 22/06/2023] ha anche ribadito il Consiglio di Stato.
Pertanto, Le suggeriremmo - ma è semplicemente un'ipotesi di lavoro cui dunque se ne potrebbero accostare altre di pari efficacia – di conferire bensì in una sas la farmacia da Lei oggi posseduta individualmente, ma constituendola solo con l'altra Sua figlia [ovviamente nella veste di socio accomandante e magari con una partecipazione percentualmente molto bassa] e riservandosi di includervi anche la Sua primogenita [quando, è chiaro, concluderà la sua esperienza lavorativa] cedendole – se a titolo oneroso o di liberalità Lei lo valuterà al momento opportuno - una frazione più o meno rilevante della quota sociale che Le deriverà dal conferimento della farmacia nella sas.

(*matteo lucidi – aldo montini*)

2023.11.20 - L'oculista, l'ottico, l'optometrista e l'ortottista: quali di loro in farmacia?

Prendendo spunto anche dalla recente pubblicazione, qualche giorno fa, della vostra news sulla Farmacia dei servizi e dei due webinar che avete tenuto su questo argomento, vi scrivo per sapere se è possibile inserire un corner ottico in farmacia. Ho infatti da poco trasferito la farmacia in nuovi locali, più grandi dei precedenti, in cui vorrei dare avvio a una serie di servizi e inserire, in particolare, un angolo dedicato proprio a un corner ottico. Sarei interessato a sapere se è possibile, in particolare, ammettere la presenza in farmacia dell'optometrista, dato che le informazioni che ho raccolto in questi mesi mi sembrano piuttosto confuse.

Avendo già delineato qualche giorno fa - sia pur molto brevemente – l'attuale quadro normativo e giurisprudenziale concernente la Farmacia dei Servizi [cfr. Sediva News del 18 ottobre u.s. "La *Farmacia dei Servizi* nel quadro della normativa vigente…"], l'occasione del Suo quesito può essere utile per esaminare le diverse figure che, a vario titolo, si occupano del mantenimento e del ripristino della salute degli occhi, nonché della loro riabilitazione visiva [che sono poi quelle indicate nel titolo], e soprattutto la loro presenza in farmacia.
Intanto, come del resto è noto, l'*oculista* è un medico specialista laureato in medicina e chirurgia [dunque abilitato alla professione di medico e munito dello specifico attestato rilasciato al termine della scuola di specializzazione], che si occupa dell'attività di *diagnosi e cura* di tutte le malattie degli occhi, di eseguire interventi chirurgici, prescrivere occhiali ed applicare lenti a contatto.
L'*ottico* è invece l'*esercente un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie* - ai sensi dell'art. 12 del R.D. n. 1334/1928 - in possesso di diploma [vecchio ordinamento]

o che ha frequentato un corso di specializzazione *post* diploma di due anni con esame di stato finale che abilita alla professione; può prescrivere occhiali semplici, occhiali per presbiopie o miopie lievi; può approntare e consegnare occhiali.
L'*ortottista* [o assistente di oftalmologia] è un professionista sanitario [ai sensi del D.M. n. 743/1994] che ha frequentato un corso di laurea triennale, oltre alla scuola superiore, specializzato nella diagnosi e nella gestione dei problemi della visione binoculare, legati soprattutto all'ambliopia [occhio pigro] e ai disturbi della motilità oculare [strabismo]. Si tratta di un professionista che lavora in stretta collaborazione con l'oculista e che spesso si occupa di buona parte degli esami diagnostici che si svolgono negli studi oculistici [esame del campo visivo, tonometria, pachimetria corneale, topografia corneale, autorefrattometria, misurazione della vista] ma, in tutti i casi, *svolge la propria attività sotto la supervisione di un medico oculista*, che può esprimersi per le conclusioni diagnostiche ed i consigli terapeutici. L'ortottista non può eseguire esami refrattivi né approntare o consegnare occhiali.
L'*optometrista*, infine, è un soggetto laureato in optometria [nuovo ordinamento] o che ha seguito un corso di specializzazione post-diploma di cinque anni con esame di abilitazione finale; è esperto di esami refrattivi, in grado di riconoscere le patologie oculari ma a cui è precluso prescrivere cure; spesso lavora in negozio ove *approntа e consegna gli occhiali all'utente finale* [per questo le figure dell'ottico e dell'optometrista fanno sovente capo alla stessa persona o vengono confusi l'uno con l'altro]. Prima di eseguire l'esame di *deficit* ottici della vista l'ottico-optometrista dovrebbe richiedere la certificazione del medico oculista che attesti l'assenza di patologie oculari. Tale certificazione è valida per quattro anni dal suo rilascio [ridotti a due per la fascia di popolazione superiore ai sessantacinque anni di età e per l'età pediatrica]. L'ottico-optometrista non può svolgere attività dirette all'accertamento di malattie, quindi non può eseguire accertamenti diagnostici quali la tonometria, la topografia corneale e l'esame del campo visivo, effettuare diagnosi, nè tantomeno eseguire attività terapeutiche di qualsiasi tipo. Non può prescrivere farmaci, compresi i colliri utilizzati a scopo diagnostico [es. gocce per la dilatazione pupillare].

* * *

Premesse queste considerazioni introduttive, deve in primo luogo escludersi che l'***oculista*** possa essere presente in farmacia, non foss'altro perché medico e iscritto al relativo albo [e non è necessario illustrarne dettagliatamente le ragioni].
In ragione di questo, taluno ritiene inoltre che sia precluso l'esercizio della professione in farmacia anche all'***ortottista*** per il suo dover operare a strettissimo contatto con l'oculista, ma è lecito più di un dubbio sulla ragionevolezza e anche, francamente, sulla fondatezza di una tale esclusione.
D'altro canto, la presenza dell'***ottico*** in farmacia, in quanto professionista *sanitario non prescrittore*, non sembra porre alcun problema ai fini dell'art. 102 del T.U.L.S., ferma evidentemente la necessità di disciplinare le prestazioni rese [e/o le cessioni di beni effettuate] dall'ottico alla clientela per conto e nell'interesse della farmacia.
Venendo ora più nel dettaglio al quesito, la situazione relativa all'***optometrista*** è invece più complessa.
Si sottolinea innanzitutto che l'attività dell'optometrista non è regolata dalla legge e il relativo esercizio deve ritenersi libero e lecito, non esistendo alcuna norma che lo vieti; a condizione solo che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista e, naturalmente, che non vengano effettuate manovre che possano provocare anche indirettamente danni o lesioni al cliente [sulla scorta anche di quanto affermato ormai qualche anno fa da CdS n. 5297 del 4/10/2005].
All'optometrista sono dunque consentite, oltre alla semplice attività di ginnastica oculare, quella di misurazione della vista, quella di confezionamento e relativa vendita - senza ricetta medica – di occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma, diversamente dall'ottico, anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia e afachia.
È, invece, precluso all'optometrista il compimento di valutazioni di carattere diagnostico, lo svolgimento di attività di carattere curativo, il rilascio di ricette, il compimento di interventi di qualsiasi tipo, e l'intervento in caso di vere e proprie malattie oculari (e non di semplici disfunzioni della funzione visiva; come appunto miopia, presbiopia, astigmatismo, ipermetropia e afachia), trattandosi di tutte attività che darebbero luogo al reato di esercizio abusivo della professione medica.
Dunque, sulla scorta di tali principi, *può ritenersi legittima non solo la presenza di un ottico in farmacia, ma anche di un optometrista*, e questo perché il farmacista può legittimamente vendere presidi ottici coadiuvato da un tecnico [sul presupposto, ovviamente, dell'esistenza di un'autorizzazione commerciale che lo consenta e con l'obbligo che il preposto abbia il diploma di ottico, ovvero la laurea in optometria].
In altri termini e per rispondere al Suo quesito, sembra in definitiva potersi ritenere compatibile con la legislazione vigente la presenza in una farmacia aperta al pubblico di un *corner ottico* nel quale un professionista abilitato all'esercizio di questa professione [sia esso ottico, optometrista o ottico ed optometrista insieme] svolga tutte le attività che la legge gli consente.
Alle stesse conclusioni sembra d'altra parte indurre quanto più di recente affermato da Federfarma con la circolare 106 del 7/3/2019 che ha approfondito la possibilità di "ospitare" nei locali delle farmacie stesse un ottico-optometrista che svolga in quest'ambito attività di misurazione della vista ed effettui la vendita di occhiali su misura, gestendo autonomamente i pagamenti e la relativa fatturazione.
Nella citata circolare si legge, proprio con riferimento alla figura dell'ottico-optometrista, che "*non sono state rinvenute specifiche preclusioni all'implementazione all'interno della farmacia del servizio di vendita, per il tramite di un ottico-optometrista in possesso di titolo abilitante, di occhiali e lenti protettive e correttive dei difetti visivi*".

La richiamata circolare precisa, al riguardo, che la vendita di occhiali e lenti su misura deve essere effettuata *direttamente dall'ottico-optometrista* o, comunque, sotto il suo diretto controllo, e che *il farmacista è sempre tenuto a verificare attentamente*:

- il possesso dei titoli abilitativi del professionista, accertando che il soggetto deputato alla vendita di occhiali "su misura" sia un ottico-optometrista, in possesso di diploma riconosciuto sul territorio italiano;
- che l'ottico-optometrista abbia a sua volta presentato in Comune una SCIA, certificando per via telematica – sotto la sua responsabilità – il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi e indicando, tra l'altro, anche il luogo ove intende svolgere la sua attività;
- che l'ottico-optometrista prescelto abbia provveduto a registrare il proprio titolo abilitativo presso la ASL nel cui ambito territoriale intende stabilire il suo abituale esercizio, ivi depositandolo in originale (ex artt. 3, 4 e 5 del R.D. n. 1334/1928); *la legge esclude, infatti, la liceità della figura dell'ottico c.d. "itinerante"*;
- che l'ottico-optometrista tenga esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, la propria licenza o titolo di abilitazione con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale (ex art. 20 del R.D. n. 1334/1928);
- che l'ottico-optometrista sia in possesso di adeguata *copertura assicurativa* per eventuali danni cagionati a terzi nell'esercizio della sua attività;

È opportuno infine specificare nel contratto stipulato con il professionista la natura del rapporto e l'esclusione di qualunque vincolo di subordinazione, oltre che un'apposita clausola, specificamente approvata per iscritto dal professionista, di esclusione di qualsivoglia responsabilità in capo alla farmacia per eventuali danni da questi cagionati a terzi nell'esercizio della sua attività, con espressa manleva della farmacia da eventuali richieste e/o azioni risarcitorie.

Si precisa infine che *il rapporto con la clientela finale* [la richiamata circolare fa riferimento ai "pagamenti e la relativa fatturazione"] *sembra poter essere gestito anche direttamente dalla farmacia*, affidando l'intera gestione del reparto a un ottico qualificato che assumerebbe in tal caso la figura di "preposto" a tale attività nel contesto di un rapporto libero-professionale.

In conclusione sembra pertanto potersi ammettere la presenza, in caso di apertura di un *corner ottico* in farmacia, di un ottico-optometrista, essendo consentito alle farmacie senza l'assistenza diretta dell'ottico la sola vendita di "*…occhiali premontati, con produzione di tipo industriale, per la correzione del difetto semplice della presbiopia…*", peraltro con le specifiche tecniche e con gli accorgimenti prescritti dall'articolo unico, comma 1 e 2, del decreto del Ministero della Salute del 23/7/1998 e ss.mm.ii.

(*laura giordani*)

2023.11.21 - L'Intelligenza Artificiale e i Servizi Sanitari: il "decalogo" del Garante della Privacy

Gli iscritti al Webinar di oggi – il cui tema è "*Marketing e A.I.*" [A.I. *sta per* Artificial Intelligence = I.A. che *sta per* Intelligenza Artificiale] – avranno modo di cogliere alcuni dei numerosi aspetti che coinvolgono/possono coinvolgere l'IA, ma soprattutto quello inerente strettamente alle strategie di mercato della farmacia; addirittura, salvo l'insorgere al momento di problemi squisitamente tecnici, Michela Pallonari [uno dei due relatori odierni l'altro è Emiliano Minella] interrogherà "in diretta" l'IA ponendo a quest'ultima domande riguardanti in linea generale profili di marketing della farmacia e quindi vi invitiamo, se già non vi avete provveduto, a iscrivervi al Webinar odierno.

Qui, invece, noi ci occuperemo brevemente – e però nello specifico - del rapporto tra l'IA e la privacy ma naturalmente con stretto riferimento ai "*servizi sanitari*", in ordine ai quali il Garante della Privacy ha infatti pubblicato (il 10 ottobre 2023) un "decalogo" destinato testualmente alla "*realizzazione di servizi sanitari a livello nazionale attraverso sistemi di intelligenza artificiale (IA)*".

I tre *principi cardine* del "decalogo" sono:

- *Trasparenza dei processi decisionali*
- *Decisioni automatizzate supervisionate dall'uomo*
- *Non discriminazione algoritmica*

Trasparenza dei processi decisionali: i pazienti devono essere informati se i processi decisionali in ambito sanitario sono basati su trattamenti automatizzati effettuati attraverso strumenti di IA, e avere accesso alle informazioni sulla logica utilizzata per giungere a quelle decisioni.

Decisioni automatizzate supervisionate dall'uomo: i processi decisionali automatizzati devono essere supervisionati da personale sanitario, che possa controllare, validare o smentire l'elaborazione effettuata dagli strumenti di IA.

Non discriminazione algoritmica: i sistemi di IA devono essere progettati e utilizzati in modo da evitare discriminazioni, anche involontarie, nei confronti di singoli individui o gruppi.

Ora, ai fini e nel quadro del rispetto di questi tre *principi cardine*, il "decalogo" detta le seguenti prescrizioni:

Informazione dei pazienti: il titolare del trattamento deve informare i pazienti se i processi decisionali in ambito sanitario sono basati su trattamenti automatizzati effettuati attraverso strumenti di IA. L'informativa – che può essere effettuata anche attraverso campagne di comunicazione - deve essere chiara e comprensibile e fornire informazioni sulla logica utilizzata per arrivare a quelle decisioni.

Supervisione umana: i processi decisionali automatizzati devono essere supervisionati da personale sanitario, che possa controllare, validare o smentire l'elaborazione effettuata dagli strumenti di IA, e inoltre il personale sanitario va adeguatamente formato per svolgere questo compito.

Affidabilità dei sistemi di IA: il titolare del trattamento deve utilizzare sistemi di IA affidabili, che riducano gli errori dovuti a cause tecnologiche o umane, e deve anche verificare periodicamente l'efficacia dei sistemi di IA, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate.

Non discriminazione: i sistemi di IA devono essere progettati e utilizzati in modo da evitare discriminazioni, anche involontarie, nei confronti di singoli individui o gruppi e il titolare del trattamento è tenuto ad adottare misure per mitigare potenziali effetti discriminatori dei sistemi stessi.

Base giuridica: il trattamento di dati sulla salute attraverso tecniche di IA, effettuato per motivi di interesse pubblico in ambito sanitario, dovrà essere previsto da uno specifico quadro normativo, che individui misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi degli interessati.
Valutazione d'impatto: prima di effettuare trattamenti di dati sulla salute mediante sistemi nazionali di IA, è necessario svolgere una valutazione d'impatto, che a sua volta deve essere svolta a livello centrale per consentire un esame complessivo sull'adeguatezza e l'omogeneità degli accorgimenti adottati.
Descrizione dei trattamenti: la descrizione dei trattamenti deve includere informazioni sulle logiche algoritmiche utilizzate, sulle metriche impiegate per addestrare il modello, sui controlli svolti per verificare la presenza di eventuali *bias* [distorsione dei fatti] e sulla possibilità di una loro correzione.

* * *

In definitiva, il "decalogo" del Garante della Privacy – *fornendo/dovendo fornire indicazioni chiare e concrete su come implementare i principi di trasparenza, supervisione umana e non discriminazione nei sistemi di IA utilizzati in ambito sanitario* – rappresenta di per sé e con tutta evidenza un passo in avanti molto importante, e comunque irrinunciabile per la generalità degli utenti nella tutela dei loro diritti nell'utilizzo dell'IA in ambito sanitario.
Si tratta però, in ogni caso, di un tema vastissimo che per di più [nonostante che di IA si sia iniziato a parlare da oltre 50 anni] è ancora ai suoi primi effettivi anni di vita: come detto, però, se ne tratterà – anche e meglio - nel Webinar di oggi anche se di IA avremo in prosieguo occasione, anche in questa sede, di riparlare più volte.

(*aldo montini – cesare pizza*)

2023.11.21 - rinegoziazione del canone di locazione… […*di un contratto già registrato*]

Ho rinegoziato con il mio conduttore il canone di locazione originariamente previsto.
Questa modifica deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate?

La risposta non può che essere affermativa.
Infatti, la rinegoziazione del canone di locazione di un contratto già registrato all'Agenzia delle Entrate deve essere presentata - o trasmessa telematicamente - mediante il modello RLI all'Ufficio competente presso il quale è stato registrato il contratto oggetto di modifica.

(*andrea raimondo*)

2023.11.22 - Bonus mobili: l'importo detraibile quando le spese vengono sostenute in due anni successivi

Nel 2022 ho effettuato alcuni interventi di recupero del patrimonio edilizio che mi consentono di fruire del bonus mobili. Nello stesso anno 2022 ho anche acquistato dei mobili e degli elettrodomestici per un totale di spesa pari a 5.000 euro. Posso ancora effettuare acquisti entro il 31/12 di quest'anno e godere dell'agevolazione?

La risposta è senza dubbio affermativa.
Infatti, in questo caso – nel quale l'intervento edilizio è iniziato nel 2022 e sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 5.000 euro, per i quali è stata richiesta la relativa detrazione del 50% - sugli acquisti operati nel 2023 Lei potrà usufruire di una detrazione calcolata sull'importo massimo di 3.000 euro [8.000 che è il "tetto" di spesa per il bonus mobili 2023 *meno* i 5.000 già goduti lo scorso anno].
Ricordiamo anche che dal 1° gennaio 2024 la detrazione per il *bonus mobili* sarà calcolata su un ammontare-limite complessivo di spesa ulteriormente ridotto a *euro 5.000*.

(*valerio pulieri*)

2023.11.22 - L'asse ereditario di un coniuge non "comunica" con quello dell'altro coniuge

Mio marito e uno dei due nostri figli hanno partecipato al concorso straordinario ed è stata loro assegnata una sede 4 anni fa e ora mio marito vuole donargli il suo 50% della snc titolare di farmacia. Dato che abbiamo un altro figlio non farmacista - che non ha intenzioni di entrare in società con il fratello e che resterà completamente escluso dalla donazione – posso nominarlo mio unico erede, visto che il fratello ha ottenuto in pratica la farmacia dal padre?

Temiamo che quello che Lei sembra avere in testa sia un rimedio… peggiore del male.
Ognuno di noi, infatti, ha la "sua" successione che dunque non può essere minimamente confusa o, men che meno, sovrapposta alla successione di un altro, chiunque egli sia, fosse pure il coniuge.
Il che vuol dire, ad esempio, che le quote di legittima che spettano ai due figli di Tizio sull'asse ereditario di quest'ultimo [che, come abbiamo già osservato altre volte, si calcola – come tutti gli assi ereditari – sommando il valore dei beni effettivamente lasciati, il c.d. *relictum,* con quello, alla data del decesso, dei beni eventualmente donati in vita con liberalità dirette o indirette, che è il c.d. *donatum*] non possono essere determinate conteggiando, in una sia pur infima parte, anche i beni inclusi [in qualunque tempo] nell'asse ereditario di Caia, la moglie di Tizio.
Quindi, ogni figlio dovrà ricevere la propria quota di riserva tanto dalla successione di Tizio che da quella di Caia.
Allora, per esemplificare e scendere anche nella vicenda descritta ma allo stesso tempo completandone l'analisi dal punto di vista giuridico, teniamo conto - quanto alla legittima spettante in linea generale ai due figli del de cuius, in presenza del coniuge superstite [che è il Vs caso] - che *un quarto* dell'asse ereditario spetta a quest'ultimo, *due quarti* [cioè la complessiva metà dell'intero] si divide in parti uguali tra i figli, perciò nella fattispecie in ragione di un quarto per ciascuno, mentre il *quarto quarto* costituisce la c.d. *quota disponibile*.
Senonché, in primo luogo, qui è ipotizzabile al più una *donazione avente per oggetto una quota sociale pari soltanto alla metà dell'intero capitale* [dato che l'altra metà è appartenuta fin dall'origine al figlio co-vincitore della farmacia in forma associata con il padre], e quindi non è vero, come Lei dice, "*che il fratello ha ottenuto in pratica la farmacia dal padre*".

Chiarito questo, sarebbe necessario calcolare il "peso economico" della metà del capitale della snc e quindi determinare – nell'ipotesi in cui questo "peso" ecceda la *disponibile* del padre e anche il *quarto* del figlio, così da incidere e ledere la quota di legittima dell'altro figlio [oltre che la Sua…] - il valore di tale "lesione" per poi configurare ipotesi di sistemazione dei rapporti tra i due fratelli ma utilizzando i soli beni inclusi nell'asse paterno.
Non ci sarebbe quindi nessuna possibilità che questa "lesione" possa essere compensata con una "lesione" di pari valore all'interno della Sua successione e a carico del fratello donatario della quota sociale da parte del padre.
Naturalmente potremmo produrre numerosi altri esempi, ma questa breve disamina ci sembra possa essere sufficiente a rendere chiaro il concetto della perfetta "incomunicabilità" tra due assi ereditari.

(*aldo montini – cesare pizza*)

2023.11.23 - Agevolazione prima casa: archiviata la lunga pausa per Covid

Ho rogitato la mia prima casa il 15 maggio 2023 e devo ancora trasferire la residenza per non perdere i benefici fiscali. Quali sono le tempistiche? Avevo sentito parlare di una proroga.

Nel caso di acquisto di una *prima casa* usufruendo dei benefici fiscali [introdotti, come si ricorderà, dalla nota II-*bis* dell'art. 1 della Tariffa allegata al Dpr n. 131/1986], l'interessato deve trasferire la propria residenza - *entro 18 mesi dalla data del rogito* - nel comune ove è ubicata la casa oggetto dell'acquisto agevolato.
La proroga, di cui parla il quesito, fu introdotta in conseguenza e a seguito della legislazione emergenziale ma *è scaduta il 30 ottobre 2023*.
È chiaro pertanto che i *18 mesi* hanno iniziato a decorrere soltanto dal 31 ottobre 2023 e quindi, nel concreto, Lei potrà legittimamente trasferire la Sua residenza nella nuova abitazione – senza perdere minimamente il beneficio - *entro il 30 aprile 2025*.

(*andrea raimondo*)

2023.11.23 - SOP e OTC: solo in farmacia oppure online…… e mai comunque mediante un distributore automatico

Un collega non titolare ha deciso di installare, in un suo locale, una serie di distributori automatici che dispensano (ovviamente senza la presenza del farmacista) prodotti salutistici e farmaci OTC e SOP. Vi scrivo per chiedervi quali tipologie di prodotti possono essere inseriti in questi distributori automatici. E poi: è necessario ottenere specifiche licenze o concessioni?

Tuttora le modalità previste e regolate dalla legge - e dunque *lecite* - di cessione al pubblico di SOP e OTC sono la *dispensazione al "banco"*, in *farmacia* come in *parafarmacia,* e il *commercio elettronico* [online], anch'esso esercitabile da una *farmacia* come da una *parafarmacia* sia pure, per l'una come per l'altra, nel rispetto delle disposizioni – abbastanza rigorose e dettagliate – di cui all'art. 112-quater del D.Lgs. 219/2006, aggiunto dal D.Lgs. 17/2014.
Proprio perché estranea ai canali autorizzati, diventa pertanto *di per sé illecita* la distribuzione/cessione/consegna/vendita di OTC e SOP mediante un distributore automatico, e questo del resto è stato anche l'avviso espresso qualche tempo fa dal Ministero della Salute.
Né il Suo "collega" può pensare di utilizzare il canale "parafarmacia" [come forse si può sospettare…] per cedere all'utenza OTC e SOP mediante *uno o più distributori automatici installati all'interno del locale*, così da dispensare, a gettoni o simili, i farmaci in argomento ricorrendo al più classico dei *fai da te*.
Anche con queste modalità, infatti, verrebbe violato il disposto di cui al comma 2 dell'art. 5 della Legge Bersani del 2006 per il quale la vendita di SOP e OTC nelle *parafarmacie* [come sappiamo, invece, nelle *farmacie* almeno la dispensazione di OTC è meno rigorosa…] deve comunque essere effettuata "*alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine"*.
Insomma, neppure nel caso che stiamo ipotizzando il Suo "collega" potrebbe confidare di cedere un qualunque farmaco *direttamente da una… macchina*.
E, dato che mediante il distributore automatico – esclusi i medicinali, come abbiamo appena detto - possono essere in pratica ceduti tutti i prodotti del parafarmaco, non è necessaria, per rispondere all'altro Suo quesito, nessuna specifica autorizzazione.
Per attivare il canale della "vending machine", infatti, è sufficiente una semplice comunicazione allo sportello SUAP del Comune competente e alla CCIAA di riferimento.

(*gustavo bacigalupo*)

2023.11.24 - La delega fiscale e i nuovi accertamenti

È stato approvato, tra gli altri, anche lo schema del decreto legislativo di esecuzione della legge delega fiscale [n. 111/2023] riguardante gli accertamenti effettuati dall'Amministrazione finanziaria, a garanzia anche del rispetto dell'*obbligo del contraddittorio tra Fisco e contribuente* [principio, questo, peraltro derogato in talune ipotesi come in prosieguo meglio precisato] sancito da altro decreto legislativo contenente modifiche dello statuto dei diritti del contribuente.
In pratica, il procedimento di accertamento dell'imposta e delle sanzioni prevede la predisposizione da parte dell'AdE di uno *schema di provvedimento* da notificare al contribuente allo scopo di instaurare per l'appunto il *contraddittorio obbligatorio* e che contiene anche un *invito alla definizione dell'accertamento con adesione*.
Il contribuente esporrà le proprie osservazioni e all'esito dei relativi colloqui l'AdE proporrà un avviso contenente l'importo delle maggiori imposte accertate che potrà essere accettato o meno dal contribuente: nel primo caso, *le sanzioni sono ridotte a un terzo del minimo edittale*, mentre nel secondo verrà emesso dall'AdE un *avviso di accertamento definitivo* che il contribuente potrà soltanto impugnare avanti la corte di giustizia tributaria territorialmente competente, essendogli a quel punto preclusa qualunque altra forma di definizione agevolata [ma nei fatti avendo

però già "scoperto le carte" nei confronti del Fisco in sede di contraddittorio].
Sempre nell'ipotesi in cui si addivenga a un accordo, l'importo globalmente dovuto per a) *imposte*, b) *interessi al saggio legale* e c) *sanzioni ridotte a un terzo* può essere versato in otto rate trimestrali di pari importo se la somma complessivamente dovuta è *inferiore a € 50.000*, oppure in sedici rate trimestrali se *superiore a € 50.000*, ferma l'impossibilità di compensare le somme a debito con altri crediti di imposta.
Il versamento dell'unica o della prima rata deve essere effettuato entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell'atto di adesione e sulle altre rate sono dovuti gli interessi calcolati *dal giorno successivo alla scadenza del termine del versamento della prima rata*, cioè dal 21° giorno dalla sottoscrizione.
Laddove, invece, la verifica fiscale si concluda con un *processo verbale di constatazione* [pvc] - come nei casi di controlli della GdF presso i locali in cui il contribuente svolge la propria attività - è data facoltà a quest'ultimo di aderire alle conclusioni dei verificatori entro 30 giorni dalla consegna del pvc e in tal caso le sanzioni saranno ridotte ad un sesto del minimo edittale.
Nei successivi 60 giorni il Fisco predispone l'atto di definizione dell'accertamento e le imposte devono essere versate entro gli ulteriori successivi 20 giorni.
Anche in questo caso valgono le regole sopra descritte in ordine ai pagamenti rateali.
Altra novità riguarda gli *avvisi di recupero dei crediti d'imposta non spettanti o inesistenti*, dato che il termine di decadenza a favore del Fisco [per esercitare la sua azione] viene esteso al *31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quella dell'utilizzo del credito recuperato*.
Per di più, il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'atto senza poter compensare l'importo dovuto con altri crediti maturati dal contribuente e le somme non sono rateizzabili e, se non pagate, verranno iscritte nei ruoli straordinari con l'immediata notifica della relativa cartella di pagamento.
Tuttavia, *anche gli atti di recupero dei crediti d'imposta possono essere definiti con adesione del contribuente* e in questa evenienza le sanzioni vengono ridotte a un terzo del minimo edittale, ferma l'impossibilità anche in tale ipotesi di avvalersi della compensazione e della rateazione.
Viene altresì ribadita, con l'introduzione di un'apposita norma, la notifica degli atti fiscali - a mezzo PEC - al *domicilio digitale* risultante dai registri tenuti dall'INI-Pec [N.B. - Come si vede, e ci piace ribadirlo ancora una volta per l'estrema importanza di questa precisazione, il vostro *domicilio digitale* – **l'unico al quale vengono/verranno notificati gli atti fiscali che vi riguardano** - È SEMPRE E SOLTANTO QUELLO RILEVABILE/RISULTANTE DAL REGISTRO TENUTO DALL'INI-PEC, e questo anche nell'ipotesi in cui voi optiate per una Pec "volontaria" come diciamo nel capoverso che segue].
Anche i "privati" [***DIVERSI cioè dai professionisti iscritti in albo e dalle imprese, individuali o societarie***] possono appunto, cioè hanno facoltà, di registrare telematicamente *presso un altro registro, l'INAD,* il proprio indirizzo PEC che costituirà – ma, ripetiamo, questo vale solo per i "privati" e perciò non vale per i professionisti e per le imprese e pertanto non vale neppure per le farmacie - il *domicilio digitale* presso cui gli atti fiscali verranno notificati sempre a mezzo PEC.
Inoltre, *nell'ipotesi in cui la casella PEC risulti piena*, l'Ufficio effettua un secondo tentativo decorsi almeno sette giorni dal primo invio e, se anche questo tentativo non raggiunge l'obiettivo sempre a causa della saturazione della casella di posta elettronica, l'AdE *notifica l'atto* [se si tratta di "privati", come sopra detto] *secondo le regole tradizionali*, e dunque tramite messo o servizio postale, mentre - per chi risulta iscritto all'INI-Pec - l'atto inutilmente notificato *sarà depositato telematicamente per 15 giorni presso l'Info-Camere* e verrà comunicato al destinatario a mezzo lettera raccomandata l'intervenuto deposito.
Insomma, diventa sempre più importante - anche se per la verità lo è sempre stato, come abbiamo tentato di rimarcare ripetutamente in questi anni - il monitoraggio *costante*, pressoché giornaliero, della propria casella PEC per evitare "sorprese", come invece il nostro Studio è purtroppo costretto troppo spesso a registrare.
E, se ci riflettiamo un momento, sembra davvero inconcepibile che – nonostante la ribadita e indiscutibile importanza del controllo della propria casella Pec [quella per le farmacie rilevabile dall'INI-Pec, lo ripetiamo fino alla noia] – la negligenza di qualcuno di voi nell'adempimento di questa incombenza possa tuttora e tutt'oggi comportare le conseguenze anche gravi derivanti dal mancato o incostante controllo della propria Pec.

(*stefano lucidi*)

2023.11.24 - Sul pagamento dell'Imu post-mortem

Negli ultimi giorni di luglio è venuto a mancare ns. padre lasciando in eredità l'immobile dove aveva la residenza e che per lui era prima abitazione. Adesso, invece, la casa è passata a me e a mio fratello ma noi dovremo pagare l'imu. Come dobbiamo comportarci per quest'anno?

Per questo anno di *"passaggio"*, cioè per il 2023, l'Imu dovrà essere calcolata in capo al defunto e in capo agli eredi in ragione delle condizioni soggettive, delle quote di proprietà e/o delle frazioni temporali di possesso dell'uno e degli altri.
Per determinare, tuttavia, il periodo di possesso nell'anno di riferimento si tiene conto del numero dei mesi rispettivamente ascritti al *de cuius* e agli eredi, considerando che se il possesso è durato almeno 15 gg. quel mese va considerato per intero.
Nel vs. caso, quindi, l'Imu va liquidata in ragione di sette dodicesimi per il *de cuius*, e di cinque dodicesimi per gli eredi.
Tuttavia, dato che l'appartamento costituiva per vs. padre l'abitazione principale, il saldo del 2023 [che peraltro in questo caso corrisponderebbe solo all'importo di un mese, appunto quello di luglio] *non sarà per lui dovuto*, come del resto vs. padre non ha (verosimilmente) versato alcunché come acconto proprio considerato che l'immobile costituiva per lui una "prima casa".

Gli eredi, invece, per i quali l'appartamento non ha questa destinazione, saranno chiamati a saldare per quest'anno l'intero importo dovuto a titolo di Imu, pari in questo caso, come detto, ai cinque/dodicesimi dell'ammontare dell'anno, naturalmente secondo le aliquote e le altre condizioni stabilite dal regolamento del comune dove è situato l'immobile.

(*valerio salimbeni*)

2023.11.27 - Chi può detrarre l'acquisto di arredi nell'ambito di una ristrutturazione...?

Recentemente ho dato inizio, tramite un'impresa, alla ristrutturazione dell'appartamento dove vivo con mio marito. All'insaputa di mio marito ho acquistato dei mobili, facendo intestare la fattura di acquisto a me e pagando dal mio conto corrente personale. Posso detrarre io tale spesa, avendo un reddito che me lo permette?

Assolutamente sì, ipotizzando – come sembrerebbe dal quesito – che anche le spese di ristrutturazione siano state e siano da Lei sostenute.
La detrazione Irpef del 50% della spesa per mobili, infatti, è ammessa solo se si tratta di *mobili destinati a un'unità abitativa oggetto di interventi di recupero* [es. manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.] *e che si tratti di interventi effettuati da chi i mobili li acquista e li paga*.
Inoltre, come del resto abbiamo chiarito altre volte, l'immobile oggetto della ristrutturazione – e al quale sono destinati i mobili – deve essere un'unità residenziale.
Ribadendo quindi, per evitare equivoci, che la detrazione in cui consiste il *bonus mobili* compete a *chi ha effettivamente sostenuto la spesa per il loro acquisto* [quel che d'altra parte vale anche per gli altri *bonus edilizi*] e che quest'ultimo deve coincidere con il soggetto che ha intrapreso anche formalmente la ristrutturazione, *la condizione ulteriore per usufruire dell'agevolazione è che il pagamento dei mobili sia stato operato mediante sistemi tracciati* [carta di credito/debito, bonifico].
In definitiva, se non abbiamo male interpretato il quesito, in questo caso il *bonus mobili* e perciò il diritto alla detrazione della relativa spesa dovrebbero spettare esclusivamente a Lei.
Anche l'Agenzia delle Entrate si è comunque espressa proprio in tal senso con la circolare n.17/2023, consultabile gratuitamente sul sito dell'AdE.

(*mario astrologo*)

2023.11.27 - L'unanimità condominiale quando…
[*…s'intenda modificare la ripartizione delle spese relative alle aree comuni*]

L'altro ieri si è tenuta un'assemblea di condominio per discutere della modifica del regolamento in merito alla ripartizione delle spese per la manutenzione del lastrico solare, che è bene comune e viene utilizzato da tutti i condomini indistintamente. Dato che il mio appartamento è quello più vicino al lastrico, mi è stato imposto dall'assemblea di sostenere le spese per una quota maggiore di quella corrispondente al valore che la mia proprietà ha rispetto alle parti comuni. Naturalmente, mi sono opposta, ma la maggioranza ha votato "contro di me". Sono davvero tenuta a sostenere tali spese?

Occorre premettere che l'art. 1123 cod. civ.* stabilisce che le spese condominiali sono da ripartire tra i condomini in misura proporzionale al valore della loro proprietà esclusiva, salve specifiche deroghe presenti nel regolamento.

*Art. 1123 cod. civ.: "*Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilità*"

Senonché, la giurisprudenza della Cassazione – ribadita anche molto di recente – è costante nell'affermare che le previsioni del regolamento condominiale riguardanti diritti esclusivi o ripartizioni delle spese in deroga ai criteri legali *devono essere necessariamente approvate all'unanimità da tutti i condòmini*.
Quindi, per quanto La riguarda, *senza il Suo voto* le spese per la manutenzione del lastrico solare non potranno essere ripartite se non in misura percentualmente corrispondente "*al valore della proprietà di ciascuno*", cioè in base alla c.d. tabella di proprietà.
La delibera che l'assemblea condominiale sembra abbia in questo caso assunto "*contro di Lei*" dovrebbe pertanto essere impugnata [laddove Lei sia ancora nei termini per proporre l'azione…] perché in violazione della citata disposizione del codice che va infatti rispettata dato che il regolamento non pare contenga deroghe al riguardo.

(cesare pizza)

2023.11.28 - La Parafarmacia e la Telemedicina

Sono un farmacista titolare e responsabile di una parafarmacia aperta da 4 anni.
Voi vi siete occupati più volte dei nuovi servizi e della telemedicina parlandone in due o tre vs. News e anche in qualche webinar recente.
Vi chiedo se anche come parafarmacia è consentito erogare almeno alcuni dei nuovi servizi e soprattutto quello di telemedicina.

Come abbiamo effettivamente chiarito nelle ns. recenti pubblicazioni e nel corso di 3 Webinar successivi, le prestazioni elencate da sub a) a sub f) del D.Lgs. 153/2009 – che costituiscono per l'appunto i c.d. *nuovi servizi*, a loro volta tutti riconducibili alla c.d. *Farmacia dei servizi* – sono riservate alle sole farmacie "*in considerazione del più esteso regime di obblighi, e di conseguenti garanzie per la salute dei cittadini, che gravano sulle stesse e che vanno ben oltre la mera*

presenza di un farmacista", come ha precisato nella sent. 66/2017 la Corte Costituzionale volendo
spiegare perché non sia sufficiente la presenza obbligatoria di un farmacista nella parafarmacia per equiparare quest'ultima, neppure sotto questo aspetto, alla farmacia.
Si tenga d'altronde presente che – quel che comunque la Consulta ha ben considerato anche in tale circostanza – quelli che il D.Lgs. ha indicato come "nuovi servizi" sono prestazioni destinate a integrare il rapporto convenzionale SSN-Farmacie, cui notoriamente sono estranee le parafarmacie.
Anzi, la fine sostanza della scelta del legislatore delegato - in conformità alla legge delega, s'intende - di individuare e configurare una serie di servizi [via via aumentati di numero e qualità nel corso dei successivi 12/13 anni e destinati forse ad essere ulteriormente incrementati sia di numero che di qualità], erogabili dalle *farmacie* agli assistiti dal SSN, sta proprio nell'intendimento di irrobustire quel rapporto convenzionale estendendolo per l'appunto ai "*nuovi servizi*", con la sola esclusione delle vaccinazioni e dei test diagnostici espressamente posti a carico esclusivo degli assistiti dal disposto sub e-quater del comma 2 dell'art. 1 del D.Lgs. 153/2009.
Non c'è spazio, in definitiva, per un percorso di legittimazione delle parafarmacie all'erogazione – sia pure a carico degli assistiti – di nessuno di quei "*nuovi servizi*", e quindi neppure per la messa a disposizione della clientela di qualsiasi professionista sanitario, che sia un infermiere o un fisioterapista, oppure un podologo, un nutrizionista e così via…
Il che, ovviamente, vale – e a maggior ragione – anche per un ipotetico servizio, in una parafarmacia, di un qualsiasi servizio di *telemedicina,* peraltro tuttora [anche per le farmacie] in fase di perfezionamento.

(*matteo lucidi*)

2023.11.28 - Pillole della Suprema Corte
[…separazione e divorzio, beni in comunione, antenne condominiali, assegni per la prole, ecc.]

➢ ***La sentenza di divorzio***

Corte di Cassazione – sez. Prima – ord. – 15/11/2023, n. 31827

Secondo la Suprema Corte, la sentenza di divorzio non comporta la cessazione automatica della materia del contendere *né nel giudizio di separazione*, né in quello instaurato per la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi.

➢ ***L'uso individuale di un bene in comunione***

Corte di Cassazione – sez. Seconda – ord. – 08/11/2023, n. 31105

Viene affermato il principio secondo cui la mera occupazione/uso individuale di un bene in comunione - che non impedisca agli altri comproprietari di "*farne parimenti uso*" e/o non ne alteri la destinazione [art. 1102 cod. civ.] - non fa sorgere in capo ai comproprietari, che siano rimasti inerti e/o che abbiano consentito, alcun diritto in termini di risarcimento del danno o indennità.

➢ *Riguardo a un edificio in condominio e all' installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi*

Corte di Cassazione – sez. Seconda – sent. – 08/11/2023, n. 31101

La Cassazione ha stabilito che in un edificio condominiale il *diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive*, così come sancito dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 [ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003], *viene meno quando l'utente dei servizi radio-televisivi ha la possibilità di utilizzare spazi di proprietà personale*.

➢ *Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori: usucapione*

Corte di Cassazione – sez. Seconda – ord. – 06/11/2023, n. 30765

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell'usucapione relativa a un bene posseduto in comunione, affermando che il godimento esclusivo da parte di uno dei suoi compossessori non è di per sé sufficiente a determinare il possesso "*ad usucapionem*", essendo necessaria una "*manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui*".
Possiamo aggiungere che in qualche caso può scattare a carico di uno dei compossessori - se "eccessivamente inerte" rispetto a comportamenti da "proprietario esclusivo" di un altro compossessore - la prescrizione.

➢ *La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio*

Corte di Cassazione – sez. Prima – ord. – 03/11/2023, n. 30643

I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la quantificazione dell'ammontare del contributo, dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere valutata in base al principio di proporzionalità, *valutando i redditi di entrambi i genitori, le esigenze del figlio e il tenore di vita*.

➢ *Sinistro stradale con animali selvatici*

Corte di Cassazione – sez. Terza – ord. – 30/10/2023, n. 30072

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui - nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici – non è sufficiente a integrare la fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ [quella cioè del proprietario dell'animale] la dimostrazione da parte del danneggiato della mera presenza dell'animale in mezzo alla strada, essendo necessario provare altresì che la causa del danno è dipesa [ma non necessariamente in modo esclusivo] dalla condotta dell'animale.

➢ *Il dipendente che non vuole passare da un contratto full time a uno part time*

Corte di Cassazione – sez. lavoro – ord. – 30/10/2023, n. 30093

Secondo la Corte, il mero diniego del dipendente sul passaggio *da un rapporto di lavoro subordinato full time a uno part time* non può essere causa di licenziamento.
Tuttavia, continua la Cassazione, il licenziamento può essere ritenuto legittimo quando l'impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno dipende da serie ed effettive ragioni economiche, e aziendali in genere, del datore

di lavoro che però dovrà naturalmente darne dimostrazione.

➢ *L'unanimità di tutti i condomini*

Corte di Cassazione – sez. Seconda – ord. – 27/10/2023, n. 29838

La Suprema Corte ha affermato che le previsioni del regolamento condominiale che hanno per oggetto/colpiscono diritti esclusivi o ripartizioni delle spese in deroga ai criteri legali devono essere necessariamente approvate all'unanimità di tutti i condomini.

v. Sediva News del 27.11.2023: "*L'unanimità condominiale quando…*"

➢ *Il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata*

Corte di Cassazione – sez. Prima – sent. – 16/10/2023, n. 28727

Secondo la Corte, in tema di crisi familiare è ammissibile - nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. - "*il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*"

v. Sediva News del 03.11.2023: "*Separazione e divorzio con un unico atto: l'iter ecc.*"

➢ *Le sanzioni per la violazione degli obblighi genitoriali*

Corte di Cassazione – sez. Prima – sent. – 13/10/2023, n. 28551

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui le sanzioni per la violazione dei doveri del genitore non si concretizzano esclusivamente in quelle stabilite dal diritto di famiglia, ma possono essere integrate con quelle degli illeciti civili e dare luogo ad un'autonoma azione volta al *risarcimento dei danni non patrimoniali*, nel caso in cui provochino lesioni di diritti costituzionalmente protetti.

➢ *L'indennità "una tantum"*

Corte di Cassazione – sez. lavoro – ord. – 06/10/2023, n. 28186

Secondo la Corte, la pretesa da parte del dipendente dell'indennità "*una tantum*" - in assenza di diverse previsioni - non può essere avanzata per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali la contrattazione collettiva non aveva sancito alcun obbligo.

Tale indennità infatti "*ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica"* con i possibili vantaggi economici che questi ne trae

➢ *La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito*

Corte di Cassazione – sez. Quarta – ord. – 06/10/2023, n. 28186

In tema di incidenti stradali, non sussiste – secondo la Suprema Corte - né violazione di legge, né difetto di motivazione laddove i giudici merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, rilevano la violazione di ordinarie regole di diligenza nonché di specifiche disposizioni, oltre alla prevedibilità dell'evento, in quanto "*La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia*" è rimessa al giudice di merito e gli apprezzamenti di fatto sono sottratti al sindacato di legittimità se coadiuvati da adeguata motivazione.

(*cesare pizza – aldo montini*)

2023.11.29 - la rateizzazione dell'imposta di successione

Il Vs. Studio ha inviato al Fisco la dichiarazione di successione di ns. padre e ora abbiamo ricevuto l'avviso di liquidazione delle relative imposte pari a 8.500 euro.
E' un importo rateizzabile? E in tal caso a quanto ammontano gli interessi?

L'importo nel Vs caso è sicuramente rateizzabile, ed esattamente:

- quanto alla somma di euro 1.700 [pari cioé al 20% dell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta], deve essere corrisposta entro 60 giorni dal giorno in cui Vi è stato notificato l'avviso di liquidazione;
- quanto al residuo importo, pari a euro 6.800, dovrà essere versato in *otto rate trimestrali* [pertanto di euro 850 ciascuna] con scadenza l'ultimo giorno di ciascun trimestre e su ogni rata saranno corrisposti gli interessi calcolati dal primo giorno successivo al pagamento della tranche iniziale.

Preme da ultimo specificare – anche se non è il Vs caso - che la rateazione non è ammessa per importi inferiori a 1.000 euro, ma per contro è estesa a 12 rate nel caso in cui l'importo complessivo da pagare fosse pari o superiore a euro 20.000.

(*marco righini*)

2023.11.29 - Le novità dei primi decreti attuativi della delega fiscale – prima parte

Nella Sediva News del 27 ottobre u.s. ["*Ulteriori novità dalla bozza della Manovra 2024*"] abbiamo accennato al lavoro di formazione da parte dell'Esecutivo dei vari decreti legislativi di attuazione della delega fiscale, alcuni dei quali sono stati perfezionati e presentati alle Camere per l'espressione del relativo parere.

Al fine di rendere quanto più fruibile possibile l'esposizione degli istituti oggetto della delega, abbiamo ritenuto opportuno frazionare in due parti l'analisi – comunque breve - degli aspetti di maggiore rilievo che si colgono dai testi conosciuti.

Vediamo dunque di che cosa in particolare si tratta.

➢ *Il ricorso obbligatorio da parte del Fisco all'autotutela:* nei casi in cui l'Erario ravvisi in uno o più atti impositivi errori [palesi o comunque di facile individuazione come l'*errore di persona*, l'*errore sui calcoli*, l'*errore sull'individuazione del tributo*, l'*errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile*], dovrà obbligatoriamente procedere all'annullamento, parziale o totale, dell'atto emesso, senza che il destinatario debba richiederlo espressamente con apposita istanza [e questo anche nell'ipotesi in cui sia pendente un giudizio].

Tuttavia, se l'atto impositivo é stato oggetto di una sentenza passata in giudicato, l'*Agenzia delle Entrate non potrà procedere all'annullamento in autotutela*,

come anche nel caso di decorso di tre mesi dalla definitività di un atto impositivo non impugnato; *in tutte le altre evenienze*, quando cioè l'errore non sia palese, l'autotutela continuerà a non essere obbligatoria e allora tornerà a costituire un passaggio obbligato la presentazione di un'istanza da parte del contribuente.

➢ *I nuovi interpelli all'AdE…a pagamento:* anche al fine di rallentare il flusso di quesiti che l'Agenzia delle Entrate riceve dai contribuenti, il decreto ha previsto *l'introduzione di un pagamento* [una sorta di corrispettivo] *a favore del Fisco nel caso in cui si presenti un interpello* e il "prezzo" varierà secondo la complessità della vicenda prospettata e/o del tipo di contribuente e/o del suo volume d'affari.

Il Governo ha comunque differenziato *sei categorie di interpelli*: *due* di essi hanno a oggetto i casi di incertezza sull'interpretazione normativa, *altri due* la [per la verità, complessa] disciplina dell'*abuso del diritto* e gli *ultimi due* i requisiti per accedere alla *cooperative compliance.*

E' opportuno anche aggiungere che è prevista la possibilità [riservata tuttavia a ordini professionali, enti pubblici, associazioni di categoria, regioni ed enti locali] di richiedere una *sorta di consulenza giuridica*, i cui aspetti verranno peraltro definiti successivamente in un apposito decreto del MEF.

➢ *Il contraddittorio "preventivo" sui tributi:* nell'ipotesi in cui intenda emettere atti impositivi e/o sanzionatori [relativi a tutti i tributi], l'*AdE sarà obbligata a comunicare al contribuente – a pena della loro annullabilità - i provvedimenti che intende adottare nei suoi confronti, concedendogli un termine di sessanta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni, instaurando così un contraddittorio che deve essere in ogni caso informato ed effettivo*.

Il detto termine di 60gg, potrà essere prorogato di ulteriori 30gg. nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria lo ritenga opportuno. Decorso questo lasso di tempo, l'Agenzia procederà all'emissione del provvedimento *entro i successivi 120 giorni*.

La novità risolve così a favore del contribuente la *vexata quaestio* relativa all'assoggettabilità o meno dei vari tipi di accertamento al *contraddittorio preventivo*, estendendo quest'ultimo a tutte le ipotesi di accertamento.

Non rientrano perciò gli *atti automatizzati* [come ad esempio il controllo formale della dichiarazione dei redditi], che saranno individuati ad ogni buon fine da un apposito decreto del MEF.

➢ *Obbligo di motivazione degli atti impositivi:* i provvedimenti impositivi dell'AdE devono essere sempre motivati, a pena anche qui di annullabilità, indicando i *presupposti di fatto*, le *ragioni giuridiche*, nonché – ed è questa l'importante novità – anche i *mezzi di prova*.

➢ *La proporzionalità nel procedimento tributario:* uno dei decreti attuativi – e si tratta di una novità indubbiamente importante - ha introdotto una sorta di *bilanciamento* tra i diritti del contribuente e la pretesa erariale, cosicché, in soldoni, l'*azione dell'Agenzia delle Entrate non potrà eccedere i fini perseguiti e violare i diritti dei cittadini.*

E questo è un principio che si applica anche in tema di *proporzionalità* delle sanzioni irrogate.

Questa "*seconda parte*", dunque, conclude almeno al momento – perché è naturalmente possibile che altri spunti [forse, peraltro, non di particolarissimo rilievo] si aggiungano via via - la rassegna delle novità introdotte dalla delega fiscale.

➢ *Accertamenti e ne bis in idem:* l'*Ente impositore è obbligato a emettere* un solo accertamento per ciascuna imposta e ciascun anno*, al fine di non incorrere nel bis in idem*.

Era invalsa infatti la prassi, tutt'altro che commendevole, di notifica di accertamenti c.d "a singhiozzo", nel senso che per lo stesso anno di imposta l'AdE emetteva *più accertamenti parziali* aventi a oggetto il medesimo tributo, quel che questa disposizione dovrebbe rendere evidentemente impossibile.

Inoltre, il Fisco – altra novità importante - non potrà utilizzare mezzi di prova *raccolti oltre trenta giorni* [prorogabili di ulteriori trenta giorni nell'ipotesi di verifiche fiscali particolarmente complesse, ma non più di ulteriori quindici per i lavoratori autonomi] di permanenza presso la sede del contribuente, o quando tali prove siano state acquisite in violazione di libertà costituzionalmente riconosciute.

➢ *Nullità e annullabilità degli atti impositivi:* secondo il nuovo regime normativo, la *nullità* potrà essere sempre eccepita in sede amministrativa e giudiziaria e sarà rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

Si deve trattare in ogni caso di ipotesi di *nullità* riguardanti vizi individuati e qualificati dalla futura normativa, mentre le mancate e/o erronee informazioni sul responsabile del procedimento, e/o sulle modalità di impugnazione, e/o sugli uffici presso cui richiedere informazioni, non comporteranno l'*annullabilità dell'atto*, invece eccepibile in sede di ricorso alla Corte di Giustizia tributaria di I grado territorialmente competente.

➢ *Inesistenza e irregolarità della notifica degli atti impositivi:* sarà ritenuta inesistente la notificazione di cartelle di pagamento di accertamenti privi di uno dei suoi elementi essenziali, mentre negli altri casi la notificazione in violazione di legge è *nulla*, ma sanabile nel caso di raggiungimento dello scopo dell'atto.

➢ *Iscrizioni a ruolo:* non sarà più assoggettata a *nullità*, ma ad *annullabilità*, l'iscrizione a ruolo - derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione dei redditi - operata in violazione dell'obbligo di invitare i contribuenti a fornire preventivi chiarimenti.

➢ *Efficacia temporale delle norme tributarie:* entreranno in vigore dal periodo d'imposta successivo a quello della loro approvazione le modifiche normative riguardanti i tributi dovuti periodicamente [ad es. l'Irpef] e inoltre le *presunzioni legali* non si

applicheranno retroattivamente.

➢ *Obbligo di conservazione della documentazione:* anche la documentazione fiscale dovrà essere conservata per dieci anni, allineandosi così al termine previsto ai fini civilistici dal codice.

➢ *Nuovi servizi informatici per i contribuenti:* per aiutare i contribuenti "minori" [persone fisiche, sas, snc e contribuenti che applicano un regime di contabilità semplificata] a dissipare il numero più alto possibile di dubbi circa eventuali quesiti da porre all'AdE, saranno messe a disposizione gratuitamente delle nuove banche dati alle quali proporre, *con un sistema di intelligenza artificiale*, istanze riguardanti casi concreti.

➢ *Il versamento rateale delle imposte:* sarà possibile rateizzare le imposte dovute a giugno di ogni anno non più soltanto fino al 16 novembre, ma – attenzione - ***verrà aggiunta anche la scadenza del 16 dicembre***, ***anche senza opzione espressa nella dichiarazione dei redditi***, risultando prevalente il comportamento concludente adottato in sede di versamento [ma questa disposizione non si applica agli oneri contributivi].

Verranno inoltre parificate le date di scadenza delle rate tra i contribuenti titolari e non di partita iva, poiché – *altra novità molto rilevante soprattutto sul piano pratico* - *tutte scadranno al 16 di ciascun mese* [attualmente per i titolari di partita iva la scadenza è fissata al 16, mentre per i non titolari di partita iva è fissata all'ultimo giorno di ogni mese].

➢ *Anticipo del termine per la trasmissione della dichiarazione dei redditi: verrà anticipato dal 30 novembre al 30 settembre il termine per trasmettere telematicamente le dichiarazioni dei redditi*, sempreché la pubblicazione delle relative istruzioni e i modelli ISA siano anticipate [al 30 aprile per il 2024 e al 15 marzo per il 2025].

➢ *Il mod. 730: viene esteso il mod. 730 precompilato a tutte le tipologie reddituali relative alle persone fisiche non titolari di partita iva*, che dunque conterranno anche redditi di natura finanziaria e/o da investimenti all'estero; inoltre, dal periodo d'imposta 2023 verranno predisposte dall'AdE le dichiarazioni precompilate anche per le persone fisiche titolari di redditi diversi da lavoro dipendente e di pensione e perciò titolari anche di redditi da lavoro autonomo e di impresa.

➢ *CU per i contribuenti forfettari:* "sparisce" a decorrere dal 1° gennaio 2024 la *Certificazione Unica* relativa ai compensi corrisposti ai contribuenti c.d. *forfettari*, tenuto conto che *sempre dalla stessa data scatta l'obbligo anche per questi contribuenti della fatturazione elettronica*.

➢ *Tessera Sanitaria:* viene assunta a regime, come avevamo già anticipato, la *cadenza semestrale* della trasmissione dei dati al sistema Tessera Sanitaria.

➢ *Sospensione della riscossione ad agosto e dicembre:* i controlli automatizzati e quelli formali delle dichiarazioni annuali saranno sospesi nei mesi di agosto e dicembre: una novità naturalmente ricca di buon senso.

➢ *Crediti d'imposta:* il contribuente non decadrà dal beneficio dell'utilizzazione dei crediti d'imposta nel caso di omessa indicazione nella dichiarazione annuale.

➢ *Trasmissione telematica dei corrispettivi:* sarà semplificata la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi mediante *software* che garantiscano sicurezza dei dati trasmessi.

➢ *Cassetto Fiscale:* sarà possibile scaricare *massivamente* i dati disponibili nel *cassetto fiscale* di ciascun contribuente, *che conterrà anche tutti gli atti e le comunicazioni notificate dall'Agenzia delle Entrate.*

➢ *Garante nazionale del contribuente*: saranno sostituiti i *garanti regionali* del contribuente con un unico *garante nazionale* che vedrà perciò ampliate le sue prerogative.

Anche in questa circostanza è necessario attendere, è chiaro, il parere delle Camere tanto più trattandosi di temi complessi, e però in linea di massima non dovrebbero vedere la luce modifiche sostanziali ai testi dei decreti legislativi proposti dal Governo [che d'altronde – come abbiamo ribadito più volte - è ormai da tempo il vero nostro legislatore…].

(*matteo lucidi*)

2023.11.30 - Un chiarimento sulle… ferie natalizie

Sono stato assunto da ormai un anno in una farmacia dove lavoro con turni distribuiti (secondo le esigenze della farmacia e anche degli altri collaboratori) dal lunedì al sabato per un totale di 40 ore settimanali. Per le vacanze di natale quest'anno ho chiesto le ferie dal 23 dicembre (che è sabato) fino al 1° gennaio. Vi scrivo per chiedervi questo: quanti di questi giorni sono effettivamente calcolabili come ferie? E, più precisamente, i due sabati (23 e 30 dicembre) compresi nel periodo verranno computati nel calcolo dei giorni di ferie o no, considerando che solitamente non lavoro tutti i sabati ma mi alterno anche con gli altri colleghi?

Ai sensi dell'art. 28 del *CCNL farmacie private*, i lavoratori hanno diritto a un periodo di *ventisei giorni* di ferie annuali, dato che "*la settimana lavorativa – quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale – è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie".*

Dal computo restano naturalmente escluse le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali e dunque, nel Suo caso, Natale, Santo Stefano e Capodanno.

Per scendere, infine, nel concreto del quesito, Lei si vedrà "scalare" sei giorni, per l'appunto, di ferie godute.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.12.01 - L'indetraibilità dell'abbonamento al trasporto pubblico Erasmus

Ho iscritto mio figlio all'Università di Bologna e sta frequentando un programma Erasmus a Madrid. Avendo

sottoscritto un abbonamento al trasporto pubblico posso portare in detrazione la spesa sostenuta?

La risposta è negativa.
In base a quanto previsto dall'art. 15 del D.P.R. 917/1986 è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
La detrazione, che spetta anche se le spese sono sostenute nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 917/1986, è calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro.
L'Agenzia delle Entrate, nella Circolare n. 14/2023, ha chiarito che nel caso di *abbonamenti unici* [che coprano una tratta nazionale ed una estera] la detrazione spetta solo sulla parte di spesa sostenuta per l'abbonamento riferibile alla tratta nazionale, anche se - nel caso in cui non sia possibile individuare la quota di costo riferito al trasporto della sola tratta nazionale - *la detrazione spetta sull'intera spesa sostenuta*.
Venendo al quesito, quindi, considerato che la norma fa esplicito riferimento ai *servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale*, in ambito nazionale non sarà possibile portare in detrazione la spesa sostenuta per l'acquisto dell'abbonamento al trasporto pubblico di Madrid.

(*andrea raimondo*)

2023.12.04 - Le dimissioni del lavoratore per giusta causa

Il magazziniere della farmacia, assunto con contratto a tempo indeterminato, ci ha comunicato le sue dimissioni per giusta causa. Il dipendente sostiene di essere stato oggetto di demansionamento ingiustificato da parte nostra.
Quanto asserito dal magazziniere non è vero e secondo noi non sussiste la giusta causa: quali sono i passi da compiere per contestare le dimissioni?

Le dimissioni sono un *atto unilaterale* con cui il lavoratore decide di recedere dal rapporto di lavoro.
In genere, il lavoratore deve rispettare un periodo di preavviso, che varia secondo la sua anzianità di servizio e le previsioni del CCNL di appartenenza, anche se in alcuni casi [come vedremo meglio tra un momento] egli *può dimettersi per giusta causa senza preavviso*.
Nello specifico, le *dimissioni per giusta causa* sono quelle che possono essere spiegate, ma non sempre evidentemente giustificate, quando al datore di lavoro è ragionevolmente ascrivibile un *comportamento grave*, tale da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, ed è appunto in questi casi che il lavoratore *non è tenuto a rispettare il periodo di preavviso* e di conseguenza *ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso* oltre all'*indennità di disoccupazione*, come, insomma, se fosse stato licenziato.
Le conseguenze delle *dimissioni per giusta causa* del lavoratore sono dunque le seguenti:

- il dipendente, lo ribadiamo, *non ha l'obbligo di rispettare il preavviso*, tenendo presente che il preavviso è un periodo di tempo, durante il quale il lavoratore deve continuare a lavorare per l'azienda: perciò, *in caso di dimissioni con giustificazione,* egli è libero di lasciare l'azienda anche immediatamente;
- inoltre, il lavoratore *ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso* che – giova ricordarlo – è una somma di denaro che l'azienda deve corrispondergli in sostituzione del preavviso non rispettato e il suo ammontare è pari alla retribuzione che il dipendente avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso;
- da ultimo, come accennato, il dipendente ha *diritto all'indennità di disoccupazione*, che è una prestazione economica erogata dall'INPS ai lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro.

Tra le più comuni ipotesi di *dimissioni per giusta causa* – che sono per lo più di matrice giurisprudenziale - figurano:

- *un comportamento ingiustificato e grave del datore di lavoro*, come ad esempio il mancato pagamento della retribuzione per alcuni mesi e/o un ingiustificato demansionamento.
- *una modifica delle condizioni di lavoro che rendano impossibile o eccessivamente gravoso il proseguimento del rapporto* [si pensi allo *spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"*].

Le *dimissioni per giusta causa* devono essere formalizzate dal dipendente esclusivamente con modalità telematica.
In conclusione, rispondendo al quesito, qualora riteniate che non sussistano ragioni per una *giusta causa di dimissioni*, potrete procedere non corrispondendo l'indennità sostitutiva del preavviso e comunicando all'Inps - e al lavoratore per conoscenza- che a vs. avviso le dimissioni devono essere intese quali meramente *volontarie*, affinché l'ente non eroghi prestazioni a sostegno del reddito.
Da parte sua, è chiaro, il lavoratore potrà ricorrere in giudizio per invocare [e dimostrare] la sussistenza di una *giusta causa* delle dimissioni da lui presentate, e però con onere della prova naturalmente a suo carico.

(*aldo montini*)

2023.12.05 -In vista un nuovo balzello per le imprese/farmacie con riflessi…
[*…nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni*]

L'art 24 del ddl. di Bilancio 2024, infatti, pone a carico delle imprese l'obbligo assicurativo [circa anche] i *rischi catastrofali*.
Secondo la bozza del ddl., in particolare, le imprese – e quindi anche le farmacie - con sede legale o stabile organizzazione in Italia sarebbero tenute a stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali direttamente causati da eventi quali: *i sismi*, *le alluvioni*, *le frane*, *le inondazioni e le esondazioni*.
L'*obbligo assicurativo* dovrebbe essere adempiuto *entro il 31 dicembre 2024*.
La polizza deve/può prevedere un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15% del danno e *l'applicazione di premi proporzionali al rischio*.

Le imprese agricole sono escluse dall'obbligo di assicurazione. L'eventuale inosservanza di quest'obbligo - da parte sempre delle imprese/farmacie - verrà valutata in fase di assegnazione di contributi, sovvenzioni e agevolazioni di carattere finanziario che abbiano una qualsiasi incidenza su risorse pubbliche.

(*aldo montini*)

2023.12.05 - L'aspettativa non consente di "aggirare" l'incompatibilità con lo status di socio

Vorrei chiedervi se l'incompatibilità tra la partecipazione a una società titolare di farmacia e il rapporto di lavoro subordinato con una azienda privata viene meno in caso di aspettativa e se, in caso contrario, questa incompatibilità può essere altrimenti superata.

Ne abbiamo già parlato in qualche circostanza e qui possiamo soltanto ripeterci.

L'*aspettativa*, di per sé, non è una causa di interruzione del rapporto di lavoro, ma di mera *sospensione*: il rapporto, dunque, continua a spiegare la sua efficacia anche per tutta la durata dell'*aspettativa*.

Ora, come sappiamo, l'incompatibilità "*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*", prevista sub *c)* dell'art. 8, comma 1, della l. 362/91, è stata una figura tormentata e almeno in parte lo è tuttora, come è vero che sono stati necessari gli interventi della Corte costituzionale e del Consiglio di Stato – in rapida successione tra loro nel primo semestre del 2020 – per fare luce [non pienamente, ma forse quanto può bastare, almeno al momento] sulla migliore interpretazione del disposto sub c).

La Corte e il CdS – molti certo lo ricorderanno – hanno in sostanza distinto le fattispecie per così dire "ordinarie" [per le quali vale la distinzione delineata dalla Consulta tra socio di *mero* capitale (*non incompatibile*) e socio che assume ruoli apicali nella società (invece *incompatibile*)] da quella che, ben diversamente, nel primo triennio coinvolge *in senso assoluto* i vincitori in forma associata di una sede in un concorso straordinario. Costoro, infatti, non hanno alcuna possibilità di aggirare tale incompatibilità, neppure pertanto astenendosi espressamente dallo svolgimento di incarichi gestori, e devono quindi *interrompere* con le dimissioni il loro rapporto di lavoro. Ma nel Suo caso, ritenendo che non si tratti di una farmacia conseguita in un concorso straordinario, ove Lei assumesse la veste di socio accomandante in una sas o di socio di *mero* [più o meno…] capitale in una srl, potrebbe parteciparvi senza necessità di dover ricorrere alla *sospensione* dell'attuale Suo rapporto di lavoro.

Perciò, in questa eventualità, l'*aspettativa* sarebbe soltanto una Sua libera scelta. E tuttavia, è chiaro, non deve trattarsi per quanto La riguarda di un'azienda industriale del settore del farmaco, dato che in tale evenienza l'incompatibilità sarebbe e resterebbe in ogni caso *assoluta*, costringendo Lei alle dimissioni.

(stefano lucidi)

2023.12.06 - Omaggi natalizi: aspetti reddituali, iva e irap

Avvicinandosi le festività, ci pare il momento opportuno – come del resto ogni anno di questi tempi – richiamare le regole fiscali applicabili a *omaggi natalizi*, che si rivela per le farmacie [e non solo, ovviamente] un tema sempre molto importante, quindi da conoscere quanto più possibile.

Nei fatti, del resto, questa può essere un'ottima circostanza – come gli amanti del *marketing* sanno bene – per omaggiare i propri clienti e/o i fornitori, e però anche [ma, diremmo, soprattutto] i dipendenti della nostra farmacia.

È allora doverosa anche quest'anno un'analisi, in particolare, di tutti i risvolti fiscali nelle due diverse ipotesi distinguendo perciò, segnatamente:

- *i beni e/o servizi offerti ai dipendenti;*

e

- *i beni e/o servizi erogati ai clienti e/o ai fornitori*, cioè ai soggetti "terzi" rispetto alla farmacia.

➢ *Omaggi ai dipendenti*

Qui il trattamento fiscale del costo sostenuto dal datore di lavoro per l'acquisto di *beni da destinare appunto come omaggio ai dipendenti e/o ai soggetti fiscalmente assimilati* [come i co.co.co, i collaboratori all'impresa familiare, i prestatori di lavoro autonomo occasionale], e differenziando tra loro le varie imposte, è il seguente.

Iva

L'imposta assolta sugli acquisti dei detti beni – *quando, beninteso, non si tratti di articoli o prodotti acquistati dalla farmacia per la rivendita e quindi oggetto dell'attività dell'impresa* [si pensi, ad esempio, a uno smartphone che non è evidentemente un articolo che le farmacie in genere trattano] - è *indetraibile*, indipendentemente dall'ammontare del costo sostenuto.

Peraltro, l'eventuale successiva loro cessione gratuita [proprio come nel caso dell'"omaggio"] è esclusa da IVA secondo quanto disposto dall'art. 2, c.2, n. 4 del dpr n. 633/72, cosicché in sostanza per queste operazioni *la farmacia non deve emettere nessun documento fiscale*.

Ben diversamente, quando gli *omaggi* ai dipendenti riguardino *beni oggetto dell'attività*, come ad es. un cosmetico, la *detrazione* dell'Iva relativa al costo sostenuto dalla farmacia spetta per il totale del suo ammontare, ma allo stesso modo – attenzione - la farmacia sconta l'Iva [sempre per il totale del suo ammontare] sulla successiva cessione gratuita al dipendente: insomma, come vediamo, l'intera operazione ai fini dell'Iva diventa *neutra*, anche se evidentemente è sempre facoltà della farmacia non detrarre l'Iva sull'acquisto del cosmetico e di conseguenza non assoggettare all'imposta la successiva cessione gratuita.

Irpef o Ires

Invece, sia che gli *omaggi* riguardino *beni estranei* oppure *beni inerenti all'attività* dell'impresa di farmacia [quindi, per stare allo stesso esempio, il cosmetico, ma potremmo aggiungere anche il caso non infrequente del telefono cellulare], il loro costo di acquisto - *che diventa una spesa per prestazioni di lavoro* – è comunque, proprio per questo, *interamente deducibile* come costo d'esercizio della farmacia, e d'altronde nella stessa tipologia di costo rientrano anche le spese sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità ai lavoratori.

Irap

I costi sostenuti *vanno anche qui inclusi tra le spese per prestazioni di lavoro* e però – appunto in quanto tali - non concorrono [perché *indeducibili*] alla formazione della base imponibile IRAP, quale che sia la forma giuridica con cui la farmacia è esercitata, cioè indifferentemente che si tratti di un'impresa individuale o di una società, di persone o di capitali che sia.

* * *

Aggiungendo ora qualche ulteriore precisazione anche con riguardo ai riflessi di queste operazioni sulla posizione fiscale dei lavoratori, è bene ricordare che - secondo quanto disposto dall'art. 51, comma 2, del DPR 917/1986 - *gli omaggi ai dipendenti non concorrono sempre a formare reddito per questi ultimi ma SOLTANTO quando il valore complessivo dei beni sia di importo inferiore per ciascun periodo d'imposta a € 258,23 per ogni unità lavorativa* [anche se part-time] *ma tenendo presente che tale soglia di esenzione è passata da € 258,23 a € 3.000 per il 2023 per i soli dipendenti con figli a carico* (art. 40 DL 48/2023)*.

**N.B. - Sono considerati a carico i figli con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili (tetto elevato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), ai sensi dell'art. 12, comma 2, del D.P.R. 917/1986*

Pertanto, affinché gli *omaggi* non costituiscano per l'appunto reddito imponibile per il dipendente, è imprescindibile che - nel corso di uno stesso periodo d'imposta - non siano state elargite al lavoratore liberalità in beni per un valore complessivo superiore alle dette soglie** [€ 258,23 e per quest'anno € 3.000 per chi ha figli a carico], ricordando inoltre che a questi fini tra gli *omaggi* rientrano anche, ad esempio, le somme anticipate o rimborsate ai dipendenti dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

**N.B. *Nel 2024, stando all'art. 6 della Legge di Bilancio 2024 [ormai all'ultimo miglio], dovrebbe essere introdotto un doppio limite di non imponibilità: ai dipendenti, cioè, con figli fiscalmente a carico spetta un plafond esente su base annua di 2.000 euro, mentre, in assenza di figli, il limite scende a 1.000 euro.*

Infine, attenzione, il superamento di quegli importi limite – ribadiamo, € 258,23 e per quest'anno € 3.000 [per chi ha figli fiscalmente a carico] - comporta addirittura, come abbiamo già osservato a suo tempo, anche la *tassazione dell'intera somma/valore* oggetto di liberalità al dipendente.

➢ *Omaggi alla clientela [e/o ai fornitori]*

Anche in questa diversa macro-ipotesi, nel caso di *omaggi a terzi costituiti da beni non inerenti all'attività d'impresa*, la valutazione va operata sotto tre distinti profili:

Iva

La detraibilità dell'imposta sugli acquisti di *omaggi* a clienti e fornitori è collegata al costo dei singoli beni **e** quindi:

- **per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 50, l'IVA è *interamente detraibile*;**
- **per i beni di costo unitario superiore a € 50, l'IVA è invece *indetraibile*.**

Irpef o Ires

Il costo sostenuto dalla farmacia, sempre per l'acquisto dei detti beni, si qualifica come *spesa di rappresentanza* (art. 108, comma 2, D.P.R. 917/1986), a prescindere dal valore unitario del bene, e dunque il loro *costo è deducibile*:

- ***interamente*, laddove l'importo unitario sia pari o inferiore a € 50;**
- ***in misura percentuale*, ma per scaglioni rispetto ai ricavi qualora per quanto detto il costo unitario del bene-omaggio sia superiore a € 50 *** ;**

**** N.B. Ai fini del rispetto del rispetto di tale limite di € 50, nel caso di omaggi a loro volta costituiti da più beni occorre fare riferimento al valore complessivo di tutti quelli che compongono l'omaggio, e non al valore di ciascuno di essi. Così, ad esempio, un cesto natalizio composto da una bottiglia di vino del valore di 20 euro, di un panettone del costo di 10 euro e di formaggi per 30 euro è da considerarsi per il valore complessivo di 60 euro.*

e, come si rileva dallo schema seguente, per la generalità delle farmacie tale misura percentuale è pari all'1,5% dei ricavi complessivi]

Ricavi complessivi nel periodo d'imposta	% di deducibilità per omaggi
Fino a 10 milioni di euro	1,5
Oltre 10 milioni di euro a fino a 50 milioni di euro	0,6
Oltre 50 milioni di euro	0,4

Irap

Occorre distinguere tra:

- *soggetti IRES e soggetti IRPEF* che hanno optato per la determinazione dell'IRAP secondo le regole delle società di capitali [in pratica, più o meno la totalità delle farmacie assistite]: per tali soggetti, le *spese di rappresentanza* sono interamente deducibili;
- e *soggetti IRPEF*, che invece determinano l'IRAP ai sensi dall'art. 5-bis, del dlgs n. 447/1997 [si tratta delle società di persone e delle ditte individuali]: qui le *spese di rappresentanza*, in quanto *oneri diversi di gestione*, sono indeducibili.

* * *

Questo, per concludere, è il quadro generale degli aspetti fiscali relativi agli *omaggi* offerti dalla farmacia ai dipendenti e ai clienti/fornitori, ma – come probabilmente avrete colto – questo regime [se prescindiamo dalla citata novità dei 3.000 euro, di cui peraltro abbiamo dato più volte notizia a suo tempo, per chi ha figli fiscalmente a carico introdotta dal *Decreto Lavoro*] replica sostanzialmente quello in atto in questi ultimi anni.

(andrea raimondo)

2023.12.07 - L'uso non corretto di beni sociali

La ns. snc, titolare di due farmacie, ha tra i beni anche due vetture utilizzate effettivamente per i due esercizi; ma da qualche mese – siamo tre soci – un socio si serve di una delle due auto per fini chiaramente personali facendo

quindi mancare una vettura alla società, che ripeto per noi è molto importante.
L'altro socio ha contestato questa situazione con una lettera scritta da un avvocato e io in pratica non vorrei litigare con nessuno dei due ma non so come comportarmi: può un socio utilizzare un bene sociale esclusivamente per fini propri?

La risposta è negativa perché l'art. 2256 cod. civ. sancisce che "*il socio non può servirsi senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società*".
Si tratta peraltro di una disposizione che è il riflesso del principio di destinazione specifica impressa ai beni sociali, che quindi non possono essere distratti per finalità diverse da quelle espressamente indicate nell'atto costitutivo/statuto della società ovvero convenute separatamente tra i soci.
Pertanto, come chiaramente precisa la norma, l'uso personale delle cose sociali – senza ovviamente il consenso di tutti i soci [anche se per la verità avremmo qualche dubbio sulla liceità, quantomeno dal punto di vista fiscale, di questa condotta, anche nel caso della "complicità" dell'intera compagine…] - costituisce un'ipotesi di *violazione del contratto sociale* e determina l'obbligo a carico del socio inadempiente di risarcire gli eventuali danni arrecati con il suo comportamento.
Per giunta, nei casi più gravi, sorge addirittura a favore degli altri soci il diritto di chiederne l'esclusione dalla società (art. 2286 cod. civ.).

(matteo lucidi)

2023.12.07 - Solidarietà attiva tra i coniugi in comunione legale

Ricordando che la solidarietà* [attiva] tra più creditori – secondo Cass. Civ. n. 2822/2014 - "*deve risultare espressamente dalla legge o da un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni*", un'altra decisione [ma molto recente] della Suprema Corte è intervenuta su un caso di prestito concesso a un terzo da due coniugi in comunione legale tra loro utilizzando il denaro di un c/c comune.

*Art. 1292 cod. civ. "*L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori*".

Si tratta per l'appunto, precisa la Cassazione, di un'ipotesi – pure in assenza di un preesistente negozio giuridico [accordo in forma scritta tra i coniugi o tra loro e il terzo] - di *solidarietà tra creditori*, che qui sono naturalmente i due coniugi.
Infatti, le regole della comunione legale prevalgono – continua la decisione della Corte – "*sul principio della parziarietà delle obbligazioni solidali dal lato attivo*" [*Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 20/11/2023, n. 32161*].
È chiaro allora, per concludere, che in questi casi il debitore si libera interamente dell'obbligazione anche laddove restituisca l'intero importo del prestito soltanto a uno dei creditori in solido, cioè a uno dei coniugi.

(cesare pizza)

2023.12.11 - Credito d'imposta Mezzogiorno…ora o mai più

[…scade infatti il 31 dicembre p.v. il termine per la fruizione del credito d'imposta Mezzogiorno; dal 1° gennaio sarà la volta del credito ZES, ma a condizioni meno vantaggiose…]

C'è dunque tempo **fino al 31 dicembre 2023 per poter fruire del credito d'imposta Mezzogiorno** – di cui alla Legge 208/2015 – che, ricordiamo, è rivolto a tutte le imprese [quindi anche alle farmacie] che acquistano *beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive* ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
Nella gran parte dei casi – naturalmente per quel che in particolare riguarda le farmacie – il credito in argomento è pari al 45% dell'*investimento effettuato* [chiariremo meglio tra un momento quando l'investimento si considera *effettuato*] ed è spendibile – previa presentazione di apposita istanza telematica – direttamente *in compensazione con qualunque tributo/contributo nel Mod. F24*.
Per poter quindi considerare *effettuato* un investimento deve essere *sempre* tenuta in considerazione la regola generale della *competenza* di cui all'art 109 del D.P.R. 917/1986, ai sensi del quale, giova ricordarlo:
- *per l'acquisto a titolo definitivo* – quindi in proprietà o a titolo di altro diritto reale – *di beni mobili* [ad *es*. casse automatiche, distributore automatico, robot, ecc.] *rileva la data di consegna o spedizione oppure, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo appunto della proprietà o di altro diritto reale*;
- per i beni acquisiti, invece, con *contratti di leasing* rileva *il momento in cui il bene viene consegnato all'utilizzatore* [o la data del collaudo con esito positivo, se previsto].
Ora, in luogo del credito Mezzogiorno dal *1° gennaio 2024* troverà tuttavia spazio la ZES (*Zona Economica Speciale*) UNICA PER IL MEZZOGIORNO, istituita infatti con il recente D.L. 124/2023, che prevede la possibilità di beneficiare di un credito d'imposta *fino al 60% per PMI* [cui appartiene la quasi totalità delle farmacie] delle spese sostenute per gli *investimenti effettuati* nelle regioni ***Abruzzo***, ***Basilicata***, ***Calabria***, ***Campania***, ***Molise***, ***Puglia***, ***Sicilia*** e ***Sardegna***.
Nel dettaglio, *sono agevolabili gli investimenti* - facenti parte di un progetto di investimento iniziale - *relativi* ***sia*** *all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti* [o che vengono impiantate nel territorio], ***sia*** *all'acquisto di terreni* ***e sia anche*** all'acquisizione, alla realizzazione o all'ampliamento di *immobili strumentali agli investimenti*.

NB: Il valore dei terreni e degli immobili non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato.

Il credito d'imposta è ovviamente commisurato alla quota del costo complessivo dei beni *acquistati* [o in caso di investimenti immobiliari, *realizzati*] dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024.
Senonché, **attenzione**, ed è proprio qui la *penalizzazione più rilevante per tutte o quasi le farmacie*, **NON sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro**.
Sempre il decreto ZES all'art. 11 prevede inoltre un piano strategico triennale che in coerenza con il PNRR individui anche in modo differenziato per le regioni che ne fanno parte a) i settori da promuovere e quelli da rafforzare; b) gli investimenti e gli interventi prioritari per lo sviluppo della ZES unica; c) e le modalità di attuazione.
Il cammino naturalmente è ancora lungo e non è dato sapere pienamente, a oggi, ***se e come*** il settore farmacie rientrerà nel decreto ZES, diventando quindi inevitabile dover attendere il 30 dicembre p.v. [o giù di lì] – data in cui verrà emanato apposito decreto attuativo – affinché il tutto cominci a delinearsi.
Dovendo, anzi potendo – sia pure soltanto fino al 31 dicembre – aspirare ancora, come detto all'inizio, al credito d'imposta Mezzogiorno, può rivelarsi preferibile in molte circostanze scegliere appunto il *certo* [che è proprio il credito d'imposta Mezzogiorno nei suoi ultimi giorni di vita] piuttosto che l'*incerto* [ovviamente il credito ZES, per la non sicurissima sua applicabilità alle farmacie].
Perciò, in sintesi e per concludere, laddove aveste in serbo in queste ore l'idea di procedere a investimenti in beni strumentali dal costo non superiore a 200.000 euro [pensiamo alla vending machine, all'etichettatrice, alla cassa automatica, ecc…], forse – ma, chissà, senza forse… – **può** valere la pena pensarci, con l'aiuto evidentemente del consulente di riferimento, in tempi brevissimi e quindi non proprio alle ore 24.00 del giorno di San Silvestro…
(marco righini)

2023.12.12 - Come sviluppare l'immagine social della farmacia

Non ho potuto partecipare ai vostri corsi sui Social ma ho partecipato al vs. Webinar sull'argomento del 20 aprile, e mi sono reso conto che i Social possono veramente aiutare le nostre farmacie, anche se fino un paio di anni fa non ero della stessa idea anche per l'età abbastanza adulta.
Avete qualche consiglio specifico da darmi proprio per rafforzare, seguendo le vs. indicazioni, la posizione della mia farmacia sulla rete?

Premettiamo innanzitutto che, oggi come non mai, promuovere la propria farmacia attraverso le piattaforme *social* [*Facebook, Instagram, Tik Tok, Whatsapp ecc...*] non è più una mera possibilità ma una vera e propria necessità, in quanto tutti – anche i non più tanto giovani – hanno uno *smartphone* e l'accesso a internet è pressoché illimitato.
Per poter usufruire al meglio di tutti i vantaggi offerti da queste piattaforme è necessario dar vita a una "*vera farmacia social*" e sviluppare un'immagine *social* solida ed ecco alcuni consigli pratici:

- *creazione di contenuti*: registrare video sui rimedi contro i diversi disturbi di stagione, ricordando sempre di qualificarsi in modo da aumentare l'autorevolezza del contenuto;
- *programmazione dei post su Facebook*: post più vecchi di 6 ore hanno molto probabilmente una bassa visibilità e per ovviare a tale problematica è sempre meglio caricare contenuti due o tre volte al giorno e – se ciò non fosse possibile – concentrarsi maggiormente sul fine settimana; durante il *week end*, infatti, le persone passano più tempo sui *social*, ed è più facile che si imbattano nei vostri *post*. Consigliamo, inoltre, di non "postare" nelle ore serali, prediligendo mattina e pomeriggio e inserire *hashtag* nel testo (es: *#rimedicontroilmaldigola*) è un buon modo per aumentare la visibilità;
- *qualità dei contenuti*: non soffermarsi esclusivamente sui prodotti e/o sugli sconti, ma offrire al pubblico una serie di contenuti di informazioni/consulenze;
- *diversificare*: una strategia digitale non si basa solo sulla presenza della farmacia sui *social*, ma deve essere coadiuvata da un sito web dove pubblicare i vari contenuti per poi essere utilizzati e menzionati nei *post*.

Infine, ricordiamo che essere *presenti sulle piattaforme digitali* significa essere *presenti nel mercato globale*: e però, teniamolo sempre presente, bisogna esserci in modo continuo e professionale, perché la costanza è fondamentale per "imporsi" con successo sui *social*.

(michela pallonari)

2023.12.12 - Il Tar del Lazio "sospende" il Titolare Effettivo

Il TAR del Lazio, con l'ordinanza numero 8083/2023, ha accolto il ricorso di un'associazione di categoria che chiedeva la sospensione del decreto del *Ministero delle Imprese e del Made in Italy* [del 29 settembre 2023] contenente le regole attuative per la trasmissione dei dati del "*Titolare Effettivo*" alle Camere di Commercio, un tema che abbiamo affrontato più di una volta illustrandone le caratteristiche e indicandone i termini di adempimento.
Con il detto provvedimento, pubblicato il 7 dicembre u.s., il TAR ha dunque ritenuto [interrompendo così il periodo di 60 giorni previsto per la comunicazione a seguito della pubblicazione del citato decreto ministeriale in G.U.] di concedere la sospensiva del decreto stesso, che aveva introdotto – come si ricorderà - l'obbligo di comunicare i dati del *titolare effettivo* alle Camere di Commercio *entro l'11 dicembre 2023*.
La questione resta ora in sospeso perlomeno fino all'udienza fissata per il merito al 27 marzo 2024.
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare ritenendo sussistere – come si rileva dall'ordinanza - sia il "*fumus boni iuris*" che il "*periculum in mora*", evidenziando la complessità delle questioni sollevate [incluse quelle relative alla compatibilità con le normative eurounitarie] e la necessità di un loro esame approfondito.
Il "*periculum in mora*" è stato riconosciuto considerando, in particolare, l'impatto potenzialmente *irreparabile* sulle situazioni giuridiche interessate dalla prossima scadenza

dei termini [nel frattempo evidentemente scaduti…] per l'adempimento degli obblighi di comunicazione.
Ne sapremo di più nella primavera del prossimo anno.

(*aldo montini*)

2023.12.13 - Acquisto box pertinenziale e subentro nel diritto alla detrazione per quote annuali delle spese di realizzazione del box

Sto acquistando un box auto come pertinenza del mio appartamento e il venditore mi ha fatto presente che potrei usufruire della detrazione delle spese per quote annuali, effettuando io stesso i pagamenti relativi tramite bonifico. È corretto? E in che misura spetta il beneficio?

In primo luogo, il beneficio spetta senz'altro e dunque la risposta alla prima domanda non può che essere affermativa.
Infatti, l'art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b) prevede la *detrazione dall'imposta lorda* di un importo pari al 50% [e questa è la risposta al secondo interrogativo] delle spese documentate, fino a un loro ammontare complessivo non superiore ad euro 96.000, *da ripartire in 10 quote annuali di pari importo*.
Inoltre, il beneficio fiscale è ammesso *per le sole spese imputabili alla realizzazione delle opere* [nella specie, è chiaro, consistente nella costruzione stessa del box] e a condizione che esse siano comprovate da apposita attestazione rilasciata dal venditore.
Nel Suo caso, quindi, per usufruire dell'agevolazione – subentrando al venditore - Lei dovrà, in sintesi, essere in possesso della seguente documentazione:

1. *atto di acquisto o preliminare di vendita* da cui emerga la sussistenza del *vincolo di pertinenzialità* tra l'edificio abitativo e il box auto;

2. *dichiarazione del costruttore* relativa ai costi di costruzione imputabili al box auto;

3. *bonifico bancario o postale* per i pagamenti effettuati.

(francesco sonnino silvani)

2023.12.13 - La rinuncia all'apertura della farmacia… […dopo l'assegnazione definitiva e/o l'accettazione della sede]

A breve dovrebbero comunicarci la sede assegnata alla nostra associazione [siamo in due concorrenti] in base a un ulteriore segmento del primo interpello.
Prescindendo dai problemi che stanno nascendo dal Consiglio di Stato e di cui avete parlato a lungo anche voi, il fatto è che – pur non essendo nessuno di noi due nelle condizioni di dover temere l'esclusione dal concorso – sono passati ormai molti anni dalla nostra domanda di partecipazione, e nel frattempo abbiamo preso strade diverse, quindi non è detto che convenga a tutti e due rinunciare all'oggi per puntare su una farmacia magari non particolarmente appetibile che potrebbe domani esserci assegnata.
Vi chiediamo allora, dovendo rispondere forse tra breve se accettiamo o meno, anche se al momento non sappiamo quando verremo interpellati, e non avendo le idee chiare sulle scelte che ci converrà fare, quali potrebbero essere le conseguenze nel caso dovessimo poi, in un momento successivo, rifiutare la sede o comunque non aprire la farmacia?

Dopo quasi dodici anni dal Crescitalia sorprende almeno un po' che – oltre ai numerosi interrogativi, in qualche caso inquietanti perché delicatissimi, che i concorsi straordinari stanno tuttora generando – vi siano ancor oggi dubbi perfino su questioni che in realtà non hanno mai suscitato vere perplessità.
Tutti sanno, o dovrebbero sapere, infatti, che - in caso di mancata risposta o di rifiuto di accettazione della sede assegnata - la vs. candidatura sarà semplicemente *esclusa,* in termini evidentemente definitivi, dal concorso.
Se invece accettate la sede, in prosieguo potrete pur sempre:
- *rinunciare alla sua assegnazione definitiva*, perché ne è oggetto la sede come tale, alla quale generalmente le Regioni – quindi è possibile che non sia dappertutto così – provvedono con singoli autonomi provvedimenti: qui peraltro sarà sufficiente uscire una volta per tutte dal concorso anche soltanto omettendo di trasmettere nei termini la vostra formale *accettazione definitiva* [con la produzione della relativa modulistica regolarmente sottoscritta da ognuno di voi, anche se alcune Regioni su questo aspetto hanno adottato qualche iter diverso];
oppure, successivamente all'eventuale vs. accettazione definitiva, potrete:
- *decadere dall'assegnazione*, non rispettando – ad esempio - la prescrizione, contenuta in ogni bando, dell'apertura della farmacia entro i 180 gg. dall'assegnazione definitiva [nel Lazio, per la verità, la Regione ha finito nel concreto per attestarsi invece su 360 gg….].
L'art. 12 - o l'art. 13, secondo i bandi - disciplina poi i casi di *decadenza* (dall'assegnazione) e quelli di *esclusione* (dalla graduatoria), ma vi sono contemplate per la verità tutte ipotesi di *esclusione*, salva proprio quella sub g) - appunto quella dell'"*omessa apertura dell'esercizio farmaceutico entro il termine di cui all'art. 12 del presente bando*" – la sola infatti che possa ragionevolmente configurare un autentico caso di *decadenza*.
Sarà questa pertanto la strada che nei fatti potrete intraprendere per "sottrarvi" al rilascio della titolarità [come potrebbe essere domani vostro intendimento] senza tuttavia – è chiaro – che questo vi comporti sanzioni o penalità di alcuna natura e in nessun versante.

(gustavo bacigalupo)

2023.12.13 - Recupero del patrimonio edilizio: la sussistenza dei requisiti

Vorrei nei prossimi dieci anni detrarre le spese che sosterrò per la ristrutturazione dell'appartamento di proprietà di mia madre con cui attualmente convivo e ho già inoltrato, a mio nome, la Cila.
Visto che penso che tra 10 anni, ma anche prima, andrò a vivere da solo, e probabilmente mia madre deciderà di mettere l'appartamento in affitto e trasferirsi in una casa più piccola, volevo sapere se potrò comunque godere della detrazione delle spese sostenute

La risposta è affermativa. L'Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito, con la circolare n. 17/2023, che *anche il convivente può beneficiare delle agevolazioni per il recupero del patrimonio edilizio.*
Per poter godere della detrazione - occorre precisarlo - lo *status* di convivente deve però sussistere al momento dell'apertura della procedura o alla data di inizio dei lavori di ristrutturazione e persistere nel momento in cui vengono sostenute le spese di ristrutturazione.
Anche per quel che concerne la Sua decisione di un possibile e futuro trasferimento e la scelta di Sua madre di mettere l'immobile in affitto dopo i lavori non dovrebbero porsi problemi di alcun genere.
Nella medesima circolare, per l'appunto, l'Ade ha specificato che i requisiti di disponibilità dell'immobile e dello *status* di convivente non è necessario che perdurino per tutto il tempo in cui si beneficia dell'agevolazione.

(cesare pizza)

2023.12.14 - Comunione ereditaria come superare il mancato accordo sulla divisione

Siamo tre fratelli unici eredi di nostra madre che ci ha lasciato in eredità un immobile di pregio. Io e mio fratello vorremmo venderlo per poi dividerci il ricavato perché nell'asse ereditario non ci sono altre attività rilevanti.
Invece nostra sorella, che non ha possibilità economiche per rilevare le nostre quote, è contraria e vorrebbe tenerlo. Come possiamo superare questa situazione di stallo?

Quando l'eredità è devoluta a più soggetti [ad esempio figlio e coniuge, o come nel vs. caso tre figli], ciascuno dei coeredi diventa contitolare dei beni appartenenti all'asse ereditario, dando origine a una *comunione ereditaria*.
Questa può essere sciolta, se il *de cuius* non ha lasciato disposizioni in tal senso [come, crediamo, nel vs. caso], in forza di un accordo, cioè di un vero e proprio *contratto di divisione.* Nella fattispecie, tuttavia, non sarà verosimilmente molto agevole addivenire alle necessarie intese divisorie, proprio perché in ballo c'è in pratica soltanto un bene e per di più indivisibile come è l'immobile, e perciò rischiate di poter uscire da questo impasse solo all'esito di un giudizio divisionale, quindi all'esito di una sentenza.
In tale evenienza, per scendere un momento nel dettaglio, il tribunale dove è stata aperta la successione – adito da uno o più dei coeredi/condividenti - nominerà un perito che valuterà i beni [in questo caso, evidentemente, soltanto l'immobile "contestato"] e stabilirà una divisione equa. Ma il provvedimento del giudice, in questo caso specifico, potrà essere soltanto quello della vendita dell'immobile con conseguente divisione tra voi del ricavato.
E però, attenzione, questa è una soluzione abbastanza onerosa e forse varrebbe la pena tentare la via bonaria, raggiungendo cioè opportune intese per la liquidazione anche in tempi lunghi dei conguagli dovuti dal coerede concordemente assegnatario dell'immobile ai due fratelli.

(*aldo montini*)

2023.12.14 - Il socio non farmacista ma biologo nutrizionista

Sono socio non farmacista accomandante in una sas titolare di una farmacia, e ho da poco preso la laurea in nutrizione. Vorrei iscrivermi all'ordine dei biologi per lavorare in modo autonomo (aprendo ovviamente la partita iva) appunto come biologo nutrizionista. Posso farlo? E in caso di risposta positiva potrei fatturare, ad esempio, anche ad un poliambulatorio?

La posizione di *biologo nutrizionista* non sembra incompatibile – neppure quando l'attività sia esercitata in forma di lavoro autonomo [e meno che mai, naturalmente, nel caso in cui Lei erogasse queste prestazioni avvalendosi di uno schermo societario] - con lo *status* di socio di una società titolare di farmacia, sempreché Lei non svolga attività di vertice nella sas quel che del resto Le sarebbe precluso dalla Sua veste di socio accomandante.
Beninteso, è necessario che lo statuto della sas non preveda vincoli o divieti specifici per i soci, e segnatamente per l'accomandante.
Neppure sarebbe di ostacolo la fatturazione da parte Sua a un poliambulatorio, ferma in ogni caso l'estraneità della sas come tale a questa vicenda.

(*stefano civitareale*)

2023.12.15 - L'errore sul bonifico per la riqualificazione energetica

Ho da poco ristrutturato la mia prima casa sostenendo spese per la riqualificazione energetica. Tuttavia, ho inviato il bonifico senza rendermi conto che lo avevo compilato inserendo "riqualificazione edilizia", invece della corretta dicitura "riqualificazione energetica". Vorrei quindi sapere se, nonostante questo errore, potrò comunque beneficare nella dichiarazione dei redditi 2024 della detrazione del 65% per le spese sostenute.

La risposta è affermativa.
L'Agenzia delle Entrate, infatti, con la circolare n. 17/2023, ha specificato che il *mero errore materiale* del contribuente che inserisce i riferimenti normativi della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio [L449 Art. 16bis DPR 917/1986 (L449)] *a fronte della corretta dicitura* [L296 Legge 296/06 Riqualificazione energetica] non pregiudica – ovviamente in presenza di tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge – il diritto alla detrazione del 65% senza dunque la necessità di provvedere a ulteriori adempimenti.

(mauro giovannini)

2023.12.15 -La farmacia dei servizi: un nuovo business

Ho seguito il vostro webinar sui nuovi servizi, cioè sulla c.d. Farmacia dei servizi, ma mi interesserebbe particolarmente capire come poter sfruttare la possibile (o, secondo voi, probabile) estensione anche nelle altre regioni, compresa anche la mia che è la Campania, della disciplina della Lombardia così di massima apertura sui locali distaccati.
In particolare, vorrei tentare di utilizzare al meglio questa grande novità anche e soprattutto con riguardo al marketing.

Come sappiamo molto bene, la continua evoluzione della c.d. *Farmacia dei servizi* ha apportato notevoli cambiamenti nel mondo delle farmacie in quanto tali, rendendole degli autentici *presidi del SSN*, del resto così arditamente riconosciuti e definiti nientepopodimeno che dalle SS.UU. della Suprema Corte con una sentenza di oltre tre anni fa.
È comunque evidente che queste sono novità che implicano una maggiore attenzione non soltanto sul piano della mentalità e delle strutture [locale farmacia e locali distaccati], ma soprattutto delle competenze richieste al farmacista che – oltre all'ordinario lavoro di dispensazione farmaci e vendita/consulenza in tema di parafarmaci – dovrà affiancare anche una serie di servizi correlati alla salute dei cittadini e alla prevenzione delle loro malattie.
Pertanto, sarà fondamentale poter contare su nuovi collaboratori, anche esterni, specializzati nei diversi ambiti sanitari, escludendo sempre – per le ragioni che tutti ben conoscete [pure se, per la verità, qualcosa si sta muovendo anche sotto questo profilo…] – i professionisti sanitari c.d. prescrittori, e quindi medici, dentisti e veterinari.
Ebbene, la scelta dei professionisti assume in quest'ottica un ruolo fondamentale, dato che bisognerà – evidentemente sulla base del proprio bacino d'utenza, per poter così beneficiare al meglio (anche) delle opportunità legate strettamente ai *servizi* – tenere in considerazione diversi parametri, tra cui l'ubicazione della farmacia, la fascia di età media della clientela e la presenza [o meno] nelle immediate vicinanze di tipologie similari di servizi, e così via.
Merita quindi precisare, come diciamo nel titolo, che siamo in realtà davanti a un *"nuovo business"*, che tuttavia – proprio perché tale – non può minimamente essere improvvisato, tenuto conto che, ben diversamente, va gestito e pianificato prestando particolare attenzione agli aspetti legati alla comunicazione e al *marketing*, visto che il cliente non sceglie/sceglierà più la farmacia, ad esempio, per gli sconti (o solo per gli sconti…), ma appunto per i *servizi*.
E un *cliente fidelizzato* ai *servizi* è, almeno potenzialmente, *un cliente per tutta la vita*.
Avvicinare clienti nuovi, fidelizzare quelli vecchi e aumentare l'autorità del punto vendita, insomma, sono questi i punti di forza delle strategie di marketing e i farmacisti che vogliono migliorare sotto questo punto di vista devono fatalmente focalizzarsi su:

- *formazione del personale*: è indispensabile, cioè, che tutti i membri del team siano adeguatamente formati non solo sugli aspetti tecnici propri del *lavoro in farmacia*, ma anche su *skills* come l'ascolto attivo, l'empatia e la comunicazione, verbale e non verbale;
- *tecnologia e supporti digitali*: un buon *sistema di mappatura* ci rilascia un report di necessità specifiche del paziente e di eventuali problematiche da risolvere;
- *ambiente e design*: un ambiente accogliente e funzionale influenzerà positivamente il cliente/paziente che sarà più propenso a usufruire dei vostri servizi;
- *attività e Follow-Up*: verificare, infatti, l'efficacia di un trattamento domiciliare consigliato dal farmacista certifica quantomeno attenzioni per la clientela che possono quindi decisamente migliorare la relazione con i pazienti;
- *comunicazione multicanale*: in un mondo sempre più "connesso", è fondamentale utilizzare vari canali di comunicazione [*face to face*, email, sms, *social*, *app*] per raggiungere i clienti con maggiore tempestività, qualità e ampiezza;
- *dati di "benchmark"*: un'analisi dei colleghi/concorrenti, farmacie vicine o simili per "bacino di utenza", può essere utile a evidenziare le aree in cui ci si può differenziare.

In definitiva, senza dilungarci oltre su un tema così ampio e variegato, l'obiettivo principale del *farmacista imprenditore** deve essere quello di far diventare la sua farmacia un punto di riferimento della propria *zona* [dove "zona" qui è intesa non esattamente come sede farmaceutica ma piuttosto come area di pertinenza o, se si preferisce, come clientela di riferimento] per servizi a valore aggiunto, esattamente perché la farmacia tradizionale si è incamminata da tempo – e non solo nelle chiacchiere dei provvedimenti regionali o delle conferenze dei servizi – sul percorso che conduce a una vera e propria "*farmacia di comunità*", verso la quale la strada è ormai pressoché interamente tracciata.

* **N.B.** - D'altronde, come ci ricordano i nostri Avvocati, il Consiglio di Stato con una sentenza del giugno scorso si è inventato letteralmente dal nulla appunto la figura del *farmacista imprenditore* come ben distinta (???) da quella del *farmacista professionista*, e allora è chiaro che noi su questo versante ci stiamo occupando particolarmente del *farmacista imprenditore*, peraltro una figura tutt'altro che secondaria.

(michela pallonari – cesare pizza)

2023.12.18 - Come evitare di rinviare al prossimo anno la detrazione Iva delle fatture di fine 2023

È un tema che affrontiamo ormai da qualche anno e che verosimilmente dovremo rinverdire in prossimità della fine anche dei prossimi anni.
Dunque, come noto, la regola generale prevede che l'iva sugli acquisti possa essere detratta *nel mese* o *nel trimestre* [ovviamente per i contribuenti con liquidazione iva trimestrale] al cui interno ricade la data della fattura, a condizione che il documento elettronico sia ricevuto dallo *SdI* [Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate] *entro il 15 del mese successivo*.
Quindi, ad esempio, una fattura datata *ottobre*, ove pervenga entro il 15 novembre, può essere legittimamente contabilizzata [con la conseguente detrazione dell'iva] nel mese di *ottobre* e naturalmente anche nel quarto trimestre.
Ma, lo dobbiamo ribadire ancora una volta, le cose cambiano – in termini molto molto incisivi, come vedremo – per le fatture "a cavallo" 2023-2024, cioè per quelle **datate 2023 che siano consegnate allo SdI, e quindi "pervengano" per ciò stesso alla farmacia, dal 1° gennaio 2024 in poi**.
Infatti, il "combinato disposto" degli artt. 25 del D.P.R. 633/1972 e 1 del D.P.R. 100/1998 determina - *per tali*

fatture - un trattamento diverso rispetto alla regola generale ricordata all'inizio.
In particolare, si possono verificare due situazioni:

- ***fatture datate dicembre 2023, ricevute dallo SdI e registrate in contabilità nello stesso mese di dicembre**:* la detrazione potrà essere operata nella liquidazione IVA di dicembre o del IV trimestre 2023, ed è il caso ad esempio della fattura datata 30 dicembre 2023, *ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2023* e annotata nel registro IVA acquisti lo stesso giorno;
- ***fatture datate dicembre 2023 ma ricevute dallo SdI a gennaio 2024:*** devono essere *registrate* nel mese di gennaio o nel I trimestre 2024, per confluire quindi nella liquidazione IVA relativa al detto mese o al detto trimestre [e pertanto non in quella relativa al mese di dicembre o al IV trimestre 2023], ed è il caso ad esempio della fattura datata 30 dicembre 2023, *ricevuta dallo SdI* – differentemente dall'ipotesi di poco fa - *il 3 gennaio 2024* e annotata nel registro IVA lo stesso giorno.

Il suggerimento che quindi formuliamo a tutte le farmacie è di accogliere di buon grado la proposta di qualche fornitore particolarmente attento che vi sottoponga l'anticipo di qualche giorno della fatturazione ordinariamente prevista alla fine del mese di dicembre e di **sensibilizzare gli altri fornitori ad adeguarsi a tale anticipo** in modo che tutte le fatture di dicembre pervengano allo SdI entro il 31 di questo stesso mese e possano così *partecipare* [essendo evidentemente registrate in contabilità nel mese di dicembre] alla liquidazione IVA di dicembre 2023 o del IV trimestre 2023 [o, meglio, dell'IVA annuale per i contribuenti trimestrali, essendo per questi ultimi il IV trimestre inglobato proprio nella liquidazione IVA annuale].
Per qualsiasi dubbio o perplessità, comunque potete naturalmente contattare lo Studio.

(*roberto santori*)

2023.12.18 - La vendita di prodotti della farmacia… […*in una bancarella fieristica di Natale*]

Ho da poco vinto una farmacia in un paese in cui, nel periodo natalizio, viene organizzato il classico 'mercatino' natalizio in cui i commercianti espongono e vendono i loro prodotti in banchetti/stand temporanei allestiti solo per le giornate intorno a Natale.
Vi scrivo per chiedervi se credete sia possibile anche per la farmacia attrezzare una sua 'bancarella' per vendere prodotti (ovviamente non mi riferisco a farmaci ma, ad esempio, a prodotti cosmetici o alimentari).
E in caso di risposta positiva, vorrei anche capire se è lecito allestire un proprio banco anche se il mercatino si trova in una piazza localizzata geograficamente fuori dalla mia pianta organica, e precisamente nella sede dell'unica altra farmacia esistente nel paese.
Come bisogna comportarsi, infine, dal punto di vista fiscale per le vendite effettuate nel banchetto/stand (utilizzo il misuratore fiscale della farmacia posto nel banchetto)?

A un quesito del genere abbiamo già dato qualche tempo fa – se non ricordiamo male – una risposta abbastanza articolata che ci pare di poter riproporre.
Dunque, essendo esclusa la cessione di farmaci *di qualsiasi tipo*, non ravvisiamo autentiche preclusioni alla partecipazione della farmacia all'evento fieristico, neppure se l'allocazione del "banchetto"/"bancarella" ricada nella sede farmaceutica di un altro esercizio, anche se per le concrete modalità operative bisogna evidentemente poi rifarsi ai provvedimenti comunali che disciplinano queste manifestazioni, che dovrebbero peraltro consentire in modo paritario la partecipazione *a tutte le farmacie* che lo richiedano o, quanto meno, stabilire ragionevoli criteri di selezione e/o turnazione, onde evitare contestazioni e malumori.
Bisogna inoltre sempre tenere presente le norme deontologiche e quindi, anche in circostanze del genere, evitare ogni atto e/o comportamento che pregiudichi il decoro della professione.
Infine, è bene fare attenzione a come viene segnalato lo "stand" della farmacia, che – sembra perfino scontato precisarlo – non può in ogni caso recare l'insegna "FARMACIA" e/o la Croce Verde.
Quanto infine agli aspetti fiscali, se il registratore di cassa della farmacia non è amovibile, si potrà ovviare rilasciando a fronte di ogni cessione una *ricevuta fiscale in luogo dello scontrino* avendo cura, poi, di annotare il totale incassato nei corrispettivi del giorno di riferimento nel registro di prima nota.

(stefano olivieri)

2023.12.23 - Le agevolazioni per le assunzioni over 50

Intendendo assumere, e adibire al reparto cosmetica della farmacia, una mia amica di 56 anni che ha perduto il lavoro qualche tempo fa, vorrei sapere se e quali sono le agevolazioni per le assunzioni di over50.

Le agevolazioni per l'azienda che assuma personale dipendente ultracinquantenne sono attualmente di due ordini.
Il primo riguarda l'assunzione di un disoccupato da oltre 12 mesi, di cui del resto si era occupata già la legge Fornero, il cui art. 4 commi 8/11 contempla la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro.
Il secondo ordine di agevolazioni riguarda specificamente – e sarebbe il Suo caso - l'assunzione di personale femminile sempre ultracinquantenne 50.
Quest'ultima misura è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 e inizialmente era prevista per il solo biennio 2021-2022; successivamente è stata prorogata per un anno dalla legge di Bilancio 2023 con il riconoscimento - nel contempo - al datore di lavoro un esonero contributivo addirittura del 100%, sia pure con il tetto annuo di 6.000 euro.
Ambedue le agevolazioni sono però condizionate ad assunzioni con contratti di lavoro (i) *a tempo determinato*, (ii) *a tempo indeterminato* e anche (iii) per le *trasformazioni da contratti a tempo determinato a contratti a tempo indeterminato*.
Ma sono escluse – quel che tuttavia non può naturalmente riguardarLa - le assunzioni relative ai rapporti di lavoro domestico e intermittente.
In definitiva, ci pare che Lei possa assumere la Sua amica beneficiando a pieno diritto delle agevolazioni più ampie.

(*giorgio bacigalupo*)

2023.12.19 - Quando un figlio si considera fiscalmente a carico

Mia figlia quest'anno ha compiuto 25 anni. Posso ancora considerarla fiscalmente a carico?

Normalmente viene riconosciuta a un genitore con figli a carico [indifferentemente se siano figli nati fuori dal matrimonio, adottivi o in affidamento] una *detrazione "teorica"* – teorica perché va parametrata al proprio reddito – di ammontare pari a 950 Euro *per ogni figlio di età superiore a 21anni.*
Invece, il genitore che abbia figli di età *inferiore a 21* anni ha diritto a richiedere all'INPS l'*assegno unico*.
Tali agevolazioni possono eventualmente aumentare di un importo *fino a 200 Euro a figlio* nel caso in cui il contribuente abbia a carico *più di tre figli e/o fino a 400 Euro* per un *figlio portatore di handicap.*
Inoltre, il figlio di età *inferiore a 24 anni* è considerato *a carico* nel caso in cui abbia percepito un reddito non superiore a 4.000 euro, mentre – se di età *superiore a 24 anni* - il figlio continuerà a restare a carico nel caso in cui abbia percepito un reddito non superiore a 2.840,51 euro.
Quindi, per rispondere al quesito, Sua figlia potrà risultare *fiscalmente a Suo carico* nell'eventualità in cui non abbia superato appunto la soglia reddituale dei detti 2.840,51 euro.

(*matteo lucidi*)

2023.12.20 - Adeguamento Istat per Novembre 2023

Nella G.U. è stato pubblicato l'indice di aggiornamento Istat che vede per il mese di **NOVEMBRE** in diminuzione sia l'indice *mensile* che dallo **0,1%** passa al **-0,4%,** che quello *annuale*, che dal **1,7%** scende allo **0,7%**.
Anche l'*indice biennale* evidenzia una contrazione: dal **13,4%** al **12,3%**.
La variazione del canone di locazione *annuale* per novembre è dunque pari allo **0,525%** (il 75% di 0,7%), e quella *biennale* al **9,225%** (il 75% di 12,3%).

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.12.20 - L'utilizzo da parte delle farmacie di locali distaccati

Come molti di voi avranno probabilmente rilevato, è un tema cui abbiamo dato massimo risalto in alcune recenti Sediva News [18.10.2023 "*La Farmacia dei Servizi nella normativa vigente*"; 13.11.2023 "*La Farmacia dei Servizi: i "nuovi servizi" in dettaglio*"; e 15.11.2023 "*Fuga in avanti della Lombardia sui locali distaccati*"] e in tre *Webinar del giovedì* altrettanto recenti [9.11.2023 "*La farmacia dei servizi e la telemedicina (1a parte)*"; 14.11.2023 "*La farmacia dei servizi e la telemedicina (2a parte)*"; e 16.11.2023 "*I locali distaccati*"].
Chi ha dunque interesse potrà cogliere - dalle News come dai Webinar che abbiamo reso oggi stesso tutti consultabili – i passaggi di maggior rilievo di una vicenda attualissima ma ancora in parte da decifrare, e per ciò stesso bisognosa di ulteriori interventi, se non del legislatore (perché sembrano improbabili), perlomeno della pubblica amministrazione.
Relatrice nel citato Webinar del 16.11.2023, unitamente alla giovanissima Avv. Cecilia Sposato, è stata l'ormai esperta – in questo settore, ma non solo – Avv. Romina Raponi, carissima amica e collega, che ha voluto tradurre in un'ampia disamina anche "ricostruttiva" le sue riflessioni che, ringraziando naturalmente l'Autrice, non possiamo non pubblicare nel ns. quotidiano online "*Piazza Pitagora*" convertendole al tempo stesso in questa Sediva News, tanto più che si tratta di un lavoro che integra e definisce quel che abbiamo osservato, sia nei principi che nei migliori dettagli, all'interno delle News e dei Webinar già ricordati.
Qui di seguito viene dunque riportata l'intera analisi di Romina, invitandovi a tenerla in debito conto quando dovrete affrontare l'ulteriore evoluzione della vicenda che, sotto mille profili, si preannuncia meritevole della vostra massima considerazione.

(g.b.)

- *Le nuove esigenze delle farmacie in termini di spazi da utilizzare*

Poter ampliare gli spazi in cui esercitare l'attività propria della farmacia rappresenta un'esigenza da sempre avvertita nel settore, essendo stato spesso necessario dover fare i conti con le tenaci *resistenze*, in particolare, di Comuni e ASL che, fornendo una lettura ingiustificatamente forse troppo rigida della normativa di riferimento, hanno finito per impedire sinora un qualunque serio sviluppo del fenomeno.
Negli ultimi anni, tuttavia, questa tendenza ha subito una decisa e probabilmente decisiva inversione di rotta, dovuta tanto agli interventi del giudice amministrativo [che ha avuto anche maggiore agio – anche grazie alle fattispecie concrete via via sottoposte al suo esame – di penetrare meglio nella *voluntas legis*, quella naturalmente di favorire la massima diffusione del servizio sul territorio a garanzia del diritto alla tutela della salute di cui all'art. 32 Cost.] quanto e soprattutto all'evoluzione storica e sociale del ruolo della farmacia sul territorio.
Basti pensare alla *centralità* assunta dalle farmacie nel corso della pandemia, che ha indotto il legislatore a estendere loro la possibilità di effettuare tamponi e vaccini all'interno dei locali dell'esercizio [e in qualche regione anche di *locali distaccati*], ma – ancor prima - alla svolta segnata dall'introduzione della disciplina sulla c.d. *Farmacia di Servizi* [su cui v. il citato Webinar del 9 novembre u.s. e altresì, ancor più recentemente, la Sediva News del 15 dicembre 2023 "*La farmacia dei servizi: un nuovo business*", oltre alle News riportate nell'introduzione a queste note] e senza dimenticare la crescente diffusione del fenomeno della *telemedicina*, peraltro ancora da regolamentare convenientemente.
La farmacia, insomma, vede oggi sempre più rafforzato il proprio ruolo – per usare l'espressione fatta propria dall'Accordo del 17 ottobre 2019 approvato dalla Conferenza Permanente Stato-Regioni sulle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei Nuovi Servizi nella Farmacia di Comunità - di *Centro sociosanitario polifunzionale a servizio della comunità* nonché come *punto di raccordo tra Ospedale e territorio e front office del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) nel rispetto delle direttive nazionali e regionali*".

- *La normativa di riferimento e l'interpretazione restrittiva del Ministero della Salute.*

Il punto di partenza è certamente costituito dalle disposizioni di legge cui occorre fare riferimento e che attengono all'utilizzo di locali per l'esercizio del servizio farmaceutico, che sono:

- l'art. 109 T.U. leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934 n. 1265), per il quale: "*Nel decreto di autorizzazione, indicato nell'art. 104, è stabilita la località nella quale la farmacia deve avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'articolo stesso. L'autorizzazione è valevole solo per la detta sede".*
- L'art. 110 T.U. secondo cui: "*L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia, che non sia di nuova istituzione importa l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico, contenuti nella farmacia e nei locali annessi…".*
- L'art. 111 T.U. il quale prescrive che "*L'apertura e l'esercizio di una farmacia non possono aver luogo se non dopo che sia stata eseguita una ispezione, disposta dal prefetto, al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio".*
- L'art. 119 T.U. che, infine, stabilisce che: *"Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, e ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, … avuto riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località…".*

Da questa normativa, quindi, emerge come tanto i locali in cui viene esercitata l'attività della farmacia, come quelli che vi sono *connessi*/*contigui*/*comunicanti* [e nei quali evidentemente il titolare voglia estenderla], *devono semplicemente essere inseriti nell'autorizzazione dopo le necessarie verifiche e ispezioni da parte delle autorità preposte*.

Quando invece egli intenda ampliare l'attività fino ad esercitarla in locali addirittura *fisicamente distaccati e in alcun modo connessi* con quelli "*principali*" della farmacia di pertinenza inseriti nell'autorizzazione, si pongono sicuramente problemi, come ci apprestiamo a illustrare.

Intanto i Comuni e/o le ASL - tradizionalmente, ma non solo - hanno adottato una *linea restrittiva*, ritenendo indispensabile l'attribuzione alla farmacia di un'unica localizzazione, fornendo un'interpretazione avallata da una altrettanto restrittiva lettura delle norme sopra riportate da parte del Ministero della Salute.

Quest'ultimo, infatti, non solo si è espresso in senso negativo sulla possibilità di utilizzare come magazzino un locale distaccato, in ragione delle maggiori difficoltà di controllo e gestione dello stesso da parte del farmacista responsabile, ma con il parere 31620-P-30/05/2019 si è espresso negativamente anche sulla possibilità di collocare all'interno di locali distaccati un laboratorio galenico, giungendo ad affermare che la normativa vigente "*non consente che una farmacia possa avere dei locali distaccati, ossia locali che non siano comunicanti, adiacenti o, comunque, annessi, dislocati in un territorio diverso, presso i quali espletare attività connesse all'esercizio di farmacia, quali l'allestimento di preparazioni galeniche*".

D'altro canto, sempre secondo il Ministero, "*la vigente normativa prevede e disciplina con estremo rigore le ipotesi di presidi farmaceutici distaccati come il dispensario farmaceutico o le farmacie succursali*".

Ed è proprio alla luce di queste notazioni ministeriali – come avrete compreso – che i Comuni e le ASL si sono visti legittimati [per non dire "costretti"] a rigettare finora le istanze di ampliamento presentate dai titolari di farmacia, in forma individualo o sociale, per l'utilizzo di locali separati da quelli adibiti all'esercizio dell'attività.

- *Il cambiamento di rotta del giudice amministrativo*

La sentenza più significativa nell'aver determinato un cambiamento di tendenza è quella di TAR Lombardia, n. 659 del 22 aprile 2020, confermata anche in appello da Consiglio di Stato, n. 6745 dell'8 ottobre 2021.

Nella vicenda decisa da tali due pronunce una società titolare di farmacia aveva impugnato il provvedimento di rigetto dell'autorizzazione all'ampliamento del laboratorio galenico, unitamente al ricordato parere reso al riguardo dal Ministero della Salute [all'uopo interpellato proprio dalla Regione Lombardia].

Nel ritenere illegittimo il diniego, il TAR coglie l'occasione per evidenziare che da un'attenta "*disamina della normativa richiamata nel provvedimento impugnato non si ricava affatto una chiara incompatibilità in astratto della separazione fisica di una parte del laboratorio galenico con la restante parte della farmacia, né si ricava - per converso - la necessità che, ai fini del corretto espletamento del servizio farmaceutico, debba sussistere un collegamento fisico, oltre che funzionale, tra tutti i locali della farmacia, ivi inclusi quelli che nulla hanno a che vedere con l'accesso degli utenti*".

Ferma – prosegue il Collegio - "*la necessità che la sede della farmacia debba risultare dall'autorizzazione, non è con ciò precluso dalla norma che un locale afferente l'azienda farmaceutica possa essere ricompreso nell'autorizzazione, sia pure quale locale non accessibile al pubblico e per ciò solo inidoneo ad incidere sul contingentamento delle sedi farmaceutiche (di cui all'art. 1 della legge 2.04.1968 n. 475 e ss. mm. e ii.), in quanto destinato soltanto ad ospitare una parte del laboratorio galenico*".

La *ratio* della norma, infatti, anche alla luce delle modifiche intervenute in questa materia - e che si collocano nell'ottica della [*soltanto parziale*, come ben sapete] liberalizzazione del settore - deve essere colta secondo i giudici – conformemente, in particolare, all'interpretazione fornita sul punto da Cons. Stato, 22.05.2018, n. 3062 - avendo riguardo all'obiettivo avuto di mira dal legislatore, che è quello di assicurare un'equa distribuzione sul territorio del servizio erogato dalle farmacie.

Dunque, la disciplina in tema di esercizi farmaceutici deve tendere "*a contemperare due esigenze, non sempre convergenti: quella alla organizzazione e funzionamento del*

servizio farmaceutico secondo modalità tali da garantire la sua conformazione a standards qualitativi adeguati, tenuto conto delle implicazioni che esso presenta rispetto alla tutela della salute degli utenti, da un lato, e quella dei titolari degli esercizi farmaceutici a perseguire idonei livelli di redditività nell'attività farmaceutica, nell'esercizio del diritto di iniziativa economica di cui essa costituisce espressione, dall'altro" (così, Cons. Stato, III, 10.01.2020, n. 229).

Ancor più estensiva, però, è la sentenza n. 2913 del 19/04/2022 del Consiglio di Stato (su cui v. anche Sediva News del 29.04.2022), che ha rigettato l'appello contro la sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna n. 486/2018.

Il g.a. ha infatti, in questo caso, confermato la pronuncia di primo grado che aveva a sua volta ritenuto legittimi i provvedimenti comunali di autorizzazione all'ampliamento dei locali di una farmacia in locali diversi da quelli dedicati alla dispensazione dei farmaci e da questi ultimi disgiunti (cioè fisicamente separati) per "*la vendita di parafarmaci, le prenotazioni Cup ed eventuali futuri servizi nel rispetto della vigente normativa in materia di farmacia dei servizi*".

Si tratta di una pronuncia [da noi per la verità commentata nella Sediva News ora citata con note critiche sotto vari aspetti e anche perché in realtà si era trattato di un provvedimento comunale "*fai da te*", cioè adottato dal Comune a beneficio di una farmacia da esso stesso partecipata…] che segna, evidentemente, un'importante apertura sul tema, chiarendo però che la possibilità di aprire locali separati da quello principale esula dall'accessibilità da parte dell'utenza, potendo l'esercizio al pubblico essere organizzato (e suddiviso) in locali separati rispetto al punto vendita.

Ecco allora, dunque, aprirsi una "breccia" nella possibilità di utilizzare locali distaccati dalla Farmacia per l'erogazione di servizi ulteriori rispetto all'attività di esecuzione tamponi rapidi e vaccini e anche test diagnostici i due più recenti *nuovi servizi* per i quali soltanto, allo stato, è prevista [come diremo tra un momento] un'esplicita deroga legislativa per giunta introdotta con riguardo ai soli *nuovi servizi* espressamente posti a carico esclusivo del cittadino.

- *Le novità introdotte dal D.lgs 153/2009 e dal D.L. 24/2022.*

Gli interventi giurisprudenziali sin qui richiamati, insomma, si pongono in linea con l'evoluzione del concetto di farmacia cui necessariamente si collega la necessità di disporre di spazi, mezzi e strumenti adeguati.

Del resto, le modifiche apportate al D.lgs 153/2009 (che individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del SSN) dall'art. 2, comma 8-bis, del d.l. n. 24 del 24 marzo 2022 (convertito in L. 52/22), hanno di fatto segnato il superamento del vecchio concetto favorevole a ritenere che ogni attività delle farmacie dovesse essere svolta nei locali "principali" dell'esercizio e in quelli ad essi *connessi/contigui/comunicanti*.

Come è stato già più volte evidenziato, il d.l. n. 24/2022 ha infatti inserito, all'art. 1, comma 2, del D.lgs n. 153/2009, la lettera *e-quater)*, che ha previsto la somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati, di vaccini anti COVID e antinfluenzali (…), nonché l'effettuazione di test diagnostici (su cui v. anche Sediva News del 18 ottobre u.s. cit.) con prelievo di campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in *aree, locali o strutture, anche esterne*, dotate di tutti i requisiti di legge e compresi nella sede di pertinenza della farmacia.

Questa è l'unica previsione, tra quelle contenute nell'art. 1 comma 2 del D.lgs n. 153/2009, a fare espresso riferimento alla possibilità di effettuare i servizi ivi elencati appunto *"in aree, locali o strutture, anche esterne*, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza", aggiungendo inoltre che tali aree, locali o strutture esterne "*devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*".

Si tratta ovviamente di una disposizione che, per quanto – sotto qualche aspetto - "rivoluzionaria", non può non generare qualche dubbio interpretativo.

Viene infatti anzitutto da chiedersi se *l'utilizzo di "aree, locali*, *o strutture esterne*" sia da intendersi circoscritto ai soli *nuovi servizi* indicati dalla lettera *e-quater*), come sembrerebbe suggerire la formulazione letterale della disposizione, o se invece l'enunciato e la *ratio* stessa della norma non consentano interpretazioni estensive e non siano dunque riferibili a tutti i *nuovi servizi* e all'esercizio di attività professionali non rientranti in ambito SSN ma a totale carico degli utenti.

Allo stesso modo, qualche dubbio potrebbe sorgere considerando che la lettera *e-quater)*, nel fare riferimento a locali o strutture esterne alla farmacia "*compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa*", non sembra imporre l'obbligo di rispetto della distanza dei 200 metri dalle altre farmacie; ed è questa una lacuna che – tra quelle che saranno esaminate - solo la deliberazione laziale ha colmato, prevedendo l'obbligo per il locale distaccato di rispettare la distanza legale dalle altre farmacie [*senza tuttavia sancire lo stesso principio anche rispetto ai locali distaccati di altri esercizi, cioè, in pratica, tra locali distaccati e locali distaccati]*.

Anche per le Regioni che nulla abbiano disposto al riguardo, comunque, potrebbe giungersi alla conclusione che, pure in mancanza di previsione espressa - ed essendo il locale distaccato da quello principale qualificabile, come detto, alla stregua di un'estensione/proiezione di quest'ultimo - sia in ogni caso invocabile il rispetto della distanza minima dei 200 metri dall'esercizio [e dall'eventuale relativo locale distaccato?] più vicino.

Tornando comunque alla disciplina generale prevista a livello nazionale, deve evidenziarsi che tutti i provvedimenti che consentono alle farmacie l'effettuazione di prestazioni di servizi richiedono stringenti requisiti per i locali in cui tali prestazioni vengono svolte.

In particolare:

- *i due decreti ministeriali del 16 dicembre 2010 attuativi del citato d.lgs. n. 153/2009 impongono – il primo - che gli accordi regionali*

fissino i requisiti minimi di idoneità dei locali in cui fisioterapisti e infermieri svolgono la loro opera in farmacia, e che, in mancanza dell'accordo, valgano le disposizioni di legge in materia, stabilendo altresì – il secondo - che l'utilizzo di dispositivi strumentali per i servizi di secondo livello debba avvenire in «spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza nonché l'osservanza della normativa in materia di dati personali»;

- *il decreto ministeriale dell'8 luglio 2011 specifica invece che per le prenotazioni Cup «le farmacie devono utilizzare postazioni separate e prevedere distanza di rispetto, garantendo (anche qui) l'erogazione del servizio in osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali».*

L'idoneità della farmacia a svolgere un ruolo essenziale nell'erogazione di *nuovi servizi* a valenza sociosanitaria è stata infine affermata anche dalle linee guida ministeriali che disciplinano i nuovi servizi di telemedicina, le quali - individuando nella farmacia uno dei luoghi di fruizione delle prestazioni in telemedicina – evidenziano l'esigenza di delocalizzare le prestazioni sanitarie e di garantirle anche in luoghi più remoti a vantaggio della salute pubblica.
I sempre maggiori e innovativi servizi che vengono erogati dalle farmacie richiedono dunque locali esterni, distinti dalla "sede" farmaceutica vera e propria, nella quale deve necessariamente e obbligatoriamente avvenire la somministrazione del farmaco.
Il radicale cambiamento avvenuto negli ultimi anni e che vede coinvolte le farmacie nell'erogazione di sempre *nuovi servizi* e prestazioni ai pazienti rende dunque ormai anacronistica e inadeguata – anche sotto il profilo della sicurezza per i pazienti stessi – la tradizionale regola che impone l'utilizzo dei soli locali delle farmacie, soprattutto nei centri storici.
In attesa di una modifica legislativa [anche se sotto questo aspetto dobbiamo confermare i dubbi espressi all'inizio] a livello nazionale – tale da riorganizzare la normativa di settore, rendendola adeguata alle concrete esigenze del nuovo modello di Farmacia dei Servizi – molte amministrazioni locali si sono dunque adeguate autonomamente ed è probabile che anche altre seguiranno.
Nel frattempo è sicuramente auspicabile che anche le autorità che non hanno ancora emanato direttive specifiche sul punto mostrino un'apertura alle richieste delle farmacie di fornire prestazioni di servizi in locali esterni alla sede.

- *La circolare Federfarma e la normativa di alcune Regioni*

Federfarma, con la Circ. n. 13474/408/F7/PE del 12 settembre 2023, ha delineato una panoramica delle condizioni attualmente vigenti sulle modalità di utilizzo dei locali esterni della farmacia sia a livello nazionale che delle singole realtà territoriali, relativamente alla qualificazione sempre più estesa delle farmacie quali *soggetti erogatori di servizi farmacoassistenziali* e l'esecuzione, in costante ampliamento, di nuove attività legate alla c.d. "*Farmacia dei servizi"*.
Come abbiamo già osservato, inoltre, la pandemia ha avuto un ruolo basilare per le farmacie proprio a riguardo dei *locali distaccati* e qui è stato decisivo l'*Accordo Quadro* del 29 marzo 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, Federfarma e ASSOFARM, per far fronte all'emergenza pandemica COVID-19.
L'Accordo, infatti, ha definito le modalità per il coinvolgimento delle farmacie convenzionate nella campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 come attività rientrante nell'ambito della *Farmacia dei servizi* alla luce delle novità apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal *DL Sostegni* del 22 marzo 2021 e ha anche espressamente previsto, per l'appunto, la possibilità per le farmacie di utilizzare *locali distaccati*.
La Circ. Federfarma, tra l'altro, ha posto l'attenzione [successivamente al D.L. 24/22 che, come ripetutamente già rilevato, ha introdotto la lettera *e-quater)* all'art. 1 comma 2 del D.lgs 153/09] sul *Protocollo d'intesa del 28 luglio 2022* sottoscritto tra Governo, Regioni, Province autonome, Federfarma, Assofarm e Farmacieunite, che ha regolato – un primo passo avanti molto importante - *la somministrazione da parte dei farmacisti dei vaccini anti-Covid-19, dei vaccini anti-influenzali e dei test diagnostici*.
Questo *Protocollo*, ricordiamo, ha confermato la possibilità di svolgere tali *nuovi servizi* sia all'interno della farmacia che in aree, locali e/o strutture separate da quelli "principali" della farmacia, purché collocati nell'ambito della sede farmaceutica ad essa ascritta e prevista nella p.o.
Inoltre, l'art. 4, comma 2 e 3 dello stesso *Protocollo* ha introdotto una delle novità più significative, cioè la possibilità *per due o più farmacie* – ascritte a titolari diversi - di esercitare i servizi in questione attraverso i c.d. *Contratti di rete*, ovvero utilizzando aree, locali o strutture esterne comuni [v. art. 3, comma 4-ter, del dl. 10/2/2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla l. 9/4/2009, n. 33] ricadenti nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza di una delle farmacie aderenti al *Contratto di rete.*
Tenendo conto di questi elementi, alcune Regioni hanno provveduto ad emanare specifiche disposizioni in merito all'utilizzo di *locali distaccati* da parte delle farmacie per l'esecuzione di *servizi ulteriori* rispetto a quelli contemplati nella normativa nazionale (vaccini e test).
Da notare che la stessa Federfarma, sempre nella detta circolare, ha riferito anche che dalla ricognizione delle diverse disposizioni regionali - alcune delle quali allegate alla circolare stessa e che vedremo meglio in prosieguo – è emersa l'opportunità che per l'espletamento dei *nuovi servizi* le farmacie siano messe in grado, ove possibile, di *avvalersi di locali esterni e distaccati*, auspicando tuttavia, meritoriamente, una regolamentazione il più possibile uniforme sull'intero territorio nazionale che possa pertanto favorire condizioni di operatività equivalenti per l'intera categoria.
Ecco dunque, nel dettaglio, i singoli provvedimenti regionali che, come forse ricorderete, abbiamo già avuto modo - recentemente e in più circostanze - di illustrare sia pure

negli aspetti più generali, intendendo quindi ora scendere nel dettaglio dei contenuti di almeno alcuni di essi:

Deliberazione GR EMILIA ROMAGNA n. 446 del 27/3/2023

Questa DGR, che viene quasi integralmente replicata nei suoi passaggi di maggior rilievo dal provvedimento laziale [di cui diremo tra un istante], approva delle linee guida proprio "*per l'utilizzo di locali distaccati*".

La delibera richiama i già citati *artt. 109, 110 e 111* T.U. [oltre ad alcune altre disposizioni di settore di cui si è dato conto], evidenziando di aver inteso sancire [per la prima volta…] la possibilità appunto di utilizzare *locali distaccati* da parte delle farmacie in un quadro normativo eccezionale, collegato all'emergenza pandemica, *per poi rendere strutturale* tale possibilità con riferimento ai già citati *nuovi servizi* erogati dalle farmacie ai sensi della citata lettera *e-quater)* dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 153/2009 [e a carico degli utenti, differentemente da tutti gli altri *nuovi servizi* invece assumibili dal SSN].

L'Emilia Romagna prevede comunque che i *locali distaccati* possano essere utilizzati esclusivamente come *magazzino* o *laboratorio galenico* ma senza – come del resto era ovvio – *nessuna accessibilità per il pubblico*, e però anche [eccoci al *quid novi* che in pratica leggiamo quasi per la prima volta in un provvedimento, anche se regionale] per prestazioni di *nuovi servizi*, sia di quelli sub *e-quater)* più volte ricordati a carico degli utenti, come pure di tutti gli altri erogabili dalle farmacie in ambito del SSN.

Il che, come ormai vi sarà chiaro, per consentire a tutte le farmacie di caratterizzarsi come *presidi sanitari di prossimità.*

Il provvedimento emiliano stabilisce inoltre:

- ❖ croce verde e insegna debbano essere utilizzate solo per contraddistinguere i locali principali mentre i locali distaccati potranno essere dotati di un'insegna che consenta all'utenza di ricollegare i servizi ivi erogati alla farmacia cui afferiscono i locali (come "locali per servizi della farmacia XX."); i locali distaccati utilizzati per attività che non prevedono l'accesso del pubblico non necessitano di alcuna insegna;
- ❖ i servizi erogati e l'eventuale presenza di professionisti esterni (ma soltanto infermiere e fisioterapista) siano indicati in un cartello esposto all'esterno dei locali stessi;
- ❖ i locali distaccati con accesso al pubblico debbano, comunque, essere ricompresi nella sede della farmacia, *senza però fornire nessuna prescrizione sulla distanza che il locale distaccato deve osservare dalle altre farmacie,* mentre stabilisce che quelli senza accesso al pubblico possono essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia, purché ricompresi nell'ambito territoriale del comune;
- ❖ i locali distaccati siano autorizzati con apposito provvedimento, recante l'indicazione dei servizi o delle attività svolti al loro interno;
- ❖ il Direttore della farmacia, in quanto responsabile di tutta la farmacia, elabori una procedura relativa all'attività svolta nei locali distaccati, con indicazioni operative declinate in funzione dei diversi servizi erogati (da esibirsi in caso di ispezione).

Il provvedimento non contiene invece *nessuna* disposizione sull'utilizzabilità da parte di più farmacie e previo *contratto di rete* di un locale distaccato comune, come del resto non fa *nessun* accenno neppure alla *telemedicina*, né all'erogazione in locali distaccati di servizi/prestazioni professionali di altri sanitari diversi da *infermieri e fisioterapisti*, ricordando però che in *locali distaccati* queste due categorie di professionisti sanitari possono svolgere solo *le prestazioni loro consentite nell'ambito dei nuovi servizi* [mentre nei locali principali della farmacia crediamo possano invece essere espletate *tutte* quelle rientranti nei loro profili professionali].

Determinazione dirigenziale Regione LAZIO n. G09733 del 14/7/2023

["*Adozione delle linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico della Regione Lazio"*]

Qui si rinvia in particolare alle Sediva News del 20 luglio 2023 e del 25 luglio 2023.

Il testo, come si è detto, è analogo - con qualche lieve modifica - a quello emiliano e dà il via libera anch'esso, quindi, all'utilizzo di *locali distaccati* all'interno della sede farmaceutica; al rispetto della distanza di 200 metri dalle altre farmacie; all'utilizzo sempre di *locali distaccati* da adibire come secondo magazzino e/o secondo laboratorio galenico ma senza accessibilità al pubblico; all'utilizzo di *locali distaccati* per l'erogazione di tutti i nuovi servizi; all'utilizzabilità da parte di più farmacie e previo contratto di rete di un locale distaccato comune.

Inoltre, anche nella determina laziale non vi è alcun accenno alla *telemedicina*, né all'erogazione in locali distaccati di servizi/prestazioni professionali di altri sanitari *salve per i soli infermieri e fisioterapisti le prestazioni loro consentite nell'ambito dei nuovi servizi,* quindi nell'ambito del SSN: insomma, un sostanziale "copia e incolla" tra Lazio ed Emilia.

Pertanto, i due presupposti che legittimano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo di *locali distaccati* sono:

- la mancanza di locali disponibili contigui a quello "*principale*" in cui è ubicata la farmacia;
- la non sufficienza delle dimensioni del locale "*principale*" allo svolgimento di "*tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende offrire la farmacia, a tutela della salute*".

Infine, la delibera impone l'indicazione, su un *cartello* esposto all'esterno dei *locali distaccati*, dei servizi erogati e dell'eventuale presenza di professionisti esterni, menzionando però, con riferimento a questi ultimi, soltanto l'*infermiere* e il *fisioterapista*, conformandosi così pedissequamente alle disposizioni delegate.

Deve qui notarsi, perciò, che mentre Federfarma pare voler già segnare una linea evolutiva facendo riferimento a "*professionisti esterni*", la Regione Lazio mantiene un iter prudenziale e non tiene conto neppure dell'apertura giurisprudenziale verificatasi già all'indomani dell'entrata in vigore delle norme delegate.

Non è dunque prevista al momento [ma l'omologazione del Lazio, come del resto anche dell'Emilia, alla "fuga in

avanti" della Lombardia sembra inevitabile, come abbiamo già sottolineato in altre Sediva News e in uno dei Webinar più recenti] la possibilità per le farmacie, sempre nel quadro della normativa sui *nuovi servizi*, di assicurare - sia in locali separati ma all'interno della farmacia, sia in "locali distaccati"- a *tutti i cittadini*, e perciò non soltanto agli assistiti dal SSN, le prestazioni anche degli *altri professionisti sanitari*, sempre esclusi ovviamente quelli "prescrittori" [medici, dentisti e veterinari, come noto] essendo d'altronde – come già rilevato a suo tempo - espressamente esclusa nella farmacia, come nei suoi locali interni o distaccati, qualunque "*attività di prescrizione e diagnosi*", e "*il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti*".

Schema/proposta di deliberazione GR CAMPANIA nota prot. n. 482926 del 10.10.2023

[*Approvazione delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura al pubblico di locali adibiti ad esercizio farmaceutico per l'espletamento delle attività connesse alla "Farmacia dei servizi"*]

La Direzione regionale Tutela della Salute della Regione Campania, invece, con nota prot. 482926 del 10 ottobre 2023 trasmette a Federfarma Campania, Assofarm Campania e all'Ordine dei Farmacisti, delle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento delle attività connesse alla Farmacia di Servizi.

Ma in pratica le linee guida ricalcano anch'esse il provvedimento emiliano e quello laziale.

Deliberazione GR LOMBARDIA n. 848 dell'8 agosto 2023

[All. A *indicazioni sulla farmacia dei servizi*]

La Deliberazione lombarda [sulla quale v. Sediva News del 15 novembre 2023], certamente la più articolata sul tema, consente – al pari delle altre - l'utilizzo di *locali distaccati* all'interno della sede farmaceutica [sia da parte della farmacia di riferimento che da parte delle farmacie vincolate da un *contratto di rete* tra loro], ma non contiene invece prescrizioni sulla distanza minima da osservare rispetto alle altre farmacie [e agli altri locali distaccati?], né sull'utilizzo di questi ultimi come secondo magazzino e/o laboratorio galenico, ma altresì – ed è qui la grande novità e "*fuga in avanti*" della Lombardia di cui abbiamo parlato ampiamente – come locali in cui erogare, oltre naturalmente a tutti i *nuovi servizi*, anche le prestazioni/servizi di qualsiasi altro *professionista sanitario*, con la solita esclusione di medici, dentisti e veterinari.

Senonché, nelle sue *premesse*, la Deliberazione lombarda sembra subordinare l'eseguibilità di "*tutte le prestazioni analitiche di I istanza, come il prelievo del sangue capillare, e i servizi di II livello come la telemedicina, oltre alle attività svolte da parte degli operatori sanitari*" [quindi, in sostanza, tutte le attività esercitabili nei *locali distaccati*, come abbiamo appena visto], alla condizione che "*la struttura non direttamente collegata alla farmacia*" [gazebo, locale distaccato, struttura esterna, ecc.] sia "*situata nelle immediate vicinanze*" [del locale principale, ovviamente] oltreché all'interno della sede farmaceutica di afferenza.

Per quanto dettagliata, quindi, anche la delibera Lombarda fa riferimento ad una terminologia ("*immediate vicinanze*") che si presta a interpretazioni diverse, tali, in ogni caso, da far temere l'insorgere di contenziosi tutt'altro che gratuiti e/o divertenti tra farmacie "antagoniste" o "concorrenti".

Detto questo, la Lombardia sembra prendere atto - più delle altre Regioni - della significativa evoluzione del ruolo della farmacia nell'erogazione dei *nuovi servizi,* compiendo però al tempo stesso un balzo in avanti di straordinaria importanza [destinato a trovare proseliti nelle altre regioni], consistente evidentemente nella possibilità per la farmacia di organizzare e esercitare – a nome proprio, s'intende – un vero e proprio *centro polifunzionale* in grado di erogare prestazioni sanitarie ad amplissimo spettro, e andando ben oltre l'area di operatività, tutto sommato circoscritta, della *Farmacia dei servizi.*

Dopo aver infatti evidenziato che il D.Lgs. n. 153/2009 prevede la possibilità da parte di *infermieri* e *fisioterapisti* di effettuare talune prestazioni professionali anche all'interno delle farmacie operanti in convenzione, disciplinando tali attività in vista dell'erogazione *per conto del SSN*, la Giunta lombarda sottolinea che l'attività svolta dalle farmacie non può oggi essere più limitata alla distribuzione di farmaci o di prodotti sanitari, ma deve estendersi anche alla prestazione di servizi resi dai professionisti sopra indicati.

Sempre in tale ottica, la DGR precisa inoltre – con notazioni pienamente condivisibili – che se è legittimo, sotto il profilo costituzionale, che l'erogazione dei servizi sanitari *individuati dal D. Lgs. n. 153/2009* a carico del SSN sia riservata soltanto alle farmacie convenzionate, come riconosciuto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 66 del 7 aprile 2017, "*ciò non implica che sia precluso alle farmacie di erogare"* alla generalità [quindi, non solo agli assistiti dal SSN], e *avvalendosi della collaborazione di altri professionisti sanitari, altre e diverse prestazioni sanitarie* e afferenti al campo della promozione della salute e della prevenzione delle malattie, *con costi a carico esclusivamente dei cittadini*, parimenti a quanto accade con gli altri prodotti sanitari e salutari non sottoposti a monopolio né a rimborso SSN, non esistendo alcuna norma che espressamente impedisca, come accade per medici, odontoiatri e veterinari, il principio di libero esercizio della professione.

La Lombardia riconosce quindi espressamente la possibilità che in farmacia – e anche nel *locale distaccato* [perché in quello *principale* la giurisprudenza aveva già risposto positivamente all'interrogativo…] - siano presenti anche professionisti sanitari deputati all'erogazione di "*altre prestazioni*", diverse, cioè, da quelle riconducibili ai servizi indicati nel D.Lgs n. 153/2009 e fatto salvo solo il divieto di presenza in farmacia di medico, odontoiatra e veterinario [in quanto abilitati, come noto, alla prescrizione di medicinali].

Protocollo di intesa Regione CALABRIA - Federfarma Calabria del 5 luglio 2023

[*per la sperimentazione di nuovi servizi in farmacia presso le farmacie pubbliche e private convenzionate*]

Il *protocollo,* in realtà, *NON si occupa di locali distaccati, ma solo della telemedicina all'interno della farmacia,* individuando tra quelli inclusi nella sperimentazione [in

base alle "*Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nelle Farmacie di comunità*"] i servizi di Telemedicina e in particolare prestazioni come ECG, holter cardiaci e pressori, telespirometria, refertabili a distanza grazie al collegamento con centri specialistici, così da porte realizzare, nell'ottica degli intendimenti regionali, la riduzione, avvalendosi proprio delle farmacie convenzionate, delle liste d'attesa attualmente presenti nella regione per tali servizi.

Legge regionale LIGURIA n. 16 del 28 dicembre 2022 – Art. 28 (7)

[*Inserimento dell'art. 54 bis alla L.R. Liguria 7.12.2006, n. 41 - Riordino del SS Regionale*]

Diversamente dalle altre Regioni, la Liguria sceglie, come vediamo, di disciplinare *direttamente con legge regionale* la possibilità per le farmacie di aprire *locali distaccati* sempre all'interno della sede farmaceutica di rifermento, per l'erogazione non solo dei servizi previsti sub *e-quater)* dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 153/2009 – quelli a carico del cittadino, lo ricordiamo per l'ennesima volta - ma anche degli altri *nuovi servizi* elencati nello stesso comma 2, fatta eccezione solo per l'erogazione dei farmaci e delle preparazioni galeniche magistrali e per la vendita al pubblico di qualsiasi genere di articoli, anche on-line.

Anche la L.R. precisa che devono essere locali compresi nella sede di pertinenza [senza però alcun riferimento al rispetto della distanza di 200 metri] e idonei dal punto di vista igienico-sanitario.

Per due o più farmacie relative a sedi confinanti, inoltre, si richiamano anche qui *contratti di rete* tra le relative farmacie, che dunque vengono anch'esse messe nelle condizioni – quando nell'ambito della propria sede non siano rinvenibili *locali distaccati* liberi e/o idonei - di esercitare in comune uno o più *nuovi servizi.*

Le nostre perplessità sulla derogabilità – con legge regionale – di un principio statale le abbiamo già espresse nelle Sediva News e nei Webinar citati all'inizio e qui possiamo limitarci a sottolineare che l'ormai famosa lettera *e-quater)* evoca strutture esterne e *locali distaccati* esercitabili con riguardo soltanto ai due *nuovi servizi* ivi indicati [vaccinazioni, tamponi ecc., e test diagnostici], mentre questa norma ligure ne estenderebbe l'utilizzo anche "*ai restanti servizi di cui all' articolo 1, comma 2, del D.Lgs.153/2009*".

Quindi, come abbiamo osservato in precedenza, ci sarebbe stato spazio per un ricorso del Governo alla Corte costituzionale come d'altra parte non si può tutt'ora escludere che lo scrutinio di costituzionalità sia reso egualmente possibile da una eccezione sollevata da un qualsiasi giudice *a quo*.

Progetto Servizi di Telemedicina Regione MARCHE [DGR. n. 654 del 30.05.2022 - Rev. 0.5 del 22/05/2023]

[Progetti regionali relativi alla "sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità]

Questo provvedimento si concentra sulle attività sperimentali della Farmacia dei Servizi e della telemedicina e si pone due obiettivi fondamentali:

- *fornire importanti informazioni diagnostiche ai cittadini tramite un servizio innovativo e capillarizzato;*
- *strutturare le basi dei futuri servizi di telemedicina nell'ottica di decongestionamento delle strutture sanitarie convenzionate.*

Prevede, quindi, la possibilità di eseguire dei servizi presso la farmacia, stabilendo una serie di regole simili a quelle già previste dagli altri provvedimenti regionali (adeguate informazioni, rispetto della privacy, utilizzo di spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l'uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza; obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo chiaro e leggibile; indicazione delle tipologie di prestazioni analitiche disponibili agli utenti).

Deliberazione della Giunta Regionale PIEMONTE 30 ottobre 2023, n. 16-7616

["*Approvazione schemi di Protocolli tra la Regione Piemonte, Federfarma Piemonte e Assofarm Piemonte per la campagna di vaccinazione anti Covid-19 2023/2024 e per le campagne di vaccinazione anti-influenzale 2023/2024 e 2024/2025 nell'ambito della Farmacia dei Servizi"*]

Qui tutta la disciplina attiene alla campagna vaccinale ma si prevede espressamente la possibilità di utilizzare *locali distaccati*.

Ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e-quater)* del d.lgs. 153/2009, infatti, i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare aree, locali o strutture separate dai locali ["principali"] dove è esercitata la farmacia.

L'esecuzione delle vaccinazioni nelle richiamate aree, locali o strutture è autorizzata a condizione che gli stessi abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria, consentano il rispetto della riservatezza degli utenti, ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

L'esercizio dei servizi nelle aree, locali o strutture di cui sopra è soggetto a controllo da parte dell'amministrazione sanitaria territorialmente competente, che deve verificare: che i soli locali abbiano i requisiti di idoneità igienico-sanitaria già previsti per l'esercizio farmaceutico nelle farmacie di comunità; che consentano il rispetto della riservatezza degli utenti; che ricadano nell'ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica.

In caso di ampliamento dei locali per le attività previste dal protocollo, la farmacia è tenuta, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di cui all'Allegato 1 al Protocollo d'Intesa nazionale del 28 luglio 2022, a presentare domanda di autorizzazione all'autorità competente. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione l'attività può essere svolta in ragione della comunicazione di cui all'Allegato 1. E' prevista inoltre la possibilità di utilizzare il contratto di rete.

Deliberazione G.R. Basilicata del 30.11.23 n. 798

[*All. A - Linee guida per l'utilizzo di locali distaccati da*

parte delle farmacie aperte al pubblico della regione Basilicata].
Premesso che, "*Ai fini delle presenti linee guida, per locali "principali" delle farmacie si intendono i locali al cui interno si svolge l'attività di dispensazione dei farmaci ed i locali ad essi contigui e non separati*", la delibera lucana apre all'utilizzo da parte delle farmacie di "*locali non adiacenti a quelli "principali", distaccati da questi ultimi, solo per lo svolgimento di prestazioni di servizi sanitari diverse da quelle svolte nei locali principali*".
L'utilizzo è subordinato alla condizione che "*non siano disponibili locali contigui a quelli principali*" e "*i locali principali non siano di dimensioni sufficienti per svolgere tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende offrire la farmacia, a tutela della salute*".
Naturalmente viene anche chiarito, come del resto hanno chiarito anche le altre regioni, che la dispensazione e la vendita dei farmaci che la raccolta e la spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche "*possono essere svolte solo nei locali principali*".
I locali distaccati possono essere utilizzati esclusivamente come [secondo] magazzino o laboratorio galenico, e/o per *prestazioni di servizi sanitari* ricompresi tra quelli del D. Lgs 153/2009 della *farmacia dei servizi*, locali nei quali – di conseguenza - è consentito l'accesso del pubblico.
In sintesi, anche la Basilicata sembra essersi "ispirata" quasi integralmente all'Emilia e al Lazio.

- *Il contratto di rete*

Ne abbiamo fatto cenno più volte anche qui e del resto quasi tutte le Regioni che finora hanno dettato regole su *Farmacia dei servizi* e corollari vari si sono preoccupate di contemplare e disciplinare i casi – che nel concreto potranno essere frequenti – di irreperibilità/indisponibilità/inidoneità di *locali distaccati* nell'ambito della sede di riferimento/pertinenza di una farmacia, consentendo in definitiva a due o più farmacie, ragionevolmente relative a sedi finitime, di esercitare i *nuovi servizi*, ed eventualmente erogare anche prestazioni/servizi di professionisti sanitari "non prescrittori", in *aree, locali o strutture esterne* rese *comuni* a tutte loro mediante la sottoscrizione appunto di un *contratto di rete,* su cui dunque dobbiamo ora soffermarci.
Per la verità, anche il già citato *Protocollo* d'intesa del 28 luglio 2022 aveva previsto esattamente questa possibilità per due o più farmacie "*di proprietà di soggetti differenti*" vincolate tra loro proprio da un *contratto di rete* previamente stipulato, e quindi è facile comprendere perché le Regioni si siano ispirate per lo più [si tratta di Liguria, Lazio, Lombardia, Campania e Piemonte e Basilicata] a questo autorevole "precedente" replicandone in sostanza – anche nei loro provvedimenti – più o meno tutti i contenuti.
Ecco allora che a carico delle *farmacie organizzate in rete* è previsto generalmente l'obbligo di inviare alle Asl di competenza un apposito documento recante, tra l'altro, la definizione delle responsabilità che devono intendersi riferite al solo *direttore responsabile* di una delle farmacie *aderenti alla rete*, pur trattandosi di un locale ovviamente utilizzato anche da tutte le altre farmacie partecipanti.

In estrema sintesi, quindi, il *contratto di rete* consiste in un *accordo di collaborazione* strutturato tra le singole imprese che consente loro di creare e sviluppare progetti e obiettivi anche di natura sistemica condivisi, incrementando la capacità innovativa e la competitività sul mercato delle aziende aderenti e che disciplina una collaborazione stabile e organizzata tra imprenditori che, *senza rinunciare alla propria autonomia giuridica e gestionale*, si impegnano reciprocamente, *in attuazione di un programma comune*, a collaborare e/o scambiarsi informazioni o prestazioni e/o a esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.
Pertanto, gli obiettivi del *contratto di rete* sono quelli di *definire un'identità* della *rete* che possa essere riconosciuta, e apprezzata, anche da soggetti terzi [quindi anche da fornitori, clienti, potenziali nuovi aderenti, P.A], ma salvaguardando sempre, giova ribadirlo, anche l'autonomia decisionale e funzionale delle singole imprese partecipanti, e di prevenire eventuali comportamenti abusivi.
Il *contratto di rete* deve, inoltre:

- *essere redatto per atto pubblico, scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente dai partecipanti alla rete o sottoscritto con l'assistenza di una organizzazione professionale;*
- *essere iscritto presso il Registro delle Imprese;*
- *contenere l'indicazione della sede e della denominazione della rete;*
- *prevedere la presenza di almeno due imprenditori;*
- *contenere l'indicazione degli obiettivi strategici e delle modalità per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi;*
- *contenere la definizione di un programma di rete: diritti e obblighi dei partecipanti e modalità di realizzazione dello scopo comune;*
- *prevedere la durata del contratto;*
- *prevedere le modalità di adesione di altri imprenditori;*
- *contenere le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti sulle materie di interesse comune.*

A differenza delle imprese [a titolarità individuale o in forma societaria], i professionisti e le pubbliche amministrazioni non possono – attenzione – aderire alla *rete* e dunque in quest'ottica è lecito distinguere due tipologie di soggetti: da un lato, *i contraenti originari,* cioè coloro che – per l'appunto - sottoscrivono fin dall'origine il contratto e, dall'altro, le *aziende che aderiscono alla rete in un momento successivo* alla stipulazione, previo il consenso dei *contraenti originari* e ferma, in ogni caso, la necessità che il contratto originario preveda i criteri di adesione alla rete di nuove imprese e le modalità attraverso cui i *contraenti originari* devono esprimere il proprio consenso.
Il *contratto di rete* permetterebbe, infine, di dar luogo anche allo sviluppo di *politiche commerciali comuni*, come la gestione degli acquisti in forma aggregata, lo sviluppo di un *sistema gestionale unico* [che consenta la condivisione dei dati e lo sviluppo di strategie comuni anche tramite utilizzo del controllo di gestione], integrazioni e politiche del personale, corsi di formazione per il personale

dipendente, ecc.…
Questo tema, per quanto sia difficile anticipare previsioni, è indubbiamente di grande interesse, e ancor più in questa vicenda di "*locali distaccati*", tenuto conto delle cospicue chances per le farmacie [si pensi, ad esempio, al risparmio che ne potrebbe derivare – per molti aspetti - a tutti i partecipanti in termini economici] e dei molteplici scenari cui potremmo ben presto dover/poter assistere.

Conclusioni

Dal quadro sin qui delineato, in definitiva, ci pare derivi chiaramente come la possibilità di utilizzare *locali distaccati* sia destinata a offrire enormi possibilità ai farmacisti, pur potendo al tempo stesso generare qualche problematica, anche seria, di natura interpretativa e quindi anche di attuazione pratica, coinvolgendo o potendo coinvolgere interessi in realtà tra loro [quasi insanabilmente] contrapposti facenti capo, evidentemente, alle diverse farmacie esistenti sul territorio.
Una soluzione per arginare eventuali contrasti e prevenire il contenzioso in materia potrebbe proprio essere, come auspicava Federfarma, l'*emanazione di una disciplina di dettaglio quanto più uniforme su tutto il territorio nazionale*.
D'altra parte, anche dalla disamina di queste tematiche sembrerebbe emergere la "necessità" di una revisione e *riorganizzazione organica della normativa di settore* [farmacie e servizio farmaceutico], magari anche – perché no? – elaborando un nuovo testo unico [dopo 90 anni dall'altro!] che tendenzialmente possa riportare sotto un unico tetto legislativo la regolamentazione della materia.
Una normativa che, pertanto, potrebbe essere rivista anche considerando che almeno parte o gran parte di quella tuttora vigente ha avuto origine quando il sistema prevedeva la gestione della farmacia in mano ad un unico titolare [il farmacista individuale] ma che poi si è evoluta con l'apertura dell'assentimento della titolarità anche in capo, a nome e favore di società di persone come di capitali [e volendo qui trascurare gli aspetti relativi al mutato assetto politico-economico, nonostante la partecipazione dell'Italia, addirittura come uno dei Paesi fondatori, all'Unione Europea e alla moneta unica sembrerebbe aver comportato per il nostro Paese un maggiore assoggettamento alle regole del libero mercato].
Tutto questo parrebbe aver portato - negli anni - a sempre maggiori tagli nel settore sanitario con gli effetti che si sono visti con tutta evidenza in regime di pandemia e in quest'ottica le farmacie [con la possibilità di offrire maggiori servizi anche in *locali distaccati*] potrebbero essere una risposta o un ausilio - e non certo un ostacolo - all'erogazione del servizio pubblico, quella che d'altronde è la vera *ratio legis* dei *nuovi servizi* e della stessa *Farmacia dei servizi.*
Certo è, però, che un coinvolgimento ragionato delle farmacie, tenuto conto della loro articolazione territoriale e del rapporto fiduciario che si instaura con la cittadinanza, sarebbe forse la rappresentazione "plastica" della volontà di garantire e dare massima effettività alla "*tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*", come recita in termini sicuramente non equivoci l'art. 32 della Costituzione.

(*romina raponi*)

2023.12.27 - Credito formazione 4.0: per il suo utilizzo [in compensazione] non è prevista una scadenza

Lo scorso anno abbiamo costituito una snc per la titolarità della farmacia, che ha sostenuto nello stesso anno 2022 spese agevolabili secondo la normativa riguardante la formazione 4.0. La certificazione del revisore è stata rilasciata quest'anno: entro quando va utilizzato il bonus?
Il *credito formazione 4.0* – introdotto dall'art. 1, commi da 46 a 56, L. 205/2017 – è previsto a favore delle imprese [e dunque anche delle farmacie] che sostengono spese in attività di formazione.
Il *bonus* è utilizzabile, previa appunto certificazione contabile, a partire dall'esercizio successivo a quello di sostenimento dei costi agevolati, e dunque – nel Suo caso – proprio dall'anno d'imposta 2023.
Tuttavia, e rispondiamo così al quesito, *non è previsto un termine di scadenza* entro il quale va completato l'utilizzo - *in compensazione*, giova ricordarlo - del credito in argomento.

(andrea raimondo)

2023.12.27 - Dal 1° gennaio 2024 l'interesse legale scende al 2,5%...

[*…con conseguenze positive ma anche negative*]

Con decreto del MEF del 29/11/2023 (in G.U. dell'11/12/2023, n. 288), a decorrere dal 1° gennaio p.v. il tasso dell'interesse legale *scende* dall'attuale 5% al 2,5% su base annua.
Anche in questa occasione, come negli altri anni, riportiamo comunque qui di seguito la *tabella dei tassi dal 1942 ad oggi*.

Giorno	Mese	Anno	Tasso	Giorno	Mese	Anno	Tasso
21	Aprile	1942	5,0%	1	Gennaio	2014	1,0%
16	Dicembre	1990	10,0%	1	Gennaio	2015	0,5%
1	Gennaio	1997	5,0%	1	Gennaio	2016	0,20%
1	Gennaio	1999	2,5%	1	Gennaio	2017	0,10%
1	Gennaio	2001	3,5%	1	Gennaio	2018	0,30%
1	Gennaio	2002	3,0%	1	Gennaio	2019	0,80%
1	Gennaio	2004	2,5%	1	Gennaio	2020	0,05%
1	Gennaio	2008	3,0%	1	Gennaio	2021	0,01%
1	Gennaio	2010	1,0%	1	Gennaio	2022	1,25%
1	Gennaio	2011	1,5%	1	Gennaio	2023	5,00%
1	Gennaio	2012	2,5%	1	Gennaio	2024	2,5%

Come forse avrete colto, questa riduzione del tasso d'interesse comporta al tempo stesso anche un *minor onere nei rapporti con il Fisco*, perché, ad esempio, nel caso piuttosto frequente di "*ravvedimento operoso*" si applicherà evidentemente - per il versamento dei tributi dovuti - la detta [e minore] nuova misura del saggio legale.
Senonché, vale la pena ricordarlo, il tasso da applicare nel concreto è quello in vigore nei singoli periodi e dunque – quando sia opportuno o necessario, ad esempio, ricorrere al "*ravvedimento operoso*" - il tasso va applicato secondo il criterio c.d. *pro-rata temporis*, ed è pari perciò al 5% fino al 31 dicembre 2023 e al 2,5% dal 1° gennaio p.v. fino al giorno del versamento compreso.

Si ridurranno, inoltre, anche gli *interessi relativi al versamento rateale delle somme dovute per effetto di adesione ad accertamenti o di verbali notificati dall'Agenzia delle Entrate* [e anche questa non è una vicenda infrequente…]. Ma si può anche portare un esempio di segno negativo, perché – tanto per citare quello più diffuso - *aumenteranno ai fini fiscali i coefficienti di capitalizzazione delle rendite vitalizie*, anche se per quest'aspetto è necessario attendere la pubblicazione di un apposito DM. che non dovrebbe comunque tardare.

(*Studio Bacigalupo-Lucidi*)

2023.12.28 - La farmacia del futuro "deve" puntare sull'online ?

Credo di poter dire che la mia farmacia vada abbastanza bene, ma non mi sfugge che altre imprese ubicate nella mia stessa città e addirittura nella stessa strada in numero sempre maggiore puntano sul mercato online.
Secondo voi è un mercato che può funzionare in termini soddisfacenti anche per noi farmacisti, visto che cominciano ormai a essere numerose le farmacie che aprono siti di vendita online?

La risposta può forse in qualche modo fornircela un recente sondaggio Doxa [che notoriamente è una tra le più importanti aziende italiane di ricerche di mercato], secondo il quale *oltre 4 milioni di italiani vogliono acquistare on-line.*
Che vuol dire? Forse che la risposta alla Sua domanda deve essere affermativa, e che quindi, per esempio, la farmacia *potrebbe* [ma il condizionale in questi casi sarebbe comunque d'obbligo…] anche "spingere" il suo commercio online o attivarne uno nuovo di zecca ove ancora non abbia preso contatto con questo mondo?
Indubbiamente bisogna evitare di fornire risposte troppo affrettate, ma non per questo – è chiaro - dobbiamo stare con le braccia conserte aspettando gli eventi o guardarsi troppo intorno, perché potremmo deciderci troppo tardi.
Va da sé, ma neppure questo è sicuro, che *internet* potrebbe certo essere il "futuro" (anche) per le farmacie, e allora – la domanda per qualcuno sorgerebbe magari "spontanea" - perché le farmacie sono tuttora spesso restie a combattere su questo terreno?
Dobbiamo forse dire che semplicemente i farmacisti non sono ancora "*corsi ai ripari*" e che prima o poi anche i ritardatari dovranno farsene una ragione e oltrepassare il Rubicone?
Non ci sentiamo di rispondere affermativamente, come potreste aver colto dai vari "forse" espressi sin qui, anche perché verosimilmente possono essere più di una le ragioni in grado di spiegare in termini più o meno condivisibili questo *ritardo* nell'apertura di un commercio *online* da parte della farmacia [sempreché sia davvero un *ritardo*, come parrebbe stando ai dati del Ministero della Salute che certifica che soltanto 800 farmacie su 20.000 sono autorizzate alla vendita a distanza…].
È innegabile, è vero, che la domanda probabilmente supera di gran lunga l'offerta e queste poche realtà che hanno deciso di puntare sul mercato *online* stanno facendo "numeri" talora abbastanza elevati.
E però, anche secondo molti titolari di farmacia, la vendita *online* rischia di *depersonalizzare* la professione e limitare per ciò stesso - con tutte le conseguenze che ne possono derivare anche, attenzione, sotto il profilo strettamente economico/imprenditoriale - il rapporto umano con il cliente/paziente, pur se non è dubitabile che nella realtà dei fatti l'apertura a nuovi canali di business [purché, s'intende, venga fatta con criterio e si sia seguiti da professionisti del settore] non può che apportare almeno potenzialmente benefici anche nel rapporto stesso con la clientela, se è vero che le parole chiave per raggiungere questo obiettivo sono *digital marketing* e *user experience.*
Insomma il futuro della farmacia *può* essere [anche] nella *rete*, perché talora è il cliente stesso a "pretendere"/"richiedere" di acquistare *online* a prezzi competitivi [magari tutti i giorni e a qualsiasi ora…] con la possibilità oltretutto del ritiro in farmacia secondo il c.d. *Pick&Pay*, quel che evita generalmente inutili code senza far perdere poco o nulla alla farmacia sul piano dei rapporti umani.
Non si dimentichi del resto che, da un lato, il *farmacista* continua ad essere – *anche a distanza* – un consulente della salute di cui fidarsi e che, dall'altro, la *farmacia* "fisica" tende sempre più a trasformarsi/convertirsi in un centro polifunzionale.
In definitiva, chi riuscirà ad amalgamare questi ingredienti potrà probabilmente – chissà? - vedere aumentate le probabilità di successo in una realtà in cui, d'altra parte, colossi come Amazon stanno prendendo sempre più spazio.
Ma, concludendo, se proprio dobbiamo rispondere alla domanda del titolo, preferiamo propendere per un "*può*" piuttosto che per un "*deve*".

(michela pallonari – aldo montini)

28.12.2023- La videosorveglianza disposta dal Condominio: l'intervento del Garante della Privacy

Recentemente abbiamo avuto dei danneggiamenti nel parcheggio condominiale scoperto, l'amministratore sentiti i "capiscala" ha installato due telecamere di videosorveglianza senza avere l'approvazione dell'assemblea, ma un condomino ha contestato il suo operato con una pec. Chi ha ragione?

Recentemente la l. n. 220/2021 ha introdotto l'art. 1122 *ter* del cod. civ., con il quale ha disciplinato l'installazione di sistemi di videosorveglianza nelle aree comuni degli edifici.
In particolare, secondo tale disposizione, per procedere all'installazione di telecamere di videosorveglianza nel condominio è oggi *necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale* in conformità al disposto del secondo comma dell'art. 1136, per il quale "*sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio*".
Sul punto specifico è anche intervenuto il Garante della Privacy chiarendo ["ove occorrer possa"] che, per poter installare un impianto di videosorveglianza delle/nelle parti comuni, *è necessaria la delibera assembleare* che definisca altresì le caratteristiche principali del trattamento e individui le modalità e le finalità di quest'ultimo, i tempi di

conservazione delle immagini riprese, nonché i soggetti autorizzati a visionarle.
Rispondendo al quesito, ha quindi ragione quel condòmino "contestatore" e all'amministratore – sempreché il Condominio confermi il suo intendimento - non resterà che convocare quanto prima un'assemblea condominiale che deliberi la necessaria autorizzazione all'installazione dell'impianto di videosorveglianza specificando altresì, come detto, le modalità, le finalità, i tempi di conservazione e i soggetti autorizzati alla visione delle immagini.

(*aldo montini*)

2023.12.29 - L'incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia…

[… si applica anche al socio accomandante ed è comunque assoluta?]

È ormai qualche anno che non si riesce a capire se il socio di capitale, così come è compatibile con un rapporto di impiego pubblico o privato, può ritenersi compatibile anche con l'eventuale sua condizione di collaboratore in una farmacia diversa da quella di cui è titolare la società alla quale egli intende partecipare.
Mio figlio, ad esempio, è dipendente nella mia farmacia e un suo amico – titolare di farmacia – gli ha proposto di entrare in società con lui. Costituirebbero una sas e mio figlio rivestirebbe il ruolo di socio accomandante. È da considerarsi incompatibile in quanto dipendente di altra farmacia, cioè la mia?

Si tratta di una mail che abbiamo ricevuto ormai da qualche tempo e se pubblichiamo soltanto oggi l'analisi del tema che essa propone è perché la vicenda che vi è prospettata evoca nella sostanza una questione che ci poniamo un po' tutti, ma in realtà senza ancora aver trovato una risposta veramente soddisfacente, fin da quando la Corte Costituzionale – con la sua importante sentenza n. 11 del 05.02.2020, di cui abbiamo parlato un'infinità di volte e tante altre ancora ne parleremo – ha espresso l'avviso che il disposto sub c) del comma 1 dell'art. 8, sull'incompatibilità dello *status* di socio «*con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato*», non riguardi l'impiegato pubblico o privato, e neppure il lavoratore autonomo [ove ricorrano per quest'ultimo i presupposti di cui si è già detto a suo tempo], *quando partecipi a una società titolare di farmacia come socio di mero capitale o socio accomandante in una sas, e però in ogni caso senza l'assunzione nella società e/o nella farmacia sociale di ruoli apicali*.
Da allora, infatti, molti si sono chiesti perché questa interpretazione non possa egualmente valere anche per l'incompatibilità "*con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia*", quella cioè prevista sub b) dello stesso comma 1 del citato art. 8: e però la risposta adombrata in qualche pronuncia di Tar era sembrata per lo più *negativa*, ma sicuramente *negativa* è stata la posizione [che a questo punto saremmo dunque costretti a ritenere definitiva] assunta da ultimo dal Consiglio di Stato nella decisione n. 6137 del 22 giugno 2023, una decisione perciò di grande rilievo – anche sul piano pratico, perché non dimentichiamo quanto possa essere importante per un farmacista conoscere l'ambito in cui gli sia consentito di esercitare legittimamente l'attività – e tuttavia, almeno nel suo percorso, non pienamente condivisibile al pari del resto di altre decisioni, specie di questi ultimi anni, del nostro Supremo consesso amministrativo.
Ora, per scendere nel concreto della vicenda da Lei descritta, se Suo figlio fosse stato dipendente, ad esempio, di una banca e avesse voluto assumere la veste di socio accomandante di una sas titolare di farmacia, non ci sarebbero stati impedimenti, men che meno – anzi, tutt'altro, per quanto detto - alla luce della citata sentenza della Corte Costituzionale.
Qui invece il problema si pone, dato che Suo figlio è un dipendente di farmacia e allora bisogna fare i conti evidentemente proprio con la ricordata recente sentenza del Consiglio di Stato che - respingendo l'appello promosso da alcune farmaciste avverso la sentenza di primo grado del Tar Brescia [a sua volta, di rigetto del ricorso di primo grado] – ha dato infatti, come accennato, risposta *negativa* all'interrogativo centrale che ci interessa.
Giova rammentare che la controversia sottoposta al CdS traeva origine in questo caso dall'*annullamento d'ufficio* – disposto *in autotutela* dall'ATS di Brescia e contestato dalle ricorrenti – della determina di riconoscimento congiunto della titolarità della sede farmaceutica precedentemente assegnata alle ricorrenti all'esito del concorso straordinario, a seguito dell'accertamento, da parte dell'ATS, di cause di incompatibilità in capo a due delle coassegnatarie [l'una accomandante, l'altra accomandataria in due diverse altre società titolari di farmacia], in contrasto con le dichiarazioni sostitutive ["*non essere titolare né socio di società titolare di farmacia*"] rese in sede di presentazione dell'istanza diretta a ottenere il riconoscimento della contitolarità della farmacia loro assegnata all'esito del concorso. L'*annullamento d'ufficio* era stato quindi disposto in violazione, appunto, dell'art. 8, comma 1, lett. *b)* l. n. 362/1991*.

* Qualcuno forse ricorderà che la Lombardia aveva assunto e tenuto ben ferma per parecchi anni la sua posizione in ordine sia al soggetto cui conferire la titolarità di una farmacia assegnata a più concorrenti in associazione tra loro [che era la società tra gli stessi costituita], e sia alla legittimità dell'assegnazione a uno stesso farmacista, in associazione con i medesimi coassegnatari o con coassegnatari diversi, di una sede in un concorso straordinario e di una seconda sede in un altro concorso straordinario.
Ma forse si ricorderà anche come la Lombardia abbia dovuto – ci pare molto *obtorto collo* – chinarsi alla sentenza *nomofilattica* dell'A.P. del Consiglio di Stato n. 1/2020 che aveva optato per le tesi esattamente opposte, e cioè per l'assentimento della titolarità *pro quota* ai covincitori e per l'illegittimità della "duplice assegnazione".
Di qui, secondo la Regione, l'opportunità/necessità di "*suggerire alle ATS titolari delle potestà autorizzative in questo ambito un allineamento con le statuizioni di cui alla sentenza C.d.S. n. 1/2020 a far data dal 17.1.2020; adottando, qualora necessario* (?)*, ogni opportuno provvedimento per le eventuali assegnazioni già effettuate dopo tale data*".
È chiaro pertanto che la fattispecie decisa dal CdS rientrava tra quelle "incise" dall'allineamento disposto dalla Regione, anche se non ne conosciamo granché i dettagli.

Sull'intera vicenda v. Sediva News del 17/6/2021 "*La "giusta" ottemperanza della Lombardia alle tesi dell'A.P. del CdS*".

Confermando però quanto già statuito sul punto dal Tar Brescia nella sentenza appellata, il CdS respinge l'interpretazione fornita qui dalle appellanti che, nel richiamare la già citata sentenza n. 11/2020 della Corte Cost., avevano invocato - come detto - l'estensibilità anche al loro caso [concernente, ripetiamo, la lett. b) della norma citata] dei principi enunciati in quell'occasione dalla Corte in ordine al disposto sub c) della stessa disposizione.

Il CdS sottolinea, al riguardo, la non assimilabilità della fattispecie esaminata dalla Consulta a quella oggetto del contenzioso sottoposto alla decisione d'appello, sussistendo – evidenzia il Collegio - oggettive diversità tra le due vicende che si colgono agevolmente ove si consideri che, mentre quella di cui alla lett. c), secondo l'interpretazione offertane dal Giudice delle leggi, "*è essenzialmente rivolta a salvaguardare l'esclusività dell'impegno dedicato alla gestione della farmacia dal farmacista abilitato investito di compiti gestionali nell'assetto organizzativo della società titolare dell'esercizio*", quella invece sub b) è funzionale a prevenire situazioni di conflitto di interessi, le quali "*non vengono automaticamente meno in ragione del ruolo non gestionale del socio accomandante*"*.

* Francamente, queste "*oggettive diversità*" è difficile coglierle e tantomeno "*agevolmente*", perché, da un lato, la *ratio* indicata per le incompatibilità sub c) avrebbe semmai un senso se fosse riferita ai vincitori in forma associata [d'altronde, questa asserita "salvaguardia" fa capolino per la prima volta, se non ricordiamo male perché stiamo dettando queste note *a braccio*, nel parere della Commissione Speciale del CdS sulla l. 124/2017, per poi essere ripresa da alcune sentenze di giudici amministrativi e soprattutto dalla Corte costituzionale e da ultimo proprio dal CdS nella decisione che stiamo ora commentando], vincolati per tre anni alla gestione collettiva, mentre nelle società di "diritto comune" questa "*esclusività dell'impegno*" non sembra derivare neppure indirettamente da alcuna disposizione conosciuta.

E poi, dall'altro lato, non si vede come possa incappare in situazioni di conflitto di interessi un socio non legittimato a compiere il benché minimo atto gestorio potendosi al più, almeno astrattamente, configurare una commistione di interessi tra la farmacia di cui è titolare la società partecipanda e quella in cui opera [quale titolare, gestore provvisorio, ecc.] il socio.

Inoltre, tanto per accomunare [invece di diversificare…] le due vicende, c'è da chiedersi perché mai – tanto per fare un esempio a noi vicinissimo – un impiegato della Sediva potrebbe tranquillamente essere l'accomandante in una "potente" sas titolare di due o più farmacie, mentre all'umile collaboratore di "un'altra farmacia" dovrebbe essere precluso partecipare come accomandante all'1% in una sas titolare di un esercizio di ridotte dimensioni.

La disposizione di cui all'art. 8, comma 1, lett. b), mira infatti a evitare che "*i soggetti titolari, gestori provvisori, direttori o collaboratori di una farmacia* (…) *contraggano vincoli che impediscano loro un adeguato svolgimento delle prestazioni lavorative in favore della farmacia presso la quale operano*", rischio questo che non può essere escluso per il solo fatto che il farmacista sia un socio privo di poteri di amministrazione della società titolare della farmacia concorrente*.

* Quindi, quella che dovrebbe essere "salvaguardata" – e qui starebbe la *ratio* dell'incompatibilità sub b) – non è la qualità del servizio pubblico reso dalla farmacia di cui è titolare la società cui ambisce a partecipare il nostro eroe, ma quella del servizio pubblico reso dalla farmacia in cui quest'ultimo opera, fosse pure un modestissimo collaboratore alle prime armi.

Insomma, può darsi anche che la conclusione – quella cioè dell'*incompatibilità assoluta*, senza dunque vie di uscita, di tutte e quattro le posizioni elencate sub c) – possa magicamente rivelarsi alla fine dei giochi convincente, ma crediamo che la strada per giungere correttamente a destinazione non possa essere quella pasticciata che abbiamo tratto via via dalla pronuncia del Consiglio di Stato, sia pure replicando qua e là passaggi della sentenza della Corte e della decisione del Tar Brescia.

Ancor meno ci sembra accettabile un abisso, che parrebbe addirittura incolmabile, tra *farmacista-imprenditore* e *farmacista-professionista*, tale forse - sempre secondo il CdS [ed è per consentire a chiunque abbia voglia e tempo di leggere la decisione che la rendiamo cliccabile] - da rendere *alternativa* l'assunzione dell'una rispetto all'assunzione dell'altra figura.

Così del resto continua/conclude [misteriosamente, almeno per noi] il CdS: "*Deve anzi ritenersi che l'ampliamento delle possibilità di ricorso al modulo societario ai fini della titolarità e della gestione delle farmacie, derivante dalla novella legislativa poc'anzi menzionata* [ci pare che questa "novella legislativa" possa essere soltanto il Decreto Bersani del 2006 da cui pertanto tutto il nuovo sistema avrebbe preso le mosse…]*, rafforzasse la ratio sottesa alla suddetta previsione di incompatibilità, in quanto, contribuendo a delineare più nettamente la distinzione tra le due figure di farmacista (quella del "farmacista-imprenditore" e quella del "farmacista-professionista"), imponeva l'esercizio di una opzione di base a chi intendesse operare nel settore farmaceutico, la quale trovava appunto espressione (e sanzione) nella disposizione innanzi citata in tema di incompatibilità*".

In definitiva, questo sfortunato farmacista o sceglie di fare l'*imprenditore* – quando, se abbiamo capito bene, partecipa a più società titolari di farmacie [o anche a una società titolare di più farmacie?] – oppure opta per la *professione*, cioè per il "banco": di qui, rispettivamente, il *farmacista-imprenditore* e il *farmacista-professionista*, due vasi non comunicanti [*electa una via, altera non datur?*] con tutte le disastrose conseguenze che, se le cose stessero davvero così, ne potrebbero derivare.

La strada, come si vede, è ancora lunga…

(*gustavo bacigalupo*)

3 - NORMATIVA, GIURISPRUDENZA & PRASSI (IN PILLOLE)

➢ *Lo* Split Payment *prorogato al 30/06/2026*

Consiglio UE – Decisione di Esecuzione (UE) 25//07/2023, n. 2023/1552 [in G.U. dell'UE 27/07/2023]

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la del Consiglio Ue, che

autorizza l'Italia a prorogare l'applicazione della misura speciale IVA dello *split payment/scissione dei pagamenti* [*ex* art. 17-*ter* del D.P.R. 633/1972] "senza soluzione di continuità" fino al 30 giugno 2026 e, almeno in una prima fase, nei confronti dei medesimi soggetti oggi interessati dalla misura, tra cui, lo ricordiamo, tutte le PA con cui le farmacie intrattengono rapporti commerciali come le ASL, ASP, AST, ecc….

- ***Il* Decreto Anticipi *è legge***

Legge 15/12/2023, n. 191 [in G.U. 16/12/2023 n. 293]

È stata pubblicata, sulla *Gazzetta Ufficiale* la conversione in *legge* del c.d.*Decreto "Anticipi"* o "collegato" alla Legge di bilancio 2024, [pubblicato a sua volta sulla *G.U.* il 18/10/2023 n. 244], che contiene ulteriori misure in materia fiscale, economica e di lavoro.

- ***Il* Decreto Proroghe *è legge***

Legge 27/11/2023, n. 170 [in G.U. 28/11/2023, n. 278]

È stata pubblicata le *legge* di conversione del c.d. *Decreto Proroghe* [D.L. 132/2023] recanti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali e di cui cui ci siamo occupati *infra* nella *Sediva News del 03/10/2023.*

- ***Il Decreto Energia 2023 è legge***

Legge 27/11/2023, n. 169 [in G.U. 28/11/2023, n. 278]

Approda in G.U. il testo di conversione del c.d. *Decreto Energia 2023*, contenenti una serie di misure finalizzate a sostenere il potere d'acquisto e a tutelare il risparmio. Gli interventi sono divisi tra azioni mirate specificamente a contrastare gli effetti del caro energia ed altre dirette a dare sostegno a più ampio raggio a famiglie e imprese.

- ***La legge di conversione del Decreto Zes***

Legge 13/11/2023, n. 162 [in G.U. 16/11/2023, n. 268]

Sono state approvate in via definitiva - con la conversione in *legge* del c.d. *Decreto "ZES unica"*- le disposizioni che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, riconoscono un contributo sotto forma di credito di imposta per l'acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive in otto regioni del *Mezzogiorno.* Del tema ci siamo già occupati *infra* nella *Sediva News dell'11/12/2023*

- ***Legge delega in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese***

Legge 27/10/2023, n. 160 [in G.U. 15/11/2023, n. 267]

È entrata in vigore la *legge* di delega al Governo per la revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure, nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche.

- ***Il* Decreto Omnibus *è legge***

Legge 09/10/2023, n. 136 [in G.U. 09/10/2023, n. 236]

È stato convertito in Legge dello Stato il c.d. *Decreto Omnibus* [D.L. 104/2023], che ha stabilito, tra le altre disposizioni, lo "slittamento" al prossimo 31 dicembre 2023 (la scadenza precedente era il 30 settembre), la data per l'effettuazione delle spese che rientrano nel *Superbonus* 110%, per gli interventi effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari (villette)

- ***La* Delega Fiscale**

Legge 09/08/2023, n. 111 [in. G.U. 14/08/2023, n. 189]

È stata pubblicata la famigerata legge-delega sulla riforma fiscale [a cui abbiamo dato ampio risalto tra le pagine della ns. *Rubrica* quotidiana] che conferisce una delega al Governo per la revisione del sistema tributario, da attuare entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mediante l'emanazione di "*uno o più decreti legislativi*".

- ***Dal 2024 la Svizzera è fuori dalla "black-list"***

Legge 13/06/2023, n. 83 [in G.U. 30/06/2023, n. 151]

È stato ratificato l'Accordo tra Italia e Confederazione elvetica sui lavoratori transfrontalieri e con il quale vengono stabilite le basi per cancellare - a partire dal 2024 - la Svizzera dall'elenco degli Stati o territori a fiscalità privilegiata [*ex* DM 04/05/1999].

- ***Il* Decreto Bollette *e* Proroghe Tregua fiscale *è legge***

Legge 26/05/2023, n. 56 [in G.U. 29/05/2023, n. 124]

Il testo coordinato del DL 34/2023, contenente misure a sostegno di famiglie e imprese per acquisto di energia elettrica, e in materia di adempimenti fiscali, è stato convertito in legge dello Stato

- ***Il* Decreto Cessioni *è legge***

Legge 11/04/2023, n. 38 [in G.U. 11/04/2023, n. 85]

Il c.d. *Decreto Cessioni* [DL 11/2023], che mette definitivamente la parola "fine" allo *sconto in fattura* e alla *cessione dei crediti* [di cui all'art. 121 del DL 34/2020] di *bonus* edilizi, è stato convertito in *legge*.

➢ ***Il* Decreto Trasparenza dei carburanti *è legge***

Legge 10/03/2023, n. 23 [in15/03/2023, n. 63]

Con la pubblicazione nella G.U. della *legge,* sono state "ratificate" le norme introdotte dal DL 5/2023 al fine di alleggerire il "caro-carburanti", tra le quali vanno annoverate: la reintroduzione dei buoni carburanti per i dipendenti anche per il 2023 [v. *Sediva News del 20/01/2023*]; l'obbligo dei gestori degli impianti di rifornimento di esporre, oltre ai prezzi di vendita al pubblico, anche il prezzo medio dei carburanti; l'introduzione del *bonus trasporti pubblici,* ecc.

➢ ***La legge di conversione del* Decreto Milleproroghe *2023***

Legge 24/02/2023, n. 14 [in G.U. 27/02/2023, n. 49]

È stata pubblicata in GU la *legge* di conversione del c.d. *Decreto Milleproroghe 2023* che, come ogni anno, sancisce le *proroghe* anche per il 2023 di alcuni termini legislativi e scadenze fiscali. Tra questi merita un cenno particolare l'*estensione anche al 2023* del divieto di emettere fatture elettroniche da parte degli esercenti, come le farmacie, che inviano i dati al Sistema TS per poi confluire nella "precompilata" dei propri clienti [v. *Sediva News del 30/12/2022*] e la *proroga al 31 dicembre 2023* delle modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica nelle farmacie.

➢ ***Il Decreto* Aiuti Quater *è legge***

Legge 13/01/2023, n. 6 [in G.U. 17/01/2023, n. 13]

È stato convertito in legge il DL 176/2022, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica. Per un maggior approfondimento v. *Sediva News del 15/11/2022*.

➢ ***Quando il decentramento di una sede… è più funzionale ad una capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico***

Consiglio di Stato – sent. – 23/11/2023, n. 10073

Il ricorso, proposto dai titolari di alcune farmacie in esercizio nel territorio comunale, ha per oggetto l'impugnazione della delibera con cui la Giunta comunale aveva "convalidato" il provvedimento di revisione della p.o. che, in particolare, aveva disposto il decentramento di una sede farmaceutica dal centro storico ad altra zona del comune così avvicinandosi "pericolosamente" alle sedi – di cui erano titolari i ricorrenti - ivi precedentemente localizzate.

Nel ritenere l'appello infondato – con conferma della pronuncia di primo grado che evidentemente aveva, a sua volta, respinto il ricorso - il CdS riconosce la piena legittimità del provvedimento impugnato, perché ritenuto più funzionale a una capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico.

Infatti, sottolinea il CdS, alla luce della nuova perimetrazione le varie circoscrizioni farmaceutiche erano risultate più omogenee [rispetto alla situazione precedente] per numero di utenti, quindi per la maggiore loro aderenza e conformità, anche nelle zone periferiche, al rapporto limite farmacie-abitanti, tanto più che, osserva ancora il Consiglio di Stato, la sede decentrata aveva potuto assicurare una migliore assistenza farmaceutica in un'area territoriale densamente abitata.

Come vediamo, il CdS, e non è certo la prima volta, qui si limita ad assumere quale criterio pressoché dominante nella localizzazione delle sedi neo istituite [anche per decentramento] il maggiore rispetto del quorum 1:3.300 e preoccupandosi quindi soprattutto dei residenti, senza dare dunque grande rilevanza - come invece abbiamo potuto cogliere in parecchie altre decisioni – anche agli spostamenti della popolazione sul territorio, ai flussi viari, alle strutture commerciali esistenti, e così via.

È un esempio, non il primo e non sarà l'ultimo, di non assoluta affidabilità - come abbiamo rimarcato più volte - del nostro supremo organo di giustizia amministrativa.

➢ ***Il calcolo del "percorso pedonale più breve" nella giurisprudenza più recente***

Consiglio di Stato – sent. – 02/11/2023, n. 9399 [che conferma Tar Toscana n. 1067 del 10/07/2019]

In un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di un titolare di farmacia, del provvedimento di autorizzazione all'apertura della farmacia vicina, sulla scorta - tra gli altri motivi di ricorso - del ritenuto mancato rispetto della distanza minima di 200 metri, il Collegio ritiene condivisibile la metodologia di esecuzione delle misurazioni utilizzata a questo scopo dal Comune ed effettuata tenendo conto di percorsi pedonali articolati con la previsione di un regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi ragionevolmente ricorrere a una misurazione basata

anche, se non soprattutto, sulla trasgressione [seppure non necessariamente pericolosa] da parte del pedone delle norme del codice della strada sol per addivenire ad un accorciamento del percorso.

È infatti evidente, concludono i giudici, che l'approccio metodologico da ultimo indicato non solo non sarebbe conforme al concetto di "percorso pedonale più breve", precisato dalla giurisprudenza [e al quale fa riferimento l'art. 1 della l. 475/68], ma rischierebbe di prestarsi ad applicazioni difformi caso per caso che mal si conciliano con le regole che devono essere osservate in operazioni che, come questa, hanno natura prevalentemente tecnica.

Per un'ampia analisi della sentenza del CdS v. *Sediva News del 10/11/2023* ["La misurazione dei 200 metri - il CdS "svaluta" la normale deambulazione e la via più breve…"].

- ***Informativa antimafia e sospensione dall'esercizio della farmacia***

CGARS – sent. – 18/10/2023 n. 700

Dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

Tar Sicilia – sent. – 17/11/2020, n. 2408

Precisano puntualmente i giudici palermitani che, essendo il settore farmaceutico caratterizzato da importanti ma al tempo stesso ineludibili tasselli in cui vengono in rilievo sia i rapporti diretti con la pubblica amministrazione [comune e asl competenti] di tipo autorizzatorio e a valle della assegnazione delle sedi/farmacie all'esito delle prescritte procedure concorsuali, ma sia anche i profili imprenditoriali connessi allo svolgimento del vero e proprio "servizio di farmacia" in relazione perciò alla vendita di prodotti medicinali e non, il potere di controllo da parte dell'Ordine dei farmacisti sulla sussistenza e/o persistenza dei requisiti di onorabilità non esclude che altre Amministrazioni – al momento del rilascio del titolo autorizzativo, come pure in presenza di istanze di modifica dello stesso (come nella fattispecie in esame, in cui viene in rilievo una richiesta di autorizzazione per la nomina di un sostituto a causa dell'impedimento connesso allo stato di fermo del titolare) – investano la Prefettura per il rilascio della certificazione antimafia.

Il Collegio afferma dunque la piena legittimità dell'operato dell'ASP che, in presenza di una richiesta di autorizzazione per la nomina di un sostituito da parte del titolare della farmacia [per impedimento di quest'ultimo in ragione del disposto stato di fermo quale indiziato di specifico delitto], ha ritenuto, nell'ambito del potere di vigilanza e controllo sul rapporto concessorio, di sollecitare l'autorità prefettizia con la richiesta di una informativa antimafia.

- ***La discrezionalità del Comune nell'istituzione di una nuova sede con il criterio topografico***

CdS - ord. – 29/09/2023 n. 4001

Respinge istanza di sospensione di

Tar Brescia – sent. – 17/02/2022, n. 157

In un giudizio riguardante la legittimità o meno dell'istituzione di una nuova sede farmaceutica sulla base del criterio topografico fissato dall'articolo 104, comma 1, R.D. n. 1265/1943, il Tar aderisce al consolidato orientamento secondo cui nella perimetrazione delle sedi farmaceutiche e nell'organizzazione su base territoriale del servizio il Comune gode di ampia discrezionalità, in quanto la scelta conclusiva si basa sul bilanciamento di interessi diversi attinenti alla popolazione, attuale e potenzialmente insediabile, alle vie e ai mezzi di comunicazione, alle particolari esigenze della popolazione, per cui la scelta conclusiva è sindacabile solo sotto il profilo della manifesta illogicità ovvero della inesatta acquisizione al procedimento degli elementi di fatto presupposto della decisione.

- ***Ribadita l'interpretazione storico-evolutiva dell'art. 112 TU.San.***

Consiglio di Stato – sent. – 21/07/2023, n. 7155

Il CdS respinge la tesi di parte ricorrente secondo cui l'art. 112 del r.d. n. 1265 del 1934 si applicherebbe alle sole persone fisiche e non anche alle società, richiamando sul punto l'orientamento [su cui v. anche infra Tar Umbria n. 401/2023] dell'Ad. Plen. n. 1/2020, con il quale è stato chiarito che "la disciplina prevista dall'art. 11, comma 5, d.l. n. 1/2012, ha inteso riaffermare la regola dell'alternatività nella scelta tra l'una e l'altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la regola generale dell'art. 112, comma 1 e 3, r.d. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due diverse sedi deve necessariamente optare per una delle due".

Il Supremo Consesso evidenzia sul punto che la regola dell'alternatività [o non cumulabilità] delle sedi vale per tutti i farmacisti candidati, sia che essi

concorrano singolarmente, sia ove concorrano per la gestione associata ai sensi dell'art. 11, comma 7, del d.l. n. 1/2012.
La gestione associata non dà luogo, infatti, a un ente giuridico diverso dai singoli farmacisti, ma è espressione di un accordo partecipativo, comportante il cumulo dei titoli a fini concorsuali inteso ad assicurare la gestione in forma appunto associata della farmacia in modo paritetico, solo una volta ottenuta la sede, nelle forme consentite dall'art. 7, comma 1, l. n. 362/1991.

- ***La revisione della p.o. è ammissibile anche in pendenza della procedura di assegnazione della sede.***

Consiglio di Stato – sent. – 28/06/2023, n. 6343

Nell'ambito di un ricorso per revocazione, il CdS aderisce all'orientamento favorevole all'ammissibilità della revisione della p.o. pur in pendenza del concorso, ritenendo irrilevante la circostanza che, nel caso di specie, il decreto regionale di indizione della procedura selettiva non recasse la clausola di avvertimento per i concorrenti della possibile riduzione delle sedi farmaceutiche a seguito delle pronunce giurisdizionali rese all'esito dei giudizi pendenti.
Osserva infatti il Collegio che la tesi di parte ricorrente – secondo la quale l'indizione della procedura selettiva paralizzerebbe le riperimetrazioni delle sedi farmaceutiche messe a concorso fino alla conclusione della procedura di assegnazione – condurrebbe ad esiti contrastanti con il disposto di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 475/1968, che impone comunque la revisione biennale del numero di farmacie spettanti a ciascun comune in base alle rilevazioni della popolazione residente pubblicate dall'ISTAT, oltre che palesemente aberranti, rischiando di dar luogo a notevoli ritardi nell'espletamento delle procedure.

- ***L'interesse a ricorrere delle farmacie attive sul territorio comunale avverso la [mancata] adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di una parafarmacia vicina.***

Consiglio di Stato – sent. – 23/06/2023, n. 6205

Il CdS respinge l'appello e dichiara inammissibile il ricorso in primo grado delle ricorrenti, titolari di farmacie attive sul territorio comunale, avente ad oggetto la richiesta di annullamento del provvedimento con cui il Comune aveva ritenuto non necessario provvedere [nell'ambito di un procedimento avviato dalle ricorrenti medesime al fine di sollecitare l'adozione di una serie di misure sanzionatorie a carico della parafarmacia controinteressata] in merito alla chiusura dell'attività commerciale della controinteressata.
Il CdS osserva sul punto che i titolari di farmacie attive sul territorio comunale, pur potendo lamentare un pregiudizio [di fatto, molto… di fatto] derivante dall'illecita attività di commercializzazione di farmaci [sia pure dei soli SOP e OTC] da parte di una parafarmacia – trattandosi in ogni caso di un pregiudizio indiretto - cionondimeno non ricevono alcun effetto diretto dalla mancata adozione di un provvedimento di chiusura della parafarmacia controinteressata, rispetto al quale anzi l'interesse fatto valere è "al limite dell'emulativo".
Né a conclusioni diverse – prosegue il Collegio – potrebbe giungersi ricollegando l'interesse a ricorrere al rischio di una reiterazione dell'attività illecita da parte della parafarmacia, trattandosi di lesione meramente ipotetica ed eventuale e, quindi, certamente priva del carattere di attualità che deve invece necessariamente postulare il pregiudizio per poter fondare la legittimazione e l'interesse a ricorrere.

- ***L'incompatibilità con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia…***

Consiglio di Stato – sent. – 22/06/2023, n. 6137

La nota sentenza della Corte Costituzionale n. 11 del 2020 sull'interpretazione del disposto sub c) del comma 1 dell'art. 8 della l. 362/91 [riguardante le condizioni di incompatibilità con "qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato"] non può essere estesa – secondo il Supremo Consesso amministrativo – al disposto sub b) dello stesso articolo perché il rischio, astratto finché si vuole, di una commistione di interessi tra la farmacia di cui è titolare la società partecipata e quella in cui opera [quale titolare, gestore provvisorio, ecc.] il socio permane/permarrebbe anche nel caso in cui egli si limitasse ad assumere la veste di mero partecipe di capitale.
È una sentenza comunque molto importante perché risponde a due o tre interrogativi che tutti ci eravamo posti: il fatto è che – come accenniamo nella Sediva News dedicata del 29/12/2023 – la decisione sembra

piuttosto un *collage* di assunti prelevati qua e là, e soprattutto dalla sentenza della Corte oltre che da quella del Tar Brescia, giudice del primo grado di giudizio.

- ***L'ultima parola sul concorso campano…***

Consiglio di Stato – sent. – 19/06/2023, n. 6016

V. *Sediva News del 20/06/2023* "Concorso campano: solo il legislatore può sterilizzare la sentenza del CdS n. 6016/2023".

- ***Quando un tratto di strada intercluso impedisce l'accesso all'unica farmacia in esercizio.***

Consiglio di Stato – sent. – 19/06/2023, n. 6011

Il CdS respinge l'appello ritenendo legittima la revoca del c.d. "assenso DIA" del Comune, in forza del quale erano state collocate delle sbarre in una via al fine di circoscrivere uno spazio da adibire a parcheggio veicoli riservato ai condomini.

Il CdS conferma la tesi argomentativa esposta in primo grado dal Tar Lazio, ritenendo la revoca – disposta, inter alia, perché il tratto di strada intercluso impediva l'accesso agli esercizi commerciali ivi ubicati, tra i quali era presente l'unica farmacia comunale in esercizio – legittima e necessaria ad assicurare il transito indispensabile all'esercizio del diritto alla mobilità della cittadinanza e l'accesso dei cittadini alla farmacia.

- ***I pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti sono obbligatori solo in caso di istituzione e collocazione territoriale di una nuova sede.***

Consiglio di Stato – sent. – 05/06/2023, n. 5443

Il CdS ritiene legittima la delibera comunale di rigetto dell'istanza di revisione della p.o., presentata da un titolare di sede, affermando, fra gli altri, il principio secondo cui l'assenza del parere dell'ASL e dell'Ordine provinciale dei farmacisti deve essere inquadrata nell'ambito della riforma introdotta dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012 (conv. in l. n. 27/2012) che, nell'innovare profondamente il settore delle farmacie, ha ridisegnato il ruolo e le competenze dei Comuni ai quali viene conferito il potere di adottare le relative scelte amministrative in materia di programmazione, istituzione ed individuazione delle sedi, mentre ai sensi dell'art. 2, comma 1, della l. n. 475/1968, "l'apporto consultivo della A.S.L. e dell'Ordine dei Farmacisti riguarda l'identificazione delle zone nelle quali collocare le nuove farmacie, fattispecie non presente nel caso a quo".

- ***Alcune precisazioni in materia di revisione della p.o ... nella Regione Sicilia***

CGARS – sent. – 05/06/2023, n. 396

Dopo aver aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale del CGARS secondo cui, nell'ordinamento regionale siciliano, anche in ragione degli aspetti di specificità della relativa legislazione in materia di enti locali, la competenza in materia di p.o. delle sedi farmaceutiche appartiene al Consiglio comunale, i giudici di legittimità ricordano che la revisione della p.o. rappresenta un atto vincolato da eseguirsi con cadenza biennale.

Il Collegio precisa sul punto che il riferimento, contenuto nell'art. 2 della l. n. 475/1968, all'anno dispari o pari in cui la revisione deve essere eseguita, ha una valenza meramente ordinatoria rispetto al momento di entrata in vigore della legge.

- ***Il CdS conferma la decadenza di un Comune dalla gestione della farmacia neoistituita.***

Consiglio di Stato – sent. – 03/06/2023, n. 3739

Il CdS conferma la piena legittimità del provvedimento con cui la Regione aveva dichiarato la decadenza del Comune ricorrente dall'assegnazione di una sede farmaceutica neoistituita [e sulla quale evidentemente era stato esercitato il diritto di prelazione], per non essersi il Comune tempestivamente attivato nel porre in essere gli adempimenti previsti dalla legge, prodromici e funzionali all'attivazione della nuova farmacia.

- ***La discrezionalità del Comune nella riperimetrazione di una sede.***

Consiglio di Stato – sent. – 19/05/2023, n. 5016

Il CdS accoglie il ricorso e riforma la sentenza di primo grado (che a sua volta aveva accolto il ricorso promosso da un titolare di farmacia avverso il provvedimento comunale di riperimetrazione della sua sede), aderendo all'ormai univoca giurisprudenza amministrativa che riconosce al Comune un ampio potere discrezionale in ordine alla pianificazione del servizio farmaceutico reso sul suo territorio, anche con riferimento agli specifici bacini di utenza delle varie farmacie e agli eventuali trasferimenti di sede, così da garantire una omogenea diffusione del servizio sull'intero territorio a tutela del diritto alla salute degli utenti.

- ***Sospesa l'efficacia della sentenza del Tar Campania n. 1341/2023***

Consiglio di Stato – ord. – 03/04/2023, n. 1295

[V. Sediva News del 4 aprile 2023]

L'udienza di discussione del merito dell'appello – quando verosimilmente potremo vedere risolte gran parte delle incertezze che tutti ben conosciamo - è stata fissata per il 15 giugno p.v., quindi in tempi brevissimi e questo può far pensare che il CdS sia pronto [come del resto impone il gravissimo ritardo della procedura campana] a tracciare alcune fondamentali linee guida dei concorsi straordinari, auspicando che restino integre quelle riguardanti la circolazione delle quote di società titolari di farmacia di diritto comune.

- ***La discrezionalità del Comune nell' "individuare" gli esatti confini di una sede.***

Coniglio di Stato – sent. – 31/3/2023, n. 3329

Il CdS conferma la pronuncia di primo grado con cui il Tar Latina aveva rigettato il ricorso promosso - da due assegnatarie in forma associata di una sede farmaceutica - avverso il diniego, opposto dal Comune, di rilascio dell'autorizzazione all'apertura della farmacia neo istituita, ritenendo che i locali individuati dalle ricorrenti per l'apertura dell'esercizio non rispettassero la localizzazione individuata dall'Amministrazione comunale in occasione della revisione straordinaria della p.o. del 2012.

Nel caso di specie la nuova sede non era stata esattamente perimetrata, a livello topografico, nei suoi confini, ma era stata individuata semplicemente in "adiacenza" ad un centro commerciale.

Il CdS, ritenendo inter alia che il provvedimento di diniego impugnato risultasse coerente con l'esigenza di assicurare un ordinato assetto del servizio farmaceutico corrispondente agli effettivi bisogni della collettività e che lo stesso fosse stato adottato all'esito di autonome e discrezionali valutazioni - da parte del Comune - in ordine all'applicazione del concetto di "adiacenza" al suddetto centro commerciale, respinge l'appello confermando la legittimità dell'operato del Comune, che per di più – non va mai dimenticato – gode in materia di ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopici vizi sul piano della ragionevolezza e dei presupposti richiamati nel provvedimento a fondamento delle scelte effettuate.

- ***La perizia giurata che attesti la presenza di 'problemi' all'interno dei locali non è ex se dimostrativa dell'impossibilità di adibire questi ultimi all'attività di farmacia***

Consiglio di Stato – sent. – 28/02/2023, n. 2034

Il CdS afferma [nell'ambito di un giudizio per revocazione promosso da un assegnatario di sede farmaceutica avverso la pronuncia di appello che aveva confermato la legittimità del provvedimento con cui il ricorrente era stato dichiarato decaduto dall'assegnazione per mancata apertura della sede nei termini di legge, nonostante fossero stati più volte prorogati] che la perizia giurata che si limiti ad evidenziare la presenza in un immobile di umidità e/o di infiltrazioni, nonché la mancanza di spazi sufficienti ad ospitare gli "elementi di base che costituiscono una farmacia", non può ritenersi ex se univocamente dimostrativa della "impossibilità" di utilizzo dei locali in questione ai fini dell'esercizio dell'attività di dispensazione del farmaco, essendo tutt'al più indicativa della necessità di - più o meno onerosi -interventi di adeguamento.

A questo proposito, tuttavia, vogliamo reiterare un nostro dubbio… antico: quand'è che un locale può dirsi disponibile [sempre ai fini della concreta attivabilità della sede assegnata a seguito di concorso] per l'esercizio di una farmacia? Ha un rilievo la metratura del locale, e/o l'eventuale sua ubicazione infelice [immaginiamo un vicoletto defilato in un centro urbano…] e/o l'eventuale eccessiva onerosità del canone di locazione proposto e/o la sola sua disponibilità alla vendita e non alla locazione? E così via…

Certo è che, come abbiamo visto, il CdS non è sembrato molto preoccupato di questi aspetti, ritenendo legittimo un provvedimento di decadenza dall'assegnazione del concorrente sol perché il locale che nel concreto era rinvenibile all'interno della sede, per giunta "suggerito" dal Comune, era comunque di per sé sufficiente a ritenere sussistente la colpa dell'assegnatario, presupposto ineludibile per un provvedimento di decadenza.

Insomma, a parte la scarsa condivisibilità di questo assunto del Supremo Consesso, sta di fatto che l'intera problematica che investe e ruota intorno al concetto di "locale disponibile" è tutt'altro che vicina a una soluzione, ancor meno oggi che la "farmacia dei servizi" impone con tutta evidenza locali in grado almeno astrattamente di erogare tutti o alcuni dei nuovi "servizi".

Qui dunque è ancora tutto, o quasi, in alto mare.

- ***Anche nelle aziende di piccole dimensioni, il processo di vendita di un prodotto può essere distinto da quello di dispensazione di un altro***

Consiglio di Stato – sent. – 24/02/2023, n. 1926

Il CdS ritiene illegittimo il provvedimento con cui la farmacia ricorrente non era stata ammessa al finanziamento pubblico per l'acquisto di un "magazzino

automatizzato per farmacie", consistente in un dispositivo robotico che, su richiesta dell'operatore, avrebbe prelevato automaticamente il farmaco da vendere dalle cassettiere consegnandolo al banco di vendita, con ciò eliminando il "rischio movimentazione manuale dei carichi".

L'esclusione [dal finanziamento dell'INAIL, è chiaro] era stata nel caso di specie disposta dall'Istituto che aveva ritenuto il punteggio autocertificato dalla farmacia appellante superiore a quello che le sarebbe in realtà spettato, dato che la farmacia non avrebbe potuto realizzare un intervento di "completa automazione di un processo produttivo precedentemente svolto manualmente dai lavoratori" [come invece richiesto dall'avviso pubblico indetto dall'INAIL], ma avrebbe solo "ridotto il rischio" connesso alla vendita di alcuni prodotti e precisamente dei medicinali da banco.

I giudici di legittimità osservano che, ancorché la farmacia richiedente sia un'azienda di piccole dimensioni [che in un unico locale offre in vendita medicinali e prodotti di parafarmacia e per l'infanzia], essa si presenta comunque come un'azienda di servizi caratterizzata dalla compresenza di diversi e distinti processi produttivi, secondo i prodotti offerti alla clientela [farmaci, parafarmaci, esami, preparazioni galeniche], con la conseguenza che la vendita di farmaci al banco è oggetto, in tale contesto, di un processo autonomo rispetto alla dispensazione degli altri prodotti.

L'Amministrazione avrebbe dovuto, dunque, tenere in adeguata considerazione il fatto che il processo produttivo di vendita di un prodotto si distingue da quello di vendita degli altri in base alla tipologia della merce ceduta: la vendita dei farmaci, seguendo un procedimento del tutto peculiare e non assimilabile a quello previsto per altri prodotti per quel che concerne l'approvvigionamento, il reperimento e la cessione, configura dunque un processo produttivo a sé stante, la cui identità permane a prescindere dal fatto che l'attività sia svolta unitamente ad altre, all'interno di un'azienda di piccole dimensioni.

- ***Ribaditi alcuni principi in materia di dispensario farmaceutico.***

Consiglio di Stato – sent. – 25/1/2023, n. 887

V. Sediva News del 9/2/2023.

- ***Il riassorbimento di una farmacia rurale ai sensi dell'art. 104, comma 2, del T.U.L.S.***

Tar Abruzzo – ord. – 07/04/2023, n. 77

Nel respingere la domanda cautelare presentata dal ricorrente nell'ambito di un giudizio concernente il riassorbimento di una sede farmaceutica ai sensi e per gli effetti dell'art. 104, comma 2, del T.U.L.S., il Tar Abruzzo afferma che tale previsione normativa - relativa appunto al riassorbimento nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione, in sede di revisione delle piante organiche - si riferisce esclusivamente alle farmacie urbane aperte in base al solo criterio della distanza e non anche alle farmacie rurali [che sarebbero istituite in base al diverso (?) criterio "topografico"…].

La mancata previsione legislativa del riassorbimento delle farmacie rurali nella determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in base alla popolazione – prosegue il Collegio - trova la propria ratio nella considerazione che le farmacie rurali "sono destinate a far fronte a particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica locale che prescinde dall'ordinario criterio della popolazione".

Abbiamo espresso parecchie volte il ns. parere su questo "impossibile distinguo" tra criterio topografico e criterio della distanza: sono semplicemente due modi diversi di esprimere la stessa vicenda e dunque non può esserci spazio per una limitazione della riassorbibilità alle sole sedi soprannumerarie urbane, perché qui, cioè sotto questo profilo, tra sedi urbane e sedi rurali non è configurabile nessuna differenza.

Purtroppo, ancora una volta dobbiamo fare i conti con una sentenza – questa volta di un Tar, ma anche il CdS estrae dal cilindro pronunce e assunti del genere – che circoscrive la riassorbibilità alle sole urbane perché appunto sarebbero le sole istituite con il criterio della distanza.

- ***L'ubicazione della farmacia all'interno dei confini della sede.***

Tar Abruzzo – sent. – 22/05/2023, n. 205

Il Tar accoglie il ricorso promosso da un titolare avverso la determina regionale di autorizzazione all'apertura di una nuova farmacia, ritenuta dai ricorrenti illegittima in quanto riguardante un locale – sito in prossimità della farmacia dei ricorrenti - ubicato al di fuori della zona territoriale di assegnazione.

Nel ritenere fondato, in particolare, uno dei motivi di doglianza contenuto nel ricorso, il Collegio aderisce all'orientamento secondo cui lo scopo della perimetrazione della zona di una sede farmaceutica è quello di delimitare la libertà di scelta del farmacista, nel senso che questi è, in linea di massima e salvo eccezioni, libero di scegliere l'ubicazione del proprio esercizio, purché rimanga all'interno di quel perimetro; a fronte di tale libertà di scelta, i titolari delle zone contigue non hanno tutela, salva la distanza minima obbligatoria di duecento metri.

Le farmacie - e ancor più quelle preesistenti - conservano infatti il rapporto con le "sedi", ossia le "zone", originariamente loro assegnate; e solo all'interno di tali zone i farmacisti sono liberi di scegliere l'ubicazione dei propri esercizi, nel senso che se gli spostamenti restano dentro tali perimetri i farmacisti limitrofi possono far valere solo la violazione della distanza dei 200 metri.

- ***L'istituzione di due nuove sedi in una zona già servita da una farmacia preesistente.***

Tar Abruzzo – sent. – 8/02/2023, n. 65

Il Tar ritiene legittimo il provvedimento con cui il Comune, rilevata l'eccedenza demografica del bacino di utenza di una sede - interessata dall'incremento di popolazione conseguente all'esodo dei residenti dei centri storici dopo il sisma - ha disposto l'inserimento nell'area già servita da tale farmacia – in fase di revisione periodica della p.o. - di due nuove sedi farmaceutiche.

L'esigenza di individuare la zona di insediamento delle due nuove circoscrizioni in modo che risultino sostanzialmente eccentriche ed equidistanti dalla farmacia già esistente - in quanto finalizzata ad evitare la concentrazione del servizio [che non garantirebbe certo, di per sé, il primario obiettivo della capillare distribuzione del servizio stesso sul territorio] - deve infatti ritenersi coerente, secondo il Tar, con il D.L. n. 1/2012 (convertito in L. n. 27/2012), cioè con il Crescitalia.

Quest'ultimo ha infatti superato il criterio di un'individuazione puntuale dell'area di pertinenza delle sedi, e particolarmente delle sedi di nuova istituzione, prediligendo invece l'adozione del diverso criterio della loro localizzazione "per zone".

Quest'ultima affermazione del Tar esprime un rincipio in realtà tutt'altro che consolidato, perché è ancora molto robusta proprio nella giurisprudenza del CdS – nonostante le continue divagazioni fondate su un modo sempre diverso di interpretare la riforma del Crescitalia – l'idea che la sede farmaceutica, non importa come la si voglia diversamente chiamare o definire, corrisponde ancora oggi a una porzione del territorio comunale esattamente delimitata con vie, piazze, ecc. e chissà se mai conosceremo un approdo appena appena definitivo del CdS su piante organiche e sedi farmaceutiche prima e dopo il Crescitalia.

- ***La difformità della parte descrittiva e di quella grafica allegata alla pianta organica.***

Tar Campania – sent. – 08/11/2023, n. 6134

In un giudizio avente ad oggetto l'esatta definizione dei confini di una sede farmaceutica, il Tar Campania, dopo aver affermato che - secondo la giurisprudenza consolidatasi dopo la riforma del 2012 - può ritenersi ormai superato il concetto di "pianta organica", non essendo più richiesta una rigorosa perimetrazione della porzione territoriale ove collocare la sede neoistituita, precisa che, laddove emerga una difformità tra la tavola grafica di zonizzazione allegata alla p.o. e la descrittiva testuale delle perimetrazioni in quest'ultima contenuta, deve darsi preminenza alla prima. La descrittiva testuale delle singole circoscrizioni contenuta nel provvedimento di revisione, infatti, non è di per sé completamente esaustiva, mentre il correlato elaborato grafico planimetrico di dettaglio delle singole sedi farmaceutiche assume la funzione di essenziale presupposto tecnico al fine della corretta comprensione dei limiti delle rispettive circoscrizioni.

- ***L'interesse delle farmacie presenti sul territorio comunale a ricorrere avverso la delibera di revisione della p.o.***

Tar Campania – sent. – 28/06/2023, n. 3889.

In un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione, da parte di alcune farmacie presenti sul territorio comunale, del provvedimento di revisione della p.o., in punto di interesse a ricorrere il Tar aderisce all'orientamento secondo cui il farmacista titolare di una delle sedi farmaceutiche ricomprese in una pianta organica comunale è portatore di un interesse qualificato alla legittimità dell'azione amministrativa finalizzata alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune e all'attuazione di qualsivoglia forma di decentramento.

Sussiste infatti l'interesse del singolo farmacista, titolare di sede, alla razionale distribuzione territoriale degli esercizi farmaceutici e, quindi, a censurare il procedimento di revisione della p.o. e la nuova delimitazione delle sedi farmaceutiche, qualora ritenga che i relativi procedimenti non si siano svolti nel rigoroso rispetto della normativa che li disciplina.

- ***I criteri di calcolo del fatturato ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui alla L. n. 662 del 1996***

Tar Campania – sent. – 17/05/2023, n. 1138

La questione ha ad oggetto un giudizio riguardante, inter alia, il mancato riconoscimento dell'indennità di residenza di cui alla L. n. 662 del 1996 e s.m.i in favore della ricorrente, farmacia rurale sussidiata, per il superamento del fatturato previsto per gli anni 2012-2015.

Il Collegio – nel respingere la tesi prospettata dalla ricorrente, che in buona sostanza sosteneva l'erroneità dei calcoli operati dall'Amministrazione resistente – evidenzia che la l. n. 145/2018 (legge di stabilità per l'anno 2019) ha introdotto all'art. 1 della L. n. 662 del 1996 il comma 40 bis, facendosi carico di chiarire le voci incluse ed escluse dal fatturato in regime di SSN e delineando così un'autonoma nozione di fatturato "farmaceutico".

I giudici precisano, al riguardo, che la nozione di fatturato da prendere in considerazione nel caso di specie (trattandosi di annualità antecedenti alle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità per l'anno 2019), coincide dunque con quella comune di fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale al netto dell'IVA (ma, attenzione, solo dell'IVA); ne deriva che tutte le altre componenti devono ritenersi rilevanti ai fini del calcolo del fatturato così descritto, in omaggio al canone interpretativo secondo cui "ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit".

- ***I pareri di ASL e Ordine dei Farmacisti hanno natura obbligatoria ma non vincolante.***

Tar Campania – sent. – 16/05/2023, n. 1134

Il Tar, chiamato a decidere un ricorso avente ad oggetto l'impugnazione di una delibera comunale che, a conferma di un precedente provvedimento dello stesso Comune, istituiva la seconda sede farmaceutica ai sensi dell'art. 104 TULS, afferma, fra gli altri, il principio secondo cui l'eventuale difformità del provvedimento istitutivo di sede dai pareri negativi emessi dall'ASL e dall'Ordine dei Farmacisti non assume rilievo dirimente ai fini della sua legittimità.

Tali pareri, per quanto obbligatori, non assumono infatti portata vincolante, conferendo piuttosto un apporto conoscitivo e valutativo all'Amministrazione, che tuttavia non è chiamata a confutarli ove voglia discostarsene. Ne deriva che, in tal caso, la motivazione del provvedimento può essere censurata solo ove oggettivamente illogica e frutto di errori e travisamento, eventualmente segnalati nel parere, ma non già per il solo fatto che il parere stesso non è stato considerato o confutato.

- ***I presupposti per l'istituzione di una sede in deroga al criterio demografico.***

Tar Campania – sent. – 29/03/2023, n. 717

Il Tar accoglie il ricorso e annulla il provvedimento comunale di istituzione di una sede farmaceutica ai sensi dell'art. 104 del R.D. n. 1265 del 1934, ritenendo che le ragioni poste a base del provvedimento gravato - pur essendo in astratto congruenti con il criterio topografico - non trovino riscontro concreto sul piano fattuale. I giudici colgono l'occasione per ricordare che l'istituzione di sede farmaceutica è ammessa, in deroga all'ordinario criterio demografico di cui all'art. 1 della L. n. 475 del 1968, solo quando [precisa il TAR riportando in pratica il testo dell'art. 104] particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità lo richiedano, salvo il rispetto del limite di distanza di 3000 metri dagli esercizi preesistenti, anche se ubicati in comuni diversi, che le farmacie neo istituite in soprannumero devono osservare.

Diversamente da quello demografico, fondato sull'oggettivo parametro numerico, il criterio derogatorio, in quanto volto a garantire la copertura del servizio di assistenza farmaceutica in centri abitati in cui l'accesso alle farmacie in esercizio sia disagevole, deve infatti basarsi su un'attenta valutazione, per l'appunto, dello stato dei luoghi in generale e delle situazioni topografiche e di viabilità in particolare.

- ***I titolari di sede che siano portatori di un interesse giuridicamente qualificato assumono la posizione di 'controinteressati' rispetto al provvedimento di revisione della p.o.***

Tar Campania – sent. – 16/03/2023, n. 1700

Il Tar accoglie il ricorso proposto da una società

titolare di una farmacia contro il silenzio serbato dall'amministrazione dinanzi a un invito/diffida a procedere alla revisione biennale della p.o..

La pianificazione periodica delle sedi farmaceutiche – di cui è espressione la revisione della p.o. - assume i caratteri di un atto generale obbligatorio di disciplina del servizio farmaceutico del territorio "rispetto al quale può essere esperito, in caso di inerzia dell'amministrazione comunale, il rimedio dell'impugnativa del silenzio, che è proponibile non solo con riferimento ai procedimenti azionabili ad istanza di parte, ma anche con riguardo ai procedimenti che vanno attivati d'ufficio, a patto che chi ricorre abbia un interesse giuridicamente qualificato, come appunto verificatosi nella fattispecie, instando essenzialmente la società ricorrente per una revisione della pianta organica che possa ampliare la sua zona di assegnazione mediante l'eventuale soppressione della zona asseritamente eccedentaria".

Il Tar ribadisce pertanto l'obbligo giuridico della p.a. [che quindi non è semplicemente un obbligo di buona amministrazione] di avviare e concludere il procedimento di revisione della p.o. – secondo la cadenza biennale imposta dalla legge - mediante un provvedimento espresso e motivato, che dia conto della eventuale sussistenza delle condizioni che impongano una rimodulazione del numero delle sedi e/o giustifichino una modifica della loro configurazione territoriale.

- ***Il trasferimento dei locali della farmacia in un altro Comune.***

Tar Campania – Napoli – sent. – 10/02/2023, n. 945

Il Tar, dopo averli riuniti, accoglie i ricorsi promossi da due titolari di farmacia ritenendo illegittimo il provvedimento con cui il Comune aveva autorizzato il trasferimento dei locali della farmacia controinteressata in un Comune diverso da quello di appartenenza e al di fuori della zona di pertinenza assegnata, in quanto fondati sull'unico presupposto che i locali individuati dalla controinteressata per la nuova sede avessero l'accesso civico ricadente nel Comune finitimo.

Il Collegio richiama sul punto l'art. 13 del d.P.R. 1275/1971 (Regolamento per l'esecuzione della L. n. 475/1968), che al comma 1 dispone "Chi intende trasferire una farmacia da uno ad un altro locale nell'ambito della sede, per la quale fu concessa l'autorizzazione, deve farne domanda al medico provinciale…" e l'art. 1 della L. n. 362/1991, il quale prevede che "Chi intende trasferire una farmacia in un altro locale nell'ambito della sede per la quale fu concessa l'autorizzazione deve farne domanda all'autorità sanitaria competente per territorio. Tale locale, indicato nell'ambito della stessa sede ricompresa nel territorio comunale, deve essere situato ad una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie"; entrambe le disposizioni sono chiare nel consentire il trasferimento unicamente in altro locale nell'ambito dello stesso territorio comunale in cui è stata concessa l'autorizzazione.

Come vedete, riallacciandoci alle riflessioni di poco fa, qui il CdS non fa sconti: se l'immobile comprendente il locale della farmacia può anche rientrare in una sede diversa da quella di pertinenza, così non è per l'accesso al pubblico che può infatti "aprire soltanto a una via o piazza inclusa nel territorio della sede".

- ***La motivazione del provvedimento di revisione della pianta organica.***

Tar Campania – Salerno – sent. – 07/02/2023, n. 318

Il Tar accoglie il ricorso affermando che, ove il Comune provveda a ridefinire il perimetro della zona delle farmacie esistenti sul territorio, il provvedimento deve esplicitare le motivazioni per cui ritenga non più confacente agli interessi pubblici la precedente previsione, chiarendo le ragioni per cui il legittimo potere pianificatorio discrezionale sia stato esercitato.

Ciò vale a maggior ragione nell'ipotesi in cui, come nel caso di specie, le farmacie esistenti sul territorio comunale siano solo due e non occorra, dunque, valutare un elevato numero di varianti insistenti sul territorio comunale.

- ***Lo spostamento di una farmacia rurale nel capoluogo del Comune.***

Tar Emilia-Romagna – sent. – 05/06/2023, n. 196

Dopo aver acclarato la natura di farmacia rurale della controinteressata, sita in una frazione del Comune, il Collegio afferma l'illegittimità della delibera comunale di revisione della p.o., oggetto di impugnazione, che

in sostanza aveva legittimato lo spostamento della medesima farmacia nel capoluogo del Comune e in prossimità della farmacia ricorrente.

Il Tar osserva, in particolare, che l'istituzione di una farmacia rurale deve rispettare (oltre al vincolo della distanza di 3000 metri tra esercizi) precisi presupposti di legge, avendo riguardo alle "particolari esigenze dell'assistenza farmaceutica in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità": in buona sostanza, devono essere presenti sul territorio comunale due centri abitati relativamente lontani e mal collegati fra loro, tali da rendere necessario che ciascuno di essi sia dotato di una farmacia propria, in deroga al criterio demografico che giustificherebbe un'unica farmacia al servizio di entrambi.

È evidente, proseguono i giudici, che "se dopo l'istituzione della seconda farmacia (rurale) si attua un trasferimento per effetto del quale uno dei due centri abitati rimane privo dell'esercizio farmaceutico mentre l'altro viene ad averne due, si contraddice platealmente la stessa ragion d'essere di due farmacie invece di una sola".

Ne deriva dunque che lo spostamento della farmacia rurale al di fuori della sua originaria frazione di pertinenza – per essere legittimamente autorizzato – non deve vanificare le ragioni poste alla base della sua istituzione e (originaria) collocazione territoriale.

- ***La corretta qualificazione di una "istanza decentramento" di una sede nel perimetro di competenza di un'altra sede.***

Tar Lazio – sent. – 11/10/2023, n. 15052

Il Tar ha deciso – respingendolo - il ricorso contro il diniego di accoglimento della domanda, avanzata da una società titolare di farmacia, di decentramento [ai sensi dell'art. 5, comma 2 della l. n. 362/1991, quindi si è trattato di un'ipotesi di decentramento a domanda] della relativa sede farmaceutica, che avrebbe evidentemente comportato lo spostamento della farmacia – unitamente alla sede di pertinenza - all'interno della porzione territoriale assegnata a un'altra sede.

Per i giudici romani non è dirimente la titolarità in capo allo stesso soggetto, una società di capitali, di ambedue le sedi [quella di cui è stato richiesto il decentramento e quella che, in caso di accoglimento dell'istanza, verrebbe ad essere incisa], quanto piuttosto, da un lato, l'abbandono del "bacino di utenza" ascritto astrattamente alla sede decentranda e, dall'altro, la mancanza del presupposto, richiesto sia nel primo che nel secondo comma del citato art. 5, dell'avvenuta formazione di un "nuovo insediamento abitativo" nella zona/sede in cui dovrebbe essere trasferita la farmacia.

In realtà, conclude il Tar, le esigenze della società titolare delle due farmacie potranno essere soddisfatte – ricorrendone i presupposti di rilievo, come sempre in questi casi, di natura pubblicistica – in sede di revisione periodica della p.o.

- ***La soppressione delle REB miste.***

Tar Lazio – sent. – 30/05/2023, n. 9144

V. Sediva News del 9 giugno 2023.

- ***L'ubicazione di una nuova farmacia e il parametro dei 3.300 abitanti.***

Tar Lazio – sent. – 29/05/2023, n. 9105

Il Tar ritiene ragionevole la scelta del Comune di istituire una nuova sede farmaceutica al fine di rispondere alle esigenze "dei cittadini (che vi risiedono) più "in difficoltà" nel raggiungere le sedi farmaceutiche già avviate" nonché di "soddisfare la richiesta di una utenza non stanziale", come quella dell'Università o degli Uffici giudiziari in una zona urbanisticamente dedicata a servizi tra i quali trovano collocazione anche studi medici e/o professionali.

A ciò si aggiunga – prosegue il Tar – che il parametro legislativo di una farmacia ogni 3.300 abitanti rileva solo ai fini della determinazione del numero complessivo di farmacie spettanti al Comune e non anche al fine di definire con precisione le aree assegnate alle singole sedi, atteso che gli utenti sono sempre liberi di rivolgersi a qualsivoglia farmacia, non essendo tenuti a servirsi di quella territorialmente competente secondo la loro residenza.

- ***È legittima la maggiorazione del prezzo dei farmaci parametrata ai costi delle sostanze e della loro preparazione, nonché ai diritti addizionali di chiamata notturna.***

Tar Lazio – sent. – 09/03/2023, n. 3788

Come avrete certamente rilevato anche dalla stampa di categoria, il Tar laziale ha ritenuto legittimo il provvedimento ministeriale [concernente l'aggiornamento della Tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali] per aver tenuto conto del costo delle sostanze, dei costi di preparazione, del costo dei recipienti e anche di eventuali supplementi relativi

all'impiego di sostanze particolari, della professionalità dei farmacisti nonché dei diritti addizionali di chiamata notturna.
I giudici ritengono che l'aggiornamento della Tariffa ripeta sostanzialmente il contenuto della regolamentazione vigente in materia [R.D. n. 1706/1938; R.D. n. 1265/1943; D.M. 18 agosto 1993; D.M. 22 settembre 2017] e debba perciò considerarsi legittimo; osservano inoltre come tale aggiornamento sia stato effettuato dopo l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 8, del d.l. n. 1/2012, che ha consentito la "libertà di apertura di ciascun esercizio farmaceutico, che può rimanere aperto oltre gli orari obbligatori".
Tale aggiornamento rappresenta, dunque, un incentivo senza il quale le farmacie potrebbero scegliere di non svolgere il servizio notturno perché poco redditizio: l'introduzione di meccanismi di maggiorazione del prezzo connessi ai parametri dell'orario e della correlata oscillazione dei costi di lavoro come pure dalla dislocazione territoriale devono pertanto ritenersi funzionali alla capillare diffusione e distribuzione del servizio farmaceutico su tutto il territorio, che costituisce la notazione di fondo dell'intera sentenza che respinge il ricorso di Codacons e affini.

- ***La vendita di prodotti liquidi da inalazione.***

Tar Lazio – sent. – 23/02/2023, n. 3154

Il Tar ritiene legittimo il provvedimento con cui l'Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli aveva scelto di imporre - per "gli esercizi di vicinato dediti prevalentemente alla commercializzazione dei prodotti del fumo elettronico" di cui all'art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 - una serie di requisiti, modalità e obblighi per l'autorizzazione alla vendita dei prodotti liquidi da inalazione (p.l.i.).
Quello che il legislatore ha inteso evitare con le disposizioni normative operanti in materia, precisano i giudici laziali, è infatti che i liquidi siano reperibili in qualsiasi negozio, commisti ad altre merci, ritenendo preferibile fare in modo che il consumatore scelga consapevolmente di voler acquistare le sigarette elettroniche, rivolgendosi ad esercizi commerciali specifici che, per la loro stessa natura, richiamano l'attenzione sulla potenziale incidenza sulla salute di tali prodotti.
Ne discende la legittimità della limitazione della vendita ai negozi già abilitati alla commercializzazione dei prodotti del fumo tradizionale [come le tabaccherie] e, previa apposita autorizzazione, agli esercizi abilitati alla vendita di medicinali e prodotti sanitari [come farmacie e parafarmacie].
La previsione di requisiti più stringenti per gli esercizi di vicinato risponde, dunque, alla finalità di contenere la diffusione dell'offerta di tali prodotti e di evitare la banalizzazione delle sigarette elettroniche, sia in quanto di per sé potenzialmente nocive, sia al fine di evitare che l'acquisizione della ritualità e della gestualità proprie dell'atto del fumare possa facilitare il passaggio al consumo di prodotti più pericolosi, quali le sigarette tradizionali.

- ***L'obbligo del Comune di provvedere in caso di presentazione di un'istanza di revisione della pianta organica.***

Tar Lazio – sent. – 15/02/2023, n. 2668

Il Tar afferma l'esistenza di un obbligo del Comune di provvedere alla revisione biennale della pianta organica a fronte di un'espressa istanza in tal senso presentata dall'assegnatario che aspiri all'apertura della sede farmaceutica.
L'esistenza di tale obbligo è desumibile, secondo i giudici, dall'art. 2 l. n. 475/68 secondo cui "il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica".
Per la verità, l'obbligo giuridico del Comune di procedere alla revisione biennale della p.o. si fonda anche su altre disposizioni e sul sistema stesso che governa il settore, e comunque sono ormai molto frequenti le decisioni del giudice amministrativo che minacciano le amministrazioni comunali [quando si mostrino troppo pigre e irrispettose del precetto normativo…] di nominare un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento a quell'obbligo.

- ***La gestione associata della farmacia del triennio.***

Tar Lazio – sent. – 18/01/2023, n. 887

V. Sediva News del 14 febbraio 2023.

- ***Sul difetto di interesse a ricorrere in mancanza di trasferimento della sede farmaceutica in posizione viciniore all'esercizio della ricorrente.***

Tar Lombardia – sent. – 14/06/2023, n. 1479

V. Sediva News del 19/07/2023 "Una sorprendente decisione del Tar Lombardia: la "mera" modifica dei

confini della sede adiacente…": come scoprirete leggendo la News ora citata, questa sentenza dice l'esatto contrario di Tar Campania n. 3889/2023 di cui sopra.

- ***È del giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie concernenti il mancato adempimento all'obbligo del ciclo vaccinale contro il COVID 19***

Tar Puglia – sent. – 06/12/2023, n. 1356

In un giudizio avente ad oggetto l'impugnazione degli atti inerenti al procedimento di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale da parte della farmacista ricorrente, il Tar Puglia richiama il principio di carattere generale secondo il quale, in tema di pubblico impiego privatizzato - cui è riconducibile, ex artt. 1 comma 2 e 63 comma 1 del d.lgs n. 165/2001, il rapporto di lavoro (sanitario) nel caso in questione - sono attribuite alla giurisdizione del g.o. tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto, senza che abbia alcuna incidenza sulla giurisdizione del giudice ordinario la circostanza che nel giudizio vengano in questione "atti amministrativi presupposti" che, se riconosciuti illegittimi, possono essere disapplicati e che gli atti di gestione del rapporto, in quanto espressione dei poteri propri del datore di lavoro privato, abbiano natura privatistica.

- ***Il limite massimo di durata della graduatoria del concorso straordinario.***

Tar Puglia – sent. – 13/06/2023, n. 960

Nell'ambito di una controversia concernente l'esatta interpretazione dell'ultimo periodo dell'art. 11, comma 6, del d.l. n. 1/2012, conv. con mod. dalla l. n. 27/2012 [il quale prevede che, successivamente alla scadenza del termine previsto per l'accettazione e all'esaurimento delle sedi messe a concorso o all' interpello di tutti i candidati in graduatoria, "la graduatoria deve essere utilizzata, per sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato per l'assegnazione delle sedi oggetto del concorso straordinario, con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso, con le modalità indicate nei precedenti periodi del presente comma"], il Collegio precisa che la citata disposizione ha lo scopo di individuare la durata massima temporale di validità della graduatoria, indicando il termine finale di durata di quest'ultima, ossia il termine di "sei anni a partire dalla data del primo interpello effettuato". Solo entro tale termine quindi – concludono i giudici – possono essere interpellati i farmacisti utilmente classificatisi in graduatoria.

Sull'argomento, in ogni caso, può valere la pena rileggere la Sediva News del 16/12/2022 "Quale il destino delle sedi inassegnate [inoptate, rinunciate ecc.] all'esito dell'ultimo interpello varato nei concorsi straordinari entro i sei anni?"

- ***Alcune notazioni in materia di pianta organica.***

Tar Sardegna – sent. – 11/01/2023, n. 5

Il Tar ribadisce il consolidato orientamento secondo cui la competenza in materia di localizzazione delle sedi farmaceutiche deve essere attribuita alla Giunta comunale, sottolineando altresì che, in applicazione del principio di conservazione degli atti amministrativi, l'acquisizione tardiva del parere che deve essere rilasciato dall'Ordine dei farmacisti in sede di revisione della pianta organica non inficia la legittimità del provvedimento nell'ipotesi in cui tale parere non abbia mosso osservazioni critiche o proposto alternative tali da incidere sul contenuto del provvedimento stesso.

È un po' stravagante – proprio per non giudicarla priva di fondamento giuridico – questa valutazione della mancata acquisizione di un parere obbligatorio [anche se non vincolante], come quello dell'Ordine dei farmacisti e dell'Asl in un procedimento di revisione della p.o.: non si vede infatti come un parere obbligatorio possa essere espresso tranquillamente anche in tempi successivi alla conclusione del procedimento [sul quale e all'interno del quale quel parere avrebbe dovuto vertere] sol perché rivelatosi ex post non in contrasto con il provvedimento finale.

Ci pare del resto che altro sia formulare un parere su uno schema di proposta, o simile, sul quale pertanto l'attività consultiva possa esplicarsi liberamente e tutt'altro è invece esprimersi sul "fatto compiuto".

- ***L'impossibilità di reperire locali idonei…***

Tar Sicilia – sent. – 30/10/2023, n. 3216

Il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, in presenza di un'asserita oggettiva impossibilità di reperire i locali idonei per l'apertura, la tutela dell'assegnatario passa anche attraverso la sollecitazione del potere di autotutela dell'Amministrazione, precisando che anche la revisione della pianta organica assolve alla funzione di consentire la modificazione del numero delle sedi e della loro localizzazione, specie quando sia affiorata – per effetto del decorso del tempo - una sopravvenuta disfunzionalità nelle precedenti pianificazioni del servizio

farmaceutico, rivelatesi per ciò stesso non più rispondenti all'interesse pubblico.

Il che, pertanto, può anche emergere - proseguono i giudici siciliani – quando siano insorte difficoltà e/o impossibilità nell'apertura della farmacia relativa alla sede neoistituita, laddove la precedente scelta localizzativa del Comune si riveli - alla prova dei fatti – non [più] funzionale, perché non [più] in grado di tutelare i residenti garantendo loro l'accesso al servizio secondo i parametri imposti dalla legge.

Ma in realtà bisogna guardare all'intero bacino di utenza preso in considerazione nella configurazione della sede, e non soltanto a quella costituita dagli abitanti residenti nella relativa porzione territoriale, come abbiamo rimarcato poco fa con riguardo a CdS n. 10073 del 23/11/2023.

- ***La sentenza di divorzio***

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. – 15/11/2023, n. 31827

Secondo la Suprema Corte, la sentenza di divorzio non comporta la cessazione automatica della materia del contendere *né nel giudizio di separazione*, né in quello instaurato per la modifica delle condizioni di separazione dei coniugi.

- ***L'uso individuale di un bene in comunione***

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. – 08/11/2023, n. 31105

Viene affermato il principio secondo cui la mera occupazione/uso individuale di un bene in comunione - che non impedisca agli altri comproprietari di "*farne parimenti uso*" e/o non ne alteri la destinazione [art. 1102 cod. civ.] - non fa sorgere in capo ai comproprietari, che siano rimasti inerti e/o che abbiano consentito, alcun diritto in termini di risarcimento del danno o indennità.

- *Riguardo a un edificio in condominio e all' installazione d'apparecchi per la ricezione di programmi radio-televisivi*

Corte di Cassazione – sez. Civile – sent. 08/11/2023, n. 31101

La Cassazione ha stabilito che in un edificio condominiale il *diritto di collocare nell'altrui proprietà antenne televisive*, così come sancito dalla L. 6 maggio 1940, n. 554, artt. 1 e 3 e del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 231 [ora assorbiti nel D.Lgs. n. 259 del 2003], *viene meno quando l'utente dei servizi radiotelevisivi ha la possibilità di utilizzare spazi di proprietà personale*.

- *Il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori: usucapione*

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. 06/11/2023, n. 30765

La Corte di Cassazione è tornata ad affrontare il tema dell'usucapione relativa a un bene posseduto in comunione, affermando che il godimento esclusivo da parte di uno dei suoi compossessori non è di per sé sufficiente a determinare il possesso "*ad usucapionem*", essendo necessaria una "*manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui*".

Possiamo aggiungere che in qualche caso può scattare a carico di uno dei compossessori - se "eccessivamente inerte" rispetto a comportamenti da "proprietario esclusivo" di un altro compossessore - la prescrizione.

- *La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio*

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. 03/11/2023, n. 30643

I giudici di Piazza Cavour hanno affermato che la quantificazione dell'ammontare del contributo, dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, deve essere valutata in base al principio di proporzionalità, *valutando i redditi di entrambi i genitori, le esigenze del figlio e il tenore di vita*.

- *Sinistro stradale con animali selvatici*

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. 30/10/2023, n. 30072

La Suprema Corte ha ribadito il principio secondo cui - nel caso di danni derivanti da incidenti stradali tra veicoli e animali selvatici – non è sufficiente a integrare la fattispecie di responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ [quella cioè del proprietario dell'animale] la dimostrazione da parte del danneggiato della mera presenza dell'animale in mezzo alla strada, essendo necessario provare altresì che la causa del danno è dipesa [ma non necessariamente in modo esclusivo] dalla condotta dell'animale.

- *L'unanimità di tutti i condomini*

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. 27/10/2023, n. 29838

La Suprema Corte ha affermato che le previsioni del regolamento condominiale che hanno per oggetto/colpiscono diritti esclusivi o ripartizioni delle spese in deroga ai criteri legali devono essere necessariamente approvate all'unanimità di tutti i condomini.

Si veda *infra* Sediva News del 27/11/2023: "*L'unanimità condominiale quando…*"

- *Il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata*

Corte di Cassazione – sez. Civile – sent. 16/10/2023, n. 28727

Secondo la Corte, in tema di crisi familiare è ammissibile - nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. - "*il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio*"

Si veda *infra* Sediva News del 03/11/2023: "*Separazione e divorzio con un unico atto: l'iter ecc.*"

- *Le sanzioni per la violazione degli obblighi genitoriali*

Corte di Cassazione – sez. Civile – sent. 13/10/2023, n. 28551

La Suprema Corte ha affermato il principio secondo cui le sanzioni per la violazione dei doveri del genitore non si concretizzano esclusivamente in quelle stabilite dal diritto di famiglia, ma possono essere integrate con quelle degli illeciti civili e dare luogo ad un'autonoma azione volta al *risarcimento dei danni non patrimoniali*, nel caso in cui provochino lesioni di diritti costituzionalmente protetti.

- *La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito*

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. 06/10/2023, n. 28186

In tema di incidenti stradali, non sussiste – secondo la Suprema Corte - né violazione di legge, né difetto di motivazione laddove i giudici merito, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, rilevano la violazione di ordinarie regole di diligenza nonché di specifiche disposizioni, oltre alla prevedibilità dell'evento, in quanto "*La ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia*" è rimessa al giudice di merito e gli apprezzamenti di fatto sono sottratti al sindacato di legittimità se coadiuvati da adeguata motivazione. *(m.g.)*

- *La nullità della deliberazione dell'assemblea di condominio*

Corte di Cassazione – sez. Civile - ord. 18/07/2023, n. 20888

La Suprema Corte rileva la nullità della deliberazione dell'assemblea di condominio approvata a maggioranza con cui è stato stabilito, per una unità immobiliare adibita ad uso ufficio ed in ragione dei disagi da essa provocati, "un incremento forfetizzato della quota di contribuzione alle spese di gestione dell'impianto di ascensore, sul presupposto della più consistente utilizzazione, rispetto agli altri, del bene comune". *(c.p.)*

- *Legittima la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare*

Corte di Cassazione - sez. Civile - ord. 11/07/2023, n. 19618

La Cassazione afferma che "in tema di separazione personale tra coniugi, la domanda rivolta a richiedere un assegno di natura alimentare costituisce un "minus" ricompreso nella più ampia domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento per il coniuge".

Pertanto, deve considerarsi ammissibile l'istanza relativa all'assegno – avanzata in appello per la prima volta – non costituendo una domanda nuova ex art 346 c.p.c. (a.m.)

- *La quota di tfr del coniuge onerato non è dovuta se è ancora pendente il giudizio di separazione personale*

Corte di Cassazione - sez. Civile – ord. 15/06/2023 n. 17154

Si veda *infra* Sediva News del 21 luglio 2023.

- *Valida la testimonianza dei figli nelle cause di separazione*

Corte di Cassazione – sez. Civile – ord. 08/06/2023, n.16262

La Cassazione - in tema di separazione giudiziale dei coniugi - ha confermato il principio secondo cui il giudice può, anche per quanto concerne la pronuncia di addebito, fondare la sua decisione sulle risultanze delle prove testimoniali rese dal figlio, salvo opportune valutazioni sulla veridicità delle dichiarazioni.

- *La configurabilità del reato di stalking*

Corte di Cassazione - sez. Penale – sent. 25/07/2023, n. 32303

La Cassazione afferma che l'aver ricevuto "*Undici telefonate e quattro tentativi di intrusione informatica in un mese*" integra il reato di atti persecutori, il c.d. Stalking. Infatti, questo reato – introdotto con l'art. 612 bis cp – si configura quando taluno pone in essere una condotta reiteratamente molesta o vessatoria ai danni della vittima.

- ***La prescrizione del reato di dichiarazione fraudolenta***

Corte di Cassazione – sez. Penale – sent. 20/01/2023, n. 2358

Il *dies a quo* da cui far decorrere i termini prescrizionali dei reati tributari previsti dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 74/2000 [di "*dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*", ovvero "*mediante altri artifici"*], è il giorno della trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi e non quello dell'avvenuta notifica dell'accertamento ad essa riferito.

- *Il dipendente che non vuole passare da un contratto full time a uno part time*

Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ord. 30/10/2023, n. 30093

Secondo la Corte, il mero diniego del dipendente sul passaggio *da un rapporto di lavoro subordinato full time a uno part time* non può essere causa di licenziamento.

Tuttavia, continua la Cassazione, il licenziamento può essere ritenuto legittimo quando l'impossibilità di utilizzo della prestazione a tempo pieno dipende da serie ed effettive ragioni economiche, e aziendali in genere, del datore di lavoro che però dovrà naturalmente darne dimostrazione.

- *L'indennità "una tantum"*

Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ord. 06/10/2023, n. 28186

Secondo la Corte, la pretesa da parte del dipendente dell'indennità "*una tantum*" - in assenza di diverse previsioni - non può essere avanzata per i periodi di attività prestata presso precedenti datori di lavoro, verso i quali la contrattazione collettiva non aveva sancito alcun obbligo.

Tale indennità infatti "*ha la funzione di assicurare un parziale recupero del potere di acquisto del dipendente rispetto all'aumento del costo della vita con riferimento al periodo di mancato rinnovo del contratto collettivo e il suo addossamento a carico del datore si giustifica"* con i possibili vantaggi economici che questi ne trae.

- *L'interpretazione delle norme del CCNL*

Corte di Cassazione – sez. Lavoro - ord. 21/7/2023, n. 21967

La Cassazione ribadisce il principio secondo il quale nell'interpretare una norma del CCNL il giudice di merito può limitarsi al solo tenore letterale della disposizione soltanto qualora esso riveli l'intenzione delle parti con evidenza tale da non lasciare alcuna perplessità sull'effettiva portata della clausola, dovendo ricorrere, in caso contrario, alla valutazione del comportamento successivo delle medesime parti nella sua applicazione e alla considerazione di tutti gli altri criteri ermeneutici indicati dagli artt. 1362 e ss. c.c. *(gio.b.)*

- *La corresponsione dell'assegno sociale in costanza di obblighi di mantenimento*

Corte di Cassazione - sez. Lavoro - sent. 20/07/ 2023, n. 21753

La Cassazione asserisce che ha diritto alla corresponsione dell'assegno sociale chi, pur avendo astrattamente diritto ad un reddito derivante da un altrui obbligo di mantenimento e/o di alimenti, non l'abbia in concreto e per qualsivoglia motivo percepito. *(a.m.)*

- *La competenza territoriale nelle controversie sullo smart working*

Corte di Cassazione – sez. Lavoro – ord. 05/07/2023, n. 19023

La Suprema Corte afferma che ai fini della determinazione della competenza per territorio nella lite insorta tra datore di lavoro e lavoratore sull'esecuzione del c.d. *smart working*, qualora la sede dell'azienda e la dimora del lavoratore non si trovino nella stessa località il giudice deve verificare la sussistenza di un collegamento oggettivo o soggettivo del luogo (l'abitazione ovviamente) ove il lavoratore presta la sua opera con l'organizzazione aziendale, collegamento che non è rinvenibile nel caso di *smart working* in cui l'abitazione del dipendente fungeva da mero luogo della prestazione lavorativa. *(c.v.s.)*

- *Monitoraggio del collaboratore e privacy*

Corte di Cassazione - sez. Lavoro - sent., 26/06/ 2023, n. 18168

La Cassazione rileva che nel caso di sorveglianza dei lavoratori mediante monitoraggio dell'attività

lavorativa operato sia con lo strumento della Videosorveglianza, che con il controllo strumentale dei computer dei dipendenti, è sanzionabile il comportamento aziendale che sia caratterizzato dall'assenza di legittima giustificazione del monitoraggio, dall'omissione della preventiva informativa sul punto e dall'eccessivo grado di intrusione nella vita privata dei lavoratori. *(m.l.)*

- *Quando il lavoratore perde il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie*

Corte di Cassazione – sez. Lavoro 20/06/2023, n. 17643

La Cassazione afferma il principio secondo il quale la prescrizione del diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva delle ferie e dei riposi settimanali non goduti decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, salvo che il datore di lavoro non dimostri che il diritto alle ferie e ai riposi settimanali è stato perso dal medesimo lavoratore perché egli non ne ha goduto nonostante l'invito ad usufruirne; siffatto invito deve essere formulato in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie ed i riposi siano ancora idonei ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui sono finalizzati, e deve contenere l'avviso che, in ipotesi di mancato godimento, tali ferie e riposi andranno persi al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato. *(gio.b.)*

- *La Prescrizione della Tari*

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 15/06/2023 n. 17234

Si veda *infra* Sediva News del 21 luglio 2023.

- ***Il termine di 60 giorni "non va in ferie"***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 09/02/2023, n. 3903

In tema di verifiche fiscali, la c.d. "sospensione feriale" prevista dall'art. 1 della L. 742/1963 [che sospende i termini processuali nel mese di agosto di ogni anno] non fa slittare il termine dei 60 giorni funzionale al contraddittorio endoprocedimentale previsto dallo *Statuto del contribuente* [*Cfr.* art. 12, comma 7, della L. 212/2000].

- ***L'agevolazione "prima casa" per i coniugi in comunione legale di beni***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 02/02/2023, n. 3123

L'agevolazione "prima casa", a seguito dell'acquisto da parte dei coniugi in regime di comunione legale dei beni, spetta anche laddove uno solo di loro rispetti il requisito soggettivo della residenza nel comune del luogo in cui si trova l'immobile.

- ***L'autorizzazione alle indagini bancarie***

Corte di Cassazione - sez. Tributaria – ord. 26/01/2023, n. 2398

L'avviso di accertamento basato su dati raccolti mediante indagini bancarie è valido anche quando non è stata allegata o esibita l'autorizzazione ["*del direttore centrale dell'accertamento dell'Agenzia delle entrate o del direttore regionale della stessa, ovvero, per il Corpo della guardia di finanza, del comandante regionale"*] prescritta dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/73 e 51 del D.P.R. n. 633/72, salvo la prova di un concreto pregiudizio per il contribuente.

- ***La mancata ricezione degli atti di accertamento quando la PEC del contribuente è satura***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 24/01/2023, n. 2193

Gli ermellini chiariscono che, se l'A.f. procede alla notificazione su un indirizzo di Posta Elettronica Certificata *con memoria esaurita*, è obbligatorio che la notifica venga rinnovata presso il domicilio "fisico" del contribuente: in un caso come questo, pertanto, non è configurabile un inadempimento del destinatario.

- ***Gli utili extracontabili contestati al socio di società a ristretta base partecipativa***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 20/01/2023, n. 1727

I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di accertamento di utili extra-contabili contestati al socio di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'obbligo di motivazione dell'atto impositivo da parte dell'A.f. può essere assolto anche mediante il c.d. rinvio "*per relationem*", cioè senza allegare il PVC redatto nei confronti della società. Infatti il socio, *ex* art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e quindi di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.

- ***Accertamenti bancari per prelevamenti ingiustificati da parte del collaboratore familiare***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria – ord. 17/01/2023, n. 1362

In tema d'imposte sui redditi, la presunzione legale [relativa] della disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600/73, non è riferibile ai soli titolari di reddito di impresa o da lavoro autonomo, ma si estende alla generalità dei contribuenti.

Tuttavia, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2017 [da noi prontamente commentata nella Sediva News del 29/10/2014], il valore presuntivo dei prelevamenti dal conto corrente bancario resta circoscritto ai soli titolari di reddito di impresa, tra i quali non è possibile ricomprendere il collaboratore dell'impresa familiare, rispetto al quale, dunque, soltanto i versamenti rimasti privi di adeguata giustificazione possono essere ricondotti a operazioni imponibili.

- ***Agevolazione "prima casa": quando la burocrazia impedisce il tempestivo trasferimento della residenza***

Corte di Cassazione – sez. Tributaria, 12/01/2023, n. 667

I supremi giudici hanno chiarito che qualora l'effettivo trasferimento della residenza anagrafica del contribuente nel comune dove è stato acquistato l'immobile non sia avvenuto entro 18 mesi dalla compravendita a causa di fatti oggettivamente imputabili all'ufficio comunale - e comunque l'istanza di aggiornamento dei registri sia stata presentata tempestivamente e siano rispettati gli altri requisiti previsti dalla specifica normativa di riferimento – l'agevolazione "prima casa" deve essere ugualmente riconosciuta.

- ***Tasso di interesse legale - Riduzione al 2,5% dall'1.1.2024***

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 29/11/2023 (in G.U. dell'11/12/2023, n. 288)

Si veda *infra* Sediva News del 27/12/2023.

- ***L'ulteriore maggiorazione degli interessi moratori***

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comunicato 18/01/2023 [*in G.U. 14/01/2023, n. 14*]

Per il periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno del 2023 il tasso di interesse da scontare a favore dei creditori, nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali è aumentato del 2,5%, rispetto al tasso dell'8% stabilito per legge [*ex* art. 2, D.Lgs. 231/2002], portando quindi gli interessi moratori nel periodo considerato al 10,5% [8+2,5] in ragione d'anno.

- ***Le nuove specifiche per l'invio dei dati della precompilata al STS da parte delle farmacie***

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 28/12/2022 [*in G.U. 12/01/2023, n. 9*]

Per gli operatori tenuti alla trasmissione dei dati della dichiarazione precompilata al Sistema Tessera Sanitaria [e quindi anche per le farmacie] sono stati introdotti nuovi aggiornamenti riguardanti - in particolare - l'obbligo di riportare nei tracciati telematici le informazioni relative al c.d. *Bonus Vista* [*Cfr.* art. 1, comma 438 della L. 178/2020] e al c.d. *Bonus psicologo* [*Cfr.* art. 1 *quater,* comma 3, del DL 221/2021], qualora usufruiti dai propri clienti per l'acquisto di beni e/o servizi.

- ***Rinviato al 2024 l'obbligo della trasmissione mensile dei dati al Sistema Tessera Sanitario***

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Decreto 27/12/2022 [in G.U. 02/01/2023, n. 2]

La Ragioneria Generale dello Stato del MEF ha rinviato di un ulteriore anno l'obbligo di trasmettere mensilmente i dati al Sistema Tessera Sanitaria. È stata quindi confermato, anche per il 2023, che l'invio avvenga semestralmente (30 settembre 2023 per il primo semestre e 31 gennaio 2024 per il secondo).

- ***Possibile la compensazione di crediti edilizi da Superbonus con debiti contributivi***

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 18/12/2023, n. 478

L'Amministrazione finanziaria ha chiarito che i crediti di imposta per interventi di risanamento ed efficientamento energetico del c.d. *Superbonus* [ex articolo 121, D.L. n. 34/2020] possono essere compensati – nei limiti della normativa vigente - con debiti di enti impositori diversi, come quelli dovuti per il pagamento di contributi previdenziali.

- ***Il* ravvedimento speciale**

Agenzia delle Entrate – Ris. 06/12/2023, n. 67

Il *documento* di prassi offre chiarimenti con interpretazione "autentica" del c.d. *ravvedimento speciale* [*ex* art. 1, commi 174e 176, della L. 34/2023], ossia dell'istituto che consente **di** regolarizzare le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché tali dichiarazioni siano state validamente presentate. L'agevolazione consiste nel pagamento delle sanzioni nella misura di **1/18** del minimo edittale irrogabile.

➢ ***La tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione dei crediti da Superbonus***

Agenzia delle Entrate - Risposta a interpello 30/11/2023, n. 472

In assenza di una espressa previsione normativa, volta ad attribuire rilevanza reddituale all'eventuale differenziale positivo tra le somme impiegate per acquisire il credito di imposta derivante da *bonus* edilizi [in generale] e il valore nominale degli stessi che sarà utilizzato in compensazione dal cessionario, la plusvalenza non genera reddito imponibile in capo a quest'ultimo.

➢ ***Proroga secondo acconto Irpef 2023, ma solo ad alcune condizioni***

Agenzia delle Entrate – Circ. 09/11/2023, n. 31/E

Sono state definite le condizioni che consentono di usufruire del differimento delle imposte relative al secondo acconto Irpef 2023, stabilendo che il rinvio dei pagamenti in scadenza il 30 novembre 2023 [pagando in unica soluzione il 16 gennaio 2024, ovvero in cinque rate mensili di pari importo a partire dallo stesso mese di gennaio 2024], potrà interessare unicamente i titolari di partita Iva, che abbiano dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170 mila euro.

➢ ***La regolarizzazione delle omissioni nella fatturazione elettronica e dichiarazione Iva***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 20/10/2023, n. 450

A fronte di comportamenti omissivi riguardo alla mancata presentazione della dichiarazione Iva e alla mancata fatturazione elettronica, l'A.f. spiega come e quando avvalersi del ravvedimento operoso, precisando che tale istituto non ammette il cumulo giuridico e che la dichiarazione presentata oltre novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione è da considerarsi, comunque, omessa.

➢ ***Il* Coacervo successorio**

Agenzia delle Entrate – Circ. 19/10/2023, n. 29

L'istituto del c.d. coacervo successorio è da considerarsi "implicitamente abrogato" per incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000.

➢ ***E-Fattura: aggiornate le specifiche per attivare la delega***

Agenzia delle Entrate – Provv. direttore – 17/10/2023, n. 373040

Sono state apportate modifiche e aggiornamenti al *provvedimento* del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 05/11/2018 sul conferimento e/o revoca delle deleghe per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica fornite dal portale *Fatture e Corrispettivi*.

Errori commessi dagli operatori finanziari nelle comunicazioni dei pagamenti Pos

Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 11/10/2023, n. 47

Sul tema si veda *infra* la *Sediva News del 17/10/2023.*

➢ ***Come rimediare agli errori sostanziali sui crediti dei bonus edilizi ceduti***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 28/09/2023, n. 440

Se a seguito di interventi edilizi che hanno generato un credito d'imposta, il cedente ha riscontrato degli errori nel credito ceduto e l'istituto di credito cessionario non può annullare l'accettazione del bonus, spetta allo stesso cedente riversare le somme tramite F24, con sanzioni e interessi, per "precostituire" il credito a disposizione del cessionario.

➢ ***L'Iva sulla "remunerazione aggiuntiva" delle farmacie***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 15/09/2023, n. 2

La remunerazione aggiuntiva per il rimborso dei farmaci del SSN, riconosciuta alle farmacie in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022 e portata a regime dalla *Legge di Bilancio 2023* (*Cfr.* art. 1, comma 532, L. 197/2022) non è assoggettata ad Iva.

➢ ***Isa 2022: i dettagli***

Agenzia delle Entrate – Circ. 01/09/2023, n. 12

Sono state emanate le "nuove" istruzioni sugli ISA per l'anno di imposta 2022, mettendo in risalto elementi innovativi come le nuove cause di esclusione determinate dalle crisi pandemica e geopolitica

➢ ***L'erogazione presti ai dipendenti***

Agenzia delle Entrate – Ris. 25/07/2023, n. 44/E

Sono state fornite alcuni chiarimenti in merito alla corretta modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente in relazione a finanziamenti a tasso agevolato concessi a dipendenti ai sensi dell'articolo 51, comma 4, lettera b), del TUIR.

➢ ***I documenti "omnibus" sulle spese detraibili/deducibili Irpef e sui crediti d'imposta per l'anno 2022***

Agenzia delle Entrate – Circ. 27/06/2023, n. 17
Agenzia delle Entrate – Circ. 19/06/2023, n. 15
Agenzia delle Entrate – Circ. 19/06/2023, n. 14

Il Fisco ha pubblicato con tre separati *documenti* la raccolta aggiornata dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno

d'imposta 2022.

- ***Sulla "rediviva" rivalutazione delle partecipazioni sociali e terreni***

Agenzia delle Entrate – Circ. 26/06/2023, n.16

Con un documento di prassi sono state fornite ulteriori indicazioni per la ri-determinazione del costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni [edificabili e con destinazione agricola] posseduti al 1° gennaio 2023, versando un'imposta sostitutiva del 16%.

- ***Regime premiale ISA per l'anno di imposta 2022***

Agenzia delle Entrate – Provvedimento Direttore 27/04/2023, n. 140005

Sono state definite le condizioni per l'accesso ai benefici del regime premiale ai fini ISA [*ex* art. 9-bis, comma 11 del DL 24/04/2017 n. 50] in relazione al periodo d'imposta in corso al 31/12/2022, confermando che il sistema non è basato solo sul risultato di affidabilità relativo al 2022, ma anche sulla media del risultato di tale anno e di quello dell'anno precedente.

- ***Il Modello 730/2023 per i redditi 2022 è definitivo***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 06/02/2023, n. 34545

E' stata ufficializzata la versione definita, con le relative istruzioni ministeriali, del Modello 730/2023 per l'anno di imposta 2022.

- ***La nuova* Tregua fiscale *"a tutto tondo"***

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 30/01/2023, n. 27663

Agenzia delle Entrate – Provv. Direttore 30/01/2023, n. 27629

Agenzia delle Entrate – Circ. 27/01/2023, n. 2

Agenzia delle Entrate – Circ. 13/01/2023 n. 1

Con la pubblicazione di quattro documenti di prassi avvenuta nell'arco di pochi giorni, l'A.f. ha dapprima fornito importanti chiarimenti sulla "nuova" *Tregua fiscale* in generale, entrando poi maggiormente nel dettaglio circa la riduzione delle sanzioni derivanti dagli avvisi bonari [anche già rateizzati], emanando infine i *provvedimenti* per l'attuazione sia della "sanatoria delle irregolarità formali" [si veda a tal proposito la *Sediva News del 18/01/2023*], che della "definizione agevolata delle sanzioni" derivanti da atti di accertamento [nello specifico si veda la ns. *Sediva News del 26/01/2023*] .

- ***La cedolare secca al 10% se c'è lo stato d'emergenza conclamato***

Agenzia delle Entrate – Risposta ad interpello 25/01/2023, n. 160/2023

Per gli immobili locati con l'opzione della cedolare secca ubicati in Comuni ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza con apposito DPCM, si applica l'imposta "piatta" agevolata al 10%, in luogo di quella ordinaria al 21%.

- ***L'erede può usufruire dell'agevolazione "prima casa" su due diverse particelle catastali a patto che …..***

Agenzia delle Entrate – Risposta a interpello 24/01/2023, n. 155

…queste risultino "*unite di fatto ai fini fiscali*": siano cioè prive di autonomia funzionale e reddituale, nel pieno rispetto della procedura delineata al punto 1.7 della Circ. 13/06/2016, n. 27.

- ***Il nuovo servizio ENEA per l'invio dei dati "ecobonus" e "bonus casa"***

ENEA – sito web, 01/02/2023

Sul sito istituzionale dell'*ente* è operativo il nuovo portale per trasmettere i dati relativi agli interventi di efficienza energetica che possono beneficiare dei cosiddetti "ecobonus" e/o "bonus casa" per il 2023.

Si ricorda, infatti, che tale trasmissione telematica deve avvenire entro novanta giorni dalla data di conclusione dei lavori; per i soli lavori ultimati dal 1° gennaio al 31 gennaio 2023 l'invio telematico potrà avvenire - eccezionalmente - entro il 1°maggio 2023.

3 – SCADENZE FISCALI GENNAIO 2024

10/01/2024 - Versamento contributi inps relativi al IV trimestre 2023 per il lavoro domestico (colf)

16/01/2023 - Versamento mediante F24 online di: iva relativa al mese di dicembre 2023 per i contribuenti mensili; ritenute sui compensi di lavoro dipendente, autonomo e di capitale corrisposti nel mese di dicembre; contributi inps per i dipendenti e i collaboratori coordinati e continuativi, sempre relativi al mese di dicembre

31/01/2024 - Versamento della tassa annuale di concessione regionale (farmacia), se dovuta

31/01/2023 **-** Trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria relativa al secondo semestre 2023 per la predisposizione dei Mod. 730 e Redditi precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate

* * *

A gennaio le nostre osservazioni sulla Legge di Bilancio 2024, ormai vicinissima alla pubblicazione in GU.

Come negli altri anni, anche nel prossimo mese di gennaio passeremo in rassegna – dedicandogli una *Sediva News straordinaria* e naturalmente soffermandoci sulle novità di maggior rilievo – il testo definitivo del provvedimento [l'ex Finanziaria], dando quindi per scontato che in sede parlamentare non insorgano sorprese dell'ultimissima ora.

* * *

Ma con la formazione e invio a tutti di questo numero *annuale* del ns. storico "*Piazza Pitagora*" *cartaceo* chiudiamo anche per qualche tempo – *e precisamente fino al 15 gennaio* - la Rubrica, sospendendo perciò sia le *Sediva News* come evidentemente anche il ns. quotidiano online *piazzapitagora.it*.

Le pubblicazioni riprenderanno dunque, proprio come lo scorso anno, il *16 gennaio 2024* e il successivo *giovedì 18 gennaio* dovrebbero anche ripartire i nostri *Webinar* i quali, infatti, nel prossimo anno avranno una cadenza *quindicinale*, in sostanza a *giovedì alterni*.

Prima di chiudere, però, non possiamo non ringraziare anche quest'anno tutti coloro che hanno contribuito e contribuiscono con grande professionalità e massimo impegno al successo delle ns. pubblicazioni e anche, come abbiamo potuto constatare in questi ultimi due mesi, dei ns. *Webinar* che hanno raccolto un numero di adesioni/iscritti superiore a qualsiasi aspettativa.

Oggi dunque

"Piazzapitagora.it"
e
"Sediva News"

sospendono le loro pubblicazioni e danno appuntamento al

16 gennaio 2024

(*gustavo bacigalupo*) (*franco lucidi*)

* * *